S.P.Q.R.

# STATUTI
## DEL
## SACRO MONTE
# DELLA PIETÀ
## DI ROMA

RINNOVATI NELL' ANNO MDCCLXVII.

IN ROMA

ALLA STAMPARIA ERMATENIANA

*CON LICENZA DE' SUPERIORI.*

# PROEMIO.

E DI natura di tutti gli umani Provvedimenti l'essere imperfetti, e mancanti, perchè dalla corta mente degli Uomini tutte le possibili occorrenze delle cose non possono prevedersi, e sogliono inoltre li ben' ideati stabilimenti riuscire talvolta non solo inutili, e inopportuni, ma anche perniciosi; mentre, mutate le circostanze, che nelle cose umane soggette sono a variazioni frequenti, non più si adattano ai nuovi casi le misure prese a principio; e però riesce di nocumento per la sua incongruità quello, che prima atto era a giovare. Quindi è, che, dopo essersi provvidamente composti gli antichi Statuti del Sacro Monte della

Città di Roma, si è scorto, essere li medesimi dopo il decorso di più di un secolo divenuti in gran parte inutili, e di necessarie provvidenze mancanti, per essersi variato, a misura della tanto accresciuta Mole degli affari del Luogo Pio, in moltissime parti il di lui sistema, in guisa tale, che è stato necessario alla diligente cura de' saggj suoi Direttori il venir mutando, alle nuove accadute occorrenze, molte delle sue Leggi col surrogarvi altre più adattate Ordinazioni, e Regolamenti.

Questa necessaria Provvidenza molto più si è dovuta praticare dall'Apostolica Visita, istituita al Sacro Monte per Delegazione fattane dalla somma, e vigilantissima Provvidenza della Santità di Nostro Signore Papa CLEMENTE XIII felicemente Regnante; perchè esaminatasi parte per parte la di lui presente Costituzione, si è ravvisato essere accaduti molti gravissimi inconvenienti, in di lui grandissimo pregiudizio; perchè non essendosi potuti prevedere a principio, non si è potuto dai Compilatori degli antichi Statuti andarvi all'incontro col riparo di adattate Disposizioni.

Si è dovuto adunque aggiungere alle antiche Leggi molti altri nuovi, e più particolari Regolamenti, trasandarne alcune, e di non poche altre adattarne meglio alle circostanze presenti, le peraltro in se stesse assai provvide Disposizioni. Ed essendosi sopra di tutti questi nuovi Provvedimenti formati, e pubblicati gli opportuni Decreti,

si è

ſi è fatto indiſpenſabile il raccogliere in ſeguito in un nuovo corpo di Statuti tutte le antiche, e nuove Leggi, colle quali dovrà reggerſi per l'avvenire il Luogo Pio, dovendo ſervir di regola a tutti li Signori Deputati, e Miniſtri, per ben diriggere le proprie operazioni.

La raccolta di queſti nuovi Statuti è la preſente, nella quale ſi ſono unite, e diſpoſte con ordine tutte quelle Regole generali, e particolari, che ſi ſono credute, e opportune, e praticabili nella preſente ſituazione delle coſe del Luogo Pio; e per il di loro più fermo ſtabilimento ſi è degnata Sua Santità di munirle della ſua ſpeciale Pontificia Conferma.

Ma perchè è inutile il formare le Leggi, ſe non ſi provvede nel tempo medeſimo a fare, che abbiano un' eſatta, e coſtante eſecuzione, ed a queſt' oggetto è neceſſario fra le altre coſe, che ſia chiaramente nota, e perpetuamente preſente a chi ſpetta di eſeguirne la loro diſpoſizione, ſi ſoggiungono qui alcuni avvertimenti, che molto giovar poſſono a facilitare a' Signori Deputati, e Miniſtri del Luogo Pio l'intelligenza, e memoria delle nuove Coſtituzioni.

In primo luogo dovrà avvertirſi, che in quelle coſe, nelle quali nulla verrà diſpoſto in contrario ne' nuovi Statuti, o che ne renda incoerenti le loro ordinazioni, dovranno aver luogo ne' caſi occorrenti le Provvidenze, che poſſono eſſere ſtate date

dagli Statuti antichi , o da' particolari Decreti della Congregazione del Luogo Pio , che in tali circostanze non s' intendono derogati,

In secondo luogo, quantunque si sia posta cura per collocare ai suoi luoghi proprj le nuove Disposizioni , ciò non ostante, essendosi , per isfuggire le incomode ripetizioni delle cose medesime, poste alcune Ordinazioni appartenenti a qualche Ministro fuori della sede , in cui raccolte si sono le incombenze di ciascheduno , dovranno tutti li Ministri , ed anche li Signori Deputati non contentarsi di leggere il solo Capitolo del proprio Offizio, ma dovranno scorrere attentamente tutto il corpo de' presenti Statuti per acquistare , e mantenere una piena cognizione di tutto quello , che nelle diverse parti del medesimo vi sarà di disposto, da doversi da ciascuno di loro eseguire nelle proprie incombenze .

Una tale lettura dovrà esser frequente per tutti li Signori Deputati specialmente Offiziali, acciocchè possano invigilare sopra l' adempimento di tutte le presenti Ordinazioni , dal quale dipender deve il necessario buon ordine dell' Opera Pia , ed il felice stato della medesima , essendo per lo più accaduti li rilevanti Disordini , che hanno in questi ultimi tempi tanto scomposto il di lei sistema , dall' essersi posti in dimenticanza , e per conseguenza non eseguiti li prescritti Regolamenti.

Dovran-

Dovranno tenerſi in Archivio molti Eſemplari de' preſenti Statuti poſti in ordine, e legati, e ſarà cura del Signor Deputato Archiviſta di darne uno in preſtito a ciaſcuno de' Signori Deputati, quando ſaranno eletti Offiziali, da quali dovrà ripeterne la reſtituzione in fine del loro Offizio; ed un' altro Eſemplare verrà immancabilmente recato in ogni Congregazione tanto Ordinaria, che Straordinaria dal Deputato Segretario; il quale inoltre dovrà ricordare alla ſteſſa Congregazione nel caſo delle particolari Propoſte, che importeranno qualche dubbiezza, ciò che non potranno aver diſpoſto li preſenti Statuti, e ſarà coſa lodevole, non che lecita a qualunque Deputato, che ſarà preſente alla Congregazione, e molto più ai Signori Provviſori, ed Offiziali il proporre alle opportunità de' caſi queſto ſteſſo ſuggerimento.

Più che ad ogn'altro dev'eſſere a cuore ai Signori Sindaci tanto dei Preſtiti, che del Banco il pienamente impoſſeſſarſi della cognizione, e pronta reminiſcenza di tutte le Diſpoſizioni de' preſenti Statuti, mentre verſando queſti per la maggior parte circa la cuſtodia, e fedel maneggio de' Pegni, ed intorno al buon ordine, ed eſatto metodo delle Scritture, delle quali coſe eglino ne ſono gl' immediati Iſpettori, e come Cenſori, dalla loro vigilanza, ed attenzione dipender deve là coſtante eſecuzione delle preſenti Ordinazioni, e per conſeguenza la ſalvezza del Luogo Pio, che dalla

dalla oſſervanza delle medeſime potrà unicamente ſperarſi, ed ottenerſi; ed una tale oſſervanza da'Signori Sindaci non potrà eſigerſi, ſe non avranno ad ogni caſo pronti, e preſenti alla mente le medeſime Ordinazioni.

INDI-

# INDICE
## DELLI CAPITOLI
### CONTENUTI NEI PRESENTI STATUTI.

*IMPRI-*

*I M P R I M A T V R,*

Si videbitur Reverendiſſimo Patri Sacri Palatii Apoſtolici Magiſtro.

*D. Jordani Patriarcha Antioch. Viceſgerens.*

*I M P R I M A T V R,*

Fr. Thomas Auguſtinus Ricchinius, Ordinis Prædicatorum, Sacri Palatii Apoſtolici Magiſter.

STA-

# INDICE
## DELLI CAPITOLI
CONTENUTI NEI PRESENTI STATUTI.



Del

Dell'

de'

De-

# STATUTI DEL SACRO MONTE DELLA PIETÀ DI ROMA.

## CAPITOLO I.

*Del Senatore, Conservatori, e Priore de' Caporioni.*

PERCHE' il Sacro Monte è istituito in questa Città per servizio, e sollievo delle Persone bisognose di essa, e suo Distretto, è molto convenevole, che venga assistito anche dal favore, ed ajuto del Magistrato Secolare costituito dal Signor Senatore di Roma, Conservatori, e Priore de' Caporioni per tutte le occorrenze, che potessero alla giornata succedere. Però si dichiara, che tutti li Signori suddetti s' intendano esser Fautori, Difensori del Sacro Monte, e Partecipi di tutte le Grazie, e Privilegj concessi all' Arciconfraternita di esso Monte, come Membri Principali della medesima.

Il Magistrato Romano Membro Principale dell' Arciconfraternita del Sacro Monte.

## CAPITOLO II.

*Del Giudice del Sacro Monte.*

ESsendosi degnata la santa memoria di Papa Benedetto XIV con Cedola di Moto proprio segnata li 19 Ottobre dell'Anno 1748 esibita negli Atti del Ridolfi Segretario di Camera li 20 Novembre di detto Anno, ed ammessa dalla piena Camera il dì 27 dello stesso Mese, dichiarare la competenza della Giurisdizione privativa di Monsignor Tesoriere Generale della Reverenda Camera Apostolica pro tempore in tutte le Cause civili, criminali, o miste del Sacro Monte tanto attive, quanto passive, ancorchè riguardassero l'interesse, o pregiudizio de' Particolari, e che quello del detto Sacro Monte fosse unicamente secondario, e rimoto, con aver tolto a qualunque altro Giudice, e Tribunale, ancorchè Collegiale della Curia Romana, la Giurisdizione di conoscere simili Cause, anche sul riflesso di essere stato prescelto il detto Sacro Monte in Depositario Generale della Reverenda Camera Apostolica, e dandogli in oltre le facoltà di riassumere da qualsivoglia Giudice le Cause suddette, dovrà perciò detto Monsignor Tesoriere Generale pro tempore unicamente procedere nelle Cause suddette anche sommariamente, & de plano, senza strepito, e figura di Giudizio, e solamente considerata la verità del Fatto nel modo, che vien disposto nella suddetta Cedola di Moto proprio.

Monsignor Tesoriere Generale della Rev. Cam. Apostol. Giudice Privativo del Sacro Monte.

Deve procedere nelle Cause anche sommariamente, e senza strepito, e figura di Giudizio.

## CAPITOLO III.

*Della Congregazione Generale.*

PER ben regolare i moltissimi, e gravi Negozj, che continuamente occorrono nell'esercizio di questa Opera Pia tanto per le Prestanze, quanto per gli Depositi de' Particolari, che si ricevono nel suo Banco, si è istituita a principio una Congregazione detta Generale composta di quaranta Deputati scelti nel modo, che si descriverà in appresso al Capitolo VIII. Ma essendo col tratto del

Congregazione Generale composta di 40 Deputati.

del tempo moltiplicati in grandiſſima quantità li Negozj in maniera, che non è più poſſibile il trattarli nella ſteſſa Congregazione Generale, ſi è a queſta ſurrogata la Congregazione Particolare detta anche Ordinaria, la quale ſi raduna ogni otto giorni per trattare tutti li Negozj del Luogo Pio, ed alla ſteſſa, oltre gli Offiziali, può intervenire ciaſcuno de' Deputati, da' quali è compoſta la Congregazione Generale, con Voto deciſivo ugualmente che gli Offiziali. La Congregazione Generale dopo queſto ſtabilimento introdotto dalla pratica, che in queſti nuovi Statuti ſi approva, e conferma, non ſi raduna più che una volta l' Anno; e però la ſteſſa dovrà tenerſi ſecondo il ſolito, nel principio dell' Anno nuovo il più preſto che ſarà comodo ai Signori Provviſori. Quando ſi dovrà radunare, ſi congregherà nel Palazzo del Sacro Monte, e nella ſolita ſtanza della Congregazione, intimati prima li Signori Senatore, Conſervatori, e Priore de' Caporioni, come altresì tutti li Deputati, che compongono la ſteſſa Congregazione. Nella detta ſtanza della Congregazione ſederà ſotto Baldacchino il detto Magiſtrato, ed ai lati del medeſimo ſotto lo ſteſſo Baldacchino in ſedie eguali li Signori Provviſori. Dai Computiſti dei Preſtiti, e de' Depoſiti ſi leggeranno i Bilanci degli uni, e degli altri per rappreſentare ai Signori Congregati lo ſtato del Sacro Monte. In ſeguito dal Segretario ſi leggerà la Liſta degli Offiziali, e Deputati, e ſi terminerà la detta Congregazione Generale, ſenza trattare in eſſa verun' altro intereſſe del Sacro Monte.

Per trattare i Negozj ſi è ſurrogata la Congregazione Particolare detta Ordinaria.

La Congregazione Generale ſi raduna una ſola volta al principio di ciaſchedun' Anno.

V' interviene anche il Senato Romano.

I Computiſti dei Preſtiti, e de' Depoſiti leggono i reſpettivi Bilanci.

Il Segretario legge la Liſta degli Offiziali, e Deputati.

## CAPITOLO IV.

### *Della Congregazione Particolare detta Ordinaria.*

LA Congregazione Particolare, o ſia Ordinaria era compoſta de' ſoli Offiziali; cioè di quattro Provviſori, il primo de' quali di preſente è Monſignor Teſoriere della Rev. Camera Apoſtolica, di due Sindaci dei Preſtiti, di due altri de' Depoſiti, di otto Deputati ad aſſiſtere alle Vendite del Sacro Monte, di quattordici Conſiglieri, e di un Segretario. Ora per l' accreſciuta mole degli affari ſi è introdotto, e di nuovo ſi ſtabiliſce co' preſenti Statuti, che

Numero degli Offiziali, e Deputati, che prima componevano la Congregazione Particolare.

Ora tutti gli Offiziali, e Deputati poſſono intervenirvi con Voto deciſivo.

che oltre li quattro Provvisori suddetti vi debbano essere quattro Sindaci dei Prestiti, quattro Sindaci de' Depositi, il Deputato Archivista, due Deputati Visitatori delle Custodie, due Deputati alle Liti, due Deputati Fabbricieri, due Deputati alla Vendita particolare de' Pegni deliberati agli Stimatori, come si dirà nel Capitolo XXXVI, ed il Deputato Segretario; e per la Vendita ordinaria de' Pegni vi assisteranno non più otto in giro, ma tutti li quaranta Deputati nel modo che dirassi in appresso. Oltre tutti li suddetti Offiziali potrà intervenire alla Congregazione Ordinaria ciascuno de' quaranta Deputati con Voto decisivo, come si è detto di sopra, ed a quest' effetto dovranno tutti intimarsi per ogni Congregazione. Ed essendo in tal modo stabilito, che tutti li Deputati, che compongono la Congregazione Generale possano intervenire a dare il Voto in questa Particolare, non è più necessario, che gli affari si portino alla Congregazione Generale, ma potranno tutti consultarsi, e deliberarsi nella Particolare, e Ordinaria.

Tutti li Deputati assistono in giro alle Vendite.

Si possono consultare, e deliberare tutti gli affari nella Congregazione Particolare, e Ordinaria.

## CAPITOLO V.

*Del modo di trattare, e spedire li Negozj nella Congregazione Particolare detta Ordinaria.*

LA Congregazione Particolare, o sia Ordinaria si terrà secondo il solito nel Lunedì di ciascuna Settimana, o nel giorno seguente, quando il Lunedì fosse impedito, ad arbitrio de' Provvisori. Dovrà tenersi dopo la Messa detta dal Cappellano nella Cappella, dalla quale trasferiti li Provvisori, Offiziali, e Deputati nella camera della Congregazione, e letta la solita Orazione dal Prelato Provvisore, o in sua assenza dal Provvisore maggiore di età, o da altri di commissione, sederanno con quest' ordine. Il primo Provvisore sederà nella sedia di mezzo a mano dritta delle quattro sedie poste a capo della stanza; l'altro Provvisore di età più vecchio a mano sinistra accanto al Prelato; e gli altri due Provvisori nelle altre due sedie, seguendo sempre l'ordine della maggior' età. Il Segretario sederà da un capo della Tavola, che sta collocata avanti ai Provvisori. Gli altri Offiziali, e Deputati sede-

La Congregazione Particolare detta Ordinaria si raduna in ogni Settimana la mattina del Lunedì, o del giorno seguente ad arbitrio de' Provvisori.

Ordine, che si tiene nel sedere in Congregazione.

ſederanno alla rinfuſa, e ſenza verun' ordine ne' Banconi poſti ne' lati della Stanza medeſima. Il Procuratore, che non entra nel principio della Congregazione, ma quando ſi chiama alle occorrenze, tutte le volte che entrerà, non ſederà, ma ſi tratterrà vicino ai Provviſori per maggior comodo di riferire, e riſpondere ſopra quanto ſarà interrogato. Occorrendo, riferirà le determinazioni della Congregazione ſtraordinaria, della quale ſi parlerà in appreſſo, per averne l'approvazione, e farne in eſſa Congregazione Ordinaria gli opportuni Decreti, quando reſtino approvate; e poi potrà licenziarſi. Da uno de' Provviſori, o da' riſpettivi Sindaci, a cui foſſe ordinato, ſi leggeranno li due Bilanci, che daranno li Computiſti dei Denari entrati, ed uſciti nella precedente ſettimana, e ſi dovrà conſiderare lo ſtato del Monte per provvedere ad ogni occorrenza. Sarà incombenza della medeſima l'ordinare il pagamento delle mercedi, e la ſoddisfazione de' Creditori, porre, e levare i Miniſtri, fare ogni ſorta di Contratti, trattare, e riſolvere ogni, e qualunque intereſſe, ed affare del Luogo Pio, e potrà, e dovrà operare tutto quello che può, e deve fare un buon Tutore, e Padre di Famiglia. Potrà gratificare moderatamente i Miniſtri, e Benemeriti, far pagare ſecondo il ſolito le mance del Natale, e far oſſervare ancora l' uſanza lodevole di mandare la Candela a Noſtro Signore, ai Signori Provviſori, Offiziali, Deputati, e Miniſtri del Monte, ſecondo il ſolito, nel giorno della Purificazione della B. Vergine. Dopo letti i Bilanci, il primo Provviſore proporrà quello, che occorrerà in ſervizio del Monte, e di mano in mano gli altri Provviſori, ed Offiziali proporranno quello, che loro parimente occorrerà, e il Segretario ricorderà le coſe ordinate nella precedente Congregazione, acciocchè ſe ne ſappia il ſucceſſo, e ſe non ſaranno eſeguite, ſe ne proccuri l'eſecuzione. Nelle coſe dubbie, quando ſembrerà alla Congregazione, che per la loro importanza ſia bene il ſentire il Voto di ciaſcuno, li Congregati per ordine diranno il parer loro ſinceramente ſecondo la propria coſcienza, e mentre parlerà quegli a cui tocca, non dovranno altri interromperlo, ma aſpetterà ognuno di parlare a ſuo tempo e luogo. Se poi verrà a ſcorgerſi molta varietà nelle opinioni, o che la conſulta del caſo ricerchi ſegretezza, o che poſſa dubi-

Il Procuratore chiamato in Congregazione non deve ſedere, ma ſi tratterrà vicino ai Provviſori.

Si leggeranno i due Bilanci dei Computiſti della Settimana antecedente.

Quello che può farſi, e ordinarſi dalla Congregazione.

I Provviſori, e gli Offiziali proporranno per ordine quello, che occorrerà in ſervizio del Monte.

Il Segretario ricorderà le coſe ordinate nelle precedenti Congregazioni.

Nelle coſe dubbie ſi ſentirà il Voto di ciaſcuno de' Congregati.

In caso di varietà, o di dubbiezza di sincerità de' Voti palesi si rimetterà la risoluzione a Voti segreti.

Si farà correre il Bossolo sopra le cose da risolversi, quando venga richiesto da due Deputati.

L'Interessato esce dalla Congregazione, quando si ha da trattare di affare proprio, o di alcun suo stretto Parente.

Due Provvisori, due Offiziali, e quattro altri Deputati bastano per comporre la Congregazione.

Si deve tener segreto ogni affare d'importanza.

Si farà l'estrazione dei Deputati alle Vendite per la Settimana, e si darà udienza a chi la richiede.

dubitarsi della sincerità de' Voti palesi, in tal caso senza entrare in dispute, o contrasti, dovrà rimettersi la risoluzione a Voti segreti con Palle bianche, e nere, intendendosi sempre la bianca inclusiva, e la nera esclusiva del Partito, e che il maggior numero vinca il minore. Inoltre si dovrà far correre il Bossolo sopra le determinazioni da farsi, quando venga costantemente richiesto da due de' Congregati. Quando nella Congregazione si tratterà d'interessi di alcuno degli Offiziali presenti, o de' loro stretti Parenti, dovrà l'Interessato uscire dalla Congregazione suddetta, convenendo, che la risoluzione venga presa in assenza di lui. E perchè spesso avviene, che in Congregazione intervengano in piccol numero gli Offiziali, e Deputati, acciocchè i Negozj non patiscano dilazione, si dichiara, che essendovi due de' Provvisori, due Offiziali, e quattro altri Deputati, si avrà per intero, e compito il numero della Congregazione, e che tutto quello, che questi otto risolveranno, sarà valido, e fermo, come risoluto da tutta la Congregazione. Queste risoluzioni dovranno notarsi dal Segretario nel Libro delle Congregazioni, come più diffusamente si dirà nel Capitolo dell' Offizio del Segretario, e li Congregati dovranno tener segreto, e non palesare ad altri quanto si tratta d'importante in Congregazione, sotto pena di esser esclusi dall' Offizio nel caso di notabile, e frequente mancanza, e contravvenzione a questo Decreto. Oltre a ciò si farà l'estrazione dei Deputati alle vendite della corrente Settimana, e poi si darà udienza a chi la ricerca, proccurando di soddisfare ciascuno con carità; e finalmente recitata l'Orazione solita recitarsi in fine della Congregazione, ognuno si licenzierà.

## CAPITOLO VI.

*Del modo di trattare i Negozj nella Congregazione Particolare detta Straordinaria.*

La Congregazione Straordinaria si è introdotta per esaminare particolarmente gl' interessi del Sacro Monte, per la sbrigazione delle Liti, e dell' esazione de' Nomi de' Debitori.

Essendo moltiplicati i Negozj del Sacro Monte in grandissima quantità, è stato necessario l' introdurre una Congregazione più ristretta, che si denomina Straordinaria, nella quale vengono esaminati particolarmente gl' interessi del Sacro Monte, e si attende spe-

ſpecialmente alla più ſollecita sbrigazione delle Liti, e dell' eſazione de' Nomi de' Debitori. Tutto quello che viene conſultato in queſta Congregazione riſtretta, ſi deve riferire alla Congregazione Particolare Ordinaria, perchè eſſa ſola ha la facoltà di riſolvere tutto quello, che viene determinato nella Straordinaria, ſpecialmente ſe ſono coſe di qualche peſo, e importanza. Ai Provviſori appartiene di radunare queſta Congregazione Particolare Straordinaria, e dovranno immancabilmente convocarla alternatamente colla Particolare Ordinaria con queſta vicenda, che ſi facciano due Ordinarie di ſeguito, e la terza ſarà la Straordinaria; e queſto a fine, che non ſi negligenti, nè s' interrompa per lungo tempo il corſo delle Liti, e l' eſazione de' Debitori. Sarà in oltre in libertà de' Provviſori il convocare anche più ſpeſſo la Congregazione Straordinaria per que' caſi, ne' quali giudicheranno, che convenga il farlo per lo miglior ſervizio del Luogo Pio. La Congregazione Straordinaria è compoſta di tutti gli Offiziali, e fuori di queſti non v' interviene alcun' altro Deputato, e s' intima nel modo ſteſſo, che ſi pratica per l' Ordinaria, coll' individuare però nel ſolito Bollettino, che la Congregazione da tenerſi è la Straordinaria. Si deve tenere dal Segretario un Libro a parte, in cui ſi regiſtrino tutti gli affari, che ſi trattano in queſta Congregazione.

Quanto viene determinato deve riferirſi nella Congregazione Particolare Ordinaria.

Si raduna d'ordine de' Provviſori dopo due Congregazioni Ordinarie.

Si può convocare più ſpeſſo ad arbitrio de' Provviſori.

E' compoſta ſolamente degli Offiziali.

Il Segretario terrà un Libro a parte per le Congregazioni Straordinarie.

## CAPITOLO VII.

### *Dell' Elezione degl' Imboſſolatori per fare gli Offiziali.*

NEll' intimazione della prima Congregazione Ordinaria, che ſi dovrà fare nel Meſe di Dicembre, il Segretario deve aver cura di fare aggiungere nel Bollettino, che in eſſa Congregazione ſi faranno gl' Imboſſolatori. In queſta Congregazione, ſpediti che ſaranno gli altri Negozj per tutti quegli Offiziali, o Deputati ſolamente, che ſaranno preſenti nella medeſima, eccettuati li ſoli Provviſori, e Segretario, che non s' imboſſolano, ſi farà correre il Boſſolo ad uno ad uno a Voti ſegreti di Palle bianche, e nere, ed i Provviſori raccoglieranno il numero delle bianche, che avrà ciaſcuno, ed il Segretario ne farà nota in un foglio, e li ſei, che avran-

Gl'Imboſſolatori ſi fanno nella prima Congregazione Ordinaria di Dicembre.

Si fa correre il Boſſolo per tutti gli Offiziali, e Deputati preſenti a riſerva de' Provviſori, e Segretario.

Li sei, che avranno più Palle bianche saranno Imbossolatori insieme, e co' Provvisori, e Segretario.

avranno maggior numero di Palle bianche relativamente agli altri Deputati presenti, ancorchè le stesse Palle fossero meno della metà, saranno Imbossolatori dell' Anno susseguente insieme cogli attuali Provvisori, e Segretario. E nel caso che fra quelli, che avessero numero inferiore di Palle favorevoli, vi fosse uguaglianza di Voti per compire il numero di sei, si dovranno questi far correre il Bossolo di nuovo a Voti segreti in concorrenza tra loro, e quando tuttavia restassero eguali, si scriveranno i nomi loro in Bollettini, e cavati a sorte dal Bossolo per mano del primo Provvisore, li primi, che usciranno, saranno Imbossolatori sino al compimento del numero di sei. Se poi non saranno presenti in Congregazione altri, che sei Deputati oltre li Provvisori, e Segretario, questi dovranno deputarsi per Imbossolatori, acciocchè si possa nella Congregazione susseguente venire all' elezione de' nuovi Offiziali, la quale è assolutamente necessaria, che si faccia immediatamente nella seguente Congregazione, per non sconvolgere il buon ordine, e regolamento delle cose. Se poi in questa Congregazione interverranno meno di sei, oltre li Provvisori, e Segretario, si differirà l'elezione degl' Imbossolatori alla susseguente Congregazione, che dovrà intimarsi nella stessa maniera. Se anche in questa intervenissero meno di sei, allora saranno eletti per Imbossolatori tutti gl' Intervenienti con tutte le facoltà appartenenti a simile Offizio, e questi soli co' Provvisori, e Segretario basteranno per l'elezione de' nuovi Offiziali.

Per quelli, che avessero eguaglianza di Voti si fa correre nuovamente il Bossolo, e restando tuttavia uguali, si estrarranno a sorte i loro Nomi.

In caso che vi fossero presenti soli sei Deputati, questi saranno Imbossolatori.

Essendo meno di sei Deputati si differisce l'elezione.

Se nella seguente Congregazione saranno anche meno di sei, saranno Imbossolatori tutti gl' Intervenienti.

## CAPITOLO VIII.

### *Della Conferma de' vecchj, ed Elezione de' nuovi Offiziali, e Deputati.*

Quando, e in quale maniera si faccia la Conferma, e l' Elezione degli Offiziali.

I Provvisori, e Segretario unitamente con gl' Imbossolatori eletti di nuovo, o con quelli di essi, che interverranno alla susseguente Congregazione intimata per questo, dopo che saranno spediti gli altri Affari, e terminata la Congregazione Ordinaria, esclusi gli altri Offiziali, e Deputati, che fossero intervenuti, faranno la Congregazione particolare fra loro, ed il Segretario avrà pronti in un

un foglio i nomi di tutti gli Offiziali, che avranno esercitato l'Offizio per l'Anno che scade, e per ciascuno di essi, eccettuato il Prelato Provvisore, che è sempre lo stesso, si farà correre il Bossolo a Voti segreti per la Conferma, la quale giammai non si ammetterà a viva voce sotto pena di nullità. Si deve sempre confermare uno de' tre Provvisori Laici, che stato non sia confermato l'Anno antecèdente, e non possono confermarsi gli altri due. Si debbono pure confermare un Sindaco dei Prestiti, un Sindaco de' Depositi, un Deputato alla Vendita delle Gioje deliberate agli Stimatori, e tutti gli altri Deputati possono confermarsi, ed escludersi, come parerà alla Congregazione, ed allora saranno esclusi quando non avranno Palle favorevoli superiori alla metà. Li due Fabbricieri si eleggeranno per due Anni, passati i quali se ne confermerà uno per altri due Anni, e l'altro pure potrà confermarsi nel modo detto di sopra. Per gli Offiziali, che necessariamente debbono confermarsi, raccolte le Palle per ciascuno, come si è detto nel Capitolo precedente, quegli che avrà più Voti relativamente agli altri s'intenderà confermato nel suo Offizio, e gli Eguali si ballotteranno di nuovo e rimanendo tuttavia eguali si estrarranno a sorte, come sopra, per compimento del numero da confermarsi. Si verrà in seguito all'elezione de' nuovi Offiziali nel modo seguente. Ciascuno dei suddetti Elettori potrà nominare uno, e più Soggetti per ciascun grado, ed Offizio, i Nomi de' quali tutti saranno distintamente posti dal Segretario in un foglio, e si ballotterà ciascuno nella forma predetta, eseguendosi quanto si è prescritto in rapporto alla Conferma de' vecchj Offiziali, che debbono confermarsi, di modo che chi avrà maggioranza di Voti relativamente agli altri in ciaschedun grado fino al numero necessario, siano gli Offiziali nuovi estratti per l'Anno avvenire, e compito che sia il numero, i Nomi di qualcuno de' prossimi inferiori di Voti di ciascun grado, più o meno ad arbitrio di detta Congregazione si noteranno dal Segretario nel medesimo foglio de' nuovi Offiziali, per valersene, quando taluno degli Offiziali eletti non accettasse da principio, e nel progresso dell'Anno mancasse, o fosse impedito. Potranno i medesimi Imbossolatori esser nominati a qualunque Offizio, ed anche gli Offiziali dell'Anno che scade, non confermati negli Offizj loro, esser

Per la Conferma de' vecchj Offiziali si deve far correre il Bossolo sotto pena di nullità.

Quali sono gli Offiziali, che si debbono confermare.

I Fabbricieri si eleggono per due Anni, e se ne conferma uno per lo stesso tempo.

Degli Offiziali da confermarsi s'intenderà confermato chi avrà più Voti relativamente agli altri.

Cosa debba farsi, quando i Voti sono uguali.

Modo da tenersi nell'Elezione de' nuovi Offiziali.

Nel Foglio de' nuovi Offiziali si notano i Nomi de' Deputati, che hanno avuto maggior numero di Voti dopo gli Eletti, per valersene in mancanza di alcuno degli Eletti.

Gl' Imbossolatori possono esser nominati a qualunque Offizio, e gli Offiziali non confermati ad altro diverso da quello sostenuto.

nominati, e ballottati ad altro Offizio diverso per l'Anno seguente. Ed a riserva de' Provvisori gli altri Offiziali minori potranno esser confermati una, o più volte ne' medesimi Offizj; ma delli tre Provvisori quello, che sarà confermato, non lo potrà essere se non per una sola volta, e solamente per il secondo Anno. Si dichiarano inabili ad essere Offiziali que' Deputati, che hanno età minore di venti Anni, Lite, Debito, o altro interesse col Sacro Monte. Quando per la mancanza, o rinunzia di uno, o più Deputati se ne dovrà riempire il Luogo, nella stessa Congregazione si procederà all' elezione de' nuovi, che dovranno scegliersi dall' Ordine de' Nobili, e che siano morigerati, e di buon nome, ed atti a prestare un buon servigio all' Opera Pia, e che non siano Figliuoli, o Fratelli di altri Deputati, quando una evidente utilità dell' Opera Pia non esigesse altrimenti. Per la scelta de' nuovi Deputati se ne farà la Proposta, e Ballottazione nel modo, che si è prescritto per l'elezione, e ballottazione de' nuovi Offiziali. Stabilita che sarà la Conferma, ed Elezione degli Offiziali, e nuovi Deputati, il Segretario ne stenderà il Foglio in polito, e ritenendo l'originale presso di se, ne darà copia al Deputato Archivista per conservarlo in Archivio segreto. Lo stesso Segretario darà in oltre la Lista de' nuovi Offiziali al Mandatario, acciocchè la intimi a ciascuno. E se l' Eletto per qualche motivo non accettasse, o dopo avere accettato gli sopraggiungesse qualche impedimento, in maniera che non potesse, o non volesse esercitare l' Offizio, quale perciò dimettesse, potrà la Congregazione Ordinaria, o surrogare uno di quelli descritti come sopra nel Foglio del Segretario, oppure venire all' elezione d' altro Soggetto da farsi per Bossolo a Voti segreti, come si è disposto di sopra. Non potranno mai conferirsi Offizj a' Deputati, che ne abbiano alcun' altro, nè per conferma, nè per elezione, e neppure per supplemento come sopra, eccettuati i Visitatori delle Custodie, li Deputati Fabbricieri, e li Deputati alla Vendita delle Gioje deliberate, i quali insieme a questa incombenza potranno esercitare anche qualche altro Offizio, al quale fossero confermati, o di nuovo eletti.

I Provvisori possono confermarsi per una sola volta. Non così degli Offiziali minori.

Quali Deputati sieno inabili ad esser Offiziali.

Qualità, che si richiedono in chi deve esser ammesso fra i Deputati.

Modo da tenersi nella scelta de' nuovi Deputati.

Il Segretario stende il Foglio degli Offiziali confermati, ed eletti. Ne da copia al Deputato Archivista per l'Archivio.

Dà la Lista de' nuovi Offiziali al Mandatario, perchè la intimi a ciascuno. In caso che alcuno degli Eletti non accettasse, o dimettesse dopo l'Offizio, la Congregazione Ordinaria potrà, o surrogare uno dei descritti nel Foglio del Segretario, o venire a nuova Elezione per Bossolo.

Un Deputato non potrà avere due Offizj in una volta, nè esercitarne alcun altro per supplemento; Si eccettuano i Deputati Visitatori delle Custodie, Fabbricieri, ed alla Vendita delle Gioje deliberate.

CAPI-

## CAPITOLO IX.

### *Degli Offiziali eletti di nuovo.*

SE alcuno degli Offiziali per qualche impedimento non accettaſſe, o dopo avere accettato non poteſſe, o non voleſſe attendere all' Offizio, del che ſarà ſufficiente indizio, ſe per tre volte continue, ſenza legittima cauſa, non comparirà nella Congregazione Ordinaria, dovranno i Provviſori indagarne il vero, ed inſinuare allo ſteſſo Offiziale, o Deputato eletto di eſercitare il ſuo Offizio, e non giovando la convenienza fattagli, ſi procederà dalla Congregazione Ordinaria alla ſurrogazione d'altro Offiziale nella forma preſcritta nell'antecedente Capitolo VIII. Potranno li Provviſori, ſe così ſtimeranno proprio per il buon ſervizio del Sacro Monte, coll'aſſenſo però della Congregazione Ordinaria da prenderſi non altrimenti, che per Boſſolo, e Voti ſegreti, dar cura di qualche particolare intereſſe a chi loro parerà più a propoſito, ancorchè eſercitaſſe qualche altro Offizio, con appoggiare le riſpettive incombenze alle perſone a ciò più idonee di qualſivoglia grado di Offizio; giacchè è ſempre bene, che agli Offiziali ſi addoſſino ſimili cure, avendo però riguardo di gravare ciaſcuno con diſcrezione, e diſtribuire più che potranno egualmente le fatiche. Se alcuni Offiziali per maggior comodità, e miglior ſervizio del Sacro Monte voleſſero fra di loro permutare gli Offizj, non lo potranno fare, ſe non con licenza della medeſima Congregazione, da darſi non altrimenti che per Boſſolo, e Voti ſegreti.

Quando ſi debba venire alla ſurrogazione di un'altro Offiziale in luogo di quello, che non accettaſſe, o dopo l'accettazione non poteſſe, o non voleſſe attendere all' Offizio.

I Provviſori coll' aſſenſo della Congregazione poſſono dar cura di qualche particolare intereſſe a chi loro parrà più idoneo.

E' bene dar ſimili cure agli Offiziali, gravando però ciaſcuno con diſcrezione.

Gli Offiziali non poſſono permutare gli Offizj ſenza licenza della Congregazione.

## CAPITOLO X.

### *Dell' Eſtrazione degli Aſſiſtenti alle Vendite.*

PER diſtribuire le fatiche a tutti gli Offiziali, e Deputati ſi ordina, che il Segretario tenga un Boſſolo per le Vendite, nel quale imboſſoli tanto i Provviſori, quanto gli Offiziali, e tutti i Deputati. Da eſſo Boſſolo in ogni Congregazione Ordinaria ſi caveranno

Tutti gli Offiziali, e Deputati s' imboſſolano per l'aſſiſtenza alle Vendite.

veranno tanti Assistenti, quanti saranno necessarj per gli giorni, che si dovrà vendere in quella Settimana, compreso anche il giorno della seguente Congregazione Ordinaria; in forma però che vendendosi mattina, e giorno, debbano esser due i Deputati da estraersi per ciascun giorno, acciocchè uno assista la mattina, e l' altro il dopo pranzo, ed alla detta Congregazione Ordinaria potrà intervenire anche quello della Vendita, cominciando prima la medesima, e proseguendola dopo la Congregazione, benchè sarà per lo più di miglior servizio dell' Opera Pia l' attendere continuamente alla Vendita, quando non abbia qualche rilevante motivo d' intervenire alla Congregazione. Il Bollettino dell' Estratto si lacererà, e non si riporrà nel Bossolo, nè veruno degli Estratti potrà rifiutare il carico, ma potrà bene permutare la giornata d' accordo con un' altro degli Estratti. Il Bollettino del nome di quegli, che fosse legittimamente impedito, si riporrà nel Bossolo, e finito il Bossolo si dovrà rinnovare. Il Segretario noterà nel Libro delle Congregazioni detta Estrazione, e per mezzo del Mandatario ne darà Poliza stampata di avviso a ciascuno degli Estratti, li quali per carità proccureranno di non mancare d' intervenirvi alle ore debite, ed assistervi per loro stessi, e di operare con ogni attenzione, acciocchè le Vendite siano eseguite con quiete, ed amorevolezza, e si osservi quanto circa di esse viene prescritto nel suo Capitolo; e quando sopravvenisse ad alcuno qualche impedimento, per cui non potesse assistere nel giorno destinato, farà almeno, che un altro Deputato assista per lui. Deve in oltre il Segretario dar nota di detti Assistenti alle Vendite estratti al medesimo Mandatario, il quale la dovrà affiggere nella Sala dei Prestiti, e vi si dovrà conservare sempre affissa fino alla seguente Congregazione.

In ogni Congregazione si estrarranno tanti Assistenti, quanti saranno necessarj per gli giorni della Vendita in quella Settimana, compreso anche quello della seguente Congregazione.

Vendendosi mattina, e giorno, uno assiste la mattina, e un altro il dopo pranzo.

Il Deputato potrà intervenire alla Congregazione, interrompendo la Vendita, ma si esorta a continuarla, quando non abbia rilevante motivo d' intervenire alla Congregazione.

Il Bollettino dell' Estratto non si ripone nel Bossolo.

L' Estratto non potrà rifiutare il carico, ma solo permutare la giornata con altro degli Estratti.

Il Nome dell' Estratto impedito si ripone nel Bossolo, il quale finito si rinnuova.

Il Segretario nota l'Estrazione al Libro, e ne dà Poliza stampata al Mandatario, perchè ognuno degli Estratti ne abbia avviso.

Si esorta ogni Estratto a non mancare, e sopravvenendo loro qualche impedimento, a proccurare, che assista alcun altro Deputato.

Deve affigersi la Nota degli Estratti all' assistenza delle Vendite nella Sala dei Prestiti.

## CAPITOLO XI.

### *Dell' Offizio, e Potestà de' Provvisori.*

I Provvisori sono i Principali fra gli Offiziali, e fra loro il Prelato.

TEngono i quattro Provvisori il primo luogo tra gli altri Offiziali, ed il Prelato è tra di loro il Principale, che sederà nel primo luogo, e dopo di lui gli altri tre Provvisori, precedendo sem-

ſempre il maggiore di età agli altri. Dovrà il Provviſore maggiore di età ritenere la chiave della ſtanza de' Caſſoni, e dell' Armario di ferro eſiſtente nella medeſima, ove ſi cuſtodiſcono le chiavi dei Caſſoni ſuddetti. Debbono i Provviſori aver cura generale di tutti li Negozj, e ſopraintendere non ſolo ai Miniſtri, ma anche agli Offiziali, e Deputati, e fare tutte quelle coſe, che concernono l'utile, aumento, e buon regolamento del Monte, con il conſenſo però della Congregazione Ordinaria. Sarà Offizio loro particolare il determinare le Congregazioni Straordinarie, e le Ordinarie, e farle intimare a quell'ora, che loro parerà propria, e da quel Provviſore, che terrà il primo luogo, ſi reciterà l'Orazione prima di principiare la Congregazione, e l'altra in fine di eſſa, e letti che ſaranno i riſpettivi Bilanci del Monte dei Preſtiti, e Banco de' Depoſiti dal riſpettivo Sindaco maggiore di età, che interverrà in eſſa Congregazione, proporranno le materie, che ſi avranno da trattare, ricercando i Voti paleſi, o ſegreti degli altri Offiziali, e Deputati, come meglio giudicheranno eſpediente, eccettuati però gli affari, per cui ſi ordina ne' preſenti Statuti, che la riſoluzione ſi faccia a Voti ſegreti, ed anche quando venga almeno da due Deputati richieſto il Boſſolo. Faranno eſeguire quanto ſarà ſtato riſoluto, e nelle coſe gravi, e di maggior conſeguenza, quando lo giudichino neceſſario, per mezzo del Prelato Provviſore ſe ne ſentirà l'Oracolo del Papa, che dal medeſimo Prelato Provviſore ſi riferirà poi nella ſeguente Congregazione. Faranno eſtrarre dal Boſſolo li Deputati Aſſiſtenti alle Vendite nella forma preſcritta nel Capitolo X. Se accaderà Negozio particolare, che eſigeſſe d' incaricarne a parte qualche Deputato, il potranno fare, ſempre però col conſenſo della Congregazione nel modo preſcritto di ſopra, e preferendo quaſi ſempre gli Offiziali agli altri ſemplici Deputati, i quali volentieri, e con carità dovranno accettare la deputazione. Non potranno contravvenire a quanto ſarà ſtato decretato in Congregazione dalla maggior parte; nemmeno concludere, e ſtabilire Negozio alcuno ſenza partecipazione, ed ordine di eſſa Congregazione. Sottoſcriveranno almeno due di loro li Mandati de' denari, che ſi pagano per il Monte. Le Cedole però de' Depoſiti giudiziali baſterà, che ſiano ſottoſcritte da un ſolo Prov-

Il Provviſore maggiore di età tiene la chiave della ſtanza de' Caſſoni, e dell' Armario, ove ſi cuſtodiſcono le chiavi dei detti Caſſoni.

Hanno cura generale di tutt' i Negozj, e ſoprantendono agli Offiziali, e Deputati, non che ai Miniſtri.

E' loro particolar Offizio il determinare le Congregazioni Straordinarie, e le Ordinarie.

Dal Provviſore, che terrà il primo luogo, ſi recita l' Orazione avanti, e dopo la Congregazione.

Propongono le materie da trattarſi, e riſolverſi, e ricercano i Voti.

Fanno eſeguire le riſoluzioni preſe.

Fanno eſtrarre gli Aſſiſtenti alle Vendite.

Col conſenſo della Congregazione poſſono commettere affari particolari a qualche Deputato.

Non poſſono contravvenire ai Decreti della Congregazione, nè ſenza ſua saputa, ed ordine concluder Negozj.

Almeno due di loro ſottoſcrivono i Mandati de' Pagamenti, e baſta, che uno di eſſi ſottoſcriva le Cedole de' Depoſiti Giudiziali.

Debbono far osservare inviolabilmente gli Statuti, ed accomodano le differenze fra gli Offiziali, e Ministri.

Provvisore; e firmate col Sigillo del Monte. Sarà loro pensiere, che gli Statuti si osservino inviolabilmente, ed accomoderanno le differenze, che potessero nascere fra gli Offiziali, e Ministri, li quali dovranno acquietarsi alla loro dichiarazione. Daranno le risposte delle risoluzioni a coloro, che vengono all'udienza in Congregazione.

Non debbono sottoscriver Mandati di Pagamenti, Saldi &c. senza il *Fiat Mandatum* de' rispettivi Offiziali.

Avvertiranno di non sottoscrivere alcun Mandato di pagamento di Conti, Saldo, ed altro, se non sarà prima loro esibito il *Fiat Mandatum* sottoscritto da quel Deputato a quel Negozio, e neppure li Mandati de' Salariati, se prima non sarà stato loro esibito il *Fiat Mandatum* sottoscritto da uno de' Sindaci dei Prestiti.

Dopo la Congregazione si portano a rivedere il Conto della passata Settimana al Cassiere del Banco con rincontrare i Ricapiti.

Terminata la Congregazione Ordinaria si porteranno nella Cassa del Banco de' Depositi, ed ivi rivedranno il Conto della Settimana antecedente al Cassiere, secondo il resto del di lui debito, che dal Computista di esso Banco si forma, e secondo il Bilancio fatto nel Sabato antecedente, rincontrando li ricapiti, che esso Cassiere esibirà tanto del Banco di Santo Spirito, quanto di quelli del Sacro Monte, come anche de' Contanti, che sono restati nelle di lui mani.

Ricapiti, che non debbono abbonare al Cassiere,

Avvertiranno di non abbonar mai al medesimo alcun Ordine, o Mandato diretto al Banco di Santo Spirito, o altro Banchiere, che esso Cassiere volesse esibire di qualsisia soggetto, o personaggio mai fosse, ma solamente de' Contanti, Cedole del Banco di Santo Spirito, e del Sacro Monte, non permettendosi altri Ricapiti, Giustificazioni, e Biglietti, che li sopra descritti.

Rincontrano le Cedole con il Carrolaro, e le sommano di nuovo.

Rincontreranno le dette Cedole con il Carrolaro, ove sono descritte, rincontrando, e risommando le medesime con la somma, alla quale si dirà, che ascendano, ad effetto di farne un giusto, e doveroso rincontro.

Lasciano nelle mani del Cassiere que' Contanti di ogni specie, che possono bisognargli in quella Settimana per servizio del Banco, e del Monte dei Prestiti.

Lasceranno, preso un tal Conto, nelle mani di esso Cassiere tutti que' Contanti di ogni specie, che appresso a poco potranno essergli necessarj, e bisognevoli in quella Settimana tanto per servizio di esso Banco, quanto per servizio del Sacro Monte dei Prestiti, e non

Non bastando fra la Settimana tornerà il primo Provvisore a provvedere il Cassiere del bisognevole.

bastando, fra la Settimana dovrà il primo Provvisore prendersi l'incomodo di tornare con le chiavi per provvedere il medesimo Cassiere del bisognevole, essendo impossibile il prendere sempre giuste le misure sopra di questo.

Fanno segnare in due Libretti tanto il denaro, che levano dai Cassoni, quanto quello, che vi mettono.

In oltre faranno segnare nelli due piccoli Libretti, che contengono la somma di tutto il denaro, che si dice essere ne' Cassoni, tanto i denari, che vi pongono, che quelli che

vi

vi lèvano, i quali vengano detratti dall'intera somma di quello, che vi è stato posto; e detti due Libretti si terranno uniti alle predette chiavi di esso Armario di ferro nella piccola Cassettina, che dovrà sempre stare presso il primo Provvisore Secolare. Visiteranno di tempo in tempo, terminata la Congregazione, li quattro Monti dei Prestiti, come anche la Cassa, Computistaria, Stime, e Custodie di essi, non solo perchè così porta la loro sopraintendenza, non ostante che anche a detti Luoghi v' invigilino i Sindaci, ed altri Offiziali, ma specialmente per osservare se il Pubblico sia sbrigato, interrogando que' Ministri, che sostengono dette Cariche, se hanno cosa alcuna da conferir loro, e che a' medesimi spetti parteciparla, e con carità potranno ammonir tutti a ben servire il Sacro Monte loro Padrone, ed il Pubblico, essendo questo il loro preciso obbligo. In oltre sarà loro peso, e cura d' invigilare con attenzione alla Depositaria Generale della Rev. Camera Apostolica unita al Monte dalla santa memoria di Papa Benedetto XIV con suo Chirografo delli 13 Luglio dell' Anno 1743, esibito negli Atti del Paoletti Segretario di Camera, con adempire a quanto ai medesimi Provvisori in esso Pontificio Chirografo viene ingiunto, e con invigilare sopra i Ministri della medesima, acciocchè adempiano alle loro rispettive incombenze, ed acciocchè non nascano inconvenienti. Riconosceranno li Bilanci, e le Casse, per impedire, che non accadano frodi, e mancanze, facendo che dalla Congregazione si esigga da' suddetti Ministri quelle sicurezze in esso Pontificio Chirografo prescritte. Dovranno, terminato ogni Anno, unitamente con li Sindaci del Banco, quando sia in ordine il Computista della medesima fare li Sindacati di quell' Anno, che è scorso, ed assistere alli medesimi con la necessaria attenzione, ed il tutto rincontrato con le giustificazioni, sottoscriveranno li suddetti Sindacati, nel che dovranno usare una particolar diligenza, nè permetteranno, che si prolunghi di molto la revisione de' Conti per sicurezza del Monte, acciocchè possa riconoscersi in tempo la buona, o cattiva amministrazione di essa Depositeria a fine di provvedervi. Dovranno immancabilmente insieme co' Sindaci rivedere almeno ogni quindici giorni la Cassa dei Prestiti, che sta presso il Cassiere, per verificare se realmente vi esista il Contante, ed altro,

Visitano di tempo in tempo i quattro Monti, la Cassa, Computistaria, Stime, e Custodie di essi.

Debbono invigilare con attenzione sopra la Depositaria Camerale unita al Monte, adempiendo a quello, che loro spetta.

Riconoscono i Bilanci, e le Casse della Depositaria, e fanno esigere le dovute sicurezze dai Ministri.

In fine d' ogni Anno insieme con i Sindaci del Banco debbono fare il Sindacato al Computista della Depositeria.

Almeno ogni quindici giorni debbono rivedere la Cassa dei Prestiti insieme con i Sindaci.

altro, che deve esservi, a tenore de' soliti Bilanci, che si portano ogni Settimana in Congregazione, come altresì li Ricapiti, che giustificano gli stessi Bilanci.

## CAPITOLO XII.

### *Dell' Offizio, ed Autorità de' Sindaci dei Prestiti.*

Numero, e Incombenza generale de' Sindaci dei Prestiti.

Attesa la creazione del Quarto Monte ultimamente seguita, si è dovuto accrescere a quattro il numero de' Sindaci dei Prestiti, essendo la di loro speciale incombenza di sopraintendere, ed invigilare al buon regolamento de' quattro Monti. Sarà particolar cura degl' Imbossolatori, e della Congregazione Ordinaria di prescieglierе a tal Offizio li Deputati più anziani, acciocchè abbiano piena pratica delle operazioni, che si fanno in esso Monte.

Si debbono eleggere a tale Offizio i Deputati più anziani.

Procureranno, che tutti i Ministri, e Sotto-ministri facciano il loro dovere, e che intervengano al Monte all' ora prescritta, dove essi pure si porteranno all' improviso in diverse ore per dar soggezione ai Ministri.

Proccureranno i Sindaci, che tutti i Ministri, e Sotto-ministri adempiano puntualmente, ed esattamente le loro incombenze, acciocchè il Pubblico ne abbia il suo servizio, e non resti il Sacro Monte pregiudicato. A tal' effetto ammoniranno li medesimi di ritrovarsi tutti nel Monte all' ora della Campana del Collegio Romano, nel qual tempo principiano le operazioni dei Prestiti, prendendosi l' incomodo li Sindaci, o alcuno di loro d' intervenire anch' essi qualche volta alla detta ora, per vedere se i Ministri sono puntuali al loro dovere. E continuando le dette operazioni la mattina sino al mezzo giorno, e la sera sino alle ore ventitrè e mezza, potranno essi Sindaci portarvisi all' improviso in diverse ore, anche per dar soggezione a chi opera, ed acciocchè in caso di mancanza, o vi provvedano provvisionalmente, o ne facciano la relazione nella prima Congregazione. Inculcheranno ai Ministri d' esercitare il loro impiego con amore, e carità. Accomoderanno le differenze, che potessero insorgere tra Ministri, ed Estranei nel tempo, e per cagione delle operazioni nel Monte, e quando sia materia grave, o non possano essi sopire le differenze insorte, rimetteranno il tutto alla Congregazione, e faranno anche arrestare chi crederanno, che meriti d' esser punito per qualche eccesso, facendone avvisare il Giudice Criminale, acciocchè proceda contro il Delinquente, con avan-

In caso di mancanza di qualche Ministro, o Sotto-ministro dovranno, o provvedere provvisionalmente, o farne relazione alla prima Congregazione.

Accomodano le differenze fra i Ministri, ed Estranei, e non potendo essi sopirle, o trattandosi di materia grave, rimettono il tutto alla Congregazione.

avanzarnẽ ſucceſſivamente la notizia ai Provviſori, e con farne poi relazione nella prima Congregazione. Portandoſi i Sindaci al Monte per la caritatevole opera, di cui ſono incaricati, ſi porranno vicino allo Stimatore degli Ori, ed ordineranno in ſpecie, che ſiano sbrigati prima degli altri i Pegni de' Foreſtieri, come altresì de' Vecchj, o Infermi, o povere Donne, cui poteſſe eſſere di grave incomodo l'eſſer trattenute. Paſſando da un Monte all'altro dovranno ordinare ciò, che crederanno proprio, ed eſpediente, viſitando anche tanto il Banco de'Cuſtodi, ove ſi reſtituiſcono i Pegni, quanto de'Sotto-Caſſieri, per riconoſcere ſe ſiano ſollecitamente sbrigate le Perſone, che vi concorrono. Viſiteranno parimente la Stanza del Computiſta, e la Computiſtaria, e la Caſſa, tenendo in tal guiſa in ſoggezione i Miniſtri, e Sotto-Miniſtri, acciocchè ognuno faccia il ſuo dovere. Occorrendo qualche coſa per detto Monte de' Preſtiti, o facendoſi qualche iſtanza dai Miniſtri de' medeſimi, o da altri, la Congregazione ne rimetterà ai Sindaci l'informazione, e del tutto nella ſeguente Congregazione Ordinaria ne faranno la loro relazione, per prenderſi ſopra le reſpettive materie le neceſſarie determinazioni. Dovranno di tanto in tanto oſſervare i Libri del Computiſta, che ſi denominano de' Preſtiti, e riconoſcere, ſe dopo l'ultimo de' Pegni ſcritti in ciaſchedun giorno gli Stimatori ſi ſiano ſottoſcritti; il che ſe non foſſe ſeguito, dovranno ſubito ordinare agli ſteſſi Stimatori, che vi facciano le ſuddette ſottoſcrizioni, facendo ſottoſcrivere le dette Partite in loro preſenza da'medeſimi, ſenza pregiudizio delle pene incorſe per le ſeguite ommiſſioni, come ſi preſcrive al Capitolo degli Stimatori. E queſto acciocchè ſi ſappia preciſamente ſotto la ſtima di quale dei quattro Stimatori ſiaſi fatta la preſtanza ſopra detti Pegni; giacchè non ſempre il medeſimo Stimatore aiute allo ſteſſo Monte, ma ſi fanno paſſare da un Monte all'altro, ſecondo ſi è ſinora con profitto praticato, e ſi è di nuovo preſcritto, e dovrà riguardare la ſottoſcrizione ſuddetta tanto le ſtime dagli Stimatori fatte, come ſopra, quanto quelle dei loro Ajutanti, che non ſolo reſtano a di loro carico, ma ſi hanno, e debbono avere come fatte direttamente dai medeſimi. Riconoſceranno in fine d'ogni trimeſtre, ſe ſiaſi fatto il rincontro de' ſuddetti Libri de' Preſtiti, delle Riſcoſſioni, e Vendite de' Pegni dal Computiſta, e dal nuovo Iſpettore, e ſe vi ſiano ſtate fatte le

Standoſi vicino allo Stimatore degli Ori, fanno ſpedire i foreſtieri, vecchj, infermi, e povere donne.

Vegliano ſopra le operazioni di tutti i Miniſtri.

Viſitano la Stanza del Computiſta, la Computiſtaria, e la Caſſa.

Ragguagliano la Congregazione di quanto occorre pel Monte dei Preſtiti.

Trovando, che gli Stimatori non ſi ſieno ſottoſcritti ai Libri del Computiſta, fanno, che ciò di preſente ſia adempito.

Riconoſcono, ſe i Libri dei Preſtiti, Riſcoſſioni, e Vendite ſieno ſtati rincontrati, e ciò in fine di ogni trimeſtre.

Faranno osservare quanto viene ordinato per il Rincontro, e Ristretto de' Bollettini de' Pegni venduti, e pagati dal Cassiere, ed useranno occorrendo le diligenze indicate.

solite sottoscrizioni dal suddetto Computista, Ispettore, e Custodi, e dal Cassiere, come si ordina ne'loro rispettivi Capitoli. Per il rincontro, e ristretto de'Bollettini de'Pegni venduti, e pagati dal Cassiere, per darsene credito nel trimestre, osserveranno se si è praticato puntualmente quello, che si è ordinato di nuovo, per dare un sicuro regolamento a simil capo di uscita. E potranno, farsi consegnare di nuovo, se lo giudicheranno opportuno, la Filza de'suddetti Bollettini con il Registro del Computista, ove quelli sono notati; e sarà bene, che talvolta eglino stessi confrontino detto Registro col Libro delle Vendite, e colli rispettivi Bollettini, per così tenere in soggezione tutti li Ministri, e l'Ispettore medesimo delle Scritture. Generalmente invigileranno sopra il nuovo Ispettore delle Scritture, acciocchè adempia incessantemente, e pienamente a tutti gl'importantissimi suoi doveri, che vengono descritti nel di lui Capitolo, e dovranno considerarlo per un di loro Sostituto, che sotto i di loro ordini, e direzioni tenga in regola tutte le Scritture, e Libri, che concernono l'opera dei Prestiti. E siccome dall'attento, ed esatto servizio di un tal loro Sostituto ne deve provvenire la sicurezza dell' Opera pia per questo suo principale dipartimento, ed il precludersi l'adito alle diverse fraudi, che si sono inventate, e commesse; così, se mai egli mancasse per inavvertenza, o trascuratezza al proproprio dovere, li pregiudizj, che ne potrebbero nascer di nuovo al Luogo Pio, verrebbero ascritti in un tal quale modo ai Sindaci, che non fossero stati attenti ad esigere dal medesimo un puntuale, e pieno adempimento alla propria incombenza. Dovranno inoltre venire anch'essi frequentemente osservando, se si adempiano i nuovi regolamenti dati alle Scritture dei Prestiti, secondo vengono prescritti ne'loro Capitoli particolari, per così tenere in soggezione gli Scrittori, e Ministri, ed anche lo stesso Ispettore, il quale facilmente caderà in negligenza, se non in fraude, quando si vedrà libero d'ogni superiore osservazione, e revisione al proprio operato. Sarà loro cura parimente l'invigilare, che il Sotto-Computista adempia la sua incombenza in fine di ciascum Mese, di rincontrare, e sommare il Ristretto fatto dallo Scritturale in tutti i quattro Libri dei Prestiti di ciascuno de'quattro Monti, con scrivere in lettere, ed in abbaco la Collettiva del tutto, e con sottoscriversi dopo il Ristretto,

Cura, che debbono prendersi, perchè l'Ispettore delle Scritture adempia a tutti i suoi doveri.

Eglino stessi osserveranno frequentemente, se si eseguiscano i Regolamenti dati alle Scritture dei Prestiti.

Fanno, che il Sotto-Computista al finir del Mese, e di ogni trimestre sommi, e rincontri il Ristretto nei Libri dei Prestiti dei Scritturali, sottoscrivendolo.

ſtretto, e che ciò ſempre ſegua prima che ſi faccia il rincontro di eſſi dal Computiſta, e Cuſtodi, e ſe lo ſteſſo abbia eſeguito il detto Sotto-computiſta in ogni trimeſtre. In oltre riconoſceranno, ſe tanto in fine di ciaſcun Meſe, quanto in fine di ogni trimeſtre sì il Computiſta, che li Cuſtodi abbiano fatto il rincontro, e ſommati li reſpettivi Riſtretti, con traſcrivere le ſomme tanto in lettere, che in abaco, e ſianſi ſottoſcritti. Invigileranno, che gli otto Ragguaglianti de' Cuſtodi, e li quattro del Computiſta ſiano al pari del loro Ragguaglio, e che quello ſia fatto con attenzione, e pulizia, con avvertire detti Ragguaglianti, che uſino ogni diligenza, ed accuratezza, ed oſſervino bene, che il numero, e moneta deſcritti nei Libri della Vendita, e Riſcoſſione concordino con il Libro dei Preſtiti, inculcandoſi a' detti Sindaci di fare di frequente una tale oſſervazione per tenere in ſoggezione li detti Ragguaglianti, acciocchè non ſolo effettivamente facciano il Ragguaglio del Libro, ma in oltre ſia fatto a dovere. Aſſiſteranno qualche volta, e più ſpeſſo che ſarà poſſibile nel tempo, in cui dai Ragguaglianti ſi fanno le Liſte de' Pegni da venderſi, e ciò almeno una volta la Settimana, acciocchè le facciano ſecondo l'ordine ſenza prenderſi arbitrio veruno. E perchè la Congregazione ha la facoltà di prorogare per qualche tempo per giuſte, e ragionevoli cauſe le vendite de' Pegni, ſarà perciò particolar cura de' Sindaci di rincontrare ogni Settimana ciaſcuno nel ſuo Monte tutti i Pegni arretrati non venduti, e portarne nota nella prima Congregazione, ad effetto di prendere quelle determinazioni, che alla medeſima Congregazione pareranno opportune, e non facendolo eſſi, lo deve fare immancabilmente il Computiſta, come ſi preſcrive nel ſuo Capitolo particolare. Aſſiſteranno immancabilmente al Sindacato delle Cuſtodie finite, ſubito che ne ſarà ſcaduto il tempo, e faranno racchiudere nella ſtanza a parte in ciaſcuna Cuſtodia ſotto chiave da loro ritenuta li Pegni non ancora venduti dopo averli verificati, e deſcritti in un Libro a ciò deſtinato, in cui ſi ſcrittureranno, portandone Nota diſtinta in Congregazione, quale dovrà leggerſi per intiero. In caſo di morte, o mancanza di qualche Cuſtode, o di altro Miniſtro, faranno ſubito chiamare il Procuratore del Monte, e ſucceſſivamente ſenza verun perdimento di tempo per mezzo del Notaro

La ſteſſa cura ſi prenderanno per verificare, che il Computiſta, e i Cuſtodi abbiano in ſeguito rincontrati, e ſommati li riſpettivi Riſtretti.

Debbono invigilare, perchè i Ragguaglianti facciano il loro dovere.

Cura, che ſi debbono prendere, perchè i Ragguaglianti facciano le Liſte de' Pegni da venderſi ſecondo l'Ordine, e ſenza prenderſi arbitrj.

Ognuno de' Sindaci rincontra nel ſuo Monte ogni Settimana i Pegni non venduti per ordine della Congregazione ad effetto di portarne la Nota nella prima Congregazione, e in loro mancanza deve ciò fare il Computiſta.

Debbono aſſiſtere al Sindacato delle Cuſtodie finite.

Diligenze, che uſeranno in tale occaſione.

Diligenze, e cautele che debbono uſare in caſo di morte, o di mancanza di qualche Cuſtode, o altro Miniſtro.

del Monte alla loro presenza faranno biffare, e sigillare le Porte della Custodia, Cassa, ed ove crederanno proprio, regolando il tutto secondo la norma, che si darà dallo stesso Procuratore, senza che in tale atto s' interpellino gli Attergatarj, o Sicurtà del Ministro, portando seco la necessaria sicurezza del Monte, che un tale atto di cautela sia subito, e senza veruna dilazione eseguito, il che ridonda anche in vantaggio degli Attergatarj, e delle Sicurtà, e ne avviseranno in seguito i Provvisori, acciocchè da essi si faccia intimare la Congregazione, e perchè si prendano quegli ulteriori provvedimenti, che alla medesima pareranno più espedienti per sicurezza del Monte, e per il buon servizio del Pubblico. Leggeranno in ogni Congregazione il Bilancio formato dal Computista dei Prestiti; e almeno ogni quindici giorni insieme co' Provvisori si porteranno dal Cassiere, e rincontreranno, se veramente esiste presso il medesimo quella somma, della quale nel Bilancio si costituisce debitore dal Computista, prendendo alle occasioni que' provvedimenti, che ad essi pareranno proprj, per sicurezza, e maggior cautela del Monte. Riferiranno poi il tutto nella prima Congregazione, ed essendo cosa grave, e di rimarco, sarà cura de' Provvisori, acciocchè, intimatasi la Congregazione, si provveda all' occorrente. Faranno fare a ciascun Ministro un esatto Inventario di tutto ciò, che da' medesimi si ritiene di pertinenza del Monte sì per uso delle Custodie, che delle proprie respettive abitazioni, quale sottoscritto dal respettivo Ministro consegneranno al Deputato Archivista per conservarsi in Archivio, non potendo, nè dovendo i Ministri le dette Robe presso i medesimi esistenti convertirle in altro uso, senza precisa licenza in scritto de' Sindaci, o di alcuno di essi, se sarà cosa di poco momento, nel qual caso dovrà farsene l' annotazione nel respettivo Inventario di carattere di quel Sindaco, che ne avrà data la licenza in iscritto, come sopra, sottoscrivendosi in esso nuovamente il Ministro. In fine d' ogni trimestre faranno il Sindacato al Cassiere coll' assistenza del Computista, ed Ispettore delle Scritture, rincontrando prima l' Entrata, ed Uscita di detto Cassiere con la Cassa descritta in Libro Mastro, con osservare se detto Cassiere siasi in primo luogo dato debito del di lui Resto nel precedente trimestre, e se abbia posto a suo debito tutto ciò, che sarà stato

Leggono in ogni Congregazione il Bilancio formato dal Computista dei Prestiti.

Almeno ogni quindici giorni si portano coi Provvisori dal Cassiere, per verificare, se esista presso il medesimo la somma, di cui vien costituito Debitore.

Fanno fare a ciascun Ministro l'Inventario di tutto ciò, che ritengono di pertinenza del Monte per uso delle Custodie, o delle proprie abitazioni per consegnarlo al Deputato Archivista.

I Ministri non possono convertire in altro uso le dette robe senza licenza in iscritto de' Sindaci.

In fine d' ogni Trimestre fanno il Sindacato al Cassiere coll' assistenza del Computista, e dell' Ispettore delle Scritture.

ſtato paſſato in ſue mani dall' Eſattore dei Preſtiti, ed ogni altra partita di ſuo debito, e ſpecialmente tutto il denaro ricevuto dal Banco de' Depoſiti. Sottoſcriverà regolarmente il primo di loro il *Fiat Mandatum* per gli Conti delle ſpeſe (eccettuate però quelle delle Fabbriche) e per altro pagamento, che occorreſſe di farſi, ad effetto che in vigore del medeſimo ſe ne ſottoſcriva l'Ordine da' Provviſori, che allora ſolo lo ſottoſcriveranno, quando vedranno unito all' Ordine il *Fiat Mandatum* firmato da uno de' Sindaci. Per gli Conti poi degli Artiſti di Fabbriche, o Riſarcimenti non potranno fare il *Fiat Mandatum*, eſſendoſi data tale incombenza a' Fabbricieri nel modo, che ſi diſpone al loro Capitolo. In fine di ciaſchedun' Anno riconoſceranno li piccioli Ordini ſoliti trarſi al Caſſiere dall' Archiviſta Deputato, e che dal medeſimo ſi pongono nella Liſta di ſpeſe minute, ed a norma de' medeſimi ne ſottoſcriveranno il *Fiat Mandatum*, per rimborſarne detto Caſſiere con il reſpettivo Ordine de' Provviſori. Mancando qualche Sotto-miniſtro, e dovendoſi perciò aſſumerne altro, avvertiranno in primo luogo, ſe la vacanza riguarda l' intereſſe di qualche Miniſtro, come al medeſimo addetto, e che ſi aſſuma a di lui riſchio, e pericolo, nel qual caſo chiameranno detto Miniſtro, e gli proporranno que' Soggetti, che crederanno abili ad eſercitare una tale incombenza, avendo riguardo, per quanto ſia poſſibile, all' anzianità, la quale però mai dovrà prevalere all' abilità de' Soggetti per l' eſercizio di tal Carica. In ſeguito proporranno alla Congregazione il Soggetto, che giudicheranno doverſi traſcegliere, e che ſia di piacimento del Miniſtro, il quale non dovrà ricuſare ſenza legittima cauſa veruno, come ſi dirà nel Capitolo XX del numero, e nome de' Miniſtri. Dovrà poi il Miniſtro principale cautelarſi, con eſigere per Iſtromento pubblico da rogarſi dal Notaro del Sacro Monte l' obbligo del ſuo Sotto-miniſtro, e quella Sicurtà, che eſige la Carica, nel che dovrà ſtare ciaſcun Miniſtro bene avvertito, mentre tutto il riſchio del Sotto-miniſtro corre a danno del Miniſtro, e non mai del Monte, che riconoſce ſempre per principale debitore il Miniſtro principale, benchè al Monte competa contro ambedue l' azione ſolidale eſercibile ad arbitrio, e beneplacito dello ſteſſo Monte. Ed in quanto alle altre Cariche ſubal-

Diligenze, che ſi debbono uſare nel fare il detto Sindacato.

Il primo de' Sindaci fa regolarmente il *Fiat Mandatum* per gli Conti delle Speſe, eccettuate quelle delle Fabbriche, per le quali ſi fa il *Fiat Mandatum* da' Fabbricieri.

In fine dell' Anno riconoſcono i piccioli Ordini tratti al Caſſiere dal Deputato Archiviſta per ſottoſcriverne il *Fiat Mandatum*.

Regolamento, che debbono tenere nel caſo, che mancando qualche Sotto-miniſtro, ſe ne debba aſſumere un altro.

Riguardo, che deve averſi all' anzianità.

Propongono alla Congregazione il ſoggetto, che giudicheranno doverſi traſcegliere, e che ſia di piacimento del Miniſtro.

Stando ogni Sotto-miniſtro a riſchio, e danno del Miniſtro principale, queſti deve cautelarſi con eſigerne la ſtabilita Sicurtà.

I Sindaci propongono ancora alla Congregazione i soggetti per le Cariche subalterne, e minori.

subalterne, o minori, che vacassero, parimente detti Sindaci trasceglieranno per proporli in Congregazione quelli, i quali, avuto come sopra riguardo per quanto si puote all'anzianità, li crederanno abili ad esercitarle, e del tutto ne faranno la loro relazione nella prima Congregazione, la quale approvando la scelta de' Sindaci, resteranno li Sotto-ministri ammessi, ed in caso diverso li detti Sindaci procederanno ad altra scelta sino a tanto, che dalla Congregazione vengano i Sotto-ministri approvati, e destinati alle respettive incombenze. Intorno all'ammettere li Giovani soprannumeri si regoleranno nel modo, che vien disposto nel Capitolo della scelta de' Soprannumeri.

S' intenderanno ammessi quando la scelta venga approvata dalla Congregazione. In caso diverso ne proporranno altri.

Circa l'ammettere i Soprannumeri si regoleranno, secondo il disposto nel Capitolo della scelta de' Soprannumeri.

## CAPITOLO XIII.

### *Dell' Offizio de' Sindaci del Banco de' Depositi.*

Importanza dell' Offizio de' Sindaci del Banco.

E' Grandemente importante, che al Banco de' Depositi sopraintendano Persone, che abbiano tutta la maggior pratica, e cognizione del medesimo, e delle operazioni, che ivi si fanno, acciocchè non meno resti spedito il Pubblico, a di cui solo comodo si tiene aperto, ma che in oltre da' Ministri non venga in cosa alcuna pregiudicato. Dovrà pertanto la Congregazione degl' Imbossolatori eleggere fra i tre Sindaci de' Depositi almeno uno dei due Provvisori non confermati, acciocchè attenda con gli altri ad una tale incombenza. Sopraintenderanno essi Sindaci ai Ministri del Banco, della Cassa, e dell'Archivio del medesimo, portandovisi qualche volta in ore, e tempi diversi, per osservare se si apra il Banco alle ore solite, e se ciascun Ministro adempia il suo Offizio, prendendo alle occasioni que' provvisionali temperamenti, che crederanno proprj per il buon servizio del Monte, e del Pubblico, e riferendo poi nella prima Congregazione ciò, che sarà seguito meritevole di provvedimento. In somma opereranno tutto ciò, che può conferire al buon ordine del Banco, ed al servizio del Pubblico ne' tempi frapposti alle Congregazioni. Sarà loro cura l'invigilare, che l'Archivista non gravi veruno nella mercede, che esige delle Fedi delle Partite de' Libri esistenti nell'Archivio del Banco, nè

Tra i tre Sindaci de' Depositi si deve eleggere almeno uno de' due Provvisori non confermati.

Incombenze generali de' suddetti Sindaci.

Debbono invigilare, che l'Archivista del Banco non gravi alcuno nella mercede, che esige per le Fedi, e non ecceda il prescritto nella Tabella affissa.

nè ecceda il prescritto nella Tabella, che si terrà sempre affissa nel medesimo Archivio. In ogni Congregazione leggerà uno di essi il Bilancio, che si forma dal Computista, e riferiranno alla Congregazione tutto ciò, che loro è stato dalla medesima rimesso riguardante il detto Banco, e quello, che per il buon ordine dello stesso crederanno proprio rappresentare alla detta Congregazione. Potranno sospendere i Ministri, e Sotto-ministri in caso di loro mancanze sino a tanto, che non ne avranno data parte alla Congregazione, che potrà licenziarli, o prolungarne la sospensione; il che non sarà in facoltà de' Sindaci senza la precisa determinazione della Congregazione; e nelle cose gravi potranno anch' essi Sindaci fare arrestare i Ministri, Sotto-Ministri, ed Estranei, quando lo credano necessario, procedendo però in questa parte con somma prudenza, acciochè non sia più pregiudiziale il rimedio del male, e ne daranno subito parte ai Provvisori, per determinare insieme ciò, che sarà espediente di fare. Nel principio del nuovo anno assisteranno al rendimento de' Conti della Zecca insieme col Computista, ed Archivista del Banco, per verificarne, ed approvarne colla loro sottoscrizione le Partite, ed il Conteggio, e rincontrando il resto dell' effettivo, che si sarà consegnato alla Zecca. Sarà loro particolar cura, di rivedere di tempo in tempo tutte le Scritture del Banco specialmente del Cassiere, e Sotto-cassiere insieme coll'Archivista, perchè le stesse Scritture si ritengano bene ragguagliate, e pulite senza sbagli, ed errori, e generalmente invigileranno, che ciascheduno degli Offiziali, e Ministri addetti al servizio del Banco adempiano a que' doveri, che a ciascheduno di loro sono stati ingiunti nei loro Capitoli particolari.

Uno di essi legge in ogni Congregazione il Bilancio; e riferiscono alla medesima quanto occorre.

Sospendono i Ministri, e Sotto-Ministri, che mancano, dandone parte alla Congregazione, che sola ne può determinare; e anche fanno arrestare i medesimi, e gli estranei, usando in ciò tutta la prudenza.

Nel principio dell'Anno assistono al rendimento de' Conti della Zecca, e si sottoscrivono al Conteggio.

## CAPITOLO XIV.

### *Dell' Offizio de' Deputati alle Vendite.*

CONsiste quest' Offizio in assistere alle Vendite, che giornalmente si fanno nel Palazzo del Monte, e nel provvedere, che i Pegni si vendano senza fretta, e più che si possa a benefizio de' Padroni di essi. Dovrà il Deputato alla Vendita notare di suo pro-

Assistono alle Vendite, e provvedono, perchè i Pegni si vendano senza fretta, e più che si possa.

Notano di suo carattere nel loro

proprio pugno i nomi de' Compratori, ed i pagamenti ſeguiti, ovvero le Arre date nel Libro intitolato = *Vendita de' Signori Deputati* =, che dovrà eſſere approvato, e ſottoſcritto da lui in fine della ſua Vendita, ſcrivendo in lettere, e non in abbaco la quantità de' Pegni venduti, e la ſomma ritratta, e poi ſottoſcrivendoſi eſſo col proprio nome, e cognome; il che farà dopo che avrà veduto, e riconoſciuto, che concordi con la Nota, che ne farà il Caſſiere al ſuo Libro. Proccurerà, che non ſi faccia rumore tra gli Oblatori, e ſopirà le differenze, che naſceranno, e farà oſſervare tutto quello, che ſi diſpone nel Capitolo delle Vendite. Potrà differirſi la Vendita di qualche Pegno fino alla ſeguente Settimana per qualche legittima cauſa ad arbitrio di chi ſarà Deputato alla Vendita, circa la quale non ne dovrà render conto a veruno. Invigilerà, perchè ſempre ſtia affiſſa alla porta del Palazzo del Monte la Tavoletta, che avviſi il Meſe de' Pegni, che ſi vendono con l'altro Meſe, che in appreſſo è per venderſi. Avvertirà il Deputato, che ogni mattina della Vendita tanto il Computiſta, quanto il Cuſtode abbiano in ordine la Liſta de' Pegni da venderſi, e la confronterà inſieme col Caſſiere, per aſſicurarſi della loro uniformità, e che una non diverſifichi dall'altra, e per togliere qualunque frode, che poteſſe farſi. Eſſendo molto profittevole per la più ſollecita Vendita de' Pegni di notificare al Pubblico quelli, che di mano in mano ſi vanno eſponendo alla Vendita; perciò in ciaſchedun giorno deſtinato alla Vendita ſi affiggerà la mattina per tempo ſulla porta del Palazzo del Sacro Monte una Copia della Liſta de' Pegni da venderſi in quella giornata. Nella medeſima Liſta ſi dovranno ſolamente traſcrivere tutte le Robe in ciaſchedun Pegno contenute, e ſi avrà l'attenzione di ſpecificarle diffuſamente, ſenza però notare la Preſtanza data dal Monte, ed unitamente alla ſteſſa Liſta ſi affiggerà la Tavoletta, che avviſi il Pubblico, che in quel giorno ſi vende. E perchè giudicaſi affatto neceſſaria l'affiſſione della Liſta ſuddetta, acciocchè poſſa ciaſcuno aver notizia de' Pegni, che ſaranno eſpoſti alla Vendita, ed offerirvi, dovrà il Computiſta dei Preſtiti invigilare, perchè una tal Liſta ſia fatta con tutta eſattezza, e venga immancabilmente affiſſa dalla Perſona a ciò deſtinata nel modo, e tempo di ſopra preſcritti. Il Deputato poi alla Vendita non avrà ſolamente

cura

Libro i compratori, i pagamenti, ed arre; e al finir della Vendita, avendo veduto, che tutto concorda colla nota del Caſſiere, notano in lettere la quantità dei Pegni venduti, e la ſomma ritrattane, ſottoſcrivendoviſi.

Tengono in ſilenzio, compongono le differenze, e vi fanno oſſervare il preſcritto alle Vendite.

Per legittima cauſa può differire la Vendita di qualche Pegno fino alla Settimana ſeguente.

Vegliano all'affiſſar della Tavoletta, che avviſa di che Meſe ſieno i Pegni vendibili.

Il Computiſta, e il Cuſtode, debbono avere in pronto la Liſta de' Pegni da venderſi. e il Deputato la confrontera inſieme col Caſſiere.

La mattina per tempo ſi affiggerà la Liſta de' Pegni da venderſi in quella giornata.

In eſſa Liſta ſi ſpecificheranno diffuſamente tutte le Robe, che compongono ciaſcun Pegno, ſenza però notare la Preſtanza data.

cura di far osservare la presente ordinazione, ma userà di più una particolare attenzione, perchè le Liste da affiggersi non si formino a capriccio del Computista, o da altri; e perciò a tal'effetto confronterà, o farà confrontare da altri la Lista affissa, e trovandola non conforme al vero, prenderà que' provvedimenti, che crederà proprj, procedendo anche alla sospensione dall'Offizio di quegli, che avrà fatta la Lista fino alla prima Congregazione, dalla quale o si prorogherà la detta sospensione, se lo crederà opportuno, o si licenzierà un tal Ministro, o Sotto-ministro, quando si riconosca doloso, o che dopo la prima mancanza, o sospensione sia incorso di nuovo in simile errore. Pregiudica al sommo al buon ordine del Monte, ed all'evacuazione delle Custodie l'arretramento delle Vendite, per mezzo delle quali escono i Pegni dalla Custodia, che vende, e si rivede più presto il Conto al Custode, al qual'effetto dalla Congregazione si sono accresciute le Vendite, che ora sogliono farsi anche in que' giorni, ne' quali prima non si facevano, secondo l'ordine stabilito nella Tabella nuovamente formata. S'inculca perciò a ciascun Deputato estratto, di non mancare ad una tale caritatevole opera, e d'intervenirvi immancabilmente all'ora prescritta, ed in caso di legittimo impedimento dovrà pregare qualche altro Deputato, acciocchè assista in suo luogo alla Vendita, nè senza il Deputato estratto, o altro Deputato, che venisse ad assistere in sua vece, potrà procedersi alla Vendita de' Pegni, la quale in caso che niuno v'intervenisse, dovrà differirsi.

S'incarica il Computista d'invigilare, perchè una tal Lista sia fatta con esattezza, e venga immancabilmente affissa.

Il Deputato si prenderà cura per l'esatta osservanza della detta ordinazione, e per assicurarsi, che tali Liste non si formino a capriccio, le confronterà egli, o le farà confrontare da altri.

Trovandosi mancanza, prenderà i provvedimenti proprj, e potrà anche sospendere dall'Offizio fino alla prima Congregazione, chi avrà fatta la Lista.

La Congregazione, o prorogherà la sospensione, ovvero licenzierà il Ministro, o Sotto-ministro nel caso di mancanza dolosa, o reiterata.

Pregiudica l'arretramento de' Pegni, e però si sono accresciute le Vendite a tenore della Tabella.

S'inculca ad ogni Deputato estratto di non mancare, e d'intervenirvi all'ora prescritta.

In caso di legittimo impedimento proccurerà, che un altro Deputato assista in suo luogo.

Nel caso che non intervenga verun Deputato deve differirsi la Vendita.

## CAPITOLO XV.

### *Dell'Offizio de' Visitatori delle Custodie.*

PER impedire, che i Pegni non vengano dolosamente sottratti dalle Custodie, si è creduto, che il migliore, e più facile provvedimento sia quello di visitare frequentemente le Custodie suddette, a fine di verificare con tal mezzo l'esistenza de' Pegni nelle medesime. Si è quindi istituito l'Offizio de' Visitatori delle Custodie, l'incombenza de' quali sarà di fare immancabilmente, e continuamente una Visita a ciascheduna delle otto Custodie

Si è introdotta la Visita delle Custodie per impedire, che i Pegni non vengano dolosamente sottratti dalle medesime.

Incombenza generale de' Visitatori delle Custodie.

per ogni Meſe. Li ſuddetti Viſitatori ſaranno in numero di due da ſcegliersi per ogni due Anni dalla Santità di Noſtro Signore fra i Deputati della Congregazione, giacchè eſigendoſi per un tale Offizio, ch'è il più utile, ed importante d'ogni altro, Perſone dotate in grado diſtinto di ſenno, credito, autorità, ed attenzione, e zelo per fare eſattamente il proprio dovere, ſi giudica per una ſcelta così neceſſaria più ſicuro il giudizio del Principe, al quale più che ad ogni altro deve ſtare a cuore l'indennità di queſta grand' Opera Pia, che tanto intereſſa tutti i ſuoi Sudditi. Ciaſcuno di queſti due Deputati dovrà viſitare quattro Cuſtodie per ciaſcun Meſe, impiegandovi per cadauna almeno un' intiera mattina, principiando immancabilmente dall'ora ſolita del ſuono della Campana, che dà principio a tutte le operazioni del Monte, e continuando finò al mezzo giorno. Ogni Meſe varieranno fra di loro le Cuſtodie da viſitarſi non con metodo regolare, ma diſordinatamente per tenere in maggior ſoggezione i Miniſtri. E talvolta potranno viſitare più ſpeſſo di una volta al Meſe qualche Cuſtodia, o perchè il ſuo Cuſtode ſi ſia reſo ſoſpetto, o perchè ſia più piena di Pegni; e potranno in tal caſo, ſe così vorranno, tralaſciare di viſitare qualche altra Cuſtodia, che ſia ſcarſa di Pegni, come ſono quelle, che vendono. E ſiccome non è poſſibile il poter rivedere tutti li Pegni di ciaſcuna Cuſtodia in un tempo così breve, il che ſe praticabile foſſe, ſarebbe il rimedio reale per un tanto pericolo, così ſi contenteranno li Deputati Viſitatori di fare un tale rincontro nel modo, che potranno, col farſi eſibire dai Cuſtodi or l'uno, or l'altro de' Pegni, ſpecialmente di Ori, o di Argenti, e di altri che ſtanno nella ſtanza degli Ori, e li chiameranno gli ſteſſi alla rinfuſa ſecondo loro ſuggerirà il proprio accorgimento. Viſiteranno pure qualche volta li Pegni di Armario, benchè ſi ſia pienamente con nuovi regolamenti provveduto alla loro Cuſtodia; e talvolta altresì li Pegni di Fagotti ſpecialmente di valore, particolarmente quando caderà ſoſpetto di qualche trafugazione, o alterazione de' medeſimi. Per eſeguire poi una ſimile ricerca ſarà neceſſario, che ſi facciano recare nella Cuſtodia il Libro Maſtro dei Preſtiti per poter chiamare con ſicurezza li Pegni, che devono eſſere eſiſtenti in Cuſtodia, li quali debbono eſſer quelli, la di cui contro-

Sono in numero di due, e ſi ſcelgono fra i Deputati per ogni due Anni dalla Santità di Noſtro Signore.

Qualità, che ſi ricercano nei ſuddetti Viſitatori.

Ognuno di loro deve viſitare quattro Cuſtodie per ciaſcun Meſe, impiegandovi per cadauna almeno una intiera mattina, cioè dal ſuono della Campana ſino al mezzo giorno.

Ogni Meſe varieranno fra di loro le Cuſtodie da viſitarſi, e non terranno in ciò metodo regolare.

Potranno viſitare più ſpeſſo di una volta al Meſe qualche Cuſtodia, o perchè il Cuſtode ſiaſi reſo ſoſpetto, o perchè ſia piena.

In tal caſo volendo, potranno tralaſciare la Viſita di alcun'altra, che ſia ſcarſa di Pegni.

Non eſſendo poſſibile in sì breve tempo il poter rivedere tutti li Pegni, ſi faranno eſibire or l'uno, or l'altro de' medeſimi, ſpecialmente di quelli d'oro, e di argento, chiamandoli alla rinfuſa.

Viſiteranno qualche volta i Pegni di Armario, e tal'ora anche quelli de' Fagotti di valore, ſpecialmente quando avranno qualche ſoſpetto di trafugazione, o altro.

parti-

partita è vuota, ed in bianco nel Libro ſuddetto. Se ritroveranno, che alcuno de' Pegni da loro domandati al Cuſtode non ſi rinvenga, ne conferiranno co' Sindaci dei Preſtiti per riſolvere inſieme, che giudizio ſe ne debba formare, e che altre diligenze debbano praticarſi per la ſicurezza del Luogo Pio; e ſe il Pegno mancante ſarà di molto valore, o ſe ſi ritroverà, che molti ne manchino, non tralaſceranno di avviſarne la Congregazione, la quale non mancherà di dare con tutto il neceſſario rigore li più riſoluti Provvedimenti a tenore delle circoſtanze di ciaſchedun caſo particolare, le quali talvolta potranno eſigere, che ſi venga ad una Viſita generale di quella Cuſtodia, in cui ſi ſaranno trovati li Pegni mancanti, ed anche al pronto arreſto del Cuſtode per farlo in ſeguito punire a tenore della nuova Coſtituzione. Per una tal Viſita ſi faranno aſſiſtere da qualche Miniſtro de' più anziani, e accreditati del Monte, sì per riceverne qualche ajuto, sì ancora perchè vi ſia un Teſtimonio delle ritrovate mancanze. In alcuna di queſte Viſite s'impiegheranno li Deputati Viſitatori in fare eſperimento, ſe le ſtime de' Pegni ſianſi fatte a dovere; e però conducendo ſeco uno Stimatore ſtraniero probo, ed intelligente ſcelto da loro, faranno da lui ſtimare or l'uno, or l'altro Pegno, ſenza manifeſtargli la ſomma della Preſtanza fatta dare dagli Stimatori del Luogo Pio ſopra i medeſimi Pegni; e nel caſo che in uno, o in due ſcopriſſero una notabile alterazione di ſtima fatta dai ſuddetti Stimatori dovranno proſeguire a fare ſtimare dallo Stimatore da loro condotto molti altri Pegni per vieppiù aſſicurarſi della fraude, o imperizia degli Stimatori di Caſa, che aveſſero ſtimati gli ſteſſi Pegni in ſomme molto maggiori, la qual fraude ſcoperta ne daranno immediatamente parte alla Congregazione, acciocchè provveda nel modo detto di ſopra, ed anche quando giudicaſſero, che la coſa meritaſſe un immediato riparo coll'intelligenza di uno, o due Sindaci potranno procedere a far ſeguire l'arreſto dello Stimatore, per farlo poi punire dal Giudice a tenore della nuova Coſtituzione. Se nell'occaſione di far queſte Viſite ſi ſcorgerà dai Deputati Viſitatori, che nei Libri, che ſi faranno recare nelle Cuſtodie, vi è qualche mancanza, avranno l'autorità di punire li Giovani Scrittori, che avranno in queſto mancato, o con multe in denaro, (il che po-

Per chiamare i Pegni con ſicurezza, ſi faranno recare nella Cuſtodia il Libro Maſtro dei Preſtiti.

Accadendo, che non ſi ritrovi alcuno de' Pegni domandati al Cuſtode, conſulteranno coi Sindaci dei Preſtiti quello, che dovrà farſi.

Se il Pegno mancante ſarà di molto valore, e ſe molti ne mancheranno, ne daranno parte alla Congregazione, dalla quale dovranno darſi i più riſoluti provvedimenti a tenore delle circoſtanze de' caſi.

Si fanno aſſiſtere da un qualche Miniſtro de' più anziani, ed accreditati.

In alcuna delle Viſite condurranno ſeco uno Stimatore ſtraniero da loro ſcelto per fare eſperimento, ſe le ſtime de' Pegni ſieno ſtate fatte a dovere.

Maniera, che debbono tenere per aſſicurarſene.

Venendo in chiaro della fraude, o imperizia degli Stimatori del Monte, ne daranno ſubito parte alla Congregazione, perchè provveda.

Se la coſa meritaſſe un immediato riparo, coll'intelligenza di uno, o due Sindaci potranno anche far ſeguire l'arreſto dello Stimatore delinquente, acciocchè venga punito.

Scoprendo mancanza ne' Libri, che ſi faranno recare nelle Cuſtodie, poſſono punire i Giovani Scrittori, che avranno in queſto mancato.

Li Miniſtri aſſiſtenti a queſte Viſite, dovranno ogni volta atteſtare in iſcritto con giuramento, che il Deputato Viſitatore ha fatta nel tal giorno la Viſita alla tale Cuſtodia, e vi è ſtato dalla tal' ora ſino alla tal' altra.

A queſto effetto ſi terranno due Libri, e tali Regiſtri di atteſtati ſi leggeranno nell'ultima Congregazione dell'Anno.

In caſo d'infermità, o di altro indiſpenſabile impedimento potranno i Viſitatori ſurrogare in loro vece un altro Deputato.

Se l'impedimento ſarà di lungo, e continuato tempo ſi farà la ſurrogazione dalla Congregazione.

potranno fare ſenza dipendenza della Congregazione), o anche col dimetterli dal ſervizio del Monte, ſe ſaranno Scrittori d' inferior grado. E perchè preme moltiſſimo, che i due Deputati Viſitatori eſeguiſcano queſta tanto vantaggioſa, ed importante incombenza con ogni loro eſattezza, ed attenzione; così dovranno tenerſi due Libri, ne' quali li Miniſtri, che aſſiſteranno a dette Viſite, atteſteranno in iſcritto con giuramento, che il Deputato Viſitatore ha fatta ſotto il tal giorno la Viſita alla tale Cuſtodia, e vi è ſtato dalla tal' ora ſino alla tal' altra, ſiccome ſarà realmente accaduto. E queſti due Regiſtri di ſomiglianti atteſtati dovranno poi leggerſi pubblicamente nell' ultima Congregazione dell' Anno. Se li Deputati Viſitatori non potranno per vera infermità, o altra grave indiſpenſabile cauſa fare le loro Viſite ai tempi preſcritti, potranno ſurrogare in loro vece qualche altro Deputato della Congregazione, purchè l' impedimento non ſia di lungo, e continuato tempo, nel qual caſo ſi farà dalla Congregazione ſimile ſurrogazione.

## CAPITOLO XVI.

### *Dell' Offizio del Deputato Archiviſta.*

Incombenza principale del Deputato Archiviſta.

Tiene le chiavi dell' Archivio ſegreto, ove ſi conſervano Libri Maſtri, Giuſtificazioni, Bolle, Chirografi, Patenti de' Luoghi de' Monti, Libri de' Depoſiti, della Congregazione già terminati, ed altro.

Non le conſegna ſe non a qualche Miniſtro all' occorrenza di fare qualche ricerca.

Interverrà al Monte almeno due volte la Settimana, ed alla Porta

LA principale incombenza del Deputato Archiviſta è quella di cuſtodire que' Libri, e Scritture, che non ſervono attualmente ai Preſtiti, e lo ſpoglio de' Libri del Banco, e tutt'altro, che ſi dirà in appreſſo. Terrà preſſo di ſe le chiavi dell'Archivio ſegreto, ed ivi farà eſattamente conſervare i Libri Maſtri, Giuſtificazioni, Bolle, Chirografi, le Patenti de' Luoghi de' Monti, i Libri de' Decreti della Congregazione già terminati, e tutt'altro, che ſuole riporſi in eſſo Archivio, non conſegnandone a veruno la chiave, ſe non che all' occorrenza a quel Miniſtro, che dovrà ivi fare qualche ricerca. Interverrà al Monte almeno due volte la Settimana, ed in una Tabella amovibile, da affigerſi di mano in mano alla Porta, ove egli ſuole riſedere, farà ſcrivere i giorni, ed ore preciſe della Settimana, ne' quali egli ſi porterà all' Archivio, acciocchè poſſa ognuno, che ha biſogno di eſſer ſentito per qualche affare, ſapere il tempo, che deve portarſi a tal' effetto all' Archivio.

vio. Affifteranno all' Archivifta due Giovani della Computiftaria da fceglierfi dal medefimo a fuo arbitrio, avvertendo però di non levare dalla Computiftaria quelli, che abbiano impieghi tali, che non poffano fenza pregiudizio del buon fervizio del Monte preftare anche la loro affiftenza all'Archivio. Li detti due Giovani avanti che venga l' Archivifta, faranno le dovute ricerche preffo i Cuftodi dei Duplicati, fatti alle Partite de' Pegni da chi aveffe perduto il Bollettino del Pegno, o che pretendeffe a fe fpettare la Roba impegnata da altri, e fubito giunto l' Archivifta, li prefenteranno al medefimo. Riconofciuti tutti i detti Duplicati dall' Archivifta, li confegnerà ai predetti Giovani, acciocchè li regiftrino nel Libro, che a tal' effetto fi ritiene nella Stanza dell' Archivifta, confecutivamente dopo gli altri precedentemente regiftrati, avvertendoli di continuare la Rubricatura de' numeri, che devono feguire, che fegneranno anche nel Duplicato per rinvenirlo all' occorrenza, e di lafciare di contro al detto Regiftro de' Duplicati il foglio in bianco, per contraporvi la reftituzione dello fteffo Duplicato, notandovi il Giorno, Anno, Nome, Cognome, Profeffione, e precifa abitazione di quegli, al quale fi confegnerà la cartina del Duplicato, acciocchè venendo quegli, che ha fatto il Pegno, a rifcuoterlo, poffa convenirlo avanti il Giudice del Monte per la lacerazione di effo Duplicato, e per la libera reftituzione del Pegno, ovvero in cafo che foffe ftato difimpegnato, o efatto il refto, agire contro il medefimo, e Sicurtà data, per confeguirne la fua reintegrazione, fe farà di ragione, giacchè nell' apporre il Duplicato, o fia *Retineatur*, fi deve ftare all' affertiva di ciafcuno, che lo richiede, dovendofene poi efaminare la validità alle occorrenze dall' Archivifta, al giudizio del quale fe non vorranno le Parti acquietarfi, dovranno ricorrere al Giudice privativo del Monte, il quale fe crederà doverfi lacerare il Duplicato, e ne farà Decreto, con fede autentica di tal Decreto, riconofciuta prima dal Procuratore del Monte, e fottofcritta con il fuo *Vifa*, fi lacererà il Duplicato, facendofene notare la lacerazione fotto la rifpettiva Partita, e facendone porre nella Filza la detta Giuftificazione con il fuo numero, per confervarfi tra le altre in Archivio. Per maggior facilità di rinvenire i Duplicati, li farà diftribuire per Anni, facendo

forma-

della fua Refidenza fara affigere l' avvifo del giorno, ed ora, in cui fi porta all' Archivio.

Ha due Giovani della Computiftaria, che lo affiftono.

Li fceglie a fuo arbitrio, purchè non fiano di quegli, che hanno impieghi tali, che non poffono fenza pregiudizio del Monte affiftere all' Archivio.

Li detti Giovani fanno ricerca preffo i Cuftodi de' Duplicati fatti alle Partite de' Pegni, e li prefentano all' Archivifta al fuo arrivo.

L'Archivifta farà regiftrarli nel Libro, che fi tiene a queft' effetto.

Ordine, e maniera, che fi tiene nel regiftrarli.

Confegnandofi il rincontro del Duplicato fi nota il giorno, e il Nome, Cognome, Profeffione, e Abitazione di chi lo riceve, acciocchè poffa effere convenuto avanti al Giudice, fe veniffe quegli, che ha fatto il Pegno.

Nell' apporre il Duplicato fi fta all' affertiva di chi lo richiede.

L' Archivifta ne efamina all' occorrenza la validità, al giudizio del quale non acquietandofi le Parti, dovranno ricorrere al Giudice del Monte.

L' Archivista farà distribuire per Anni i Duplicati, de' quali se ne formerà un mazzo in ogni Anno.

formare un mazzo di essi in ciaschedun' Anno. Quando si esibisca all' Archivista la Cartina, o sia Rincontro del Duplicato già fatto, per ottenere la licenza dal medesimo di riscuotere il Pegno, osserverà in primo luogo, se sia scorso un Anno dal giorno, che fu fatto il Pegno, mentre dentro detto tempo non si permette a veruno di farne il disimpegno, anzi ciò espressamente si proibisce, ad effetto, che in questo frattempo possa venirsi in chiaro, se sussista quanto si è asserito da chi ha fatto il Duplicato. Passato poi l'Anno interrogherà chi esibisce il Rincontro, e gli farà delle ricerche anche sopra il Pegno, e sue qualità, ed assicuratosi in tal guisa, che in ciò non vi sia frode, quando gli si risponda a dovere, e sia quella stessa persona, che ha fatto il Duplicato, potrà permettergliene il disimpegno, facendo il solito Rescritto in piè del Duplicato, ( di cui ne lacererà il Rincontro, o Cartina ) di dare la Sicurtà negli Atti, ed a rischio del Notaro del Monte, prefiggendosi all' effetto suddetto il termine di giorni quindici, quali scorsi sarà di niun valore, e come se non fosse stato fatto il Duplicato, nè più si avrà in considerazione, facendone notare da Giovani sotto la Partita la restituzione del Duplicato con il giorno preciso, in cui sarà seguita. Potrà però l' Archivista per giuste, e legittime cause prorogare ad altri giorni dieci, e non più, il detto termine, annotandovi tal proroga a tergo del Duplicato, e sottoscrivendosi, facendo in oltre registrare tal proroga nel Libro sotto la stessa partita. E perchè pur troppo sogliono in questa parte commettersi delle frodi, mentre più d' una volta gl' Impegnanti prendono da altri denari sopra i Bollettini de' Pegni, che lasciano presso il Creditore per di lui sicurezza, e poi col pretesto che il Bollettino suddetto sia andato smarrito, o perduto fanno il Duplicato al loro Pegno; Perciò in tali contingenze, che si portasse al Monte il Creditore del Padrone del Pegno, per riconoscere l' esistenza del Pegno medesimo, e facesse ricorso all' Archivista per il Duplicato rinvenuto alla Partita, dovrà allora lo stesso Archivista far notare alla Partita del Duplicato, che non si restituisca, nè consegni senza sentire quella persona, presso di cui esiste il Bollettino originale, nè si consegnerà in appresso lo stesso Duplicato senza l' espresso consenso d' ambe le Parti, le differenze delle quali, quando non possa egli sopire, rimetterà al

Diligenza da usarsi dall' Archivista, quando gli viene esibito il rincontro del Duplicato per la licenza di riscuotere il Pegno.

Prima di un Anno non si permette di riscuotere il Pegno.

Interrogazioni da farsi a chi domanda di riscuotere il Pegno col Duplicato.

Dovrà darsi Sicurtà negli Atti, e a rischio del Notaro del Monte, la quale non dandosi dentro quindici giorni, non si avrà più in considerazione il Duplicato.

L'Archivista per giuste cause potrà prorogare ad altri dieci giorni il detto termine.

Regolamento da tenersi, quando taluno avendo preso denaro sopra i Bollettini de' Pegni lasciati in mano del Creditore, ne facesse fare il Duplicato col pretesto d'averli smarriti, ed in seguito dal Creditore si facesse ricorso a motivo del detto Duplicato.

al Giudice del Monte, per determinare la controverſia, nè ſenza ſuo Decreto, o Mandato farà ſeguire la reſtituzione del Pegno, ſenza che però intanto reſti impedita la vendita del Pegno, ſe intanto veniſſe il tempo, in cui ne cadeſſe la Vendita, che mai nè dall' Archiviſta, nè dal Giudice potrà, o dovrà ſoſpenderſi per non turbare il giro delle Cuſtodie, ed intervertere il loro buon ordine, riſervandoſi una tal facoltà alla ſola Congregazione, della quale però ne farà un uſo diſcreto, provvedendo, che una tale ſoſpenſione non impediſca la totale evacuazione a tempo debito di ciaſcuna Cuſtodia, ad effetto chè ogni Cuſtode renda un eſatto conto di tutti i Pegni pervenuti in ſue mani nel ſolito giro della medeſima, nè oltrepaſſi, per quanto ſia poſſibile, il tempo a ciò deſtinato, e prefiſſo. Portandoſi qualche Bollettino perduto al Monte da chi lo aveſſe trovato, lo conſerverà preſſo di ſe in Archivio per reſtituirlo al Padrone, il quale ſopravvenendo per far ricerca del ſuo Pegno, e per apporvi il Duplicato, gli farà tutte quelle ricerche, che crederà proprie per aſſicurarſi veriſimilmente, ch' egli ſia il Padrone del Pegno; e quando dalle riſpoſte lo poſſa credere tale, gli reſtituirà il Bollettino originale. Fattoſi poi qualche Duplicato, per eſſerſi il Padrone del Pegno, o chi lo riteneſſe legittimamente, perduto il Bollettino, o foſſe ſtato queſto rubato, e tentandoſi da chi ha trovato, o rubato il Bollettino per ſe ſteſſo, o per mezzo d' interpoſta perſona il diſimpegno, in tal caſo deve il Cuſtode ritenere il Bollettino, e far in oltre ritenere dal Caſſiere il denaro dato per lo diſimpegno, per conſegnarſi poi tanto il Bollettino, che il denaro all' Archiviſta, il quale non farà reſtituire il denaro a tali perſone, dovéndo eſſo reſtare a beneficio del Monte in pena della frode, che ſi era tentata commettere, coll' uſurpare la roba altrui, e col volere appropriarſi un Pegno ad altri ſpettante, ſe pure dalle circoſtanze del fatto non ſi aſſicuraſſe con certezza, che la perſona, che ha voluto riſcuotere il Pegno, ſia immune da qualunque dolo, nel qual caſo, ſe il denaro ſarà della perſona ſuddetta non doloſa, lo farà reſtituire alla medeſima, ritenendo però ſempre il Bollettino, per reſtituirlo al Padrone del Pegno, che unirà al Duplicato, e lo reſtituirà al Padrone, che avrà fatto il Duplicato, ſenza ingiungergli peſo alcuno di dare la Sicurtà, ma facendone

Nè l'Archiviſta, nè il Giudice poſſono, o debbono far ſoſpendere la Vendita del Pegno, qnando n'è venuto il tempo.

La ſola Congregazione ha tale facoltà; ma deve farne un' uſo diſcreto, per non turbare il giro delle Cuſtodie.

L'Archiviſta conſerva i Bollettini perduti, che foſſero portati al Monte da chi gli aveſſe trovati.

Diligenze, che deve uſare prima di reſtituirli al Padrone del Pegno.

Regolamento da tenerſi quando fattoſi il Duplicato dal Padrone del Pegno, compariſſe al Monte chi ha trovato, o rubato il Bollettino per riſcuotere il Pegno non ſuo.

done seguire la coerente annotazione nel Libro de'Duplicati ritenuto in Archivio. Se poi il denaro sborsato per lo disimpegno non spettasse a chi avesse portato il Bollettino per far il disimpegno, ma a quegli che avesse trovato, o rubato il Bollettino, anche in tal caso non restituirà nè il Bollettino, nè denaro, punendosi in tal guisa la frode di chi ha delinquito. Portandosi qualche Bollettino all' Archivista da persona, che asserisse d' averlo trovato, ovvero consegnandosi alli Custodi, dovranno questi in tal caso esibirlo all' Archivista, il quale farà riconoscere, se vi è il Duplicato, e quando non vi fosse, farà scrivere nella partita del Libro del Custode le parole, *Bollettino originale in Archivio*, tenendo un Libro a parte a tal'effetto con la numerazione delle Partite corrispondenti al numero della Filza, in cui farà porre detti Bollettini, e con lasciarvi lo spazio in ciascuna Partita, per annotarvi la restituzione fattane al Padrone ne' casi che occorreranno, il quale sopravvenendo sarà interrogato dall' Archivista di tutto ciò, che stimerà proprio, per assicurarsi moralmente al possibile d'esser egli il Padrone del Pegno, mentre non rispondendo a dovere, non dovrà restituirgli il Bollettino sino a tanto, che non avrà soddisfatto a quanto giudicherà necessario per verificarne la pertinenza. Che se intanto, prima che si richiedesse dal Padrone, venisse il tempo della vendita del Pegno, questa non si dovrà mai ritardare, ma solo al Padrone, che si crederà tale, resterà il diritto d'esigere il resto, cioè quella ulteriore somma ritratta nella Vendita, che oltre la prestanza data dal Monte, e gli utili, quando il Pegno fosse ad essi soggetto, restasse a beneficio del Padrone del Pegno, nel qual caso l' Archivista osserverà quanto circa la restituzione del Bollettino al Padrone si è di sopra avvertito, ed ingiunto. Se poi si riconoscerà esservi il Duplicato, allora unirà il Bollettino originale al Duplicato, con notarlo nel Libro de' Duplicati, e venendo il Padrone, che ha fatto il Duplicato, lo restituirà al medesimo unitamente col Duplicato, senza che però gl' ingiunga peso alcuno di Sicurtà, conforme si è di sopra ordinato in quanto a' Bollettini perduti, o rubati, ed arrestati dal Custode. Può anche l' Archivista in qualche caso far consegnare il Pegno col solo Duplicato, e senza veruna Sicurtà, e ciò quando il Duplicato fosse stato fatto a nome di qualche persona di

L' Archivista deve conservare i Bollettini perduti, che fossero portati al Monte da chi li avesse trovati.

Non essendovi il Duplicato, farà notare alla Partita del Libro del Custode, che il Bollettino originale è in Archivio.

Cautele, che deve usare prima di restituire tali Bollettini a chi asserisce d' essere il Padrone de' Pegni.

La Vendita del Pegno non si ritarda, ma in tal caso resterà al Padrone il diritto di esigere il resto.

Quando sia stato fatto il Duplicato, lo restituirà al Padrone unitamente col Bollettino originale.

Casi, nei quali l' Archivista può far restituire il Pegno col solo Duplicato, e senza alcuna Sicurtà.

di riguardo, o da altri per essa senza esprimerne il Nome; ma che tal persona, che ha fatto il Duplicato asserisca a quella spettare; mentre allora potrà l'Archivista restituirlo a detto Personaggio con sua precisa ricevuta, per rinnovarsi, o disimpegnarsi, come più le parerà, facendolo sottoscrivere anche dal Computista dei Prestiti, il quale lo noterà, e registrerà nel Libretto, ove si notano le Sicurtà, che si danno a rischio del Notaro del Monte per gli Atti di lui, dovendo esso Computista, nel registrarlo, indicarvi con Ricevuta di chi è stata fatta la rinnovazione, o il disimpegno. E tali ricevute, che in questi casi si faranno, avranno in se l'obbligo di chi l'avrà fatta, di liberare il Monte da qualsivoglia molestia, che potesse mai inferirsegli per la restituzione, o rinnovazione di tal Pegno, restando a ciò sempre obbligata direttamente la persona, o persone suddette, non essendo giusto, che il Monte assuma veruna lite in cose, che non riguardano il suo interesse, ma de' soli Particolari. Avvertirà pertanto l'Archivista di far seguire la restituzione, o rinnovazione de' Pegni suddetti, colla Ricevuta come sopra, quando li Pegni non siano di somma riguardevole; ma quando, o per ragione della Prestanza, ovvero per il valore della cosa impegnata fosse il Pegno di qualche considerazione, allora non si prenderà verun' arbitrio per qualsivoglia causa, o ragione, e ne rimetterà l'istanza alla Congregazione Ordinaria, dalla quale se ne farà Decreto, quando si determini la consegna del Duplicato con la sola Ricevuta suddetta, ed in vigore di tal Decreto da porsi nella Filza delle Giustificazioni consegnerà il Duplicato con la sola Ricevuta, come sopra, e senza verun peso di Sicurtà. Ed una simile consegna del Duplicato con sola Ricevuta, e senza Sicurtà farà alli Custodi nelle contingenze, che possono accadere, d'essersi dalli medesimi smarriti in Custodia i Bollettini ad essi esibiti per rinnovarli, o riscuoterli, nel qual caso a richiesta de' Custodi facendosi il Duplicato, si restituirà questo a medesimi con la sola di loro Ricevuta, e si osserverà in ciò quanto sopra si è disposto per rapporto ai Duplicati, che si restituiscono senza Ricevuta, e dovrà sempre il Custode, che avrà fatta la Ricevuta, stare avanti al Monte in qualunque caso, e liberarlo da qualsivoglia molestia, che potesse a detto Sacro Monte inferirsi. Che se dopo seguita la riscossione, o rinnovazione del Pegno si rinvenisse il Bollettino

Chi fa la Ricevuta del Pegno dovrà liberare il Monte da qualsivoglia molestia.

Perciò l'Archivista si asterrà dal far seguire la restituzione, o rinnovazione del Pegno colla sola Ricevuta, quando il detto Pegno sarà di qualche considerazione, e ne rimetterà in tal caso l'Istanza alla Congregazione, dalla quale, quando vi aderisca, se ne farà Decreto, che dovrà tenersi nella Filza delle Giustificazioni.

Accadendo, che i Custodi avessero smarrito alcuno de' Bollettini, che loro fossero stati consegnati per la rinnovazione, o riscossione de' Pegni, e se ne faccia il Duplicato a richiesta de' medesimi, l'Archivista potrà loro restituirlo con la sola Ricevuta, e il Custode libererà il Monte da ogni molestia.

Trovandosi dopo il Bollettino origi-

nale lo porterà all' Archivista, che lo lacererà, avendo avuto effetto il Duplicato.

lettino originale, dovrà esso Custode portarlo immediatamente all' Archivista, che lo lacererà, avendo il medesimo già avuto il suo effetto, mediante il Duplicato, che ha supplito le veci di detto Bollettino originale smarrito. Tutto il denaro, che perverrà in mano dell'Archivista proveniente da chi ha tentato con frode di disimpegnare i Pegni non suoi, si terrà a parte a disposizione dell'Archivista dal Cassiere dei Prestiti, al quale lo stesso Archivista lo consegnerà di mano in mano ritenendo un Libretto, in cui farà segnare tutte le Somme, che consegnerà a detto Cassiere, ove si descriverà il tutto per Dare, ed Avere, cioè dando debito al Cassiere di tutte le partite, che per tal causa passeranno in sue mani, e credito respettivamente di quelle Somme, che per ordine dell'Archivista restituirà. L'Archivista farà notare le Partite dell'Avere da uno de' Giovani, che gli assistono in Archivio, coll'individuazione del Giorno, Mese, ed Anno, in cui dal Cassiere ne sarà stata fatta d'ordine dell'Archivista la restituzione ne' casi sopra individuati. Se poi all'Archivista saranno portati dal Cassiere Bollettini trattenuti dalli suoi Ajutanti per motivo del Duplicato, farà subito segnare nel Libro del Duplicato le parole = *Vi è il Bollettino originale* = , e lo farà porre dopo il di lui Duplicato, regolandosi nella restituzione, come si è di sopra prescritto. Trattenendosi da' Custodi li Bollettini recati per la riscossione, quando dubitano, che non sieno di proprietà di chi li reca, i Bollettini trattenuti in tal caso si consegneranno dai Custodi subito al fine di ogni operazione al Computista, e li descriveranno essi nel Giornale, che si terrà di queste consegne dal Computista medesimo. Il Sotto-Cassiere poi descriverà in Libretto a parte il denaro, che secondo il costume avrà ritenuto, e subito dopo l'operazione lo recherà al Cassiere, o suo Giovane, che dovrà tenerne Cassa, e Conto a parte in un Giornale consimile, che riterrà appresso di se, nel quale gli stessi Sotto-Cassieri annoteranno le respettive consegne coll'individuazione per qual Bollettino, e Pegno siasi ritenuto il Denaro, che si consegna. Di tali particolari consegne dovrà il Cassiere, o suo Giovane mandarne subito Nota distinta al Computista, acciocchè confrontando le descrizioni dei Bollettini, e Denaro, possa venire in chiaro, se siasi dato giusto conto dal Custode di tutti li Bollettini ritenuti. Recandosi poi il Denaro ritratto

Il Denaro proveniente da chi avesse tentato di disimpegnare i Pegni non suoi, si terrà a parte dal Cassiere a disposizione dell' Archivista, il quale, in un Libro da tenersi, descriverà il detto Denaro per Dare, ed Avere, e similmente la sua restituzione.

Venendo portati all'Archivista Bollettini trattenuti dagli Ajutanti del Cassiere per motivo del Duplicato, li porrà dopo il Duplicato, facendone far nota nel Libro.

I Bollettini ritenuti dai Custodi, si consegnano al Computista, e gli notano nel di lui Giornale.

Il Sotto-Cassiere ne nota in libretto il denaro ritenuto, e lo reca al Cassiere, che ne tiene Giornale, ove i Sotto-Cassieri ne notano il Pegno.

Il Cassiere ne manda nota distinta al Computista.

Tal denaro, recato al Cassiere, non

tratto per tali Bollettini trattenuti immediatamente in mano del Cassiere, non sarà più necessario, che i Sotto-Cassieri lo descrivano nel loro Giornale sotto il titolo = *Di Crescita* =. Dovrà il Deputato Archivista rivedere di frequente questi Giornali, e farne il Conteggio per ritirare presso di se li suddetti Bollettini, e per farne passare in Cassa generale sotto una sola Partita il Denaro ritratto per gli medesimi Bollettini. Non farà mai estrarre dall'Archivio Libro, o Scrittura veruna di qualsivoglia specie, senza il preventivo Decreto della Congregazione Ordinaria, e senza la Ricevuta di quegli, a cui si farà la consegna, da porsi in calce della Fede di detto Decreto, che conserverà in Archivio sino a tanto, che non gli sarà riportato ciò, che avrà consegnato, ed allora lacererà la detta Ricevuta, e Decreto. Potrà però in caso di precisa urgenza farne la consegna con ritrarne Ricevuta anche senza Decreto della Congregazione, quando l'Affare non portasse dilazione; ma nella prima Congregazione dovrà riferire l'occorso, e notificare alla medesima ciò, che avrà consegnato, proccurando più presto che sia possibile, che il tutto sia riportato in Archivio. Non farà porre in Archivio verun Libro Mastro, che non sia terminato, e non siane fatto lo spoglio, e riportato questo nel Libro Mastro seguente. Si farà consegnare ogni Anno dal Notaro del Monte gl' Istromenti originali delle Sicurtà de' Pegni riscossi con Duplicati legati in Protocollo, per conservarli in Archivio, e proccurerà, che il medesimo Notaro registri nel Libro degl' Istromenti, che si ritiene in Archivio, tutti gli altri Istromenti, che riguardano l'interesse del Monte, e che ivi per copia pubblica debbono da detto Notaro trascriversi. Il che dal Notaro eseguitosi, conserverà detto Libro in Archivio, per farvi poi di mano in mano registrare gli altri, ed avvertirà, che si registrino interamente, e non se ne tralasci veruno, consegnando altro Libro simile all'effetto suddetto al Notaro, quando uno di essi Libri d' Istromenti sarà del tutto compito. Terminati i Libri de' Decreti, tanto delle Congregazioni Ordinarie, quanto delle Straordinarie, se li farà consegnare dal Segretario, e li riporrà in Archivio, per ivi esattamente conservarli, senza permettere a veruno che li veda, e rincontri, se non per ordine della sola Congregazione, o nel caso che lo stesso Archivista avesse bisogno di rincontrare qualche Decreto, il che però farà fare alla sua

debbono i Sotto-Cassieri intitolarlo *Crescita*.

L'Archivista spesso conteggia i Giornali dei Bollettini ritenuti, e del denaro ritratto.

Non consegnerà Libri, o Scritture dell'Archivio senza Decreto della Congregazione, e Ricevuta di chi ne fa istanza.

Potrà farne consegna colla sola Ricevuta, se l'affare non patirà dilazione, e ne farà relazione nella prima Congregazione, e proccurerà, che si riportino presto.

Fa porre in Archivio i Libri Mastri terminati, e Spogliati.

Si farà consegnare ogni Anno dal Notaro il Protocollo degl' Istromenti delle Sicurtà de' Pegni riscossi con Duplicati, e avrà cura, che dal Notaro si registrino nel Libro gl' Istromenti, che riguardano l' Interesse del Monte.

Ripone i Libri terminati dei Decreti, che non lascia vedere senza ordine della Congregazione, e senza la sua presenza.

presenza, acciocchè chi fa una tale ricerca non si prenda la libertà di vedere gli altri Decreti.

*Supplirà al difetto dei Sindaci, facendo formare ai Ministri gl' Inventarj delle robe a loro consegnate, e notare nei medesimi ogni variazione, colla comune sottoscrizione.*

Quando da' Sindaci dei Prestiti non sia stato fatto l'Inventario delle robe, che sogliono ritenere i Ministri, e loro consegnarsi per loro uso, lo farà fare egli esattamente, con farvi sottoscrivere ciascun Ministro, per farsi render conto del tutto di tempo in tempo, e specialmente in occasione, che il Ministro passasse ad altra Carica, e farà reintegrare il Monte delle robe, che per colpa del Ministro fossero, o mancanti, o deteriorate, e quando o si consegnasse altra roba al Ministro, o il medesimo ne restitüisse parte di quella consegnatagli, farà notarlo in esso Inventario, e vi farà sottoscrivere il Ministro, apponendovi anche la propria sottoscrizione.

*D'ogni Inventario se ne faranno due Copie sottoscritte per ritenersi una in Archivio, e l' altra dal Ministro,*

D'ogni Inventario ne farà fare due Copie sottoscritte come sopra, da ritenersi una in Archivio, e l'altra dal Ministro. E se l'Inventario fosse stato fatto da qualcuno de' Sindaci, osserverà se in esso vi sia il medesimo sottoscritto, ed il Ministro, mentre in caso diverso ne proccurerà la sottoscrizione, o farà per se stesso un nuovo Inventario nella forma di sopra prescritta.

*Non permetterà ad alcuno il vedere le Partite esistenti nel Libro degli Spogli senza licenza, e Decreto della Congregazione, e agli Scritturali senza saputa del Computista del Banco.*

Non permetterà a verun Ministro del Monte, e neppure a veruno degli Scritturali de' Depositi, ovvero all'Archivista del Banco, senza l'espressa licenza, e Decreto della Congregazione di vedere, e riconoscere le Partite esistenti nel Libro de' Spogli, e venendo alcuno degli Scritturali del Banco per passare qualche Partita, non gli permetterà una tale operazione, se prima non ne avrà reso inteso il Computista del Banco, acciocchè possa assicurarsi, che l'operazione sia effettivamente necessaria, e non si commetta frode alcuna a danno del Monte.

*In tali casi egli vi assiste.*

Assisterà però l'Archivista personalmente in tali casi, nè permetterà, che senza la sua presenza si faccia cosa alcuna.

*Terrà chiusa, e conserverà con ogni cautela la Carta per uso delle Cedole del Banco.*

Terrà chiusa, e conserverà con somma attenzione, e vigilanza la Carta per uso delle Cedole del Banco, nella quale vi è il marco intrinseco del Monte, che di mano in mano a richiesta del Cedolista del Banco la consegnerà al medesimo per formarne le Cedole.

*Diligenze, che deve usare nel consegnare di mano in mano la detta Carta al Cedolista del Banco.*

Farà notare dal Cedolista la quantità de' Fogli, che riceverà, e prima li conterà, e poi ne farà fare il rincontro dal Cedolista, il quale ne farà la Ricevuta nel Libro di mano in mano, che prenderà la detta Carta.

*Si farà render conto di quella consegnatagli precedentemente.*

Si farà render conto dal Cedolista ogni volta, che gli consegnerà la Carta, di tutta quella consegnatagli precedentemente, dovendo all'effetto sud-

ſuddetto il Cedoliſta eſibire la Fede del Computiſta de' Depoſiti di tutte le Cedole a tutto quel tempo ſpacciate, che unite alla Carta, che reſta preſſo il Cedoliſta, ed alle Cedole sbagliate, che dovrà unitamente con la Carta bianca preſſo il medeſimo eſiſtente ſempre eſibire all'Archiviſta, devono corriſpondere al numero de' Fogli precedentemente conſegnatigli, e ſeguito tal rincontro e conteggio, l'Archiviſta farà la nuova conſegna della Carta nella forma predetta al Cedoliſta, comprendendo in una Partita tanto la quantità della Carta, che di nuovo gli conſegnerà, quanto di quella reſtata preſſo il Cedoliſta, e non conſumata, con farne fare ſempre la Ricevuta nel Libro. Rincontrato poi il numero preciſo de' Fogli conſegnati, non reſtituirà al Cedoliſta le Cedole, o Fogli sbagliati, ma li riterrà appreſſo di ſe, ed immediatamente in ſua preſenza li farà bruciare. La ſteſſa attenzione, e cura avrà della Carta, ove ſono ſtampati i Bollettini de' Pegni, la quale parimenti ſi terrà da lui chiuſa a chiave. Ne farà di mano in mano la conſegna al Caſſiere dei Preſtiti, con eſigerne la Ricevuta in Libro a parte. Il Caſſiere poi nel conſegnare ai Sotto-Caſſieri i Bollettini uſerà quelle diligenze, e cautele, che vengono ordinate nel Capitolo concernente il di lui Carico, e dovrà il Deputato Archiviſta prenderſi l'incomodo di fare a capo di ciaſchedun Meſe il Sindacato ſopra tutto il giro de' Bollettini, verificandone ſopra i Libri Maſtri dei Preſtiti, e ſopra il Libro, che ſi terrà dal Caſſiere per il conteggio de' ſuddetti Bollettini il legittimo eſito de' medeſimi. Si farà anche conſegnare tutti quei Bollettini, che poteſſero eſſerſi sbagliati, per farli abbruciare in ſua preſenza, come ſi è detto delle Cedole sbagliate. Farà in oltre il ritiro de' Bollettini de' Pegni riſcoſſi dalle mani de' Sotto-Caſſieri, facendoſegli recare a tempo comodo da' medeſimi. Li dovrà confrontare coll'aſſiſtenza di qualche Miniſtro, o Giovane co' Libri delle Riſcoſſioni, per verificare ſe li conſegnino tutti; e di poi li farà porre diſtinti nelle ſue Filze nel luogo deſtinato a queſt' uſo, per poi farli abbruciare a ſuo tempo. Queſta conſegna ſi dovrà fare per ciaſcuna Cuſtodia non mai più tardi di quindici giorni; e potrà farſi in diverſi giorni per maggior comodo del Deputato Archiviſta, e de' Sotto-Caſſieri. Si dovrà per indennità di queſti tenere preſſo il Caſſiere un Libro, ove ſi regiſtrino nella loro ſomma generale le ſteſſe con-

Come debba fare un tale Rincontro, e Conteggio,

Non reſtituirà mai al Cedoliſta le Cedole, o Fogli sbagliati, ma li farà abbruciare in ſua preſenza.

Avrà la ſteſſa cura della Carta, ove ſono ſtampati i Bollettini de' Pegni.

Il Caſſiere nel conſegnarla ai ſuoi Ajutanti uſerà le cautele ordinate nel Capitolo del di lui Carico.

Il Deputato Archiviſta farà in fine di ogni Meſe il Sindacato ſopra tutto il giro de' Bollettini.

Ritirerà i Bollettini sbagliati per abbruciargli.

Ritirerà dai Sotto-caſſieri i Bollettini de' Pegni riſcoſſi, e coll'aſſiſtenza di qualche Miniſtro verificherà, ſe tutti gli ſieno ſtati conſegnati, e infilzati, gli farà abbruciare a ſuo tempo.

Queſta Conſegna dovrà farſi non più tardi di quindici giorni per ciaſcuna Cuſtodia, e ſi regiſtra nella ſua ſomma generale, e ſi ſottoſcrive dall' Archiviſta.

Occorrendo di far stampare nuovi Bollettini destinerà qualche Ministro de' più fidati per assistere alla stampa.

consegne sottoscritte di mano in mano dall'Archivista. Occorrendo di far stampare altri Bollettini de' Pegni, ne commetterà la Stampa allo Stampatore Camerale, e destinerà qualche Ministro del Monte de' più giudiziosi, e fidati per assistervi, acciocchè tutte le stampe vengano al Monte, nè si deviino altrove, ed in tal guisa si scansi ogni frode, che potesse commettersi anche con danno de' Particolari. Sarà pure incombenza del Deputato Archivista l'ordinare allo Stampatore la stampa di Notificazioni, ed altro che occorrerà per servizio del Monte. Conserverà in Archivio tutta la Carta, che si provvede dal Cartolaro del Monte, e le Penne da scrivere, e ne farà la distribuzione a' Ministri, secondo la regola prescritta in Foglio a parte, che si conserva in Archivio. Ordinerà al Cartolaro i Libri occorrenti per il servizio del Monte, sottoscrivendone di volta in volta i Biglietti delle ordinazioni, in cui n' esprimerà la quantità, ed il tempo, e dal Computista dei Prestiti farà tenere uno Stracciafoglio, in cui farà notare di mano in mano tutto quello, che in vigore de' suoi Biglietti avrà effettivamente portato al Monte, ed avrà consegnato, e sarà cura del Cartolaro di far seguire una simile annotazione nel predetto Stracciafoglio del Computista; mentre questa mancando, non gli si pagherà l'importo di quelle Partite, che in esso Stracciafoglio non si troveranno notate, giacchè la sola esibizione de' Biglietti dell'Archivista prova bensì l'ordinazione, ma non verifica la consegna, e che il Monte abbia effettivamente avuto tutto quello, che dall'Archivista gli è stato ordinato di dare.

Ordinerà anche la Stampa di Notificazioni, ed altro, che occorresse.

Terrà in Archivio la Carta, e le Penne, che si distribuiranno, secondo il Foglio, che si conserva in Archivio.

Ordinerà al Cartolaro i Libri, e sottoscriverà i Biglietti, e il Computista dei Prestiti noterà in uno Stracciafoglio quanto avrà portato il Cartolaro.

Provvederà tutta la Cera, che è necessaria per tutto l'Anno, tanto per il servizio della Cappella del Monte, quanto per le distribuzioni, che si fanno nell'Anniversario de' Morti, e nella Festa della Santissima Purificazione, secondo le Liste esistenti tanto in Archivio, quanto presso il Computista de' Prestiti. Avrà egli la sopraintendeza alla Cappella, e di quando in quando visiterà tutto ciò, che resta in mano del Cappellano non solo per riconoscerne la fedeltà in questa parte del medesimo, ma anche per osservare lo stato delle Suppellettili sacre, le quali dovendo riattarsi, ne darà l'ordine opportuno. Ma quando dovesse farsi qualche cosa di nuovo, lo riferirà in Congregazione, per averne la facoltà, che dovrà constare per Decreto della medesima. Nel caso di mancanza del Cappellano, sarà a suo carico il proporre alla Congrega-

Provvederà la Cera occorrente per la Cappella, e per le due solite distribuzioni delle Candele a tenore delle Liste.

Avrà la soprintendenza alla Cappella, e visiterà di quando in quando tutto ciò, che resta in consegna del Cappellano, e ne farà riattare le Suppellettili; ma senza la Congregazione non può farne delle nuove.

Dovendosi eleggere il Cappellano, egli propone

gregazione il Succeſſore, che dovrà eſſere approvato per la Confeſſione, e verrà in ſeguito eletto dalla medeſima Congregazione. Allo ſteſſo Cappellano farà far l'obbligo di bene, e fedelmente eſercitare il ſuo Offizio, e di rendere eſatto conto di tutto quello gli ſi conſegnerà, ed eſigerà dal medeſimo una idonea Sicurtà per Iſtromento da rogarſi negli Atti del Notaro del Monte, e ſenza preciſo Decreto della Congregazione non potrà liberare nè il precedente Cappellano, o ſua Eredità, nè la di lui Sicurtà dall'obbligo contratto a favore del Monte. Anzi ſi farà render conto del tutto a tenore dell'Inventario fattone, e ne farà nuova conſegna al Cappellano Succeſſore, con inſerire nell'Iſtromento l'Inventario di quanto gli ſarà ſtato conſegnato ſottoſcritto dallo ſteſſo Cappellano, e dal medeſimo Archiviſta, del quale ne conſerverà anche altra Copia in Archivio parimente da ambedue ſottoſcritta, sì per averlo ſempre alla mano, sì anche per aggiungervi, e levarvi quelle coſe, che occorreſſe, ne' quali caſi ſi ſottoſcriverà nuovamente in eſſa Copia l'Archiviſta, ed il Cappellano rapporto alle Partite, o aggiunte, o levate, e queſto Inventario avrà forza, come ſe foſſe ſtato inſerito nell'Iſtromento predetto, di cui ſempre dovrà eſſer parte ſoſtanziale. Accadendo la morte di qualcuno de' Deputati, ne avanzerà ſubito la notizia al Cappellano, ricordandogli l'applicazione di numero trenta Meſſe in ſuffragio dell'Anima del Deputato defonto, come ſi dirà nel Capitolo XXI Del Carico del Cappellano, e terminatoſi i giorni trenta, ne' quali deve il Cappellano farne l'applicazione, ſi farà conſegnare dal medeſimo la Fede da eſſo ſottoſcritta di tale celebrazione, ed applicazione, per conſervarla in Archivio, il che ſervirà per riconoſcere ſe abbia a ciò adempito, mentre in caſo diverſo, ammonito prima caritatevolmente il Cappellano, farà, che eſſo eſeguiſca quanto ne' preſenti Statuti gli viene impoſto. Aſſegnerà egli un Soprannumero del Monte, che preſceglierà tra gli altri a ſuo arbitrio, acciocchè aſſiſta al Cappellano, e faccia tutto quello, che dal medeſimo gli ſarà ingiunto per il buon ſervizio della Cappella, dovendo eſſer ſempre puntuale ad ogni chiamata del Cappellano, ſpecialmente quando vorrà celebrare la Meſſa per aſſiſtere al Sacrificio, e ſervir da Miniſtro. Avrà il detto Soprannumero la provviſione d'annui Scudi nove, e la ricognizione al Natale, dovendone però l'Archiviſta

alla Congregazione un Sacerdote Confeſſore.

Eſigerà dallo ſteſſo Cappellano un' idonea Sicurtà. Senza Decreto però della Congregazione non libera il Cappellano, o ſua Eredità, o Sicurtà.

Si farà render Conto di tutto a tenore dell'Inventario, e ne farà conſegna al Cappellano Succeſſore, e terrà Copia dell'Inventario, da ſe ſottoſcritto, e dal Cappellano in Archivio.

Accadendo la morte di qualche Deputato farà celebrare al Cappellano trenta Meſſe in ſuffragio della di lui Anima, e in fine ſe ne farà conſegnare la Fede.

Deſtinerà un Soprannumero, che aſſiſta al Cappellano.

Provviſione dello ſteſſo Soprannumero.

Ne riporterà per il medesimo l'approvazione dalla Congregazione.

vista riportare l'approvazione della Congregazione ogni volta, che si farà luogo alla deputazione del Soprannumero per il servizio della Cappella, a sola riserva di qualche provvisionale destinazione temporanea, nel qual caso non sarà necessario, che ne riporti il consenso, o approvazione della Congregazione, bastando solo, che l'Archivista nelle contingenze ne renda intesa dell'occorso la detta Congregazione.

Può fare in servizio dell'Archivio alcune piccole spese, purchè in ciascuna volta non ecceda li scudi dieci, traendone Ordini al Cassiere dei Prestiti.

Può l'Archivista far qualche piccola spesa fra l'Anno per servizio dell'Archivio, purchè in ciascuna volta non ecceda la somma di Scudi dieci, con trarne gli Ordini al Cassiere dei Prestiti, ma eccedendo una tal somma, non potrà farla senza la licenza, e Decreto della Congregazione, alla quale dovrà riferire l'occorrenza. Avvertirà per altro in ciò di non fare spese superflue.

Farà pure ordine al Cassiere per le ricognizioni, e mance, che suol dare ai suoi Ajutanti, e al Portinajo.

Farà simile ordine al Cassiere per le ricognizioni, e mance solite darsi dall'Archivista nella Festa del Santissimo Natale ai di lui Assistenti, ed al Portinaro, ed il Cassiere suddetto porrà detti Ordini di piccole spese, e di ricognizioni nella sua Lista delle spese minute.

Terminata la di lui Carica consegnerà al Successore quanto era in sue mani esistente in Archivio, senza che ne faccia Inventario, potendo bastare una indicazione verbale.

Terminata la di lui Carica, consegnerà al suo Successore tutto ciò, che era in sue mani esistente in Archivio, e tutto il denaro, che esiste presso il Cassiere, proveniente dalle ritenzioni fatte a chi dolosamente ha tentato, come sopra, i disimpegni, e risultante dal Libretto esistente in Archivio, senza che però ne faccia verun Inventario, ma solo un indicazione verbale, acciocchè da se stesso il suo Successore sappia, ove esistano le cose dell'Archivio, le quali sono inoltre ben note alli due Giovani, che vi assistono, e che ne hanno tutta la pratica.

Non consegnerà mai a verun Ministro, non che a verun Estraneo le chiavi delle Stanze, ove risiede.

Non consegnerà mai a verun Ministro, in caso di suo impedimento, le chiavi delle stanze, ove egli suole risedere, e molto meno a verun'Estraneo, ma o differisca in tal caso ad altro giorno la sua assistenza in detto Luogo, ovvero preghi qualche altro Deputato di assistere per esso, quando lo creda necessario, o che

Come debba regolarsi, quando per impedimento non potesse intervenire all'Archivio.

l'impedimento durasse per tempo considerabile continuo, oppure potrà mandare le chiavi sigillate ai Provvisori in Congregazione, o al primo Provvisore in caso d'urgenza, acciocchè la Congregazione, durante l'impedimento, ed assenza dell'Archivista possa far supplire da altri.

Sarà suo pensiere l'invitare qualche Prelato, o Canonico delle tre Basiliche per celebrare

Sara suo pensiere, e cura d'invitare qualche Prelato, ovvero qualche Canonico delle tre Basiliche di S. Giovanni Laterano, S. Pietro in Vaticano, o di S. Maria Maggiore, a celebrare

brare la Messa solenne nella Festa delle Pentecoste, e nel giorno, in cui nella Cappella del Monte si farà il solito Anniversario in suffragio dei Deputati, e Ministri defonti, e sarà insieme sua cura, che al Prelato celebrante nella Festa della Pentecoste sia presentata l'Immagine stampata, ed il Fiore, e nell'Anniversario la Candela eguale a quella, che si distribuisce ai Deputati. Siccome il Deputato Archivista deve spesso portarsi al Monte, e almeno due volte in ciascuna Settimana, con trattenersi nelle Stanze assegnategli, per spedire quanto occorrerà di appartenente al proprio Offizio, così in tale occasione potrà egli supplire alle veci degli altri Offiziali assenti, quando la necessità delle cose lo esigesse. Pertanto in assenza dal Monte de' Provvisori, e de' Sindaci dei Prestiti, e del Banco, potrà dare all'occasione que' Provvedimenti, che giudicherà opportuni, e necessarj per il buon ordine, e servigio dell'Opera Pia, facendo anche arrestare i Ministri, e Sotto-Ministri, se ne avrà giusto motivo, e ordinando, che s'impedisca l'ingresso nel Monte a qualche Estraneo, oppure che venga arrestato, se così crederà espediente. In simili contingenze però darà subito parte dell'accaduto ai Provvisori, e successivamente dovrà farne relazione nella prima Congregazione, alla quale apparterrà il prendere quelle ulteriori risoluzioni, che saranno convenienti.

le due Messe solenni nella Festa, e nell'Anniversario, facendogli presentare l'Imagine, e il Fiore; e nell'Anniversario la Candela.

Portandosi egli spesso al Monte, in tale occasione potrà supplire alle veci degli altri Offiziali assenti, quando la necessità lo richieda, e dare que' Provvedimenti, che crederà opportuni.

In contingenze di qualche rilievo darà subito parte dell'accaduto ai Provvisori, e ne farà relazione nella prima Congregazione.

## CAPITOLO XVII.

### *Dell' Offizio dei Deputati alla cura delle Liti.*

NON deve litigarsi senza ben fondata ragione, e senza che lo esiga il decoro, e l'interesse del Luogo Pio; e però quando i Provvisori, e la Congregazione conosceranno d'aver torto, non dovranno intraprendere, o sostener Liti in modo veruno. Ma perchè alle volte non si può ricevere compimento di giustizia per altra strada, conviene non solo avere il Procuratore Ministro salariato a quest'effetto; ma anche è bene, che vi sieno Deputati, che invigilino alla loro direzione, e però si eleggeranno per ciaschedun Anno due Deputati alle Liti nel modo prescritto nel Capitolo della Conferma, ed Elezione degli Offiziali. Dovranno questi avere una parti-

Non deve litigarsi senza ragione.

Perchè tal volta non si può conseguire giustizia per altra strada, oltre il Procuratore salariato, si eleggeranno ogni Anno due Deputati, che invigilino alla direzione delle Liti.

Debbono vegliare a disbrigar le Liti.

particolar cura, e porre tutta la loro opera per ottenere alle Liti del Luogo Pio una compita, e sollecita giustizia. Ed acciocchè vi sia sempre in tale Offizio alcuno, che abbia notizia delle Liti, che ha il Sacro Monte, perciò è necessario, che dei due Deputati suddetti ogni Anno ne resti uno, che si confermerà dalla Congregazione, quando però alla medesima per giusti motivi, e riflessi non paja diversamente, restando sempre in piena facoltà della stessa Congregazione, o di confermarli ambedue per l'Anno seguente, o di deputarne altri. Non potranno però confermarsi per maggior tempo di due Anni, ma passato detto tempo potrà solo la Congregazione confermarne uno, e questo nell'anno seguente non potrà, nè dovrà esser più confermato. S'informeranno dalli Deputati loro Antecessori, o da quello che sarà confermato, e dal Procuratore dello stato presente delle Liti, che vertono, acciocchè possano interporre anche i loro Offizj presso chi sarà di uopo, per ultimare al più presto che sia possibile le Liti suddette. Non potranno però essi ammettere alcun Debitore a veruna dilazione, anche per urgentissime cause, ed ancorchè potesse in tali casi migliorarsi la condizione del Monte, riservandosi una tale facoltà alla sola Congregazione Ordinaria, la quale dovrà però servirsene con molta cautela, e circospezione; mentre alle volte le dilazioni portano seco il deterioramento della condizione del Debitore in pregiudizio del Monte, alla sicurezza del quale dovrà primieramente riguardare, e provvedere la Congregazione, la quale se crederà proprio accordare a qualcuno simili dilazioni, proccurerà, per quanto sia possibile, che venga assicurato il Monte del pagamento nelle scadenze. E perchè atteso l'accrescimento notabile del Monte, non può il Procuratore attendere alli Giudizj esecutivi contro li Debitori, ed Inquilini, perciò essendosi da qualche Anno fissato il Sollecitatore, che solleciti, e promuova detti Giudizj esecutivi, invigileranno, che il medesimo agisca con puntualità, ed attenzione, facendosi render conto di quanto avrà operato, e quando occorra, se anche in questi casi fosse uopo di scrivere, per essersi dal Giudice rimessa la Causa alla Lista delle Informazioni, faranno, che il Sollecitatore renda inteso il Procuratore dello stato della Causa, esibendogli la Nota di tutti gli Atti, acciocchè possa assumerne la difesa, e scrivere legalmente, nel qual caso sarà incomben-

E' bene, che ogni Anno se ne confermi uno, quando però così piaccia alla Congregazione.

Possono esser confermati anche ambedue.

Dopo i due Anni uno solo potrà confermarsi, e per l'Anno avvenire soltanto.

Prenderanno informazione dello stato delle Liti, e interporranno i loro Offizj presso chi sarà uopo.

Per qualunque causa non potranno accordar dilazioni ai Debitori, riservandosi una tal facoltà alla sola Congregazione; la quale, concedendola, si assicura del pagamento al suo scadere.

Invigileranno, perchè il Sollecitatore promova, e solleciti i Giudizj esecutivi contro i Debitori.

Se anche in questi sarà uopo di scrivere, ordineranno al Sollecitatore di dar conto della Causa al Procuratore, acciocchè possa esso assumerne la difesa.

benza del Procuratore di proseguirla, dando però sempre mano al medesimo Procuratore il predetto Sollecitatore, che in questa, ed altre Cause dovrà sempre essere al Procuratore subordinato, ed operare quanto dal medesimo gli verrà imposto, non dovendo da se stesso, senza sentire prima il Procuratore, introdurre verun Giudizio, ma bensì con la di lui direzione, dovendo da lui sempre assolutamente dipendere, come si dirà nei Capitoli del Procuratore, e Sollecitatore. Non potranno gli Offiziali suddetti rimuovere, e molto meno eleggere il Procuratore, e Sollecitatore; mentre ciò è riservato alla sola Congregazione Ordinaria. Non mancheranno d' intervenire alle Congregazioni particolari straordinarie, nelle quali si deve render conto, e trattare dello stato delle Liti.

Non è a loro conceduto nè lo eleggergli, nè il rimuovergli.

Intervengono alle Congregazioni straordinarie.

## CAPITOLO XVIII.

### *Dell' Offizio de' Fabbricieri.*

E' Cosa troppo necessaria, che vi siano due particolari Offiziali, che sopraintendano specialmente a dirigere le Fabbriche del Luogo Pio, mentre benchè per lo passato per qualche tempo sia stata esercitata una tale incombenza da' Provvisori, ciò non ostante avendo dimostrata la sperienza, che non possono essi attendervi di proposito, si è istituito l'Offizio de' Fabbricieri, al quale nella Congregazione degli Offiziali si eleggeranno due Deputati per due anni nel modo prescritto nel Capitolo VIII, finito il qual tempo si correrà il Bossolo nella solita Congregazione degl' Imbossolatori per la conferma di uno di essi, che però non potrà farsi per maggior tempo di altri anni due, e poi si verrà all' elezione del nuovo Fabbriciere parimente per Bossolo, come si pratica in rapporto agli altri Offiziali. I Fabbricieri avranno non solo la sopraintendenza sopra tutte le Fabbriche, ma anche ordineranno tutti gli acconcimi, che crederanno necessarj, sentendone la Relazione dell' Architetto del Monte, e portandosi almeno uno di loro a riconoscere quanto si richiede, o si riferisce esser necessario, qualora non sia cosa di minimo rilievo. Tutto, quello che occorrerà tanto fuori del Monte, quanto dentro il medesimo in rapporto a qualsivoglia Artista dovrà farsi d'ordine in iscritto di detti

I Deputati Fabbricieri soprantendono specialmente a dirigere le Fabbriche del Luogo Pio.

Si eleggono per due Anni, e se ne conferma uno per lo stesso tempo.

Riconoscono, e ordinano gli acconcimi a giudizio dell' Architetto.

Gli ordini agli Artisti di qualunque opera, che non sia di grave importanza, appartenendo questa alla

di detti due Deputati, o di uno di loro, intendendosi sempre di ordinazioni, che non siano straordinarie, e di molta importanza, poichè occorrendo cose di qualche rilevante spesa, non potranno ordinarle, senza prima renderne intesa la Congregazione Ordinaria, dalla quale si dovrà determinare ciò, che dovrà farsi, e resterà poi a carico dei Fabbricieri di farlo eseguire, proccurando ogni possibile risparmio a benefizio del Monte, il quale acciocchè non resti gravato di spese inutili, che quantunque di poca somma, giungono però alle volte con la loro moltiplicità a somme di rilievo, espressamente si proibisce all' Esattore, ed all'Architetto di fare da se stessi ordinazione alcuna anche di cosa minuta, dovendo il tutto farsi con ordine in iscritto di alcuno de' Fabbricieri. Eglino dovranno rivedere a suo tempo i Conti degli Artisti, che avranno operato nelle Fabbriche, e coll'assistenza del Computista, ed Architetto confronteranno le Partite dei Conti coi loro Bollettini per vedere se si sarà fatto lavoro oltre le loro ordinazioni, nel qual caso ne faranno cassare dal Conto le Partite. Ordineranno in seguito, che l'Architetto verifichi, se i lavori realmente si sieno eseguiti a tenore de' Bollettini, e faranno, che li misuri, e li stimi per tararne poi le partite secondo le regole della sua arte. A piedi di questa stima l'Architetto si sottoscriverà coll' esprimerci di avere verificati i lavori a tenore de' Bollettini, e misurati, e tassati al suo giusto prezzo, dopo la quale sottoscrizione si sottoscriverà il Fabbriciere, attestando, che i lavori sono conformi ai Bollettini, e ne spedirà il *Fiat Mandatum*, che più non si farà dal Sindaco. Potranno li medesimi Fabbricieri far rivedere anche da altri Periti gli stessi lavori, e conti, quando giudicheranno di avere giusto motivo di farlo, per vieppiù assicurarsi, che il tutto cammini a dovere. Fuori di detti Deputati Fabbricieri, per evitare le confusioni, si proibisce ad ogni altro Deputato, ed Offiziale, ed anche ai Provvisori, e molto più a qualunque Ministro il fare ordinazione veruna circa le Fabbriche, e loro manutenzione, e risarcimenti; ed ancorchè i lavori fossero stati ordinati da qualsisia altro Offiziale, senza l' antecedente Bollettino de' Fabbricieri, non si potranno bonificare agli Artisti ne' loro Conti. E perche si è osservato essere un rilevante disordine il differirsi per lunghissimo tempo l'esibizione de' Conti degli Artisti, non solo per il ri-

sola Congregazione, dovranno esser per lo meno sottoscritti da uno dei Fabbricieri, non dovendo nè l'Esattore, nè l'Architetto ordinare alcuna minima cosa.

I Fabbricieri insieme coll' Architetto, e Computista, verificano, e riveggono i conti agli Artisti, potendogli fare anche rivedere, e tassare da altri Architetti, e sottoscrivendovisi ne spediscono il *Fiat Mandatum*.

I conti di opere ordinate da persona di qualunque grado nel Monte, che non sia Fabbriciere, non si debbono far buoni.

Tutti gli Artisti sotto pena di esser dimessi dal servizio, debbono esi-

il ritardo, e confusione, che ne proviene nella Scrittura, ma molto più per gli frequenti sbagli, che quindi possono cagionarsi in pregiudizio del Luogo Pio, essendo facile, che in molti casi dopo lungo spazio di tempo non si possano verificare nella loro precisa quantità, e qualità li lavori, perciò si ordina, che in avvenire ogni Artista, che serve il Luogo Pio di qualunque Professione egli sia, abbia ad esibire immancabilmente i Conti de' suoi lavori di Semestre in Semestre alla Congregazione riveduti, e tassati dall'Architetto sotto pena di esser dimessi irremissibilmente dal servizio dello stesso Luogo Pio. Affinchè poi non avvenga, che non ostante una tale comminazione sulla fiducia, che non ne abbia a seguire l'effetto, si prendano li medesimi Artisti la libertà di differire l'esibizione de' Conti oltre il tempo di sopra prescritto sotto l'uno, o l'altro di que' molti pretesti, che sogliono addurre per giustificare questa loro mancanza, si proibisce a ciascuno de' Provvisori, e Deputati, ed alla stessa piena Congregazione di fare più alcuna somministrazione, anticipazione, o sovvenzione sotto qualunque titolo ai suddetti Artisti a conto, ed a pagamento de' loro lavori, fintanto che da' medesimi non si saranno esibiti in Congregazione i Conti tassati, come sopra dall'Architetto, sotto pena a que' Provvisori, e Deputati, che sottoscrivessero gli Ordini di somiglianti sovvenzioni, o che in qualunque maniera le facessero seguire, di esser tenuti del proprio per qualunque danno, che dalla contravenzione ne potesse provenire al Luogo Pio. Si proibisce inoltre ai Ministri della Cassa, e della Scrittura di sottoscrivere alcun' Ordine, che portasse simili sovvenzioni, e molto più di pagarle sotto pena da incorrersi col solo fatto della privazione de' loro Offizj, ed inabilitazione a più servire il Luogo Pio. Questo regolamento dovrà aver luogo anche per le Fabbriche grandi, benchè queste per lo più non possano terminarsi dentro sei Mesi, mentre ciò non ostante si potrà, e si dovrà misurare dall' Architetto quello, che dagli Artisti sarà stato operato dentro sei Mesi, e così di Semestre in Semestre, a fine che sene possa esibire il Conto verificato alla Congregazione, la quale potrà in tal caso fare agli Artisti quelle somministrazioni, che giudicherà opportune dentro però i limiti del Conto esibito. Ed una tale parzial misura da farsi dall'Architetto sarà in oltre molto giovevole, perchè potrà così verificar

bire alla Congregazione di Semestre in Semestre i loro Conti riveduti, e tassati.

Proibizione di fare più alcuna anticipazione agli Artisti a conto de' loro Lavori fintanto che non avranno esibiti i Conti tassati, e i Provvisori, e Deputati, che gli sottoscrivessero, saranno tenuti del proprio per qualunque danno.

I Ministri della Cassa, e della Scrittura non sottoscriveranno tali sovvenzioni, nè pagheraño sotto pena d' inabilitazione.

Questo Regolamento deve aver luogo anche per le Fabbriche grandi. E perciò l'Architetto misurerà quello che dagli Artisti si sarà operato dentro sei Mesi, e la Congregazione potrà fare agli Artisti le somministrazioni dentro i limiti del Conto.

L'Architetto non ritardarà la tara de' Conti.

I Fabbricieri invigileranno, che si eseguа questo Regolamento.

Se l' Architetto mancherà al suo dovere, i Fabbricieri ne faranno avvisata la Congregazione, la quale dopo le minacce potrà anche dimetterlo dal servizio.

ficar meglio la giusta importanza del lavoro. L'Architetto non dovrà mai ritardare di soverchio la misura de' lavori, e la tara de' Conti in pregiudizio de' poveri Artisti, e sarà cura, e pregio della vigilanza de' Fabbricieri, i quali dovranno specialmente attendere, perchè in ogni sua parte venga eseguito il presente Regolamento, il fare che questo inconveniente non segua. Se ciò non ostante l'Architetto mancherà al suo dovere, dovranno i Fabbricieri renderne intesa la Congregazione, dalla quale per riparare al disordine si adoprerà anche l'efficace mezzo della minaccia di dimetterlo dal servizio del Luogo Pio, con animo di veramente eseguirla.

## CAPITOLO XIX.

### *Dell' Offizio del Segretario.*

Il Segretario può consermarsi per più Anni.

Interviene a tutte le Congregazioni, e ne tiene presso di se il Libro senza farlo vedere ad alcuno, e vi descrive i Decreti, la Data del giorno delle Congregazione, e i nomi degli Offiziali, e Deputati intervenuti.

Terminato il Libro lo consegna all'Archivista, che ne fa fare un nuovo col titolo di *Decreti &c.*

Va alla Congregazione alquanto prima per tenere preparato il tutto.

SArà il Segretario uno de' Deputati, e si eleggerà dagl' Imbossolatori nella Congregazione destinata per la elezione degli Offiziali, fra quali si annovera il medesimo Segretario, e potrà consermarsi per più anni ad arbitrio della stessa Congregazione. Interverrà a tutte le Congregazioni tanto Ordinarie, che Straordinarie, registrando nel Libro a ciò destinato, e che riterrà presso di se ben custodito, e senza farlo vedere ad alcuno, li Decreti, che si faranno dalla Congregazione, descrivendo in esso in ogni Congregazione il Giorno, Mese, ed Anno, in cui ciascuna Congregazione si sarà tenuta, e poi porrà li Nomi dei Deputati, che v' interverranno, principiando sempre dai Provvisori, o da chi supplisce in assenza le loro veci, ed in fine il suo Nome. Terminato che sarà il Libro de' Decreti delle Congregazioni, lo consegnerà all'Archivista Deputato, per conservarlo nell'Archivio segreto, e dal medesimo Archivista farà ordinare al Cartolaro l'altro Libro de' Decreti, in cui dovrà porsi al di fuori il titolo = *Decreti dell'Illustrissima Congregazione dall' Anno &c. sino all'Anno &c.* = e ciò per maggior facilità di rinvenire, occorrendo, qualche Decreto, ed acciocchè si possano dall' Archivista distribuire, e ritenere per ordine de' tempi gli stessi Libri de' Decreti. Proccurerà di portarsi alla Congregazione un poco prima dell'ora intimata, ad effetto di tenere il tutto preparato. Sederà al

al Bancone, ove ſtanno li Provviſori dalla mano ſiniſtra, e proſſimo all'ultimo Provviſore. Riceverà tutti i Memoriali, e Fogli, che vorranno preſentarſi alla Congregazione, ed al medeſimo ſi dovranno eſibire tutti i Memoriali diretti alla Congregazione per la facoltà di fare qualche Pegno groſſo, cioè quelli, che eccedono la ſomma di ſcudi quaranta, li quali poſſono ſolamente farſi ammettere dalla medeſima Congregazione, ſenza la licenza della quale, poſta in iſcritto, non poſſono gli Stimatori ſopra verun Pegno far dare alcuna preſtanza eccedente la detta Somma, nè i Cuſtodi ricevere lo ſteſſo Pegno.

e ſiede alla ſiniſtra dei Provviſori.

Riceve i Fogli da preſentarſi alla Congregazione, e inſieme i Memoriali per la licenza, che deve eſſere in iſcritto, di fare i Pegni Groſſi, che eccedono li Scudi quaranta,

La ſteſſa Congregazione conſidererà la Supplica, che da ciaſcuno ſi eſibirà, e quando non v'incontri difficoltà, vi farà fare il ſolito Reſcritto dal Segretario, prefigendo il termine all'Impegnante di giorni otto dalla di lui Data, che ſarà quella del giorno della Congregazione, paſſato il qual termine non gli ſarà lecito ſenza nuovo Reſcritto della Congregazione di fare il Pegno. Il Segretario ſi ſottoſcriverà al Reſcritto ſteſſo ſul Memoriale, laſciando lo ſpazio, acciocchè vi ſi poſſano prima ſottoſcrivere i Provviſori.

Il Segretario fa il Reſcritto, quando la Congregazione condiſcenda alla licenza, e ſi ſottoſcrive laſciando ſpazio per la ſottoſcrizione de' Provviſori.

Li Memoriali per le Rinnovazioni ſi porteranno dal Computiſta alla Congregazione, e vi ſi ſottoſcriverà il Segretario dopo il Provviſore, e queſto eſeguiraſſi prima che ſi facciano le Rinnovazioni, giacchè il Memoriale eſibito per le medeſime deve ſoſpendere la vendita de' Pegni, che voglionſi rinnovare.

Si ſottoſcrive dopo il Provviſore ai Memoriali portati dal Computiſta per la Rinnovazione dei Pegni.

Il Segretario leggerà gli altri Memoriali, che ſi preſenteranno, e tutt'altro che ſarà neceſſario alla Congregazione, e ne ſtenderà il Decreto nel Libro delle Congregazioni, ſecondo quello che dalla medeſima ſi determinerà, ed occorrendo ne farà il coerente Reſcritto in ſuccinto al Memoriale, avvertendo di regiſtrarlo prima nel Libro de' Decreti in quella Congregazione che caderà.

Il Segretario legge ogni altro Memoriale, e ne ſtende il Decreto nel Libro a tenore della Determinazione, e ne fa ſuccinto reſcritto al Memoriale.

Quando poi occorreſſe di fare qualche Decreto, nel quale foſſe neceſſaria l'opera del Procuratore del Monte, acciocchè il Luogo Pio reſti ben cautelato, o ſentirà il medeſimo, o ne farà fare da eſſo la Minuta, leggendola poi nella ſeguente Congregazione, acciocchè reſti in eſſa approvata, e ſi uniformi alla preciſamente della medeſima, nè ſi prenda verun' abbaglio, regiſtrando ſempre i Decreti nel Libro di ſuo proprio carattere, nè permettendo, che ſi deſcrivano da altri, ſe non ne avrà la licenza dalla Congregazione, e ſempre ſottoſcriveraſſi in ciaſcuna Congregazione, ancor-

Come debba regolarſi, quando nel formare i Decreti ſia neceſſaria l'opera del Procuratore.

Non può ſenza licenza far ſcrivere ad altri i Decreti, ma tutti gli ſcrive di ſuo carattere, e vi ſi ſottoſcrive.

Fa le Fedi dei Decreti, le quali dovrà ſempre di ſuo carattere ſottoſcrivere.

Non darà fuori Fede alcuna ſenza il permeſſo della Congregazione.

Caſi, nei quali può dare le ſuddette Fedi ſenza biſogno di permeſſo.

ancorchè i Decreti ſiano tutti ſcritti di ſuo carattere. Sarà ſua incombenza, e non d'altri, il fare le Fedi dei Decreti della Congregazione, che potrà far ſtendere da altri a ſuo arbitrio, ſempre però colla ſua ſottoſcrizione. Non darà fuori per altro Fede alcuna a chiunque ſenza il permeſſo della Congregazione, a riſerva ſolamente di quelle Fedi neceſſarie per l'eſecuzione de' Decreti della ſteſſa Congregazione, o per inſerirſi negl'Iſtromenti, ovvero per conſegnarſi a' Miniſtri, de' quali ſta a carico l'eſeguire quanto ne' reſpettivi Decreti verrà ordinato, e preſcritto, ovvero eſſe Fedi ſi richiedeſſero dal Procuratore, e dal Computiſta de' Preſtiti, o de' Depoſiti nelle materie ad eſſi reſpettivamente ſpettanti.

Appartiene al Segretario il far correre il Boſſolo ſopra le Propoſte, per cui viene ordinato dagli Statuti, e quando due Deputati lo richieggono, facendole come gli vien detto dai Provviſori, e poſte in iſcritto, le legge ai Congregati.

Ordine, e maniera, che tiene il Segretario nel far correre il Partito, la cui determinazione dipende dal maggior numero delle palle uniformi, e di cui ne eſprime la diverſita nel Foglio della Propoſta, e la Riſoluzione, per poi regiſtrarla nel Libro.

A lui apparterrà il far correre il Boſſolo ſopra tutte le propoſte, per le quali vien determinato da' preſenti Statuti, o quando almeno due Deputati lo richiedeſſero, e non ſarà lecito ad alcuno l'impedirlo, ed il contradirvi; e farà le propoſte a norma di quello, che gli ſi dirà da' Provviſori, ponendole in iſcritto in Foglio a parte, e le leggerà, acciocchè tutti poſſano ſentire, e ſapere ſopra di che preciſamente debbono dare il loro Voto, ed occorrendo più coſe, in ciaſcuna ſcriverà la propoſta, come ſopra. Prenderà poi il Boſſolo colle ſue Palle, che ſuole ritenerſi ſopra un piccolo Tavolino eſiſtente nella Stanza della Congregazione, e nel correre il Partito, che dovrà principiare da' Provviſori, ciaſcuno de' quali porrà nel Boſſolo quella Palla, che ſtimerà dover porre, eſporrà quale ſia la propoſta, di cui ſi corre il partito, avvertendo, che le Palle bianche portano l'incluſiva dello ſteſſo partito, e le nere l'eſcluſiva, ed in ultimo porrà la ſua Palla nel Boſſolo, che eſibirà ai Provviſori, vuotando il Boſſolo avanti li medeſimi, li quali le numereranno, per riconoſcere la preciſa determinazione, che dipenderà dal maggior numero delle Palle uniformi; e in detto Foglio noterà parimenti il Segretario il numero delle Palle diverſe, e la riſoluzione in vigore di eſſe preſa, per poi regiſtrarla nel Libro.

Da altro Boſſolo eſtrae i neceſſarj Deputati alle Vendite, che ſi debbono fare a tutto il giorno della proſſima Congregazione.

Terrà preſſo di ſe altro Boſſolo con li nomi di tutti li Deputati, compreſivi anche i Provviſori, e ſolo eccettuatone Monſignor Teſoriere primo Provviſore, che non dovrà mai porſi nel Boſſolo, e da queſto in ogni Congregazione ne eſtrarrà tutti que' Deputati, che ſaranno neceſſarj per aſſiſtere alla Vendita nella ſuſſeguente Settimana, avvertendo di far l'eſtra-

l'estrazione a tutto il giorno della seguente Congregazione ; acciocchè non manchi la Vendita in esso giorno , per non esservi il Deputato alla medesima. Se fosse estratto qualcuno, che nel tempo dell' estrazione fosse assente da Roma, ovvero legittimamente impedito d'intervenire alla Vendita, riporrà il nome dell'Estratto nel Bossolo, e ne estrarrà altro non impedito, nè assente, notando in appresso nel Libro de' Decreti della Congregazione la suddetta Estrazione. Terminata la Congregazione, ne darà Nota al Mandatario, acciocchè ne faccia l'intimo, che gli ordinerà di far subito, acciocchè sopravvenendo qualche impedimento ad alcuno de' Deputati, cosicchè non potesse nel tempo destinato intervenire alla Vendita, possa far supplire da altro Deputato alle sue veci, e simile Nota darà parimente al Computista de' Prestiti, acciocchè sappia precisamente quali Deputati debbano intervenire nel tempo suddetto alle Vendite. Rinnoverà il Bossolo, quando sarà terminata l'estrazione di tutti i Deputati, e non prima di ciò potrà porre nuovamente nel Bossolo i nomi degli Estratti. Terminata la Congregazione riporrà il Libro de' Decreti nella Cassettina a ciò destinata, con serrarla a chiave, ritenendola presso di se, e facendo riportare la detta Cassettina in sua Casa per conservarla presso di se. Quando il Segretario per legittimo impedimento non potrà intervenire alla Congregazione, manderà la Cassettina suddetta, ove si conserva il Libro de' Decreti a qualche Deputato a suo arbitrio, acciocchè supplisca le sue veci, e gli trasmetterà sigillata la piccola chiave della Cassettina, acciocchè nissun' altro possa aprirla. E non volendo esso surrogare veruno provvisionalmente al suo Offizio, manderà ai Provvisori in tempo della Congregazione, ovvero al primo Provisore in sua Casa la Cassettina, e sua chiavetta sigillata, acciocchè dai Provvisori, e dalla Congregazione si destini chi debba in tali casi supplire le di lui veci. Facendosi qualche istanza da qualche Luogo Pio alla nostra Congregazione per l'Aggregazione al nostro Sacro Monte, qualora la medesima ne abbia fatta la Grazia, il Segretario farà stendere l'Aggregazione secondo la Formola esistente in Archivio, intendendosela a tal'effetto col Deputato Archivista, dal quale dopo che sarà stesa l'Aggregazione si farà porre alla medesima il Sigillo del Monte, ed il Secretario la sottoscriverà, consegnandola

Estraendo qualche Deputato impedito, ne riporrà il Nome nel Bossolo, e farà l'estrazione di un altro, notando nel Libro i Nomi degli Estratti, ne da nota al Mandatario, e al Computista dei Prestiti.

Rinnova il Bossolo finita l'estrazione di tutti gli Offiziali, e Deputati.

Ripone il Libro de' Decreti nella Cassettina, e serrata la fa riportare in sua Casa.

Impedito manderà la Cassettina con la chiave sigillata a qualche Deputato a suo arbitrio, acciò supplisca le sue veci.

La manderà ai Provvisori, quando non voglia surrogare alcuno provvisionalmente.

Quando la Congregazione avrà accordata a qualche Luogo Pio l'aggregazione al Sacro Monte ne farà stendere la Patente, secondo la Formola esistente in Archivio, e la sottoscriverà con farvi porre il Sigillo del Monte, e la

consegnarà onninamente *gratis*, a riserva della mercede, che potesse esser dovuta al Copista.

a chi la ricerca senza verun pagamento, anche a titolo di gratuita volontarià ricognizione a beneficio del Monte, e neppure di qualsivoglia Ministro, ancorchè a titolo di mercede per qualche sua opera impiegatavi a norma di quanto vien prescritto dalle Costituzioni Apostoliche, a riserva solo della mercede dovuta al Copista per la Scrittura di detta Aggregazione, sua Minuta, ed altro, in cui il Copista avesse dovuto impiegare la sua opera manuale, e non mai per altro verun diverso titolo, ragione, o motivo. Farà tutti gli Attestati del buon servizio prestato al Monte da' Ministri, o Sotto-ministri, quando si richiedessero, e dalla Congregazione venissero de' medesimi aggraziati. Se sarà uopo per affari del Monte scriver lettere, o altro, quando la Congregazione lo creda espediente, scriverà egli a nome della medesima, con sottoscriversi come Deputato Secretario. Esibirà le Lettere, o Biglietti responsivi alla Congregazione, e si conterrà nella guisa, che dalla stessa verrà determinato, avvertendo di non scrivere, nè dar risposta tanto in voce, quanto in iscritto a veruno, senza la precisa determinazione della Congregazione, secondo la quale dovrà uniformare la Lettera, o la Risposta. Avrà il pensiere nell'approssimarsi la Festa della Pentecoste, e nel principio di ciascun'Anno, di ricordare ai Provvisori di far seguire l'intimo per l'intervento alla Festa solita celebrarsi nella Cappella del Palazzo del Monte, e respettivamente alla Congregazione Generale solita tenersi pubblicamente nel principio di ciaschedun' Anno nella Stanza della Congregazione a Porta aperta, acciocchè possa sapere in ciaschedun' Anno lo Stato del Monte, leggendosi a tal' effetto in essa Congregazione il Bilancio del Banco de' Depositi dal Computista, e quello del Monte dal Computista de' Prestiti. Determinatasi da' Provvisori l'ora del giorno della Festa nella Pentecoste, ed il giorno, ed ora della Congregazione pubblica generale resterà a carico del Secretario d'invitare a nome della Congregazione il Senato Romano, che suole intervenire tanto alla Festa, quanto alla detta Congregazione Generale, e se non potrà seguire un tale invito, quando il Senato è in Corpo, in tal caso si porterà dal primo Conservatore a farne l'invito.

Fa tutti gli attestati del buon servigio prestato dai Ministri, e Sotto-Ministri.

Scrive Lettere, e Biglietti a nome, e d'ordine della Congregazione, regolandosi però sempre secondo la precisa determinazione della medesima.

A tempo debito ricorderà a Provvisori di far seguire l'Intimo per la Festa solita celebrarsi nella Cappella del Palazzo del Monte, e per la Congregazione generale solita tenersi nel principio di ciaschedun'Anno.

Determinatasi dai Provvisori l'ora del giorno della Festa, e della Congregazione Generale, resta a carico del Segretario l'invitare il Senato Romano, che suole intervenire all'una, e all'altra.

CAPI-

# CAPITOLO XX.

## *Del numero, e nome de' Ministri del Sacro Monte.*

PER poter ben governare l'uno, e l'altro negozio tanto de' Prestiti, quanto de' Depositi, e per l'intiero servizio del Luogo Pio, essendosi da principio deputati i Ministri necessarj per questa doppia amministrazione, ed accresciutosene il numero di tempo in tempo, secondo che ha portato il bisogno, si stabiliscono per ora i seguenti, che si giudicano sufficienti per supplire a tutte le presenti occorrenze dell' Opera Pia. Un Cappellano Sacerdote, Otto Custodi de' Pegni, per essersi ora istituito il Quarto Monte, Un Cassiere dei Prestiti, Un Computista Generale, e un' Ispettore sopra la Scrittura, e operazioni de' medesimi Prestiti, Quattro Stimatori, Un Cassiere de' Depositi, Un Computista de' Depositi, Un' Archivista del Banco (oltre agli altri loro rispettivi Ministri subalterni, che restano a carico, e pericolo de' medesimi, secondo che richiede la di loro Amministrazione, de' quali tutti se ne ha ragione in Capitoli a parte presso il Capitolo del Ministro loro Principale), Un Custode degli Armárj, Due Appuntatori per gli Libri de' Prestiti, Un Sopraintendente alla Vendita de' Pegni deliberati agli Stimatori, Un Procuratore, Un Sollecitatore, e un Mandatario. Questi Ministri avranno il Salario, ed Emolumenti descritti nel solito Ruolo, di cui copia autentica si è riposta in Archivio, nè dovranno alterarsi, se non quando la Congregazione giudicasse di doverli in qualche caso minorare a pluralità di Voti, o anche accrescere con due terzi di Voti secreti. Potrà bensì la Congregazione istituire qualche nuovo Offizio col suo Emolumento corrispondente, o a tempo, o perpetuamente, qualora nelle contingenze de' casi lo stimasse opportuno. Tutti i suddetti Ministri avranno l'obbligo di operare tutto quello, che si specificherà ne' Capitoli di ciascuno di essi, e negl' Istromenti dell'Assunzione del loro Offizio. Prometteranno con giuramento di osservare i presenti Statuti, e di non pigliare da altri cos' alcuna non permessa dai medesimi Statuti, nè per se stessi, nè per gli loro Ajutanti, nè sotto pretesto di mercede, e nemmeno di cortesia, sotto

I Ministri si sono dovuti accrescere a misura del bisogno dell' Opera Pia.

Ministri, che si stabiliscono per ora, e che si giudicano sufficienti per l'intiero servizio del Luogo Pio.

I Ministri avranno il Salario, e gli Emolumenti descritti nel Ruolo, che la Congregazione potrà minorarli, o accrescerli.

Potrà la Congregazione istituire qualche nuovo Offizio.

Prometteranno con giuramento di osservare gli Statuti, e di non prendere, anche sotto varie pene, nè per se stessi, nè per gli loro Ajutanti da

*altri coſ' alcuna non permeſſa dai medeſimi Statuti.*

ſotto pena di reſtituire il doppio da ritenerſi nei Salarj, e da applicarſi al Sacro Monte, e di eſſere anche rimoſſi dal ſervizio, ed altre pene più gravi ad arbitrio della Congregazione.

*La Congregazione ha la facoltà di eleggere i Miniſtri, mutarli, e levarli.*

Queſta ha la facoltà di eleggere tutti i Miniſtri, e di mutarli, e levare a ſuo pieno arbitrio, ogni volta che le parerà eſpediente ed opportuno.

*Attenzione, e regola da praticarſi, quando accade, che s'abbia da eleggere qualche Miniſtro de' Principali.*

La ſteſſa Congregazione quando avrà da eleggere qualche Miniſtro de' Principali, cioè di quelli, che non ſono addetti, e dipendenti da altri Miniſtri, dovrà con ogni attenzione, diſintereſſe, ed imparzialità eſaminare i requiſiti de' Concorrenti, e preſcegliere ſempre quelli, che ſiano più forniti di probità, e di abilità per il Miniſtero vacante, avuto ſoltanto riguardo all' anzianità del ſervizio, quando gli Anziani ſieno dotati piucchè a ſufficienza de' medeſimi requiſiti, e non abbiano qualche ſoſtanziale eccezione, nel che ſi grava la Coſcienza de' Signori Deputati, i quali in ſimili ſcelte non debbono avere avanti gli occhi, che il miglior ſervizio del Luogo Pio.

*Queſte elezioni debbono farſi per Boſſolo.*

Queſte elezioni debbono farſi immancabilmente per Boſſolo, e Voti Secreti ſotto pena di nullità, ed il Partito non ſarà vinto, ſe non a pluralità di Voti ſopra la metà.

*I Miniſtri ſubalterni ſi eleggeranno dalla Congregazione a ragionevole contentamento de' loro Principali.*

Li Miniſtri ſubalterni ai due Miniſtri Principali del Banco de' Depoſiti, cioè Caſſiere, e Computiſta, ſi eleggerranno dalla Congregazione a contentamento de' medeſimi, il quale arbitrio però dovendo ſempre eſſere regolato dalla ragione, dovrà eſſere raffrenato dalla Congregazione, quando ſi ſcorgerà provenire da fini, o riguardi particolari, e che gli ſteſſi Principali non adducano motivi ragionevoli delle loro ricuſazioni. La ſteſſa regola dovrà tenerſi, militando la medeſima ragione, per i Miniſtri ſubalterni del negozio de' Preſtiti, che tutti dovranno eleggerſi a contentamento de' loro Principali, colla limitazione però eſpreſſa di ſopra.

*I Provviſori propongono la rimozione de' Miniſtri, ed i Principali ſono rimoſſi con due terzi di Voti.*

Per la rimozione poi de' Miniſtri eletti, non potrà proporſi l' iſtanza, ſe non da' Provviſori, e ſe ſaranno de' Principali, non potrà aver luogo, ſe non con due terzi di Voti Secreti.

CAPI-

# CAPITOLO XXI.

## *Del Carico del Cappellano.*

SI dovrà eleggere un Cappellano Sacerdote di buona vita e costumi, che abbia l'approvazione per udire le Confessioni, la quale si farà confermare di tempo in tempo secondo il solito, e si terrà sempre pronto ad amministrare un tal Sacramento ad ogni occorrenza. Il che si è stimato assolutamente necessario, poichè al presente molti sono i Ministri, che abitano anche con le Famiglie dentro il Palazzo del Monte, e perciò fa d' uopo, che in caso d'urgenza vi sia un Sacerdote, che possa occorrere a confessare, essendosegli a tale effetto assegnata la Provvisione d'annui Scudi Cinquanta, e l'Abitazione nel Palazzo del Monte, nel quale dovrà continuamente risedere, e specialmente di notte, per esser pronto ad ogni accidente, che potesse mai darsi. Confesserà inoltre qualsivoglia Persona addetta al servizio del Monte, o della sua Casa, che lo richiedesse, essendosi a tale effetto costruito un Confessionale, e collocato nell' Atrio della Cappella. Per la deputazione del Cappellano ne farà la Proposta il Deputato Archivista alla Congregazione, dalla quale dovrà eleggersi, avutosi sempre molto riguardo in questa elezione ai suggerimenti dello stesso Archivista. Avrà il Cappellano l'assistenza di un Soprannumero del Monte, che farà quanto occorre in servizio della Cappella sotto li di lui Ordini, e questi dovrà in tutto obbedirgli, ed esser pronto, quando sarà richiesto dal medesimo per servirlo nella celebrazione della Messa, e adempirà tutto quello, che per il buon servizio della Cappella dal medesimo Cappellano gli verrà ingiunto. Questo Soprannumero si sceglierà dal Deputato Archivista, che ne riporterà poi l'approvazione della stessa Congregazione; e perciò, o essendo questi impedito, o non adempiendo a dovere il suo Offizio, e le sue incombenze, il Cappellano ne avvertirà l'Archivista, il quale prenderà all'occasioni que' provvedimenti, che gli pareranno proprj. Celebrerà ogni giorno nella Cappella del Monte, applicando il Santo Sacrificio della Messa per l'Anime dei Deputati, Ministri, e Benefattori defonti, ed in morte di qual-

Per Cappellano si eleggerà un Sacerdote di buoni costumi, che abbia l' approvazione per la Confessione, colla Provvisione di scudi cinquanta, e l'abitazione nel Palazzo del Monte, in cui dovrà risedere specialmente di notte.

Deve confessare ogni Persona addetta al servizio del Monte, o della sua Casa.

Il Deputato Archivista propone il Cappellano alla Congregazione.

Il Cappellano ha l' assistenza di un Soprannumero, il quale sotto i di lui ordini farà quanto occorre in servizio della Cappella, e lo servirà nella celebrazione della Messa.

Questo soprannumero viene scelto dal Deputato Archivista con l' approvazione della Congregazione.

Celebrerà ogni giorno nella Cappella del Monte, per l' Anime de' Deputati, Ministri, e Benefattori defonti, e morendo

qualche Deputato applicherà subito per l'Anima di lui trenta Messe continue, e ne darà fede all' Archivista.

qualche Deputato subito che glie ne sarà data la notizia dall'Archivista, applicherà per il corso di trenta giorni continui la Messa in suffragio dell'Anima del Deputato defonto, e terminata la celebrazione, ne esibirà Fede sottoscritta all'Archivista, per conservarsi in Archivio.

Troverà i Ministri, che assistano al Celebrante, ed i Chierici per le due Messe solenni della Festa della Pentecoste, e dell' Anniversario per gli Deputati, e Ministri defonti, e darà la mercede stabilita ai Ministri sacri, e nella Pentecoste il Fiore, e la Candela nella Commemorazione dei Defonti.

Tanto nella Messa solenne, che si celebra nel giorno della Festa della Pentecoste nella Cappella del Monte, quanto nell'altra dell'Anniversario per gli Deputati, e Ministri defonti, sarà sua cura di provvedere i Ministri, che assistano al Celebrante, cioè il Diacono, e Suddiacono, e tre Chierici; cioè due per Ceroferarj, e l'altro per Turiferario, e facendo supplire da due Soprannumeri da destinarsi dal succennato Deputato per portare le Torcie all'elevazione del Santissimo Sacramento, dovendo li Ceroferarj essere in tal caso in numero di quattro, e darà a tutti i Sacri Ministri la stabilita Mercede; ed agli stessi nella Festività della Pentecoste darà anche il Fiore, e nella Commemorazione de' Defonti la Candela.

Nella mattina della Festa, e della Domenica della Santissima Trinità proccurerà che non manchino mai le Messe all' Altare, e perciò inviterà i Sacerdoti necessarj, e darà loro la Limosina stabilita.

Nella Festa della Pentecoste, che cade il terzo giorno di detta Festività, e nella susseguente Domenica dedicata alla Santissima Trinità proccurerà, che in detta Cappella si celebri quel maggior numero di Messe, che sarà possibile, conforme si è sempre praticato finora. Al qual effetto inviterà tanti Sacerdoti, quanti stimerà necessarj, dando a ciascuno l'Elemosina stabilita, dopo che avrà celebrato, e proccurerà, che non resti mai l'Altare senza Messa, ma terminata una principii subito l'altra fino al mezzo giorno.

Sarà contento dell'assegnamento fattosegli per l'Ostie, Vino per le Messe, ed Olio per le Lampadi, dovendo sol tanto tenerle sempre accese dal giorno delle Ceneri a tutta l' Ottava di Pasqua, essendovi le Indulgenze concedute alle Chiese, ove vi è la Stazione.

Per il consumo dell' olio per le due Lampade, Ostie, e Vino delle Messe dovra restar contento dell'annuo assegnamento, che gli si è fatto. Le dette due Lampade dovranno stare sempre accese in tutti i giorni, principiando dal primo giorno delle Ceneri fino a tutta l'Ottava di Pasqua di Resurrezione, per essere questo il tempo, nel quale qualsivoglia Deputato, Ministro, o altra Persona addetta al servizio del Monte, che visiterà detta Cappella, gode quelle stesse Indulgenze concedute per la visita delle Chiese, ove vi è la Stazione, e che possono anche applicarsi per gli Defonti.

Fa obbligo per Istromento di ritenere in buona ed esatta custodia quanto gli verrà consegnato, e di esercitare fedelmente il suo Offizio, sotto idonea

Prima che riceva la consegna di ciò, che esiste nella Cappella, e sua Sagrestia, farà obbligo per Istromento pubblico negli Atti del Notaro del Monte di ritenere il tutto, che gli verrà consegnato in buona, ed esatta custodia, di esercitar bene, e fedelmente il suo Offizio, e di eseguire puntualmente quanto nel

to nel presente Capitolo gli si prescrive, e di rendere un'esatto, e fedel conto di quello, che gli verrà consegnato, dando un' idonea sicurtà solidale a contentamento dell'Archivista, o attergando una qualche quantità di Luoghi de' Monti ad arbitrio dello stesso Archivista, che avrà sempre la facoltà di proporne la rimozione alla Congregazione, la quale in questa parte avrà molto riguardo alle insinuazioni dello stesso Archivista, per esser Egli ordinariamente il Sopraintendente alla Cappella. Farà Inventario di tutti gli Argenti, Suppellettili Sacre, Biancherìe, ed altro esistenti nella Sagristia di essa Cappella, del quale se ne faranno due Copie sottoscritte tanto da esso, quanto dall'Archivista per legarsene una unita all'Istromento di suo obbligo, e l'altra da ritenersi in Archivio, ed occorrendo di levare, o aggiungere qualche cosa, si noterà il tutto in esso Inventario esistente presso l'Archivista, che nuovamente, come farà il Cappellano, si sottoscriveranno a dette Partite, ed un tale Inventario con le Partite aggiunte, o detratte sempre sarà parte sostanziale dell'Istromento di suo obbligo, e si avrà, e dovrà avere come inserito dal bel principio nello stesso Istromento. Avvertirà che nel giorno della Festa della Pentecoste si pongano nella Cappella le Sedie per gli Signori Conservatori, e per gli Provvisori, facendone collocare quattro vicino all'Altare dalla parte, ove si legge il Vangelo, e l'altre quattro dall'altra parte dell'Epistola per gli Provvisori, che dovranno porsi dietro al Banco del Celebrante. Al giungere de' Signori Conservatori si troverà pronto alla Porta della Cappella per riceverli in Cotta, e presentar loro l'Acquasanta con l'Aspersorio; il che parimenti farà, quando Monsignor Tesoriere, che è il Primo Provvisore, fosse promosso al Cardinalato, e venisse ad assistere, secondo il solito, alla Congregazione Ordinaria, sino a tanto che gli sia dato il Successore alla Carica. Terminata la Messa, farà la distribuzione de' Fiori, che gli si consegneranno dall'Archivista, e vestito a tal effetto d'Abito lungo insieme coi due Soprannumeri, che porteranno in due Bacili i Fiori, da' quali li prenderà, con la Guantiera, che terrà esso Cappellano, presenterà i Fiori prima ai Signori Conservatori, di poi ai Provvisori, ed in seguito agli altri Deputati, che assisteranno alla Messa; siccome nel giorno dell'Anniversario de' Defonti in Abito e Cotta distribuirà le Candele, che gli saran-

Sicurtà solidale, o attergazione di Luoghi di Monte ad arbitrio dell' Archivista, che ha facolta di proporne la rimozione.

Farà Inventario degli Argenti, e Suppellettili della Cappella, sottoscrivendosi tanto esso, che l'Archivista, e se ne unirà una Copia all' Istromento, e se ne terrà un'altra in Archivio; e occorrendo di levare, o aggiugnere qualche cosa, si noterà nell'Inventario dell' Archivio, e si sottoscriveranno, come sopra.

Nel giorno della Festa farà porre nella Cappella le Sedie per gli Signori Conservatori, e Provvisori.

Si troverà alla Porta della Cappella per presentar in Cotta l'Acqua santa ai Conservatori, e farà lo stesso, quando Monsignor Tesoriere, promosso al Cardinalato, venga alla Congregazione Ordinaria.

Dopo la Messa solenne farà nella Festa la distribuzione de' Fiori, e delle Candele nell' Anniversario de' Defonti.

ſaranno portate da due Soprannumeri, prima ai Provviſori, e di poi agli altri Deputati aſſiſtenti.

## CAPITOLO XXII.

### *Del Carico del Mandatario.*

Si deputa in Mandatario uno de' Giovani ammeſſi al ſervizio del Monte.

Paſſa all'altre Cariche a miſura dell'anzianità, ed abilità.

La ſua principale incombenza è d'intimare i Deputati, e le Congregazioni.

SI deputerà ſempre in Mandatario uno de' Giovani ammeſſi al ſervizio del Monte, acciocchè abbia qualche pratica dello ſteſſo Monte, e poſſa, ſenza errare, puntualmente eſeguire quanto porta il ſuo Offizio. Paſſerà all'altre Cariche, che ſaranno per vacare, quando ſecondo l'anzianità, ed abilità poſſa concorrervi, e ſi giudichi capace d'eſercitarle dalla Congregazione. Il di lui Carico principale è d'intimare i Deputati d'ordine de' Provviſori, e le Congregazioni, ſecondo le occorrenze ordinarie, e ſtraordinarie, con Polizzini per lo più ſtampati da conſegnarſegli dal Deputato Secretario, ed agli Offiziali nuovamente eſtratti dovrà anche parlare a bocca, e notificare la loro elezione. Sarà ſuo peſo d'aſſiſtere alla Portiera quando ſi farà la Congregazione, non ammettendo in eſſa, ſe non quelle Perſone, che dovranno ammetterſi, e terrà ogni altro lontano, nel qual tempo ſtarà attento al ſuono del Campanello per eſeguire gli Ordini de' Provviſori, quando col ſuono di eſſo lo chiameranno. Qualora gli ſarà ordinato, ammetterà le Perſone, che domanderanno udienza ad una ad una ſenza tumulto, avvertendo ſempre, che ciaſcuna Perſona, che richiede udienza, deponga prima in ſue mani la Spada, ed il Baſtone, che portaſſe, non dovendo permettere a veruno l'ingreſſo, quando non voglia deporre tanto l'una, che l'altro, ſenza il preciſo ordine della Congregazione, nè fuori di tal caſo impedirà a veruno l'entrata, ſotto pena della privazione del ſervizio, o altre ad arbitrio della ſteſſa Congregazione. Non farà paſſare in eſſa Congregazione veruno, ſe prima non ne avrà dato parte ai Provviſori, o ſarà da' medeſimi richieſto, ſe vi è alcuno, che voglia udienza, nel qual caſo li farà paſſare ad uno ad uno come ſopra. Avrà tutta la cura, che reſti ſempre pulita la Cappella, e Stanza della Congregazione, facendo ſcopare da' Facchini, quando ve ne ſarà il biſogno, e lo ſteſſo praticherà per gli altri

Facendoſi Congregazione aſſiſte alla Portiera, e attende al ſuono del Campanello per riceverne gli ordini, e dà parte delle perſone, che dimandano udienza. le quali, ſotto pena di privazione, ammette ad una ad una, ma ſenza ſpada, e baſtone.

Fa pulire la Cappella, e Stanze della Congregazione, e per lo meno una volta la ſettimana l'In-

altri pubblici ſiti del Monte, cioè l'Ingreſſo, Scale, Sale de' Monti, e della Vendita, il che farà ſeguire almeno una volta la Settimana. Affiggerà per Roma gli Editti, e Notificazioni, che occorrerà di doverſi pubblicare in nome del Monte. Avrà il Salario deſtinatogli nel ſolito Ruolo, la ricognizione al Natale, ed il comodo dell'Abitazione nel Monte, acciocchè ſia più pronto al ſervizio nelle occaſioni, che poſſono darſi, oltre le ordinarie incombenze.

greſſo, ed altri ſiti pubblici del Monte.

Affigge Editti, e Notificazioni del Monte, in cui, oltre al Salario, e ricognizione, ha l'Abitazione.

## CAPITOLO XXIII.

### *Del Carico del Procuratore.*

SI aſſumerà dalla Congregazione un Procuratore, che ſia ammeſſo in Rota, e di tutta probità, ed accuratezza, il quale farà regiſtrare nel Libro, che a tale effetto gli conſegnerà il Deputato Archiviſta, tutti gli Atti delle Cauſe del Monte; ed anche di quelle, che ſtanno a cura del Sollecitatore, nel che ſtarà bene attento, acciocchè all'occorrenza poſſa ſaperſi, e riconoſcerſi di ciaſcuna lo ſtato. Terminate le Cauſe, ne conſegnerà le riſpettive Poſizioni al Deputato Archiviſta, al qual' effetto di ciaſcuna ne farà fare le neceſſarie copie, unendo più d'un Eſemplare di quelle, che accaderà ſtamparſi, e con dar copia inſieme dei Decreti definitivi, o Sentenze promulgate in eſſe Cauſe, ovvero delle Rinunzie, che aveſſero potuto dar fine alla Lite. Si farà dar conto in fine di ciaſcuna Settimana dal Sollecitatore dello ſtato delle Cauſe per eſibirlo in ogni Congregazione, quando gli venga richieſto, e darà al Sollecitatore quegli ordini, che in quanto alli Debitori citati ſi ſtabiliranno dalla Congregazione, de' quali gl'inculcherà la pronta eſecuzione. Sarà ſua cura di ſottoſcrivere i Mandati de' Giudici, diretti tanto al Banco de' Depoſiti; quanto al Monte dei Preſtiti, e qualſivoglia altro Mandato, che foſſe diretto al Monte, ſottoſcrivendoſi nella forma ſeguente = *Viſa N. N. Procurator* =; ſenza la quale approvazione, e ſottoſcrizione non potrà il Computiſta del Banco de' Depoſiti ordinare il pagamento de'Mandati al Caſſiere, nè il Caſſiere dei Depoſiti farne il riſpettivo pagamento, nè qualſivoglia altra perſona, a cui ſpettaſſe dar loro eſecuzione,

Il Procuratore deve eſſer Rotale, e ſua prima cura è il far regiſtrare gli Atti delle Cauſe del Monte.

Terminate le Cauſe, conſegna all' Archiviſta le Poſizioni, Decreti, Sentenze, e Rinunzie, che le abbiano dato fine.

Al finir della Settimana richiede il Sollecitatore dello ſtato delle Cauſe, di cui ragguaglia la Congregazione, e impone allo ſteſſo quanto occorre.

La ſua ſottoſcrizione è richieſta in ogni Mandato diretto al Monte, non potendoſenza di eſſa eſſer eſeguito da qualunque Miniſtro.

Avvertirà, che ne' Mandati sieno citati gl'Interessati, e che non vi manchi cosa alcuna.

Non passerà Mandati, diretti al Banco, se non distesi sotto la Fede della Partita, sottoscritta dall' Archivista di esso Banco, e similmente quelli di Partite vincolate, in cui non abbia il Giudice cassati tutti i loro vincoli.

cuzione. Avvertirà pertanto il Procuratore, che ne'Mandati suddetti sieno citati tutti gl' Interessati, e che siasi in esso osservato tutto ciò, che di ragione, o secondo la pratica, e stile de' Tribunali deve osservarsi. Non passerà Mandati diretti al Banco de' Depositi, se non sono stesi sotto la Fede originale della Partita estratta da' Libri de' Depositi, e sottoscritta dall' Archivista d' esso Banco, avvertendo di non sottoscriversi in que' Mandati, che fossero stesi sotto la copia della Partita, o sotto il Rincontro solito darsi alli Deponenti dal Computista. Quando gli sia presentato all' effetto suddetto qualche Mandato di partite vincolate, in cui si ordini la consegna del danaro liberamente, esaminerà, e riconoscerà, se il Giudice abbia fatta menzione di tutti i Vincoli apposti nella Partita di Deposito; e se gli abbia tutti cassati, poichè essendovene qualcuno, del quale non siasi fatta menzione, dovrà rigettare il Mandato, nè porrà sottoscriverlo, ed approvarlo sino a tanto, che il Giudice non avrà dato sfogo a tutti i Vincoli, senza però esaminare la giustizia, o ingiustizia del Mandato, spettando ciò al solo offizio del Giudice.

In quelli del Tribunale della Camera osserverà, se il Giudice vi abbia di proprio carattere posta la Data del Mandato.

In rapporto alli Mandati, che si spediscono dal Tribunale di Monsignor Uditore di Camera, oltre quello che si è prescritto di sopra, e si dirà in appresso, non sottoscriverà li medesimi, se dalli rispettivi Giudici di esso Tribunale non siasi apposta, e trascritta di proprio carattere del Giudice la Data del Mandato a tenore dell' ultima Riforma di esso Tribunale.

Non sottoscriverà qualunque Mandato = *De consignando* = se non siavi stata osservata la Costituzione di Benedetto XIV.

Prescrivendosi ne' Mandati = *De consignando* = di qualsivoglia Giudice, o Tribunale la cassazione di qualsivoglia Vincolo di Fideicommisso, Primogenitura, Legato, Donazione, Multiplico, o altro Vincolo proveniente da qualunque Disposizione, o Contratto, ovvero dalla Legge data dal Deponente, non dovrà mai sottoscrivere detti Mandati, se in essi non siasi proceduto secondo la disposizione della Costituzione sopra la Riforma de' Tribunali della santa memoria di Benedetto XIV emanata li 21 Dicembre dell' Anno 1745, conforme in essa Costituzione viene precisamente ingiunto ai Depositarj.

Interviene alle Congregazioni tanto Ordinarie, che Straordinarie.

Interverrà alle Congregazioni Ordinarie, e Straordinarie secondo l' Intimazione solita farsi d'ordine de' Provvisori, e che gli sarà portata dal Mandatario del Monte.

CAPI-

## CAPITOLO XXIV.

### *Del Carico del Sollecitatore.*

SI ſceglierà dalla Congregazione il Sollecitatore a contentamento del Procuratore del Monte. Avrà di Provviſione ſcudi due il Meſe, e la ricognizione in Natale ſecondo il ſolito. Agirà in tutte le Cauſe eſecutive del Monte, e ſolleciterà le altre Cauſe di maggior peſo, e nelle quali s' impieghi l' opera del Procuratore. Regiſtrerà con tutta eſattezza di mano in mano tutti gli Atti delle Cauſe, che ſi agiteranno anche dal Procuratore, ed eſeguirà puntualmente quanto dal medeſimo gli ſarà ordinato. Farà nota in fine di ciaſcuna Settimana dello ſtato delle Cauſe, che ſtaranno alla di lui cura, e la darà al Procuratore, per eſibirla alla Congregazione. Occorrendo ſcrivere nelle Cauſe, che egli ſollecita, non lo farà mai da ſe ſteſſo, ma ne riferirà la neceſſità al Procuratore del Monte, che ſolo dovrà ſcrivere nelle Cauſe, e non mai il Sollecitatore, la di cui ſola incombenza ſarà di citare i Debitori, e fare gli altri Atti, ſenza ingerirſi nello ſcrivere avanti i Giudici, che ſempre reſterà al ſolo carico del Procuratore.

Il Sollecitatore ſi ſceglie dalla Congregazione a piacere del Procuratore. La ſua provviſione è di due ſcudi al meſe. Agiſce nelle Cauſe eſecutive, e ſollecita le altre. Di tutte ne regiſtra gli Atti, e in fine di Settimana dà memoria del loro ſtato al Procuratore. Non deve però ſcriver mai in alcuna di eſſe.

## CAPITOLO XXV.

### *Del Carico del Computiſta dei Preſtiti.*

RIcerca molta diligenza, ed attenzione il Carico del Computiſta dei Preſtiti per eſſere occupato quaſi continuamente in diverſi affari, e per dover invigilare ſopra tutti i Miniſtri dei Preſtiti, acciocchè ognuno faccia bene il ſuo Offizio. Dovrà avere l' Abitazione nel Palazzo del Monte, acciocchè ſia puntuale al ſervizio del medeſimo, ed in tal guiſa poſſa uſare la dovuta vigilanza riſpetto ai Miniſtri, oſſervando ſe vengono all' ora preſcritta, e ſe adempiano le loro incombenze. Non traſporterà fuori del Palazzo del Monte, nè permetterà, che ſi traſportino altrove da veruno i Libri, e Scritture dei Preſtiti, ſenza uno ſpecial Decreto della

I diverſi affari del Computiſta dei Preſtiti dimandano gran vigilanza ſopra i varj Miniſtri; e perciò ha l' abitazione nel Monte.

Non può permettere, nè egli traſportare altrove i Libri, e ſcritture dei Preſtiti ſenza

teſtimonianza di Decreto, che ciò ſi conceda dalla Congregazione.

Notera i Miniſtri traſcurati nel portarſi al Monte, e ne dà contezza alla Congregazione.

della Congregazione, di cui ne conſerverà preſſo di ſe la Fede; nè prima di aver detta Fede faccia, o permetta, che ſi traſporti verun Libro, o Scrittura fuori del Monte. Farà nota ogni giorno di quelli, che ſenza legittima cauſa, o vengono tardi al ſervizio dopo l' ora conſueta, o mancano di venirvi, e l' eſibirà nella prima ſeguente Congregazione, dalla quale deve provvederſi ad un tale diſordine, e mancanza, o con multare i negligenti, e mancanti nella Provviſione, o, eſſendo Soprannumeri ſenza Provviſione, con farli dare qualche mortificazione, acciocchè per timore del caſtigo ſiano puntuali al ſervizio. Portandoſi Foraſtieri ad impegnare, farà che queſti ſiano sbrigati prima degli altri, come pure eſſendovi qualche perſona inferma, o che meriti qualche particolar riguardo, la farà ſpedire fuori di fila, il che farà anche ſeguire riſpetto a qualſivoglia Foraſtiere, che ſopravveniſſe. Scritturerà di ſuo carattere nel Libro Maſtro tutte le Partite, e ſolo col permeſſo della Congregazione potrà farle traſcrivere in eſſo Libro ſotto la ſua dettatura dal Sotto-computiſta, o altri, che reſtaſſe a ciò deſtinato, e dovrà per l' avvenire ſcritturare lo ſteſſo Maſtro secondo il nuovo Metodo breve, e chiaro preſentemente introdotto. Avverta poi di non paſſare veruna Partita de' Pegni tanto d' Entrata, che d' Uſcita, ſe prima nel fine d' ogni Trimeſtre non avrà rincontrati tutti li Riſtretti tanto del Caſſiere, che de' Cuſtodi, ſeguìto il qual rincontro farà ſottoſcrivere detti Riſtretti dal Cuſtode, ſottoſcrivendoſi dopo ancor egli. E molto meno deſcriverà nel ſuddetto Libro Maſtro veruna Partita poſta nell' Entrata, ed Uſcita dal Caſſiere, ſe prima di nuovo non avrà fatto il rincontro di detti Riſtretti tanto delle Riſcoſſioni, quanto delle Vendite, Libri dei Preſtiti, ed altro, acciocchè ſia ſicuro, che ſiano tali quali ſi riportano dal Caſſiere, dal quale parimente farà ſottoſcrivere detti Riſtretti nella forma preſcritta al Caſſiere nel Capitolo XXXI. Terrà le Filze delle Giuſtificazioni de' Mandati, che ſpediſce al Caſſiere, alle quali dovranno aver relazione le Partite da eſſo ſcritturate, e quelle eſattamente cuſtodirà. In Filze a parte porrà, e conſerverà tutti i Memoriali de' Pegni groſſi, che ſi permetteranno fare di mano in mano dalla Congregazione, e che ſaranno ſottoſcritti da' Provviſori, facendo ogni Anno di eſſi quattro Fil-

Farà ſpedire i Foraſtieri, le perſone inferme, e di riguardo fuori di fila.

Scrittura nel Libro Maſtro le Partite di ſuo carattere.

Non ne ſcrittura alcuna ſenza aver prima al finir di ogni trimeſtre rincontrati i Riſtretti del Caſſiere, e dei Cuſtodi, e ſenza che queſti ſieno ſtati comunemente ſottoſcritti.

Cuſtodiſce con diligenza in Filze ſeparate le giuſtificazioni de' ſuoi Mandati al Caſſiere, e i Memoriali per gli Pegni groſſi permeſſi, e di cui per ogni Monte forma la ſua Filza.

Filze, cioè una di quell' Anno per il Primo Monte, la feconda per il Secondo Monte, e così la terza, e la quarta per il Terzo, e Quarto Monte, quali Filze riterrà fempre preffo di fe nelle Scanfie della ftanza a lui affegnata, ed avvertirà, che di effi Memoriali non fe ne fmarrifca veruno. Efibirà in ogni Congregazione Ordinaria il Bilancio della Settimana fcorfa, che farà in Foglio aperto. Terminata la Congregazione prenderà i Mandati, che avrà portati per farli paffare da' Provvifori, e tutti que' Memoriali de' Pegni groffi, eccedenti li fcudi quaranta, e delle Rinnovazioni, che faranno ftati fottofcritti dal Segretario, e Provvifori. Diftribuirà poi i Memoriali delle Rinnovazioni alli fuoi Ajutanti di ciafchedun Monte, dalli quali unitamente cogli altri Memoriali de' Pegni di prima Preftanza li ricupererà in fine d'ogni Trimeftre, con farfi fare una Nota a ciafcun Memoriale del giorno, che è ftato fatto il Pegno, e del numero, e moneta, ponendo il tutto nelle fuddette Filze. Confegnerà a chi li richiede i detti Memoriali de' Pegni di prima Preftanza, e delle Rinnovazioni, acciocchè abbiano il loro effetto, e nella prima feguente Congregazione riporterà fempre tutti que' Memoriali paffati, che non hanno avuta efecuzione, confegnandoli al Segretario. Offerverà efattamente, ciò che fi è difpofto per fare efporre alla Vendita tutti i Pegni al fuo tempo nel Capitolo delle Vendite de' Pegni. Quando farà fpedire i Refti, o Sopravanzi de' Pegni dal fuo Sotto-computifta, o da altro fuo Ajutante nella Computiftaria, prima di fottofcrivere un tal' Ordine farà nuovo conteggio per afficurarfi, che la fomma non fia sbagliata, particolarmente quando fono più di uno i Bollettini de' Pegni; il refto de' quali vuol efigerfi, ed avvertirà, che facendofi l' Ordine dell' intiero in un folo Bollettino, fi noti in ciafcuno degli altri = *Pagato* = con individuare il giorno, Mefe, ed Anno, in cui fi fpedifce l' Ordine, ed efprimervi la fomma in collettiva di tutti i Sopravanzi di più Bollettini contenuti in effo Ordine. Saranno a tutto rifchio, e pericolo del Computifta non folo tutti i fuoi Ajutanti della Computiftaria, ma anche li Soprannumeri addetti al fervizio della medefima. Avvertirà perciò, che ciafcuno eferciti bene, e fedelmente il fuo Offizio, e che non fi commettano errori nè mancanze di veruna forta, poichè egli fempre ne

Porta in Congregazione il Bilancio della fcorfa Settimana, i Mandati, e i Memoriali dei Pegni groffi, e delle Rinnovazioni, e approvati gli rende, perche abbiano effetto, e che ogni trimeftre ricupera dai fuoi Ajutanti, e reftituifce al Segretario quelli, che non hanno avuto efecuzione.

Veglierà alla Vendita dei Pegni.

Farà nuovo conteggio nel far fpedire gli Ordini dei Refti dei Pegni, notando tutto con efattezza.

Gli Ajutanti, e Soprannumeri della Computiftaria fono tutti a rifchio del Computifta.

farà,

ſarà, e dovrà eſſerne il principale Debitore del Monte, al quale ſarà reſponſabile di tutte le operazioni de' ſuoi Ajutanti, ancorchè Soprannumeri, per quello però che concerne la Computiſtaria, e che da eſſa dipende; ond' è, che la vigilanza, che gli s' inculca d' avere ſopra di eſſi, riguarda principalmente la ſua indennità, e ſecondariamente il buon' ordine delle coſe, ed il buon ſervizio del Monte. Aſſiſterà alli Sindacati nel giorno, e luogo, che ſi deſtinerà da' Sindaci, oſſervando quanto nel Capitolo XII de' Sindaci dei Preſtiti viene in queſta parte ingiunto. Sarà ſua particolar incombenza, che da' Miniſtri dei Preſtiti ſi eſercitino i riſpettivi Impieghi con amore, e carità verſo ciaſcuno, nè naſca mai verun diſordine, al qual effetto ſi porterà di tanto in tanto ai Monti che lavorano, ed accadendo qualche riſſa, o prorompendo qualcuno in parole ingiurioſe, ed improprie, come alle volte ſuole accadere, ſe ſaranno perſone eſtere le farà ſubito mandar via dal Monte, ed ordinerà alla Guardia, che non permetta più loro l' ingreſſo ſenza l' ordine eſpreſſo della Congregazione, la quale poi determinerà ciò, che debba farſi per l' accaduto inconveniente. Se poi ſi trattaſſe di coſa grave, farà arreſtare i Delinquenti, e ne darà ſubito parte ai Sindaci, da' quali dipenderà, o di farli conſegnare alla Curia Criminale, ovvero di provvedere diverſamente, riferendo ſempre inoltre l' occorſo nella prima Congregazione. Quanto ſi è di ſopra preſcritto, ſi eſeguirà dal Computiſta ogni volta, che in quel tempo non vi foſſe nel Monte nè verun Sindaco de' Preſtiti, nè l' Archiviſta, o altro Deputato, ma ſe vi foſſe qualcuno di eſſi, al medeſimo dovrà ſubito riferire il tutto, ed eſeguire gli ordini, che gli ſaranno dati, nè egli diverſamente opererà coſa alcuna, benchè la credeſſe più decoroſa al Monte. Accadendo poi il caſo, che foſſero portate al Monte Robe furtive per impegnarſi, del che però ne dovrà avere una ſpecie di ſicurezza, in tal caſo ſeguito l' Impegno, farà ſubito arreſtare dalla Guardia chi avrà portato ad impegnare dette Robe furtive, farà avviſato il Giudice Criminale Camerale, in potere del quale lo rilaſcerà, e del tutto ne renderà inteſi ſubito i Sindaci dei Preſtiti, e ne farà anche relazione nella prima Congregazione. Riterrà un Libretto in foglio di ottavo, al di fuori del quale farà ſcrivere l' Intitolazione = *Rincontro delle Sicur-*

Aſſiſterà ai Sindacati.

Anderà viſitando i Monti, che lavorano, perchè i Miniſtri vi facciano il loro dovere, e per tener lontana ogni conteſa, la quale, eſſendo grave, farà arreſtare i delinquenti, e ne darà parte ai Sindaci, o ad altri Deputati, di cui ſol tanto in aſſenza fa le parti, e di tutto dà contezza alla Congregazione.

Farà conſegnare al Criminale della Camera, chi avrà impegnato Robe furtive, facendone inteſi i Sindaci, e la Congregazione.

Terrà un Libretto, chiamato = *Rincontro delle*

*Sicurtà date per gli Duplicati* =, e ciò ad effetto, che si possa spèditamente riconoscere, se il Duplicato siasi spedito con Sicurtà, o con semplice Ricevuta. Pertanto quando gli sarà portato qualche Duplicato de' Bollettini de' Pegni perduti, osserverà la legge data in esso dal Deputato Archivista, e se venga ordinato, che si dia la solita Sicurtà, in tal caso consegnerà ad un Soprannumero il predetto Libretto unitamente col Duplicato, che lo porterà all'Offizio del Notaro del Monte, acciocchè faccia Nota in esso Libretto della Sicurtà data, sottoscrivendosi lo stesso Notaro, e riportatosi il Duplicato con il Libretto al Computista, questi rincontrerà, se la Fede succinta del Notaro apposta in piè del Duplicato concordi con la Nota del Libretto, e concordando, si sottoscriverà in piè d'esso. Praticherà ciò ne' casi del Disimpegno, o Rinnovazione del Pegno col Duplicato, e lo stesso osserverà nello spedire il Resto, o sia Sopravanzo, quando il Pegno fosse venduto, non sottoscrivendo l'Ordine, se non avrà fatta fare la detta Annotazione dal Notaro, e non ne avrà fatto, come sopra, il riscontro.

*Sicurtà per gli Duplicati* =, e in tal materia osserverà quanto prescrive il Deputato Archivista, dal quale ordinandosi la Sicurtà, egli manderà per un Soprannumero il Libretto col Duplicato al Notaro, che in esso ne farà nota, e questa rincontrata col Duplicato, vi si sottoscriverà, e praticherà lo stesso nello spedire i Resti.

Avrà particolar cura, che i Ragguaglianti, che sono suoi Ajutanti, stiano in giornata. Il che egli avvertirà di non trascurare, essendo il Ragguaglio il principal regolatore dell'affare de' Pegni; e perciò almeno in ogni Settimana riconoscerà le loro operazioni, e trovandoli mancanti senza veruna giusta causa, ne darà parte ai Sindaci dei Prestiti, dai quali secondo le circostanze, o si prenderà qualche provvisionale temperamento, o si riferirà in Congregazione, per provvedersi ad una tale mancanza nelle forme, che detta Congregazione crederà proprie. Avviserà il Cassiere dei Prestiti ogni Mese di non pagare i Salarj a detti Ragguaglianti, se prima non avrà rincontrato essere i Ragguagli in giorno. Il che seguito, loro farà pagare i Salarj, ed in caso diverso ne farà sospendere il pagamento, per sentire sopra di ciò le determinazioni della Congregazione, la quale in caso di mancanza di rilievo li multerà, con toglier loro l' intera Provvisione di quel Mese, o parte di essa, o almeno sospenderà loro il Salario fino a tanto, che non si sarà posto in paro il Ragguaglio, e succedendo continue mancanze dello stesso Ragguagliante, il Computista lo sospenderà dall'esercizio, e ne darà parte alli Sindaci, ed alla Congregazione, dalla quale si licenzierà dal servizio.

Riconoscerà ogni Settimana, se i Ragguaglianti sieno in giornata, e darà parte ai Sindaci delle loro mancanze, e avviserà il Cassiere. che gli sospenda i Salarj, di cui la sola Congregazione può privargli, e licenziargli.

Osser-

Farà, che i Facchini adempiano al loro dovere.

Osserverà, se da' Facchini, che servono il Monte, si adempia puntualmente al loro dovere tanto in servizio dello stesso Monte, che delle Custodie, facendo da' medesimi in ogni Settimana scopare, pulire, e spazzare li quattro Saloni de' Monti, il Banco de' Depositi, e gli altri Saloni, e Corridori dell'Abitazione de' Ministri, ed altro.

Terrà un Libro in foglio, Rubricellato per Alfabeto, e partito a Debito, e Credito, e descriverà dalla parte del Debito il Nome, e Cognome di ciascun Ministro del Monte, la sua deputazione, le Sicurtà, e Attergazioni, tirando fuori, se vi sia, la lor totalita; e dalla parte del Credito registrerà le permute delle Attergazioni, o delle Sicurtà; e con ogni diligenza avvertira, che questo Libro sia sempre tenuto in paro.

Terrà un Libro in foglio, in cui si descriveranno tutte le Sicurtà, che i Ministri, e Sotto-Ministri danno anche a favore del Monte, acciocchè richiedendosene di qualcuna la notizia dalla Congregazione, possa subito aversi, senza ricorrere agl' Istromenti de' loro rispettivi obblighi. Sarà detto Libro rubricellato per Alfabeto col Nome, e Cognome di ciascun Ministro, e Sotto-Ministro. Nel primo foglio dalla parte, che si dice del Debito, principierà a descrivere uno di essi, lasciando in bianco la parte, che si dice del Credito; cioè trascrivendo il Nome, e Cognome del Ministro, o Sotto-Ministro, la sua Carica, e riferendo il giorno della sua deputazione, fattane dalla Congregazione, ponendo in filza de' Decreti la Fede, che si farà dare dal Segretario, e passando successivamente a descrivere il giorno, ed Anno dell'Istromento di suo obbligo, e tutto ciò, che in rapporto alle di lui Sicurtà si è in esso convenuto, e prescritto. Noterà in appresso le Attergazioni de' Luoghi de' Monti, valutando li medesimi al prezzo corrente, e quando si fossero ammesse altre sicurezze, le descriverà in appresso, tirando fuori di ciascuna la somma; quali unitamente poi sommerà, e porrà detta somma in corpo, quando non vi sia l' intero delle sicurezze ingiunte, ed in caso diverso la tirerà fuori, calcolandone la totalità. Dalla parte del Credito trascriverà le surrogazioni, o permute delle suddette Attergazioni, o Sicurtà, che accaderanno farsi di mano in mano con il richiamo del Decreto della Congregazione, che porrà in essa Filza, e così continuerà in quanto a tutti i Ministri, e Sotto-Ministri suddetti. Avvertirà di non trascurare una tale operazione, essendo assolutamente necessaria non solo per la Congregazione, ma anche per gli casi, che possono darsi di qualche accidente, per cui fosse uopo citare, o interpellare gli Attergatarj, e Sicurtà sollecitamente, poichè in tali casi non trovandosi al paro detto Libro, ed esattamente riportate anche le sicurezze surrogate, potrebbero accadere de' gravi sconcerti, citandosi

dosi forse chi non è più Attergatario, o Fidejussore, e tralasciandosi di convenire colui, che in realtà è tale. Starà in attenzione, che non si faccia nel Monte verun Pegno, che sia *Serbo*, o *Custodia*, come suol dirsi, cioè che Robe di gran valore s' impegnino per tenue somma, affinchè sieno custodire per comodo del Padrone nel Monte, essendo istituito questo a solo fine di soccorrere con le Prestanze sopra i Pegni a chi ne ha bisogno, e non mai per custodire la Roba altrui, ed accorgendosi di tali Pegni di *Serbo*, o *Custodia*, farà rigettarli, ed in caso che fossero seguiti, ne darà parte alla Congregazione, acciocchè possa provvedervi. Bene spesso accade, che da qualche povero Forastiere dello Stato volendosi introdurre in Roma Robe per impegnarsi, da' Custodi, o Portinari delle Porte gli si faccia lasciare il Pegno, per verificare poi, che le dette Robe introdotte siensi effettivamente impegnate. In tal caso dovrà far fede di tale impegno seguito nel Monte per esibirsi dall' Impegnante al Portinaro, o Custode, e farsi restituire ciò, che presso il medesimo avesse dovuto lasciare; nè di tal fede ne esigerà emolumento alcuno nè per se, nè per veruno de' suoi Giovani, proibendosegli inoltre di prendere qualsivoglia benchè tenue ricognizione ancorchè volontaria. Farà inoltre tutto quello, che si trova ordinato per la sua Carica in diversi Capitoli de' presenti Statuti.

Non permetterà alcun Pegno, che sia, come chiamano, di *Serbo*, o *Custodia*; e fatto che fosse, ne darà parte alla Congregazione.

Farà fede del Pegno seguito, e senza niuna ricognizione, a chi per introdur roba in Roma a tal fine, avesse dovuto lasciare al Portinaro della Città alcuna sorta di Pegno.

Eseguirà anche quel tanto, che per la sua Carica si trova ordinato altrove.

## CAPITOLO XXVI.

### *Del Carico del Sotto-computista dei Prestiti.*

BEnchè questa Carica non vi fosse nella prima Erezione del Monte, nè di essa perciò se ne faccia menzione ne' precedenti Statuti, si è dovuta col progresso di tempo aggiungere per il buon servizio del Monte, e del Pubblico. Dovrà pertanto deputarsi a tal Carica dalla Congregazione, inteso il Computista dei Prestiti, a di cui rischio, e pericolo se ne farà la deputazione, Persona proba, capace, ed informata del negozio del Monte dei Prestiti, giacchè in mancanza del Computista, o essendo questi impedito, deve supplire a tutte le di lui incombenze. Si proccurerà

Il Sotto-computista, al cui nuovo Offizio la pubblica utilità ha dato luogo, deve esser pratico dell' affare delle Prestanze, e facendo le parti del Computista sta a rischio del medesimo; e perciò a piacere di lui si elegge dalla Congregazione.

Scrivendo egli il = *Fiat Mandatum* =, e quanto dal Computiſta gli ſi ordina, deve aver buon carattere.

Guarda, che nella Computiſtaria ſi faccia da ognuno la ſua parte, e delle mancanze ne avviſa il Computiſta.

Spediſce per ſe medeſimo gli Ordini dei Sopravanzi dei Pegni venduti, oſſervando la regola, che in queſto luogo gli ſi preſcrive.

Confronta, terminata la Vendita dei Pegni, il Libro del Caſſiere col Libro dei Preſtiti del Computiſta, oſſervando, ſe in quello ſieno ſtate riportate tutte le Annotazioni,

rerà, che il Sotto-computiſta abbia inoltre buon carattere, dovendo egli ſcrivere il = *Fiat Mandatum* =, e li Mandati coerenti, ſecondo gli verrà ordinato dal Computiſta, e tutti i fogli, e Bilanci, che devono eſibirſi alla Congregazione a norma di quanto di mano in mano dal Computiſta gli s' ingiungerà. Riſiederà nella Computiſtaria, e ſopraintenderà a quelli, che ivi operano, acciocchè ognuno faccia il ſuo dovere, nel che conoſcendo qualche mancanza, ne darà ſubito parte al Computiſta. Spedirà per ſe ſteſſo, e non mai per mezzo di altrui gli Ordini de' Sopravanzi de' Pegni venduti, ricavandoli dal Libro della Vendita del Caſſiere di quel Cuſtode, in cui ſarà deſcritto eſſo Pegno venduto, e noterà dentro il Bollettino la ſomma, per la quale è ſtato venduto, e ſotto vi porrà la ſomma della Preſtanza, alla quale aggiungerà anche gli utili, che foſſero per tal Pegno dovuti. Dibattuto poi il tutto dal prezzo della Vendita, ne formerà il Sopravanzo, e noterà nello ſteſſo tempo ſotto la Partita del Pegno nel Libro della Vendita il Pagamento del Sopravanzo ſeguito in quel giorno, in cui ſi ſpedirà, dopo di che farà l' ordine del Pagamento al Caſſiere, che dovrà ſottoſcriverſi dal Computiſta dei Preſtiti, o da eſſo Sotto-computiſta in caſo di ſua aſſenza, o legittimo impedimento. Se poi foſſero più di uno i Bollettini de' Pegni venduti, in vigore de' quali doveſſe ſpedirſene l' Ordine per il Pagamento de' Sopravanzi, in tal caſo ſpedirà di ciaſcuno i Reſti, o Sopravanzi nella forma di ſopra preſcritta, facendone di tutti il Riſtretto in uno di detti Bollettini, in cui farà l' Ordine del Pagamento, come ſopra, notando in ogni Bollettino ſotto il Merco del Monte il Pagamento fattone ſotto lo ſteſſo giorno, e l' intiera ſomma, in cui è contenuta quella di ciaſcun Bollettino, o ſia Sopravanzo. Prima di paſſarli al Computiſta, li farà regiſtrare in buona forma nel ſolito Libro del Regiſtro de' Reſti, che ſi tiene a tal effetto in Computiſtaria, e che di Anno in Anno ſi rinnuova. Terminata che ſarà la Vendita, prenderà il Libro della Vendita del Caſſiere, e lo rincontrerà inſieme con il ſuo Ajutante, o altro Giovine della Computiſtaria, confrontandolo con il Libro dei Preſtiti del Computiſta, ed oſſervando con tutta attenzione, ſe le Partite del Libro della Vendita combinino in tutto con quelle di detto Libro dei Preſtiti, e ſe

e ſe vi ſiano traſcritte tutte le Annotazioni, che in eſſo Libro poteſſero eſſerſi fatte alle Partite; e ſpecialmente avvertirà, ſe quelle Partite del detto Libro, nelle quali vi foſſe il contraſſegno d'eſſerſi fatto il *Retineatur* volgarmente denominato Duplicato, ſiano ſtate in tal guiſa riportate nel Libro della Vendita, dovendoſi in tal caſo apporre tanto di ſopra, quanto di ſotto del numero del Pegno una *R*, che ſignifica eſſervi il = *Retineatur*, o *Duplicato* =, e non eſſendovi, lo porrà di ſuo carattere alle riſpettive Partite. Sommerà poi facciata per facciata le ſomme traſcritte in eſſo Libro, cioè ſotto la prima colonnetta il ritratto dalli riſpettivi Pegni venduti, nella ſeconda la Preſtanza data ſopra i medeſimi dal Monte, nella terza gli utili di que' Pegni, che ad eſſi ſaranno ſoggetti, che dovrà egli ſubito calcolare, e riportare in eſſa terza colonnetta, conteggiandoli dal giorno dell'Impegno a tutto il giorno della Vendita del Pegno, e nella quarta porrà il Sopravanzo della ſomma ritratta dalla Vendita, detratta la Preſtanza, e gli utili del Monte, ſommando poi in collettiva in fine di ciaſcuna facciata, e di ciaſcuna colonnetta il prodotto dalle ſomme in eſse contenute, e formandone in fine il di loro Riſtretto diſtinto colonnetta per colonnetta, che confronterà con l'altro Riſtretto, che in fine della Vendita avrà fatto il Sotto-caſſiere. Proccurerà di appurare qualſivoglia errore, che in ciò poteſse eſservi, ed appurato il tutto, ſi ſottoſcriverà in vece del Computiſta, al quale riſponderà in caſo di errore, che foſse al medeſimo Computiſta pregiudiziale, reintegrandolo del danno, che per ſua cagione poteſse aver ſofferto, e liberandolo da qualſivoglia moleſtia, che per tal cauſa dal Monte, o da altri foſsero a detto Computiſta inferite, come obbligato per il ſuo Sotto-computiſta. Sommerà ogni giorno le Partite de' Libri dei Preſtiti, e ne rincontrerà le ſomme facciata per facciata, combinandole col Riſtretto fatto nel fine dallo Scritturale del Computiſta, ed in fine ſcriverà la ſomma totale di ciaſcuna operazione in lettera, e non in abbaco, e ſottoſcriverà il ſuo nome; e così proſeguirà ſino al fine di ciaſcun Meſe, in cui ſi troverà al paro, e ſenza la maggior fatica di ſommare tutta la quantità delle Partite del Meſe. Avvertirà poi in fine della giornata, ſe gli Stimatori avranno ſottoſcritte le loro Stime, ſecondo il nuovo Metodo deſcritto

che ſono in queſto, e maſſimamente il = *Retineatur* =, e mancandovi, ve lo pone di ſuo carattere. Ne calcola di poi le ſomme del Ritratto dei Pegni, della Preſtanza, dell'utile, e del Sopravanzo, e fattone diſtinto Riſtretto, lo confronta coll' altro Riſtretto, formato dal Sotto-caſſiere. E appurato ogni errore, che in ciò foſſe accaduto, vi ſi ſottoſcrive a luogo del Computiſta, che egli libererà da ogni moleſtia.

Somma ogni giorno le Partite dei Preſtiti, le rincontra col Riſtretto dello Scritturale del Computiſta; vi ſcrive la totalità in lettere; e avendo avvertito, che gli Stimatori vi abbiano poſto i loro nomi, vi ſi ſottoſcrive.

Và ogni giorno alla Computiſtaria.

Rincontra i Libri delle Riſcoſſioni del Caſſiere, sì nella moneta, che ne' Pegni; ne fa correggere gli errori dagli Ajutanti di quello; ne forma ogni Meſe eſatto Riſtretto, che confronterà con il Riſtretto del Cuſtode, oſſervando, ſe vi ſiano Partite di utili, e trovando in queſte errore, lo farà correggere, e ne avviſerà il Caſſiere.

nel Capitolo degli Stimatori. Verrà ogni giorno puntualmente alla Computiſtaria sì la mattina, che il dopo pranzo all'ora conſueta. Prenderà tutti i Libri delle Riſcoſſioni dagli Ajutanti del Caſſiere, ed unitamente col Giovane ſuo Ajutante rincontrerà le ſomme di eſſi facciata per facciata sì nella moneta, che ne' Pegni, e ritrovandovi errore, lo farà correggere da quell' Ajutante, che le avrà fatte, acciocchè in fine di ciaſcun Meſe ſieno appurate, e poſsa formarſi un'eſatto Riſtretto, che nuovamente rincontrerà con le ſomme di dette facciate già appurate, e lo confronterà inſieme col Riſtretto del Cuſtode, col quale dovrà combinare, ed in caſo che non concordaſsero, proccurerà di rinvenire l'errore, acciocchè un Riſtretto ribatta con l'altro. Nel riſommare le facciate di detti Libri oſſerverà con particolare attenzione, ſe vi ſia veruna Partita di Pegno, che ſia ſoggetto agli utili, e ſe queſti dall' Ajutante del Caſſiere ſieno ſtati tirati fuori, e farà di ciaſcuna Partita il nuovo conteggio nel caſo, in cui gli utili foſsero deſcritti nella Partita, per riconoſcere, ſe vi ſia il pieno, ed aſſicurarſi, che non ſieno errate le ſomme, e quando, o ſi foſse tralaſciata la Partita degli utili, o portata fuori in ſomma minore di quella, che realmente foſse dovuta, ne farà ſubito correggere l'errore dallo ſteſso Ajutante del Caſſiere, e ne avviſerà contemporaneamente il Caſſiere, acciocchè ſe ne eſiga il rimborſo dal ſuo Ajutante, e potrà eſso pretenderlo da chi avrà fatta la Riſcoſſione.

Riconoſcerà anch'eſſo le operazioni dei Ragguaglianti, avviſando dei difetti il Computiſta.

Ancorchè debba il Computiſta dei Preſtiti ſpecialmente invigilare, che i Ragguaglianti adempiano la loro incombenza con tutta puntualità, ciò non oſtante giova ſempre, che anche il Sotto-computiſta, che riſiede nella ſteſsa ſtanza, vi abbia una particolare attenzione; onde non mancherà di volta in volta riconoſcere le loro operazioni, e ritrovandovi qualche mancanza, o negligenza, ne darà ſubito parte al Computiſta.

Veglia alla Vendita di tutti i Pegni; e percio ne rincontra le Liſte.

Rincontrerà le liſte de' Pegni da venderſi, che ſi fanno da' Ragguaglianti, acciocchè ſiano eſatte, e non reſti verun Pegno invenduto.

Trovata ragionevole la richieſta di alcun Duplicato, fatta uſare dal Soprannumero, e uſando ogni diligenza, per ritrovarne la Partita,

Portandoſi qualcuno alla Computiſtaria per fare il Duplicato del Bollettino del Pegno, per eſserſi quello perduto dal padrone del Pegno, o per eſsergli ſtato ſottratto, prima di farne rincontrare dal Soprannumero la Partita, eſaminerà bene il fatto, che gli ſi rappreſenta, e quando da tutto il conteſto poſſa raccogliere,

gliere, che non vi ſia inganno, ne farà fare il rincontro, nel che avvertirà il Soprannumero, che operi con tutt' attenzione, facendo ancora qualche maggior diligenza, ſe la Partita del Pegno non ſi rinveniſſe ſecondo le notizie, e i lumi dati dal padrone del Pegno, e rinvenuta la Partita, farà fare il ſolito Duplicato, o ſia = *Retineatur* = alla medeſima, ſecondo che ſi pratica, e poi ne darà nota a chi l' ha appoſto, avvertendolo di conſervare eſattamente la cartina, ove ſarà notato, acciocchè in vigore di eſſa poſſa a ſuo tempo rinvenirſi il Duplicato ſuddetto nell' Archivio, e notificandogli, che non potrà eſſo farne il Diſimpegno, ſe non che dopo un' Anno dal giorno dell' Impegno. Darà poi al medeſimo il Duplicato del Bollettino, che lo porterà a quel Cuſtode, preſſo cui eſiſte il Pegno, al quale lo laſcerà, con avvertirlo di non partire, ſe prima dal Cuſtode non gli ſi dice eſſerſi da eſſo fermato il Pegno. Il Duplicato dovrà reſtare preſſo il Cuſtode, dal quale verrà conſegnato al Deputato Archiviſta, per conſervarlo in Archivio. Quando poi accadeſſe, che in quel tempo non lavoraſſe il Cuſtode, preſſo il quale eſiſte il Pegno, e che all' apertura del Monte non foſſe ritornato chi ha fatto iſtanza per il Duplicato, uſerà la carità di mandare il Duplicato al Cuſtode, acciocchè lo noti nella Partita del Pegno, non oſtante che ſia aſſente chi l' ha appoſto, e ciò ad effetto, che intanto non ne ſegua il diſimpegno in pregiudizio del Padrone, ed il Cuſtode dovrà ſubito farne memoria nel ſuo Libro.

ve lo fa porre; e datane nota a chi lo ha richieſto, lo avverte a conſervarla, e che il Diſimpegno non può farſi che tra un Anno, e che porti il Bollettino del Duplicato al Cuſtode, da cui non partirà, ſe non fermato il Pegno, e a cui lo laſcerà; e quando queſto ſpeditamente non ſi poteſſe, egli cercherà, che a primo tempo il Bollettino pervenga allo ſteſſo Cuſtode.

Riterrà preſſo di ſe la chiave della Computiſtaria, ne la conſegnerà a veruno, ed avvertirà nel partire di chiuder bene la porta, non permettendo ad alcuno di trattenerſi in eſſa Computiſtaria ſenza la ſua preſenza, ed intervento, o del di lui Ajutante.

Ritiene le chiavi della Computiſtaria, in cui ſempre, o ſi troverà eſſo, o il ſuo Ajutante.

CAPI-

# CAPITOLO XXVII.

## *Del Carico dell' Ajutante del Sotto-computista, o sia Primo Giovane della Computistaria.*

Il Primo Giovane della Computistaria, come Ajutante del Sotto-computista, opera quel tanto, che dallo stesso gli s' impone.

Interviene puntuale alla Computistaria, di cui tiene una chiave, che ad altrui non consegna.

Non parte dalla stessa, se non vi sia il Sotto-computista.

Calcola su i Bollettini, notandone il Ristretto in lettere, e i Resti, dibattuta la Prestanza.

Ogni Sabato forma il Bilancio, tenendo a ciò un Quaderno, in cui ogni mattina nota le somme delle Riscossioni, e similmente nel Sabato forma il Debito, e Credito del Cassiere dei Prestiti col suo Resto, e terminato il Bilancio lo consegna al Sotto computista.

NON essendo possibile, che il Sotto-computista attenda a tutte le gravi incombenze, che porta seco la sua Carica, perciò è stato necessario di dargli un' Ajutante, che supplisca in qualche parte le sue veci, e gli dia mano nelle operazioni, che richiedono più persone, ed operi tutto ciò, che dal Sotto-computista gli verrà ingiunto. Questo Sotto-ministro sarà puntuale nell' intervenire alla Computistaria all' ora prescritta tanto la mattina, quanto il giorno, e terrà anch' egli una chiave della Computistaria presso di se, che mai non consegnerà ad altrui. Non partirà dalla Computistaria per qualsivoglia urgentissima causa, sino a tanto che non sarà venuto il Sotto-computista, non dovendo mai la Computistaria rimaner priva dell' assistenza, o dell' uno, o dell' altro di questi Ministri. Calcolerà su i Bollettini, e noterà in lettera il Ristretto, e i Resti delle Vendite, dibattuta la Prestanza, ma non li trascriverà nel Libro delle Vendite, il che farà il solo Sotto-computista, come si è detto nell' antecedente Capitolo XXVI. Spetterà ad esso Ajutante di fare il Bilancio nel Sabato di ogni Settimana, quando nel Lunedì, o altro giorno seguente della prossima Settimana si terrà la Congregazione, per esibirlo alla medesima. Per formarlo più facilmente, terrà un Quaderno, nel quale ogni mattina, risommate che siano da esso le Riscossioni, prenderà le somme di quelle giornate, e le noterà in detto Quaderno, per estrarle dal medesimo in fine della Settimana. Si porterà nel Sabato, in cui deve fare il Bilancio alla Cassa dei Prestiti, e dopo il Rendimento de' Conti de' Sotto-cassieri, si farà dare dal Cassiere tutte le Partite de' denari ed altro, che sarà venuto in sue mani, e ne formerà il di lui Debito. Passerà poi a Credito del medesimo tutti i pagamenti da esso fatti, e li porrà pure a credito tutte le Prestanze date sopra i Pegni fatti in quella Settimana, prendendo le somme dei Prestiti dai quattro Scritturali, o siano Ajutanti del Computista ne' quattro Monti,

e ne

e ne formerà poi il Resto del Debito del Cassiere. Terminato un tal Bilancio, lo darà al Sotto-computista per rincontrarlo, il quale poi lo passerà in mani del Computista, che lo esibirà alla Congregazione. Assisterà all' Archivio ne' giorni, che v' interviene il Deputato Archivista, ed ivi eseguirà quanto deve, e specialmente in quanto alli Duplicati, conforme si è detto nel Capitolo XVI del Deputato Archivista. Avvertirà, che niuno de' Soprannumeri prenda Ricognizione alcuna, benchè tenue, e volontaria da chi facesse istanza di porre qualche = *Retineatur*, o *Duplicato* = a cagione delle necessarie diligenze da farsi da essi Soprannumeri ne' Libri, per rinvenirne la Partita, e molto meno la prenderà esso, il quale invigilerà inoltre, acciocchè tali persone si spediscano sollecitamente.

Assiste all'Archivio.

Esso non prende, nè permetterà, che dai Soprannumeri si prenda alcuna cosa per gli *Duplicati*.

## CAPITOLO XXVIII.

### *Del Carico de' Scritturali del Computista de' Prestiti.*

SErve per ciascheduna delle otto Custodie per quello che concerne la Prestanza, che si dà sopra de' Pegni un Libro Mastro detto dei Prestiti, e vi sono quattro Ajutanti del Computista detti Scritturali, che scrivono li suddetti otto Libri delle Custodie. In essi vanno descrivendo i Pegni, che vengono alla giornata, nella facciata destra, regolandosi nella seguente maniera. Dopo che ogni impegnante ha esibito il suo Pegno allo Stimatore, ed ha inteso quale Prestanza gli dà sopra il medesimo, si porta dallo Scritturale, e questi domanda al detto Impegnante Nome, Cognome, Mestiere, e somma della Prestanza. Lo Scritturale deve descrivere tutto ciò nella Partita del Pegno per formarla con la necessaria distinzione, e in seguito interrogherà l' Impegnante della qualità del Pegno per chiamarlo allo Stimatore, e sentirà in seguito dal medesimo Stimatore non solo la conferma della somma prestata, ma ancora il peso, ed ogni altra specificazione di detto Pegno, ad effetto di compiere la Partita, nella quale non mancherà di descrivere interamente, e senza veruna alterazione tutto quello, che gli verrà dettato dallo Stimatore. Con tale diligenza, ed attenzione

I quattro Ajutanti Scritturali, descrivono i Pegni esibiti allo Stimatore nella facciata destra degli otto Libri Mastri delle Custodie, ponendovi Nome, Cognome, Mestiere dell' impegnante, somma della Prestanza, e qualità del Pegno, del quale sentiranno ogni specificazione dallo Stimatore, e formandovi nel fine di ogni pagina, e nel fine dell' operazione del giorno la somma in lettere,

zione dovranno gli Scrittutali notare le suddette Partite ne' rispettivi Libri, e dovranno in fine d'ogni facciata del Libro farne la somma in lettera, e non in abbaco, ed in fine dell'operazione fare ogni giorno la somma generale parimenti in lettera, e non in abbaco, come più diffusamente si prescrive nel Capitolo XXVI.

Tengono una Rubricella, in cui nel medesimo tempo scrivono il Nome dell' impegnante.

Dovranno inoltre tenere una Rubricella disposta per ordine di Alfabeto, nella quale noteranno nell' atto, che descrivono i Pegni nel Mastro il nome dell'Impegnante sotto la di lui lettera col richiamo alla carta dello stesso Libro.

Tiene ciascuno di essi un Libro chiamato dei Pegni Grossi, dei quali si guarderanno di oltrepassare il numero fissato dal Computista.

Avvertiranno poi di non defraudare giammai il Monte con descrivere più Pegni grossi di quelli, che loro vengono fissati per ogni giorno dal Computista nel Giornale detto de' Pegni grossi, de' quali Giornali, che sono in numero di quattro, uno se ne tiene da ogni Scritturale.

## CAPITOLO XXIX.

### *Del Carico de' Ragguaglianti.*

Dei dodici Ragguaglianti; quattro ragguagliano in Computistaria i Libri Mastri dei Prestiti colle Riscossioni, e Vendite del Cassiere; e gli altri otto ragguagliano nelli Monti i Libri dei Rincontri dei Custodi con quelli delle Riscossioni dei Custodi, e Vendite dei Deputati, usando in ciò tutta la chiarezza, e distinzione.

NON potendo il Computista dei Prestiti fare per se stesso il ragguaglio de' Libri dei detti Prestiti, si fa questo da altri quattro Ajutanti da deputarsi dalla Congregazione a suo contentamento, ed a tutto suo rischio, e pericolo, conforme da altri otto si farà il ragguaglio de' Libri dei Custodi. Quattro de' Ragguaglianti del Computista ragguaglieranno nella stanza della Computistaria i Libri Mastri dei Prestiti del Computista, scritturati per gli quattro Monti dagli Scritturali, ragguagliando le Partite dei Prestiti con i Libri delle Riscossioni, e Vendite del Cassiere. Gli altri otto faranno il ragguaglio ne' rispettivi Monti de' Libri dei Prestiti, scritturati dalli Rincontri degli otto Custodi, facendone il ragguaglio con i Libri delle Riscossioni di ciaschedun Custode, e delle Vendite de' Deputati. Avvertiranno tutti i Ragguaglianti di fare il ragguaglio delle Partite in forma intelligibile, scrivendo dicontro alla Partita dei Prestiti il giorno, Mese, ed Anno della Riscossione, Rinnovazione, o Vendita del Pegno, con il richiamo delle carte de' Libri delle Riscossioni, e Vendite.

Il Ragguagliante del Computista detta al Ragguagliante

Faranno in Computistaria le Liste de' Pegni da vendersi, spogliando il Ragguagliante del

del Computiſta nel ſuo Libro dei Preſtiti tutte le Partite de' Pegni da venderſi, che le detterà all' altro Ragguagliante del Libro del Cuſtode, che vende, confrontandole nello ſteſſo tempo con eſſo. Oſſerverà ſpecialmente il Ragguagliante del Computiſta, ſe nel Libro Maſtro vi ſia notato in qualche Partita il Duplicato, ed ommeſſo nell' altro Libro del Cuſtode, e ne farà far nota alla Partita parimenti nel Libro del Cuſtode. Nelle Liſte de' Pegni da venderſi contraſſegneranno le Partite, ove ſaranno notati i Duplicati, cioè ſopra, e ſotto il numero del Pegno vi ſcriveranno una *R* grande, che dimoſtra eſſervi in quel Pegno il = *Retineatur* =. Traſcritta la ſuddetta Liſta nel Libro delle Vendite del Cuſtode, il Ragguagliante lo porterà al detto Cuſtode, acciocchè ritrovi, e ponga a parte tutti i Pegni da venderſi in eſſa Liſta deſcritti. Terminati i riſpettivi Libri dei Preſtiti del Computiſta, e del Cuſtode, che vende, i Ragguaglianti di tutti i Libri ne faranno ſubito lo ſpoglio delle Partite aperte, e lo daranno al Sotto-computiſta dei Preſtiti.

gliante del Cuſtode le Liſte dei Pegni vendibili, e le confrontano.

Il Ragguagliante del Computiſta, mancando nel Libro del Cuſtode il = *Duplicato* = ve lo fa porre, e che con una *R* ſi contraſſegna nelle Liſte, il cui Libro ſi porta di poi al Cuſtode, perchè ne ritrovi i Pegni.

I Ragguaglianti fanno lo ſpoglio delle Partite aperte, e lo danno al Sotto-computiſta.

## CAPITOLO XXX.

### *Del Carico degli Appuntatori.*

PER impedire la fraude, che potrebbe commetterſi di chiudere fintamente nel Maſtro dei Preſtiti le Partite de' Pegni ancora eſiſtenti, come ſe foſſero ſtati riſcoſſi, o venduti, e per iſcoprire a tempo le fraudi, e gli errori, che ſi poſſono commettere ne' Libri dell' Introito, e dell' Uſcita de' Pegni, ſi ſono deputati due Appuntatori, l' Offizio principale de' quali è di rincontrare ogni giorno i Libri delle Riſcoſſioni, e delle Vendite coi Maſtri dei Preſtiti, oſſervando ſe tutte le Partite de' Pegni venduti, e riſcoſſi ſono ragguagliate in contropartita al Maſtro dei Preſtiti, e quando ciaſcuna delle ſteſſe Partite ſia ragguagliata a dovere, dovrà dai medeſimi eſſere autenticata con il Marco, che di già ſi è poſto in uſo. Sotto gli Appuntatori opereranno due Giovani, i quali leggeranno a voce alta i Pegni venduti, e riſcoſſi, la loro moneta, e giornata del loro Impegno ſu i riſpettivi Libri di Riſcoſſioni, e di Vendite, che dovranno tenere vicini, e ſotto gli occhj degli Appunta-

La fraude di poter porre nel Libro Maſtro dei Preſtiti per venduti i Pegni ancora eſiſtenti, ha dato cagione all' offizio dei due Appuntatori; i quali perciò ogni giorno rincontrano i Libri delle Riſcoſſioni, e Vendite coi Maſtri dei Preſtiti; e trovando, che ragguagliano vi pongono l' uſato Marco.

Ciaſcuno di eſſi ha un Giovane, il quale ſotto degli occhj loro leggendo i Libri delle Riſcoſſioni, e Vendite, eglino oſſer-

vano nel Maſtro dei Preſtiti, ſe quelle corriſpondano alla Preſtanza; e trovando, che le ſomme delle Riſcoſſioni vanno bene, ne ſegnano la totalità in lettere, e le ſottoſcrivono.

puntatori, acciocchè queſti poſſano vedere, ed accorgerſi, ſe il Giovane legga, e chiami le Partite con verità, e circa l' ordine, e circa la ſoſtanza; e gli Appuntatori ritrovando i medeſimi Pegni al Maſtro dei Preſtiti, ſtaranno bene attenti ad oſſervare, ſe la moneta della Vendita, e della Riſcoſſione corriſponda a quella della Preſtanza, prima di marcarne la contropartita nel ſuddetto Maſtro. Con queſto regolamento quelle contropartite di eſito di Pegni, che foſſero falſamente deſcritte, verranno ſubito a ſcoprirſi per tali, mentre rimarranno prive dell' autenticità dell' accennato Marco. Da queſto quotidiano Appunto ne riſulterà ancora il vantaggio, che tanto la Scrittura, quanto i Ragguagli debbano per neceſſità ſempre ſtare in giornata, e che eſſendo occorſi sbagli nelle Scritture, ſi ſcoprano, e ſi correggano in giorno. Finito che avranno il ſuddetto Appunto, dovranno gli Appuntatori ſommare con diligenza tutte le Partite delle Riſcoſſioni ai Libri delle medeſime, per vedere, ſe mai foſſe accaduto abbaglio nelle ſomme; e caminando eſſe a dovere, dovranno ſottoſcrivere la ſomma totale in lettera, e non in abbaco coll' apporvi il loro nome. Lo ſteſſo dovranno pratticare quando ſi fanno i riſtretti de' Libri di Riſcoſſioni, e Vendite del Caſſiere tanto in fine di ciaſcun Meſe, che in fine del Trimeſtre. Sarà poi altra incombenza degli Appuntatori il rincontrare gli Spogli, che fanno i due Ragguaglianti del Computiſta, e del Cuſtode dei Libri dei Preſtiti, affine di cavare la nota de' Pegni, che non ſono ſtati eſpoſti alla Vendita, e che per conſeguenza debbono eſſere eſiſtenti nella Cuſtodia. Queſto rincontro, che dovrà farſi dagli Appuntatori, deve ſervire per maggior ſicurezza, che gli Appunti fatti in giornata ſieno ſtati fatti a dovere; mentre confrontando l' eſiſtenza di queſti Pegni invenduti con l'Introito de' Pegni di detto Libro, e con l' eſito de' medeſimi Pegni nei Libri delle Riſcoſſioni, e delle Vendite, ſe vi ſarà ſtato errore negli Appunti, dovrà neceſſariamente manifeſtarſi. Dovranno parimenti aſſiſtere, ed operare ne' Sindacati, che ſi fanno da' Sindaci alle Cuſtodie, quando ſaranno finite, o che per qualche accidente debbono da un Cuſtode conſegnarſi ad un altro, rincontrando ſu Libri l' Introito, e l' Eſito de' Pegni, e l' eſiſtenza de' rimaſti invenduti, ſecondo il Metodo di già introdotto. Gli Appuntatori verranno eletti

Praticano lo ſteſſo in fine di Meſe, e di Trimeſtre nei Riſtretti di Riſcoſſioni, e Vendite del Caſſiere.

Rincontrano gli ſpogli dei Libri dei Preſtiti, che, per cavare le Liſte, ſi fanno dai Ragguaglianti del Computiſta, e dei Cuſtodi.

Ne' Sindacati alle Cuſtodie rincontrano ſu i Libri l'introito, e l'eſito dei Pegni, e l'eſiſtenza degl'invenduti.

L' importanza dell' offizio degli

eletti dalla Congregazione, la quale poſto da parte ogni riguardo all'anzianità, ed a qualunque altro rifleſſo, preſceglierà ſempre quelli, che ſaranno dotati di maggiore capacità, e probità, e che avranno dato ſaggio di maggior attenzione, e diligenza, eſſendo un ſimile Offizio della più grande importanza.

Appuntatori deve ſtimolare la Congregazione a deſtinarvi le perſone le più capaci, ſavie, e diligenti.

## CAPITOLO XXXI.

### *Del Carico del Caſſiere dei Preſtiti.*

L'Offizio del Caſſiere dei Preſtiti è di ricevere tutto il denaro del Luogo Pio, che provviene da tutte le di lui Entrate, che ſi riſcuotono dall'Eſattore, e che ritorna dai Pegni, e di fare tutti li pagamenti, che occorrono per il medeſimo Luogo Pio. Aſſiſterà per ſe ſteſſo inſieme con li ſuoi Ajutanti ogni mattina all'ora conſueta, ed il giorno all'ore venti per gli Preſtiti, e le riſcoſſioni, e sborſerà la ſomma neceſſaria a queſto effetto, che gli ſi farà buona ſenz'altro Mandato, purchè una tal ſomma da' Libri dei Preſtiti riſulti effettivamente improntata ſopra i Pegni. Quando non aveſſe preſſo di ſe il denaro ſufficiente alle Preſtanze, ſe ne farà ſomminiſtrare da' Provviſori, che ne ſpediranno il Mandato diretto all'altro Caſſiere del Banco de' Depoſiti, e per quella ſomma, che eſſi Provviſori crederanno ſecondo le circoſtanze de' tempi neceſſaria, avvertendo detto Caſſiere dei Preſtiti di tener ſempre provviſta la Caſſa, acciocchè non ſi ritardi il ſervizio del Pubblico, e poſſa chi ha biſogno della Preſtanza puntualmente conſeguirla. Conſegnerà ad ogni principio di operazioni delle Cuſtodie a ciaſcuno de' Sotto-caſſieri, che ſaranno per operare un numero determinato di Bollettini in bianco corriſpondente a un dipreſſo all'eſito, che dovrà farſene, e ne farà fare ai medeſimi Sotto-caſſieri la ricevuta in un Libro, che dovrà tenere a ſimile effetto intitolato = *Libro della Conſegna de' Bollettini* =. Finite le operazioni dovrà conteggiare cogli ſteſſi Sotto-caſſieri il reſto de' Bollettini, che loro ſi ſaranno conſegnati, e che non avranno eſitati, confrontandone l'eſito, come riſulterà dai Libri, e Riſtretti dei Pegni co' Bollettini, che loro dovranno eſſere rimaſti nelle mani, i quali il Caſ-

Il Caſſiere dei Preſtiti co' ſuoi Ajutanti aſſiſte mattina, e ſera, ricevendo egli, e pagando tutto il denaro, che occorre.

Tiene provviſta la Caſſa della Preſtanza, e che, biſognando, ſi fa dai Provviſori ſovvenire dal Banco dei Depoſiti.

Al principiare delle operazioni conſegna ai Sotto-caſſieri con ricevuta un determinato numero di Bollettini in bianco; e ſul finire, confrontandone l'eſito, ne conteggia con eſſi il reſto, e ripiglia i rimaſti.

siere si dovrà far esibire per poi conteggiarli di nuovo nella nuova Consegna, che dovrà loro fare, descrivendo simil conteggio nel suddetto Libro delle Consegne colle debite ricevute. Mancandosi di eseguire quanto qui si prescrive, se mai accaderà, che venga fatto qualche abuso de' Bollettini in pregiudizio de' Particolari, o del Monte, oltre il colpevole principale, egualmente anche ne sarà Debitore il Cassiere, contro de' quali si potrà, e converrà procedere direttamente per l'intiero risarcimento del Danno. Per questa operazione potrà il Cassiere farsi assistere da un Giovane di conosciuta probità, ed attenzione, che dovrà egli scegliere a suo piacimento. Pagherà i residui de' Pegni venduti con ordine del solo Computista dei Prestiti da darsegli ne' medesimi Bollettini di essi Pegni, o in mancanza del Computista dal Sotto-computista, scrivendo detto Cassiere i pagamenti in Libro a parte, per riportarli al Libro d'Uscita, quando in fine d'ogni Settimana ne sarà stato fatto il Ristretto dal Computista, ed Ispettore delle Scritture. Conserverà anco in Filze a parte i Bollettini con gli Ordini di detti residui pagati, senza l'esibizione de' quali non gli saranno fatte buone le Partite, che avesse pagate, e poste pure in Uscita. Non pagherà sopravanzo alcuno de' Pegni venduti con Arra, se non avrà esatto prima l'intiero ritratto dal Compratore, ancorchè un tal pagamento gli si ordinasse dal Computista dei Prestiti in scritto, mediante il solito Ordine da farsi nel Bollettino del Pegno, e contravenendo, sarà tenuto a reintegrare il Monte. Per regola del Cassiere si stabilisce, che sarà sempre preferito il Padrone a qualsivoglia Compratore, ed anche allo Stimatore, al quale fosse deliberato il Pegno, ogni volta però, che non sia stato levato dalla Cassa. Il che però avrà luogo solamente quando il Padrone comparisca dentro i dieci giorni, trattandosi di Pegno venduto con Arra, e che non sia stato consegnato al Compratore, ed in quanto alli Pegni deliberati allo Stimatore, quando il Padrone del Pegno comparisca dentro i dieci giorni dal giorno della Vendita. Se poi sarà seguita la Vendita nella solita stanza a ciò destinata, ma il Compratore non l'abbia ricevuto dal Cassiere, ed ancora resti presso il medesimo, si restituirà sempre detto Pegno al Padrone, il quale però pagherà i soliti Emolumenti dell'Incanto, con restituirli al

Il mancare a ciò l'obbliga a risarcire il danno, e per ciò può anche scegliere un Giovane, che lo ajuti.

Paga i Residui de' Pegni venduti con Ordine del Computista, nei Bollettini, che scrive in Libro a parte, e che poi pone ad Uscita, e quelli conserva in Filza.

Non paga mai il Sopravanzo de' Pegni venduti con Arra, se dal compratore non ha ritratto l'intiero.

Preferisce nei Pegni venduti con Arra, o che tuttavia restano nella Cassa, o che sono deliberati allo Stimatore, sempre il Padrone, purchè comparisca dentro il termine di dieci giorni, e che dovrà pagare i soliti emolumenti dell'Incanto.

al Compratore, quando da queſti foſſero ſtati già pagati, eſſendo ben giuſto, ragionevole, e ſecondo l'equità di preferire in tempo abile il Padrone agli Eſtranei. Non pagherà denari ſenza li Mandati ſottoſcritti almeno da due Provviſori, avvertendo d'oſſervare puntualmente quanto ſi preſcrive in eſſi Mandati, e le leggi, e condizioni, che ne' medeſimi foſſero appoſte, con riportarne quietanza in piè, ovvero a tergo di eſſi, ed in caſo che doveſſe ſtipolarſene Iſtromento, ne farà ſtendere dal Notaro del Monte, che ſe ne deve rogare, la Fede ſuccinta ſotto detto Ordine, o ſia Mandato, in cui reſti individuato l'adempimento di tutte quelle leggi, e condizioni, che foſſero eſpreſſe, ed ingiunte in eſſo Mandato. Potrà però pagare le ſpeſe minute col ſolo Ordine del Deputato Archiviſta, con aver cura di farne paſſare il Mandato in fine d'ogni Trimeſtre, eſibendo prima alli Sindaci la Liſta di tali pagamenti ſottoſcritta dal ſuddetto Archiviſta, e facendo da eſſi Sindaci ſottoſcrivere il = *Fiat Mandatum* =, che poi ſi ſtenderà dal Computiſta dei Preſtiti, e ſi ſottoſcriverà da' Provviſori. Non pagherà Salarj a'Miniſtri, o Sotto-miniſtri prima che gli ſia conſegnato dal Computiſta di Meſe in Meſe il ſolito Ruolo ſottoſcritto dai Provviſori. Proccurerà ſempre d'avere monete minute, per accomodare il conto degli utili nella riſcoſſione de' Pegni, dovendo attendere tutti i Miniſtri, ed egli principalmente con ogni pazienza, e carità alla ſollecita ſpedizione di coloro, che ricorrono al Monte. Oſſerverà quanto ſi è detto di ſopra nel Capitolo dell' Offizio de' Sindaci per quello, che a lui ſpetta. Nelli giorni delle Vendite farà copiare nel ſuo Libro di dette Vendite le Partite de' Pegni da venderſi, cavandole dalle Liſte del Cuſtode, con rincontrarle, e ridurle a concordia tra di loro, quando non concordaſſero, e farà correggere gli errori, quando vi foſſero in qualcuna di dette Liſte, e ſia poi aſſiſtente per mezzo del ſuo Sotto-Caſſiere della Riſcoſſione inſieme col Deputato, Cuſtode, Stimatore, e ſuo Ajutante a ciaſcuna Vendita, dove il ſuddetto Sotto-caſſiere piglierà il prezzo de' Pegni venduti, o almeno l'Arre, notando inſieme col Deputato ciaſcuno al ſuo Libro il prezzo ritratto da ciaſchedun Pegno, ed il pagamento, ovvero Arra data, ed oſſerverà quel più che ſi dirà nel Capitolo particolare delle Vendite, e ſpecialmente circa l'Arre

Paga i Mandati, ſottoſcritti da due dei Provviſori, e vi oſſerva tutte le condizioni appoſte, riportandone quietanza, e dovendovi aver luogo rogito, ne riporta fede dal Notajo.

Paga le ſpeſe minute con ordine dell'Archiviſta, e in fine di Trimeſtre ne procaccia il = *Fiat Mandatum* =.

Paga il Ruolo, ſottoſcritto dalli Provviſori.

Procaccia d'aver monete minute per accomodare il conto degli utili nella Riſcoſſione dei Pegni.

Oſſerva queltanto, che di lui ſi è detto nel Capitolo dei Sindaci.

Fa copiare nei giorni di Vendita nel ſuo Libro di Vendite dei Pegni le Liſte dei Cuſtodi, facendovi correggere gli errori, ed aſſiſte alla medeſima per mezzo del ſuo Sotto-caſſiere di Riſcoſſione, che riceve il prezzo, e le Arre de' Pegni venduti; e nel ſuo Libro di ciaſcuno ne nota il Ritratto, oſſervando quel tanto, che è ordinato nel Capitolo delle Vendite, e maſſi-

me ſu le Arre guadagnate, e pegni da rivenderſi, e da cuſtodirſi, finchè non ſono pagati.

l'Arre guadagnate, e Pegni da rivenderſi, e da cuſtodirſi dopo la Vendita da eſſo Caſſiere, il quale ne diverrà il Cuſtode, ſinchè ſiano totalmente pagati, e conſegnati a chi li avrà comprati.

Egli deve eſſer perſona accurata, e ſicura; e perciò atterga anche Luoghi de' Monti.

Ricerca queſta Carica perſona accurata, e ſicura, che prima di eſſerne ammeſſa all' eſercizio dovrà avere attergato a favore del Monte tanti Luoghi de' Monti Camerali non vacabili per la ſomma ſtabilita, e che dovrà eſprimerſi nell' Iſtromento di ſuo obbligo da ſtipularſi negli Atti del Notaro del Monte, e ciò oltre l'obbligo generale della ſua perſona, e beni.

Depoſita il denaro, che non gli biſogna, al Banco de' Depoſiti.

Inoltre per maggior ſicurezza del Monte non ſe gli dovrà laſciare in mano molto denaro, e quando nel Bilancio, che ſi legge ogni Settimana in Congregazione, ſi troverà che queſto Caſſiere abbia in mano ſomma maggiore di quella, che poſſa biſognargli per ſupplire ai Preſtiti, ſi dovrà fargli depoſitare il ſopravanzo nel Banco de' Depoſiti a credito del Monte dei Preſtiti.

Ha tredeci Ajutanti; quattro dei quali per gli Preſtiti, otto per le Riſcoſſioni, ed uno per la Caſſa, i quali a ſua nomina gli ſi ammettono dalla Congregazione; e che perciò, eſſendo del tutto a riſchio di lui, può farſi dare congrua Sicurtà, e fargli ſaldare ogni giorno i loro conti.

Si ſono aſſegnati al Caſſiere per la più pronta ſpedizione delle ſue operazioni tredici Ajutanti, cioè quattro per gli Preſtiti, otto per le Riſcoſſioni, ed uno per la Caſſa, come ſi dirà nel Capitolo ſeguente; ma detti Ajutanti, ancorchè la Congregazione li approvi, ed ammetta a nomina di detto Caſſiere, quando ha buona relazione delle qualità loro, ſe gli concedono, di maniera che ſiano totalmente da lui dipendenti, ed a tutto ſuo riſchio, e pericolo, in guiſa che nel caſo di qualſivoglia loro mancamento nell' incombenza ch' eſercitano, ſtante il quale il Monte, o le Parti intereſſate veniſſero dannificate, eſſo Caſſiere ſarà ſempre tenuto per loro col ſolo regreſſo contra di loro, comunicandoſegli in tal caſo tutti i privilegj al Monte competenti. Proccurerà perciò egli di far obbligare direttamente a ſuo favore ciaſcuno di detti ſuoi Ajutanti di bene, e fedelmente eſercitare una tal Carica, e rendergli eſatto conto con la reſtituzione del reliquato mediante pubblico Iſtromento da rogarſi negli Atti del Notaro del Monte, e non altrove, ed a ſua maggior cautela potrà far dare da ciaſcuno una congrua Sicurtà a ſuo favore ſecondo lo ſtabilito. Sarà inoltre ſua cura d'avvertirli, che non errino, e tra eſſi s'intendano, ed ogni giorno vedano, e ſaldino i conti loro.

Ha per ſua Provviſione ſcudi quaranta al Meſe,

E quantunque ne' tempi andati ſi pagaſſero dal Monte al Caſſiere ogni Meſe ſcudi ventotto, compreſe le Mercedi, o Salarj di detti ſuoi

ſuoi Ajutanti, ciò non oſtante, atteſo l'accreſcimento della fatica, e riſchio del Caſſiere per l' aumento del Negozio, ſi è ſgravato dai peſi di pagare del ſuo Menſuale aſſegnamento i Salarj ai ſuoi Sotto-miniſtri, o Ajutanti, e ſe gli è accreſciuta la Provviſione ſino alla ſomma di ſcudi quaranta al Meſe. Di tutti i Mobili ſpettanti al Monte, che eſſo Caſſiere riterrà, o ſaranno preſſo li ſuoi Ajutanti, e di tutti i Libri, e Scritture ne dovrà fare l' Inventario ſubito che aſſumerà l' eſercizio della ſua Carica, che, ſottoſcritto da eſſo, conſegnerà al Deputato Archiviſta per riporſi in Archivio, nel qual Inventario di mano in mano ſi aggiungerà quello, che dopo verrà conſegnato al Caſſiere, il quale nuovamente ſi ſottoſcriverà, e riſtituendo eſſo qualche coſa contenuta nell'Inventario, ſe ne farà nota nel medeſimo dal Deputato Archiviſta, che vi ſi ſottoſcriverà, come ſi è detto nel Capitolo del Deputato Archiviſta. Sarà ſua cura, che tutti i predetti ſuoi Ajutanti ſi trovino pronti al Monte all'ora ſtabilita tanto la mattina, che il dopo pranzo per principiare ſenza alcun ritardo il lavoro, e ſpedire tutti quelli, che per le loro urgenze ricorrono al Monte. Invigilerà, che gl'Impegnanti ſieno ſollecitamente sbrigati dalli ſuoi Ajutanti tanto dei Preſtiti, che della Riſcoſſione, e che uno de' ſuoi Ajutanti, o ſieno Sotto-caſſieri delle Riſcoſſioni intervenga puntualmente per eſſo, ed in ſua vece alle Vendite per ſupplire a tutto ciò, che dovrebbe fare per ſe ſteſſo. Terrà anche un Libro intitolato = *Regiſtro dei Sopravanzi pagati de' Pegni venduti* = nel quale deſcriverà tutti i Reſti, o Sopravanzi de' Pegni venduti, e pagati da lui, qual Libro ſi rinnoverà Anno per Anno, ed in eſſo Libro farà il Riſtretto ogni Trimeſtre, che ſi rincontrerà da' Sindaci dei Preſtiti, alli quali dovrà eſibire la Filza de' Bollettini corriſpondenti alle Partite deſcritte per riſcontrarſi con le Partite ſuddette, e poi ſottoſcriverſi detto Riſtretto da' Sindaci, come ſi diſpone nel precedente Capitolo XII. Riterrà parimente altro Libro a parte de' Pegni rimaſti in ſue mani, cioè di quelli deliberati alla Vendita, con eſſerſi preſa l'Arra, e di quelli rimaſti agli Stimatori, per non eſſerſi trovato Oblatore, o che queſti non abbia offerto tanto, che pareggi il credito del Monte ſopra il Pegno, ſervendo detto Libro non ſolo per maggior ſuo comodo, acciocchè poſſa ſubito vedere il ſuo con-

ſenza dover dar nulla ai ſuoi Ajutanti.

Fa minuto Inventario di quanto ritiene del Monte; a cui ſi leva, e ſi aggiugne, quanto tratto tratto può accadere; e che ſottoſcritto conſegna all' Archiviſta.

Guarda, che i ſuoi Ajutanti ſieno pronti al loro dovere.

Veglia, che gl' Impegnanti ſieno sbrigati con prontezza, e che un ſuo Sotto-caſſiere delle Riſcoſſioni ſi truovi alle Vendite.

Deſctive nel Libro = *Regiſtro dei Sopravanzi* = che rinnova ogni Anno, i Reſti dei Pegni venduti, e che ha pagati, facendo in eſſo ogni Trimeſtre il Riſtretto, che colla Filza dei Bollettini darà ai Sindaci dei Preſtiti.

Tiene il Libro de' Pegni deliberati con Arra, e di quelli rimaſti agli Stimatori, e che conſegna al Sotto-caſſiere, perchè nell'atto della Vendita ve gli traſcriva, e che poi deve venir ſot-

toscritto dal Deputato.

conto, ma anche per facilitare la consegna de' Pegni a' Compratori deliberati con Arra. Il suddetto Libro lo consegnerà al Sotto-cassiere, acciocchè nell'atto della Vendita vi trascriva di mano in mano li suddetti Pegni venduti con Arra, o deliberati agli Stimatori, ed in fine della Vendita lo dovrà sottoscrivere il Deputato, che avrà assistito alla Vendita, acciocchè resti autentico, e verifichi tutte le suddette Partite trascritte, e sopravenendo poi i Compratori, o volendosi prendere qualche Pegno dagli Stimatori, lo possa in tal caso fare speditamente, avuta la notizia del giorno della Delibera dal Compratore, al quale consegnerà i Pegni deliberatigli, facendosi pagare il restante del Prezzo, che unito all' Arra uguagli la somma offerta, e per cui il Pegno, o Pegni gli saranno stati deliberati. Tanto li Pegni venduti con Arra, quanto gli altri deliberati agli Stimatori come sopra, si dovranno ritenere, e custodire dal Cassiere, il quale terrà i Pegni d' Oro, Argento, e Gioje nel Credenzone, posto nella stanza della Cassa dei Prestiti, li quali però quando saranno giunti a formare una somma di grande rilevanza si faranno portare ne' Cassoni del Banco dalla Congregazione colle dovute cautele, ed annotazioni, e rispetto ai Pegni de' Fagotti, e Robe non preziose, li conserverà in stanza a parte sotto buona Custodia, per consegnare poi tanto gli uni, che gli altri o alli Compratori, come si è detto, o agli Stimatori, ogni volta che da questi gli si paghi la Prestanza, data dal Monte sopra ciascheduno de' Pegni, e gli utili decorsi sino al giorno della Delibera.

Custodisce i Pegni deliberati ai Compratori con Arra, e gli rimasi aglj Stimatori in Credenzone, quali giunti a gran somma, essendo di cose preziose, si portano ne' Cassoni del Banco, e le altre in una stanza, per consegnarli ai medesimi, pagando quel tanto, che debbono.

Avvertirà sempre, che lo Stimatore, o gli Stimatori prendano i Pegni ordinatamente, cioè secondo il tempo delle rispettive Delibere, con levare i primi, e poi gli alrri successivi, non permettendo mai agli Stimatori di scegliere verun Pegno, ma procederà in ciò secondo l'ordine de' tempi delle Vendite. Non potrà però restituire agli Stimatori simili Pegni senza la licenza in iscritto de' Sindaci dei Prestiti, ed attestato del Computista, che debbano secondo le Regole prescritte restituirsi.

Avverte, che gli Stimatori prendano i Pegni secondo il tempo delle rispettive delibere; e che gli debbono esibire la licenza dei Sindaci dei Prestiti, e l'attestato del Computista.

In quanto poi alli Compratori de' Pegni con Arra riconoscerà, se siano passati i giorni dieci prefissi in tali casi a pagare il prezzo intiero del Pegno, il che se fosse accaduto, non consegnerà il Pegno al Compratore, il quale sarà decaduto dal suo dritto, e dovrà inoltre perdere l' Arra data, che

Riconosce, se nei Pegni, deliberati ai Compratori con Arra, sieno passati giorni dieci, i quali trascorsi, nè consegna a loro il Pegno, nè rende

che anderà a benefizio del Padrone del Pegno. Se poi ſucceſſivamente ſopra uno ſteſſo Pegno ſi guadagnaſſero altre Arre perdute dai Compratori, per non averne pagato l'intero prezzo dentro il termine prefiſſo, queſte dovranno andare a vantaggio del Monte. Farà quindi porre nuovamente in Vendita il Pegno come ſopra, precedentemente deliberato con Arra, e quando lo ſteſſo ſeguiſſe in queſta, ed altre Delibere dello ſteſſo Pegno, praticherà quanto di ſopra ſi è diſpoſto in rapporto a ſimili Pegni, e darà credito al Monte della ſeconda Arra, quando il Compratore non venga a pagare il prezzo dentro li giorni dieci, e lo ſteſſo farà in ſimili caſi delle ulteriori Arre, giacchè la ſola prima Arra ſecondo che ſi è diſpoſto deve cedere a benefizio del Padrone del Pegno.

l'Arra, che rimane al padrone del Pegno; guadagnando il Monte le altre Arre meritate dallo ſteſſo Pegno, perchè poſto in vendita più volte.

Terrà un altro Libro in foglio intitolato = *Entrata*, *ed Vſcita del Caſſiere dei Preſtiti* = nel quale traſcriverà il ſuo Debito, e Credito riſpettivo; cioè porrà in Debito tutte le ſomme de' contanti, che ſaranno pervenute in ſue mani tanto riſpetto alle ſomme eſatte dal Banco de' Depoſiti, quanto di quelle, che ſi depoſiteranno in ſue mani dall' Eſattore dei Preſtiti, e da altri Debitori appartenenti all' affare, e Caſſa dei Preſtiti, li pagamenti de' quali per l'avvenire non più ſi riceveranno nella Caſſa del Banco, neppure in linea di Depoſito, ma dovranno ſolamente farſi nella Caſſa del Caſſiere dei Preſtiti. Porrà a ſuo debito tutti i Pegni tanto deliberati alli Compratori con Arre, o ſenza, quanto quelli deliberati agli Stimatori, e ciò lo farà in Collettiva ogni Trimeſtre, ſecondo i Riſtretti delle Riſcoſſioni, e Vendite, che dovranno prima riſcontrarſi dal Computiſta, e Cuſtode, ed Iſpettore delle Scritture, e poi ſi ſottoſcriverà il Caſſiere in ogni Riſtretto, e dirà = *Poſti in Entrata a Carte &c.* = ſeguendo la ſua ſottoſcrizione, il che farà tanto ne' Riſtretti delle Riſcoſſioni, quanto in quelli delle Vendite. Deſcriverà poi a ſuo Credito in eſſo Libro tutto il prodotto dei quattro Riſtretti de' Libri Maſtri de' Pegni fatti in quel Trimeſtre in ciaſcuno de' quattro Monti. Rincontrerà però prima, ſe la quantità de' Pegni, e moneta in ciaſcuno d'eſsi Riſtretti riportata ſia giuſta, confrontandole con le Partite de' ſuoi Libri, ed appurati detti Riſtretti, vi noterà = *Poſti in Vſcita a Carte &c.* = e ſi ſottoſcriverà in ciaſcun Riſtretto. Paſſerà in Uſcita tutti i paga-

Tiene un Libro in foglio, chiamato = *Entrata*, *ed Vſcita* = in cui ſi dà debito delle ſomme eſatte dal Banco dei Depoſiti, dall' Eſattore dei Preſtiti, e da altri Debitori della ſua Caſſa, e ſimilmente de' Pegni deliberati; ma di queſti in ogni Trimeſtre in Collettiva, e ſecondo i Riſtretti delle Riſcoſſioni, e Vendite, e a cui, dicendo = *Poſti in Entrata a carte &c.* = ſi ſottoſcrive. Si dà poi Credito dei Riſtretti de' Libri Maſtri dei Pegni fatti nel Trimeſtre, avendone fatto il debito rincontro, e dicendo = *Poſti ad Vſcita a Carte &c.* vi ſi ſottoſcrive; e ſimilmente di qualunque Pagamento, e Depoſito fatto nel Banco, avendo il tutto appurato.

menti, che avrà fatti in detto Trimestre con Mandati de' Provvisori, e gli altri pagamenti ancora che farà, descrivendoli distintamente, e sotto il suo vero giorno Partita per Partita coerentemente agli stessi Mandati, in vigore delli tre Ruoli dei Salarj pagati a quelli che sono al servizio del Monte, secondo le Partite in essi descritte, i Depositi, che avrà fatti nel Banco in credito del Monte dei Prestiti, e tutto quello che avrà pagato nel detto tempo per Sopravanzi de' Pegni venduti, confrontando il suo resto di Cassa con quello, che gli avrà formato il Computista per riportarsi a debito del Cassiere nel seguente Trimestre, ed essendovi tra detti Resti qualche diversità, proccurerà di appurarne il giusto unitamente con il detto Computista, ed Ispettore della Scrittura, acciocchè possa costituirsi il vero suo Resto, e riportarsi come sopra nel seguente Trimestre. In fine però dell'Anno per pareggiare la di lui Cassa, se gli farà depositare nel Banco tutto il Resto del Denaro, che si ritroverà in sue mani, e per le occorrenze del nuovo Anno gli si farà somministrare con nuovo Ordine dal Banco de' Depositi la somma, che potrà bisognargli. Il detto Libro d'Entrata, ed Uscita dovrà scriversi di proprio carattere dal Cassiere, ed in caso di suo legittimo impedimento farà supplire le sue veci dall' Ajutante di Cassa, o sia suo Sotto-cassiere, che gli assiste nella stessa stanza della Cassa. Ristringerà in ogni Semestre il Conto de' Pegni rivenduti, ricavandoli dalle Partite poste in fine di ciascuna Vendita, in cui saranno accadute le rivendite de' medesimi, e ne farà fare il Ristretto dal Computista dei Prestiti, col quale concorderà, ed a norma di esso Ristretto passerà le rispettive Partite ad Entrata, ed Uscita; cioè porrà a suo debito il Ritratto dalle Rivendite, ancorchè non sia stato effettivamente pagato da' Compratori in tutto, o in parte, e contraporrà a detto suo debito tutte quelle somme di meno, secondo che nelle seconde, o ulteriori Rivendite fossero stati deliberati i Pegni, conforme si esprime in detto Ristretto del Computista, sotto il quale vi scriverà in quanto alle Rivendite fatte per maggior somma = *Posta in Entrata la somma di scudi &c. per l' utile di quello si sono rivenduti di più* = . Ed in quanto alle Rivendite seguite per minor somma = *Posti in Credito a Carte &c. scudi &c.* = importo dello Smanco delle Rivendite de' Pegni rivendu-

Deposita al finir dell'Anno tutto il Resto della sua Cassa nel Banco, che con nuovo ordine somministra il bisognevole.

Scrive da sè l'accennato Libro, e impedito, supplisce il Sotto-cassiere.

Ristringe in ogni Semestre il Conto de' Pegni rivenduti, ponendone le Partite nel modo, che qui gli si prescrive, ad *Entrata*, ed *Uscita*.

venduti di meno, e si sottoscriverà, come si è ordinato in rapporto alli Ristretti de' Trimestri delle Riscossioni, e Vendite suddette. E' precisa incombenza inoltre del Cassiere di fare i Bollettoni de' Pegni per gli quattro Monti, per consegnarli ai Sotto-cassieri dei Prestiti, il che non potendo egli eseguire, nè veruno de' suoi Ajutanti, gli si permette, che ritenga presso di se quattro Soprannumeri, ai quali il Monte assegna il Salario di scudi due al Mese, acciocchè per mezzo di questi possa supplire alla detta incombenza. I suddetti quattro Soprannumeri dovranno perciò ad esso essere del tutto subordinati, ed eseguiranno tutto quello, che dal Cassiere verrà loro ordinato. Le operazioni però de' medesimi saranno sempre a rischio dello stesso Cassiere, il quale ne risponderà al Monte per essi nelle materie concernenti la Cassa, circa la quale il fatto, o mancanza di detti Soprannumeri in rapporto al Monte si avrà, e dovrà avere come fatto dallo stesso Cassiere. Perciò non solo per il buon servizio del Monte, ma anche per sua cautela invigilerà, che detti Soprannumeri operino bene, attentamente, e fedelmente, e che intervengano puntualmente alla Cassa tanto la mattina, che il giorno alle ore solite, e farà da essi scrivere i Bollettoni suddetti principiando dal numero primo, e così continuare ordinatamente per tutti i diciotto Mesi, che le Custodie ricevono, scrivendovi anche il Mese, ed Anno, il che faranno di buon carattere, ben formato, e grande, acciocchè possano rinvenirsi facilmente i Pegni dai Custodi. Dei detti Bollettoni ne formeranno i Mazzetti da consegnarsi come sopra ai Sotto-cassieri dei Prestiti, avvertendo, che ciaschedun Mazzetto contenga cento Bollettoni, e non più. Eseguirà per quello, che a lui appartiene ciò, che si è prescritto intorno alla Vendita de' Pegni deliberati agli Stimatori. E generalmente osserverà tutto ciò, che riguarda l'esercizio della sua Carica, benchè espresso in altri Capitoli de' presenti Statuti, giacchè ogni Ministro sarà tenuto a tutto quello, che ne' diversi Capitoli vien prescritto, ancorchè essi Capitoli riguardino l' altre diverse Cariche, mentre ciò, che si dispone in esse in rapporto a ciascuna diversa Carica, dovrà aver la stessa forza, come se ne' proprj Capitoli fosse precisamente ordinato, e prescritto.

Fa i Bollettoni dei Pegni da darsi ai Sotto-cassieri per mezzo di quattro Soprannumeri; i quali hanno il Salario di due scudi al Mese, e e dipendendo in tutto dal Cassiere, sono anche a tutto rischio del medesimo. Eglino, scrivendo gli accennati Bollettoni, debbono farlo ordinatamente, e in buon carattere, e partirgli in Mazzetti, composto ciascuno di cento.

Eseguirà anche quel tanto, che su di esso si è prescritto intorno ai Pegni deliberati agli Stimatori; e siccome ogni altro Ministro, così anche egli osserverà ciò, che è ordinato in altri luoghi, e che ad esso si appartiene.

## CAPITOLO XXXII.

### *Del Carico degli Ajutanti del Cassiere dei Prestiti.*

Perchè il Cassiere non può ad un tempo trovarsi ai quattro Monti dei Prestiti, si è dovuto concedergli tredici Ajutanti, o siano Sotto cassieri.

DOvendosi per maggior comodo del Pubblico fare in un'istesso tempo il Prestito, e la restituzione de' Pegni dell'uno, e dell'altro Custode di ciascheduno de' quattro Monti, ora esistenti, a chi li richiede, nè potendo il Cassiere dei Prestiti essere nel medesimo tempo in quattro Luoghi, quanti sono al presente li Monti dei Prestiti, è stato necessario concedergli tredici Ajutanti, o sieno Sotto-cassieri, che supplisçano le sue veci, come si è detto nell'antecedente Capitolo XXXI. Otto de' medesimi assisteranno per esso Cassiere alla restituzione de' Pegni, o sia Riscossione, ricevendo le Prestanze, ed utili de' Pegni nella guisa, e forma, che nell'antecedente Capitolo si è ordinato, e gli altri quattro conteranno il denaro dei Prestiti, e lo daranno agl' Impegnanti, consegnando ad essi nello stesso tempo i Bollettini stampati de' Pegni, e li Bollettini di carta pecora, denominati Bollettoni, al Rincontro del Custode, il quale li porgerà allo Stimatore, o suo Ajutante per farli apporre, o cucire su i Pegni. Quegli Ajutanti, che assisteranno alla ristituzione de' Pegni, o sia Riscossione, debbono fare quello stesso, che di sopra si è detto dover fare il Cassiere medesimo nell'assistenza alla Riscossione, ed osserveranno anche quel di più, che si dirà nel Capitolo delle Riscossioni. Li quattro Ajutanti ai Prestiti sederanno tra gli Ajutanti del Computista dei Prestiti, ed il Rincontro del Custode. Dovranno tener preparati nel Banco, ove stanno, i Bollettini stampati, e numerati per ordine di abbaco con l' Anno, Mese, e giorno corrente, e numero del Pegno, cosicchè nell' atto del Prestito non occorra altro, che porvi il Nome dell'Impegnante, e la somma che si presta. Si faranno dare di mano in mano dal Cassiere dei Prestiti quella quantità de' Bollettini stampati, che il detto Cassiere crederà bisognevole per gli Pegni, de' quali ne faranno ricevuta al Cassiere, e glie ne renderanno esatto conto nel modo disposto nel Capitolo antecedente, al qual effetto proccurino, che niun Bollettino vada a male, e strappandosene qual-

Assistono otto di essi alla restituzione dei Pegni; e perciò fanno quel tanto, che in cio si è detto doversi fare dal Cassiere; danno altri quattro il denaro, e i Bollettini agl' Impegnanti, e i Bollettoni al Rincontro del Custode, a cui siedono a canto, tenendo all'ordine i Bollettini numerati, e di cui debbon fare ricevuta al Cassiere, e rendergliene esatto conto.

qualcuno, o rimanendo per qualche caufa infervibile, lo confervino preffo di loro, acciocchè, dedotti gl' infervibili, il numero de'Bollettini, che ciafcuno avrà avuti per difpenfare, combini con quelli effettivamente difpenfati. Si rinnovano le antiche Ordinazioni, che li Sotto-caffieri debbano per fe fteffi, e non per altri mettere il numero, l'Anno, ed il Mefe ai nuovi Bollettini, che fi dovranno diftribuire, e anticiperanno quefta operazione in tempo opportuno, non convenendo di lafciare efpofti gli fteffi Bollettini al pericolo di effere alterati, o fottratti in mano dei Giovani Soprannumeri. Abbia inoltre ciafcuno dei detti quattro Ajutanti del Caffiere ai Preftiti altrettanti Bollettini di carta pecora, volgarmente detti Bollettoni, che gli fi confegneranno parimenti dal Caffiere, fimilmente numerati per Abbaco con il Mefe, Giorno, ed Anno corrente, ne' quali dovrà effo porvi il giorno, e notarvi il nome dell' Impegnante, e la fomma della Preftanza a tergo, come fopra, e con quefto apparecchio fi farà comparire innanzi ad uno ad uno gl' Impegnanti per ordine, fecondo che fi fcriveranno ne' Libri dei Preftiti, ed intenda prima bene dallo Stimatore la fomma, che prefta fopra tal Pegno. Poi fcriverà il Nome dell' Impegnante, e la fomma preftata diftefamente nel Bollettino ftampato, il che fatto conterà il denaro, e darà il Bollettino ftampato all' Impegnante, e quello di cartapecora al Rincontro del Cuftode, che lo porga allo Stimatore, o fia al di lui Ajutante, procedendo col medefimo ordine fino al fine, nel che avvertirà di non errare, perchè ogni piccolo errore in tal materia potrebbe apportare gran pregiudizio, e gran confufione. Riceverà dal Caffiere ogni giorno quella fomma, che crederà fufficiente al Preftito, ed ogni fera gli renderà conto, e gli reftituirà il fopravanzo, che confronterà con i Libri dei Preftiti, per vedere fe corrifponda con le fomme pagate dal Sotto-caffiere, il quale, quando manchi, o crefca il denaro in mano dell' Ajutante, ne farà memoria ciafcun giorno nel Giornale di Caffa, per appurarne l'errore al più prefto, che fia poffibile. Dovranno i Sotto-caffieri conteggiare col Deputato Archivifta ai fuoi debiti tempi i Bollettini delle Rifcoffioni, e Vendite, e confegnarglieli, offervando il Metodo fopra di ciò prefcritto nel Capitolo dell' Archivifta. L' altro Ajutante, oltre li fuddetti dodici, rifederà nella ftanza della

I quattro Sotto-caffieri alle Preftanze fcriveno anticipatamente per loro medefimi nei Bollettini il numero, l'Anno, e il Mefe, e nei Bollettoni, che ricevono dal Caffiere, notano a tergo il giorno, il nome dell' Impegnante, e la Preftanza, avendola bene intefa dallo Stimatore, e procedono coll'ordine, che in quefto luogo gli fi addita, e ricevono ogni giorno dal Caffiere il denaro, a cui ogni fera reftituifcono il fopravanzo, e che egli confronta coi Libri dei Preftiti.

I Sotto-caffieri alle Rifcoffioni, e Vendite conteggiano i Bollettini coll'Archivifta.

Il decimoterzo Sotto-caffiere a-

pera quel tanto, che dal Caſſiere gli s'impone.

I Sotto caſſieri oſſervano le Regole del Caſſiere, che per eſſi è obbligato, eſſendo eletti dalla Congregazione a piacere di lui; e a cui perciò danno la Sicurezza di ſcudi 500.

della Caſſa, ed opererà tutto quello, che dal Caſſiere gli verrà ingiunto. Queſti Ajutanti, ancorchè non ſieno propriamente Miniſtri del Monte, ma Miniſtri del Caſſiere, debbono nondimeno oſſervare le Regole del Miniſtro, che rappreſentano, rimanendo ſempre lo ſteſſo Miniſtro principalmente obbligato per loro. Si debbono eleggere dalla Congregazione, che ne ſuole proporre tre de' più Anziani al Caſſiere, acciocchè ne ſcelga uno a ſuo piacimento, ed a favor del Caſſiere eſibir debbono la Sicurtà di ſcudi cinquecento.

## CAPITOLO XXXIII.

### *Del Carico dell' Iſpettore alla Scrittura.*

L' Iſpettore della Scrittura dei Preſtiti fa, che abbiano effetto i regolamenti, poſti alla medeſima, ed è come un Soſtituto dei Sindaci, e da loro dipende.

AFinchè abbiano eſecuzione per tutti i tempi avvenire i diverſi Regolamenti preſcritti per il miglior ordine della Scrittura, e vengano ad impedirſi gli errori, che poſſono commetterſi in danno del Sacro Monte nelle tante ſue ſcritturazioni, ſi è creato un nuovo Offizio di un Soprantendente Iſpettore ſopra tutta la Scrittura dei Preſtiti, il quale dovrà conſiderarſi come un Soſtituto de' Sindaci dei Preſtiti, e perciò da eſſi dovrà immediatamente dipendere, e dovrà loro aſſiſtere in tutte le operazioni, che a di loro Carico ſono. Sarà Offizio di queſto Miniſtro il rivedere inceſſantemente co' proprj occhj tutte le ſcritturazioni fatte dentro ciaſcuna Settimana ſopra tutti li Libri, rincontrando con ogni attenzione, ſe ciaſcun Scrittore, e Miniſtro abbia fatta la parte ſua a tenore delle antiche Regole, e molto più del preſcritto dalle nuove Ordinazioni, e ſpecialmente ſe i Riſcontri, e le mutue Sottoſcrizioni ſieno fatte a dovere; ed acciocchè appariſca ch' egli abbia fatta queſta viſita, ed Iſpezione generale con la dovuta attenzione, dovrà a piedi della Scrittura d' ogni Settimana in ciaſchedun Libro ſottoſcrivere il proprio Nome; e ſarà pregio della vigilanza de' Sindaci dei Preſtiti l' andare talvolta oſſervando, ſe queſte ſottoſcrizioni appariſcono, acciocchè non aveſſe ad accadere, che le ſteſſe ſi faceſſero per più Settimane intere tutte in una volta. Dovrà parimente fare le ſue oſſervazioni ſopra l' Entrata, ed Uſcita della Caſſa

Rivede le Scritturazioni di ogni Settimana, oſſervando, ſe ciaſcuno abbia fatto il ſuo dovere, e maſſime nei Rincontri, e Sottoſcrizioni, e a cui anch' eſſo ſi ſottoſcrive, vegliando i Sindaci, che egli a ciò adempia.

Oſſerva, ſe l'Entrata ribatta coi Conti, tratti dai

per

per confrontare, se ribatte la Prima ai Conti risultanti dai Ristretti particolari, e la Seconda ai Conti particolari di Uscita, ed ai Mandati de' Superiori; e dovrà parimente a questo Libro sottoscriversi. Invigilerà, che si ragguagli in corrente per quanto permette l'arte il Libro Mastro, e ne verrà osservando l'esattezza del Ragguaglio, acciocchè non vi si annidino errori. Generalmente sarà suo dovere di fare tutte le altre osservazioni sopra ogni genere di Libri, e Scritture, che gli suggerirà la Perizia, di cui dovrà esser fornito di somiglianti materie, per scoprire qualunque sorta, o di fraude, o di sbaglio, che potesse essersi commesso in qualunque parte della stessa Scrittura, di cui l'esatta esecuzione viene tutta posta a carico della sua vigilanza, onoratezza, e coscienza. E per fare queste osservazioni sceglierà quel tempo, e quell'ora, che sarà comoda tanto ad esso, quanto ai rispettivi Ministri. S'ingiunge specialmente al Soprantendente alla Scrittura, come sua incombenza particolare il verificare egli stesso la giusta quantità degli utili, che si esigono nell'atto della Riscossione, o Rinnovazione de' Pegni per esser questo un conto fuori di ogni regola, che ne faccia ravvisare naturalmente gli errori. Egli perciò dovrà fare ogni giorno il Riscontro su i Libri delle Riscossioni, se l'esatto per questi utili sia tutto quello, che doveva esigersi. Il che non può comprendersi, che dal verificare la giornata dell'ingresso del Pegno per calcolare la giusta maturazione de' frutti decorsi. Dovrà adunque rincontrare sul Libro delle Riscossioni le Partite, che hanno recato l'esazione degli utili col Mastro dei Prestiti per se stesso, se gli utili saranno di rilievo, o per mezzo del suo Giovane per tutti gli altri, giacchè solamente dal Mastro dei Prestiti può accertarsi la vera data del Pegno. Concordando poi li due Libri, dovrà in margine di tali Partite nel Libro delle Riscossioni apporre un qualche breve, ed univoco segno, per dimostrare, che si sono rincontrate, e che stanno a dovere. Dovrà esattamente osservare tutto ciò, che se gl'ingiunge nel Capitolo XXXV circa il Rincontro de' sopravanzi de' Pegni, e rincontrerà, se nel fine d'ogni Trimestre si sono fatti tutti i Ristretti dai rispettivi Ministri tanto ne' Libri di Riscossioni, e Vendite, quanto negli altri dei Prestiti, e se i medesimi Ministri hanno approvato detti Ristretti colle loro sottoscrizioni; e rincontrerà

Ristretti particolari, e se l'Uscita coi Mandati, e Conti particolari di essa, e vi si sottoscrive.

Veglia al Ragguaglio in corrente del Libro Mastro.

Cerca di scoprire qualunque fraude, o sbaglio in ogni sorta di Scritture.

Verifica la giusta quantità degli utili, rincontrando sul Libro delle Riscossioni le partite, che gli recano, col Mastro dei Prestiti; e trovatane l'uniformità, pone alle partite delle Riscossioni rincontrate un segno, che le addita.

Rincontra i Sopravanzi dei Pegni, e in ogni Trimestre i Ristretti dell' Riscossioni, e Vendite, e dei Prestiti, e loro approvazioni, e trovandogli a dovere, vi si sottoscrive.

trerà, se concordino, e stiano a dovere, nel qual caso anch' egli si sottoscriverà alli Ristretti medesimi. Dovrà parimente assistere agli scoli, e saldi delle Custodie finite, per osservare se sieno giusti i medesimi saldi, e per rincontrare, e far riporre alla presenza, e sotto gli ordini de' Sindaci tutti i Pegni rimasti inesatti, ed invenduti nella solita stanza a parte, seguendo la solita Regola, e cautele, e riporti de' medesimi Pegni nei Libri a questo effetto assegnati. Parimente osserverà, se dall' Esattore dei Prestiti si riportino in ogni Trimestre tutte l' Esazioni da esso fatte, e se ponga nel solito Libro tutti gli Sfitti. Anzi di tempo in tempo, anche non passato il Trimestre, verrà osservando, se lo stesso Esattore farà puntualmente i consueti Depositi. Invigilerà ancora, che da' Sotto-cassieri si renda conto esatto del denaro effettivo, che introiteranno, ed esiteranno per li Pegni di sotto la Cedola, ricavandone il conto dai rispettivi Libri, e facendone il confronto per verificare quello, che deve sopravanzare nelle lor mani in contanti; e questo a fine, che non si disperda la moneta con tanto pregiudizio del Monte; e perchè un tal conto possa accertarsi, si proibisce agli stessi Sotto-cassieri sotto pena di espulsione dall' Offizio il cambiar Cedole collo stesso contante per veruno, e neppure per gli medesimi Deputati. E se si troverà avere essi distratto del denaro, quantunque ne rendessero conto in Cedole, verranno multati da' Sindaci a un tanto per scudo. Se poi scoprirà nelle Scritture, e Libri qualche errore, se questo sarà piccolo, e non di malizia, potrà farlo emendare da sè, rendendone al più inteso alcuno de' Sindaci. Se sarà di malizia, ancorchè piccolo, oppure di qualche rilievo, ne dovrà dar parte egli stesso alla piena Congregazione, alla quale pure dovrà riferire con coraggio, ed ingenuità, se taluno dei Ministri negligentasse notabilmente il proprio dovere; altrimenti mancherà egli stesso al proprio debito avanti a Dio, ed ai suoi Superiori, ed all' impegno, che deve avere, che tutta la Scrittura a lui confidata, su cui si appoggia la salvezza del Luogo Pio, venga ben regolata, e tenuta con tutta esattezza. Generalmente adunque sarà incombenza del Soprantendente alla Scrittura di fare tutto quello, che viene incaricato all' Offizio de' Sindaci dei Prestiti, di cui, come si è detto, si costituisce Sostituto, sempre però sotto la dipen-

Riconosce, se i saldi delle Custodie sieno giusti, e assiste al riporre dei Pegni inesatti.

Veglia, che l'Esattore dei Prestiti riporti ogni trimestre l'Esazioni, gli Sfitti, nel Libro, e che faccia i Depositi.

Invigila, che dai Sotto-cassieri si renda conto del denaro effettivo, essendo loro vietato il distrarlo in Cedole.

I piccoli errori, e non maliziosi, gli fa correggere, e dei maliziosi ne dà parte alla Congregazione, a cui dà anche ragguaglio di ogni notabile negligenza dei Ministri.

Adempie a quel tanto, di cui sono incaricati i Sindaci dei Prestiti, come di loro Sostituto, e da cui dipende in tutto

pendenza de' medesimi, agli ordini de' quali dovrà sottomettersi, fuorchè nel caso, che gli venisse ordinata cosa contraria alla Regola, o manifestamente improvida, o contro al buon ordine, nel qual caso potrà rendere intesa dell' occorrente la piena Congregazione. Dovrà sceglierfi dalla Congregazione per Voti segreti fra i Ministri del Luogo Pio i più abili, probi, disinvolti, attivi, e di età non troppo avanzata, e dovranno i Deputati non avere in tale scelta riguardo veruno all' anzianità, ma unicamente alle qualità personali, essendo che dal buon servizio di un tale Ministro deve provenirne la sicurezza, e indennità del Sacro Monte, e la loro propria quiete, mentre dal tenere in soggezione i Ministri della Scrittura con rivederne abilmente, e attentamente ogni giorno le operazioni, verranno ad impedirsi tutti gli sbagli, fraudi, ed errori, che sogliono frequentemente commettersi. Questo Ministro, che sarà esente dal peso di alcuna Sicurtà, avrà l' abitazione nel Monte, ed avrà per suo Ajutante un Giovane da sceglierfi dalla Congregazione a suo contentamento. Se mancherà d' intervenire al Monte, e di fare le sue Visite a tutte le Scritture dette di sopra, non essendo impedito da vera indisposizione, che lo impossibiliti a farle, dovrà essere ammonito seriamente da' Sindaci, i quali in caso di continuate mancanze ne dovranno tener proposito in Congregazione; anzi perchè potrà accadere, che questi talvolta per troppa facilità, o per qualche riguardo tralascino d' insistere sopra di questo, si stabilisce, e si ordina, che se questo Ministro ommetterà senza grave causa di visitare le Scritture, o le visiterà non intieramente, non faccia suo il Salario corrispondente a tutta, o a parte della Visita ommessa, intendendosi d' avergli costituito il Salario a proporzione delle Visite, che farà, benchè per più facile esecuzione del pagamento siasi fissato a un tanto per Mese. Si è giudicato opportuno questo particolare provvedimento, perchè preme al sommo per la sicurezza dell' Opera Pia questa incessante Visita a tutti i suoi Libri, e Scritture, e sarà incombenza de' Sindaci il ritenergli quella parte del Salario, che giudicheranno proporzionata alle mancanze commesse.

quello, che non è contrario al ben essere del Monte.

Vien scelto con Voti segreti dalla Congregazione, la quale non guarda, che a destinare uno dei più abili Ministri, dipendendo da esso l'indennità del Monte.

Non dà Sicurtà, ed ha l'abitazione, ed un Ajutante.

Mancando a quanto deve, non farà suo il Salario, e dai Sindaci gli si riterrà del medesimo quella porzione, che alle mancanze stimeranno proporzionata.

# CAPITOLO XXXIV.

## *Del Carico degli otto Custodi de' Pegni.*

L'Offizio de' Custodi dei Pegni, siccome importantissimo, richiede, che destinandogli si prenda severa informazione della loro integrità, e che prestino Sicurtà.

NON vi è tra Ministri dei Prestiti il più importante, e pericoloso Carico di quello dei Custodi de' Pegni, poichè ciascuno maneggia Roba di notabile valore; perciò è necessario l'usare tutta la maggiore attenzione nella deputazione de' Custodi, col prendere sicure, ed esatte informazioni della fedeltà, ed integrità loro, e dovrà da loro esigersi la Sicurtà stabilita per pubblico Istromento da rogarsi negli Atti del Notaro del Monte. Gli otto Custodi suddetti si distribuiranno ne' quattro Monti, cioè due per Monte, uno de' quali prenderà i Pegni per Mesi diciotto, e l'altro prenderà dopo terminati i diciotto Mesi della corrispondente Custodia del medesimo Monte, in forma che quel Custode, che avrà presi i Pegni per Mesi diciotto, esiterà i Pegni rimasti in sua Custodia per Disimpegno, Vendita, e Rinnovazione, ma non ne prenderà de' nuovi, e l'altro prenderà i nuovi, e restituirà i Pegni che vorranno riscuotersi per tutto detto tempo de' Mesi diciotto, di maniera che in ciascun Monte da un Custode si prendano, e restituiscano i Pegni, e contemporaneamente dall'altro si vendano, rinnovino, o si restituiscano, e così di diciotto in diciotto Mesi anderanno continuando a vicenda i Custodi di ciascuno delli quattro Monti. E siccome i Monti per distinguerli si denominano Primo, Secondo, Terzo, e Quarto Monte, così gli otto Custodi si chiamano Primo, e Secondo, e così sino all'Ottavo, che è il numero di tutti i Custodi, senza però che una tale denominazione di Primo, Secondo, o ulterior Custode porti seco disuguaglianza veruna fra di loro, e solo in tal guisa si distinguono, per sapere in mano di chi sia il Pegno, come a tale effetto s'individua ne' soliti Bollettini stampati, ne' quali è impresso il numero del Monte, e del Custode, ove si sarà fatto il Pegno. Ciaschedunno de' Custodi deve con ogni esattezza custodire tutti i Pegni alla di lui cura consegnati, e commessi, non permettendo, che per alcun momento vengano estratti dalle loro rispettive Custodie, se non per il caso di

A ciascuno dei quattro Monti se ne destinano due; dei quali l'uno prende per Mesi diciotto i Pegni, e restituisce quelli, che si vogliono riscuotere, e l'altro nello stesso tempo esita per Disimpegno, Vendita, e Rinnovazione i rimasti, senza prenderne de' nuovi.

La denominazione di primo, secondo, e terzo Custode &c. non pone tra loro alcuna disuguaglianza; ma serve soltanto per sapere in mano di quale di loro siano i Pegni.

Custodiscono con ogni diligenza i Pegni, non permettendone l'estrazione dalle Custodie, se non per rinnovargli, ven-

di Rinnovazioni, di Vendita, o di Riscoſſioni, o per ordine della piena Congregazione per farlo vedere a qualche persona particolare per giusto motivo, e non mai senza la continua aſſistenza dello steſſo Custode, e del Computista. Non dovranno mai i Custodi per qualunque motivo, e ragione lasciare uscire dalla Custodia verun Pegno, anche per prestarlo per breve ora allo steſſo Padrone del Pegno, ed ancorchè se n' esibiſſe a loro favore, e del Monte qualunque idonea Sicurtà, e se alcuno de' Custodi ardirà di contravenire alla presente ordinazione, non solo dovrà eſſere in qualunque caso espulso da ogni Offizio del Monte, ma incorrerà le pene prescritte nella nuova Costituzione. Non potranno mai prendere denaro alcuno per la Riscoſſione de' Pegni, per qualunque causa, o pretesto, restituendo lo steſſo Pegno, ancorchè ne abbia poi consegnato il denaro alla Caſſa, sotto pena di eſſere irremisibilmente dimeſſo dall' Offizio, ed espulso dal servizio del Luogo Pio, ed altre prescritte dalla Costituzione; e qualunque Padrone de' Pegni, se lo riscuoterà, pagando il danaro in mano del Custode, o di qualunque altro, che non sieno i soliti Caſſieri, e Ministri, e nell' atto dell' operazione della Custodia, pagherà indebitamente, e sarà obbligato a pagare di nuovo tutto quello, che si dovea al Sacro Monte, e di tal ordine se ne terrà affiſſa una Notificazione al pubblico Ingreſſo della Casa del Monte, per togliere qualunque pretesto di pretesa buona fede alli Padroni de' Pegni, che non pagasſero la somma dovuta legittimamente nella forma suddetta. Si proibisce aſſai più ai Custodi, ed a qualunque altro Ministro del Luogo Pio il contrattare, e vendere alcun Pegno delle Custodie senza espreſſa licenza della Congregazione, ancorchè vi sia il consenso del Padrone, ed ancorchè se ne porti il denaro alla Caſſa, e se ne abbia la licenza da qualsisia Deputato, e si faccia vendere lo steſſo Pegno al Luogo della Vendita, non dovendosi aſſolutamente estrarre dalle Custodie alcun Pegno, che per vendersi a tempo debito alla solita Vendita. E per impedire un tale abuso, atto a produrre molti errori, e sbagli in pregiudizio del Sacro Monte, ch'era solito praticarsi talvolta dai Ministri, per lucrare in proprio vantaggio sopra di simili contrattazioni, facendosi un' indebito, ed improprii̇ſſimo mercimonio, si è stabilita la pena a chi ardirà di contravve-

dere, e riscuotergli, o per ordine della piena Congregazione.

Per niun modo poſſono prestare i Pegni ai Padroni, senza cadere nelle pene prescritte.

Per la riscoſſione de' Pegni è loro vietato sotto gravi pene di prendere il denaro; e altresì chi lo paga ad altrui, che al Caſſiere, o Sotto-caſſiere sarà tenuto a sborsarlo ai medesimi di nuovo; e di ciò si terra affiſſa una Notificazione all' Ingreſſo del Monte.

Si vieta a loro il contrattare la vendita di alcun Pegno fuori del debito tempo, senza espreſſa licenza della Congregazione sotto pena di espulsione, e di carcerazione.

travvenire, anche per una ſol volta, non ſolo della eſpulſione irremiſſibile dal Luogo Pio, ma ancora della Carcerazioue, ed altre pene arbitrarie del corpo afflittive. Debbono cuſtodire i Pegni con buon ordine, e porre ogni loro ſtudio per render facile il ritrovarli, quando occorre. A tal' effetto gli Ori, Argenti, Gioje, e le Sete debbono conſervarſi in ſtanze appartate, ed i Pegni minuti, che chiamano Pegni di Camera, diſtintamente dagli altri ordinarj, e li Materaſſi, e Pegni groſſi, e ſconci, ed i Rami, e Ferri parimente in Luoghi ſeparati da Pegni ordinarj. Dovranno al medeſimo effetto tenere numerate per abbaco ordinatamente le Caſelle di legno, dove ſi conſervano i Pegni con Bollettini di abbaco groſſo, che ſi diſcernano bene, e ſecondo l'ordine de' numeri di tempo in tempo andarvi collocando i Pegni, e quando avvenga, che per eſſere il Pegno groſſo, o ſconcio, o per altra cagione non poſſono metterlo al luogo dove anderebbe meſſo, ſegnino nel Libro loro del Preſtito in margine alla Partita il numero della Caſella, ove l'avranno poſto. Come anche in margine di dette Partite ſegnino, ſe quel Pegno ſia fra le Sete con una *S*; e fra minuti in Camera con un *C*; o negli Armarj con una *A*; notando anche alla Partita degli Ori, Argenti, e Gioje, ſe ſiano in Scatola, o Boſſolo, o in Carta, o in Straccio, e ſegni ſimili, coſe tutte che facilitano il ritrovarli, atteſo che è obbligo di detti Cuſtodi, nel tempo però che operano, e reſta aperta la loro Cuſtodia, di reſtituire i ſuoi Pegni a chi li domanda, ſenza frapporre alcuna dilazione. E quando mai per qualche accidente non ſi ritrovaſſe qualche Pegno, renderanno il Bollettino a chi l'ha portato, e riterranno preſſo di ſe una Nota del medeſimo per fare maggiori diligenze in Cuſtodia, ad effetto di rinvenirlo per il giorno ſeguente, o quanto più preſto ſarà poſſibile, aſſicurando la Parte, che faranno tutte le diligenze per rinvenirlo; altrimenti non ritrovandoſi il Pegno, ſi oſſerverà quanto ſi dirà nel Capitolo de' Pegni perduti, o deteriorati in mano de' Cuſtodi. Si proibiſce loro il ritenere anche i Bollettini, che vengono portati per le Rinnovazioni, le quali non dovranno differirſi, ma farſi ſenza ritardo, come vien diſpoſto nel Capitolo XL. Anzi dovendo i Cuſtodi ritenere i Bollettini a quelle perſone, che non avendo ſodisfatto alle ſolite interrogazioni, danno fondamento di ſoſpet-

Cuſtodiſcono i Pegni ordinatamente, e ne' luoghi deſtinati alla loro diverſa qualità; e perciò debbono tenere per abbaco in ſimil guiſa numerate le Caſelle, in cui di tempo in tempo, e ſecondo l'ordine dei numeri gli collocano; e ſe ciò viene impedito ne fanno nota alla partita, ponendovi il numero della Caſella, in cui ſono collocati.

Pongono in margine alle partite dei Pegni i ſegnali, per cui ſi diſtingue, ſe ſieno tra le Sete, tra i minuti, o negli Armarj; e a quella degli Ori, Argenti, e Gioje aggiungono, ſe ſieno in Scattola, in Carta &c.

Si rendono dai Cuſtodi i Bollettini dei Pegni, che dopo qualche diligenza non ſi ritrovano, ritenendone nota per uſarla tutta, la quale non avendo effetto, ſi oſſerverà quanto è diſpoſto nel Capitolo dei Pegni perduti in loro mani.

Non ritengono appreſſo di loro alcuna ſorta di Bollettini, dovendo ſenza niun ritardo far ſeguire le Rinnovazioni, e conſegnare al Computiſta quel-

ſoſpettare, che abbiano tentato di riſcuotere gli altrui Pegni, in tal caſo ſarà loro obbligo di conſegnare al Computiſta in fine di ciaſcuna operazione tali Bollettini, e ſi eſeguirà quanto ſi è preſcritto nel Capitolo XVI. Trovandoſi quindi preſſo de' Cuſtodi alcun Bollettino ſarà pruova della loro contravenzione a queſta ordinazione, e dovranno multarſi dai Sindaci, ed anche dimetterſi dall' Offizio in caſo di frequenti contravenzioni. Quando reſtituiranno i Pegni a chi glie li avrà richieſti, avvertiranno bene tutti gli Aſtanti di ſtare attenti, nè divagarſi altrove, poichè eſſendo impoſſibile, che il Cuſtode ſappia con certezza di chi ſia il Pegno da reſtituirſi, riſpondendo un'altro per il Padrone del Pegno, e portandolo via, non ſarà il Cuſtode tenuto a coſa alcuna, il quale però avrà cura, per quanto può, che il Pegno ſi prenda da quello, che ha recato il Bollettino. E ſe nel rincontrare il Pegno prima di levarlo dal Bancone ſi rinveniſſe eſſere in qualche parte, o mancante, o deteriorato, in tal caſo non ſarà tenuto chi viene a diſimpegnarlo di prenderlo, ma dovrà il Cuſtode rifare il danno, come meglio a ſuo luogo ſi ſpiegherà. Se poi detto Pegno foſſe levato dal Banco, e portato altrove, ancorchè non foſſe uſcito da quel Monte, ove ſi reſtituiſce, non ſarà tenuto il Cuſtode per qualſivoglia mancanza, o deterioramento. E perchè veniva proibito dalle antiche Ordinazioni, e di nuovo ſi proibiſce con maggior rigore con li preſenti Statuti ai Cuſtodi, e Sotto-cuſtodi l' eſtrarre per qualunque titolo, e cauſa i Pegni dalle Cuſtodie fuori delle ſolite pubbliche operazioni delle loro Riſcoſſioni, Vendite, e Rinnovazioni; così per ottenere più facilmente l' intento non ſolo dovranno rimanere chiuſe tutte le comunicazioni fra le ſtanze de' Cuſtodi, e le Cuſtodie, ma ancora verrà impedito agli ſteſſi Cuſtodi il poter entrare nei giorni di Vacanza nelle Cuſtodie ſuddette. Perciò alla prima porta delle medeſime Cuſtodie, che unicamente dovrà dare l' ingreſſo alle ſteſſe, eſſendoſi fatta apporre una nuova ſerratura, e chiave d' incontro diverſo da quello, che hanno le chiavi de' Cuſtodi, dovrà queſta nuova chiave perpetuamente tenerſi dal Miniſtro deputato alla Cuſtodia degli Armarj, ſenza che mai la conſegni a verun'altro, nè ſe la laſci uſcire dalle mani. Sarà incombenza di queſto Miniſtro il chiudere immancabilmente colla

li, che eglino aveſſero ritenuti con fondato ſoſpetto, che ſiaſi tentato di riſcuotere gli altrui Pegni.

Avvertono i Padroni dei Pegni, che nel ripigliarli ſtieno attenti alla chiamata; perchè portati via da altri, non ſono eſſi tenuti a nulla.

Rifanno i danni, che ſtando tuttavia i Pegni ſul Bancone, ſi ſcorgono aver ſofferti, e da quello levati, a nullà ſon tenuti.

Perchè s' impediſca l' eſtrazione dei Pegni dalle Cuſtodie fuori delle operazioni, Riſcoſſioni, Vendite, e Rinnovazioni, ſi vieta ogni comunicazione tra quelle, e le ſtanze dei Cuſtodi, a cui per toglierne l' ingreſſo nei giorni di vacanza, ſi chiude la prima porta di quelle con chiave dalla loro diverſa, che ſi ritiene dal Cuſtode degli Armarj, e che al finir delle operazioni precedenti alle vacanze le ſerra tutte per ſe ſteſſo, e non le riapre ſe non quando debbono rientrare nelle medeſime; e perciò

*egli ſi deve in tali giornate trovare al Monte una mezza ora prima degli altri; e mancando si al ſerrare, che all' aprire, e ciò per ſe medeſimo, e anche per una ſol volta, deve rimaner privo dell' Offizio.*

colla ſua chiave tutte le Cuſtodie per tutte le ſere avanti qualunque giorno di Vacanza, e mezza Vacanza per non riaprirle ſe non paſſate le ſteſſe Vacanze, per quando le Cuſtodie debbono rimetterſi in operazione, giacchè s' intende con queſto provvedimento d' impedire aſſolutamente l' ingreſſo ai Cuſtodi nelle Cuſtodie per tutto il tempo, che non eſſendo le ſteſſe in operazione, non vi è neceſſità di un ſimile ingreſſo. Il ſuddetto Miniſtro deputato agli Armarj non mancherà di andare egli in perſona tanto a chiudere tutte le Cuſtodie la ſera di tutte le vigilie delle Vacanze, finite che ſieno le operazioni delle medeſime, quanto ad aprirle la mattina del giorno ſuſſeguente al giorno della Vacanza, al qual effetto dovrà trovarſi una buona mezz' ora prima dell' ora conſueta, e ſe tralaſcerà di chiuderle, o vi manderà altra perſona in ſua vece, ancorchè in ciò mancaſſe per una ſola volta, ſarà irremiſſibilmente privato dell' Offizio, ed anche verrà ſottopoſto a pene più gravi ad arbitrio della Congregazione, la quale dovrà uſare tutto il maggior rigore nel punire ſimili delinquenze, acciocchè col timore delle pene ſi ottenga la piena oſſervanza del preſente neceſſario provvedimento.

*Il Cuſtode, cui tocca la Vendita, fatta fare dal Ragguagliante la liſta de' Pegni, la rincontra, e fa rincontrare dal Computiſta, a cui dà anche nota di quelli, che hanno il = Retineatur =, e gli tiene all' ordine per la medeſima, e a cui aſſiſte.*

Un giorno innanzi la Vendita quel Cuſtode, al quale ſpetta, farà fare dal Ragguagliante, nel modo detto di ſopra, la Liſta de' Pegni da venderſi, che poi rincontrerà, e la farà anche rincontrare dal Computiſta, acciocchè non vi ſia errore, e combinino inſieme ne' Pegni da venderſi, quali terrà pronti per portarli, o farli portare alla Vendita, alla quale aſſiſterà, ed oſſerverà quanto ſi dirà nel Capitolo di eſſe Vendite. E ſe nelle Partite de' Pegni ſuddetti da venderſi troverà, che vi ſia in qualcuna il ſegno, che dimoſtri eſſervi il = *Retineatur* =, o Duplicato, ne darà nota al Computiſta, acciocchè riporti il medeſimo = *Retineatur* = nella Partita del Pegno, che ſarà venduto, nel Libro del Caſſiere, nè tralaſcerà di uſare queſta diligenza, ancorchè poſſa ſupporre eſſervi anche nel Libro del Computiſta l'annotazione del = *Retineatur* =, o Duplicato, potendoſi dare il caſo, che chi ne ha avuta l' incombenza, l' abbia tralaſciato nel Libro del Computiſta.

*I Cuſtodi vegliano, che dal Facchino ſieno bene ſerrate le feneſtre delle Cuſtodie, quando nel ſeguente giorno, o ſera non operano.*

Avranno particolar cura in ogni ſera prima di chiudere la Cuſtodia, ed anche nella mattina, quando il giorno non operano, che dal Facchino ad eſſa deſtinato ſi ſerrino bene tutte le feneſtre di eſſa Cuſtodia,

per

Trasportando li Pegni, guardano, che non soffrano danno, di cui essendo colpevoli, son tenuti alla riparazione.

per ovviare ad ogni disgrazia, che potesse accadere. Non getteranno, nè permetteranno, che si gettino da altri li Pegni dalle fenestre, o da altri Luoghi, ma acconciamente li portino, o facciano portare da luogo a luogo, ove occorrerà, senza malmenargli, altrimenti venendo danneggiati i padroni, quando ad arbitrio della Congregazione sia giudicato, che vi sia colpa di essi Custodi, saranno tenuti al danno, come si dirà più distintamente al Capitolo XLVIII.

Possono vedere i Libri de' Pegni del Computista.

Potrà sempre il Custode vedere i Libri del Computista concernenti li Pegni, e questi i Libri del Custode, sopra di che se l'intenderanno insieme.

Fanno l'Inventario di tutto ciò, che ritengono del Monte, e che può essere accresciuto, e scemato, e che sottoscritto si conserva dall'Archivista.

Debbono fare Inventario de' Libri, o Massarizie del Monte, che tengono presso di loro, e che sottoscritto da loro consegnerà ciascuno al Deputato Archivista, e restituendo al Monte, o consegnando ad altri d'ordine della Congregazione qualche cosa di quelle esistenti nelle loro mani, avranno cura, che dal Deputato Archivista si noti in detto Inventario, e si sottoscriva alla Partita, come all'incontro consegnandosi qualche Libro, o altra cosa al Custode, dovrà questo farne parimente nota nel detto Inventario, e sottoscriversi.

Hanno ciascuno due Ajutanti, che sono salariati dal Monte; e si denomina l'uno Rincontro del Libro dei Prestiti, il quale si deputa dalla Congregazione col piacere del Custode a cui serve; e l'altro vien chiamato Sotto-custode, che si sceglie dal Custode tra quelli, che gli son proposti dai Sindaci; e che per gli Atti del Notaro del Monte gli danno una Sicurtà solidale di scudi cinquecento.

Hanno i Custodi bisogno d'ajuto per le loro continue, e diverse laboriose operazioni, alle quali non potrebbero per se stessi supplire. E quantunque per lo passato dovessero del proprio pagare la mercede a tali persone, si è poi stimato ragionevole, e giusto di sgravarli da un tal peso coll'addossarlo al Sacro Monte, restando però ciascuno che opera per il Custode a tutto suo rischio, e pericolo, com'era prima, dovendo sempre il Custode reintegrare il Monte di tutto quello, che potesse restarne pregiudicato da coloro, che assume per suo ajuto. Li Custodi pertanto ritengano un'Ajutante denominato Rincontro del Libro dei Prestiti del Custode, del quale si parlerà nel Capitolo seguente, che si deputerà dalla Congregazione con il consenso del Custode, acciocchè supplisca le veci d'esso Custode nello scrivere i Pegni al di lui Libro dei Prestiti, e fare tutto altro, che si dirà nel seguente Capitolo XXXV, e quello inoltre che dal Custode gli verrà ingiunto. Hanno ancora un'altro Ajutante denominato Sotto-custode, ch'essi presceglieranno fra quelli, che da' Sindaci dei Prestiti saranno loro proposti. E perchè sono soliti i Custodi farsi dare dai Sotto-custodi una Sicurtà solidale per la somma di scudi cinquecen-

quecento, con riportarne Istromento d' obbligo dai loro rispettivi Sotto-custodi di bene, e fedelmente esercitare detto impiego; potranno perciò usare questa cautela anche in avvenire per maggior loro sicurezza, stipulandone gl' Istromenti negli Atti del Notaro del Monte, ed espressamente proibendosi loro di farli rogare da altro Notaro. In ogni Monte si riterrà una Donna d' età avanzata, alla quale sarà pagato dal Monte il Salario, secondo che ora si pratica, e questa avrà cura di ben piegare, ed involgere i Pegni de' Fagotti, e di cucirli in maniera che niente si smarrisca, o possa patire, dovendo sempre però il Custode proporla in Congregazione, ed ottenerne dalla medesima l' approvazione. Vi sarà un Facchino, che servirà per ambedue le Custodie di ogni Monte, e che farà tutto quello, che dal Custode gli verrà ingiunto, ed in caso che mancasse qualcuno di essi, o per morte, o per giubilazione, ovvero per altra causa, ambedue li Custodi del Monte, ove accaderà la mancanza del Facchino, concordemente ne sceglieranno un' altro, che parimente proporranno alla Congregazione per riportarne l' approvazione. E perchè si è stabilito, che dopo i diciotto Mesi, ne' quali i Custodi vendono, siano del tutto vuotate le Custodie, perciò nel caso, in cui per qualche ragionevole causa non si fossero potuti vendere alcuni Pegni, e fossero restati dopo il solito tempo in Custodia, dovrà il Computista far subito fare lo spoglio di tali Pegni arretrati, e lo darà ai Sindaci dei Prestiti, che rincontrati li Pegni esistenti nella Custodia, li faranno trasportare in una stanza a parte a ciò destinata dentro ciascuna Custodia, ove non si porranno altri Pegni fuori degli arretrati, e ne riterrà una chiave il Custode, ed un' altra chiave d' incontro diverso quel Sindaco, che assisterà al suddetto trasporto, nè la consegnerà mai a veruno, nè permetterà, che si estragga alcun Pegno senza ordine della Congregazione, che circa i medesimi prenderà subito la determinazione di farli vendere; ed intanto detti Pegni resteranno nella suddetta stanza, ed a carico del Custode. Gli stessi Pegni prima di riporsi dovranno verificarsi, stimarsi, e descriversi alla presenza del Sindaco in un Libro a parte da tenersi nella stanza, ove si riporranno, da sottoscriversi dal medesimo Sindaco. Dovrà ciascun Custode assistere alla stima de' Pegni d' Ori, e d' Argenti a can-

Ritengono in ogni Monte coll' approvazione della Congregazione una Donna avanzata, cui si paga dal Monte il Salario, per ben piegare i Fagotti.

I Custodi di ciascun Monte scelgono coll' approvazione della Congregazione al servizio delle loro Custodie un Facchino.

Le Custodie, che vendono, dovendo al terminare dei diciotto Mesi rimaner vuote, il Computista, essendo rimaso qualche Pegno invenduto, ne fa subito lo spoglio, e consegnalo ai Sindaci; e prendendo un Sindaco la cura di fargli verificare, stimare, e descrivere nel Libro, a ciò destinato, e che egli sottoscrive, gli fa anche trasportare nella stanza degli Arretrati, di cui tiene una chiave, dovendo la Congregazione determinarne la vendita.

I Custodi assistono alla stima degli Ori, ed argenti,

a canto allo Stimatore, come altresì il Sotto-custode a canto al Sotto-stimatore per gli Fagotti, per tenere in qualche soggezione gli Stimatori, e per ovviare agli errori, ed agl'inganni, che potrebbero accadere, nè mai se ne partiranno durante l'operazione. Dovranno inoltre osservare quanto si dirà in appresso ne' Capitoli dei Prestiti, e delle Riscossioni, e Vendite, e quanto relativamente alla loro incombenza fosse prescritto in ogni altro Capitolo de' presenti Statuti.

standosi a canto allo Stimatore, e i Sotto-custodi per quella dei Fagotti a canto al Sotto-stimatore.

Osservano tutto ciò, che altrove trovasi prescritto su del loro offizio.

## CAPITOLO XXXV.

### *De' Rincontri de' Custodi.*

PER indennità del Custode trovandosi introdotto un Libro di Rincontro dell' Introito de' Pegni, che è un Duplicato del Mastro dei Prestiti, si sono stabiliti quattro Sotto-Ministri, detti Rincontri de' Custodi, ciascuno de' quali deputato a ciascuno de' quattro Monti, ed a due delle loro Custodie, descrivono nel suddetto Libro tutte le Partite dell' Introito de' Pegni nello stesso modo, che praticano gli Scritturali del Computista ne' Libri Mastri dei Prestiti, aggiungendo a ciascuna Partita de' Pegni il contrassegno, che loro ordinerà di notare il Custode. Dovrà il Rincontro del Custode sommare subito senza dilazione di tempo dopo finita l'operazione le facciate del suo Libro tanto per gli Pegni, che per la moneta in lettere, e non solamente in abbaco, ed in seguito riportando le stesse dovrà farne la somma generale parimenti in lettere colla sua sottoscrizione. Il Rincontro suddetto si deputerà dalla Congregazione, a contentamento però del Custode, per il quale deve operare. Sarà di lui cura di pigliare li Bollettini di cartapecora, detti Bollettoni, dal Sotto-cassiere dei Prestiti, e di avvertire, che il numero, giorno, nome, e somma descritti in essi siano giusti, e non alterati. Li porgerà poi allo Stimatore, o al suo Ajutante, perchè li consegni coi Pegni alla Cucitora. Dovrà in oltre eseguire per quello, che a lui appartiene, tutto ciò, che viene disposto nel Capitolo antecedente.

L'indennità dei Custodi ha introdotto in ciascuno dei quattro Monti un Libro di Rincontro dell'introito dei Pegni; e perciò anche sono quattro i Giovani, chiamati Rincontri, che vi descrivono le partite, ponendovi i contrassegni ordinati dai Custodi.

I Rincontri al finir dell'operare sommano i loro Libri sì in abbaco, che in lettere, e vi si sottoscrivono.

Si deputano dalla Congregazione a contentamento dei Custodi.

Pigliano i Bollettoni dal Sotto-cassiere dei Prestiti, avvertendo, che sieno giusti, e gli porgono allo Stimatore, che li passa alla Cuscitora.

Eseguono quanto si è ordinato nel Capitolo antecedente.

# CAPITOLO XXXVI.

## *Del Carico degli Stimatori, e loro Ajutanti.*

Gli Stimatori, che sono quattro, potendo apportare grave danno al Monte, si richiede, che destinandoli, si prenda esatta informazione delle loro qualità personali, e intelligenza del valore delle Robe.

POtrebbero apportar grave danno al Sacro Monte gli Stimatori, accresciuti ora al numero di quattro, quando non procedessero sinceramente, o fossero mal pratici del Mestiere, dipendendo da essi il determinare le Prestanze, che sopra ciascun Pegno si debbono dare. Oltre perciò alle buone qualità personali, che fa d'uopo concorrano ne' medesimi, e delle quali se ne dovrà prendere esatta, e sicura Informazione alle occasioni delle loro deputazioni, dovrà avvertirsi, che sieno ben intelligenti de' valori di qualsivoglia specie di Roba, e principalmente delle Gioje, che da essi soli si stimano. Assicureranno il Monte per la quantità di trenta Luoghi di Monte S. Pietro, essendo necessaria una tale sicurtà, mentre quando i Pegni al tempo della Vendita non trovano Oblatore, ovvero ancorchè vi sia, questi non offerisca tanto, che uguagli la Prestanza, e l'Utile del Monte, il Pegno si delibererà allo Stimatore, che ne ha fatta la stima, ed a tutti gli Stimatori, quando il Pegno sia tale, che richiedesse la stima di tutti quattro per la Prestanza dovuta al Monte, e per gli utili del Pegno a tutto il giorno della delibera decorsi. Assisterà pertanto ciascuno degli Stimatori al Monte, al quale di mano in mano sarà destinato dalla Congregazione, e determinerà la Prestanza da darsi sopra ciascun Pegno fino alla somma di Scudi sessanta di Prestanza inclusivamente. Oltrepassando poi la Prestanza li detti Scudi sessanta, non potrà esso mai per se stesso stabilire la Prestanza sopra tali Pegni, che si faranno nel Monte, ove assisterà; ma lo farà unitamente cogli altri tre Stimatori, che nè sottoscriveranno la Partita, e saranno solidalmente tenuti a favore del Monte per tali Pegni, che ad essi, come sopra, si delibereranno ogni volta che non rimangano venduti, o per difetto d'Oblatore, o perchè non s'offerisca tanta somma, che eguagli la Prestanza data dal Monte, e gli utili decorsi. Trattandosi pertanto in questa parte dell'Interesse degli Stimatori, non deve, nè può verun Offiziale, e neppure gli

Presta ciascuno di essi la sicurezza di trenta Luoghi di Monte s. Pietro, deliberandosi a loro i Pegni, che alla Vendita non hanno trovata giusta offerta.

Assiste ciascuno al Monte, a cui è destinato, determinando da sè le Prestanze fino agli scudi sessanta; e oltrepassando questa somma, vi chiama a determinarle gli altri tre Stimatori, che sottoscrivendosi rimangono solidalmente obbligati.

Non possono esser costretti da niuno a far prestare mag-

gli ſteſſi Provviſori, e Congregazione aſtringere gli Stimatori, o alcuno di eſſi a far preſtare maggior ſomma ſopra alcun Pegno di quella, che eſſi giudicheranno poterſi preſtare, ſecondo la regola, che viene loro preſcritta. Si ordina quindi agli Stimatori, che non facciano preſtare denaro ſopra li Pegni, che non ſia evidentemente, e notabilmente minore non ſolo del valore de' Pegni, ma anche del prezzo reperibile de' medeſimi, ſpecialmente ſe ſaranno Gioje di molto prezzo, e generalmente non faranno preſtare denaro, che non ſia minore di un Terzo di quel prezzo, che ſe ne ſuol fare da Trafficanti di ſimil ſorta di Mercanzia. E ſiccome il prezzo delle Gioje è per lo più variabile, così dovranno regolarſi a ſeconda delle circoſtanze de' tempi, e dell'eſperienza, che avranno acquiſtata nell'aſſiſtere alle Vendite, ed uſeranno onninamente la càutela accennata di ſopra, acciocchè qualſivoglia Pegno poſſa trovare il Compratore; il che non avverrebbe, quando la Preſtanza quaſi coadequaſſe il valore del Pegno, dal che viene a riſultare un graviſſimo pregiudizio al Luogo Pio, giacchè ſimili Pegni non trovandoſi a vendere, e venendo deliberati agli ſteſſi Stimatori, queſti per la loro impotenza non ſi rinvengono abili a rilevarlo, col rimborſarne la Preſtanza, e gli Utili al Sacro Monte. Se poi ſaranno Ori, ed Argenti, che hanno un certo valore, ſi tollera l'uſo introdotto di far preſtare denaro oltre i due Terzi dello ſteſſo valore, non valutata però la fattura, ed aſſicurati gli Utili da ritrarſi dai medeſimi Pegni, ſe paſſeranno la Preſtanza di Scudi trenta. All'incontro poi, ſe ſi ſcorgerà dalla Congregazione, che alcuno Stimatore per eceſſiva premura della propria ſicurezza, o per altri fini avrà il coſtume di avvilire di ſoverchio le ſtime, e farà preſtare ſopra li Pegni troppo poco denaro con pregiudizio degl' Impegnanti, che per lo più ſono biſognoſi, ſpecialmente quando li Pegni ſono di coſe non molto difficili a venderſi, dopo le convenevoli ammonizioni, dovrà eſſer dimeſſo dall' Offizio. Tutti li Pegni del Monte ſtaranno ſempre a tutto riſchio, e pericolo degli Stimatori; cioè quelli ſino alla ſomma di Scudi ſeſſanta incluſivamente reſteranno a ſolo carico di quello Stimatore, che avrà in tempo de' medeſimi aſſiſtito in quel Monte, ove ſaranno ſeguiti, e gli altri dalla detta ſomma di Scudi ſeſſanta in ſu ſino a qualſivoglia ſomma reſteranno a ca-

gior ſomma di che eſſi giudicano poterſi preſtare.

Il denaro, che generalmente fanno preſtare, è minore per un terzo del prezzo, che corre tra i Trafficanti.

Regolano le preſtanze ſopra le Gioje in modo da doverne trovare Compratori.

Su gli Ori, e Argenti fanno preſtare oltre ai due terzi, ſenza però la fattura, e aſſicurati gli utili, quando vi debbono eſſere.

Facendo impreſtare troppo poco ſopra Pegni facili a venderſi, dovranno dopo l'ammonizione eſſer dimeſſi dall' Offizio.

I Pegni, che non trovano Compratori, rimangono a carico dello Stimatore, o Stimatori, a cui vengono deliberati, e dei quali il Caſſiere n'è Cuſtode per finchè non ne han-

no pagata la prestanza, e gli utili, a cui fossero soggetti.

a carico di tutti gli Stimatori solidalmente, cosicchè non vendendosi per qualsivoglia causa qualche Pegno, ancorchè il di lui prezzo eccedesse di molto la Prestanza ed utili del Monte, sempre si delibererà allo Stimatore, o agli Stimatori rispettivamente per la detta Prestanza ed utili, della qual somma ne rimarranno Debitori al Monte, restando intanto il Pegno così a loro deliberato presso il Cassiere dei Prestiti, che ne sarà il Custode, sino a tanto che gli Stimatori, o alcuno di essi non avrà pagata in mano del Cassiere la Prestanza, ed utili del Pegno deliberato, quando ad essi fosse soggetto. Circa i Pegni grossi però, che, esposti alla Vendita, per il loro molto valore non avranno trovato alcun Oblatore neppure al secondo Incanto, e che perciò vengono deliberati agli Stimatori, i quali non avendo pronto il Contante per pagarne il prezzo, li lasciano per lunghissimo tempo in mano del Cassiere con danno notabile del Sacro Monte, che non può rimborsarsi del suo denaro, si osserverà in tutto e per tutto il Regolamento prescritto col Decreto fatto in occasione della Visita Apostolica, collocando tali Pegni, i quali parimenti dovranno sempre rimanere a carico degli Stimatori, nella Stanza terrena per contro al Portone del Monte a fine di venderli colla direzione di due Deputati della Congregazione per un determinato prezzo, ed eseguendo tutt' altro, che viene stabilito, ed ordinato nel suddetto Decreto, che con gli altri si è riposto in Archivio, e che dovrà aver forza di legge, come se fosse inserito ne' presenti Statuti. Avvertiranno quelli, che portano ad impegnare Robe, che senza l'uso vengono consumate dal Tempo, e vanno a deteriorare, e specialmente le Robe soggette alle Tarme del pericolo, che corrono gl' Impegnanti di tal danno, che può loro accadere, se non riscuotono sollecitamente tali Pegni, acciocchè non si abbiano a dolere di non esserne stati avvertiti, non potendo ora i Custodi, attesa la gran quantità de' Pegni, far quelle diligenze necessarie in specie per preservarli dalle naturali deteriorazioni. Non potranno far prendere Pegni d' Oro, e di Argento non bollato sotto gravi pene, o multe anche pecuniarie ad arbitrio della Congregazione. Non ammetteranno Pegno alcuno di Roba sospetta d' occulto inganno, come Filo, Seta, o altra cosa filata, avvolta in glomeri, o incannellata, Pitture, Statue di marmo, nè Pelliccie di qual-

I Pegni di molto valore, che al secondo Incanto non hanno trovato oblatore, si deliberano agli Stimatori, e non potendo essi pagargli, si collocano a carico loro nella stanza terrena, per vendergli a determinato prezzo colla direzione di due Deputati, e a seconda del Decreto dell' ultima Visita Apostolica.

Avvisano i Padroni di riscuotere sollecitamente i Pegni, che possono esser danneggiati dalle tarme.

Escludono i Pegni d'Oro, e d'Argento, che non sono bollati.

Non fanno prestare sopra cose avvolte in glomeri, Statue, Pelliccie, e in cui sia punto di sacro.

qualſivoglia ſorta, e coſe ſimili pericoloſe, come nè anche Agnus Dei, o Reliquiarj, ſenza eſſerne prima levate le coſe ſacre. Del reſto oſſervate le ſuddette Regole faranno preſtare ſopra ogni ſorta di Roba, e ſaranno diligenti ogni mattina, e giorno all'ore conſuete di trovarſi al Monte, ove debbono operare inſieme cogli altri Miniſtri, compartendo anche per mezzo delli due loro Ajutanti, o Sotto-Stimatori i Pegni per ordine ſu le Tavole, acciocchè ſia prima ſpedito chi prima giunge ſenza predilezione di Perſone, ſe non quando qualche Impegnante malato, o molto vecchio, o qualche Donna incinta, o con Creatura, o altri, che per qualche caſo ſimile ricercaſſe particolare riguardo, per ſpedirlo prima degli altri ad arbitrio del Computiſta dei Preſtiti, ed in ſua mancanza dell'Iſpettore alla Scrittura. Ed oltre l'oſſervare preciſamente quanto ſi dirà nel Capitolo dei Preſtiti, ſpecificheranno bene, e chiaramente con voce alta, ed intelligibile la qualità delle Robe contenute in ciaſcun Pegno, deſcrivendo minutamente più che poſſibile ſia i ſegni, e condizioni di eſſe col numero, e peſo di quelle, che lo eſigono, replicando più d'una volta le ſuddette qualità de' Pegni, acciocchè ſieno bene inteſe dallo Scritturale del Computiſta, e dal Rincontro del Cuſtode, che le ſcrivono, il che faranno eſeguire dai loro Ajutanti, quando per mezzo di eſſi le facciano dettare per deſcriverle in eſſi Libri, ammonendo inſieme l'Impegnante, che ſtia bene attento, e ponga mente alla Scrittura della Partita, dove ha intereſſe, acciocchè non ſi commettano errori. Ognuno degli Stimatori farà poi accomodare da uno dei predetti ſuoi Ajutanti ciaſcun Pegno in quel modo, che ſarà proprio per la conſervazione di eſſo, piegando le Veſti, ed altre Robe pieghevoli in buona forma, talchè ſiano bene involtate, e coperte per preſervarle al poſſibile dalla polvere, ed avvertirà, che i Rami, e Ferri quando s'impegnano in più pezzi, ſi leghino bene inſieme con corda, o altro legame, che non ſi poſſa rompere, acciocchè non ſi confonda una parte d'un Pegno coll'altro. Non miſchierà gli Ori, gli Argenti, e Gioje con altre Robe, ma ne farà Pegni ſeparati, e così accomodati e ſeparati li conſegnerà al Cuſtode con i ſuoi Bollettini di Cartapecora, o ſiano Bollettoni, che prenderà dal Rincontro del Cuſtode, e ſaranno poſti a ciaſcun Pegno, e darà alla

Intervengono mattina, e giorno, e fanno con ordine diſporre ſulle tavole i Pegni, acciocchè col medeſimo ordine di tempo ſi sbrighino gl' Impegnanti; potendo però il Computiſta, e l'Iſpettore alla Scrittura far sbrigare fuori di fila chi lo merita.

Oſſervano quanto ſi è diſpoſto nel Capitolo dei Preſtiti, e deſcrivono eſattamente, e con voce alta la qualità dei Pegni allo Scritturale, ed al Rincontro, avvertendo i padroni, che a ciò ſtiano attenti, perchè non vi ſi commetta errore.

Fanno accomodare i Pegni nella maniera più propria, e quelli che ſono di più pezzi, come ferri, e rami, gli fanno legare inſieme.

Non miſchiano Ori, Argenti, e Gioje con altre robe, ma facendone Pegni ſeparati, gli conſegnano coi loro Bollettoni ai Cuſtodi, e quelli, che deb-

bono avere i Bollettoni cuciti, gli danno alla Cucitora, avvertendo di non confondere le robe di un Pegno con quelle di un altro, e così dei Bollettoni.

Al finir di ciascuna operazione si sottoscrivono al Libro dei Prestiti, esprimendo la somma delle prestanze in lettere.

S' invigila dai Sindaci, e dal Revisore alla scrittura, che il Libro dei Prestiti venga sottoscritto dagli Stimatori, i quali per ogni mancanza cadono nella pena di uno scudo, e anche in quella di esser licenziati.

alla Cucitora quelli, che dovranno cucirsi, o dovranno avere il Bollettone cucito, acciocchè non si divida dal Pegno, ma resti a quello unito, avvertendo sempre di non confondere le Robe d' un Pegno con altre di diverso Pegno, e di non porre per errore il Bollettone d' un Pegno sopra l' altro. Non mancherà al fine di ciascuna operazione dei Prestiti di sottoscriversi al Libro dei Prestiti per autenticare la verità delle Stime da lui fatte, e per sua maggior cautela individuerà la somma delle Prestanze da lui fatte dare in lettere, e non in Abbaco. Ed essendo questo un provvedimento molto importante, e che non dovrà in avvenire negligentarsi, li Sindaci dei Prestiti, ed anche il Revisore della Scrittura ne dovranno zelare l' osservanza, e lo Stimatore, che tralascerà la medesima sottoscrizione, caderà col solo fatto nella multa di uno Scudo per ogni mancanza, ed una tal multa non potrà rimettersi se non dalla Piena Congregazione, la quale non dovrà esser facile a condonarla, e se abitualmente si renderà contumace nel non eseguire la presente Ordinazione, dovrà levarsi assolutamente d' Offizio, e dimettersi dal servizio del Luogo Pio. Sarà carico degli Stimatori, e di ciascuno di essi tante volte, quante occorrerà di stimare con giuramento, secondo la sua Coscienza, il valore de' Pegni perduti, o deteriorati in mano de' Custodi per colpa di essi, che saranno caduti sotto la sua Stima, e farne la relazione in scritto, o in quella forma, che gli sarà ordinata da' Provvisori, o da' Sindaci, ovvero da qualche Deputato; il tutto nel modo che si prescrive al Capitolo de Pegni perduti. Assisterà uno degli Stimatori, al quale toccherà, alle Vendite de' Pegni. Lo Stimatore, o gli Stimatori, al quale, o a' quali sarà deliberato qualche Pegno, come sopra, quando lo credano ad essi vantaggioso, e proficuo, potranno avere la loro rilevazione contro li rispettivi Impegnanti, e Padroni de' Pegni loro deliberati, dandosi loro facoltà di poter contro di essi agire, non altrimenti però che come sarà di ragione, e rivalersene contro di loro, anche facendo arrestare altri Pegni, che gli stessi Padroni avessero, con ordine però della Congregazione, o de' Provvisori, o de' Sindaci. Nel caso di tale arresto, non dovrà ritardarsene mai la Vendita, ma l' arresto in caso di vendita del Pegno dovrà aver luogo nel di lui sopravanzo, quando vi fosse, soddisfatto prima il Monte della

Debbono gli Stimatori fare la stima dei Pegni perduti in mano dei Custodi, ovvero per colpa di essi deteriorati, e farne relazione a quel modo, che gli venga prescritto.

Lo Stimatore, a cui tocca, assiste alle Vendite.

Agiscono, secondo che sarà di ragione, contro dei padroni dei Pegni a loro deliberati, facendo anche coll' ordine della Congregazione, o de' Provvisori, o de Sindaci arrestare altri Pegni, che vi avessero; senza però, che un tale arresto ne ritardi la Vendita, e che avrà soltanto luogo nel sopravanzo.

della Preſtanza datavi, ed anche degli Utili, quando il Pegno foſſe ad eſſi ſoggetto. Potranno gli Stimatori, e ciaſcuno di eſſi nuovamente impegnare i Pegni ad eſſi, come ſopra deliberati, ma lo faranno apertamente, ed a loro nome proprio, e ſempre per un terzo meno del primo impegno, pagando contemporaneamente al Caſſiere tutto quello, che mancherà per ſaldare l'intero loro debito, e ritenendo il Caſſiere la nuova Preſtanza a comodo, ed in ſoddisfazione del Monte. E perchè talvolta accade, che dopo d'eſſerſi sborſato dagli Stimatori al Caſſiere l'intera importanza del Pegno a loro deliberato, lo fanno da terza mano impegnare di nuovo ſotto la ſteſſa Preſtanza, ricuperando per un tal mezzo tutto il loro denaro sborſato in Caſſa per redimere lo ſteſſo Pegno, ſi proibiſce queſta loro frode, la quale ſe verrà a ſcoprirſi, dovranno eſſere irremiſſibilmente licenziati dal ſervizio del Sacro Monte. Se alcuno poi degli Stimatori ardirà di far venire ſotto la propria ſtima il Pegno a ſe deliberato, ſi procederà contro di lui anche alla Carcerazione, ed a pene anche del Corpo afflittive ad arbitrio del Giudice del Sacro Monte; ed a tali pene rimarrà parimente ſoggetto qualunque altro Stimatore, che ſopra i detti Pegni deliberati ad altro ſuo Collega farà dare, connivendo con gli ſteſſi, denaro, che non ſia minore almeno di un terzo del denaro preſtato nel primo Pegno. Non potranno mai però ſcegliere verun Pegno tra gli altri, che vi foſſero, o per riſcuoterlo, o per impegnarlo, come ſopra, ma ciò ſeguirà ordinatamente, e ſecondo le loro riſpettive delibere fatte ad eſſi Stimatori. In caſo d'infermità di qualcuno degli Stimatori, e di legittimo impedimento de' medeſimi, alcuno degli altri Stimatori, a ſcelta dello Stimatore impedito, ſupplirà per eſſo, ed in tal caſo reſteranno *Ambedue obbligati* ſolidalmente a favore del Monte per tali Operazioni, potendo ſolo lo Stimatore impedito, e che non opera, rivalerſene contro quello Stimatore, che aveſſe operato in ſua vece. Nell'Incanto de' Pegni da venderſi deve procedere con ogni ſincerità, ſenza parzialità a verun'Offerente; e non delibererà verun Pegno ſenza licenza del Deputato alla Vendita, anzi dopo anche averne avuta la licenza, proceda lentamente, aſpettando, che il Deputato gli replichi, che lo deliberi, potendo intanto ſopravvenire

I Pegni a loro deliberati, poſſono di nuovo impegnargli, ma ſempre ſotto il loro proprio nome, e per un terzo meno della prima preſtanza, e non mai alla medeſima, e per terza mano, ſotto pena di eſpulſione.

Non poſſono, ſotto pena di carcerazione, far venire ſotto la propria ſtima i Pegni ad eſſi deliberati, nè far dare ſopra di quelli ad alcun loro Compagno preſtanza, che della prima non ſia minore di un terzo.

Prendono i Pegni, a loro deliberati, ſecondo l'ordine delle delibere.

Qualunque di loro, che ſia impedito, ſceglie uno dei ſuoi Compagni a ſupplire, e rimangono ambedue ſolidalmente obbligati; potendo però l'impedito rivalerſi contro dell'altro.

Aſſiſtendo all'Incanto, aſpettano, che il Deputato gli ordini per la ſeconda volta la deliberazione, e guardano, che gl'iſtromenti da peſare ſieno eſatti.

nire una maggiore oblazione. Avverta di aver sempre le Bilancie, e Stadera ben aggiustate. Farà Inventario di ciò, che esiste presso di sè di ragione del Monte, lo sottoscriverà, e consegnerà al Deputato Archivista, praticando in ciò tutto quello, che in rapporto agli altri Ministri è stato ingiunto. Gli si concede, che per mercede dell' Incanto riscuota da' Compratori de' Pegni, che si venderanno, mezzo grosso, quando l' offerta non arrivi a dieci Scudi, è da dieci Scudi in su, che non arrivi a venti, un grosso, e da venti in su per qualsivoglia somma un giulio. Acciocchè gli Stimatori abbiano qualche ajuto, loro si permette di ritenere a loro rischio, e pericolo due Ajutanti detti Sotto-stimatori per ciascuno Stimatore, alli quali si pagherà il Salario dal Monte. Si deputeranno dalla Congregazione a contentamento di ogni Stimatore, i quali si faranno far l' obbligo da ciascuno di essi Ajutanti direttamente a loro favore di bene, e fedelmente esercitare una tal Carica subalterna per Istromento da rogarsi negli Atti del Notaro del Monte, ed a loro maggior cautela potranno riportare inoltre le Sicurezze, o in Luoghi de' Monti, o in altro a loro arbitrio fino alla somma di Scudi Cinquecento. Fra detti due loro Ajutanti ripartiranno l' incombenze, che crederanno d' ingiungere loro, e da' medesimi faranno fare l' Incanto de' Pegni alle Vendite, quando dovranno assistervi. Gli Stimatori non potranno stare per lungo tempo continuamente addetti al servizio di uno stesso Monte, ma dovranno mutarsi ogni diciotto Mesi da un Monte all' altro, ed anche più spesso, e non con metodo regolare, secondo l' ordine da darsi loro dal buon giudizio, e discernimento della Congregazione, e dovranno i Sindaci dei Prestiti, ed anche il Computista, e Revisore delle Scritture farne memoria a tempo debito alla medesima Congregazione. Dovranno finalmente assistere in giro sotto gli ordini dei due Deputati nella Stanza de' Pegni ad essi Stimatori deliberati per quelle mattine ed ore, che si terrà aperta, per proccurare la Vendita degli stessi Pegni.

Fanno Inventario di quanto ritengono del Monte, e sottoscritto lo consegnano all'Archivista.

Esigono dai Compratori per gli Pegni sotto ai dieci scudi mezzo grosso, sotto ai venti un grosso, e per qualunque altra somma un giulio.

Si deputa a ciascuno di essi con salario del Monte dalla Congregazione, e a loro piacere, e rischio due Sotto-stimatori; da cui perciò possono esigere le sicurezze di scudi cinquecento.

Gli Stimatori ripartono le incombenze tra i loro Sotto stimatori, e da cui fanno fare l' Incanto dei Pegni.

I Sindaci, il Computista, e il Revisore alle Scritture rammentano alla Congregazione, di far passare con metodo irregolare gli Stimatori da un Monte all'altro.

Gli Stimatori assistono in giro nella stanza dei Pegni a loro deliberati.

CAPI-

## CAPITOLO XXXVII.

### *Della Scelta de' Soprannumeri.*

SI è da gran tempo introdotta la molto lodevol pratica di ammettere al ſervizio del Sacro Monte alcuni Giovani di qualche abilità alla Scrittura ed Arimmetica, acciocchè ſenza emolumento veruno nelle occorrenze, che frequenti ſi danno, poſſano ajutare e dar mano ai Miniſtri, e Giovani ſtipendiati, e venirſi al tempo ſteſſo abilitando a preſtare in ſeguito un pieno ſervizio al medeſimo Sacro Monte, ſubentrando a ſuo tempo ai Giovani di numero. Perciò dovranno i Primi Sindaci dei Preſtiti avviſare la Congregazione, quando ſarà di biſogno di nuovi Soprannumeri, per averne il permeſſo di diſporne il Concorſo. Affiggeranno le Notificazioni quindici giorni avanti per dare adito ai Giovani abili di affacciarſi al Concorſo. Riceveranno i Memoriali de' Concorrenti, e ne eſigeranno gli atteſtati del buon coſtume, buon nome, Civiltà di Natali, attitudine, ed abilità ſufficiente di Scrivere, e di Arimmetica. Non contenti di ſimiglianti Atteſtati indagheranno ſecretamente la verità dell'eſpoſto ne'Memoriali, e ſe la Perſona de' Concorrenti abbia qualche eccezione. Avute tutte le ſuccennate notizie ſi terrà una Congregazione da' Sindaci dei Preſtiti inſieme co' Provviſori, Archiviſta, e Segretario, ed eſaminate le qualità di ciaſcuno Concorrente, preſceglieranno quelli, che crederanno i più adattati e confacenti al buon ſervizio del Luogo Pio, il che non facendo, graverebbero di molto la loro Coſcienza, mentre da queſti Soprannumeri, ſe ſaranno difettoſi, o inabili, ne verrà a ſuo tempo il graviſſimo pregiudizio, che ſi avranno de'cattivi, o inetti Miniſtri anche nelle Cariche principali. Non ſi dovranno ammettere Giovanetti di troppo tenera età, o d' incivili Natali. Rigetteranno quelli, de' quali ne avranno cattive, o dubbie informazioni, nè li ammetteranno al Concorſo. Avvertiranno, che ciaſcun Concorrente abbia buon Carattere, al qual' effetto in loro preſenza lo faranno ſcrivere per riconoſcere, ſe combini col Memoriale dato, ovvero ſe il Carattere ſia tale, che poſſa ſervire per il Monte.

Perchè i Soprannumeri, coll' ajutare ai Miniſtri ſtipendiati, ſi debbono rendere abili a dover loro ſuccedere; perciò i Primi Sindaci de' Preſtiti, importando aſſai di aver Giovani abili alla Scrittura, ne fanno colla permiſſione della Congregazione il concorſo, che con Notificazione s'intima per quindici giorni innanzi, e dentro cui ne prendono i Memoriali colle giuſtificazioni del loro buon coſtume, civiltà, e ſufficienza; e di che ne prendono anche ſegreta informazione.

I Sindaci coi Provviſori, Archiviſta, e Segretario, riconoſciuta la bontà del carattere, e la ſufficienza in Arimmetica col fare ſcrivere, e conteggiare i Concorrenti alla loro preſenza, ſenza ammettere al concorſo quei di dubbia informazione, ſceglieranno tra i più abili i più civili, e di qualche facoltà, rigettando quei di età troppo tenera, o di natali incivili; e di tutto ciò ſi grava la loro coſcienza.

Gli faranno fare qualche Operazione Arimmetica per riconoſcere, ſe ha almeno qualche abilità in tale materia affatto neceſſaria per il Monte, e ſempre fra gli abili preſceglieranno quelli, che ſaranno di Naſcita più Civile, o che ſiano di Famiglia, che abbia qualche ſoſtanza. Seguita poi la ſcelta de' Soprannumeri, ne riferiranno la Liſta nella prima Congregazione, che informeranno delle qualità de' Giovani preſcelti, la quale ſe giudicherà di ammetterli, ne farà il Decreto con l'individuazione del Nome, e Cognome di ciaſcuno degli Ammeſſi. E queſti ſenza alcuna provviſione dovranno ſervire gratuitamente in tutto quello, che loro ordinerà la Congregazione, per così abilitarſi per quelle incombenze, che a ſuo tempo, ed alle Vacanze ſecondo la loro abilità e buoni diportamenti ſi daranno loro dalla medeſima Congregazione.

I medeſimi riferiſcono la liſta dei preſcelti alla Congregazione Ordinaria, che ammettendogli ne forma Decreto.

I Soprannumeri ſenza niuno ſtipendio fanno tuttociò, che a loro viene ordinato dalla Congregazione.

## CAPITOLO XXXVIII.

### *Della Cuſtodia dei Pegni d' Armario, e ſuo Deputato.*

UNa delle principali cure per l'indennità del Sacro Monte deve eſſer quella di provvedere alla ſicurezza de' Pegni; e perciò nell'antico Statuto veniva diſpoſto, che i Pegni più prezioſi foſſero cuſtoditi ſotto due Chiavi da tenerſi l'una dal Computiſta dei Preſtiti, e l'altra dal Cuſtode. Queſto ben ideato provvedimento eſſendo ſtato traſcurato in addietro, per renderlo ora più facile, e di maggiore ſtabilità, ſi ordina, che gli Armarj di ciaſcuna Cuſtodia, i quali ſono ſtati ampliati, affinchè atti ſieno a contenere tutti i Pegni di Gioje, ed altri ſopra li ſcudi quaranta, per cui ſi danno i Memoriali, debbano tenerſi perpetuamente chiuſi a tre Chiavi diverſe, l'una delle quali ſi terrà dal Cuſtode, l'altra dal Caſſiere, e la terza dal nuovo Miniſtro Deputato in luogo del Computiſta, che ſi denominerà Deputato agli Armarj, e che potrà eſſere un Giubilato, il quale ſia abile, e di ſperimentata probità. Gli Armarj non ſi apriranno mai ſenza l'intervento del ſuddetto nuovo Miniſtro, e del Caſſiere, o ſia Giovane da deputarſi da lui, oltre il Cuſtode. Quando dovranno aprirſi gli Armarj per eſtrarre, o riporre Pegni, vi

L'indennità del Monte eſige, che i Pegni ſopra quaranta ſcudi ſieno cuſtoditi negli Armarj, che ſi debbono tener chiuſi a tre diverſe chiavi, di cui l'una ſi ritiene dal Cuſtode, l'altra dal Caſſiere, e la terza dal Deputato ai medeſimi Armarj, che all'aprirgli, e ſerrargli dovranno eſſer ſempre preſenti, potendo il ſolo Caſſiere deputarvi un ſuo Giovane.

vi dovranno eſſere immancabilmente preſenti tanto lo ſteſſo Deputato agli Armarj, quanto il Giovane del Caſſiere, nè partiranno dalla preſenza degli Armarj, ſe prima non vedranno eſtratti, e riſpettivamente riſpoſti i Pegni ne' medeſimi Armarj, ſecondo il Regolamento, che gli ſi preſcrive. Dovrà il Computiſta ritenere preſſo di ſe quattro piccoli Libretti, intitolati *Rincontro de' Pegni da porſi in Armario*; cioè per primo, ſecondo, terzo, e quarto Monte, mentre quando eſſo conſegna il Memoriale al Proprietario del Pegno per eſibirlo allo Scritturale, noterà immediatamente in eſſo Rincontro la ſomma della Preſtanza per ſapere, che in quel Monte deve riporſi in Armario il medeſimo Pegno. Al fine dell' Operazione conſegnerà mattina, e giorno al Miniſtro Deputato agli Armarj una Liſta, in cui vi ſieno notati tutti i Pegni nuovi fatti ne' Monti ſuddetti, che eſtrarrà da' ſuddetti Libri, ad effetto che il detto Miniſtro con il Caſſiere, o ſuo Giovane li ripongano negli Armarj di quella Cuſtodia, a cui ſpettano. Sarà particolar cura del Deputato agli Armarj, di ritenere preſſo di ſe gli otto Libri, che preſentemente vi ſono, intitolati *Pegni eſiſtenti in Armario*, due de' quali, ſecondo li Cuſtodi che ricevono ogni mattina, e giorno dovrà conſegnare allo Scritturale del Computiſta, acciocchè eſſo vi traſcriva interamente, dopo che avrà piantata la Partita in Libro Maſtro, il giorno, Anno, numero, Roba impegnata, e moneta, che ſopra detto Pegno avrà preſtata lo Stimatore, e dopo terminato il lavoro, il detto Deputato agli Armarj prenderà un tal Libro, ad effetto di ricontrarlo con la liſta, che gli verrà data dal Computiſta, in cui vi ſarà ſegnata la moneta d'ogni Pegno, e quando vada bene, ſi porterà con il Caſſiere, o ſuo Giovane dal Cuſtode, per rincontrare tutta la Roba deſcritta nella Partita di detto Libro, e chiuderà il Pegno nell' Armario, ſottoſcrivendoſi tanto il Deputato agli Armarj, quanto il Caſſiere, o ſuo Ajutante, dicendo *NN. Deputato agli Armarj*, *NN. Caſſiere*, *o ſuo Ajutante*. Le ſteſſe ſottoſcrizioni ſi faranno alle ſuddette Liſte, che poi ſi riconſegneranno al Computiſta, che ne farà diligentemente una Filza particolare. Avviſato che ſarà il Deputato agli Armarj eſſervi la Riſcoſſione di qualche Pegno, chiamerà il Caſſiere, o ſuo Giovane, ed ambi ſi faranno moſtrare dal Cuſtode il Pagato fatto dal Caſſiere di quel

Il Computiſta, ſecondo i quattro Monti, tiene quattro Libretti, che s'intitolano = *Rincontro de' Pegni da porſi in Armario* =, in cui, conſegnando al propretario del Pegno il Memoriale, per eſibirlo allo Scritturale, egli nota la Preſtanza, e di cui al finir di ogni operazione, ne dà liſta al Cuſtode degli Armarj; che col Caſſiere gli farà riporre.

Il Deputato agli Armarj tiene otto Libri, intitolati = *Pegni in Armario* = due dei quali, ſecondo i Cuſtodi, che ricevono, ne conſegna allo Scritturale del Computiſta, che vì traſcriverà la partita del Libro Maſtro, la quale al finir del lavoro il Deputato agli Armarj confronta colla Liſta del Computiſta, e trovando che ſtia bene, ſi porta col Caſſiere a riconoſcere la roba appreſſo del Cuſtode; e queſta riconoſciuta, e racchiuſa in Armario, ſi ſottoſcrivono ambedue nei medeſimi Libri, e Liſte del Computiſta, che le cuſtodirà in Filza particolare.

Il medeſimo Deputato agli Armarj nella Riſcoſſione di tal ſorta di Pegni, inſieme

quel medesimo Custode nel Bollettino del Pegno da riscuotersi, ed unitamente anderanno ad aprire l'Armario per estrarre il Pegno, che consegneranno al Custode, dopo lo rinchiuderanno, e restituito che sarà il Pegno al Padrone, alla loro presenza il Custode suddetto subito scriverà nel Libro delle Riscossioni il Pegno, passando il Bollettino al suo Sotto-Cassiere, acciocchè esso parimente lo scriva nel suo Libro immediatamente, ed alla presenza de' Ministri suddetti, e in seguito il Deputato agli Armarj, che dovrà ritenere il Libro de' Pegni de' medesimi con il Cassiere, o suo Giovane immediatamente noteranno di contro alla Partita di detto Pegno il giorno della Riscossione, e si sottoscriveranno, dicendo, *Così è NN. Deputato agli Armarj*, *NN. Cassiere*, *o suo Giovane*. Non vi sarà altra diversità dalla Riscossione alla Rinnovazione del Pegno d'Armario, se non che dopo che il Custode avrà esibito il Bollettino corrispondente al Pegno, si osserverà dal Deputato agli Armarj, e Cassiere, se il medesimo Custode vi abbia fatto il solito contrassegno della Rinnovazione prima che lo estraggano dall'Armario, ed estratto che sarà immediatamente essi Ministri col Custode lo consegneranno allo Stimatore. Avanti che i due Ministri estraggano il Pegno da mandarsi alla Vendita, secondo l'avviso del Custode, dovranno esattamente osservare, se quel tal Pegno è stato descritto nel Libro di Vendita del Custode medesimo. Dovrà il Deputato agli Armarj ritenere appresso di se un Rincontrino per memoria, ed un'altro simile il Cassiere, o suo Giovane, nel quale noteranno, che nella tal Custodia si è estratto il Pegno *A*, *B* &c. per rinnovarlo, ovvero per venderlo, ad effetto che possa osservare tanto nel Libro delle Riscossioni, che in quello delle Vendite, se quel tal Pegno estratto siasi rinnovato, o venduto, ed una tal'osservazione dovrà immancabilmente farsi immediatamente dopo le dette due operazioni. In caso poi, che il tutto vada bene nel Libro de' Pegni esistenti in Armario, dicontro alla Partita del Pegno estratto vi scriverà = *Rinnovato li* . . . . *Venduto li* . . . . = con sottoscriversi con il Cassiere, o suo Giovane, come si è detto di sopra; ed in caso, che il Pegno estratto non sia rinnovato, o venduto, lo riporranno in Armario. Quando saranno Pegni, che si estrarranno per Vendita, o Rinnovazione, siccome bene spesso accade, che si abbiano a ripor-

col Cassiere, avendo veduto il Pagato nel Bollettino, e restituito il Pegno al padrone, e fattolo dal Custode, che ne passa il Bollettino al suo Sotto-cassiere, scrivere nel Libro delle Riscossioni, anche egli la nota nel suo Libro di contro alla partita, e insieme col Cassiere vi si sottoscrive.

Nella Rinnovazione dei Pegni di Armarj il loro Deputato, e Cassiere osservano, se il Custode abbia fatto al Bollettino del Pegno il solito segno di Rinnovazione, e di poi lo consegnano allo Stimatore.

I medesimi nel caso di vendita, all'estrarre i Pegni osservano se sono stati descritti nel Libro di Vendita.

Il Deputato agli Armarj, ed il Cassiere tengono un Rincontrino dei Pegni estratti sì per la Rinnovazione, che per la Vendita; e ciò per riconoscergli al finir dell'operazioni nel libro delle Riscossioni, e delle Vendite, e trovato che il tutto va bene, si scrivera nel Libro dei Pegni in Armario di contro alla partita =*Venduto*, o *Rinnovato* = e sottoscrivendosi riporranno quelli, che non sono stati nè rinnovati, nè venduti.

Il Deputato degli Armarj, estraen-

a riportare negli Armarj, perchè non si vendano, o non si rinnovino, per maggior cautela, e miglior ordine, quando si estrarranno, si noterà dal Deputato agli Armarj nel Libro suddetto de' Pegni di Armarj l'estrazione nella dicontro pagina al Pegno così = *Estratto per Vendita*, *Estratto per Rinnovazione di* . . . . =, all' incontro quando si riporteranno, perchè non venduti, nè rinnovati, si noterà nello stesso luogo = *Riportato dalla Vendita*, *Riportato dalla Riscossione di* . . . . = Se i Ministri suddetti mancheranno a questo offizio, che loro viene ingiunto, e per tale loro negligenza ne verrà danno al Luogo Pio, ne saranno debitori del risarcimento, e saranno da' Superiori privati de' loro impieghi; ed ogni volta che tralasceranno d' intervenire, quando accaderà aprirsi gli Armarj, come si è detto di sopra, ancorchè non ne sia nato pregiudizio alcuno al Luogo Pio, se sarà il Ministro Deputato, verrà irremissibilmente multato di tre scudi per volta, e se sarà il Giovane del Cassiere, dovrà irremissibilmente espellersi dal servizio del Sacro Monte. Il Deputato agli Armarj, siccome dovrà tenere appresso di sè una delle chiavi delle Porte, che danno l' ingresso nelle Custodie, così eseguirà con ogni esattezza quello ancora, che se gli è ordinato nel Capitolo XXXIV de' Custodi circa il chiudere, ed aprire le dette Custodie.

done i Pegni, scriverà nel loro Libro di contro alla partita di ciascuno = *Estratto per Vendita*, o *Rinnovazione*, e riponendoli = *Riportato dalla Vendita*, o *dalla Riscossione*.

I Ministri qui accennati debbono risarcire i danni, ed esser privati; e il Ministro agli Armarj, mancando d' intervenire, sarà penato di tre scudi, e il Giovane del Cassiere sarà espulso.

Il Deputato agli Armarj osserva anche quel tanto, che di esso si è prescritto al Capitolo XXXIV.

## CAPITOLO XXXIX.

### *Dei Prestiti, ed Ordini da osservarsi in essi.*

DEbbono tutti i Ministri sotto pena di tre paoli per volta alli Ministri principali, e di un paolo e mezzo agl' Inferiori da ritenersi loro nelli Salarj, ed altre pene ad arbitrio de' Provvisori, e della Congregazione, ritrovarsi immancabilmente all' ora prescritta nella Sala del Palazzo del Sacro Monte, per attendere al loro Carico specialmente dei Prestiti ogni giorno non festivo, eccettuate le Vacanze, secondo la Tabella, che si è formata, ed altre per alcuni casi, che possono accadere fuor d'ordine, per gli quali se ne dovrà preventivamente affigere la Cedola di avviso nel Luogo solito. Si proibisce espressamente di fare imprestare sopra qualsivoglia Pegno maggior somma di Scudi Quaranta senza la licenza in scritto

I Ministri principali, mancando d' intervenire all' ora debita, portano la pena di tre paoli, e gl' Inferiori di un paolo e mezzo, ed anche altre pene a giudizio dei Provvisori, e della Congregazione.

Si vieta ai Ministri ogni Prestanza, che sia mag-

glore di quaranta ſcudi, per cui è da riportarne licenza dalla Congregazione, ſottoſcritta da un Provviſore, e Segretario; reſtando tuttavia libero allo Stimatore il giudicare della quantità della Preſtanza.

La Congregazione ſopra un ſol Pegno ſenza licenza del Papa non preſta più di ſcudi quattromila.

Sopra Pegni di perſone, che hanno domicilio fuori dello Stato Pontificio è proibita ogni Preſtanza, ſotto pena di dover il padrone perdere la roba, e il Miniſtro del Monte eſſer carcerato, e pagarne il prezzo al padrone, e a che anche chi non ſia Miniſtro è tenuto; e a chi ſomminiſtra prove ſufficienti di tal ſorta di Pegni ſi dà la metà del ſopravanzo alla vendita.

Non è da far Preſtanza a chi la piglia per farne traffico.

to de' Provviſori da porſi in piè de' reſpettivi Memoriali da preſentarſi alla Congregazione ordinaria, la quale ammetterà, o rigetterà quelli, che ſtimerà proprio, e per quelli che ammetterà, ſi ſottoſcriverà almeno uno de' Provviſori, ed il Segretario, reſtando però ſempre in pieno arbitrio degli Stimatori di far preſtare ſopra il pegno quella ſomma, che ſi richiede nel Memoriale, o di eſſa minore, giacchè anche tali Pegni reſtano ſempre a loro carico, riſchio, e pericolo, come ſi è detto di ſopra al Capitolo XXXVI. Si proibiſce inoltre alla ſteſſa Congregazione di far preſtare ſopra un ſol Pegno maggior ſomma di Scudi quattro mila ſenza eſpreſſa licenza di Sua Santità. Non ſi riceveranno Pegni di ſorta veruna, che ſiano di Dominio di Perſone, che dimorino fuori dello Stato immediato dalla Santa Sede, nè ſi darà ſopra de' medeſimi alcuna Preſtanza, ancorchè foſſero di tal valore, che per eſſi Pegni doveſſe eſigerſi li ſoliti Utili. In caſo di contravenzione, quelli che non eſſendo domiciliati nello Stato immediato Pontificio impegneranno, o faranno impegnare nel Sacro Monte Roba alcuna di qualſiſia prezzo, o valore, incorreranno la Pena di perdere, ſenza poterla più redimere, la Roba ſteſſa, che dovrà cedere in dominio del medeſimo Monte. E ſe ſarà qualche Miniſtro del Monte, che coopererà a queſto, ſarà dimeſſo irremiſſibilmente dal ſervizio del medeſimo, ed inoltre incorrerà la Pena della Carcerazione, ed altre ad arbitrio del Giudice, oltre il dovere riſarcire al Proprietario del Pegno il danno della perdita dello ſteſſo Pegno, al che dovranno parimenti eſſere obbligati anche gli non Addetti al ſervizio del Sacro Monte, i quali ſcientemente coopereranno a ſimili illeciti Impegni, come con l'autorità eſpreſſa dalla Santità di Noſtro Signore ſi è fatto noto col Decreto già affiſſo alle Porte del Palazzo dello ſteſſo Sacro Monte. Per venire in cognizione di queſti Pegni fatti dai Foraſtieri, ſi darà a chi lo rivelerà col ſomminiſtrarne le pruove ſufficienti la metà del ſopravanzo, che ſi farà dalla Vendita di ſimili Pegni, dovendo cedere l'altra metà in benefizio del Luogo Pio. Si dichiara inoltre, rinnovando la diſpoſizione degli antichi Statuti, che non ſi può dal Sacro Monte dare ſopra i Pegni Preſtanza, che ſi eſiga, per farne negoziazione, non eſſendo iſtituita queſt' Opera Pia ſe non per ſollevare i Biſognoſi, e Mancanti di denaro dalle neceſſarie loro Indigen-

genze, e non per far accrescere le Sostanze de' non Bisognosi. E però sarà cosa illecita e proibita, chi contravverrà alla presente Ordinazione, e la Congregazione non permetterà un simile abuso. Non s'impresterà mai sopra Obblighi, e Sicurtà altrui, ancorchè fossero idonee, ed anche Bancarie, ed è proibito particolarmente agli Ebrei sotto le pene contenute ne' Bandi, sopra ciò pubblicati, di non ardire nè per se stessi, nè per mezzo de' Cristiani ricercare Prestiti dal Monte. Si proibisce espressamente agli Stimatori di far più d'un Pegno sopra una stessa cosa, che non sia di natura sua separabile, specialmente quando ciò segua per scansare il pagamento degli utili al Monte, sotto pena di pagare essi gli Utili, che si sarebbero dovuti esigere senza tale separazione. Quando però siano più cose in se stesse divise, e che desideri l'Impegnante, che si conservino insieme, come per esempio un Fornimento di Gioje di più pezzi divisi, qualche Vezzo di Perle a più fila, allora solo gli si permette di attaccare più Bollettoni ad un sol Pegno, e che ne costituisca più, e conservandosi il tutto unito a vantaggio del Padrone, nè essendovi pregiudizio del Monte negli Utili, potendo l'Impegnante farli separati al medesimo effetto. Nel resto si osservi quanto si è detto di sopra nei Capitoli degli Ajutanti del Cassiere, del Carico del Computista de' Prestiti, del Rincontro del Custode, e dello Stimatore, nè si tralasci di ammettere li Pegni prima di mezzo giorno la mattina, ed il dopo pranzo prima dell'ore ventitre e mezza. Per evitare quanto si può le Fraudi, che spesso si fanno nell'impegnare, e le controversie, che spesso nascono nella restituzione dei Pegni, si ordina, che nel Prestito si scriva nel principio di ciascuna Partita il Nome, Cognome, Arte, ed Abitazione precisa di quell'Uomo, o Donna, che porta il Pegno, nè si possa scrivere in essa Partita se non è presente personalmente, esprimendo in essa Partita anche la Chiesa Parrocchiale, sotto la quale abiterà per facilità di ritrovarlo, occorrendo, e se l'Impegnante dirà, detto Pegno esser suo, si scriva = *Disse esser suo* = e se dirà di non voler nominare il Padrone, perchè Egli non voglia esser nominato = *Disse esser d'altri* = Se poi nominerà il Padrone, si scriva, che disse esser di quel tale, che nominerà con la stessa Abitazione di detto Padrone. E se in domandare all' Impegnante queste circostanze, si scorgerà titu-

Non si fa niuna Prestanza sopra obblighi, e sicurtà, nè agli Ebrei.

Gli Stimatori non attaccheranno più Bollettoni ad un Pegno, che di sua natura non sia divisibile, perchè non sia soggetto agli utili, e che in pena da loro si esigeranno; ma potranno ciò fare nei Pegni di più pezzi, come in un fornimento di gioje, in un Vezzo di perle &c.

I Ministri debbono osservare quanto su di essi si è altrove prescritto, e si ricevono i Pegni fino al mezzo giorno, e fino alle ventitrè e mezza.

Nella partita di ciascun Pegno si scrive il Nome, Cognome, Arte, Parrocchia, abitazione dell'impegnante, che dovrà esser presente, e che dirà, se il Pegno è suo, o di altrui e dicendo esser di altrui, si scrive quel tanto, che ne palesa.

I Pegni di cose, su cui cade sospet-

to, che sieno rubbate, o che sono false, si ritengono senza darvi niuna prestanza, lasciandone la pena all'arbitrio del Criminale.

titubazione, o variazione in lui, onde si possa sospettare, che sia Roba rubata, si ritenga il Pegno, e non gli si presti somma alcuna, finchè si chiarisca il vero, ed il simile si faccia quando fosse portata ad impegnare qualche cosa falsa sotto specie d'Oro, Argento, o altra Materia buona, che parimente si ritenga senza dargli veruna Prestanza, e s'intenda perduta per il Padrone, con pena anche a chi la porta, o manda, che sia colpevole, ad arbitrio del Giudice Criminale del Monte. In tali casi, come anco quando in fine del Prestito restasse Roba su la Tavola, senza sapersene il Padrone, si scriva dal Custode in un Libretto a parte il tutto distintamente, ed in fine della Settimana si scriva anche nell'uno e nell'altro Libro dei Prestiti con nota del giorno, e del caso successo, acciocchè delle cose false se ne disponga, secondo che ordinerà la Congregazione, e circa l'altre Robe comparendo i Padroni, che provino esser loro secondo il giudizio del Deputato Archivista, loro si restituiscano in caso chiaro, e per mandato del Giudice in caso di qualche dubbiezza; con che però i Padroni paghino la Prestanza, che sopra tali Pegni furtivi avesse data il Sacro Monte. E non comparendo i veri Padroni in termine di diciotto mesi, si vendano insieme con gli altri Pegni da vendersi in quel tempo, con farne ragguaglio ne' Libri dei Prestiti incontro a ciascuna di dette Partite, e memoria nel Libretto del Custode, con dar Credito del Ritratto di dette Robe in conto a parte, come si dirà di sotto nel Capitolo delle Vendite.

Le robe furtive, e false ritenute, e le rimase su la tavola, si descrivono dal Custode in Libretto a parte, e che in fine di settimana si riportano in ambedue i Libri dei Prestiti, disponendo la Congregazione delle cose false, e restituendosi a giudizio dell'Archivista, o per mandato del Giudice le altre ai padroni, che debbono pagare la Prestanza, che su di esse fosse stata fatta; e se questi non compariscono, si vendono a suo tempo, e fattane nota nei Libri dei Prestiti, e nel Libretto del Custode se ne dà conto a parte.

Si riceveranno i Pegni secondo l'ordine di chi prima si sarà posto in fila per farli; e perciò si proibisce a qualsivoglia Persona, e molto più ai Ministri, che servono al Luogo Pio di far ammettere, e passare i Pegni fuori di Fila, ed agli Stimatori e Custodi il farne seguire l'Impegno sotto pena di Scudi tre a ciascuno di detti Ministri per ogni volta, che contraverranno alla presente Ordinazione, ed anche di espulsione dal servizio del Luogo Pio, se saranno frequenti simili delinquenze, al solo Ordine del Sindaco dei Prestiti, a cui dovrà uniformarsi, verificate le mancanze, la Piena Congregazione.

I Pegni si debbono ricevere secondo l'ordine della fila; e perciò i Ministri, che l'alterassero, cadono nella pena di tre scudi, ed anche dell'espulsione.

A questo effetto si proibisce a chiunque, che non vi sia necessario per ragione di Uffizio, l'entrare nel Cancello, e nel Luogo, ove risiedono gli Stimatori e Custodi, sotto le pene, che arbitrerà il Sindaco dei Prestiti. Si ordina parimente sotto le stesse pene

Niuno, che non vi ha offizio, può entrare nel cancello degli Stimatori, e Custodi.

Gli Stimatori non ricevono dal-

pene agli Stimatori di non ricevere da una medeſima perſona più di un Pegno in una volta, non dovendo aver luogo l'abuſo, che, ſe una perſona ſola reca ſeco più Pegni, ſi paſſino tutti uno dopo l'altro con indebito aggravio di chi viene in ſeguito nella fila. Accadendo poi, che per qualche giuſto riguardo particolare convenga di sbrigare alcune perſone prima dell'altre, il Computiſta ne darà l'ordine, o in voce, o in ſcritto agli Stimatori, e Cuſtodi. Per il buon regolamento della Scrittura della Preſtanza, e per evitare qualche sbaglio, o frode, eſſendoſi ordinato al Rincontro del Cuſtode di ſommare immediatamente dopo l'operazione le facciate del ſuo Libro tanto per gli Pegni, che per la moneta in lettere, e non ſolamente in abbaco, e di riportare in fine dell'operazione le ſteſſe ſomme, con formarne la ſomma generale parimente in lettere colla ſua ſottoſcrizione; dovrà in ſeguito il Sotto-computiſta conteggiare le partite, e le ſomme della giornata nel Libro del Cuſtode, e di poi rincontrare le ſteſſe ſomme nel Maſtro dello Scritturale, e concordando i due Libri, deſcriverà la ſomma generale de' Pegni, e della moneta in lettere, e non in abbaco al Giornaletto del medeſimo Scritturale, che al fine dell'operazione della mattina, o ſera ſi preſenta al Caſſiere per pruova della moneta eſitata. Per eſcludere il pericolo di qualunque uguale alterazione di partite, che poteſſe a bella poſta commetterſi nei due Maſtri ſuddetti, dovrà il Giovane deputato alla nuova incombenza di regiſtrare in un Libretto il numero de' Pegni, che ſi fanno, e la quantità della moneta che ſi preſta, adempiere con ogni eſattezza al ſuo dovere. Farà il detto Regiſtro de' Pegni, e della moneta nell'atto ſteſſo, che ſi enunciano ad alta voce dallo Scritturale, e verrà rincontrando le partite col Bollettone, che dovrà paſſare ſotto i ſuoi occhj, al qual effetto dovrà vedere dopo il Rincontro del Cuſtode; e per evitare qualunque confuſione, ſi preſcrive, che gli ſteſſi Bollettoni ſi paſſino con ordine uno per volta, dando a ſimile funzione il ſuo tempo, ed il Cuſtode non farà dettare altro Pegno, ſe prima non ſarà deſcritto il Pegno antecedente dal detto Giovane. Al fine di ciaſcuna Facciata farà le ſomme in lettere, e non ſolamente in Abbaco, e in fine della Giornata il Riſtretto delle ſteſſe ſomme in Abbaco, e la ſomma generale riſultante da queſte in lettere. Queſto Libro ſi por-

la ſteſſa perſona che un ſol Pegno.

Il Computiſta talora per giuſto riguardo fa sbrigare fuori di fila.

Il Rincontro al finir dell' operazioni ſomma nel ſuo Libro le facciate tanto de' Pegni, che della moneta in lettere, e in abbaco, e ſottoſcrivendoſi ne riporta la ſomma generale in fine; e altresì il Sotto-computiſta conteggia il Libro del Cuſtode, e lo rincontra col Maſtro dello Scritturale, e concordando deſcrive in lettere la ſomma de' Pegni, e della moneta al Giornaletto dello Scritturale, che ſi preſenta al Caſſiere.

Il Giovane al Regiſtro de' Pegni, e della moneta, lo forma nell'atto ſteſſo, che ſi enunciano dallo Scritturale, rincontrando le partite coi Bollettoni, che a lui debbono paſſare con ordine, dopo il Rincontro del Cuſtode; il quale non fa dettare altra partita, finchè eſſo Giovane non ha deſcritta l'antecedente; e che ſomma ogni facciata tanto in abbaco, che in lettere, riportando in fine di giornata le ſomme in abbaco, e regiſtrandone il riſultante in lettere.

Il Caſſiere rincontra il Regiſtro

de' pegni, e della moneta col Giornaletto dello Scritturale, e concordando, vi si sottoscrive.

Al Registro de' pegni, e della moneta bastano due Giovani, che debbono essere di onore, accorgimento, e di attenzione.

si porterà dopo l'Operazione al Cassiere, acciocchè veda, se concorda col Giornaletto dello Scritturale; e da lui dovrà sottoscriversi, acciocchè apparisca, che l'ha veduto. Siccome una tale incombenza esige onoratezza, accorgimento, ed attenzione, si avrà cura di commetterla sempre a' Giovani dotati di simili qualità, e due soli possono bastare per servizio delle Custodie, che ricevono nel medesimo tempo.

## CAPITOLO XL.

### *Delle Rinnovazioni de' Pegni.*

I Pegni, sotto agli scudi quaranta, si rinnovano senza Rescritto della Congregazione; che è richiesto in quei, che gli oltrepassano.

Si possono rinnovare due Mesi innanzi al terminare dei diciotto Mesi dalla Prestanza, e in due giornate della Settimana.

Per rinnovare alcun Pegno, presentato il Bollettino al Custode, che vi fa il solito segno di Rinnovazione, e che usate le annotazioni richieste dalla Riscossione, scorgendo di poterlo liberamente rinnovare, lo passa allo Stimatore, il quale giudicando di continuare la passata prestanza, ne consegna il Bollettone al padrone, che lo porta al Sotto-cassiere dei Prestiti, e che descritto il Pegno nei Libri dei Pre-

PEr maggior vantaggio e sollievo de' Poveri si permette la Rinnovazione de' Pegni senza licenza della Congregazione sino alla somma di Scudi Quaranta; ma da Scudi Quaranta in su non potranno, nè dovranno farsi le Rinnovazioni de' Pegni senza espressa licenza della Congregazione mediante il Memoriale da presentarsi alla medesima, e da sottoscriversi dal Segretario, e da uno de' Provvisori, quando dalla Congregazione venga permesso. Le rinnovazioni suddette si potranno fare due Mesi avanti, che terminino li Mesi diciotto dal giorno dell'Impegno, e non prima, e nelle sole due giornate di ciascuna Settimana destinate a tal' effetto nella Tabella per ogni Monte, nè potrà rinnovarsi il Pegno in altro tempo. Quando si vorrà rinnovare qualche Pegno, chi vorrà farne la rinnovazione, presenterà il Bollettino al Custode, il quale vi farà il contrassegno, che indichi essergli stato consegnato per rinnovarlo. Il Custode fatte le necessarie annotazioni e diligenze, prescritte in rapporto alli Pegni da riscuotersi, rispetto a' quali si osserveranno le stesse Regole di sopra prescritte, e potendosi liberamente fare la Rinnovazione, troverà il Pegno da rinnovarsi, e lo consegnerà insieme col Bollettino di Cartapecora unito al Pegno suddetto allo Stimatore, per sottoporlo alla nuova stima di esso, o anche degli altri, se fosse Pegno soggetto alla loro stima in comune; e se mediante il nuovo esame del Pegno si giudicherà dallo Stimatore, che possa continuarsi la Prestanza dal Monte nella somma datagli, lo Stimatore di quel Monte, ove si farà la Rinnovazione, consegnerà il Bollettone a chi vuol rinnovare il Pegno,

gno, e da questi si porterà al Sotto-cassiere dei Prestiti in quel Monte, e dettato che avrà lo Stimatore, o suo Ajutante il Pegno, per descriversi ne' Libri dei Prestiti dal Rincontro del Custode, e dall' Ajutante del Computista, il predetto Sotto-cassiere darà il Bollettino del Pegno nuovamente fatto alla parte, ritenendo presso di se il Bollettone antecedente, che si passerà al Cassiere per contanti. Se poi il Pegno fosse soggetto agli Utili, in tal caso avuto che avrà la parte il Bollettone dallo Stimatore, lo presenterà al Sotto-cassiere della Riscossione di esso Monte, e conteggiati gli Utili, ne farà il pagamento in sue mani, restituendosi poi il Bollettone dal medesimo alla parte, con notarvi in esso gli Utili pagati; il che seguito darà al Sotto-cassiere dei Prestiti di detto Monte il Bollettone con la suddetta annotazione, il quale, dettato che sarà il Pegno dallo Stimatore, o suo Ajutante, come sopra, consegnerà il nuovo Bollettino alla parte, ritenendo presso di se il Bollettone antecedente del Pegno, che poi consegnerà al Custode, per unirlo al Bollettino precedente, e descriversi da esso nel Libro delle Riscossioni, come dovrà fare in appresso il Sotto-cassiere, al quale tanto il Bollettino, che il Bollettone dovrà a tal' effetto restituirsi dal Custode, per essere conservati in Filza dal Cassiere, come si è detto di sopra in quanto all'effettive Riscossioni. Quando poi dallo Stimatore, o da tutti gli altri, se fosse Pegno soggetto alla stima di tutti, non si volesse far rinnovare il Pegno con la stessa Prestanza data di prima, ma per minor somma, nel che non può da veruno prescriversi legge alcuna agli Stimatori, essendo i Pegni a loro carico, nel caso che non si vendessero, allora si noterà dallo Stimatore a tergo del Bollettone il calo, che giudica doversi fare nella Prestanza, e consegnato detto Bollettone alla parte, si porterà da questa al Sotto-cassiere della Riscossione, al quale pagherà la somma espressa dallo Stimatore nel Bollettone insieme con gli Utili del Pegno, quando vi siano, secondo il conteggio del Sotto-cassiere, il quale esatto che avrà il Pagamento, lo noterà distintamente in esso Bollettone, cioè il Calo pagato della Prestanza da se, e gli Utili a parte, e successivamente glie lo restituirà, perchè venga passato al Sotto-cassiere dei Prestiti, dal quale si farà dare il nuovo Bollettino nel modo, e forma di sopra prescritta. Si ordina espressamente a' Custodi di far segui-

stiti, gli consegna il nuovo Bollettino, ritenendo il Bollettone, che per contanti si passa al Cassiere.

Nei Pegni soggetti agli utili, il Padrone, ricevuto il Bollettone, gli paga al Sotto-cassiere della Riscossione, che ne nota il pagamento nel Bollettone, e con cui quegli passa al Sotto-cassiere dei Prestiti, ove, operato quanto di sopra, riceve il nuovo Bollettino, ritenendo questi il Bollettone, che consegna al Custode, da cui col Bollettino vecchio si descrive nel Libro delle Riscossioni, e similmente dal Sotto-cassiere, a cui si danno, e che il Cassiere custodisce in filza.

Lo Stimatore, giudicando di non continuare la passata Prestanza, ne nota a tergo del Bollettone il calo, che si esige dal Sotto-cassiere alla Riscossione, il quale in esso Bollettone ne nota il pagamento, e secondo cui si regola il Sotto-cassiere alla Prestanza.

I Custodi fanno seguire le Rinno:

vazioni nella stessa mattina, o giorno, in cui a loro sono presentati i Bollettini.

I Sindaci vegliano, che ciò sia adempito.

seguire le Rinnovazioni nella stessa mattina, o giorno, che verranno loro presentati i Bollettini per le stesse Rinnovazioni, senza far ritornare chi vuol rinnovare con grave loro incomodo in altro giorno, per far seguire la Rinnovazione del proprio Pegno. E dovranno invigilare attentamente i Sindaci dei Prestiti, acciocchè si osservi esattamente, e stabilmente questa ordinazione importantissima, e necessaria per il comodo, e sollievo de' Poveri. Se però talora verrà recato un Bollettino di Pegno da rinnovarsi prima che ne sia venuto il giorno della Vendita, ma che sia per susseguire immediamente prima che venga il giorno della Rinnovazione, affine che non si venda un tal Pegno in pregiudizio di chi l'avrà presentato a tempo debito, si proibisce al Custode di ritenere il Bollettino, ma dovrà in vece annotare nel Libro de' Pegni la Partita di detto Pegno, acciocchè non si ponga in Vendita prima dell'immediato giorno della Rinnovazione, nel quale non comparendo chi vuol rinnovare lo stesso Pegno, si esporrà in seguito senza ulterior ritardo alla Vendita. Affine poi che possa esservi il tempo per fare tutte le Rinnovazioni in giornata, si prescrive, che nel tempo e nelle giornate stabilite per le Rinnovazioni non potranno riceversi contemporaneamente anche li Pegni nuovi, o sia di prima Prestanza; e perciò ad ognuno de' Ministri, che hanno ingerenza nelle Rinnovazioni suddette si proibisce, sotto pena di essere irremissibilmente licenziati dal Servizio del Sacro Monte, di fare nello stesso tempo, e di dar mano a fare qualche Pegno nuovo, quantunque piccolo. Si ordina quindi al Cassiere dei Prestiti, che non ardisca somministrare veruna somma di denaro ai suoi Giovani Sotto-cassieri per gli detti Pegni nuovi ne' giorni destinati alle Rinnovazioni; e perchè dal Cassiere si adempia a ciò, dovrà il Computista ricavarne la pruova dall'osservare, e collazionare le Prestanze fatte nel giorno delle Rinnovazioni con il Libro delle Riscossioni, e se le due somme bilanceranno, sarà pruova, che non si saranno ammessi de' Pegni nuovi; se poi vi sarà divario per gli Cali, ed Utili di alcuni Pegni rinnovati, allora converrà conteggiar questi a parte, per rilevare, se il divario provenga dalle suddette due cause, ovvero da Pegni ammessi di nuovo. Per maggior chiarezza, e precisione si ordina inoltre, che il giorno destinato per le Rinnovazioni lo Scritturale del

I Custodi richiesti della Rinnovazione di alcun Pegno, che cade sotto la Vendita, prima della prossima giornata alla Rinnovazione, non ritengono i Bollettini; ma fanno annotazione alla partita di doverla aspettare; e in cui, se non è rinnovato, si pone senza ritardo in Vendita.

Nei giorni destinati alle Rinnovazioni i Ministri, sotto pena di esser licenziati, non faranno alcun nuovo Pegno; e perciò in tali giorni il Cassiere alla Prestanza non somministra denaro ai suoi Sotto-cassieri; e il Computista, per l'osservanza di questo, collaziona le Prestanze fatte nel giorno delle Rinnovazioni col Libro delle Riscossioni; e che, se non bilanciano, calcolati a parte i cali, e gli utili, comprende da che proceda lo sbilancio.

Lo Scritturale del Computista nei giorni destinati al-

del Computiſta debba nel principio di ogni Facciata del Maſtro dei Preſtiti notare così = *A dì . . . . Rinnovazioni* =; e lo ſteſſo dovrà farſi per le medeſime giornate nel Libro delle Riſcoſſioni dal Sotto-caſſiere; e ſerviranno tali indicazioni, tanto per vedere facilmente, ſe concordano le due ſomme della Preſtanza e Riſcoſſione, riſultante dalle Rinnovazioni, ſenza che vi ſia frammiſchiata alcuna Preſtanza per Pegni nuovi, quanto per fare, che ſi poſſano con facilità rincontrare i Pegni, che ſi rinnovano.

le Rinnovazioni pone al principio di ogni facciata del Maſtro de'Preſtiti = *A dì .... Rinnovazioni* = e lo ſteſſo ſi fa dal Sotto-caſſiere nel Libro delle Riſcoſſioni.

# CAPITOLO XLI.

## *Delle Riſcoſſioni de' Pegni, e Pagamenti de' Reſti, ed Ordini da oſſervarſi in eſſi.*

PEr maggior comodità, e più ſollecita ſpedizione non ſi farà mai il Preſtito, che nel medeſimo tempo non ſi attenda dalli riſpettivi Corriſpondenti Cuſtodi de' quattro Monti, ciaſcuno al ſuo Banco ſeparatamente, a reſtituire i Pegni a coloro, che vorranno riſcuoterli; i quali dovranno conſegnare i Bollettini a quel Cuſtode, che in eſſi Bollettini è deſignato ed impreſſo, e ſe la ſteſſa Perſona conſegnerà più Bollettini ad uno dei Cuſtodi, eſſo Cuſtode, o ſuo Ajutante li dovrà contare, ed in piedi di eſſi porre il numero de' Bollettini, che gli ſi conſegneranno; cioè ſe ſaranno per eſempio ſei, porrà in ciaſcuno di eſſi il numero 6, contraſſegnando detti numeri con qualche ſegno particolare, ad effetto di riconoſcere, che tutti quelli contraſſegnati in tal guiſa ſono ſtati dati dall' iſteſſa Perſona, per poterla poi ſpedire tutto in un tempo, e farà ſempre ſegni diverſi, acciocchè ſe più Perſone daranno il medeſimo numero di Bollettini, non ſi confondano tra di loro. Dopo dovrà rincontrare i Bollettini con le Partite dei Preſtiti nelli ſuoi Libri, e ſoprasſegnare in detti Bollettini, ſenza che la Parte veda, la qualità delle Robe, e notarvi gli altri ſegni, che foſſero in margine delle Partite, per facilitare l' invenzione de' Pegni. Poi con detti Bollettini bene ordinati ritroverà i Pegni da reſtituirſi, e gli caverà fuori, diſtribuendo ſu le Tavole i Pegni ordinarj ordinatamente di tempo in tempo, e terrà gli Ori, ed Argenti, come anco le Gioje, ed

Qualora nei quattro Monti ſi attende alla Preſtanza, vi ſi attende anche alla reſtituzione dei Pegni, i cui Bollettini ſi conſegnano al Cuſtode, che vi è ſegnato, e che eſſendo molti Pegni non pure vi ſcrive il loro numero, ma anche vi forma qualche diſtinto contraſſegno.

I Cuſtodi rincontrano i Bollettini colle Partite dei Preſtiti, e ſopraſſegnata in eſſi la qualità della roba, e ritrovati i Pegni, diſtribuiſcono ordinatamente ſu le tavole gli ordinarj, e tengono gli Ori, gli Argenti, e le Gioje in una caneſtra, laſciando i Rami, i Ferri, e gli altri Pegni

sconci, ove gli torna più comodo.

ed altre cose minute in una Canestra presso di se, e lascerà li Rami, Ferri, e Pegni grossi, o sconci dentro alla Porta della Camera, e sotto le Tavole, o Banchi, come gli sarà più comodo. Richiamerà ad uno ad uno i Nomi scritti ne' Bollettini, cominciando dall'Anno più vecchio, e secondo che risponderanno, dimanderà loro la qualità delle Robe contenute nel Pegno, e se concorderanno, farà pagare la Prestanza, ed Utile del Sacro Monte, se vi è, in mano del Sotto-cassiere, il quale a tergo del Bollettino del Pegno vi noterà con lettere grandi stese, e senza veruna abbreviatura *Pagato* col giorno ed Anno, e restituirà il Bollettino al Custode, acciocchè riconosca, e sia certo del Pagamento fatto, scrivendo poi ciascuno concordemente ne' suoi Libri un tal Pagamento. Dopo la consegna del Pegno fatta dal Custode, restituirà esso il detto Bollettino del Pegno al Sotto-cassiere, che porrà in filza tanto il Bollettino stampato, quanto l'altro di Cartapecora, detto Bollettone, per conservarli, e osserverà quel di più, che si è detto nei Capitoli del Cassiere, o de' Custodi. Ognuno de' Custodi dovrà descrivere egli stesso di proprio carattere tutte le Partite de' Pegni riscossi, che si dicono di Ori, e d'Argenti, i quali sono sotto la sua Custodia particolare, e solo si permette per minor briga de' medesimi, che nello stesso Libro delle Riscossioni si descrivano dai loro Giovani Sotto-custodi i Pegni de' Fagotti, che stanno nelle mani di questi, sotto però la loro dettatura. Se poi per indispensabili occupazioni non potessero i Custodi talvolta far essi la suddetta descrizione de' Pegni d'Ori, e di Argenti, non dovranno dispensarsi dal dettarne le Partite anche di questi ai Sotto custodi, i quali dovranno scrivere sotto i loro occhj, acciocchè non accadano sbagli. Siccome poi il Libro del Custode è stato istituito principalmente per scoprire col di lui Rincontro gli errori, che venissero commessi ne' Libro delle Riscossioni, che si scrive dal Sotto-cassiere, così dovrà farsi immancabilmente un tale Rincontro; e perciò sarà peso del Custode di sommare le Partite, che descriverà al suo Libro delle Riscossioni in fine di ciascuna Facciata, e di descrivere le due somme de' Pegni, e della moneta non solo in Abbaco, ma anche in lettere per essere queste non soggette ad alterazione, che non riesca visibile. Finita l'Operazione, farà immediatamente in seguito il Confronto del

Chiamano i Custodi per ordine di tempo i nomi scritti nei Bollettini, facendo pagare quanto debbono al Sotto-cassiere, che a tergo dei Bollettini col giorno, ed Anno scrive *Pagato*, e che gli restituisce ai Custodi, scrivendo ambedue tal pagamento.

I Custodi, consegnato il Pegno, rendono al Sotto-cassiere il Bollettino, che col Bollettone lo pone in filza.

I Custodi scrivono per se stessi nel libro delle Riscossioni le Partite degli Ori, ed Argenti, e i Sotto custodi vi descrivono i Fagotti alla dettatura dei Custodi; i quali essendo impediti, possono, dettando, servirsi dell'opera di essi nello scrivervi quelle degli Ori, ed Argenti.

I Custodi sommano in lettere, e in abbaco la quantità de' pegni, e della moneta in ciascuna facciata nel loro libro delle Riscossioni, che al finir dell'operazione confrontano con quello del Sotto-cassiere; e concordando, formano nel Libro di questo il Ristretto delle somme, e a piè delle stesse

del ſuo Libro con quello del Sotto-caſſiere, e concordando i Libri, dovrà formare il Riſtretto delle ſomme di ciaſcuna Facciata nel Libro del Sotto-caſſiere, per poi a piedi delle ſteſſe deſcrivere la ſomma di tutta l'intiera giornata, non in Abbaco, ma in lettere, e vi porrà anche il ſuo nome; e lo ſteſſo dovrà farſi, e ſcriverſi dal Sotto-caſſiere nel Libro del Cuſtode. Dovrà ciaſcun Cuſtode ſerbare finchè ſtanno nelle ſue mani i Bollettini de' Pegni di Ori, e d'Argenti ben cuſtoditi in un Caſſettino a parte con chiave diſtinta e diverſa, tenendoli così ſeparati dagli altri, che appartengono al Sotto-cuſtode. E perchè può accadere, che tanto il Cuſtode, che il Sotto-caſſiere s'incontrino a sbagliare nello ſteſſo modo qualche ſomma ne' loro riſpettivi Libri, così per non laſciar correre un ſimile errore ſi è preſcritto, che gli Appuntatori debbano riſommare nel Libro delle Riſcoſſioni tutte le Partite della giornata tanto nel numero de' Pegni, che nella moneta, per vedere ſe ſtanno bene le ſomme, e debbano ſottoſcrivere il loro nome. Prima di reſtituire il Pegno ammonirà il Cuſtode in generale gli Aſtanti, che ſtiano bene attenti, acciocchè niuno riceva il Pegno dell'altro, mentre ciò accadendo per oſcitanza di qualcuno, nè il Cuſtode, nè il Monte ſarà tenuto a coſa alcuna, nè potrà eſſere moleſtato per la reſtituzione di tal Pegno, che in tal guiſa foſſe potuta accadere, come ſi è detto di ſopra nel Capitolo XXXIV delli Cuſtodi. Ed in particolare avvertirà quegli, a cui reſtituiſce il Pegno, che prima di partire dalla preſenza del Cuſtode, o ſuo Ajutante, guardi bene il tutto, e l'oſſervi attentamente, e gli moſtri ſempre gli Ori, e le coſe minute, perchè quando le Parti ſaranno partite ſenza querelarſi, nè il Cuſtode, nè il Monte ſarà tenuto ad altro, ancorchè le Parti ſuddette non foſſero partite da quel Monte, baſtando per queſto, che non abbiano riclamato alla preſenza del Cuſtode, e del ſuo Ajutante. Ma quando il padrone del Pegno, o la perſona, che ne farà il diſimpegno alla loro preſenza aveſſe qualche ragione di dolerſi, per eſſere il Pegno mancante, non ſuo, o deteriorato, il Cuſtode lo tratterrà, per eſeguire quanto dalli Provviſori, Sindaci dei Preſtiti, o dalla Congregazione ſarà per determinarſi. Se chi fa l'iſtanza non ſaprà la qualità delle Robe, o non concorderà in tutto, o in parte, non gli riſtituirà il Pegno, ma ne informerà il Sindaco dei Preſtiti, o in ſua

ſcrivono in lettere la ſomma dell'intera giornata, e vi ſi ſottoſcrivono; e queſte medeſime coſe ſi fanno altresi dal Sotto-caſſiere nel Libro del Cuſtode.

I Bollettini de' Pegni d'Oro, e d'Argento ſi conſervano dai Cuſtodi ſotto chiave, e in caſſettino a parte.

Gli Appuntatori riſommano nei Libri delle Riſcoſſioni tutte le Partite, e vi ſi ſottoſcrivono.

Il Cuſtode, entrando a reſtituire i Pegni, avverte gli aſtanti a guardare, che il Pegno dell'uno non cada nelle mani dell'altro; e nell'atto di conſegnarlo avverte il padrone a doverlo guardar bene; perchè non riclamando alla ſua preſenza, egli a nulla è tenuto; e ſe alcuno riclami, egli trattiene il Pegno, ed eſegue quanto gli è ordinato dai Superiori.

I Cuſtodi non rendono i Pegni, qualora i Diſimpegnanti non ne ſanno dire tutte le

loro qualità; ma ne informano il Sindaco, e in sua mancanza l' Archivista; e questi giudicando non esser da rendere, ne fanno nota alla partita, e restituiscono, cancellati i soprassegni, i Bollettini; che pure, quando vi abbia fondato sospetto, che siasi tentato di riscuotere i Pegni di altrui, sono da ritenersi in Archivio, senza rendere la moneta, che per la Riscossione si fosse ricevuta; che se poi il Sindaco, o l'Archivista giudica esser da rendersi, si unisce al Bollettino il suo ordine, facendo memoria nel Libro dei Prestiti della persona, cui se n' e fatta la restituzione.

sua mancanza l' Archivista, in arbitrio del quale resterà di stabilire il modo della restituzione del Pegno, o di ordinarne la ritenzione, nel qual caso il Custode ne farà nota in margine della Partita del suo Libro, spiegando la causa, per la quale non si è restituito il Pegno. Si renderà però il Bollettino del Pegno, cassandosi li soprassegni fatti, purchè però non vi concorrano circostanze tali, che possano indurre il Sindaco, o l'Archivista a far ritenere il Bollettino, mentre conoscendosi frode in casi simili, come se taluno tentasse di riscuotere un Pegno, di cui avesse ritrovato a caso per le strade, o in altro luogo il Bollettino, o vi fosse sospetto, che l'avesse sottratto ad altri, non dovrà restituirsi ad esso, ma conservarsi in Archivio, per restituirsi al Padrone; ed avendo questo tale pagato il denaro, gli si tratterrà anche il denaro, che perderà, quando non giustifichi essere innocente da ogni frode e colpa. Quando concordasse in parte, o verisimilmente potesse credere il Sindaco, o l'Archivista spettare alla Parte il Pegno, o la Persona fosse cognita, e non capace d'ingannare altri, potrà il Sindaco, o l'Archivista a suo arbitrio farle restituire il Pegno con suo ordine da unirsi al Bollettino del Pegno, senza verun' obbligo e sicurtà, con farsi però memoria al Libro dei Prestiti della Persona particolare, a cui si restituisce; la quale sempre resterà obbligata a renderne conto a chi sarà di ragione in caso di controversia.

In caso di morte del padrone del Pegno gli eredi, verificata la loro qualita, con obbligo a chi mai fosse di ragione, lo riscuotono.

Se chi vuol riscuotere dirà esser morto il Padrone del Pegno, e non saprà la qualità delle Robe, dovrà far costare negli Atti del Notaro del Monte non meno la morte del Padrone del Pegno, che il consenso degli Eredi, e verificare che questi sieno tali, i quali dovranno poi obbligarsi solidalmente, e dare la sicurtà a favore di chiunque sarà di ragione.

Il padrone di più Bollettini, che non si rammenta della qualità delle robe in essi contenute, ne da nota, e tra esse trovandosi quelle contenute nel Bollettino esibito, e confrontando il nome, e abitazione, le ricupera senza verun' obbligo.

Quando si dica da qualcuno avere diversi Pegni al Monte, e non ricordarsi della qualità delle Robe contenute in un Bollettino, o nell' altro, esprimendo però tutte tutte le Robe impegnate, se gli farà dar nota in un foglio di tutte le Robe, che asserirà aver impegnate, e se tra le notate si troveranno scritte quelle comprese nel Bollettino esibito, e che confronti nel nome ed abitazione dell' Impegnante, e in ogni altra circostanza, si potrà restituire il Pegno senza obbligo e sicurtà, giacchè per quanto si può, non dovranno gravarsi le Parti con la stipulazione degl' Istromenti d' Obblighi e Sicur-

Sicurtà, dove non biſogna. Quando alle Partite de' Pegni ſi troverà il =*Retineatur*= ſi oſſerverà quanto ſi è detto nel Capitolo de' Pegni delle Robe furtive. E le medeſime Regole devranno oſſervarſi anco ne' pagamenti de' Reſti de' Pegni venduti a carico del Computiſta dei Preſtiti, che ne tiene cura, il quale dovrà rimettere i caſi dubbioſi al Sindaco, o all' Archiviſta, ed ordinare poi i Pagamenti di detti Reſti al Caſſiere in quel modo, che ſi è detto nel Capitolo del Carico di detto Computiſta. Se naſcerà controverſia tra il Cuſtode, e chi riſcuote, ſopra la qualità, o quantità delle Robe impegnate, il Computiſta dei Preſtiti in aſſenza del Sindaco, e dell'Archiviſta, con far rincontrare le Partite all' uno ed all' altro Libro, proccurerà accomodare tal differenza, e non ſi quietando le Parti, le rimetterà alla Congregazione; e quando vi ſia colpa del Cuſtode, ſi oſſerverà quanto ſi diſporrà nel Capitolo de' Pegni perduti, o deteriorati in mano de' Cuſtodi. Se occorrerà reſtituire alle Parti i Bollettini, per non avere avuto effetto la Riſcoſſione, ſi cancelleranno ſempre, come ſi è detto, i ſopraſſegni fatti e notati in eſſi Bollettini dal Cuſtode per evitare le fraudi, e ſi rimetteranno i Pegni al luogo loro. Il Caſſiere per ſe ſteſſo, e per mezzo de' ſuoi Ajutanti riceverà le Riſcoſſioni delle Preſtanze, ed Utili a ſuo riſchio, e ſe gli ſarà portata moneta falſa, onde abbia corſo il riſchio d'inganno, gli ſarà lecito tagliarla, e reſtituirla così tagliata a chi l'avrà recata, acciocchè non gli ſia riportata di nuovo.

Ove ſia il *Retineatur*, ſi oſſerva il Capit. XLVIII.

Hanno le ſteſſe regole i reſti de' Pegni venduti a carico del Computiſta, che, rimeſſi i caſi dubbj al Sindaco, o Archiviſta, gli fa pagare al Caſſiere.

Il Computiſta dei Preſtiti, non potendo in aſſenza del Sindaco, o Archiviſta, comporre le differenze tra i Cuſtodi, e i Diſimpegnanti, le rimette alla Congregazione.

Non avendo la Riſcoſſione potuto aver luogo, i Cuſtodi rendono i Bollettini, e vi cancellano i ſopraſſegni, e ricollocano i Pegni.

Il Caſſiere riceve le Riſcoſſioni delle Preſtanze, coi loro utili a ſuo riſico; e perciò taglia la moneta falſa, che gli venga portata.

## CAPITOLO XLII.

### *Delle Vendite de' Pegni, ed Ordini da oſſervarſi in eſſe.*

ACciocchè ſi poſſa continuare la Caritatevole Opera della Preſtanza, è neceſſario, che ſi dia eſito ai Pegni vecchj, per dar luogo alli nuovi; e però ſi è ſtabilito, che in fine dei diciotto Meſi dal giorno dell'Impegno ſi vendano i Pegni non riſcoſſi nella ſolita Stanza della Vendita ogni giorno della Settimana, eccettuati i Feſtivi, e quelli legittimamente impediti, con principiarſene la Vendita all ora preſcritta per tutte le Operazioni del Monte. Proccureranno dunque in ciaſcun giorno deſtinato alla Vendita ritrovarſi al Luo-

In ogni giorno, che non ſia feſtivo, o impedito, ſi vendono i Pegni, che non ſono ſtati riſcoſſi, o rinnovati dentro a diciotto Meſi addietro; e perciò l'Ajutante del Caſſiere, lo Stimatore, il Cuſtode, e il Deputato, ſenza la cui aſſiſtenza non è mai permeſ-

so il vendere, si troveranno all'ora debita al luogo della Vendita.

Luogo solito all'ora, come sopra prescritta, l'Ajutante del Cassiere della Riscossione di quel Custode, che venderà, lo Stimatore, al quale spetterà, secondo la Tabella a tal'effetto formata, ed affissa in ciascun Monte, ed il Custode che vende, e finalmente il Deputato estratto alla Vendita, senza l'assistenza del quale non sarà mai permesso di vendere.

Il Computista dei Prestiti veglia alla spedita vendita dei Pegni; e avendone il suo Ragguagliante dettata la lista a quello del Custode, egli la rincontra su i Mastri; e se per qualche particolare ordine ne sia d'alcuni sospesa la vendita, gli registra sempre nella lista, che di questi deve ogni quindici giorni leggere in Congregazione, infino a tanto che non sono venduti; la qual lista sottoscritta ogni volta dal Segretario, egli la custodisce in filza.

S' incarica specialmente il Computista dei Prestiti d' invigilare alla spedita Vendita de' Pegni, quando ne sia scaduto il tempo; e però dopo che dal Ragguagliante del medesimo Computista se ne sarà dettata la nota a quello del Custode, per esporli alla Vendita, deve il Computista rincontrare egli stesso su i Mastri, se i Pegni da vendersi sono stati dettati con ordine, nessuno eccettuato. E nel caso che per qualche Ordine particolare, anche della stessa Congregazione, di taluni se ne fosse sospesa la Vendita, dovrà formarne un' esattissima Lista, descrivendoli con quella stessa espressione, con cui sono notati nei Libri Mastri, e tal Lista dovrà leggere in Congregazione ogni quindici giorni, e dovrà sempre riportare, e leggere nelle susseguenti Liste li medesimi Pegni, fintanto che saranno venduti, affinchè la Piena Congregazione si ricordi di far esporre senza dilazione alla Vendita gli stessi Pegni, secondo il solito ordine, che viene prescritto ne' presenti Statuti; ed affinchè apparisca, che il Computista abbia ciò eseguito, dovrà nell' atto stesso della Congregazione farsi sottoscrivere, dopo che l' avrà letta, la Lista dal Deputato Segretario; e di tutte queste Liste, così sottoscritte, ne formerà Filza da esibirsi ad ogni ordine de' Superiori.

I Sindaci, e massimamente il Primo, avvisano i Deputati, di dovere, sotto pena di esser tenuti del proprio, esigere dal Computista dei Prestiti uno scudo per ogni Pegno, che abbia lasciato di registrare, e leggere nella lista de' Pegni, che deve leggere in Congregazione, e di scudi cinque per ogni volta, che non ve l'abbia letta in alcun modo.

Ma perchè potrebbe accadere, che il Computista per qualche suo privato fine, o rispetto trascurasse di fare, e leggere tali Liste nella Congregazione al tempo prefisso, s' impone a lui la pena di uno scudo per ogni Pegno, che tralasciasse di riportare in detta Lista, e leggere in Congregazione, e per ogni volta che commettesse una tale mancanza, non ammessa alcuna scusa di dimenticanza, e di sbaglio; e di scudi cinque per ogni volta che tralasciasse di leggere al tempo debito la stessa Lista; e tali pene non potranno rimettersi neppure dalla Piena Congregazione, sotto l' obbligo ai Deputati di rifarle del proprio in caso, che non le facessero esigere, essendone avvertiti dal primo Sindaco dei Prestiti, al quale s' incarica d' invigilare, e d' incombere per l' esatta osservanza di questo Provvedimento,

mento, all'esecuzione del quale dovranno anche attendere gli altri suoi Colleghi. Ma perchè talvolta il troppo eccessivo rigore delle Leggi cagiona degl'inconvenienti, così viene permesso alla Congregazione di poter usare l'arbitrio di concedere in alcuni casi particolari la sospensione di esporsi alla Vendita alcun Pegno per qualche giusto motivo, oltre il tempo della sua maturazione; ma un simile arbitrio non potrà estendersi oltre lo spazio di due Mesi, e non potrà mai concedersi una tale dilazione se non a pluralità di Voti segreti de' Deputati intervenienti alla Congregazione per via del solito Bossolo sotto pena di nullità dell'Atto, e di colposa contravenzione ai presenti Statuti. Si terranno in pronto le Liste delle Vendite, fatte dal Computista e Custode, l'altra dal Cassiere, e la terza dai Deputati, trascritte tutte in tre Libri separati; e subito giunto il Deputato si scioglieranno, ed apriranno alla sua presenza ordinatamente di mano in mano i Pegni da vendersi, principiandosi dalli più vecchj, e si rincontreranno le Robe con le Partite de' Libri suddetti, e non trovandosi tali, quali saranno descritti, o scoprendosi mancanti in parte, si farà rincontrare la Partita dei Prestiti ne' Libri del Computista, o Custode per corregerne la Partita ne' detti Libri delle Vendite; e quando vi fosse in realtà dopo un tal Rincontro diversità, o mancanza, in tal caso il Deputato ne sospenderà la Vendita per riferirla alla Congregazione; la quale farà supplire al Custode la mancanza, ovvero allo Stimatore, se da questi sarà provenuta, con far successivamente porre in Vendita il suddetto Pegno mancante, o diverso dalla specie descritta. Terminato il Rincontro, lo Stimatore con licenza del Deputato dichiarerà la somma, per la quale dovrà porsi il Pegno all'Incanto, sulla quale uno de' suoi Ajutanti incanterà il Pegno, procedendo sempre lentamente, acciocchè fatta l'offerta da un Compratore, possano gli altri aver campo di aumentarla a benefizio del padrone del Pegno; e prima che si deliberi, si aspetterà la licenza del Deputato di deliberarlo. Deliberato che sarà il Pegno, il Deputato scriverà il nome di quegli, al quale sarà deliberato con le circostanze necessarie per ritrovarlo, quando bisognasse, nel suo Libro, dove scriverà anche il prezzo, per il quale sarà stato deliberato il Pegno, e se avrà pagato, o data Arra. Il Sotto-cassiere parimente tirerà fuori nel suo Libro

La Congregazione può sospendere a pluralità di Voti segreti, e per giusti motivi la vendita di alcun Pegno per lo spazio di due Mesi.

I Pegni si rincontrano colle liste nei libri per ordine di tempo alla presenza del Deputato; e scortavi in alcuno qualche variazione, avuto ricorso ai Libri del Computista, o Custode, se ne fa la correzione in quei della Vendita; la quale, se per difetto reale non abbia luogo, il Deputato, sospesane la Vendita, lo riferisce alla Congregazione; che, fattolo supplire al Custode, o Stimatore, essendone colpevoli, ne ordina la Vendita.

Fatto il rincontro, lo Stimatore dichiara il prezzo del Pegno; e uno dei suoi Ajutanti, procedendo lentamente, l'incanta, e aspetta la permissione del Deputato a deliberarlo.

Il Deputato scrive il Nome della persona, cui si è deliberato, il prezzo, per cui si è ciò fatto, se abbia pagato, o data arra.

Il Sotto-cassiere tira fuora nel suo

Libro la ſteſſa ſomma, e noterà in Libro a parte il nome, e cognome della perſona, alla quale ſarà ſtato deliberato il Pegno, ed il Pagamento, ovvero Arra data; nè prenderà minore Arra, che di un giulio per Scudo del prezzo offerto; poichè in caſo diverſo ſarà tenuto del proprio a ſupplire la mancanza, quando il Compratore non pagaſſe nel termine prefiſſo l'intiera ſomma, avvertendo di non errare, nè di farſi ingannare nel ricevere monete falſe, o Cedole alterate, o del tutto falſe, poichè ciò anderà a riſchio del Caſſiere ſuo Principale in quanto al Monte, dovendo poi eſſo Sotto-caſſiere reintegrare del danno il Caſſiere. Dovrà ciaſcun Compratore, che aveſſe data l'Arra, dentro il termine di giorni dieci dal giorno della Delibera del Pegno, pagare in mano del Caſſiere dei Preſtiti l'intiero prezzo della Delibera, mentre paſſati i giorni dieci non ſi riceverà, ma ſarà perduta l'Arra, proibendoſi eſpreſſamente al Caſſiere di ricevere il compimento del prezzo dopo detto tempo; il che nell'atto della Vendita avrà la carità il Sotto-caſſiere di avvertire a qualche Foraſtiere, che aveſſe offerto, o ad altra perſona, ch'egli crederà non pratica di tal Legge, benchè ſe mai queſto avviſo ſi ommetteſſe, ciò non ſervirà di ragione ad alcuno per ricuperare il Pegno deliberatogli dopo ſcorſi li giorni dieci ſuddetti, eſſendo tenuto ciaſcuno, che concorre ad offerire al Monte, ſapere, o informarſi delle ſue Leggi, alle quali egli in tal caſo ſi ſoggetta. Paſſati i giorni dieci, e non pagatoſi dal Compratore l'intiero prezzo del Pegno, nella prima Vendita ſeguente infallibilmente ſi porrà nuovamente alla Vendita, e l'Arra ſuddetta perduta dal Compratore anderà a benefizio del padrone del Pegno, purchè il Monte ſia reintegrato della Preſtanza e degli Utili. Quelle Arre però, che dopo la prima poteſſero perderſi in appreſſo ſopra il medeſimo Pegno, dovranno andare a vantaggio del Monte, come altrove ſi è ſtabilito. Il Sopravanzo di ciaſcun Pegno venduto, detratto il Capitale, e gli Utili del Monte, ſi conſerverà per il padrone del Pegno, ad effetto di conſegnarlo al medeſimo nella maniera detta di ſopra, quando verrà a prenderlo; e finchè il padrone non venga, ancorchè non veniſſe mai, rimarrà ſempre appreſſo il Monte, come coſa ſua propria, ſenza che alcun'altro poſſa pretendervi ragione, nè levarlo in forma alcuna ſotto qualſivoglia titolo, o preteſto

Libro la ſomma della deliberazione; e in altro libro a parte nota il Nome, e Cognome della perſona, cui ſi è deliberato, e inſieme il pagamento, o l'arra, che non riceverà minore di un paolo per ſcudo, guardandoſi di non ricevere monete, Cedole falſe, o alterate, per cui ſarà tenuto del proprio.

Il Compratore, ſotto pena di perder l'arra, paga dentro dieci giorni il prezzo del Pegno, non potendo il Caſſiere più ricevello; ed è corteſia del Sotto caſſiere, a cui non è tenuto, l'avviſare di queſta Legge le perſone non pratiche; e perciò nella ſeguente Vendita ſi torna a vendere il Pegno; e la prima arra guadagnata, ſoddisfatto il Monte, rimane al padrone del Pegno, andando le altre, che ſopra del medeſimo ſi guadagnaſſero a benefizio del Monte.

Il ſopravanzo de' Pegni, detratto il capitale, e gli utili del Monte, rimane ſempre in eſſo Monte, come ſua coſa propria, infino a tanto che non viene il padrone a levarlo; e il ſuo conto ſi regola come al Capitolo XLV.

teſto dal Monte. Per regolare il Conto de' Sopravanzi ſi oſſerverà quanto viene ordinato nel Capitolo XLV. Se al Pegno, che s'incanterà, non vi ſarà Oblatore alcuno, ovvero eſſendovi, non offerirà tanto, che cuopra il Capitale, ed Utili del Monte, ſi oſſerverà quanto ſi è detto di ſopra al Capitolo dello Stimatore. Non ſarà lecito agli Offiziali, o ai Miniſtri del Monte l'offerire, e comprare per ſe ſteſſi, o per altri, ne anche per mezzo d'interpoſta perſona ſotto pena di perdere il prezzo e Pegno comprato, da applicarſi irremiſſibilmente al medeſimo Monte; nella qual pena ſi dichiara, che ſaranno incorſi i detti Offiziali e Miniſtri qualunque volta alcuno di loro ſi troverà avere appreſſo di ſe Roba venduta all'incanto nello ſteſſo Monte, ancorchè allegaſſero di averla comprata da altri, o ne rendeſſero altra ragione; quando però detta ragione non dipendeſſe dalla neceſſità del ſervizio, riſpetto al Caſſiere, in que' Pegni, che non ſaranno ancora riſcoſſi da' Compratori, de' quali egli ne diventa Cuſtode. Sarà però lecito al Deputato alla Vendita, quando conoſca l'Offerte baſſe, offerire, o far offerire in nome di detto Monte dalli Miniſtri aſſiſtenti una, o più volte, come gli parerà eſpediente, per far creſcere le offerte a benefizio de' Padroni; ma in tal caſo, qualora il Pegno reſti deliberato al Miniſtro offerente, non s'intenderà la Vendita effettuata, ma differita ad un'altra volta da ſubaſtarſi, come meglio parerà al Deputato. Al quale ſarà anche lecito di far differire la Vendita di qualche Pegno di molto valore, ſe vedrà non eſſervi Concorrenti a propoſito per fare una giuſta Offerta; e di un tale arbitrio potrà ſolo ſervirſi per una volta, e per un ragionevole motivo. Potrà il medeſimo Deputato far ſubaſtare un Pegno prima, o dopo dell'altro, purchè tutti egualmente ſieno deſtinati a venderſi nella ſteſſa Vendita, e potrà ancora congiungere due Pegni inſieme, quando ſi ſaprà di certo, che ſieno del medeſimo Padrone, ovvero dividere un Pegno ſolo in due, come giudicherà col conſiglio dello Stimatore eſſere più eſpediente, dovendo tutti unitamente proccurare, che qualunque Pegno ſi venda al miglior prezzo, che ſia poſſibile a benefizio, e vantaggio del Padrone. Se il Padrone del Pegno comparirà col Bollettino, mentre il ſuo Pegno ſta per deliberarſi, o quando anche ſia deliberato, e data l'Arra, purchè non ſia totalmente pa-

Non trovando il Pegno offerta proporzionata, ſi oſſerva il preſcritto nel Capit. XXXVI.

I Miniſtri del Monte non poſſono avere in niun modo appreſſo di loro roba comperata nel medeſimo ſotto pena di perderla inſieme col prezzo, eccettuato il Caſſiere, perchè divien Cuſtode dei Pegni non riſcoſſi.

Il Deputato, conoſcendo l'offerte baſſe, può in nome del Monte far offerire i Miniſtri, a cui rimanendo il Pegno, non s'intende la Vendita effettuata, ma differita.

Il medeſimo può per una ſola volta differire la Vendita di alcun Pegno di gran valore, non eſſendovi oblatori a propoſito.

Il medeſimo fa vendere i Pegni con quell'ordine, che ſtima più a propoſito; e ſeguendo il conſiglio dello Stimatore, ne fa, o unire due inſieme, o un ſolo dividere in due, quando ſieno dello ſteſſo padrone.

Preſentandoſi nell'atto della Vendita il padrone col Bollettino di alcun Pegno al-

gato

la medesima esposto, deve esso, pagandone il prezzo insieme coll' incanto, esser surrogato al compratore con arra; ma non così, se questi, avendo pagato l'intero prezzo, abbia ricevuto il Pegno.

gato il prezzo, e consegnato il Pegno al Compratore, dovrà essere preferito il Padrone, o con deliberare detto Pegno allo stesso per la somma, che importa il Capitale, e l' Utile del Monte, qualora non sia stato deliberato ad altri, o con surrogare il Padrone in luogo del Compratore, al quale si farà rendere dal Padrone l' Arra, e quella parte del prezzo, che avesse pagata insieme con il pregio dell' Incanto, pagato allo Stimatore, e si lacererà il Bollettino. Quando però il Pegno fosse interamente pagato, e consegnato al Compratore, gli Offiziali del Monte non dovranno ingerirsi per ritrattarne la Vendita, se per via di amorevelezza non possono concordare le Parti fra loro; anzi dovranno sempre difendere le Compre legittimamente fatte in simili Vendite, con far imprimere anche nelle Tele, ed altre Robe, quando venga ricercato dai Compratori, il Marco del Monte, acciocchè siano assicurati dai Gabellieri, secondo la solita esenzione delle Robe comprate all' Incanto al Sacro Monte. E converrà mantenere a' Compratori la Roba tale quale si venderà a carico dello Stimatore, e del Padrone del Pegno in caso, che il Monte si trovi ingannato; purchè però il Compratore prima di partire dalla Vendita riclami, e faccia costare non essere il Pegno tale, o pure quando va a prenderlo prima di partire dalla Cassa, mentre dopo che l' avrà portato via, e sarà partito da detti rispettivi Luoghi non si ammetterà verun ricorso, ancorchè provasse l' identità del Pegno comprato, non dovendosi aprire strada alcuna alle frodi de' Compratori in pregiudizio de' Padroni de' Pegni, e degli Stimatori. Perciò sarà peso di ciaschedun Compratore osservare bene i Pegni, che comprerà, e la loro precisa qualità nell' atto che li riceverà, o dal Sotto-cassiere alla Vendita, oppure dal Cassiere nella Stanza della Cassa; del che se dubitasse, rilascierà il Pegno in mano del Cassiere, e ne farà ricorso alla Congregazione, la quale farà riconoscere il Pegno suddetto, e ritrovato non essere di quella qualità, per cui si è venduto, farà restituire il prezzo, o Arra al Compratore, e farà reintegrare il danno dallo Stimatore, che poi se ne potrà rivalere contro il Padrone del Pegno.

I Ministri del Monte sostengono le compre, che si fanno nelle Vendite; e improntano il marco di esso nelle robe, perchè godano la solita esenzione.

I Pegni si mantengono quali si vendono, e ciò a carico dello Stimatore, e padroni dei Pegni, purchè i compratori riclamino al ricevergli dal Sotto-cassiere, o Cassiere.

In queste Vendite non si ammetterà pretesto di lesione, ancorchè enormissima, per rescinderle. Nel luogo della Vendita non sarà lecito senza particolar Decreto della Congregazione il vendere altre Robe

In queste Vendite non si ammette pretesto di lesione.

Nel luogo della Vendita non s'in-

Robe fuori che le impegnate al Monte; e quando pur ſe ne concedeſſe licenza dalla Congregazione per qualche cauſa urgente, non ſi venderanno ſe non dopo finita la Vendita ordinaria de' Pegni del Monte, la quale durerà tanto, quanto parerà al Deputato, e finchè ſaranno deliberati tutti i Pegni poſti in Liſta da venderſi in quel giorno. Nello ſteſſo Luogo deſtinato per la Vendita de' Pegni non ſi permetterà alcun altro Traffico, nè il Deputato accorderà, che ſi faccia alcun contraſto, ma deciderà eſſo le differenze, che potranno occorrere, ed ognuno dovrà quietarſi alla di Lui determinazione. Se vi foſſe da vendere qualche Pegno di gran valore, e ſi dubitaſſe di non poterlo deliberare per giuſto prezzo al ſolito Incanto, ad arbitrio del Deputato, e col conſiglio dello Stimatore ſi affiggeranno per Roma gli Editti, con far noto al Pubblico, che vi è la tal Roba da vendere al Monte in mano del Caſſiere dei Preſtiti in tal giorno &c., e così dovrà eſeguirſi. Dopo la Vendita, i Pegni, che ſaranno ſtati pagati interamente, ſi conſegneranno ai Compratori, e gli altri ſi rivolgeranno come ſtavano col loro Bellettino di Cartapecora, e ſi cuſtodiranno dal Caſſiere per dieci giorni. Se in queſto frattempo non verranno interamente pagati, ſi torneranno a mettere all' Incanto nella prima ſeguente Vendita. In fine dei diciotto Meſi, dopo che il Cuſtode avrà finito di vendere tutti i ſuoi Pegni vecchj, ſi venderanno ancora quelle Robe, che gli avanzeranno in mano, ſenza che ſi abbia certezza de' Padroni per porre il prezzo di eſſe a credito del Monte in conto a parte alla Partita de' Diſavanzi.

cantano, che i Pegni del Monte; e ſe la Congregazione lo permetta, ciò ſi fa dopo che ſono sbrigati tutti i Pegni; e vi ſi vieta ogni altro traffico.

Il Deputato decide ogni differenza, che naſca nel luogo della Vendita.

Nei Pegni di gran valore il Deputato col conſiglio dello Stimatore, per trovarne giuſto prezzo, ne può far affigere gli Editti per Roma.

Finita la Vendita i Pegni pagati ſi conſegnano ai compratori, e gli altri con atra ſi cuſtodiſcono per dieci giorni dal Caſſiere; e queſti ſcorſi, ſi tornano in Vendita.

Vuotata per Vendita la Cuſtodia di Pegni, ſi vendono le robe di padroni incerti, di cui ſi dà credito al Monte alla partita dei Diſavanzi.

## CAPITOLO XLIII.

*Della Proroga delle Vendite de' Pegni particolari, e della licenza di vendergli innanzi al tempo.*

SI permette alli Deputati alle Vendite di far prorogare la Vendita di qualche Pegno da una Vendita all' altra, qualora giudicaſſero troppo vile l' offerta; ma il ſoſpenderla ulteriormente, anche per ragionevole cauſa, ſpetterà ſolamente alla Congregazione, la quale non potrà prorogarla, ſe non per il tempo e nel modo, che

I Deputati alla Vendita per giuſta cagione la prorogano talora in alcun Pegno alla proſſima Vendita; ma il ſoſpenderla per più tempo ſi appartiene alla Congregazione, che oſſerva la diſpoſizione del Capitolo delle Vendite.

Nelle Vendite dei Pegni innanzi tempo, che si richieggono dai padroni, vi bisogna sempre la licenza della Congregazione, che non la concede senza grave cagione, avvertito il padrone, che se ne farà la deliberazione al maggior oblatore; e dando il padrone i Bollettini al Custode, si portano al solito incanto.

che viene ordinato nel Capitolo delle Vendite. Accadendo, che talvolta da alcuno si faccia istanza, che prima del tempo si esponga alla Vendita un qualche di lui Pegno, non potrà ciò eseguirsi giammai senza l'espressa licenza della Congregazione, dalla quale non dovrà concedersi, se non sarà caso molto urgente e compassionevole, e senza che sia moralmente certa, che quegli, da cui si fa l'istanza, sia il vero padrone del Pegno, nel che dovrà usare ogni maggiore circospezione e cautela, quando specialmente si tratta di Pegni, che non hanno passato l'Anno; e dovrà avvertirsi a chi fa tale ricerca, che il Pegno sarà venduto al maggior Oblatore, ancorchè l'Offerta non giungesse alla somma, ch' egli pretènde, e si farà sempre una tal Vendita nel tempo e luogo della Vendita ordinaria de' Pegni col mezzo del solito Incanto, e non mai altrimenti. Si noterà la Vendita di un tal Pegno ne' rispettivi Libri di quell' Anno, in cui ne caderebbe la Vendita ordinaria, con l'espressione d' essersi venduto d'ordine della Congregazione ad istanza del padrone, il quale però dovrà portare prima il Bollettino del Pegno al Custode, senza del quale non si venderà lo stesso Pegno. Seguita che ne sarà la Vendita, il padrone del Pegno ricupererà dal Custode il Bollettino, e potrà esigere il sopravanzo secondo il solito ordine. Nel resto non potrà mai il Custode, nè verun' altro Ministro, e neppure alcuno de' Deputati ed Offiziali contribuire al disordine di vendere, o dar mano alla vendita di simili Pegni prima della scadenza fuori del tempo, e luogo della Vendita, e senza il pubblico Incanto sotto pena, se saranno Ministri, di essere licenziati dal servizio del Luogo Pio, ancorchè ne venissero autorizati da qualsisia Deputato, essendo riservata una tale facoltà per molti rilevanti motivi alla sola Congregazione nel modo detto di sopra.

Queste Vendite si notano nei Libri al tempo, in cui avrebbero dovuto cadere, esprimendovi la maniera, con cui sono seguite.

Il padrone ricupera il Bollettino dal Custode, e ne esige il sopravanzo.

I Custodi, i Ministri, nè alcun Deputato, debbono dar mano alla Vendita de' Pegni prima che ne cada il tempo; e contravenendo gli stipendiati saranno licenziati dal servizio.

CAPI-

## CAPITOLO XLIV.

### *Degli Utili del Monte.*

BEnchè le ſpeſe, che oggidì ſono neceſſarie a queſta Opera per il grandioſo di lei augumento, ſiano graviſſime, e foſſe per tal ragione prima permeſſo al Monte d' eſigere il due per Cento per gli Pegni dalla ſomma di Scudi dieci in ſu; ciò non oſtante migliorata di mano in mano la condizione del Monte, con Decreti della Congregazione ſi è determinato in appreſſo il gratuito Impronto delle Preſtanze ſopra i Pegni ſino all' ulterior ſomma di Scudi trenta incluſivamente. Perciò il Caſſiere dei Preſtiti ragguaglierà gli Utili ſuddetti dalla ſomma della Preſtanza ſopra ciaſcun Pegno, quando oltrepaſſi gli Scudi trenta di Preſtanza ſino a qualſivoglia ſomma alla ragione di Scudi due l' Anno per ogni cento Scudi di Preſtanza, e nulla eſiga per detti Utili dalli Scudi trenta in giù, ma prenda unicamente la ſola Preſtanza.

Il Monte preſta gratuitamente ſino alla ſomma di ſcudi trenta; ed eſſendo la preſtanza ſopra queſta ſomma, non prende gli utili, che alla ragione del due per cento all' Anno.

## CAPITOLO XLV.

### *Del Conto, e Pagamento de' Sopravanzi.*

PER ben regolare il Conto de' Sopravanzi da reſtituirſi ai padroni de' Pegni, i quali vengono dal Sotto-computiſta tirati fuori nel Libro della Vendita del Caſſiere, dopo che la medeſima è terminata, dividendoſi il detto Libro in quattro colonne; nella prima delle quali ſi deſcrive tutto il Ritratto della Vendita di ciaſcun Pegno, nella ſeconda il denaro della Preſtanza, nella terza gli Utili, e nella quarta il Sopravanzo, che quando paſſi lo Scudo ſi deve notare in lettere, e non in abbaco, dovrà il nuovo Iſpettore deputato alla Scrittura riconteggiare, o ogni giorno, o almeno in fine di ogni ſettimana per tutti li Pegni venduti le quattro Partite dette di ſopra, per verificare ſe ſieno ſtate diviſe a dovere. Terrà il detto Iſpettore uno Stracciafoglio, in cui dovrà formare queſti conteggj, affinchè poſſa vederſi dai Superiori, ch' egli ha vera-

Il buon regolamento dei Sopravanzi richiede, che l' Iſpettore alla Scrittura riconteggi ogni giorno, o almeno in fine di Settimana le quattro colonne, in cui è partito il Libro del Caſſiere alla Vendita, eſſendo ſegnato nella prima di eſſe tutto il ritratto del Pegno, nella ſeconda la preſtanza, nella terza gli utili, e nella quarta i Sopravanzi, che il Sotto-computiſta, terminata la Vendita vi tira fuora in lettere, ſe oltrepaſſano uno ſcudo; e perciò l' accennato Iſpettore deve verificare in uno Stracciafoglio tutti queſti conteggi, facendoſi ajutare da un

Giovane, assegnatoli a suo piacere dalla Congregazione; e in fine di Settimana, descritte nel detto Libro anche in lettere le somme, vi si sottoscrive.

veramente praticata una così necessaria diligenza; e potrà farsi ajutare per tutto questo da un Giovane di abilità, e fidatezza da deputarsi dalla Congregazione a contentamento dello stesso Ispettore. L' Ispettore dovrà sottoscriversi in fine della settimana nel detto Libro della Vendita del Cassiere, descrivendo le somme anche in lettere. Al fine d' ogni Trimestre si farà il solito Ristretto generale, composto dei suddetti Ristretti particolari di ciascuna settimana, e verrà sottoscritto dal Sindaco, Computista, Cassiere, e dall' istesso Ispettore; e si farà l' annotazione d' essere state descritte nel Libro d' Entrata del Cassiere ai loro Conti particolari le tre Partite della Prestanza ricuperata, degli Utili, e de' Sopravanzi, quali risulteranno dal Ristretto medesimo. In questa maniera non potrà nascere errore nello stabilire i Sopravanzi, o Resti de' Pegni, premessa la diligenza, che dovranno usare gli Appuntatori di verificare la giusta somma della Prestanza, e di conteggiare nuovamente la giusta quantità degli Utili, dalle quali due Partite verificate deve risultare il giusto Sopravanzo, o Resto. Perchè poi non nasca errore nell' uscita del denaro per il pagamento di questi Resti, o Sopravanzi, nel Libro Magistrale, ed autentico eretto di nuovo, e addetto alla Cassa, debbono sempre descriversi con ogni esattezza dal Giovane deputato specialmente a tale incombenza i Pagamenti già fatti, e verificati dallo Stracciafoglio del Cassiere, e dai Bollettini da lui ritirati dopo il Pagamento fatto dei loro Resti, a tenore degli Ordini scritti nei medesimi Bollettini. In fine della settimana deve l' Ispettore verificare i Pagamenti fatti dal Cassiere in vista de' suddetti Ordini, rincontrandoli ad uno ad uno coi rispettivi Libri di Vendita. Lo stesso deve farsi a parte dal Computista, e trovando che gli Ordini sono stati tratti a dovere, l' uno e l' altro ne daranno credito al Cassiere nel suo Registro, sottoscrivendosi con enunziare la somma de' Pagamenti in lettere, e si ritireranno dal Computista gli Ordini, che dallo stesso verranno dati al Deputato Archivista per conservarli. Si annoterà poi nel Registro del Cassiere, ch' egli se n' è dato Credito nella sua Uscita, individuando le Carte, ove ne avrà descritta la Partita in suo Credito.

Al finire di ogni Trimestre si fa il Ristretto generale, che risulta dalle somme ristrette della Settimana, e che deve esser sottoscritto dal Sindaco, Computista, Cassiere, ed Ispettore, notandovisi, che le Partite della Prestanza ricuperata, degli utili, e de' Sopravanzi sono state descritte nel Libro d'Entrata del Cassiere.

I pagamenti seguiti dei Sopravanzi, verificati dallo Stracciafoglio del Cassiere, e dagli Ordini nei Bollettini, che esso ha ritirati, si descrivono in un Libro Mastro, a ciò destinato.

L' Ispettore verifica in fine di Settimana gli Ordini dati nei Bollettini, rincontrandoli coi Libri di Vendita; e ciò altresì si fa dal Computista; e trovato il tutto a dovere, e datone credito al Cassiere, esprimendo la somma in lettere, si sottoscrivono al suo Registro, in cui è da notare la carta, ove esso nella sua Uscita se n'è dato credito; e il Computista ne ritira gli Ordini, e gli dà all' Archivista.

CAPI-

## CAPITOLO XLVI.

### *Del modo di rinnovare i Bollettini perduti de' Pegni, e delle Sicurtà da darsi per questo, o altro Conto.*

IN ogni caso che si abbia a restituire alcun Pegno, o pagare Resto a' padroni senza il primo Bollettino originale, o perchè sia perduto, o perchè sia in mano d'altri, e non si possa avere, dovrà chi comparisce essere bene esaminato dal Computista dei Prestiti sopra la qualità della Roba, tempo, e somma imprestata, con pigliarne, e farne memoria in scritto, quando non si possa trovar subito essa Partita; avvertendo però di non far tralasciare la ricerca nello stesso tempo, quando non vi sia impedimento, che l'obblighi a differirla; e ciò per assicurare il padrone del Pegno, potendogli sempre esser riscosso di momento in momento da chi ha trovato, o ritiene presso di se il Bollettino originale, e specialmente se è qualche Forastiere, usando anche in ciò tutta l'attenzione, vigilanza, e carità. Trovata la Partita, e restando questa aperta e non ragguagliata, vi faccia subito il =*Retineatur*= ; faccia stendere il Duplicato del Bollettino in Carta Reale, di cui debbono sempre farsi, ne dia il Rincontro a chi vuole apporre il =*Retineatur*=, e lo mandi al Custode per mezzo della stessa persona, che l'avrà richiesto, il quale riconosciuto esservi il Pegno, vi porrà anch' esso nel suo Libro il =*Retineatur*= , come si è detto di sopra; il che seguito licenzierà la persona suddetta, assicurandola, che è fermato il Pegno. Il Rincontro del Duplicato si conserverà da quella persona, a di cui istanza si è fatto il Duplicato; e questo si riterrà dal Custode, per consegnarlo al Deputato Archivista, ad effetto di ritenerlo presso di se, e far ciò, che si è detto altrove, ed in particolare al Capitolo XVI dell' Offizio dell' Archivista, dovendo però stare avvertito chi ha fatto porre il =*Retineatur*= di conservare il Rincontro datogli dal Computista, mentre senza di questo dal Deputato Archivista non se gli consegnerà il Duplicato. Se poi il Pegno fosse stato venduto, e vi fosse il Sopravanzo, si osservi dal Computista ciò

Presentandosi al Computista persona, che voglia ricuperar Pegno, o Resto, e che sia priva di Bollettino, egli l'esamina su la qualità della roba, tempo, e somma prestata, e pone il tutto in iscritto, qualora non possa con speditezza trovarne la partita; ma che poi colla possibile maggior sollecitudine farà cercare perchè al padrone non ne venga danno.

Il Computista, trovatane la partita aperta, vi pone il *Retineatur*, e ne fa stendere il Duplicato, che insieme col Rincontro lo dà alla parte, che lo porta al Custode, il quale, riconosciuto il Pegno, pone alla sua partita il *Retineatur*.

La persona, che ha fatto porre il *Retineatur*, deve conservare il Rincontro, portandosi dal Custode il Duplicato all'Archivista, il quale, senza il detto Rincontro, non può consegnargli il Duplicato.

Se il pegno fosse stato venduto, il Computista osserva quanto è prescritto nel Capitolo XLI.

Se per mancanza del Computista, e Custode, non ostante il *Retineatur*, si riscuota il Pegno, o resto, essi sono tenuti al danno.

La persona, che ha fatto porre il *Retineatur*, volendo riscuotere, o rinnovare, o esigere il resto di alcun Pegno, presenta il Rincontro, datogli dal Computista, all' Archivista, che ne fa ricercare il Duplicato, e scrivere nel corpo di esso, o *Si restituisca* se sia passato un Anno dall' Impegno, o *Sì rinnovi*, o *Si paghi con Sicurtà dentro a dieci giorni*, e seguendo in appresso la data, vi si sottoscrive; e quindi la parte, ricevuto il Duplicato, vi fa scrivere dal Computista la somma del Sopravanzo.

Il padrone del Pegno giura esser questo suo; a che non è obbligato chi ha la qualità ereditaria; e si obbliga insieme colla sicurta; che dal Notajo del Monte si riceve a proprio risico; di farne la restituzione a chi mai fosse di ragione.

Prima di rendere il Pegno a chi ha il Duplicato, si deve far stimare da due Stimatori,

ciò, che di sopra si è prescritto nel Capitolo XLI. E quando per mancanza del Computista, e Custode si riscuotesse il Pegno da altri, non ostante il = *Retineatur* =, e si esigesse il Resto, saranno sempre essi tenuti al rifacimento del danno a favore di chi avrà fatto apporre il = *Retineatur* =. Se chi avrà fatto apporre il = *Retineatur* = vorrà riscuotere il Pegno, o esigerne il Resto, se fosse venduto, presenterà all' Archivista il Rincontro datogli dal Computista, che su la traccia del Rincontro farà ritrovare il Duplicato nella Filza. E quando sia passato un' Anno dal giorno dell' Impegno, prima del qual tempo non si farà restituire verun Pegno ad alcuno, farà scrivere in corpo del Duplicato = *Si rinnovi* = quando non voglia disimpegnarsi, e sia prossima la Vendita del Pegno, o = *Si restituisca il Pegno* = ovvero se fosse venduto = *Si paghi il Sopravanzo del presente Pegno colla solita Sicurtà nel termine di giorni dieci*; e vi farà porre la giornata, Mese, ed Anno, e si sottoscriverà, e consegnerà poi il suddetto Duplicato a chi lo ricerca; il quale si porterà dal Notaro del Monte per la Sicurtà, che da questo si prenderà a rischio suo, e del suo Offizio. Se per altro il Pegno sarà venduto, si presenterà prima il Duplicato al Computista, che vi segnerà il Resto, o Sopravanzo, che servirà di Regola al Notaro nel prendere la Sicurtà. Nell' Istromento da rogarsi il padrone del Pegno giurerà quello esser suo, ed in sua assenza lo farà il di lui Procuratore con Mandato speciale fatto a tal' effetto; ma se sarà Erede di chi avrà fatto apporre il = *Retineatur* =, e che ciò resti provato legittimamente, sarà sufficiente il solo obbligo, e sicurtà solidale da darsi nell' Istromento, dovendosi obbligare ciascuno, che in tal guisa vorrà esigere il Resto, riscuotere, o rinnovare il Pegno, di restituirlo a chiunque sarà di ragione, o pretendesse esser suo, purchè, e conforme sarà di ragione ad ogni ordine, o mandato del Giudice del Sacro Monte, al che il Fidejussore, che si presterà, dovrà solidalmente obbligarsi; ed in questo starà ben cautelato il Notaro, mentre in caso diverso sarà egli tenuto a tutti i danni, ed interessi non meno a favore del Monte, che di qualsivoglia altra persona, che fosse restata pregiudicata. Si dovrà pure prima di rilasciarsi il Pegno a chi ha il Duplicato, far seguire la stima del suo giusto valore almeno da due Stimatori, a' quali dovrà tenersi occulta la Prestanza

ſtanza fatta ſu detti Pegni, e queſto a fine che poſſa riſaperſi qual ſomma debba reſtituirſi, a chi veramente aveſſe diritto ſu detti Pegni, in compenſo del Pegno, che più non poteſſe ricuperarſi da chi l'aveſſe eſatto in vigore del Duplicato; e però il Notaro dovrà eſigere da chi ricupererà il Pegno in vigore del Duplicato, e dalla ſua Sicurtà l'obbligo di rendere il Monte indenne, e di rilevarlo dalle moleſtie. Con queſte cautele, nel caſo che ſianſi perduti i Bollettini originali, dentro il tempo prefiſſo dall'Archiviſta, ſi farà la reſtituzione, o rinnovazione del Pegno, o ſi pagherà il Sopravanzo, e non altrimenti. Avrà però la facoltà l'Archiviſta, quando quegli, che avrà fatto apporre il = *Retineatur* = ritrovaſſe il Bollettino del Pegno, di fargli reſtituire, o rinnovare il Pegno, o pagargli il Reſto ſenza verun'obbligo, o ſicurtà, notando dicontro alla Partita del ſuo Libro la reſtituzione fattane coll'originale, e ſtrappando il Rincontro dato dal Computiſta, ed unirà il Duplicato con detto Bollettino originale, mediante il quale potrà riſcuoterſi, o rinnovarſi, ovvero eſigerne il Sopravanzo, oſſervando in queſta parte ciò, che deve fare ogni altro, come ſe non vi foſſe mai ſtato il = *Retineatur* =. Potrà l'Archiviſta per giuſte e ragionevoli cauſe prorogare a ſuo arbitrio il tempo prefiſſo nel Duplicato, quando in queſto frattempo non aveſſe avuto il ſuo effetto. L'obbligo e ſicurtà ſolidale, come ſi è detto ſopra, ſi dovranno eſigere anche in alcuni caſi, benchè ſi eſibiſſe il Bollettino originale, come ſarebbero i ſeguenti. Primo quando il Bollettino foſſe di perſona certa, cioè che ſi dichiaraſſe nella Partita del Pegno la di lui pertinenza all'Impegnante, e queſti foſſe morto, e qualcuno compariſſe come di lui Erede, e ne verificaſſe la qualità ereditaria. Secondo, quando ſi abbia la notizia, che altri vi pretenda, o poſſa avervi colorata ragione, dovendoſi in dubbio reſtituire il Pegno a chi moſtra maggiori indizj d'eſſerne il padrone, purchè dia ſicurtà, come ſopra di ſtare a ragione con l'altro pretendente; ed il determinare chi prevalga negl'indizj del dominio ſarà ripoſto in arbitrio dell'Archiviſta, il quale ne' caſi molto dubbj ne dovrà ſentire il parere della Congregazione, o rimettere le Parti, che non ſi acquietaſſero al giudizio del Giudice del Sacro Monte. Terzo, quando per qualche varietà dell'Iſtante nel riferire la qualità della Roba, o la perſona, che ne avrà fatto l'Im-

tenendo loro occulta la preſtanza; e ciò per ſaperne in ogni evento il ſuo giuſto valore.

Ritrovando chi ha poſto il *Retineatur* il Bollettino, ſi uniſce dall' Archiviſta, fattane nota dicontro alla partita, e ſtrappato il Rincontro, il Duplicato al Bollettino, e ſi procede come ſe non vi foſſe ſtato il *Retineatur*.

Non avendo il Duplicato avuto effetto, può l' Archiviſta prorogarne il tempo.

Non oſtante che ſi abbia il Bollettino originale, ſi deve per ordine dell' Archiviſta nei Bollettini, o in altra carta proporzionata, che portano la data, e la cagione, e il termine far l'obbligo, e preſtare Sicurtà ſolidale, qualora compariſca l'erede dell' Impegnante morto; qualora ſieno diverſe perſone ad avervi pretenſione, tra cui l'Archiviſta determina chi debba prevalere, e che ne' caſi aſſai dubbioſi ſi riporta alla Congregazione, o al Giudice del Monte; qualora ſiavi giuſto ſoſpetto di frode; qua-

lora, ritrovato il Bollettino originale, non si riporti il Duplicato; qualora si trovi nel Pegno più roba, di che sia descritta nella partita, affermando chi lo riscuote, che gli si appartiene; e qualora si diano da taluno verisimili indizj, di esser suo qualche pegno, o parte di esso, rimaso sopra del banco, ovvero in mano del Custode.

l'Impegno, o per altro rispetto possa cadere sospetto di frode. Quarto, quando dopo aver perduto il Bollettino originale, e ricevuto il Duplicato avesse trovato l'originale, e per qualche giusta cagione non potesse riportare detto Duplicato per unirlo all'originale. Quinto, quando nel Pegno si trovasse più Roba della scritta nel Libro dei Prestiti, e che il Riscuotente affermi appartenere al medesimo Pegno, ma essere stata tralasciata di scrivere per errore. Sesto, quando si trovasse rimasto, o sul Banco, o in mano del Custode qualche Pegno, o parte di quello senza nome, o Roba mischiata con Pegno diverso per errore, quale la parte riconosca esser sua, e ne dia qualche verisimile indizio, che all'Archivista non paja sufficiente. Nelli quali casi senz'altro ministero del Computista, l'Archivista a tergo del Bollettino originale, se vi sarà, e se no in Carta proporzionata ordini al Notaro, che riceva l'obbligo, e sicurtà, notando la causa, e ponga il giorno e termine come sopra.

Perdutosi l'un Duplicato, il Computista per ordine dell'Archivista ne fa fare un altro, accennando esser Duplicato del primo, e che si nota nel Libro dell'Archivista.

Se perdasi il Bollettino, o Duplicato, in cui il Computista abbia ordinato al Cassiere il pagamento del resto, rincontrata la partita, e non pagata, e avvertito il Cassiere di non pagare, si fa per ordine dell'Archivista il nuovo Duplicato, e che prescrive nuova Sicurtà.

Perdendosi il Bollettino in mano del Custode, o si riporti in pezzi, in modo però da potersi leggere, il Custode, esprimendo a tergo la cagione, ne fa in giornata corrente il Bollettino, che egli sottoscrive,

Se dopo aver perduto il Bollettino originale la parte perdesse anche il Duplicato, il Computista glie ne farà un'altro con ordine però dell'Archivista, e con nota che è Duplicato dell'altro precedentemente consegnatogli dall'Archivista, osservando nel resto il medesimo stile, e notandosi anche questo secondo Duplicato nel Libro dell'Archivista. Se il Bollettino originale, o il Duplicato si perdesse dopo che in esso il Computista avesse ordinato al Cassiere il Pagamento del Resto, si riscontrerà, se il detto Resto sia stato pagato, poichè in tal caso il danno sarebbe del padrone, nè gli si potrebbe fare altro Duplicato; ma se non sarà stato pagato, se gli potrà fare il Duplicato, sempre però con ordine dell'Archivista, il quale gl'ingiungerà in esso il nuovo obbligo e sicurtà, dovendosi in tali casi avvertire dal Computista il Cassiere di farne memoria per non pagare due volte lo stesso Resto, come potrebbe accadere, presentandosi un dopo l'altro gli stessi Duplicati. Quando il Bollettino originale si perdesse in mano del Custode, dopo essergli stato consegnato, o per riscuotere il Pegno, o per rinnovarlo; ovvero quando qualcuno riportasse il Bollettino originale leggibile, ma per qualche accidente strappato in pezzi minuti, o consumato, talche non possa mettersi in filza, non occorrerà gravare la parte a fare verun'obbligo, e molto meno a dare la sicurtà, ma basterà, che il Custo-

Custode in ottavo foglio faccia il Bollettino di sua mano, come era il primo, e scriva a tergo di esso = *Per essere smarrito l' originale in mano del Custode* =, ovvero = *Per essere stato restituito l' originale in pezzi, o consumato* =, e ponga il giorno corrente, e sottoscriva, ed informi del vero l'Archivista, il quale ordinerà, che si renda senza obbligo e sicurtà, e si sottoscriverà, inchiudendo qualche pezzo del Bollettino stampato nella carta scritta dal Custode da conservarsi in filza dal Cassiere, e così basterà per fede del vero, e sicurezza del Monte in questi due casi.

e ne ragguaglia l' Archivista, il quale sottoscrivendosi, e ordinando, ove si possa, di unire a questo qualche parte del Bollettino stampato, che in filza si dovrà conservare dal Cassiere, ne prescrive senza niun obbligo la restituzione.

## CAPITOLO XLVII.

### *De' Pegni di Robe rubate, o impegnate senza consenso de' Padroni, e delle Ritenzioni de' Pegni da farsi in questi, o altri Casi.*

DOpo d'essersi usata diligenza dallo Stimatore, per guardarsi di prender Pegni di Robe furtive, o portate ad impegnare senza consenso de'padroni, secondo gli ordini sopradescritti; quando ciò non ostante accadesse il caso, non deve il Monte patir danno alcuno, ma li padroni potranno ricúperare le loro Robe, secondo che si determinerà dal Giudice del Monte, con pagare prima il Capitale, o sia Prestanza, ed Utili del Monte, e non altrimenti; ed intanto si ordinerà dalla Congregazione al Custode, che in margine della Partita di quel Pegno nel suo Libro dei Prestiti scriva = *Retineatur* = ad istanza del tale, scrivendo il nome, cognome, ed abitazione precisa di chi pretende essere la Roba sua, e ponga il giorno corrente, e l'Anno. Se parimente avverrà, che qualche padrone del Pegno abbia perduto il Bollettino, ovvero avendo egli il Bollettino originale in mano, dubiti, che il Pegno non si riscuota da altri senza di lui, finchè egli abbia comodità di riscuoterlo, il medesimo Custode su detto Libro alla Partita di quel Pegno scriverà =*Retineatur*= ad istanza del tal padrone, con riferire la causa, e nominare la persona, che fa l'istanza, come sopra, notandovi parimente il giorno ed Anno, in cui si fa il =*Retineatur*= ; ed in caso che il Pegno sia stato rinnovato, se ne farà espressa menzione. Se

Accadendo, che segua Prestanza sopra robe furtive, o senza il consenso dei padroni, essi a determinazione del Giudice del Monre, pagato il capitale, e gli utili, potranno ricuperarle; e intanto la Congregazione ordinerà al Custode, che ad istanza della tale persona vi ponga in giorno corrente il *Retineatur*.

Se alcun padrone abbia perduto il Bollettino, ovvero, quantunque abbia il Bollettino, tema, che il Pegno gli sia riscosso, non avendone egli il comodo, vi si porrà dal Custode il *Retineatur*, esprimendovi la causa, e la persona, che l'ha fatto porre, e la giornata corrente, e se sia stato rinnovato.

Essendo il Monte, per qualsivoglia causa, o gli Stimatori, per Pegni a loro deliberati, creditori di alcuno, che vi abbia altri Pegni, la Congregazione, o li Sindaci possono ordinare ai Custodi di porvi il *Retineatur* ad istanza dei predetti; e questo non si concede in grazia di alcun altro Ministro del Monte, non che degli estranei.

Se il Monte per qualsivoglia causa, o alcuno degli Stimatori, a cagione di qualche Pegno ad esso rimasto alla Vendita, per essergli stato deliberato all'Incanto, come si è detto di sopra al Capitolo degli Stimatori, sarà creditore del padrone di qualche Pegno, che fosse attualmente nel Monte, oltre quello, come sopra, allo Stimatore deliberato, la Congregazione, o li Sindaci dei Prestiti potranno ordinare ai Custodi, che alla Partita del Libro loro di que' Pegni, spettanti allo stesso padrone, debitore dello Stimatore per detta causa, vi scriva = *Retineatur* = ad istanza del Monte, se si farà per esso, o dello Stimatore nel caso suddetto con l'annotazione del giorno ed Anno. Ad altre persone poi, o estranee, o anco Ministri del Monte non compete un simile Privilegio di Ritenzione de' Pegni, e però nè dalla Congregazione, nè da' Provvisori, o qualsivoglia altro Deputato non dovrà mai ammettersi, proibendosi espressamente al Custode di apporre il = *Retineatur* = in tali casi. Neppure si ammetteranno nè Sequestri, nè Inibizioni di qualsivoglia Giudice, ancorchè formali, e da' medesimi sottoscritte, tanto sopra i Pegni, quanto sopra il loro Sopravanzo ad istanza di qualsivoglia persona senza l'= *Exequatur* = del Giudice del Sacro Monte, e si procederà alla Vendita, restituzione, o rinnovazione de' Pegni, o al pagamento del Sopravanzo a favore del padrone, come se non vi fossero mai state simili Inibizioni, e Sequestri. Potrà solo il Giudice del Sacro Monte ordinare la ritenzione, secondo li termini di ragione, con Mandato sottoscritto dal medesimo, che avrà solo forza, quando sarà presentato al Custode, e non prima, ancorchè nella Citazione fosse espressa l'Inibizione in rapporto al Monte, la quale opererà solo contro la parte; e non mai contro il Monte, che solo dovrà obbedire al detto Mandato sottoscritto dal Giudice, quando gli sarà presentato, ed allora il Custode scriverà in margine della Partita come sopra = *Retineatur de Mandato nostri Judicis* =, con apporvi il giorno ed Anno, conservando il Mandato presso di se.

Non si ammettono nè Sequestri, nè Inibizioni sopra i Pegni, e i loro Sopravanzi, senza l'*Exequatur*, o Mandato sottoscritto dal Giudice del Monte; e questo medesimo ha forza, ove sia presentato al Custode, il quale in giornata vi pone *Retineatur de mandato nostri Judicis*, e che egli conserva.

Non impedirà però un simil Mandato, ed altro qualsivoglia = *Retineatur* = o siano Duplicati, che venendo il tempo della Vendita, il Pegno ritenuto non si venda; ma il Resto, o Sopravanzo del Pegno, detratto il Credito del Monte, anche degli Utili nel caso vi fossero, soggiacerà al medesimo = *Retineatur* =, del quale il Custode ne

Qualunque *Retineatur* posto ai Pegni non ne impedisce la Vendita, giunto che ne sia il tempo, rimanendovi soggetto il solo sopravanzo; e perciò il

ne dovrà dar nota al Computiſta, affinchè lo replichi alla Partita nel Libro delle Vendite del Caſſiere, come è ſtato preſcritto di ſopra, nel che mancando, e provenendone danno alle parti, o al Monte, ſarà egli tenuto di reintegrarlo del proprio. Se il = *Retineatur* = ſarà per Mandato del Giudice del Sacro Monte ſi dovrà eſeguire la volontà di eſſo Giudice da dichiararſi per Mandato = *De conſignando* =, e non mai per ſemplice Decreto; in vigore del qual Mandato ſi conſegnerà il Pegno, ſodisfatto prima interamente il Monte, a chi ordinerà detto Giudice in eſso Mandato, o gli ſi pagherà il Sopravanzo, ſe il Pegno foſse ſtato venduto; qual Mandato ſi dovrà porre in filza inſieme col Bollettino del Pegno, o col Duplicato in mancanza di eſso, con ordine in quanto al Reſto, o Sopravanzo del Computiſta dei Preſtiti, come ſi pratica ne' pagamenti de' Reſti degli altri Pegni venduti. Se ſarà fatto il = *Retineatur* =, o Duplicato d'ordine della Congregazione, o di qualcuno de' Provviſori, o Sindaci, ovvero dell' Archiviſta, o altro Deputato ad iſtanza di chi pretende la Roba impegnata eſser ſua, o per credito del Monte, o dello Stimatore, non riconſegnerà Pegno, nè Reſto alcuno, neppure con ſicurtà ſenza l'ordine del Deputato Archiviſta, al quale ſpetta una tale incombenza, e che occorrendo ne ſentirà anche la Congregazione, ſe così gli parerà; il quale nel caſo di = *Retineatur* = appoſto dal Monte, o dallo Stimatore, quando il Pegno ancora eſiſta, non lo farà mai conſegnare ad altri, anche con ſicurtà ſenza il conſenſo della Congregazione, o dello Stimatore; cioè, o con Decreto della medeſima da porſi in filza, o con il conſenſo in ſcritto dello Stimatore da porſi parimente in filza. Se poi ſarà fatto ad iſtanza del padrone del Pegno, che ne ha perduto il Bollettino, eſibendo queſti il Bollettino del Pegno, ſi unirà al Duplicato, in cui l'Archiviſta ſcriverà = *Dato al tale col Bollettino originale* =, e ſi ſottoſcriverà, facendone fare l' annotazione di contro alla Partita del Libro de' Duplicati eſiſtente in Archivio. E quando il Bollettino foſſe portato da altra perſona ſi riterrà dal Cuſtode, o dall' Archiviſta col denaro, che aveſſe dato per lo diſimpegno, che ſi perderà da chi l ha improntato, quando però vi ſia dolo, nè mai gli ſi reſtituirà; ed in ogni caſo, ancorchè non vi foſſe frode, e ſi pretendeſſe, da chi eſibiſce il Bollettino, il Pegno eſſer ſuo, rimetterà le parti al Giudice

Cuſtode gli dà in nota al Computiſta, perchè gli replichi nel Libro delle Vendite del Caſſiere.

Qualora il *Retineatur* ſia per Mandato del Giudice del Monte, non ſi conſegna il Pegno, o Sopravanzo, che a tenore del di lui mandato *De conſignando*, che col Bollettino, o Duplicato ſi pone in filza.

Dove ſia ſtato poſto il *Retineatur* per parte del Monte, o ſuoi Stimatori, l' Archiviſta non conſegna Pegno, o Sopravanzo, ſenza Decreto della Congregazione, o conſenſo in ſcritto degli Stimatori, che ſi recano in filza; che ſe poi ſia ſtato poſto dal padrone, che riporta lo ſmarrito Bollettino, l' Archiviſta, fattane far nota alla partita dei Duplicati, e ſcritto nello ſteſſo Duplicato il nome della perſona, cui lo conſegna, ſi ſottoſcrive.

Se ſi ſcorga frode in chi ha portato il Bollettino, queſto ſi ritiene dal Cuſtode, o dall' Archiviſta, inſieme colla moneta, che per il Diſimpegno ſi foſſe improntata; e naſcendo controverſia ſopra

la pertinenza del Pegno, l'Archivista ne rimette la decisione al Giudice del Monte, facendo in appresso eseguire il di lui mandato *De consignando*.

dice del Monte, quando non possa concordarle, e secondo il Mandato = *De consignando* = del medesimo se ne farà la consegna, o del Pegno, sodisfatto prima il Monte, o del Resto, se il Pegno fosse venduto.

## CAPITOLO XLVIII.

### *De' Pegni perduti, o deteriorati in mano de' Custodi.*

Perchè i Pegni possono nel Monte perire, o deteriorare per negligenza, o per fraude dei Custodi; perciò qualora si giudichi dalla Congregazione, che di essi sia stato il difetto, si stima il danno da due Stimatori, l' uno del Monte, e l'altro eletto dalla parte; e questi non concordando, si passa di comun consenso al terzo, secondo il cui giudizio sono i Custodi tenuti a indennizare i padroni; e quindi volendo essi ciò evitare, porranno in opera ogni loro diligenza, la quale quando non bastasse, ne avviseranno i Provvisori.

SE alcun Pegno mancherà, perchè non si trovi, o tutto, o parte d' esso dopo la consegna fatta ai Custodi, ovvero apparirà corroso, o macchiato, o altrimenti deteriorato per altro accidente, che non proceda dal tempo, o dalla qualità della Roba; nel qual caso i Custodi non sono tenuti di fraude, ma solo di negligenza; a giudizio della Congregazione dovranno essi Custodi pagare alli padroni la perdita, mancamento, o peggioramento sino a quella somma, che uno Stimatore del Monte insieme con un' altro Stimatore da porsi per parte del padrone del Pegno, e in evento di discordia il terzo Perito da eleggersi di comune consenso degl' Interessati giudicherà, che importi. Ma se dalla Congregazione sarà giudicato esservi fraude almeno presunta, o grave colpa loro, dovranno pagare ai padroni quello, che essi giureranno importare detta perdita, o peggioramento; purchè non oltre passi qualche somma, che tasserà il Giudice del Sacro Monte. Pertanto avranno cura i Custodi, di ben conservare per quanto sarà loro possibile i Pegni, usando a tal' effetto ogni opportuna diligenza, e cautela, e adoprando quei rimedj, che saranno necessarj; i quali, se non potessero apprestarsi da loro, ne avviseranno i Provvisori, o la Congregazione per ottenerne il provvedimento.

I Custodi, errando nel restituire i Pegni, sono tenuti nel termine di una settimana a ripararlo, e ciò non potendo, ne soddisfano i padroni in danaro, esigendo obbligo dai medesimi di ricevere i proprj pegni, ove si ritrovino in buono stato;

Accadendo, che i Custodi abbiano dato un Pegno in cambio di un' altro, se nel termine di una settimana non avranno riparato all' errore, saranno tenuti soddisfare al padrone, che ricerca il suo Pegno, con farlo obbligare, oppure dar sicurtà, quando non sia idoneo, di ricevere il suo proprio Pegno, quando in appresso si ritrovasse ben condizionato, e non deteriorato, e di restituire il denaro, che in luogo del Pegno gli fosse stato sborsato. In simili casi i Custodi rimarranno padroni del Pegno, che per

per errore del cambio resterà in loro mani, ma però dovranno conservarlo senza venderlo, durante il tempo di Mesi diciotto dal giorno dell'Impegno; e dopo questo tempo sarà loro lecito di venderlo, o disporne come loro parerà, seppure dalla Congregazione non avessero ottenuta licenza di poter ciò fare, anche prima del suddetto tempo. Quando qualche difetto, o sia deterioramento colpevole di Robe, si trovasse in qualche Pegno alla Vendita in assenza del padrone, il Deputato supplirà per lui, e terrà la parte di esso padrone, e in ogni caso, in assenza de' padroni de' Pegni quello, che i Custodi dovrebbero pagare a' detti padroni per il difetto, o deterioramento colpevole, come sopra, di essi Pegni, e per quel di più, che saranno giudicati valere, a giudizio di due degli Stimatori del Monte da assumersi a tale effetto dal Deputato sudetto, oltre il Capitale, e Utile del Monte, dovranno pagare allo stesso Monte, che lo custodirà per restituirlo a' padroni, quando verranno, o ritenerlo appresso di se, come cosa propria, se non verranno mai, come si è detto di sopra de' Sopravvanzi al Capitolo precedente.

e qualora questa obbligazione non possa aver luogo, i Custodi al terminare dei diciotto Mesi dispongono dei medesimi Pegni.

Il Deputato alla Vendita, scorgendo nei Pegni mancanza, o deteriorazione, vi sostiene la parte dei padroni, nelle cui ragioni subentra sempre il Monte.

## CAPITOLO XLIX.

### *Del Banco de' Depositi.*

Ancorchè il Sacro Monte dei Prestiti abbia unita la cura, e il maneggio de' Depositi, che i Particolari fanno nel di lui Banco, per la sicurezza de' quali sono obbligate tutte le sue facoltà; nondimeno per chiarezza maggiore, e per non confondere una materia con l'altra, si è separata l'Amministrazione del Banco de' Depositi, la quale si esercita in Stanze a parte, e da' Ministri diversi, e distinti da quelli dei Prestiti, con ritenersi in detto Banco i Libri, e Scritture necessarie col Conto de' Depositi, e respettivi Ordini di Pagamenti, come verrà prescritto distintamente nei Capitoli del Carico di ciaschedun Ministro. Gli emolumenti poi, e le spese dello stesso Banco appartengono al Monte dei Prestiti, come rappresentante tutta l'Opera Pia.

La materia del Banco dei Depositi si appartiene al Monte della Prestanza; e solo si tratta da' Ministri distinti, e in luogo diverso, per schivarne la confusione; e perciò le spese sono a carico, e gli utili sono a vantaggio del medesimo Monte della Prestanza.

## CAPITOLO L.

### *Dei due Libri Maſtri Generali del Banco de' Depoſiti, e dei Preſtiti.*

Lo ſcrivere alla rinfuſa in un ſol Libro i Depoſiti sì liberi, che dei Luoghi Pii, e vincolati, e anche colla diviſione dei liberi dai Pii, e vincolati, e dei liberi ſenza cedola da quei con cedola, e dei Pii dai vincolati, rendeva già moleſto nel finir dell' Anno il raccogliere il reſto del Caſſiere; e perciò ſi è deſtinato un Maſtro generale, che ne rinchiude tutti i conti, e tutte le caſſe.

QUantunque ſul principio dell' erezione del Banco de' Depoſiti ſi teneſſe un ſolo Libro Maſtro, in cui confuſamente ſcritturavanſi i Depoſiti tanto liberi, che de' Luoghi Pii, e vincolati, ciò non oſtante eſſendo in appreſſo creſciuta l'Azienda ſi dovette venire alla diviſione de' Conti liberi da quelli de' Luoghi Pii, e vincolati, e in ſeguito all' altra diviſione dei Depoſiti liberi ſenza Cedola da quelli con Cedola, e in ultimo alla ſeparazione dei Depoſiti de' Luoghi Pii dai Depoſiti vincolati. Ma perchè l'aumento, quantunque neceſſario di tante ſcritture, e la ſeparazione di tanti conti di Caſſa portava lo ſconcerto, che il Caſſiere di detto Banco in uno appariva Creditore, e in altro Debitore di ſomme coſpicue, di maniera che per formare il ſuo reſto reale, biſognava raccogliere a braccio in fine di Anno li reſti tutti di detti conti di Caſſa; per provvedere a tale ſconcerto, ſi è ſtabilito un Maſtro Generale, che debba abbracciare tutti li ſuddetti conti, e in una le tante Caſſe ridurre. Queſto nuovo Libro Maſtro Generale, eſſendoſi formato fin dal principio del 1762, non ſolamente fu riportata in eſſo tutta l'eſiſtenza delle paſte, e monete di oro, e di argento trovata ne' Caſſoni della Caſſa di detto Banco a tutto l'Anno antecedente, e laſciata in cura del Caſſiere, diviſa in cinque conti nel detto Maſtro Generale aperti, ma ancora vi furono riportati tutti i Nomi de' Debitori dello ſteſſo Banco, ſtaccati dalle ſcritture correnti, laſciativi i ſoli Creditori, per gli quali furono ſtabiliti altrettanti conti per riportarvi di ſettimana in ſettimana l'aumento, o la diminuzione loro riſultante dal pareggio, che fanno in ogni Bilancio alli conti di Caſſa delle ſcritture correnti li riſpettivi Scritturali ne' due Colonnelli fattivi aggiungere per il Credito, e Debito del Caſſiere da riportarſi in detto Maſtro Generale, in cui ſono formati tali conti, perchè in fine d' Anno dai Sindaci del Banco poſſa ſaperſi la giuſta quantità de' nomi de' Creditori d' ogni ſcrittura ſenza dover aſpettare

In queſto Maſtro generale al principiare del 1762 ſi riportarono, e l'eſiſtenza delle paſte, delle monete di oro, e di argento, che ſi trovarono nei caſſoni, diviſa in cinque conti aperti, e inſieme i nomi dei Debitori, e i conti dei Creditori.

tare l'opera de' Bilanciatori, e ſtare alla loro aſſertiva. Perchè poi detto Libro Maſtro Generale poſſa avere la ſua conneſſione colle ſcritture correnti, colla Caſſa, e colli nomi dei Debitori riportativi, il di lui ragguaglio, come ſi è introdotto, dovrà ſempre procedere da tre Entrate-Uſcite. La prima, in cui ſi riportino le paſte, e monete, che ſi provvedono, e eſtraggono per uſo del Banco, e per darle a coniare in Zecca da approvarſi, e ſottoſcriverſi dai Provviſori, e dal Caſſiere; la ſeconda per gli Depoſiti, e Pagamenti, che ſi fanno per gli Debitori, per gli conti della Zecca, e per le ſolite Preſtanze da approvarſi, e ſottoſcriverſi dall' Archiviſta del Banco: e la terza per gli pareggj, ſieno in aumento, o in diminuzione de' Creditori da approvarſi, e ſottoſcriverſi dagli Scritturali delle ſcritture correnti, e dall' Archiviſta ſuddetto. Oltre agli altri vantaggj, che provengono dalla formazione di queſto Maſtro Generale, ne deriva anche quello conſiderabile di poter avere in fine d'ogni ſettimana, e volendoſi anche in ogni giorno lo ſtato del Banco, e di ſcoprirſi al ſicuro in fine d'ogni ſettimana qualunque, benchè piccolo errore, che poteſſe eſſere occorſo in tanti, e così diverſi conteggj, e ſcritturazioni, mentre ravviſandoſi ſubito lo sbilancio, che cagiona, ſi poſſono rivedere tutti li conti, ed emendare ſubito lo sbaglio.

Il ragguaglio di queſto Maſtro generale procede da tre Entrate-Uſcite; la prima è per le paſte, e monete, che ſi provvedono, e ſi eſtraggono, e che ſottoſcriveſi dai Provviſori, e Caſſieri; la ſeconda è per gli Depoſiti, e pagamenti, per gli conti della Zecca, e per le preſtanze, e che ſottoſcriveſi dall' Archiviſta del Banco; la terza è per gli Pareggj, tanto in aumento, che in diminuzione dei creditori, e che ſottoſcriveſi dagli Scritturali, e dal medeſimo Archiviſta. Paleſa queſto Maſtro continuamente lo ſtato del Monte, ed ogni errore, che ſia nei ſuoi conti.

Si deſcriverà ſenz'alcuna dilazione nel detto Maſtro Generale, qualunque benchè piccola Uſcita, e reſpettiva Entrata dell'effettivo ne' giorni, in cui realmente eſce, ed entra ne' Caſſoni, e nelle mani del Caſſiere, e lo ſteſſo ſi farà delle Speſe, che occorrono per la battitura delle monete, le quali ſi deſcriveranno nel proprio conto di giorno in giorno, quando ſi fanno.

In eſſo ſi deve deſcrivere ſenza dilazione ogni piccola entrata, ed uſcita ſotto del proprio giorno.

Dovrà eſſere ſtaccata ogni concatenazione di conti fra le caſſe del Banco, e del Monte dei Preſtiti, la quale cagionava una grandiſſima confuſione, oſcurità, e diſcordanza talora di Partite, ritardo alla reſpettiva ſcritturazione, ed inutile, e pericoloſa moltiplicazione di Mandati, e di conti, ma ſolamente nel Maſtro del Banco dovrà rimanere il ſolito, facile, e ſemplice conto della Preſtanza, che fa il Banco al Monte, come ſuol tenerſi per un particolare Deponente, e queſto nel modo, che nel nuovo Maſtro ſi vede eſeguito.

Tra la caſſa del Monte dei Preſtiti, e quella del Banco non vi è niuna concatenazione, non dovendo rimanere nel Maſtro di queſto che il conto, come ſi tiene per ogni particolare Deponente, della preſtanza fattagli.

Per queſto fine non ſi riceveranno nel Banco de' Depoſiti li Pagamenti, che veniſſero fatti a conto dell' Azienda del Monte dei Preſtiti dai Debi-

Nel Banco dei Depoſiti non ſi ricevono i pagamenti dei debitori, i cui nomi ſono deſcritti nel Maſtro

Debitori deſcritti nel Maſtro dei Preſtiti, o per reſtituzione de' Capitali in eſſo Libro parimente deſcritti, o per pagamento de' frutti de' medeſimi Capitali, come altresì de' frutti delle Preſtanze fatte anche col denaro del Banco; ma dovranno tutti riceverſi dal Caſſiere dei Preſtiti, deſcrivendoli nella ſua Entrata, per poi riportarſi nel Maſtro de' medeſimi Preſtiti. E perchè l' Eſattore poſſa attendere all' eſazione de' frutti delle Preſtanze fruttifere fatte dal Banco, ſarà cura dell' Archiviſta del medeſimo Banco, il quale deve anche ſcritturare il nuovo Libro Maſtro, di darne immediatamente nota al Computiſta dei Preſtiti, acciocchè poſſa farne deſcrivere ſubito la partita de' medeſimi frutti ne' ſuoi Libri, ed incaricarne l' eſazione al ſuo Eſattore. Se per altro qualche Debitore vorrà fare il proprio pagamento per via di Depoſito vincolato da qualche condizione nel Banco de' Depoſiti, dal Computiſta di queſto non potrà rifiutarſi, ma ſi laſcerà la Partita ſotto il nome del Deponente, e non mai ſe ne darà debito al Monte dei Preſtiti, per ſoddisfare il qual pagamento ſempre dovrà farſi in mano di quel Caſſiere. In fine dell' Anno dal Computiſta del Banco inſieme coll' Archiviſta ſi farà ſotto l' iſpezione de' Sindaci del medeſimo Banco il conteggio di tutto l' effettivo conſegnato alla Zecca, e reſpettivamente da queſta reſtituito per verificare ſpecialmente lo ſcapito, e le ſpeſe, che ſaranno riſultate per la provviſta, e battitura delle paſte di oro, e d' argento fatta nello ſteſſo Anno; del quale ſcapito, formata la ſomma, ſe ne manderà una nota ſottoſcritta da un Sindaco, dal Computiſta, dal Sopraintendente alla Zecca, e dall' Archiviſta alli Provviſori, acciocchè ne facciano ſpedire dalla Congregazione Mandato di rimborſo da farſi dal Caſſiere dei Preſtiti al Caſſiere del Banco, e dalla Uſcita della Caſſa dei Preſtiti ſe ne manderà la Partita al conto di nuovo apertoſi nel Maſtro dei Preſtiti detto = *De' Scapiti per la provviſta della Moneta* =, e la Partita dello Scapito per ciaſchedun' Anno dovrà ſucceſſivamente traſcriverſi fra le altre Partite dell' Uſcita Generale del medeſimo Anno. Si manderà copia in fine d' Anno del Bilancio Generale del Banco al Computiſta dei Preſtiti, acciocchè lo deſcriva nel ſuo Maſtro nel modo preſcritto, e già poſto in eſecuzione. Per la direzione, e cuſtodia di detto Maſtro Generale, ſue Entrate-Uſcite, e Protocolli di Giuſtifi-

dei Preſtiti, dovendogli tutti ricevere il loro Caſſiere.

L' Archiviſta del Banco deve dare ſollecitamente nota delle preſtanze fruttifere al Computiſta de' Preſtiti, perchè deſcrittele ne imponga la riſcoſſione al ſuo Eſattore.

Il Computiſta del Banco non può ricuſare i Depoſiti vincolati dei debitori della Caſſa della Preſtanza, laſciandoli ſotto il nome del Deponente.

Il Computiſta del Banco, e l' Archiviſta al finir dell' Anno fanno ſotto dei loro Sindaci il conteggio dello Scapito ſoſtenuto per la Zecca; di cui ne danno nota ſottoſcritta da un Sindaco, dal Computiſta, dal Soprantendente alla Zecca, e dall' Archiviſta, ai Provviſori; che dalla Congregazione ne fanno ordinare il rimborſo al Caſſiere del Banco da farſi da quello dei Preſtiti; che dalla ſua Uſcita ne manda la partita nel Maſtro dei Preſtiſi al conto degli *Scapiti &c.*

Al finir dell' Anno ſi manda al Computiſta dei Preſtiti copia del Bilancio del Banco, perchè la deſcriva nel ſuo Maſtro.

L' Archiviſta del Banco dei Depoſiti cuſtodiſce, e diri-

ſtificazioni da ritenerſi ſotto chiave, e non permetterſene la viſura, ſe non ai Provviſori, e Sindaci ſi è deſtinato l' Archiviſta *pro tempore* del Banco de' Depoſiti, il quale dovrà ritenere uno Stracciafoglio, in cui noterà, per comodo de' Deponenti i Depoſiti, e Pagamenti, che ſeguiranno in detto Maſtro Generale, rincontrerà i Pareggj ſulle ſcritture correnti, e farà come ſopra approvare, e ſottoſcrivere l' Entrate-Uſcite, ed invigilerà, che il Ragguaglio di detto Moſtro Generale ſia in giornata nel fine della Settimana. Per il Ragguaglio poi, e ſcritturazione dello ſteſſo Maſtro Generale, e delle tre reſpettive Entrate la Congregazione avrà cura di deputare un Giovane, che ſia de' più abili, e capaci, e che in tutto dipenda nelle ſue operazioni dal ſuddetto Archiviſta.

ge l'Entrate-Uſcite del Maſtro generale, e ſue giuſtificazioni, che non laſcia vedere, che ai Superiori, ſervendo lo Stracciafoglio ai Deponenti; e rincontra i pareggj ſulle Scritture correnti, e veglia che il detto Maſtro al finir di Settimana ſia in giornata.

A ſcrivere, e ragguagliare il Maſtro generale ſi deſtina dalla Congregazione un giovane dei più abili con dipendenza dall'Archiviſta.

## CAPITOLO LI.

### *Del Carico del Computiſta del Banco de' Depoſiti.*

PArlandoſi in primo luogo della Carica del Computiſta del Banco de' Depoſiti, che mediante i ſuoi Ordini è una fedel guida al Caſſiere, che ne' pagamenti giornalieri con i medeſimi ſi va ſempre regolando, deve la Congregazione uſare ogni ſtudio di deputare ad una tal carica Perſona fedele, accurata, e perita, che non abbia altre occupazioni fuori del Sacro Monte, dovendo ſtare tutta impiegata nel ſervizio del medeſimo. Si troverà nel Banco ſuddetto inſieme col Caſſiere, e gli altri Miniſtri alle ſolite ore ne' giorni, che ſi terrà aperto, ed ivi aſſiſterà nel ſuo ſolito luogo, ed eſerciterà per ſe ſteſſo, e non per altrui mezzo la detta Carica bene, diligentemente, e con ogni eſattezza coll' ajuto di tutti i Miniſtri, e Sotto-miniſtri da ſe dipendenti a tutto ſuo riſchio, e pericolo, per gli quali ſia ſolidalmente obbligato a favore del Sacro Monte, proccurando tanto per ſe, quanto per mezzo de' ſuoi Dipendenti, che il tutto venga eſeguito con ogni realtà, e diligenza ſecondo le diſpoſizioni de' preſenti Statuti, e di tutti li Decreti, che in appreſſo farà la Congregazione, riguardanti la detta ſua Carica, e le altre del ſuo Ajutante, Scritturali, Regiſtri, e Cedoliſta a ſe ſubordinati, e renderà ad ogni ſemplice richieſta de' Sindaci

Alla carica di Computiſta del Banco, ſiccome colui, che deve eſſere ſicura ſcorta al Caſſiere, ſi deſtina dalla Congregazione perſona fedele, accurata, e perita.

Egli interviene al Banco alle ore preſcritte nei giorni, in cui ſi tiene aperto, ed eſercita la propria carica a ſuo riſico, e per ſe medeſimo col l'ajuto de' ſuoi Miniſtri, per gli quali è ſolidalmente obbligato a favore del Monte; veglia, che il tutto ſia operato ſecondo gli Statuti, e Decreti della Congregazione, e ad ogni richieſta dei Sindaci rende conto di quanto deve paſſare per le ſue mani.

daci del Banco *pro tempore* buono, fedele, reale, e legal conto di tutte e singole Partite de' Depositi, e Pagamenti, Cedole, o Polizze, Ordini, e Mandati, o diretti al Cassiere, o fatti a favore di chi avesse denari in Deposito, come fatti per se stesso, o per mezzo de' suoi Subordinati. Prima di sottoscrivere gli Ordini, Cedole, e Mandati osserverà se sieno stati scritturati dai respettivi Scritturali, e in piè vi siano le carte del Conto, dove sono stati addebitati, come pure da una parte sfregiati, e se vi sia posto il numero de' pagamenti, e susseguentemente l'Ordine a tergo per il pagamento col nome, e cognome di quegli, a cui si deve pagare, e la giusta somma, che gli si deve pagare, ed in quanto alle Cedole vincolate, Ordini, o Mandati de' Depositi vincolati, e Luoghi Pii, se siano stati posti dal suo Ajutante, e altri Registri de' Depositi vincolati, e Luoghi Pii in Cartella, o sia Libretto, con il quale si ragguaglia il credito del conto di Cassa, e serve all' Appuntatore per rincontrare, se tali Partite siano state poste a debito ne' loro conti, come si dirà in appresso, parlandosi di detto Ajutante, e Registri &c. E con la sua firma ne farà seguire il Pagamento, quante volte ne' Libri Mastri vi sia il rispettivo Credito, e tali Ordini, Cedole, e Mandati non siano falsi, alterati, o di persone supposte, e nascendo dubbio su tal particolare, dovrà trattenere il pagamento sino a tanto, che si chiarisca del vero, e se dubiterà, in quanto agli Ordini, della sottoscrizione del Traente, potrà richiedere la ricognizione del Carattere da farsi nella forma prescritta nel Moto proprio del Regnante Pontefice Clemente XIII in data li 30 Agosto 1764; e per qualunque falsità, o alterazione farà trattenere le persone, avvisandone il Notaro Criminale del Sacro Monte per fare le solite inquisizioni. Non seguendo poi per dette cause il pagamento, farà zerare la Partita già scritturata nel rispettivo Libro Mastro, con farvi notare in margine = *Non segue* =, e la farà cassare dalla detta Cartella. Nel pagamento degli Ordini, che si traessero dagli Assenti da Roma, si regolerà a tenore del predetto Moto Proprio. Dovrà proccurare, che tutti gli Scritturali, Registri, ed altri suoi Dipendenti tengano i loro Libri ordinati, scritturati, ed in giornata, come più diffusamente si dirà ne' loro respettivi Capitoli; osservando di più, che siano state poste in credito tutte quelle Partite, gli Ordini delle quali

Al sottoscrivere Ordini, Cedole, e Mandati osserva quanto gli si prescrive in questo luogo, e colla sua firma ne fa seguire il pagamento; il quale non seguendo per alcuna frode compresa, fa scrivere alla partita del Mastro *Non segue*, e cassarla dalla Cartella; e negli Ordini degli Assenti osserva il Moto proprio di Clemente XIII.

Veglia, che i suoi subalterni tengano i loro libri in giornata, e che dal suo Ajutante si adempia a quanto qui si prescrive intorno alle partite, i cui Ordini hanno la

quali hanno la legge di restare in credito. E per tali Partite dovrà ritenere un Libro, dove le farà notare dal suo Ajutante, con individuare, a favore di chi vanno in credito, la somma giusta, che va in credito, la giornata, e il nome di quegli, per cui ordine si lasciano in credito; avvertendo inoltre, che a tergo di tali Ordini vi siano state poste le parole = *Vanno in credito Scudi tanti* =, se non è per l'intero, mentre per la porzione, che non anderà in credito, nè dovrà sottoscrivere il Biglietto spedito dal Registro, da cui un tal Ordine procede. Tutto ciò deve esattamente osservare, affinchè non nascano sbaglj, e perchè si possano con un tal Libro rincontrare tali Partite di giorno in giorno dall'Archivista, come si dirà parlandosi della sua Carica. E perchè abbia più stimolo di far tenere i Libri ordinati, e Scritturati come sopra, sarà sua cura l'invigilare sopra gli Appuntatori, acciocchè facciano il loro dovere; onde in fine d'ogni Anno gli consegnino, bene appuntati, e rincontrate tutte le Partite col conto di Cassa, perchè si possano con più sicurezza stabilire i Resti ad ogni conto per formarne lo spoglio de'Creditori, e riportargli ne' Libri dell'Anno susseguente. Inoltre nell'Anno appresso proccurerà, che li detti Appuntatori bilancino i suddetti Libri Mastri, accordando le somme de' Creditori d'ogni rispettiva scrittura con quelle stabilite nel Libro Mastro Generale; mentre in caso che non si trovassero come sopra bilanciati, non potrà il Computista in qualunque evento chiedere la liberazione delle sue Sicurtà, ed Attergazioni, e sarà in libertà della Congregazione di farli bilanciare a tutte sue spese. Non farà pagar denaro a chi non è effettivamente Creditore ne' Libri del Banco, non dovendo in essi esservi Debitori di qualunque sorta siano; ma questi si creeranno nel Libro Mastro Generale con Ordini de' Provvisori. Nell'ordinare il pagamento de' Mandati di Giudice osserverà, se vi sia la Fede della Partita di Credito, non già in copia semplice, ma autenticata dall'Archivista, e il Visa del Procuratore del Sacro Monte, o siano detti Mandati stati spediti per mutare la disposizione al Deposito, o per derogare ai Vincoli apposti nella Partita. Anzi trattandosi di rinvestir denari vincolati, l'Ordine per detto rinvestimento dovrà esser fatto in piè della Fede, come sopra; e ciò affinchè il pagamento, o rinvestimento resti soggetto agli stessi Vincoli espressi nella suddetta Fede dell'Archivista,

legge di dover restare in credito, e per cui tiene un Libro a parte.

Veglia sopra gli Appuntatori, onde potere al finir dell'Anno, avendo le partite bene appuntate col conto di Cassa, stabilire i resti, e portargli all'Anno seguente; in cui fa dai medesimi bilanciare i Mastri, e accordare le somme dei Creditori con quelle del Mastro generale; non potendo senza ciò chiedere la liberazione delle sue Sicurtà, e si farebbe fare a proprie di lui spese.

Non fa pagar danaro a chi non è creditore del Monte; non volendovisi debitori, che nel Mastro generale, e ciò per ordine dei Provvisori.

Nell'ordinare il pagamento delli Mandati dei Giudici usa le diligenze, che qui gli si prescrivono.

Tanto il Computista, che i suoi Subalterni, che dalla Congregazione si deputano a piacere di lui sono solidalmente obbligati per ogni danno, che in qualunque modo da loro si recasse al Monte.

sta, come si dirà, parlandosi del medesimo. E per tutti li suddetti Mandati vincolati, o condizionati, che facesse malamente pagare; per tutti gli Ordini falsi, accettati anche inavvedutamente; per qualunque altr' Ordine, che volontariamente passasse in danno del Sacro Monte, e per ogni altro errore de' suoi Subalterni, ed Ajutante, sarà tenuto del proprio, e solidalmente obbligato con detti suoi Subalterni, i quali per tal motivo saranno deputati di suo pieno consenso, e preventiva approvazione dalla Congregazione. Esigerà però dai medesimi per sua cautela, e del Sacro Monte cumulativamente i soliti Obblighi, e Sicurtà, ed invigilerà sopra di loro, acciocchè eseguiscano esattamente il tutto, e in caso di mancanza ne darà parte alla Congregazione, perchè vi provveda. Inoltre ordinando il pagamento di qualche Mandato di Giudice, tratto sopra il Deposito fatto con Cedola Giudiziale, osserverà se sia stata riportata la Cedola, per attergarvi il pagamento, se non è per l' intero; ed essendo per l' intero, la farà ritirare, per inserirla unitamente al Mandato del Giudice nella filza, come più diffusamente si dirà, parlandosi dello Scritturale de'Vincolati. Negli Ordini poi de'Luoghi Pii, Università, Arciconfraternite &c. osserverà, se vi sieno sottoscritti tutti quegli Uffiziali, Deputati, ed altri secondo la disposizione della Partita. E nelle Cedole libere, che tornano per il pagamento, dovrà farvi più sfregj, e deformarle prima di sottoscrivere l' Ordine, che secondo il solito vi sarà stato posto a tergo. A quelli, che faranno Depositi in contanti, e che ne richiedessero un rincontro, lo farà fare dal Registro di quella scrittura in uno scacco di carta, o in mezzo foglio, ma per lungo, in modo diverso dalla Cedola, col numero delle carte del Libro del Registro, e del Libro del Sotto-cassiere, in cui si sogliono notare li Depositi, che si fanno in contanti, e poi glielo sottoscriverà. Non resterà soggetto, come neppure lo è il Sacro Monte, per la falsità delle girate fatte tanto negli Ordini, e Mandati, anche giudiziali, che nelle Cedole, ma sarà unicamente tenuto per la sola sottoscrizione de' Traenti, e per la realtà del corpo della Cedola, conforme da diverse Rejudicate, e specialmente dal Chirografo segnato dalla santa memoria di Benedetto PP. XIII, li 31 Luglio 1724. Sottoscriverà tutte le Cedole, che si faranno di giorno in giorno, siano libere, o siano vincola-

Esige dai suoi subalterni le solite sicurezze; e dà parte alla Congregazione delle loro mancanze.

Nei pagamenti di Mandati di Giudice sopra Depositi con Cedola Giudiziale, osserva quanto qui gli si prescrive.

Negli Ordini dei Luoghi Pii, Università &c. usa le diligenze, che qui si accennano.

Deforma le Cedole libere prima di sottoscriverne l'ordine del pagamento.

Fa fare dal Registro i rincontri dei Depositi in contanti in mezzo foglio per lungo, e gli sottoscrive.

Non è tenuto per la falsità delle girate negli Ordini, e Cedole.

Sottoscrive ogni sorta di Cedole, osservando quanto gli si prescrive in questo luogo.

colate, o giudiziali, osservando, che siano state registrate, e sottoscritte dal Cassiere, e che la somma del corpo corrisponda col numero in abbaco, fattoci dal Cedolista, e respettivamente inquanto alle giudiziali dall' Archivista, e dal Cedolista. Dovrà mattina, e giorno prender nota tanto di quelle messe in comercio, confrontandola coll' altra nota, che prenderà dai respettivi Registri, quanto di quelle sbagliate per poterne far fede, e darne conto al Deputato ogni volta, che il suddetto Cedolista avrà di bisogno di altra carta per le Cedole libere, e vincolate. Dovrà ritenere un Libro per farvi notare dall' Esattore gli Ordini condizionati, vincolati, e liberi girati al Sacro Monte, che si lasciano in mano al Cassiere unitamente colle rispettive copie, diretti ad altri Banchi, per fargli esigere, e depositarne la loro valuta nel Banco del Sacro Monte, avvertendo prima di sottoscriverli, che in detto Libro abbia l'Esattore segnata la Partita col nome di chi li consegna, il giorno, la somma, e il numero, con cui sarà segnato ciascun'Ordine, come si dirà nel carico dell' Esattore. Dopo che sarà seguita l'esazione, e il deposito, farà chiudere dal Registro in detto Libro la Partita, come si dirà nelle cariche de' respettivi Registri. Si ordina però espressamente, che non faccia dar credito, nè far seguire pagamento veruno a detti Ordini, qualunque possano essere, fintantochè non se ne sarà esatta la somma, e realmente depositata nel Banco sotto pena di espulsione dall'Offizio, ed altre ad arbitrio del Giudice del Sacro Monte, oltre la refezione de' danni, che ne potesse patire il Luogo Pio. Le Cambiali poi non verranno in verun modo accettate. Dovendosi mandare qualche Giovane del Cassiere ad intervenire a far mostra nella stipulazione de' Contratti, che si fanno con Ordini diretti al Sacro Monte per il pagamento, dovrà prima rincontrare, se vi sia denaro in credito di que'tali, e se gli Ordini suddetti corrispondano alle Partite de' Depositi. Farà, che li rispettivi Scritturali tengano ben custoditi i Libri correnti durante l'Anno, e non ne permettano la visura senza la loro assistenza, o almeno di qualche altro Ministro di detto Banco, perchè non vengano viziate, o alterate le Partite scritturate ne' medesimi. In fine d'ogni settimana, o in qualunque altro giorno si volesse dalla Congregazione, stabilirà il solito Bilancio dell' Entrata, e Uscita in quel-

Prende nota mattina, e giorno dai Registri delle Cedole, e la confronta con quella del Cedolista, e gliene fa testimonianza; e questa non meno delle Cedole messe in commercio, e sbagliate, che delle consegnate ai Deponenti.

Tiene un Libro, in cui fa notare dall' Esattore gli Ordini girati al Monte; e su di cio osserva quel tanto, che qui si ordina.

Non fa pagare tali Ordini, se non quando ne sia depositata la somma, sotto pena di espulsione &c.

Le Cambiali non si accettano.

Usa le diligenze, che qui gli prescrivono, dovendo alcun Giovane del Cassiere andare a far mostra in stipulazioni.

Veglia, che gli Scritturali tengano i Libri correnti custoditi, non permettendo, che senza di essi sieno veduti.

In fine di Settimana, o in qualunque altro giorno, che piace alla Congregazione,

ordina il solito Bilancio nella maniera, che qui gli si mostra.

quella settimana nel Libro a tal effetto ritenuto, riportandovi il resto stabilito nell' antecedente Bilancio al Cassiere, le somme dell'Entrata, e Uscita tanto del Libro Mastro Generale, che d'ogni rispettiva Scrittura preventivamente rincontrata, e concordata dagli Scritturali col Registro, Cartella, Entrata, e Uscita del Cassiere, e col Sotto-cassiere, come meglio si dirà a suo luogo, formando in fine il nuovo resto del contante, e Cedole residuate in mani del suddetto Cassiere, che concorderà con il conto di Cassa del detto Libro Mastro Generale, il quale abbraccia il Credito, e Debito di tutte le Scritture, come più diffusamente si parlerà nelle Cariche dell'Archivista, e dello Scritturale del medesimo; ed essendovi in quella tal settimana Ordini spediti, e non pagati, dovrà aggiungerli in fine del Bilancio suddetto al resto come sopra del Cassiere, che di detti Ordini è il Debitore, per averne ricevuto il Credito nelle Scritture, e non esserne per anco seguito il pagamento. In fine dell'Anno poi stabilirà unitamente col detto Archivista il Bilancio di tutta l'Entrata, ed Uscita dell'Anno, riportando in debito al Cassiere il resto del Contante, e Cedole in sue mani a tutto l'Anno antecedente, ed in Credito quello del cadente, con i quali resteranno pareggiate le somme di detto Bilancio, che dovrà leggere nella prima Congregazione Generale. Nel caso di qualunque assenza forzata, o volontaria, infermità, sospensione, ed altro, sarà tenuto deputare altra persona in sua vece coll'approvazione della Congregazione, o de' Provvisori *pro tempore*, per esercitare a tutto suo rischio, e pericolo; che se tal persona non volesse da' medesimi approvarsi, e volessero a loro piacimento deputarne un'altra, allora il risico, e pericolo caderà in danno del Sacro Monte. Ma se poi il Computista non volesse, o non potesse nominare altri in suo luogo, potranno i Provvisori senza veruna interpellazione, neppure delle Sicurtà, ed Attergatarj, deputare altra persona a tutto risico e pericolo del medesimo. E tutte le cose predette dovrà il Computista interamente adempire, nè sotto qualsivoglia pretesto contravenirvi; cosicchè per qualsivoglia sua trascuraggine, o inosservanza, per qualunque caso malizioso, o fortuito, per ogni errore procedente dai Libri da lui, e suoi Sotto-ministri approvati, per gli pagamenti fatti dal Cassiere di suo ordine, e de' suoi Subalterni, sarà obbligato di liberare il Sacro

Nel fine dell'Anno unitamente coll'Archivista ordina il Bilancio di tutta l'Entrata, ed Uscita nel modo, che qui gli si prescrive; e che egli legge nella prima Congregazione Generale.

Per qualunque assenza del Computista si terrà la regola, che qui si propone, nel destinar persona, che sostenga le sue parti.

Il Computista, tanto per sè, che per gli suoi Subalterni, libera il Monte da ogni danno, e molestia; e perciò, oltre all'obbligare i proprj beni, atterga la prescritta somma di luoghi di Monte.

cro Monte da qualunque molestia, e danno, che potesse per dette cause soffrire, per maggior sicurezza del quale, oltre l'obbligo generale di tutti i suoi Beni, deve attergare tanti Luoghi di Monte Camerali non Vacabili sino alla somma prescritta.

## CAPITOLO LII.

### *Del Carico dell'Ajutante del Computista.*

IL Giovane, o sia Ajutante del Computista a lui dato, perchè possa nella diversità, ed affluenza delle materie con più diligenza, e sollecitudine soddisfare al Pubblico, verrà eletto dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del Computista suddetto, a di cui favore sarà in primo luogo obbligato, ed in secondo luogo a favore del Sacro Monte per tutti quegli errori, negligenze, o malizie, che nell'esercizio di Ajutante potesse commettere. Dovrà trovarsi nel Banco alle solite ore ne'giorni, che si terrà aperto, ed occorrendo, anco le vacanze, nel suo solito luogo prossimo al Computista, e sarà sua principale incombenza ritenere due Cartelle separate, una per gli Pagamenti de'Depositi liberi, e l'altra per le Cedole. Nella prima noterà gli Ordini de' pagamenti, che gli verranno passati, dopo il Ragguaglio, dallo Scritturale de' Depositi liberi, ponendovi il nome, e cognome della persona, a cui si sono addebitati in detto Mastro tali Ordini, le carte de' loro conti particolari, e la giusta somma del pagamento, distinguendo quelli della mattina da quelli del giorno, numerandoli ad uno ad uno, principiando ogni volta dal numero primo, e proseguendo sino all'ultimo pagamento, che si farà nella mezza giornata. Vi farà poi a tergo l'Ordine solito diretto al Cassiere col nome, e cognome di quello, a cui si paga scritto in corpo, e sotto all'Ordine in abbaco col giorno, mese, ed anno, e nello sfregio a parte fattovi dallo Scritturale, vi porrà il numero de' pagamenti, che corre in Cartella, restituendo poi il Ricapito a chi spetta, per farlo sottoscrivere dal Computista. Il simile praticherà nell'altra Cartella delle Cedole suddette, avvertendo di non porvi partite duplicate, o senza le carte del Libro Mastro. Prima però di fare alli Ricapiti, o Cedole il detto Ordine a tergo, dovrà osservare, che non vi siano tan-

L' Ajutante del Computista, essendo del tutto a risico di questo, col di lui piacere si elegge dalla Congregazione.

Interviene al Banco con ogni diligenza, ed è sua principal cura il tenere due Cartelle; l'una per gli Depositi liberi, e l'altra per le Cedole; e nel governare tanto l'una, che l'altra segue il metodo, che qui gli si propone; avvisando il Computista di ogni difficoltà, e guardando bene, che gli Ordini, Mandati, e Cedole sieno eseguiti secondo le condizioni, che contengono; e che lo Scritturale ne' pagamenti con procura abbia ciò espresso; e che in quelli, che hanno la condizione di restar in credito, sia pure questo medesimo dichiarato.

tanto nella narrazione, che nelle girate parole pregiudiziali al Sacro Monte, al Computiſta, o alle Parti, e ſe ſiano buoni, e realmente fatti da quelle perſone, che vi appariſcono ſottoſcritte; e naſcendogli ſu tal particolare difficoltà, dovrà fedelmente conferirla al Computiſta, e fare quanto da queſto gli verrà ordinato; anzi ſeguendo tali pagamenti con Proccura, oſſerverà, ſe lo Scritturale abbia poſte a tergo de'Ricapiti le parole = *Con Proccura* =, e non avendole poſte, dovrà avvertiglielo, e poi eſprimerà nell'Ordine, come ſopra = *Con Proccura alligata* =. Oſſerverà parimente tutti gli Ordini, Mandati, e Cedole, per vedere, ſe a tenore de' medeſimi debba farſi obbligo, ceſſione di ragione, ed altro da quegli, a cui ſi deve far pagare il denaro, o ſe abbiano la legge, e condizione di reſtar in tutto, o in parte a credito nel Banco; perchè in tal caſo prima di farvi a tergo il ſolito Ordine al Caſſiere, dovrà avvertire, ſe lo Scritturale abbia richieſto tali obblighi, e ceſſioni di ragioni, e non avendoli richieſti, dovrà avviſarglielo; e quando vi foſſe la condizione di reſtar in credito, oſſerverà, ſe vi abbia poſte le parole = *Vanno in Credito*, *o ne vanno in Credito Scudi tanti* =, ſe non è per l'intero; e non avendole poſte, dovrà egli ſupplirvele, e avviſarne lo Scritturale, ſe mai non le aveſſe poſte in partita, ſenza pregiudizio però dell'obbligo, che ne corre allo ſteſſo Scritturale; e poi dovrà farvi il ſolito Ordine a tergo come ſopra, eſprimendovi nel corpo le parole = *Vanno in Credito*, *o ne vanno in Credito Scudi tanti* =, ſe non è per l'intero. Noterà detti Ordini, o porzioni, che reſtano in credito unitamente alle altre de' Vincolati, e Luoghi Pii, che gli conſegnerà il Computiſta prima di ſottoſcriverle nel Libro, a tal effetto ritenuto dal medeſimo, perchè ſe ne poſſa fare il Rincontro, come ſopra ſi è detto, parlando del Computiſta; e mancando di apporre in detto Ordine a tergo le parole = *Vanno in Credito* =, tutto quello, che per tal cauſa ſi pagherà di più, anderà a ſuo pericolo, e danno, non oſtante che li Ricapiti &c. appariſcano ſottoſcritti dal Computiſta. Dovrà mattina, e giorno tener ſommate le due Cartelle dette di ſopra, e nel giorno antecedente al Bilancio rincontrare tutte le ſomme di eſſe collo Scritturale, coll'Entrata-Uſcita del Caſſiere, e col Giornale del Sotto-caſſiere, perchè nel giorno appreſſo non vi ſia d'accor-

Nota gli Ordini, che reſtano in credito, inſieme coi Vincolati, e dei Luoghi Pii, e mancando di porre agli Ordini *Vanno in credito*, ne ſta ogni danno a ſuo carico.

Mattina, e giorno ſomma le ſue Cartelle, e nel dì avanti il Bilancio ne rincontra tutte le ſomme; e aſſiſte al Computiſta nel giorno, che ſi fa il medeſimo.

d' accordarsi altro, che le somme di quel giorno, nel quale dovrà trattenersi, ed assistere al Computista, sintanto che non sarà del tutto stabilito il Bilancio. Venendo il caso d' infermità, o di legittimo impedimento di alcuno de' Giovani, o Ministri del Banco, dovrà esercitare in tutto, o in parte ciascheduno de' loro Uffizj, secondo gli Ordini, che gli verranno dati, senza pretendere dal Computista, e molto meno dal Sacro Monte ricognizione veruna, o aumento della solita Provvisione. E nelle vacanze del Santissimo Natale dovrà intervenire allo spoglio generale delle Scritture, e fare tutto quello, che gli verrà dal Computista suddetto ordinato.

Essendo impedito alcun Ministro del Banco, ne esercita gli uffizj, secondo che gli viene imposto.

Assiste al finir dell' Anno allo Spoglio generale delle Scritture.

## CAPITOLO LIII.

### *Del Carico dello Scritturale del Libro Mastro Generale.*

LO Scritturale del Libro Mastro Generale in questi ultimi tempi aggiunto, per compimento del buon ordine delle Scritture del Banco de' Depositi, e per vantaggio del Sacro Monte, che si elegge dalla Congregazione, dipende dal Computista, come Capo delle Scritture, al quale non porta rischio, e pericolo di sorta alcuna; perchè le Partite, che in detto Libro Mastro ragguaglliansi, sempre procedono dalle tre Entrate-Uscite, che restano ogni volta approvate dai rispettivi Scritturali, Giovani dell' Entrate-Uscite del Cassiere; dall' Archivista di detto Banco quella de' pareggj alli conti di Cassa delle scritture correnti; da' Provvisori, e Cassiere quella delle monete, e paste di Oro, e Argento, che si ripongono, o estraggono da' Cassoni; e dall' Archivista, e Giovani del Cassiere suddetti quella de' Depositi, e Pagamenti, che seguono per il detto Libro Mastro Generale. Dovrà poi dipendere lo Scritturale suddetto in tutte le sue operazioni dall' Archivista, non solo perchè un tal Libro si ritiene, e custodisce unitamente alle dette Entrate-Uscite, e Protocolli di giustificazioni in un Armario a parte nelle stanze dell'Archivio; ma ancora perchè il suddetto Archivista ritiene uno Stracciafoglio per comodo di notarvi tutti li Depositi, e Pagamenti, che per detto Libro Mastro Generale si fanno, ed ha la cura d' invigilare, che un tal Libro sia con tutta diligenza ragguagliato, e stia sempre in giornata, e che si mantenga l'ordine pre-

Lo Scritturale del Libro Mastro generale si elegge dalla Congregazione, e deve dipendere dal Computista, a cui non reca alcun rischio, e dall' Archivista del Banco, a cui è confidata la direzione, e custodia del Mastro generale.

prescritto, e stabilito con mature riflessioni nel primo suo Impianto; come si dirà nel Capitolo dell' Archivista. Dovrà pertanto esso Scritturale in ogni primo giorno della settimana, in cui si aprirà il Banco, riportare nell'Entrata-Uscita di Cassa tutte le monete di Oro, e di Argento, che vengono estratte da' Cassoni per uso del Banco in tante Partite separate, indicandovi il giorno, e mese, il Cassone d'onde sono state estratte, le specie delle monete, la quantità delle saccocce, a chi, e per qual uso si consegnano, la somma, che in ciascuna di esse si contiene non meno, che il peso, quando vi sia, da trascriversi dallo Stracciafoglio, che si ritiene dal Cassiere per comodo de' Provvisori; e succedendo il caso di qualche estrazione di Monete, e paste, dovrà ragguagliarle in tutto come sopra, e di più far sotto alla partita la Collettiva delle diverse specie in peso, e valuta, come si dirà in appresso nel riporre le paste, e monete provviste. In margine poi a ciascuna Partita segnerà le carte del conto particolare, e quelle del conto di Cassa, separati da una linea, subito che le avrà passate in credito in detto Mastro a ciascun conto particolare con tutte le suddette espressioni, e colla indicazione in principio, che si passano a debito del Cassiere; in segno di che porrà in fine della Partita vicino al Marco delle Libbre, o de' Scudi le carte, che richiamano il detto conto di Cassa, a debito del quale le anderà di mano in mano passando con una semplice nota del Cassone, della specie, e dell'uso, per il quale sono state estratte, richiamando prima di tirar fuori la somma delle Libbre, se vi sono, e dei Scudi, le carte dell' Entrata-Uscita di Cassa, e de' conti particolari. Lo stesso metodo dovrà tenere nel ragguagliare tanto nella detta Entrata-Uscita, che nel Libro Mastro tutte le Partite separatamente delle monete depositate, e paste di Oro, e di Argento provviste fra la settimana, che nella mattina d'ogni giorno di Bilancio si stabiliscono, e ordinano in tante diverse saccocce con Polizza; ma in queste dopo la Partita dovrà fare la Collettiva per le diverse specie, ponendo prima il numero della Polizza della saccoccia, entro la quale sono state riposte, la qualità delle monete, e se sono paste, la loro bontà, il prezzo, con cui sono state provviste; e nell'Entrata-Uscita solamente prima di tirar fuori nella Collettiva la somma delle Libbre, e de' Scudi, dovrà

In ogni primo giorno della Settimana riporta dallo Stracciafoglio del Cassiere all' Entrata-Uscita di Cassa le monete di Oro, e di Argento, che si estraggono dai Cassoni per servizio del Banco; e in ciò tiene il metodo, che qui gli si prescrive.

Nel ragguagliare tanto nell' Entrata-Uscita, quanto nel Libro Mastro separatamente tutte le partite delle monete depositate, e delle paste di Oro, e di argento, provvedute fra la settimana, segue la regola, che in questo luogo gli si propone.

vrà porvi le carte dei conti ad ogni genere nella medeſima aperti, ne' quali prima di paſſarle in Libro Maſtro, dovrà riportare tutte le monete, e paſte provviſte tali, quali ſono deſcritte nella Polizza della ſaccoccia, e nella Collettiva ſuddetta, per comodo di aver tali Partite tutte unite, e non averle da ricercare nelle ſeparate Collettive, quando ſi hanno da eſtrarre, per darle a coniare; nel qual caſo ſi dovrà ſcrivere di contro ad ogni Partita, che ſi eſtrae le parole = *Il dì tale, Meſe, ed Anno conſegnate al Caſſiere per darle a coniare* =, per regola delle ſuſſeguenti eſtrazioni, e per ſapere la quantità delle ſaccoccie, e ſpecie, che reſtano in quel Caſſone. Eſſendoſi in detto Libro Maſtro, per comodo dello Stato, che in ogni ſettimana vi ſi riporta, aperti due conti generali, uno per gli Debitori, e l'altro per l'eſiſtenza de' Caſſoni; perciò dovrà di mano in mano dopo il ragguaglio, come ſopra fatto, di dette monete, e paſte eſtratte, o riposte, riportare in Collettiva a credito del medeſimo tutte le monete, o paſte di Oro, e di Argento eſtratte in quella ſettimana, e a debito quelle depoſitate, e provviſte, che ſi ripongono in detti Caſſoni, con una ſuccinta indicazione del giorno, e meſe, della ſomma, del caſſone, e dell'eſpreſſione del conto particolare, le carte del quale dovrà richiamare in fine di ciaſcuna Partita, vicino al ſegno delle Libbre, e de' Scudi; e nel giorno del Bilancio d'ogni ſettimana dovrà tirare in fuori tutta la ſomma, che daranno le ſuddette Collettive, da riportarſi nel conto degli Stati, come ſi dirà in appreſſo. Fra la ſettimana dovrà ricorrere, e riguardare lo Stracciafoglio ritenuto dall'Archiviſta, per vedere ſe vi ſiano Partite di Depoſiti, o Pagamenti da riportarſi nell'altra Entrata-Uſcita, ritenuta per gli Depoſiti, che ſi fanno da diverſi Debitori, o loro aſſegnamenti in detto Maſtro Generale, e per gli Pagamenti, che con ordine de' Provviſori ſeguono, per ſervizio del Sacro Monte dei Preſtiti, e ſuo Banco de' Depoſiti, e per qualunque Preſtanza, che veniſſe ordinata con Chirografi Pontificj, o Biglietti di Segreteria di Stato, mentre le ſole Preſtanze annuali preſcritte dai Sommi Pontefici ſi paſſano con ordine del Computiſta. Nel ragguagliare tali Partite tanto nella detta Entrata-Uſcita, che nel Maſtro Generale dovrà ritenere lo ſteſſo metodo ſtabilito, e indicato di ſopra nel ragguaglio delle monete, e paſte; dando di più una

Terminato il Ragguaglio, riporta in collettiva a credito le monete, e paſte eſtratte nella Settimana, e a debito le depoſitate, e provvedure, che ſi ripongono nei Caſſoni; e ciò ſecondo il metodo qui preſcritto.

Oſſerva tra la Settimana, ſe nello Stracciafoglio dell Archiviſta, vi ſiano depoſiti, o pagamenti da riportare nell'altra Entrata-Uſcita; e nel ragguagliare di queſti tiene lo ſteſſo metodo, che in quello delle monete, e paſte, ed eſegue quel tanto di più, che qui gli s'ingiunge.

giuſta, e chiara notizia di tutto il conteſto, e motivi eſpreſſi negli Ordini de' Provviſori, e nelle copie autentiche de Chirografi per le Preſtanze, paſſando tali Partite nel conto di Caſſa coll' indicazione del Pagamento, o Depoſito dell' Entrata-Uſcita, e Conto particolare, e coll' iſteſſo ordine parimente, come ſopra preſcritto, le paſſerà in Collettiva a credito, o debito del conto generale de' Debitori, da riportarſi nello ſtato generale d'ogni ſettimana, come appreſſo. In ogni ſera di Bilancio dovrà prendere da ogni Libro Maſtro del Banco le ſomme de' pareggj, che avranno ſtabilito alli loro conti di Caſſa i riſpettivi Scritturali, e riportarli tanto nell' altra Entrata-Uſcita di detti pareggj, che nel Libro Maſtro generale a credito, e debito de' conti particolari de' Creditori delle Scritture correnti a norma della formola per eſſi ſtabilita, e coll' ordine di ſopra preſcritto, riportandoli ancora, e nel conto di Caſſa, e nello Stato, come ſopra, d'ogni ſettimana. Paſſerà poi a ſtabilire il Reſto del Caſſiere colle Partite delle monete, e paſte eſtratte, e ripoſte, delli Depoſiti, e pagamenti ſeguiti in quella ſettimana, e delli pareggj, come ſopra riportati, formando ſempre ſomma lunga in detto conto; e per comodo del reſto, dovrà in ogni Bilancio porre le ſomme del debito, e credito alquanto indentro ſotto alle Partite in luogo viſibile, perchè ſi poſſa il Reſto ſuddetto rincontrare ogni volta, che ſi vuole. Paſſerà finalmente a ſtabilire in uno Stracciafoglio a parte, per riportarlo in ſeguito in detto Maſtro Generale colle ſolite Collettive, lo Stato del Banco di quella ſettimana, riportandovi a debito, prima li conti de' Creditori, tenuti in detto Maſtro Generale per le ſcritture correnti di eſſo Banco, aumentandoli, o diminuendoli, ſecondo il pareggio, che ne ſarà ſeguito; e poi tutti gli altri Conti Creditori, che ſi troveranno in detto Maſtro per quella ſettimana; e a credito tutti li Conti Debitori, prima quello del Sacro Monte dei Preſtiti con diminuirgli, o creſcergli la ſomma, che aveſſe ricevuta, o depoſitata; appreſſo li Debitori diverſi, e l'eſiſtenza de' Caſſoni per accreſcerli, o diminuirli ſecondo le ſomme, che di credito, e di debito porteranno i riſpettivi loro Conti generali, facendo nella Collettiva dell' eſiſtenza de' Caſſoni preciſa menzione, ed individuazione di quello ſi ripone, e ſi eſtrae; dopo l'eſiſtenza ſuddetta porrà li due Conti delle monete, e paſte di Oro, e di

Nelle ſere di Bilancio prende dai Miniſtri del Banco le ſomme dei pareggj, e le riporta sì nell' Entrata-Uſcira di eſſi, che nel Maſtro generale.

Paſſa di poi col metodo, che qui gli ſi propone, a ſtabilire il reſto del Caſſiere per il corſo della Settimana.

Forma per ultimo, ſeguitando la regola qui propoſta, lo ſtato del Banco per quella Settimana.

e di Argento date a coniare, reſtando anche queſti all'occaſione, o che ſi conſegnano le paſte, o ſi ricevono le monete coniate, aumentati, e diminuiti, come ſopra; e per ultimo il reſto formato al Caſſiere nel ſuddetto conto di Caſſa; dopo di che farà le ſomme tanto del credito, che del debito, le quali dovranno eſſere uniformi, e fra di loro bilanciate, perchè lo Stato vada bene. Dovrà tener ſempre in pari, e ſommate tanto le tre Entrate-Uſcite, che il Libro Maſtro in Libbre, e in Scudi, uſando ogni diligenza nel ragguagliare, e nel riportare nella Rubricella ſeparata tutti i conti, e ſenza punto alterare il metodo ſtabilito nel ſuo primo impianto formato con tali, e tante rifleſſioni, acciocchè non ſi perdano quei vantaggj, che ne debbono riſultare al Sacro Monte. E nelle vacanze del Santiſſimo Natale dovrà fare i Reſti di tutti i conti, che pareggierà, per riportare avanti nell'Anno nuovo, tanto il conto di Caſſa in Libbre, e Scudi, che qualunque altro conto, quale meritaſſe d'eſſer pareggiato, come ſarebbero li quattro conti de Creditori de' Libri Maſtri correnti, de' quali in ogni Anno ſe ne forma lo ſpoglio, e ſi riportano avanti in un nuovo Libro; e perciò in detto Maſtro Generale ſi apre per eſſi conto nuovo, con porre in credito il Reſto, paſſato per pareggio in debito al conto vecchio, e farà tutto altro, che per il giuſto, e legale Bilancio di detto Maſtro Generale richiedeſi a tenore del metodo ſtabilito, non paſſando mai Partita di pagamento, o di altra ſpecie ſenza l'ordine de' Provviſori, e ſue debite giuſtificazioni, come ſi dirà nel Capitolo dell'Archiviſta. Stabilirà finalmente lo Stato generale, o ſia Tabella de' Creditori, e Debitori del Banco de' Depoſiti, riſultanti dallo ſpoglio di detto Maſtro Generale, in cui lo riporterà nel primo foglio in bianco dopo tutti i conti col richiamo ai medeſimi, riportandovi a debito li reſti delli conti dei Creditori de' Libri Maſtri correnti, e qualunque altro conto troveraſſi Creditore in fin d'Anno. A credito poi il reſto del conto corrente del Sacro Monte dei Preſtiti, quello dell'eſiſtenza de' Caſſoni, riſultante dal loro conto generale, con la Collettiva ſotto di tutti i Reſti de' conti particolari de' Caſſoni, e del conto di Caſſa in Libbre, e Scudi; gli altri Reſti de' due conti delle monete, e paſte date a coniare, e finalmente l'altro Reſto di tutti i Debitori, riſultante dal loro conto

Tiene in pari le tre Entrate-Uſcite, e il Libro Maſtro ſomma in libbre, e in ſcudi; adopera ogni diligenza nel ragguagliare, e riportare nella Rubricella; e ciò col metodo ſtabilito.

Al finir dell'Anno forma il reſto di tutti i conti, e gli pareggia, per portargli avanti nell'Anno nuovo; e non paſſando alcuna partita ſenza le dovute giuſtificazioni, opera quel tanto, che richiede un giuſto, e legal Bilancio.

Stabiliſce lo ſtato generale dei Creditori, e Debitori del Banco, che riſultano dallo Spoglio del Libro Maſtro generale, riportando, e formando i reſti, come qui ſi preſcrive;

 gene-

generale, e dalli conti particolari, delli quali se ne farà sotto per esteso la Collettiva. Venendo con questo a restar pareggiato il credito, e debito di detto Stato, e bilanciato il Libro nel ragguaglio di tutto l'Anno. Chiuderà poi tutte tre l'Entrate-Uscite, facendo in una di esse il Ristretto di tutte le somme tanto di Entrata, quanto di Uscita, che con il Resto del Cassiere dell'Anno antecedente da una parte, e dall'altra quello del cadente, dovrà formare somma eguale, e pareggiare, in segno che il tutto è stato in tal Anno bene, e legalmente eseguito. E farà qualunque altra operazione gli venisse ordinata dalla Congregazione, Provvisori, Sindaci, Computista, e Archivista suddetti tanto nel concepire, e formare gli Ordini delle Prestanze, che si fanno, come sopra, in seguito de' Chirografi Pontificj, e Biglietti di Segreteria di Stato, che in qualunque altra operazione riguardante il suddetto Mastro Generale, e sue Entrate-Uscite.

Chiuse le Entrate-Uscite, ne fa in una di esse tutte le somme, che col resto del Cassiere dell'Anno scorso da una parte, e dall'altra quello del cadente formano somma eguale.

Esegue quanto gli si comanda dai Superiori, e dai Ministri principali, sì nel formar gli Ordini, che nelle operazioni del Mastro generale.

## CAPITOLO LIV.

### *Del Carico dello Scritturale de' Depositi vincolati.*

LO Scritturale del Libro Mastro de' Depositi vincolati, che si elegge dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del Computista del Banco, a cui rischio, e pericolo corre del pari di tutti gli altri Scritturali, come costituito dopo la divisione de' Libri Mastri per suo Ajutante, e Sotto-ministro nella presente Scrittura, dovrà trovarsi alle solite ore nel Banco, per dar esecuzione a tutti li Mandati, ed Ordini, che gli verranno presentati, ragguagliando con brevità, e chiarezza all'uso Mercantile in detto Libro Mastro, che dovrà tener ben cartolato con cartolatura doppia, e col millesimo corrente in fronte d'ogni pagina, tutte le Partite d'Entrata, e di Uscita a credito, e debito di quelli, a' quali spettano per quelle somme, che depositeranno, o trarranno sopra i Depositi già fatti; purchè non eccedano il credito, che hanno in detto Libro Mastro, osservando attentamente, che tali Ordini, e Mandati sieno corrispondenti alla Partita del Deposito, e a tutti que' vincoli, e condizioni in essa apposte, che abbiano la loro giusta

Lo Scritturale del Mastro dei Depositi vincolati si elegge coll'approvazione del Computista, a cui risico opera, dalla Congregazione; e che trovandosi all'ore debite al Monte, vi esegue gli Ordini, e Mandati, che a lui sono esibiti, ragguagliando, come qui gli si prescrive le partite di Entrata, e di Uscita, e guardando, che le somme, le quali si tirano sopra i Depositi, non eccedano il credito; che gli Ordini, e Mandati corrispondano alle partite, e che abbiano la giusta direzione, e che al-

giusta direzione, e titolo, e che la data di essi sia scaduta, o almeno di quel giorno, che si presentano, non facilitando cosa alcuna; perchè non ne succeda danno al Sacro Monte, al Computista, o alle Parti; e durante l' Anno dovrà tener ben custodito il suo Libro Mastro, non permettendone la visura senza l' assistenza sua, o di qualche altro Ministro del Banco, acciocchè non venga viziato.

meno la data sia scaduta di quel giorno; e diligentemente custodirà il suo Libro, perchè non venga alterato.

Avrà una Rubricella separata, dove noterà per ordine di Alfabeto doppio il nome, e cognome dei Deponenti, indicandovi le carte del detto Libro Mastro, ove saranno stati aperti i loro conti, e a questa dovrà ricorrere nell' essergli presentati Ordini, o Mandati per il pagamento.

Tiene una Rubricella, ove nota per alfabeto doppio i Nomi, e Cognomi dei Deponenti.

Nel ragguagliar le Partite de' Depositi, dovrà in primo luogo porre il giorno, e mese, e poi scrivere la somma de' Scudi, il nome, e cognome di chi depone; ed in secondo luogo riportarvi fedelmente tutte le condizioni, e provenienze volutevi dal Deponente, non contrarie per altro al Sacro Monte, e suoi Ministri; in quelle poi de' pagamenti il giorno, e mese, nome, e cognome di quegli, a cui si paga, e la somma, che gli si paga, e se vi sono girate, il nome dell' ultimo Giratario.

Nel ragguagliare le partite dei Depositi, e quelli dei loro pagamenti tiene il metodo, che qui gli si propone.

Solamente ne' pagamenti, che si ordinano per causa di contratto, dovrà indicare in Partita succinta notizia d'un tal contratto, tirando poscia la somma de' Scudi in abbaco nel solito colonnello in fuori, segnando sopra il marco di essi le carte del conto di Cassa, che dovrà ragguagliare giornalmente, rispetto ai Depositi col Registro, e rispetto a' pagamenti colla Cartella, o sia Libretto, che a tal effetto ritiene il Giovane del detto Registro, come si dirà parlandosi del medesimo; avvertendo di più, che le somme di detto conto di Cassa abbiano le riferte alli conti particolari, e rincontrino coll' Entrate-Uscite del Cassiere, perchè il Libro Mastro ribatta in Bilancio; e farà tutto altro, che per debito del suo uffizio deve, con render conto legale dell' operato su detto Libro ad ogni richiesta della Congregazione, e del Computista.

Nei pagamenti, che si ordinano per causa di contratto, segue la regola, che in questo luogo si prescrive.

Nel dar esecuzione ai Mandati de' Giudici spediti, per derogare a' vincoli apposti nelle Partite per mutarne la disposizione, dichiarerà, che si passano per Mandato del tal Giudice, spedito per gli Atti del tal Notaro, osservando peraltro, se sieno stati fatti sotto la fede dell' Archivista, e se vi sia il Visa del Procuratore del Sacro Monte, altrimenti non dovrà dar loro esecuzione. L' istessa fede osser-

Usa nell' eseguire i Mandati dei Giudici, deroganti ai vincoli, le diligenze, che qui gli si prescrivono.

osserverà, che sia negli Ordini spediti per rinvestimento di qualche somma vincolata, ne' quali però non occorre il Visa del Procuratore. Ne' Depositi, che si fanno alla giornata, dovrà notare in fine, se siane stata fatta Cedola, e quando si torna per il pagamento, con ordine rispetto alle vincolate, se siano estragiudiziali, e col Mandato rispetto alle giudiziali, non deve farlo seguire senza la Cedola, a tergo della quale dovrà notare, se non è per l'intero, la somma che si paga, con indicare il giorno, il mese, e l'Anno, in cui si paga, restituendola poi a chi spetta. Quindi a tergo dell'Ordine, o Mandato segnerà le parole = *Notati in Cedola* =, il che esprimerà anche in fine della Partita nel Libro Mastro. Quando però il pagamento sarà per l'intero, dovrà ritirarla, e notare in Partita = *Rese Cedola* =, per inserirla in filza coll'Ordine, o Mandato, a tergo del quale noterà = *Con Cedola alligata* =; anzi se dett' Ordine, o Mandato comprendesse più Cedole intere, e una in porzione, dovrà ritirare tutte quelle, che restano consunte, e attergare la porzione a quella, dove spetta, per restituirla, con dire in Partita = *Rese Cedole tante, e notati in altra Scudi tanti* =, e a tergo dell' Ordine, o Mandato = *Con Cedole tante alligate, e notati in altra Scudi tanti* =; osservando, che in tutti questi casi vi sia nell'Ordine, o Mandato la Quietanza, quando occorra.

Ne' Depositi, che si fanno alla giornata, nota, se ne sia stata fatta Cedola; e questa essendovi, non ne fa senza di essa seguire il pagamento; e qualora il pagamento sia, o non sia per l'intera somma, ovvero che l'Ordine, o Mandato comprenda più Cedole intere, o una porzione di esse, osserva le regole, che qui gli si propongono; e quando occorra, se in essi sia Quietanza.

E tali Partite de' Depositi dovrà ragguagliarle subito dopo che avrà data esecuzione agli Ordini de' pagamenti, le quali, siccome si distinguono secondo lo stile in tre specie, cioè = *Depositi correnti* =; altri detti = *Darò* =, perchè procedono da Ordini, che hanno la legge di restare in tutto, o in parte a credito; e altri detti = *Libretti* =, che sono quegli Ordini, che si lasciano con copia in mano al Cassiere per farli esigere in altri Banchi, ove sono diretti, e passarli poi in credito a chi spettano nel Banco del Sacro Monte; così le prime verranno a lui dettate dal suo Registro, da cui nell'atto stesso farà mettere in margine della Partita registrata le carte del conto particolare, e il contrassegno d'averla ragguagliata; le seconde, e terze si detteranno dallo Scritturale al Registro con gli Ordini alla mano già firmati dal Computista, o colle copie sottoscritte dall' Esattore, dichiarando succintamente da chi, come, e per qual motivo si fa tal Deposito, e farà porre in margine di detto

Seguito il pagamento di questi Depositi, che altri si dicono *Correnti*, altri *Darò*, e altri *Libretti*, ne fa subito il ragguaglio; la prima specie vien dettata allo Scritturale dal suo Registro, e le altre due dallo Scritturale al Registro nel modo, che si prescrive.

Regi-

Registro le carte de' conti particolari, come sopra, e poi consegnerà o gli Ordini, o le copie, che siano, a detto Registro per attergarvi le parole = *Messi ai Vincolati &c.* =, e passarli al Sotto-cassiere, che se ne darà debito nel suo Giornale. Inoltre invigilerà, perchè il Libro del detto Registro sia giornalmente sommato, per poterlo ad ogn'ora rincontrare colle Partite scritturate nel conto di Cassa. Osserverà attentamente, che nelle suddette Partite de' Depositi non vengano apposte condizioni pregiudiziali al Sacro Monte, e suoi Ministri, come sarebbe di citar gl' Interessati &c., e in tal caso non darà loro esecuzione, anzi proccurerà, che in tutte le Partite condizionate vi sieno poste le parole per il pagamento, = *Senza alcuna cura del Sacro Monte, e suoi Ministri* =. E non dovrà ricever Sequestri sopra le medesime senza l'ordine della Congregazione, o del Giudice del Sacro Monte. Nei pagamenti poi per Investimenti, Acquisti, ed altri Contratti osserverà parimente, che non vi sia cosa contraria al Sacro Monte, come sopra, e se vi si richiedano fedi di Notaro, quietanze, fedi succinte di Procure, Cessioni di ragioni, Obblighi, ed altro, senza le quali non gli darà in tal caso esecuzione. Venendogli presentati Ordini, o Mandati, che avessero la legge di restare in tutto, o in parte a credito, dovrà notarvi a tergo le parole = *Vanno in credito Scudi tanti* =, se non è per l'intero; e tal nota farla anco in Partita del Libro Mastro. Passerà poscia tali Ordini, e tutti gli altri ancora al Registro, avendovi esso prima poste in piè le carte del conto, ed avendoli sfregiati da una parte, perchè il detto Registro vi ponga il numero de' pagamenti, li riporti in Cartella, e vi spedisca a tergo il solito Ordine al Cassiere, come si dirà a suo luogo. Se incontrerà difficoltà su qualche Deposito, o pagamento dovrà intendersela col Computista, a cui resta subordinato, il quale, occorrendo, ne darà anco parte alla Congregazione. Dovrà ogni giorno osservare, e riguardare nel Libretto degli errori, per vedere, se l' Appuntatore vi abbia notato cosa alcuna da correggersi, sia di Partita, di somma, o di nome, correggendola subito, e indicandola in detto Libretto unitamente alle carte del Libro Mastro, dove ha fatto la correzione, acciocchè l' Appuntatore suddetto la possa rincontrare, e fare il suo contrassegno; ed avendo per errore passata qualche Partita ad un conto,

Lo Scritturale veglia, che il Libro del Registro sia sommato ogni giorno.

Osserva, che nelle partite dei Depositi non sieno poste condizioni pregiudiziali al Monte, e suoi Ministri, ed essendovi, non gli da esecuzione.

Non riceve sequestri senza ordine dei Superiori del Monte.

Nei pagamenti per rinvestimenti, acquisti &c. osserva le cautele, che qui si propongono.

Negli Ordini, o Mandati, che debbono restare, o in tutto, o in parte a credito, tiene la regola qui propostagli.

Comunica le sue difficolta intorno ai Depositi, e pagamenti al Computista.

Osserva ogni giorno il Libretto dell'Appuntatore, e trovando, che vi abbia notato qualche errore da correggere nel Mastro, ne fa subito la correzione nel modo, che qui si prescrive; e ciò non meno nei Li-

bri correnti, che in quegli posti in Archivio.

conto, ove non ſpetta, ſe ſi tratta de' Libri paſſati già poſti in Archivio, dovrà avviſarne l'Archiviſta, perchè faccia porre in quel tal Libro, e Partita il ſegno dello ſtorno, e poi ſtornarla, e correggerla nel Maſtro, che corre. Se poi ſi tratta de' Libri, che attualmente ſcrittura, dovrà ſubito ſenza un tal avviſo ſtornarla, e correggerla, eſprimendo sì in credito, che in debito l'errore; anzi accorgendoſene nell'atto ſteſſo, che la ragguaglia, potrà zerarla, e porvi in margine le carte del conto, dove la deve veramente ſcritturare, e le parole = *Non ſegue* =, e queſto ſteſſo praticherà nelle Partite, che per cauſa di falſità, o d'altro dovrà zerare d'ordine del Computiſta. E perchè abbia uno ſtimolo di tenere il ſuo Libro Maſtro in giornata, purgato come ſopra da ogni errore, ſarà parimente ſua cura d'inſiſtere preſſo il Computiſta, e gli Appuntatori, perchè entro l'Anno corrente gli tengano ben riviſto, ed appuntato il ſuo Libro Maſtro, e nell'Anno appreſſo ſollecitamente glielo bilancino, mentre in qualunque evento non potrà pretendere dal Computiſta, e dalla Congregazione la liberazione, e ſvincolo delle ſue Sicurtà, o Attergazioni, ſe prima non ſaranno del tutto bilanciati i Libri da lui ſcritturati. Nel giorno antecedente al Bilancio della ſettimana, dovrà ſempre rincontrare le ſomme tutte dell'Entrata col ſuo Regiſtro, col Libro dell'Entrata del Caſſiere, e col Giornale del Sotto-caſſiere, e l'Uſcita colla Cartella ſtabilita da detto ſuo Regiſtro, col Libro d'Uſcita, e Giornale ſuddetto, acciocchè nel giorno appreſſo non vi reſti altro da accordare fuor che le ſomme di quel giorno. Dovendoſi in fine d'ogni ſettimana fare il ſolito Bilancio, terrà il conto di Caſſa ben ſommato, onde poſſa dare le ſomme d'Entrata, ed Uſcita di quella ſettimana al Computiſta; e poi ſtabilirà il pareggio in detto conto di Caſſa, che è diſtinto in due colonnelli tanto nella parte del credito, che del debito; il primo indicante il credito, o debito, che riceve il Caſſiere nel Maſtro Generale; e l'altro, dove ſi paſſano tutte le Partite de' Depoſiti, e Pagamenti, che ſi fanno per detta ſcrittura, tirandovi anche fuora la ſomma di detto pareggio, dopo averla paſſata nel primo colonnello, ſe in diminuzione, in debito, ſe in aumento, in credito nel detto conto di Caſſa, che per tal modo reſta in ogni ſettimana pareggiato, approvando poi un tal pareggio, come ſopra ſtabilito,

Inſiſte appreſſo del Computiſta, e Appuntatori, che gli tengano per entro all'Anno bene appuntato il ſuo Libro Maſtro, e che nell'Anno appreſſo ſollecitamente glielo bilancino.

Nel giorno precedente al Bilancio della Settimana deve far il Rincontro, che qui s'impone.

Tiene il conto di Caſſa ben ſommato, per darne al Computiſta le ſomme di Entrata, ed Uſcita della Settimana per il Bilancio, e ſtabiliſce nel conto di Caſſa il pareggio, ſecondo il metodo qui preſcritto.

lito, ſubito che ſarà riportato nell' Entrata-Uſcita de' Pareggj per il Libro Maſtro Generale, con ſua ſottoſcrizione. Nelle vacanze del Santiſſimo Natale dovrà fare lo ſpoglio di tutti i conti Creditori, e formarvi il riſpettivo Reſto, che ſi riporterà nel Libro dell' Anno venturo, indicandovi le riſpettive carte del Libro vecchio, d'onde il conto procede, e formerà la nuova Rubricella ſeparata, e Bilancetto, o ſia Spoglio de' nomi de' Creditori, che ſi riportano nel nuovo Libro Maſtro, il tutto però colla maggior ſollecitudine, ed attenzione. E dandoſi il caſo, che per equivoco nel formare i Reſti ai conti ſi trovaſſe in fin d'Anno qualche conto debitore, ſarà tenuto del proprio a reintegrarlo, ſe non lo poteſſe ricuperare dal Debitore; mentre non ſi chiuderà lo Spoglio, e Bilancio, ſe non ſarà ſeguita la detta reintegrazione, non dovendo ne' Libri correnti per neſſun conto eſſervi Debitori. In caſo di qualunque infermità, aſſenza, ſoſpenſione, ed altro qualunque accidente, ſarà tenuto nominar altri in ſuo luogo, che ſia di piacimento del Computiſta, e della Congregazione, per eſercitare a tutto ſuo riſchio, e pericolo. Che ſe un tal nominato non voleſſe approvarſi dal Computiſta, e da queſto col conſenſo della Congregazione ſe ne voleſſe un' altro, allora tutto il riſchio, e danno anderà a conto del Computiſta; così ancora ſe non lo approvaſſe la Congregazione, e ne voleſſe mettere altri a ſuo piacere, anderà a danno del Sacro Monte. Solamente però nel caſo che lo Scritturale non poteſſe, o non voleſſe nominare, potrà il Computiſta, e la Congregazione deputare chi eſerciti a tutto riſchio, e pericolo dello Scritturale ſenza veruna interpellazione dello Scritturale ſudetto, e di lui Sicurtà, o Attergatarj, per non ritardare il ſervizio del Pubblico. E tutte le ordinazioni ſopradette, o altre, che in avvenire piaceſſe alla Congregazione di aggiungere, dovrà eſſo Scritturale puntualmente adempire, nè per qualſivoglia preteſto contravenirvi. Coſicchè ſarà tenuto di liberare il Computiſta, ed il Sacro Monte da qualunque moleſtia, lite, e danno, che poteſſe riſentire per di lui traſcuraggine, inoſſervanza, e per ogni errore procedente da' Libri per eſſo ſcritturati, ed approvati, e da qualunque altra ſua operazione.

Al finir dell' Anno fa lo ſpoglio de' conti creditori, e ne porta i reſti al nuovo libro, e fa la nuova Rubricella, e Bilancetto.

Trovandoſi al finir dell' Anno qualche conto debitore, è tenuto del proprio.

Nonpotendo eſſo Scritturale eſercitare per ſe medeſimo il proprio carico, ſi oſſerverà nel ſurrogargli altra perſona la regola, che qui ſi preſcrive.

Egli deve eſeguire tutte le ordinazioni, che qui ſono ſtate propoſte, ed ogni altra, che alla Congregazione piaceſſe di aggiugnere; ed è obbligato a liberare il Computiſta, e il Monte da ogni moleſtia, e danno.

## CAPITOLO LV.

### *Del Carico dello Scritturale de' Depositi de' Luoghi Pii.*

Lo Scritturale de' Depositi de' Luoghi Pii non è che un Sotto-ministro del Computista, il quale usa dell'opera di esso nelle varie sorte di Depositi, che qui gli si accennano. Egli deve tenere nella sua Scrittura il medesimo metodo, che si è prescritto allo Scritturale dei Depositi Vincolati, e ne osserva tutte le leggi, non avendovi tra essi altra diversità, che l'uno tratta Depositi Vincolati, e l'altro di Libera disposizione; e che perciò ambedue debbono esser soggetti ai medesimi obblighi, e non meno l'uno, che l'altro dar Sicurtà.

ANche lo Scritturale del Libro Mastro de' Depositi de' Luoghi Pii è stato dato al Computista del Banco per ajuto, e Sotto-Ministro nel Ragguaglio della sua Scrittura, nella quale sogliono riportarsi i conti di Chiese, Monasterj, Legati Pii, Eredità, Concorsi, Patrimonj, Comunità, Camera, Dogane, ed altri. E dovrà osservare, e fedelmente eseguire tutte quelle Leggi, Obblighi, e Condizioni apposte, e ingiunte all'altro Scritturale del Libro Mastro de' Depositi vincolati; perchè non ostante la diversità della materia, e conti, che in uno sono tutti condizionati, e nell'altro di libera disposizione, convengono tuttavia nel modo di eseguirli, dovendo anche questi tenere lo stesso metodo, chiarezza, ed uso Mercantile nello scritturare, usare la stessa attenzione nell'eseguire gli Ordini de' pagamenti, perchè non vi manchi cosa alcuna, e non vi sia dichiarazione contraria al Sacro Monte, e suoi Ministri, e nelle Partite de' Depositi apporre fedelmente tutte quelle dichiarazioni, che piacessero, e volessero i Deponenti, non contrarie al Sacro Monte, come sopra. Restando nello stesso modo, e forma subordinato, ed obbligato in primo luogo a favore del Computista, ed in secondo luogo a favore del Sacro Monte, e dando per maggior cautela le sicurezze stabilite, ed osservandosi inquanto a detto Scritturale tutto altro, che si è determinato, e prescritto nell'antecedente Capitolo LIV inquanto all'altro Scritturale de' Depositi vincolati.

## CAPITOLO LVI.

### *Del Carico dello Scritturale de' Depositi liberi.*

QUanto di sopra si è detto degli Scritturali del Mastro de' Depositi vincolati, e Luoghi Pii, dovrà parimente aver luogo per lo Scritturale de' Depositi liberi, come ajuto, e Sotto-ministro dato al Computista del Banco per la presente Scrittura. Lo stesso metodo, chiarezza, e ragguaglio ad uso Mercantile imposto, e inculcato ai primi s' ingiunge anco a lui, unitamente a tutti gli altri Obblighi, Leggi, e Condizioni già riferite, come dirette alla fedele, e legale esecuzione delle Sritture, all' indennizazione del Computista, e del Sacro Monte, e al pieno contentamento, e buon servizio del Pubblico. Cose tutte, che con ogni ragione richiedono la puntuale, ed intera osservanza di qualunque precauzione apposta, come sopra, non ostante la diversità della materia, alla quale non ripugna, ma è molto congruente l' istesso metodo d'eseguirla. Dovrà solamente a differenza degli altri, che nel caso de' pagamenti passano gli Ordini al loro particolar Registro per porgli in Cartella, e per attergarvi l' Ordine solito del pagamento, passarli esso all' Ajutante del Computista, che ha una tale incombenza, come si è detto nel Capitolo di detto Ajutante.

Lo Scritturale dei Depositi liberi, essendo anch' esso un Sotto-ministro del Computista, siccome quello dei Vincolati, e l'altro dei Luoghi Pii, egli è soggetto agli stessi obblighi, e leggi, a cui quegli soggiacciono, e nell'operare tiene lo stesso metodo, e non vi ha altra differenza, che quelli passano gli Ordini al loro Registro, ed esso gli passa all' Ajutante del Computista.

## CAPITOLO LVII.

### *Del Carico dello Scritturale delle Cedole libere.*

OLtre li tre Scritturali sopra descritti dati per ajuto, e Sotto-ministri al Computista dopo la divisione di tempo in tempo seguita delle Scritture, v' è l' altro Scritturale per il Ragguaglio del Libro Mastro delle Cedole libere, che parimente corre a rischio, e pericolo di detto Computista, e si elegge dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del medesimo, a di cui favore è obbligato primieramente, e secondariamente a favore del Sacro

Lo Scritturale delle Cedole libere si elegge dalla Congregazione coll'approvazione del Computista, a cui risico egli opera.

Egli deve tenere il suo Libro Mastro all'uso Mercantile, con doppia Cartolatura, e sua Rubricella, ed usare somma attenzione nel ravvisare la falsità, e alterazione delle Cedole.

cro Monte. Prescindendo dagli obblighi generali ingiunti agli altri Scritturali, come sopra concernenti il buon ordine della Scrittura ad uso Mercantile, cartolatura doppia del Libro Mastro, e sua Rubricella, non ha lo Scritturale delle Cedole libere troppa connessione con le ordinazioni già fatte per le altre Scritture, trattandosi di Cedole, che ricercano solamente una somma attenzione per l'alterazione, o falsità, che di queste suol darsi, ma sono esenti da tutte quelle particolarità, condizioni, e leggi, che si devono esaminare, e avvertire negli Ordini, e Mandati, o Partite di Deposito delle altre Scritture. Dovrà pertanto in fine della mattina, e del giorno ragguagliare tutte le Cedole fatte in quel tempo, che gli verranno dettate dal Giovane del Registro delle medesime, avvertendo di porle a credito a tenore de' loro rispettivi nomi, e conti, se vi sono; acciocchè non nasca confusione, con porvi la giornata, la somma in iscritto della Cedola, tirandola poi in fuori in abbaco nel solito colonnello de' Scudi, e segnando sopra il Merco di essi le carte del conto di Cassa, a debito del quale passerà tutte le Partite delle Cedole in ogni giorno create, e poi detterà al Registro le carte del conto particolare, per porle in margine alla Partita registrata, e il segno d' essere stata ragguagliata nel Libro Mastro.

Mattina, e giorno ragguaglia col metodo, che qui si prescrive, tutte le Cedole, che ha fatto.

Tornando poi le suddette Cedole per il pagamento, osserverà se sia stata empita la girata da chi esige, o non essendovi stata fatta detta girata, vi sia stato posto il nome, e cognome di quegli, che la presenta per il pagamento, dovendosi pagare la Cedola a chi la presenta senza prender cura alcuna della verità della girata a norma dell' anzidetto Chirografo della santa memoria di Benedetto XIII riferito nel Capitolo LI *Del Carico del Computista del Banco de' Depositi*; e ricercato nella Rubricella il suo conto noterà le carte di esso a tergo della Cedola da pagarsi; e poi la passerà a debito di detto conto in Libro Mastro, con indicare il giorno, e mese, la somma in scritto, che si paga, e il nome, e cognome di quegli, a cui si paga, tirando poi detta somma in fuori al solito Colonnello de' Scudi, sopra il segno de' quali noterà le carte del conto di Cassa, e sfregiando da una parte la Cedola per farvi porre il numero de' Pagamenti dall' Ajutante del Computista, a cui la passerà, perchè la ponga in Cartella, o sia Libretto, che dal medesimo

Qualora le Cedole tornano per il pagamento, osservata la regola, che qui gli si propone, le passa all' Ajutante del Computista, che le pone nel Libretto, che egli tiene per comodo del Conto di Cassa e che vi atterga l' Ordine del pagamento.

ſimo ſi ritiene per comodo del conto di Caſſa, e vi atterghi il ſolito Ordine al Caſſiere per il pagamento. Qual conto di Caſſa dovrà detto Scritturale ragguagliare riſpetto al Debito col Regiſtro, e riſpetto al Credito con la detta Cartella, avvertendo di più, che le ſomme dell'anzidetto conto di Caſſa abbiano le riferte con li conti particolari, e rincontrino coll'Entrata-Uſcita del Caſſiere, perchè il Maſtro ribatta in Bilancio. Oſſerverà attentamente, che una tal Cedola corriſponda in tutte le ſue parti; e trovandovi qualche difficoltà, dovrà prima di paſſarla rincontrarla, eſſendo dell'Anno corrente, col Regiſtro, ed eſſendo degli Anni antecedenti, in Archivio, con farne inteſo l'Archiviſta, che gli farà vedere il Regiſtro di quell'Anno, che è ſtata creata, e fare tutto altro, che occorre, per verificare una tal ſua difficoltà, e riconoſcendoſi eſſere alterata, o falſa, dovrà farne inteſo il Computiſta, e laſciarla in ſue mani, perchè vi provveda; e ſe mai foſſe errore procedente dal nome preſo male nel ragguagliarla, o dall'eſſere ſtata poſta in credito per equivoco in un'altro diverſo conto, o ancora per eſſere ſtato ſpogliato malamente un tal conto in fine d'Anno, e riportato nel Maſtro nuovo con equivoco nel nome, o nel Reſto, dovrà in tutti queſti caſi verificare ſinceramente l'errore, e nel primo caſo del nome aggiuſtarlo ſubito, ſe è nel Maſtro corrente, altrimenti avviſarne l'Archiviſta, perchè lo faccia aggiuſtare ne' Libri paſſati; nel ſecondo caſo d'eſſere ſtata increditata in altro diverſo conto, dovrà far ſegnare lo ſtorno dal ſuddetto Archiviſta, ſe non è nell'Anno corrente, in partita di quel Libro per eſeguirlo nel Maſtro corrente; e nel terzo caſo finalmente ne avviſerà colla ſcienza di detto Archiviſta gli Appuntatori, perchè appurino un tal conto in quanto al Reſto, che in quanto al nome lo farà accomodare l'Archiviſta; avvertendo bene, che vengano fatte tali correzioni, perchè nel Libro Maſtro non vi ſiano nomi di Debitori, che trovandoſi, ſi faranno appuntare a ſue ſpeſe. Eſſendo ſolito della Limoſina, che dà il Sacro Palazzo Apoſtolico a quelli, che vengono alla Santa Fede, formarſene una Cedola in credito de' medeſimi, e a diſpoſizione dell'Eminentiſſimo Protettore de' Catecumeni, la quale ſi fa loro pagare da detto Eminentiſſimo con ſuoi Ordini in più rate; perciò dovendoſi far tali Cedole, proccurerà, che il Cedoliſta vi ponga la ſua

Ragguaglia il Conto di Caſſa nel modo, che qui gli moſtra; e oſſerva, che la Cedola corriſponda in tutte le ſue parti; e qualora ſcorga, che ſia falſa, o alterata, ne fa inteſo il Computiſta, nelle cui mani la laſcia; e quando vi comprenda errore, per eſſer ſtato preſo malamente il nome in ragguagliarla, o per eſſere ſtata poſta in credito in conto diverſo, o per eſſer ſtato ſpogliato male il conto, e riportato con equivoco nel Nome, o nel Reſto al nuovo Maſtro ſi regola nel modo, che qui gli ſi preſcrive.

Proccura, che nelle Cedole, le quali ſi fanno della limoſina, che il Palazzo Apoſtolico dà ai Catecumeni, vi venga poſta dal Cedoliſta la loro giuſta eſpreſſione, e diſpoſizione, e nell'

atto del pagarla usa le avvertenze, che qui gli sono prescritte.

sua giusta espressione, e disposizione come sopra, e nel farsene i Pagamenti in rate, dovrà richieder la Cedola per attergarveli, senza la quale non gli farà seguire; e nel pagamento dell'ultima rata ritirerà la Cedola per porla unitamente a dett'Ordine in filza delle Giustificazioni correnti. Succedendo il caso, che in piè delle Cedole da pagarsi si trovassero Ordini, o siano Girate condizionate, fatte per l'acquisto di qualche cosa, o altro qualsisia contratto, o che avesse la legge di restare in credito in tutto, o in parte nel Banco, in tali casi nel ragguagliarla dovrà dare una succinta notizia d'un tal acquisto, o contratto; e per quelle, che hanno la legge di restare in credito, dovrà osservare tutte quelle Ordinazioni ingiunte agli altri Scritturali sopra tal particolare. Dovrà ogni giorno osservare il Libretto degli errori per far qualunque correzione, che gli venga indicata dall'Appuntatore, come si è ordinato agli altri tre Scritturali; così ancora tutte quell'altre diligenze a' medesimi imposte per la cura, e Appunto del Mastro corrente, e per il Bilancio de' Libri Mastri passati; non potendo nemmeno esso in qualunque incidenza pretendere la liberazione delle sue sicurezze, se prima non saranno del tutto bilanciati, e rivisti i libri da lui scritturati. Nel giorno prima del Bilancio della Settimana farà lo stesso rincontro delle somme del Credito, e Debito ingiunto agli altri suddetti Scritturali, e farà tutte le altre operazioni riguardanti il pareggio, che si deve in ogni giorno di Bilancio fare al conto di Cassa, per riportarlo nell'Entrata-Uscita de' Pareggj del Libro Mastro Generale, che dovrà anch'esso sottoscrivere nell'istesso modo, e forma agli altri prescritta. Nelle vacanze del Santissimo Natale dovrà fare lo spoglio de' conti Creditori del suo Libro, e tutt'altro su tal proposito prescritto agli altri tre Scritturali, e sarà sottoposto a tutti gli obblighi, leggi, e condizioni a quelli ingiunti in caso d'infermità, sospensione, o altro qualunque accidente.

Osserva ogni giorno il Libretto degli errori, che s'indicano dagli Appuntatori; e usa le medesime diligenze, che gli altri Scritturali per l'Appunto del Mastro corrente, e per il Bilancio dei passati.

Nel giorno, che precede il Bilancio della Settimana fa il rincontro del debito, e credito, e ogni altra operazione, che concerne il pareggio.

Al finir dell'Anno forma lo spoglio de' Conti creditori del suo Libro, e fa ogni altra cosa, che su di ciò è prescritta agli altri Scritturali, essendo egli sottoposto ai medesimi obblighi, leggi, e condizioni a cui essi sono.

CAPI-

## CAPITOLO LVIII.

### *Del Carico del Regiſtro de' Depoſiti Vincolati.*

IL Giovane del Regiſtro de' Depoſiti Vincolati, che ſerve di ajuto allo Scritturale de' medeſimi, ma realmente è Sotto-Miniſtro, e dipendente dal Computiſta, a cui riſchio, e pericolo eſercita una tal carica, e coll' approvazione, e pieno conſenſo del quale ſi elegge dalla Congregazione, dovrà trovarſi alle ſolite ore nel Banco tanto la mattina, che il dopo pranzo ne' giorni, che ſi terrà aperto, per regiſtrare tutte le Partite de' Depoſiti Vincolati in ſeguito di alcuno de' Libri del Sotto-caſſiere, ritenuti per notarvi li Depoſiti, che ſi fanno in contanti, che gli verrà preſentato da' Deponenti, ponendole in credito a favore di chi queſti vorranno con tutti quei titoli, provenienze, e vincoli, che più loro piaceranno, quante volte non ſiano contrarj al Sacro Monte, e ſuoi Miniſtri, che in tal caſo prima di regiſtrarli, dovrà renderne inteſo lo Scritturale. In fine della Partita, come ſopra regiſtrata, porrà il numero dato al Depoſito in detto Libro del Sotto-caſſiere, ed eſſendo il Depoſito con Cedola giudiziale, o vincolata, dovrà ancora apporvi la parola = *Con Cedola* =, e riportare ſopra la medeſima le carte del Regiſtro, ed il numero ſuddetto, e terrà conto delle Cedole vincolate, che ſi fanno in carta bollata per darne nota mattina, e giorno al Computiſta. Dopo di ciò dovrà ſcrivere in detto Libro del Sotto-caſſiere accanto alla ſomma notatavi per il Depoſito la parola = *Vincolati* =, per evitare ogni duplicazione di Partita. Che ſe tali Depoſiti ſono ſenza Cedola vincolata, o giudiziale, e dal Deponente ſe ne richiedeſſe il Rincontro, dovrà fargliela, o nel Libretto, che ſogliono alle volte portare li Deponenti da ſottoſcriverſi dal Caſſiere, o in uno ſcacco, o mezzo foglio, in modo diverſo però dalla Cedola, e dalla Fede, che fa l' Archiviſta, da ſottoſcriverſi dal Computiſta, ponendo in detto Rincontro la giornata, Meſe, e l' Anno, la ſomma in ſcritto del Depoſito, e tutto il Corpo della Partita, e in fine la detta ſomma in Abbaco, le carte del Regiſtro, e il numero, come ſopra, dato al Depoſito nel Libro

Il Giovane al Regiſtro de' Depoſiti Vincolati, ſebbene ſerva di ajuto al loro Scritturale, egli è però Miniſtro del Computiſta; e però colla ſua approvazione ſi elegge dalla Congregazione. Egli, trovandoſi alle ore debite nel Banco, regiſtra nei Libri tutte le partite dei Depoſiti in contanti, ſecondo che gli ſi accenna dai Deponenti, purchè non vi ſieno condizioni contrarie al Monte, e ſuoi Miniſtri; e nell'operare ſegue il metodo, che qui gli ſi preſcrive.

Tiene una Cartella, che serve al dettare comodamente le partite di credito nel Conto di Cassa, e osserva nel notare in essa le partite quel tanto, che qui gli s'impone.

bro del Sotto-cassiere. Dovrà ritenere una Cartella, o sia Libretto per comodo di dettare tutte le Partite di Credito nel conto di Cassa allo Scritturale. In essa noterà tutti gli Ordini de' Pagamenti, o Mandati di Giudice, che gli verranno consegnati, dopo il Ragguaglio fattone dallo Scritturale, ponendovi il nome, e cognome della Persona, alla quale sono stati posti a debito nel Libro Mastro, le carte del conto, e la giusta somma del Pagamento, distinguendovi i Pagamenti seguiti la mattina da quelli del giorno, e numerandoli tutti, principiando ogni mezza giornata dal numero primo, e proseguendo sino all' ultimo pagamento, con avvertire di non riportare in detta Cartella Partite duplicate, o senza le carte del Libro Mastro. Dopo questo dovrà fare a tergo di detti Mandati l'Ordine per il Pagamento diretto al Cassiere col nome, e cognome di chi esige, la giusta somma, che esige scritta nel corpo, e sotto all'Ordine in abbaco, colla giornata, Mese, ed Anno. Quindi nello sfregio fattovi da una parte dallo Scritturale dovrà porre il numero de' Pagamenti, che corre in Cartella, e restituirlo in fine alla Persona, a favor della quale è stato spedito, perchè lo faccia sottoscrivere dal Computista per esigerlo. E se tali Pagamenti si fanno con Proccura, dovrà dire nell'Ordine a tergo = *con Proccura alligata* =. Così ancora, se detti Pagamenti siano ordinati sopra Depositi fatti con Cedola vincolata, o giudiziale, dovrà dire nel dett' Ordine, che fa a tergo, come sopra, = *Con Cedola alligata* =, se il pagamento sarà di tutta la Cedola; ma se di una porzione dovrà dire = *Notati in Cedola* =; anzi se abbracciasse più Cedole, dovrà dire = *Con Cedole tante alligate*, *e porzione notata in altra* = restituita al Notaro. Osserverà per altro attentamente tutti gli Ordini, e Mandati de' Pagamenti, per vedere se a tenore de' medesimi debba farsi obbligo, cessione di ragione, ed altro da quegli, a cui si deve far pagare il danaro, o se abbiano la legge, e condizione di restare in tutto, o in parte in credito nel Banco, mentre in tal caso prima di farvi a tergo il solito Ordine al Cassiere dovrà avvertire, se lo Scritturale abbia richiesto tali obblighi, e cessioni di ragioni &c., e non avendoli richiesti, avvisarglielo, ed essendovi la condizione di restar in credito, se vi abbia poste le parole = *Vanno in credito*, *o ne vanno in credito Scudi tanti* =, se non è per l'intiero; e non avendovele

Fa a tergo dei Mandati l'ordine per il pagamento diretto al Cassiere, seguendo il metodo, che qui gli si prescrive, e usando tutte le diligenze, e attenzioni, che gli si additano.

dovele poste, dovrà supplircele egli, e avvisarne lo Scritturale, se mai non le avesse poste in partita, senza pregiudizio dell' obbligo, che ne corre allo Scritturale suddetto. Potrà poi farvi il solito Ordine a tergo, come sopra, esprimendovi nel corpo le parole = *Vanno in credito* =, se è per l' intero; che se fosse per una porzione, dovrà esprimervi = *Vanno in credito Scudi tanti* =. E mancando di apporre in detto Ordine le suddette parole, tutto quello, che per tal causa si pagherà di più, anderà a suo pericolo, e danno, non ostante che i Ricapiti apparisçano sottoscritti dal Computista. Quindi per il Pagamento della restante porzione, che non va in credito, dovrà fare al Cassiere un Biglietto da sottoscriversi dal Computista a favore di chi esige, il quale farà Ricevuta sotto all'Ordine per tutta la somma, e per ambedue le dette porzioni, dichiarando nella medesima, che ne ha rilasciati in credito Scudi tanti. Dovrà mattina, e giorno in fine del Banco, dopo aver data esecuzione ai Pagamenti dettare allo Scritturale *per extensum* tutte le Partite de' Depositi correnti, registrati in quel tempo, acciocchè dal medesimo si ragguaglino ai loro Conti, e contemporaneamente porrà in margine del Registro ad ogni Partita le carte del Conto particolare del Libro Mastro, e sopra le medesime il consueto segno d' essere stata ragguagliata. Detterà inoltre le suddette Partite allo Scritturale, per passarle a debito nel conto di Cassa colle carte de' conti particolari. Dovrà inoltre registrare sotto la dettatura dello Scritturale in fine del Banco, come sopra, tutte le Partite nell' atto, che questi le ragguaglia, procedenti tanto dagli Ordini, che hanno la legge di lasciarsi in credito in tutto, o in parte la somma in essi contenuta, chiamati *Darò*, quanto le altre chiamate *Libretti*, procedenti da Ordini diretti ad altri Banchi, lasciati con loro copia in mani al Cassiere, per farli esigere, e porli in credito a chi si appartiene, prendendo in fine dallo Scritturale detti Ordini, e Copie per scrivervi a tergo ai primi le parole = *Messi ai Vincolati il dì tale*, *Mese*, *ed Anno* =, e alle seconde = *Il giorno*, *Mese*, *ed Anno*, *la somma del Deposito* = colla parola = *Vincolati* =, e subito poi colle suddette Copie già sottoscritte dall' Esattore, e colle quali se n' è fatto il Ragguaglio, come sopra, chiuderà la Partita segnata da detto Esattore nel suo Libro intitolato = *Nota degli Ordini lasciati in mani*

Mattina, e giorno detta allo Scritturale le partite dei Depositi correnti, perchè sieno ragguagliate ai loro conti. E queste similmente detta, per passarle a debito nel conto di Cassa.

Registra sotto la dettatura dello Scritturale tutte le partite, che provvengono dagli Ordini, chiamati *Darò*, e *Libretti*; e in ciò fare tiene il metodo, che qui gli si prescrive.

*ni al Caſſiere per eſigerli* =, con notarvi di contro le parole = *Meſſi in vincolati il dì tale*, *Meſe*, *ed Anno* =, e tirare in fuori la ſomma in tutto corriſpondente al corpo della Copia, e a quella ſegnatavi dal detto Eſattore. Eſeguito tutto ciò, dovrà di più rincontrare con il Sotto-Caſſiere tutte le ſopraddette Partite di Depoſito ſeguite, individuando quali ſiano quelle de' Depoſiti correnti, regiſtrate in virtù delle ſomme ſegnate a' Deponenti in alcuno de' ſuoi Libri, quali quelle procedenti da Ordini ſpediti con la legge di reſtare in tutto, o in parte in credito, detti *Darò*; e quali finalmente quelli procedenti da Ordini, diretti ad altri Banchi per l'eſazione nominate *Libretti*; perchè il detto Sotto-Caſſiere poſſa notarſi nel ſuo Giornale queſte due ultime ſpecie di Depoſiti, come ſeguiti per mezzo d'Ordini rilaſciati in credito, o eſatti in altri Banchi, e in compenſo gli conſegnerà i Ricapiti dell'una, e dell'altra ſpecie, ritirando nell'atto ſteſſo i Biglietti ſpediti per quegli Ordini, che avevano la legge di reſtar in credito nel Banco in qualche porzione. Sarà ſua cura tener di giorno in giorno ſommato il ſuo Libro di Regiſtro, riportando ſempre la ſomma avanti ſino alla fine dell'Anno, affinchè ſi poſſa ſapere a quanto aſcenda tutta l'Entrata di quella Scrittura. E nel giorno antecedente al Bilancio della ſettimana dovrà ſempre rincontrare le ſomme tutte tanto del Regiſtro, che della Cartella collo Scritturale, coll'Entrata-Uſcita del Caſſiere, e col Giornale del Sotto-Caſſiere, acciocchè nel giorno appreſſo non vi ſiano d'accordarſi che le ſomme di quel giorno. Nelle vacanze del Santiſſimo Natale, e giorni ſeguenti aſſiſterà tanto di giorno, che di notte, occorrendo, allo ſpoglio del Libro Maſtro dell'Anno cadente, e all'Impianto del nuovo, e farà tutt'altro, che gli verrà ordinato dallo Scritturale, e dal Computiſta, a cui non ſolo in tale occaſione, ma in ogni altro tempo dell'Anno dovrà prontamente ubbidire in tutto ciò, che riguarda il buon ſervizio del Banco, e del Pubblico; al qual'effetto dovrà aver luogo, ed eſeguirſi riſpetto al medeſimo tutto quello, che ne' precedenti Capitoli ſi è diſpoſto in coerenza però dell'eſercizio della ſua Carica, e di lei ſupplemento alle occorrenze.

Rincontra col Sotto-caſſiere tutte le partite dei Depoſiti ſeguiti, individuando, ſe ſieno correnti, o ſe procedano da Ordini, chiamati *Darò*, ovvero da' *Libretti*; delle cui ultime due ſpecie il Sotto-caſſiere ne fa nota nel ſuo Giornale, e conſegnandone i Ricapiti, eſegue quel tanto, che qui ſi diſpone.

Tiene di giorno in giorno ſommato il ſuo Libro di Regiſtro.

Nel giorno che precede il Bilancio della ſettimana rincontra le ſomme.

Al finir dell'Anno aſſiſte allo ſpoglio del Libro Maſtro, e all'Impianto del nuovo, e fa tutto altro, che gli venga ordinato dallo Scritturale, e dal Computiſta.

## CAPITOLO LIX.

### *Del Carico del Registro de' Depositi de' Luoghi Pii.*

IL Giovane del Registro de' Luoghi Pii serve anch' esso d' ajuto allo Scritturale de' medesimi, ed è Sotto-Ministro dipendente dal Computista, perchè esercita il suo offizio a tutto rischio, e pericolo del medesimo, col di cui pieno consenso, ed approvazione viene dalla Congregazione eletto. Conviene nell' esecuzione, e legal esercizio della sua Carica coll' altro Registro de' Vincolati, e le ordinazioni, leggi, e condizioni, come sopra per quello fatte, dovrà esso riputarle, come fatte ancor a se stesso, eseguendole puntualmente, e pienamente, non trovandosi fra le medesime cosa alcuna, che possa dirsi contraria, o almeno non eseguibile nel suo offizio, a riserva di quanto concerne le Cedole giudiziali, e vincolate, che nella Scrittura de' Luoghi Pii non sogliono intervenire. Del resto in tutte le altre cose dovrà uniformarsi, e riferirsi a tali ordinazioni, siano riguardo al tempo, e metodo di registrare, o al tenere la Cartella de' pagamenti, e la spedizione a tergo de' soliti Ordini al Cassiere, siano ancora riguardo a dettare i Depositi correnti allo Scritturale, o a scrivere sotto la dettatura del medesimo le altre due specie di Depositi detti *Darò*, e *Libretti*, siano finalmente riguardo al modo di rincontrare col Sotto-Cassiere, sommare, e far tutt' altro in detto Registro de' Vincolati più diffusamente espresso, e ordinato.

Il Giovane del Registro dei Luoghi Pii serve di ajuto allo Scritturale dei medesimi, ed è Sotto-Ministro del Computista; e perciò è soggetto all' istesse leggi prescritte al Registro dei Vincolati, dovendo egli tenere il medesimo metodo nel registrare la Cartella de' pagamenti, e nella spedizione degli Ordini al Cassiere, e in ogni altra sua incombenza.

## CAPITOLO LX.

### *Del Carico del Registro de' Depositi liberi, e dell' altro delle Cedole libere.*

IL Giovane del Registro de' Depositi liberi, quantunque sia, e debba esser soggetto a tutte quelle ordinazioni fatte per il buon ordine, e legal' esercizio delle loro rispettive Cariche agli altri due de' De-

I due Giovani del Registro dei Depositi liberi, e delle Cedole libere servono di ajuto agli Scritturali, e

de' Depositi vincolati, e Luoghi Pii, essendo anch'esso non meno, che l'altro delle Cedole libere stato dato per ajuto allo Scritturale, e per Sotto-Ministro dipendente al Computista, a rischio, e pericolo del quale corre, e col suo pieno consenso, e approvazione dalla Congregazione si elegge; tuttavia non avendo esso l'obbligo di ritenere la Cartella de' pagamenti, come gli altri, perchè si ritiene dall'Ajutante del Computista unitamente all'altra delle Cedole libere, e avendo di più molta connessione, e quasi una qualche ingerenza sul Registro delle Cedole libere; perciò lasciandolo soggetto unitamente all'altro delle Cedole suddette a quelle generali, ed anche particolari ordinazioni fatte agli altri due antecedenti Registri, che siano nella loro presente Carica eseguibili, si parlerà solamente di quelle tali operazioni, che ad esso, e all'altro Registro delle Cedole particolarmente convengono, nè sono agli altri predetti punto comuni. La prima si è, che il Registro de' Depositi liberi, oltre al dover registrare tutte le Partite a lui spettanti nel modo, e forma agli altri de' Vincolati, e Luoghi Pii prescritta, dovrà di più porre sopra tutte le Cedole libere le Carte del loro Registro, e il numero dato alle somme nel Libro del Sotto-Cassiere di mano in mano, che gli verranno presentate dal rispettivo Registro delle medesime. La seconda, che il Registro delle Cedole libere dovrà dar nota al Computista tanto la mattina, che il giorno di tutte le Cedole registrate; il quale perciò sarà tenuto nel suo Libro numerare vicino al marco de' Scudi della somma in fuori tanto la mattina, che il giorno, principiando sempre dal numero primo, tutte le Cedole, che va ricevendo dal Cedolista per registrarle tali quali sono espresse nel nome, nella somma, e in qualunque altra dichiarazione, e disposizione, proccurando, che siano in tutto corrispondenti alla somma, o somme notate in uno de' Libri del Sotto-Cassiere, e al numero di essi, scrivendo in detti Libri accanto alla somma, o somme, se più saranno, le parole = *Con Cedola* =, affinchè non segua duplicazione di Partita, o di Deposito, e in fine della Partita non tralascerà mai di apporre detta parola = *Con Cedola* =, oltre il numero dato alla somma ne' Libri del Sotto-Cassiere, come sopra. Conviene il Registro de' Depositi liberi con gli altri in quanto allo spedire i Biglietti per quelle porzioni libere, pro-

sono Sotto-Ministri del Computista, a cui risico operano; e perciò eseguono per quella parte, che a loro può appartenere, le ordinazioni fatte agli altri Registri.

Il Registro dei Depositi liberi, oltre al registrare le sue partite, esegue nelle Cedole libere quel tanto, che qui gli si prescrive.

Il Registro delle Cedole libere dà la mattina, e la sera nota al Computista delle Cedole, che egli avrà registrate nel suo Libro, il quale da esso si deve governare nel modo, che qui gli si prescrive.

Il Registro dei Depositi liberi spedisce, come gli

procedenti dagli Ordini, che debbono restar in credito per una porzione, e al modo di dettare allo Scritturale li Depositi correnti, e di registrare le altre due specie di Depositi detti *Darò*, e *Libretti* sotto la dettatura del suo Scritturale, e far tutte le altre cose su tal proposito ordinate in quello de' Vincolati; ma il Registro delle Cedole libere, nel quale non cadono queste due ultime specie di Deposito, ha solo l'obbligo di dettare al suo Scritturale tutte le Cedole registrate tanto la mattina, che il giorno, proccurando, che vengano ragguagliate ognuna al suo Conto particolare con distinzione, ed attenzione nelle somme, nomi cognomi, e disposizioni, e deve nello stesso tempo segnare in margine della partita le carte del Libro Mastro, e fare il solito segno, che indica d'essere stata ragguagliata, dettando poi tutte le suddette Partite a debito nel conto di Cassa con le carte de' conti particolari. Del rimanente ambedue i suddetti Registri convengono con gli altri sul modo di rincontrare col Sotto-Cassiere, di tener sommato di giorno in giorno il Registro, d'intervenire allo Spoglio nelle vacanze del Santissimo Natale, e far tutto altro sotto gl'istessi obblighi, e condizioni, come più diffusamente si è detto per gli altri due Registri de' Depositi Vincolati, e Luoghi Pii.

altri Registri, i Biglietti per le porzioni libere, che procedono da Ordini, i quali in parte debbono restare in credito; e detta allo Scritturale i Depositi correnti; e registra i chiamati *Darò*, e *Libretti*. E altresì il Registro delle Cedole libere detta al suo Scritturale tanto la mattina, che la sera tutte le Cedole, che avrà registrate, proccurando, che vengano ragguagliate al loro conto particolare, e in far ciò tiene il metodo, che qui gli si prescrive.

Convengono ambidue questi Registri insieme cogli altri nel modo di fare il Rincontro col Sotto-cassiere, di tener sommato il Registro, e nell' assistere al finir dell' Anno allo spoglio.

## CAPITOLO LXI.

### *Del Carico degli Appuntatori.*

Avendo la Congregazione per il buon ordine, e realtà de' Libri Mastri, e Scritture correnti del Banco destinati due Appuntatori, che con ogni diligenza, ed attenzione rivedano, ed appuntino tutte le Partite tanto ne' conti particolari, che ne' rispettivi conti di Cassa di detti Libri, passate dagli Scritturali, per vedere, se sieno state ragguagliate a tenore del buon' ordine di Scrittura, e stile del Banco, e se in detto Ragguaglio sieno intervenuti errori, e sbaglj, per farli correggere, perciò dovranno questi in primo luogo appuntare, e contrassagnare mattina, e giorno prima che si principii il Banco, ognuno in quella Scrittura, che gli sarà stata assegnata, tutte le Partite de' Depositi, e Pagamenti seguiti nella mezza giornata antecedente tanto ne' conti particolari, che nel conto di Cassa,

I due Appuntatori del Banco verificano, se le partite sieno state ragguagliate, secondo che richiede il buon ordine della Scrittura; e perciò ognuno di essi deve mattina, e giorno, prima del Banco, appuntare, e contrassegnare nella Scrittura assegnatagli tutte le partite dei Depositi, e pagamenti, seguiti nella mezza giornata antecedente; e nel far questo, pongono in opera il metodo, che qui gli si prescrive.

Caſſa, quali Partite verranno loro chiamate dalli loro Giovani Ajutanti accordatigli, riſpetto alli Depoſiti con il Libro del Regiſtro di quella tale Scrittura, e riſpetto ai Pagamenti colle riſpettive Cartelle, e trovandole rincontrare, vi faranno il ſolito contraſſegno, ponendo ſopra il marco de' Scudi la lettera *R*. Trovando in tal rincontro qualche errore, ſia di Partita, di nome, o di ſomma, dovranno ſubito notarlo nel Libretto degli errori, per queſto effetto ritenuto da ogni riſpettivo Scritturale, ſegnandovi il Titolo del conto, le carte del Libro Maſtro, la ſomma, ſe ſia d' Entrata, o d' Uſcita, e lo ſvario che porta, perchè ſi poſſa correggere dallo Scritturale. Tornando poi all' altro Appunto, dovranno riguardare un tal Libretto, e vedere, ſe vi è il contraſſegno d' eſſere ſtato corretto l' errore, che rincontrerà anche ſul Maſtro, per riconoſcere una tal correzione, ed appuntar come ſopra la Partita, acciocchè nel Bilancio della ſettimana non ſi trovi difficoltà. In ſecondo luogo dovranno prender dall'Archiviſta i Libri Maſtri dell' Anno ſcorſo per bilanciarli con tutta diligenza, ed attenzione dentro il medeſimo Archivio; rincontrando primieramente i Reſti de' Creditori dell'Anno antecedente, riportati in detto Libro da bilanciarſi, e poi riſommando tutti i conti del detto Libro, e verificando i loro Reſti, riportati nel Maſtro del ſuſſeguente Anno, e nel Bilancetto, o ſia Spoglio, che dovranno ſommare, e darne la ſomma all' Archiviſta, per vedere ſe rincontra con quella ſtabilita a ciaſcun Libro nel Maſtro Generale. In caſo che non rincontraſſe, appunteranno con l'ordine ſurriferito tutte le Partite d' Entrate, ed Uſcite paſſate ne'conti del Libro, che bilanciano, riſommando detti conti, e rifacendo i Reſti a quelli, che vanno avanti, già fatti dallo Scritturale, e trovando errori, dovranno notarli nel Libretto, che per queſto fine riterranno, per farli correggere, occorrendo, dai riſpettivi Scritturali, e rivederne la correzione, o correggerli Eglino ſteſſi, trattando di far tal correzione ne' Libri, che bilanciano, ſu i quali non poſſono più metter mano i riſpettivi Scritturali; ma ſolamente dovranno avviſarli, che debbono far la tal correzione, per il tal errore trovato, che loro faranno vedere. Oſſerveranno, che ne' Libri, che bilanciano, non ſiano ſtati chiuſi i Reſti de'Creditori dai riſpettivi Scritturali, ma vi abbiano poſta dalla parte del Debito la ſola ſomma

Riconoſcono, ſe gli errori da loro notati ſieno ſtati corretti.

Bilanciono con ogni attenzione i Libri Maſtri dell' Anno ſcaduto nell' Archivio; e nel far queſto Bilancio tengono il metodo, che qui gli preſcrive.

ma di Resto sotto l'ultima Partita vicino al segno de' Scudi, acciocchè detti conti restino loro aperti, e chiari, per poterli bilanciare, essendo la chiusa di detti conti l'ultima opera, che si farà dai Giovani dell' Archivio, formandone le solite Tavole de' Creditori nelle carte in bianco a tal' effetto lasciate ne' Libri Mastri, dopo che saranno stati del tutto bilanciati, e riconsegnati all' Archivista.

## CAPITOLO LXII.

### *Del Carico del Cedolista.*

Il Cedolista, siccome Ministro del Computista, si elegge dalla Congregazione colla approvazione di lui; deve esser fedele, e diligente nell'esercizio del suo offizio; e scrive tutte le Cedole con buon carattere nella solita carta.

IL Cedolista del Banco de' Depositi, soggetto anch'esso al Computista, come Sotto-Ministro, che esercita a tutto rischio, e pericolo del medesimo, e si elegge dalla Congregazione col di lui pieno consenso, ed approvazione, dovrà trovarsi alle solite ore nel Banco ne' giorni, che si terrà aperto, per esercitare il suo offizio bene, diligentemente, e senza dolo, o fraude, e scrivere con carattere intelligibile, e chiaro tutte le Cedole tanto libere, che vincolate nella solita carta impressa col segno del Sacro Monte, che gli viene consegnata dal Deputato dell' Archivio segreto del Sacro Monte, a cui ne fa nell'atto stesso Ricevuta. Nel far Cedole dovrà sempre attendere i Libri del Sotto-Cassiere, dove questi suol notare i Depositi, che riceve in contanti, ne' quali troverà notato il giorno, mese, la giusta somma, e la quantità delle Cedole, che dovrà fare, ponendovi nella sommità il giorno, mese, ed anno, e nel corpo il nome, e cognome di quello, che gli presenterà alcuno di detti Libri, o di altri, che più a questi piacerà, e poi la giusta somma scritta in corpo, e sotto la Cedola in abbaco, secondo che troverà notato ne' Libri suddetti, senza i quali non dovrà formar Cedola di sorta alcuna, osservando attentamente, che le Partite ivi notate siano chiare, ed aperte, nè vi sia contrassegno di essere state ad altri poste in credito. Venendo richiesto da' Concorrenti di formar loro le Cedole libere in mezzo foglio, perchè possano farci sotto Ordini, o Girate condizionate per acquisto, o altro qualunque contratto, dovrà farle ne'soliti mezzi fogli, che ritiene per le Cedole vincolate, e de'

Nel far le Cedole prende sempre regola dai Libri del Sotto-cassiere, e le forma secondo il metodo, che qui gli si mostra; e delle libere ne fa anche in mezzo foglio.

Formate che ha le Cedole, le rincontra, come qui gli ſi preſcrive.

e de' Neofiti, come appreſſo. E ſubito formata la Cedola, o Ce-
dole dovrà rincontrarle colle ſomme notate ne' Libri ſuddetti del
Sotto-Caſſiere, sfregiandole ad una ad una, acciocchè non naſca er-
rore, o duplicazione di Partita, e poi la paſſerà al ſuo Regiſtro.

Forma in mezzi fogli le Cedole per gli Neofiti, e le vincolate per gli Monaſterj nella carta, a ciò deſtinata; e vi ſegue il metodo, che qui ſi ſtabiliſce.

Farà in mezzi fogli bollati nella metà ſuperiore, che a tal' effetto
gli vengono coll' altra carta conſegnati, tutte le altre Cedole tanto
quelle de' Neofiti per la limoſina, che loro dà il Sacro Palazzo Apo-
ſtolico, quanto quelle vincolate, o ſiano de' Monaſterj, eſprimen-
do nelle prime la provenienza del denaro, e la diſpoſizione dell' Emi-
nentiſſimo Protettore de' Catecumeni, e nelle ſeconde individuan-
do la diverſa ſpecie degli Ordini, quando vi ſiano, delli quali ſi
forma la Cedola con ogni altra condizione unitamente alla diſpoſi-
zione dell' Eminentiſſimo Vicario, e prima di conſegnare al Regi-
ſtro delle Cedole libere quelle de' Neofiti, e al Regiſtro de' Vinco-
lati quelle de' Monaſterj, dovrà ſottoporle alla viſura de' riſpettivi
Scritturali, per ſentire, ſe loro cammina bene l'eſpreſſione, e perchè
non vi ſiano parole pregiudiziali al Sacro Monte, e ſuoi Miniſtri.

Deve vegliare, che il Sotto-cedoliſta, ſiccome quegli, il quale opera a riſico di eſſo, oſſervi quanto a lui medeſimo è ſtato preſcritto; e perciò dovrà eſſo rincontrare tutte le Cedole, che da quello ſieno fatte.

Eſſendogli ſtato dalla Congregazione accordato un Giovane per
Sotto-Cedoliſta, atteſa l'affluenza delle Cedole, a motivo della qua-
le non poteva egli ſolo così facilmente riuſcire, e non andando det-
to Giovane a conto del Computiſta, al quale nemmeno dà ſicu-
rezza alcuna; perciò dovrà con tutta circoſpezione invigilare ſopra
un tal ſuo Giovane, chiedendogli conto mattina, e giorno della
carta conſegnatagli per le Cedole da farſi, e uſare ogni altra dili-
genza, che per ſua maggior cautela riconoſca eſpediente, ſtando
queſti a tutto ſuo riſchio, e pericolo per qualunque mancanza, ed
errore. Gli farà quindi oſſervare tutte le regole, e ordinazioni a ſe,
come ſopra preſcritte, sì nel formar Cedole, che nello sfregiar le ſom-
me nel Libro del Sotto-Caſſiere, anzi dovra farſi conſegnar da detto
Giovane le Cedole, dopo che le avrà fatte per rincontrarle, e conſe-
gnarle egli ſteſſo ai Regiſtri, come ſopra.

Raccoglie mattina, e ſera il numero delle Cedole fatte, e delle carte, che gli reſtano, di cui ne dà nota al Computiſta; e inſieme cuſtodiſce le sbagliate, che deforma,

Dovrà mattina, e giorno
raccogliere il conto del numero delle Cedole fatte tanto da ſe, che
dal ſuo Giovane colle carte, che gli reſtano, per darne nota al Com-
putiſta, e ſe ne aveſſe sbagliata qualcheduna, dovrà ſempre caſſarla,
e deformarla in modo viſibile, e tenerle a parte per riconſegnarle
tutte al Deputato, quando colla fede del Computiſta anderà a pren-
dere

dere altra carta, acciocchè si ritrovi il numero di quella già consegnatagli nella quantità, che verrà ad apparire dalla Ricevuta, e le Cedole sbagliate si faranno abbruciare dal Deputato suddetto alla sua presenza. Nelle vacanze del Santissimo Natale, e ne' giorni seguenti dovrà intervenire col suo Giovane allo Spoglio, e Bilancio, che si fa nel Banco, per eseguire, oltre il suo offizio tutte le altre operazioni, che gli venissero ingiunte dalla Congregazione, dai Provvisori, Sindaci, e Computista suddetto, per le quali non deve pretendere ricognizione di sorta veruna. Sarà tenuto esercitare il detto suo offizio per se stesso coll' ajuto di detto suo Giovane, e non per altre interposte Persone, e tenere in buona cura, e sotto chiave la carta delle Cedole, nè consegnarla ad alcuno senza licenza della Congregazione, Provvisori, e Sindaci suddetti. Nel caso di malattia, sospensione, o altro qualunque accidente tanto volontario, che forzato, dovrà deputare a tutto suo rischio, e pericolo altra Persona in sua vece, che sia di piacere della Congregazione, e del Computista, al quale se non piacesse tal Persona nominata, e ne volesse surrogare un'altra col consenso della Congregazione, Provvisori, o Sindaci, potrà farlo, e resterà a suo conto per qualunque mancanza. Solamente nel caso, che il Cedolista non volesse, o non potesse nominare altri, potrà il Computista col consenso, come sopra, deputarlo a tutto rischio, e pericolo del Cedolista; anzi mancando il Computista di deputare altri, in tal caso potrà, e dovrà la Congregazione per lo spedito servizio del Pubblico far tale Deputazione a rischio, e pericolo di ambedue senz' alcuna interpellazione giudiziale, e stragiudiziale di essi, loro Sicurtà, o Attergatarj.

per darne conto all'Archivista, che le abbrucia.

Al finire dell'Anno adempie insieme col suo Giovane a quanto gli viene imposto nel fare lo spoglio, e Bilancio.

Esercita per se stesso coll' ajuto dell' accennato Giovane il suo offizio; e la carta delle Cedole, a niuno consegna.

Dovendosi surrogare al Cedolista altra persona, si tiene la regola, che qui si prescrive.

## CAPITOLO LXIII.

### *Del Carico del Cassiere del Banco de' Depositi.*

PER essere la Carica del Cassiere del Banco una delle più importanti, sara cura della Congregazione il deputare alla medesima un Ministro de' più attenti, e sperimentati, che possa esercitarla con ogni diligenza, e realtà. Avrà in suo ajuto un Sotto-Cassiere, un Contatore, un Esattore, e due Giovani per gli Libri dell En-

Il carico di Cassiere del Banco dimanda l'opera di uno dei più attenti, e sperimentati Ministri. Egli ha per suo ajuto il Sotto-Cassiere, il Contatore, l'Esat-

tore. e due Giovani, i quali, ſiccome operano a riſico di lui, ſi eleggono dalla Congregazione col piacere di eſſo; e a cui perciò rimangono principalmente obbligati.

dell' Entrate-Uſcite, i quali ſi ſono al madeſimo accordati per ſgravarlo da molte operazioni, alle quali non potrebbe più ſupplire per ſe ſolo dopo l' aumento grandiſſimo dell' Azienda del Banco. I detti ſuoi Sotto-Miniſtri, ſopra i quali invigilerà attentamente, perchè preſtino un fedele ſervigio, ſtaranno a tutto ſuo riſchio, e pericolo, ed in caſo di loro mancanza ſarà Egli obbligato ſolidalmente a favore del Sacro Monte. Perciò verranno eletti dalla Congregazione col conſenſo, ed approvazione dello ſteſſo Caſſiere, e ciaſcuno di eſſi rimarrà primieramente obbligato a favore del medeſimo, e ſecondariamente del Sacro Monte.

Trovaſi al Banco alle ore debite; al principiar di ſettimana riceve dai Provviſori l' opportuno contante, che egli tiene ben cuſtodito, e che ogni giorno conſegna al Sotto-Caſſiere, che glie ne fa ricevuta, e ciò ſimilmente di ogni altra ſomma, che gli faccia dare dall' Eſattore.

Dovrà trovarſi nel Banco all' ore ſolite, in cui ſi apre, e nel principio della ſettimana ſi farà ſomminiſtrare dai Provviſori l' opportuna provviſta del Contante per uſo de' Pagamenti, che accaderà di dover fare nel Banco medeſimo. La terrà in buona cuſtodia dentro la ſtanza della Caſſa nel ſuo Caſſone particolare, e di giorno in giorno ne anderà conſegnando al ſuo Sotto-Caſſiere quella quantità, che crederà eſſer ſufficiente, facendoli fare ogni volta nel Libro a tal effetto ritenuto la Ricevuta tanto del contante, che come ſopra gli conſegnerà, quanto di tutte l'altre ſomme, che gli farà conſegnare dall'Eſattore fra la ſettimana, per la riſcoſſione degli Ordini diretti altrove detti = *Libretti* =, e per le Cedole del Banco di Santo Spirito, che ſi riportano nel medeſimo.

Aſſiſte mattina, e giorno, e ſottoſcrive i Libretti di Rincontro, e ogni ſorta di Cedole, guardando, che ſieno ſtate notate nei Libri del Sotto-Caſſiere.

Aſſiſterà nel ſuo ſolito luogo mattina, e giorno per ſottoſcrivere tanto le Cedole libere, vincolate, e giudiziali, che ſi anderanno facendo, quanto i Libretti di rincontro, che portano alle volte i Deponenti, avvertendo, che procedano, e ſiano ſtate già notate ne' Libri del ſuo Sotto-Caſſiere, ritenuti per comodo di notarvi i Depoſiti, che ſi fanno in contanti, facendo in ogni Partita di detti Libri il ſuo contraſſegno, quante volte appariſcano d' eſſere ſtate regiſtrate.

Non fa ſeguire alcun pagamento ſenza l'ordine del Computiſta, la cui pronta eſecuzione impone ai Sotto Miniſtri; i quali debbono guardare, che ſempre abbiano la ricevuta, e che non vi ſia condizione pregiudiziale.

Non dovrà far pagare danari ad alcuno da detto ſuo Sotto-caſſiere, e Contatore ſenza l'ordine del Computiſta a tergo dei Mandati, Ordini, e Cedole, incaricando loro ſtrettamente di dare puntuale eſecuzione a detti ordini del Computiſta, e di oſſervare, che in piè vi ſia ſempre la Ricevuta, o quietanza di chi eſige, e che nelle medeſime non venga appoſta condizione pregiudiziale al Sacro Monte, e ſuoi Miniſtri.

Gli Ordini, che fa pagare per ſervizio del Monte,

Nei Pagamenti però, che ſeguiranno per ſervizio del Sacro Monte, non baſterà, che gli Ordini

dini ſieno ſottoſcritti dal Computiſta, ma vi dovrà eſſere ancora la ſottoſcrizione de' Provviſori, e tali Ordini dovranno ſempre procedere dal Libro Maſtro Generale. Non potrà imprestar danari del Sacro Monte a chiccheſia, neppur con prendere Polizze, Obblighi, Ordini, altrove diretti, Lettere di Cambio, ed altro, rimanendogli affatto proibito il diſporre in alcun modo, fuorchè in ſervizio del Banco, dei denari ricevuti, o da' Provviſori, o da' Deponenti ſotto le pene comminate nelle Coſtituzioni Apoſtoliche &c. oltre la perdita del ſuo impiego, e reſtituzione delle ſomme preſtate. Non potrà ſotto quaſivoglia preteſto far notare in veruno ſtracciafoglio ſeparato le ſomme, benchè piccole, che ſi depoſiteranno, e pagheranno; ma ſarà obbligato di farle di giorno in giorno riportare nell' Entrate-Uſcite ſeparate per le Scritture correnti del Banco, che ſi ritengono dai due Giovani a ſe ſubordinati, alle quali dovrà ſtare, e credere; approvando perciò non ſolo le Partite ſcritte dal ſuo Sotto-Caſſiere, Contatore, ed Eſattore, ma ancora tutti gli altri Libri del Banco, e tutte le Partite riportate nelle tre Entrate-Uſcite del Libro Maſtro Generale, che ſi tengono dallo Scritturale del medeſimo, potendo beniſſimo a queſte credere per la ſicurezza, che hanno, atteſe l' approvazioni, che v' intervengono, giacchè quella de' Pareggj, che ſi fanno alli conti di Caſſa de' Libri Maſtri correnti, reſta approvata dalli riſpettivi Scritturali, dall' Archiviſta, e dai due ſuoi Giovani dell' Entrate-Uſcite correnti del Banco, che in eſſe anco un tal pareggio riportano; quella delle Monete, e Paſte, che ſi eſtraggono, o ripongono ne' Caſſoni, viene approvata non meno da eſſo Caſſiere, che da' Provviſori; e quella de' Depoſiti, e Pagamenti, che ſeguono in detto Maſtro Generale, ſi approva dal ſuddetto Archiviſta, e dai Giovani dell' Entrate-Uſcite, come ſopra, che ne faranno il rincontro, come ſi dirà a ſuo luogo. Sarà ſua cura d' invigilare, che tutti gli ſuoi Sotto-Miniſtri facciano il loro dovere, come ſi dirà ai loro riſpettivi Capitoli, ed in ſpecie, che il ſuo Sotto-Caſſiere noti di volta in volta le ſomme, che riceve per depoſito ne' ſoliti di lui Libri, che ſervono ai Regiſtri, per darne credito a' Deponenti, o al Cedoliſta per formarne le Cedole, proibendoſi eſpreſſamente di portare fuori del Banco detti Libri, e dichiarandoſi, che le ſomme in eſſi notate ſaranno valide per quel giorno ſola-

debbono inoltre eſſere ſottoſcritti dai Provviſori.

Non può in niuna guiſa impreſtare il danaro del Monte, ſotto le pene, che qui ſi accennano.

Fa riportare ogni giorno tutte le ſomme, che ſi depoſitano, e che ſi pagano nell'Entrate-Uſcite correnti; e approva non ſolo le partite ſcritte dal Sotto-Caſſiere, Contatore, ed Eſattore, ma anche gli altri Libri, e Partite del Maſtro Generale.

Veglia, che il Sotto-Caſſiere noti le ſomme dei Depoſiti nei ſuoi Libri, i quali ſervono di regola ai Regiſtri, e al Cedoliſta; e le ſomme in eſſi notate non hanno vigore, che per quel ſolo giorno, in cui appariſcono.

ſolamente, in cui appariſcono notate, nè in vigore di eſſe potrà averſi azione alcuna contro il Sacro Monte, eſſendo detti Libri un ſemplice ſegno tra il Sotto-Caſſiere, e li Regiſtri, o Cedoliſta ſuddetti, ed eſſo Caſſiere dopo che avrà riſtretto il conto la ſera al detto ſuo Sotto-Caſſiere, potrà a ſuo arbitrio lacerarli. Dovrà ritenere un Libro per le Ricevute, che gli dovrà fare l'Eſattore nell'atto, che gli ſi conſegnano le Cedole di Santo Spirito rivedute da' Provviſori per riportarle, ed in piè di detta Ricevuta farà eſſo altra Controricevuta a detto Eſattore, quando ſarà tornato, ed avrà conſegnato al Sotto-Caſſiere il Ricapito, che riporta da detto Banco di Santo Spirito, come ſi dirà nel Capitolo di detto Eſattore, ed in quello del Sotto Caſſiere. Inoltre dovrà tenere altro Libro per gli Ordini, che manderà ad eſigere fuori del Banco, detti = *Libretti* = laſciati in ſue mani colle riſpettive Copie, facendoveli riportare dal ſuddetto Eſattore coll'individuazione del nome di chi gli avrà laſciati, il giorno, la ſomma, ed il numero de' medeſimi, ſottoſcrivendoli poſcia, e conſegnandoglieli per l'eſigenza; avvertendo peraltro, che li faccia conteſtualmente ſottoſcrivere dal Computiſta, e che ne abbia di già collazionate, e ſottoſcritte le copie. Ritornato, che ſarà l'Eſattore, ſi farà reſtituire tutti quelli, che non aveſſe potuto eſigere, e degli eſatti ne farà fare nel ſolito Libro la Ricevuta dal Sotto-Caſſiere, e ne conſegnerà le copie ſuddette ai riſpettivi Scritturali, per metterle a credito di chi ſpettano, come ſi dirà al Capitolo di detto Eſattore. Oltre li detti Ordini dovrà dal ſuddetto Eſattore far eſigere tutte quelle ſomme dei nomi de' Debitori del Banco del Sacro Monte, ſecondo gli Ordini, e note, che riceverà dalla Congregazione; e per gli aſſegnamenti fatti da qualcheduno di detti Debitori dovrà invigilare, che ſenza l'Ordine ſuddetto ſe ne faccia ſempre nelle ſcadenze dal detto Eſattore l'eſazione; e la ſteſſa attenzione uſerà per tutte le altre ſomme de' contanti, che per cauſa degl' Intereſſi del Banco ſuddetto dovranno farſi eſigere, facendoſele ſubito dopo l'eſazione conſegnare per rincontrarle, e farne eſeguire dal detto Eſattore i riſpettivi Depoſiti, che ſempre cadono nel Libro Maſtro Generale, dove ſi ſono riportati tutti i nomi de' Debitori, e li conti tutti delle Monete, che ſi eſigono, e ripongono ne' Caſſoni; mentre ſino a tanto che il detto Eſattore non avrà fatto le de tte

Tiene un Libro, in cui l'Eſattore gli fa ricevuta delle Cedole di Santo Spirito, e a cui egli al riceverne il Ricapito fa una Controricevuta.

Ritiene un altro Libro per gli Ordini, che manda ad eſigere fuori del Banco, chiamati = *Libretti* = il quale deve eſſer governato nella maniera, che qui ſi preſcrive.

Fa dall'Eſattore riſcuotere tutte le ſomme, e nomi dei Debitori del Banco ſecondo gli ordini, che riceve dalla Congregazione; i quali non deve aſpettare nel le ſcadenze per l'eſazione degli aſſegnamenti fatti da alcun Debitore; e dove tali ſomme ſieno ſtate eſatte le rincontrerà, e ne farà dall'Eſattore eſeguire i Depoſiti.

dette consegne, e Depositi, anderà il tutto a rischio, e pericolo d'esso Cassiere. Dovrà in ogni tempo render conto fedele, e legale di tali Ordini, ed esazioni soprannotate, nè pretendere per se, e per detti Sotto-Ministri aumento di provvisione, o d'altro per tali incombenze. E nella sera del Bilancio dovrà ritirare le copie suddette dal suo Sotto-Cassiere, a cui saranno state consegnate dai Registri dopo il Ragguaglio, e chiuder colle medesime le Partite segnate nel suddetto Libro dall' Esattore, col notare di contro a ciascuna Partita le parole = *Messi alla Scrittura tale il dì tale*, *Mese*, *ed Anno* =; tirando poi in fuori la somma in tutto corrispondente al corpo della Copia, e alla Partita, come sopra in detto Libro notata dall' Esattore, formandone in ciascun'Anno la Filza, che consegnerà all'Archivista del Banco, e riportandone Ricevuta in piè di esso Libro, che parimente gli consegnerà, quando sarà finito per conservarlo in Archivio. Proccurerà ancora, che i due suoi Giovani dell' Entrate-Uscite consegnino in fine di settimana a detto Archivista le Filze ben ordinate dei Mandati, ed altri Ricapiti de' Pagamenti seguiti in quel mese, e che ogni volta se ne facciano far dal medesimo Ricevuta in piè del Libro d' Uscita. Succedendo poi il caso, che alcuni dopo aver fatto passare le Partite dalli rispettivi Scritturali si portassero via i Ricapiti posti in Cartella cogli Ordini spediti a tergo, firmati dal Computista, senza prenderne il Pagamento, dovrà nell' istesso giorno, che ciò segue, per non confondere il conto di un giorno coll'altro, farli notare da'detti suoi Giovani ne' Libretti a parte degli Ordini spediti, e non pagati, quantunque non abbia il Ricapito, senza peraltro farli cassare dall' Entrata-Uscita. E nel giorno del Bilancio dovrà farne formare il Ristretto, per chiederne conto al suo Sotto-Cassiere, e ritirarne l'importo in compenso del debito ricevuto nel Bilancio dal Computista per tali Ordini, detti volgarmente = *Spuntati* =. Quando tornano farà notare in detti Libri dicontro alla Partita la parola = *Tornato* =, e di più nella consegna, come sopra, delle Filze, farà rincontrare tutti i Ricapiti nell' Entrate-Uscite coll'Archivista suddetto, che noterà in altro Libretto, per tal effetto ritenuto, tutti gli Ordini suddetti per anco non tornati. In ogni giorno di Bilancio dovrà la mattina far ordinare in tante saccocce ben polizzate, secondo la diversa spe-

Rende in ogni tempo conto delle Esazioni.

Nella sera del Bilancio ritira le copie degli Ordini per le accennate Esazioni dalle mani del Sotto-Cassiere; ed eseguce quanto qui si dispone.

Debbono i suoi Giovani in fine di settimana consegnare all'Archivista i Ricapiti dei pagamenti, riportandone Ricevuta.

Qualora avvenga, che da taluno, essendo passate le partite, si portino via i Ricapiti, posti in Cartella cogli Ordini firmati dal Computista, senza prenderne il pagamento, si regola nel modo, che qui si prescrive.

La mattina del Bilancio fa ordinare le diverse

ſpecie di monete, e paſte, procedenti da' Depoſiti, e provviſte, in tante ſaccoccie, che ſi riportano all' Entrata-Uſcita, e ſi conteggiano nel Bilancio a credito del Caſſiere, e ſi ripongono nei Caſſoni; le cui chiavi da eſſo ſi debbono diligentemente cuſtodire.

ſpecie, e quantità tutte le Monete, e Paſte d'oro, e di argento, procedenti, o dai Depoſiti ſeguiti, o dalle Provviſte fatte in quella ſettimana, per farle riportare all' Entrata-Uſcita del Libro Maſtro Generale a tal' effetto ſtabilito, conteggiarle a ſuo credito nel Bilancio, e farle riporre da'Provviſori a tenore dei diverſi conti aperti in detto Maſtro Generale ne' riſpettivi Caſſoni, che reſtano in ſua cura; tenendo perciò ben cuſtodita la ſtanza della Caſſa, la chiave del ſuo Caſſoncino particolare, l'altra ch' Eſſo ancora ritiene dell' Armario, dove ſi conſervano le chiavi di tutti i Caſſoni, ſerrando ſempre le due porte di ferro di detta Caſſa, e ritenendo le chiavi preſſo di ſe, perchè non capitino in altre mani, eſſendo eſſo reſponſabile non ſolo delle Monete, che ſono nel detto ſuo Caſſoncino particolare, ma di tutt' altro, che eſiſte in detti Caſſoni nella quantità, e realtà delle Saccocce, e Paſte ripoſte ne' medeſimi. La ſera poi del Bilancio, e qualunque altra volta voleſſe, dovrà riſtringere il conto al ſuo Sotto-Caſſiere, ponendogli in debito le ſomme del Contante da ſe conſegnategli, e l' altre conſegnategli dall' Eſattore, riſultanti tutte dal Libro delle Ricevute, che fa detto Sotto-Caſſiere, unitamente all' Entrata delle riſpettive Scritture, e in credito i Libretti, o ſiano Ordini fatti eſigere altrove, e poſti a credito di chi ſpettano in quella ſettimana, le Cedole del Banco di Santo Spirito, e del Monte in Plico a parte, quando vi ſono, che gli avrà conſegnate il detto Sotto-Caſſiere, la Saccoccia polizzata, che ritirerà dal Contatore per il reſto del Contante, li Viglietti ſpediti per l' acquiſto delle Monete, e Paſte d' oro, e di argento, quando vi ſiano, e per ultimo tutta l' Uſcita delle riſpettive Scritture. E da tal conteggio, o dovrà riſultarne dalla parte del credito un reſto equivalente agli Spuntati, come ſopra riſtretti, quando vi ſono, che glieli riporterà a credito ne' ſuſſeguenti Bilancj, ſino che ſe ne faccia il Pagamento; o non eſſendovi dovrà del tutto reſtar pareggiato il conto del ſuo Sotto-Caſſiere, purchè non abbia commeſſo qualche errore nelle ſue operazioni; ma di queſto ſarà tenuto detto Sotto-Caſſiere del proprio alla reintegrazione. Solamente il Caſſiere, dopo concordato, come ſopra il conto, dovrà fare al ſuo Sotto-Caſſiere nel ſolito Libro delle Ricevute in piè di tutta la ſomma di quella ſettimana una dichiarazione di aver avuto dal Sotto-Caſſiere sfogo

La ſera del Bilancio, e in ogni altro tempo, che gli piaccia, riſtrigne il conto al Sotto-Caſſiere, il quale è tenuto del proprio per ogni errore, che aveſſe commeſſo, nel modo, che qui gli ſi preſcrive, facendogli per ultimo una dichiarazione di aver ricevuto l' intero sfogo.

di tutta

di tutta la ſomma di dette Ricevute. Subito che il Computiſta gli avrà in tal Bilancio ſtabilito il Reſto, e concordato coll' altro del conto di Caſſa del Libro Maſtro Generale, dovrà il Caſſiere in uno ſtracciafoglio a parte, per poterlo moſtrare, quante volte occorreſſe, o gli veniſſe richieſto da' Provviſori, formare l'altro ſuo Bilancio di Caſſa, ponendoſi a debito il detto Reſto ſtabilitogli, come ſopra dal Computiſta, e la ſomma degli Ordini ſpediti, e non pagati, ſe vi ſaranno, e a credito tutte le Cedole di Santo Spirito, e del Monte ricevute dal ſuo Sotto-Caſſiere, la Saccoccia di Reſto conſegnatagli dal Contatore, e la Moneta tutta, che ſarà nel ſuo Caſſoncino particolare. Qual Credito, e Debito deve produr ſomma eguale, ed uniforme, perchè il detto ſuo Bilancio di Caſſa vada bene. E tutte le ſuddette operazioni dovrà farle ancora nell' ultimo Bilancio dell' Anno, che ſi fa nelle vacanze del Santiſſimo Natale. In caſo d' infermità, ſoſpenſione &c., o in qualunque altro incidente volontario, o forzato che ſia, dovrà deputare col conſenſo della Congregazione a tutto ſuo riſchio, e pericolo una, o più Perſone, che eſercitino in ſua vece; che ſe la Congregazione non le approvaſſe, e voleſſe a ſuo piacere fare una tal deputazione, allora il pericolo, e riſchio anderà a danno del Sacro Monte. Solamente nel caſo, che il Caſſiere non voleſſe, o non poteſſe deputare, potrà la Congregazione fare una ſimil deputazione, anche ſenza veruna di lui interpellazione, ſue Sicurtà, o Attergatarj per il buon ſervizio del Pubblico, a riſchio, e pericolo del Caſſiere. A tutte le ſuddette ordinazioni, e all'altre, che in avvenire poteſſe fargli la Congregazione, dovrà puntualmente ubbidire, e render conto fedele, e legale dell'Amminiſtrazione ſua, de' ſuoi Sotto-Miniſtri, e di qualunque altra Perſona in ſuo luogo, come ſopra ſurrogata, liberando il Sacro Monte da qualunque lite, danno, e moleſtia, che per colpa, traſcuraggine &c., tanto ſua, che de' ſuoi predetti, poteſſe ſoffrire; permettendo inoltre il rincontro del Caſſoncino ſuo particolare non ſolo a' Provviſori, ma ancora a' Sindaci del Banco, ai di cui Libri dovrà ſtare, e credere, in ſpecie al Libro Maſtro Generale per il Rincontro dell' eſiſtenza de' Caſſoni in ſua cura. E nel caſo di voler liberare le ſue Sicurezze, non potrà richiederlo, e molto meno ottenerlo, ſe prima non averà pagato al Sacro Monte tutta quella ſomma, della quale ne reſtaſſe debitore.

Stabilito, che abbia il Computiſta al Caſſiere in queſto Bilancio il reſto, e concordato con l' altro del Conto di Caſſa, forma il Caſſiere in uno ſtracciafoglio l'altro ſuo Bilancio di Caſſa nella maniera, che qui gli s' indica.

Fa queſte ſteſſe operazioni nel Bilancio al finire dell'Anno.

Dovendoſi ſurrogare a ſuo luogo perſona, che eſerciti per eſſo, ſi pone in opera la regola qui preſcritta.

Il Caſſiere è tenuto a render conto della ſua amminiſtrazione, e dei ſuoi Sotto-Miniſtri; a liberare il Monte da qualunque moleſtia; a permettere ai Provviſori, e Sindaci il Rincontro del ſuo Caſſoncino; e non tanto di oſſervare le leggi, qui preſcrittegli, quanto qualunque altra, che piaceſſe alla Congregazione di fare. E non potrà dimandare la liberazione delle ſue ſicurezze, ſe non avrà pagato quel tanto, di cui reſtaſſe debitore.

CAPI-

# CAPITOLO LXIV.

## *Del Carico del Sotto-Caſſiere.*

Il Sotto-Caſſiere, ſtando a riſico del Caſſiere, ſi elegge dalla Congregazione coll'approvazione di eſſo. Riceve i Depoſiti, e paga gli Ordini, ſpediti al Caſſiere dal Computiſta; e tutto da eſſo, o dal ſuo Giovane ſi nota nei ſoliti Stracciafogli.

IL Sotto-Caſſiere del Banco de' Depoſiti dato per ajuto al Caſſiere, a cui riſchio, e pericolo eſercita, come Sotto-Miniſtro dipendente dal ſuddetto Caſſiere, col pieno conſenſo, ed approvazione del quale ſi elegge dalla Congregazione, dovrà fedelmente eſercitare il ſuo offizio, e trovarſi in ogni tempo, che ſi terrà aperto il Banco nel ſuo ſolito luogo della Contiera, per ricevere li Depoſiti, e pagare tutti gli Ordini, che verranno ſpediti al Caſſiere a tergo de' Ricapiti dal Computiſta, notando il tutto ne' ſoliti ſtracciafoglj conſegnatigli, o per ſe, o per mezzo del ſuo Giovane Ajutante a tal' effetto accordatogli, con chiarezza, e diſtinzione, facendo, ed oſſervando tutt' altro, che gli veniſſe dal Caſſiere ordinato, o che foſſe ſtato a detto Caſſiere ingiunto nel ſuo Capitolo riguardante la carica di eſſo Sotto-Caſſiere. Sarà obbligato di tenere giornalmente il conto col Caſſiere, notando a ſuo debito, oltre la Ricevuta, che ne farà nel Libro a parte, tutto il danaro, che per uſo del Banco da queſti riceve, e tutte le ſomme de' Depoſiti, che ſeguono, e a ſuo credito tutti li pagamenti, che fa tanto eſſo, che il Contatore, col quale parimente dovrà tener conto sì per gli Depoſiti, che per gli Pagamenti, che gli fa ricevere, o fare in contanti, come ſi dirà nel Capitolo di detto Contatore. Dovrà dare puntuale eſecuzione alli pagamenti degli Ordini fatti a tergo de' Ricapiti, o Cedole firmati dal Computiſta, con avvertire di farli alle Perſone nominate in eſſi, e che vi ſia ſempre la Quietanza, occorrendo, o la Ricevuta libera, e ſenza veruna condizione, ſegnando prima nel ſuo Giornale dei conteggj tutta la ſomma del Pagamento, in piè della quale dovrà farvi la fattura delle Partite, che richiede l' Eſigente per formarne Cedole, o Depoſiti, che glie li noterà in uno de' ſuoi Libri a tal' effetto ritenuti con chiarezza, e diſtinzione della giornata, e ſomma, numerando ciaſcuna delle Partite in eſſi ſegnate col numero, che correrà, principiando sì la mattina, che il giorno ſempre dal numero primo. Gli conſegnerà per ultimo

Tiene ogni giorno conto col Caſſiere, e col Contatore.

Dà puntuale eſecuzione al pagamento degli Ordini, firmati dal Computiſta, ſeguendo il metodo, che qui gli ſi preſcrive.

mo il detto Libro per regola dei Regiſtri, o del Cedoliſta, e noterà quella tal diſcreta porzione, che gli accorderà in contanti nel Giornale del Contatore col cognome di quegli, a cui ſi debbono pagare. Che ſe il pagamento ſarà per qualche Cedola del Sacro Monte, dovrà inoltre avvertire, che ſia ſtata nel corpo con più sfregj deformata dal Computiſta; e ſe ſarà per ſervizio del Sacro Monte ſuddetto, dovrà oſſervare, che oltre il Computiſta, vi ſiano ſottoſcritti i Provviſori nell'Ordine di tal Pagamento, che ſempre procederà dal Libro Maſtro Generale. Nel ricevere qualunque Depoſito, ſia di Cedole del Banco di Santo Spirito, ſia di Ricapiti diretti al ſuddetto Sacro Monte, già paſſati in Scrittura, e firmati dal Computiſta, con Ricevuta in piè del Deponente, ſia ancora di qualche porzione di denaro effettivo, che farà ricevere dal Contatore per rincontrarlo, e ſegnarlo nel di lui Giornale, acciocchè eſſo lo poſſa conteggiare a favore di chi lo avrà portato unitamente agli altri Ricapiti, dovrà tenere l'iſteſſo metodo, e ordine di ſopra preſcritto per gli pagamenti, tanto nel notarli nel ſuo Giornale di Conteggio, che in alcuno de' ſuoi Libri, quali conſegnerà a' Deponenti per farne regiſtrare il Depoſito con tutte quelle condizioni, e ſpiegazioni, che queſti vorranno. E tornando l'Eſattore dal Banco di Santo Spirito per le Cedole ivi riportate, o dall'eſazioni degli Ordini, laſciati in mani al Caſſiere diretti ad altri Banchi, detti = *Libretti* =, dovrà riceverne il Depoſito, e farne ricevuta nel ſolito Libro, dove fa le altre ricevute del contante, che giornalmente riceve dal Caſſiere per uſo del Banco, e per ſervizio del Sacro Monte dei Preſtiti. Dovrà dare eſecuzione tanto alli Biglietti ſpediti, e firmati dal Caſſiere per il pagamento delle Monete, e Paſte d'oro, e d'argento provviſte, o per gli Depoſiti di ſomme ragguardevoli, che ſi ricevono dallo ſteſſo Caſſiere, ſeguiti in quella tale ſettimana, tenendone conto a parte per farſeli bonificare, e conteggiare nel giorno del Bilancio; quanto ancora agli altri Biglietti ſpediti da' riſpettivi Regiſtri firmati dal Computiſta per le porzioni libere di quegli Ordini, che hanno la legge di reſtare in qualche parte a credito nel Banco, detti = *Darò* =, e tenerli a parte, per reſtituirli lacerati a quel tale Regiſtro, dopo che ſarà ſtata ragguagliata la partita della porzione, che reſta in credito, nell'atto che gli ſi conſegna il Ricapito per paſſarla a ſuo

Avverte, che le Cedole del Monte ſieno ſtate deformate dal Computiſta; e che negli Ordini, per ſervizio del Monte, vi ſieno ſottoſcritti i Provviſori.

Nel ricevere qualunque Depoſito tiene il metodo qui preſcrittogli.

Riceve i Depoſiti di quanto eſige l'Eſattore, e gliene fa Ricevuta.

Dà eſecuzione ai Biglietti firmati dal Caſſiere, e a quegli dei Regiſtri, che ſieno ſottoſcritti dal Computiſta, per le porzioni libere degli Ordini detti *Darò*.

Debito, ó sia Entrata nel suo Giornale di Cassa, come Deposito seguito per mezzo d' Ordine, come sopra. Dovrà mattina, e giorno, terminato il Banco, rincontrare coi rispettivi Registri, e coll'Entrata de' Depositi del Libro Mastro Generale esistente in Archivio, tutte le Partite dei Depositi correnti ricevuti, e notati nel suo Giornale de' Conteggj, per vedere se tutte siano state passate in credito di chi spettano, onde non nasca errore tra le Scritture, e la Cassa. In tal' atto dovrà ritirare dai suddetti Registri li Ricapiti delle altre due specie di Depositi detti = *Darò* =, e = *Libretti* =, per segnarli in Entrata del suo Giornale di Cassa, come Depositi a lui procedenti dalle Scritture, seguiti per mezzo d' Ordini, o rilasciati in credito, o esatti in altri Banchi, e terrà a parte li Ricapiti dei Libretti, o siano le Copie sottoscritte dall'Esattore, per poterle in fine della settimana, o in qualunque altro giorno si volesse, stabilire il Bilancio, riconsegnare al Cassiere, a cui ne ha fatta ricevuta, come sopra, e chiederne il dovuto compenso, facendosele conteggiare a credito nel suo conto, atteso il debito, che ne ha ricevuto nelle Scritture del Banco. Succedendo il caso, che nel Rincontro come sopra trovasse qualche partita de' Depositi correnti non posta a credito per mancanza del Deponente, il quale non abbia presentato ai Registri il solito Libro, dove gli avea esso segnata la Partita, dovrà tenerla aperta senza contrassegnarla, e prima del Bilancio, non essendo per anco tornato quel tal Deponente a farsela descrivere in credito, dovrà formarne un Deposito in conto a parte in credito della Cassa corrente, con individuare di depositarli per la tal partita non registrata, colla sua provenienza, giornata, e numero al Deposito dato ne' suoi Libri; tornando poi il Deponente, si pareggerà un tal conto con l' Ordine, che ne spedirà il Computista, come si è detto nel Capitolo del medesimo, a favore di detto Deponente, per fargli passare in credito la Partita, come più gli piace. Dovrà parimente mattina, e giorno, finito il Banco, farsi dar conto dal Contatore di tutti i pagamenti eseguiti in contanti di suo ordine, notati nel di lui Giornale, e riterrà tutti i Ricapiti di somme piccole, già dal medesimo contrassegnati, e pagati senza suo ordine, per verificare la giusta somma di detti pagamenti; così ancora di tutte le somme di denari consegnatigli, o fattigli ricevere da' Deponenti per formare il re-

Rincontra mattina, e giorno le partite dei Depositi correnti coi Registri, e coll' Entrata nel Mastro Generale, e ritira i Ricapiti dei Depositi, chiamati *Darò*, e *Libretti*, tenendo a parte quegli di quest'ultima specie, per eseguirvi quanto qui viene ordinato.

Trovando in tal Rincontro alcuna partita di Deposito, non recata ai Registri per difetto del Deponente, tiene la regola qui prescrittagli.

Si fa dar conto mattina, e giorno dal Contatore dei pagamenti eseguiti, e ritira i Ricapiti delle piccole somme; e similmente esige il conto delle fattegli ricevere, onde formargli il resto del contante, che

il reſto del Contante in ſue mani, del quale glie ne farà ogni volta comporre una Saccoccia polizzata di carattere del medeſimo, ſottoſcritta, e ſigillata per tenerla ben cuſtodita nel Caſſoncino di ferro proſſimo alla Contiera, accordatogli per la cuſtodia a tutto ſuo riſchio tanto delle Cedole, che dei contanti, che riceve di mano in mano dal Caſſiere; e in ogni principio del Banco dovrà riconſegnare tal Saccoccia al Contatore ſuddetto, perchè ſe la ponga a debito per il conteggio di quella tal mezza giornata, a riſerva però delle Feſte, che la dovrà riporre unitamente alle Cedole nell'altro ſuo Caſſoncino particolare dentro la ſtanza della Caſſa, e nella ſera del Bilancio la farà conſegnare al Caſſiere, come appreſſo. E tanto li Ricapiti de' pagamenti, come ſopra ritirati dal Contatore, quanto li ſuoi dovrà tutti contarli, e contraſſegnarli, per vedere ſe dopo lo = *Spunto* = corriſpondano al numero da eſſo fattone, e poi li conſegnerà ai Giovani del Caſſiere dell'Entrate-Uſcite, che gli avranno di già piantati li pagamenti ſuddetti nel ſuo Giornale di Caſſa colle riſpettive Cartelle delle Scritture per rincontrarli, ed appuntarli, onde poſſa vedere, e riconoſcere, ſe vi ſia qualche Ricapito = *Spuntato* =, e non comparſo ancora per il pagamento. L'iſteſſo ordine terrà per gli Depoſiti, facendoli, dopo averli come ſopra rincontrati con i Regiſtri, e ſeparati, ſecondo le diverſe Scritture, piantare nel ſuo Giornale dell'Entrata-Uſcita di Caſſa, laſciando peraltro li Ricapiti de' pagamenti ai Giovani ſuddetti per ſervirſene nello = *Spunto* = del Libro dell'Uſcita del Caſſiere, e per formarne le Filze, come ſi dirà a ſuo luogo. Non potrà prevalerſi di ſomma alcuna, benchè piccola, di denaro del Banco, cambiandola con Cedole, e molto meno impreſtarla a qualunque Perſona, nè far Polizze, Pagherò, Biglietti, o altra Scrittura di Credito a chiunque ſiaſi, del denaro ſuddetto, o col medeſimo negoziare, o far negoziare ſotto le pene comminate nelle Coſtituzioni Apoſtoliche &c., e della privazione del ſuo offizio, e invalidità di tali Contratti; anzi ad ogni richieſta del Caſſiere, o della Congregazione dovrà eſibire li ſuoi conti del Dare, ed Avere, e non eſibendoli dovrà ſtare ai conti, che eſibirà il Caſſiere. Dovrà di giorno in giorno far ſommare il ſuo Giornale dell'Entrata-Uſcita di Caſſa dal ſuo Ajutante, e rincontrare tutte le ſomme di eſſo nel giorno antecedente al Bilancio

rimane in mani di lui, e di cui formatane ſaccoccia, ſi deve cuſtodire nel modo, che qui s'impone.

Contraſſegna i Ricapiti de' pagamenti, e gli conſegna ai Giovani del Caſſiere, che riconoſcono, ſe ve ne ſia alcuno degli *Spuntati*.

Rincontra i Depoſiti, e ne fa piantare le loro partite al ſuo Giornale di Caſſa.

Non può, ſotto gravi pene, uſare di alcuna ſomma, che per ſervizio del Monte; e perciò ad ogni richieſta eſibiſce i ſuoi Conti.

Fa ogni giorno ſommare dal ſuo Ajutante il ſuo Giornale di Caſſa; e nel giorno in-

nanzi al Bilancio fa rincontrarne tutte le somme; e che si stabilisce secondo il metodo qui prescritto, essendo di ogni errore tenuto del proprio.

con gli Scritturali, Registri, Cartelle, ed Entrata-Uscita del Cassiere per ciascuna Scrittura separamente, acciocchè resti il tutto concordato, e nel giorno appresso non vi sia da accordare altro, che le somme di quel giorno, in cui dovrà stabilire il Bilancio suo particolare con le stesse partite di Debito, e Credito già narrate nel Capitolo del Cassiere, dove si parla del conto di esso Sotto-Cassiere; consegnando in tal'atto per sfogo del suo Debito, oltre le Partite di Credito, che gli procedono dalle Scritture per gli pagamenti fatti, tutte le Cedole del Banco di Santo Spirito, che sogliono conteggiarsi, e riportarsi in Libro a parte dall'Esattore, quelle ancora del Sacro Monte, quando le abbia, in Plico a parte con sua fattura, perchè le possa il Cassiere rincontrare; tutte le copie dei Depositi detti = *Libretti* =, e li = *Biglietti* = spediti fra la settimana per le provviste delle Monete, e Paste d'Oro, e d'Argento, o per gli Depositi di somme cospicue di contanti, per farsele da detto Cassiere bonificare; la Saccoccia di resto formata dal Contatore, e pareggiare con tutte le suddette Partite ogni settimana il suo Debito, quante volte però in quel tal Bilancio non vi cadano Ordini = *Spuntati* =, non venuti fin'allora per il pagamento, e de'quali ne ha ricevuto esso credito nelle Scritture; perchè essendovi, dovrà consegnare al Cassiere una somma sempre tanto maggiore del suo Debito, quanti appunto saranno li detti Ordini = *Spuntati* =, che si riporterà a suo credito ne'susseguenti Bilancj, sino a tanto che li abbia pagati per compenso della valuta consegnata, come sopra al Cassiere, e trovando in qualche Bilancio di aver'esso commesso qualch'errore a suo danno, dovrà subito del proprio pareggiarlo. E tutte le suddette ordinazioni, o altre, che in avvenire potesse fare la Congregazione tanto ad esso, quanto al Cassiere, che avessero connessione colla sua carica, dovrà puntualmente eseguire, e far sì, che per suo fatto, o mancanza non succeda danno al Cassiere, e al Sacro Monte; perchè sarà tenuto, di liberarli da ogni molestia, lite, ed interesse, che potesse succedere per sua negligenza, trascuraggine, o malizia, e per malizia, o negligenza della Persona, o Persone in suo luogo da esso surrogate in caso d'infermità, sospensione &c., o surrogate, quando non volesse, o non potesse esso surrogare, dalla Congregazione, e Cassiere senz'alcuna interpellazione, quale interpellazione il Sacro Monte

Esegue quanto si è prescritto, e qualunque altra ordinazione, che piacesse alla Congregazione; libera il Cassiere, e il Monte da ogni molestia, e surrogandosi altri a suo luogo, il Monte non ha obbligo d'interpellare i suoi Attergatarj.

te

te non ſarà tenuto di ſare neppure alle di lui Sicurtà, ed Attergatarj, anco nel caſo di deputar nuovi Caſſieri, che per maggior ſicurezza in primo luogo del Caſſiere *pro tempore*, ed in ſecondo luogo del Sacro Monte, oltre l' obbligo generale di tutti li ſuoi Beni, dovrà attergare tanti Luoghi di Monti Camerali non vacabili ſino alla ſomma preſcritta. E la ſuddetta interpellazione non ſarà tenuto il Sacro Monte di farla neppure alle Sicurtà, o Attergatarj in conſimil caſo per tutti gli altri Miniſtri, e Sotto-Miniſtri.

Il Monte non deve mai interpellare le Sicurtà, o Attergatarj di niun Miniſtro, o Sotto-Miniſtro.

## CAPITOLO LXV.

### *Del Carico del Contatore.*

L'Ajutante di Caſſa, o ſia Contatore del Banco de' Depoſiti, che ſi elegge dalla Congregazione col pieno conſenſo, ed approvazione del Caſſiere *pro tempore*, a di cui riſchio, e pericolo eſercita, ed è a ſuo favore in primo luogo obbligato, ed in ſecondo luogo del Sacro Monte, dovrà trovarſi nel Banco non ſolo in tutti i giorni, che ſi terrà aperto, ma le vacanze ancora, occorrendo, per la numerazione delle Monete, che riceve, o paga, e per tutte le altre coſe, che gli verranno impoſte dal Caſſiere in ordine agl'Intereſſi del Banco, e render conto fedele di tutto il denaro, che per qualſivoglia cauſa, ed in qualſivoglia tempo gli capiterà, e di tutte le ſomme, che avrà numerate, con rimborſarne il Caſſiere di qualunque mancanza, che ſi trovaſſe nelle Monete contate, e Saccocce da eſſo polizzate, ſottoſcritte, e ſigillate ſecondo lo ſtile del Banco, eſſendo tenuto a realizare in qualunque tempo le Saccocce ſuddette, per le quali dovrà ſtare, e credere a tutti li Conteggj, Libri, e Partite, anco ſcritte di carattere di detto Caſſiere. Dovrà aſſiſtere mattina, e giorno nel ſuo luogo della Contiera, proſſimo al Sotto-Caſſiere non ſolo per ricevere tanto le Monete per uſo de' Pagamenti dal detto Sotto-Caſſiere, quanto le altre, che gli verranno portate da' Deponenti, rincontrandole, e notandole ne ſuo Giornale, coll'indicazione del cognome, perchè le poſſa conteggiare il Sotto-Caſſiere a favore di quel tal Deponente; ma ancora per pagare in contanti tutte quelle ſomme, che gli ſegnerà

Il Contatore ſi elegge dalla Congregazione con il conſenſo del Caſſiere, a cui riſico opera, e a cui perciò è immediatamente obbligato, e deve trovarſi al Banco talora anche le vacanze, e render fedel conto di tutto il denaro, che gli capita.

Aſſiſte mattina, e giorno alla Contiera, e oltre al denaro, che per gli pagamenti vi riceve dal Sotto-Caſſiere, tira tutte le ſomme, che gli vengono portate dai Deponenti, notandole nel ſuo Giornale, come qui ſi addita; e vi

paga, oltre a quanto gli prescrive il Sotto-Cassiere, i piccoli Ricapiti, e Cedole con ordine del Computista; e in tuttociò osserva la regola, che qui gli si prescrive.

gnerà nel detto suo Giornale il Sotto-Cassiere a que' tali, che ivi troverà notati; oltre le quali potrà ancora pagare i Ricapiti, o Cedole di somme piccole, quante volte vi sia a tergo l' Ordine del Computista, e la ricevuta dell' Esigente libera, e senza condizione, segnandole però sempre nel detto suo Giornale, per farsele bonificare nel conto, che mattina, e giorno dovrà fare col Sotto-Cassiere, contrassegnando i detti Ricapiti, e Cedole, come sopra pagate in contanti per consegnarle al Sotto-Cassiere suddetto, come si dirà in appresso; osservando attentamente di far tutti i suddetti Pagamenti sempre alle Persone notategli nel Giornale dal Sotto-Cassiere, o a quelle espresse ne' soliti Ordini dal Computista, altrimenti sarà tenuto del proprio a tutti li danni. Terminato il Banco tanto la mattina, che il giorno, dovrà ristringere il suo conto, ponendosi a debito tutte le somme del denaro ricevuto, e dal Sotto-Cassiere, e da' Deponenti; e a credito tutti i pagamenti in contanti fatti, o d' ordine del detto Sotto-Cassiere, notatigli nel suo Giornale, o da se stesso indipendentemente per le somme piccole, come sopra, e dibattendo il Credito dal Debito, per tutto quel danaro, che apparirà restare nelle sue mani, dovrà ogni volta formarne una Saccoccia, che consegnerà a detto Sotto-Cassiere, unitamente ai Ricapiti di somme piccole da lui pagati, polizzata, di suo carattere sottoscritta, e sigillata, perchè la riponga nel suo Cassoncino di ferro prossimo alla Contiera, per riprenderla ogni volta, che si torna nel Banco, e riportarla a suo debito con tutte l' altre somme, che anderà ricevendo, e così farà fino al giorno del Bilancio, nel quale consegnerà la Saccoccia suddetta al Cassiere, per conteggiarla a credito di detto Sotto-Cassiere, come si è detto nel di lui Capitolo. A tutte le suddette ordinazioni, ed altre, che in avvenire si facessero dalla Congregazione tanto a lui, che al Cassiere riguardanti la sua carica di Contatore, dovrà dare puntuale esecuzione; ed in ogni, e qualunque evento d' infermità, assenza, sospensione &c:, sarà tenuto deputare altra Persona, che eserciti in suo luogo a tutto suo rischio, e pericolo, che sia di piacer del Cassiere, e della Congregazione. E non potendo, o non volendo esso far tale deputazione, si potrà fare a tutto suo rischio, e pericolo dal Cassiere col consenso della Congregazione, senz' alcuna interpellazione, come sopra.

Ristringe mattina, e giorno dopo il Banco il suo Conto; del denaro, che rimane in sue mani, ne forma una saccoccia, la quale coi piccoli Ricapiti consegna al Sotto-Cassiere, e che al tornarvi la ripiglia, e che poi nel giorno del Bilancio consegna al Cassiere; e in tuttociò osserva il metodo qui prescritto.

Esegue le presenti ordinazioni, e qualunque altra, che si facesse dalla Congregazione.

Dovendosi deputar altri a suo luogo, si tiene la regola qui posta.

CAPI-

# CAPITOLO LXVI.

*Del Carico dei due Giovani di Entrate-Uscite.*

LI due Giovani dell'Entrate-Uscite del Cassiere per le rispettive Scritture del Banco de' Depositi vengono a detto officio eletti al solito dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del Cassiere, a di cui rischio, e pericolo stanno, come di lui Sotto-Ministri, ed Ajutanti nella presente incombenza, per la quale trovar si debbono nel Banco ne' soliti giorni, che si terrà aperto, ed anco le vacanze, occorrendo, secondo gli ordini della Congregazione, o del Cassiere, al quale debbono per l' interesse del Banco suddetto in ogni tempo ubbidire, e far quanto da esso gli verrà ingiunto, riguardante il loro offizio, e qualunque altra siasi operazione per le incombenze di Cassa, e render conto di tutto ciò, che in qualsivoglia tempo operassero, ed amministrassero in servizio del Sacro Monte, con ordine, come sopra, e di tutti i Libri, e Scritture, che in qualunque modo passassero per le loro mani. Sarà cura de' medesimi prender tanto la mattina, che il giorno, terminato il Banco, dai Registri, ed Ajutante del Computista le Cartelle, o siano Libretti, ove si notano i pagamenti, che si fanno in ogni rispettiva Scrittura, per riportarli ognuno nel suo Libro di Entrata-Uscita di quella tale Scrittura, di cui ha l' incombenza, indicando il solo nome, e cognome del Traente, e la somma; mentre le Partite de' Depositi le trascriveranno dai rispettivi Registri coll' indicazione del nome, e cognome del Deponente, la giusta somma, e le carte del suo conto particolare. Prenderà poi il Giornale d' Entrata-Uscita del Sotto-Cassiere per piantarvi in colonnelli a parte, secondo le somme abbacali de' pagamenti notati in dette Cartelle, seguiti in quella tal mezza giornata, notando in piè d' ogni colonnello il numero delle Partite di ciascuna Cartella ivi riportate. Anderà quindi col detto Giornale nel solito luogo della Contiera dal Sotto-Cassiere, non solo per ricevere dal medesimo tutti li Ricapiti de' Pagamenti, rincontrarli, ed appuntarli colle Partite da loro notate, ma ancora per riportare in detto Giornale tutte le altre Partite dei De-

I due Giovani dell'Entrate-Uscite del Cassiere, essendo a risico di esso, si eleggono col di lui consenso dalla Congregazione, e debbono talora trovarsi al Banco anche nelle vacanze, e render conto di quanto ne passa per le loro mani.

Terminato il Banco, prendono mattina, e giorno dai Registri, ed Ajutante del Computista le Cartelle dei pagamenti, e ciascuno, secondo la sua incombenza, opera secondo il metodo qui prescritto.

Piantano in Colonnelli nel Giornale del Sotto-Cassiere le somme in abbaco delle Cartelle nel modo, che si accenna.

Ricevono dal Sotto-Cassiere i Ricapiti, e gli confrontano; e riportano nel Giornale le altre partite dei Depositi, che gli vengono indicate dal medesimo, e

le confrontano con quelle trascritte dai Registri.

Trovando alcuna partita di pagamento senza Ricapito, per non esser comparso il Creditore, si regolano, come qui si prescrive.

Nell' osservare i Ricapiti usano le diligenze, che gli si additano, e ne fanno l'uso, che gli si prescrive.

Ciascuno di essi tiene il suo Libro in giornata, e ben sommato.

Nel giorno innanzi al Bilancio accordano tutte le partite, come qui si prescrive; e nel giorno del Bilancio danno le somme dell'Entrata, e dell'Uscita, e degli *Spuntati*, se vi sono.

Depositi seguiti in quella mezza giornata, che gli verranno indicate, secondo l'ordine delle diverse Scritture dall'istesso Sotto-Cassiere, e confrontarle con quelle trascritte dai rispettivi Registri, riportate ne' loro Libri d'Entrata-Uscita. Che se trovassero nel Riscontro, e Appunto, come sopra, alcuna Partita di Pagamento senza Ricapito, per non essere ancora comparso in Cassa il Creditore, si dovrà lasciarla = *Spuntata* =, e senza contrassegno nel detto Giornale sino a tanto che venga pagata, notandola per altro subito, per non confondere il conto di un giorno coll'altro, senza cassarla dai loro Libri d'Entrata-Uscita, in un de' due Libretti a parte a tal'effetto ritenuti per le diverse Scritture, affinchè nel giorno del Bilancio di ciascuna settimana, ne possa fare il Ristretto, e darne la giusta somma di tutti li suddetti = *Spuntati* = al Cassiere, al Computista, e Sotto-Cassiere, e quando torna il Creditore per il pagamento, dovranno notare in detto Libretto di contro alla Partita la parola = *Tornato* =, e cassarla. Dovranno per ultimo osservare, che tutti li suddetti Ricapiti de' pagamenti, come sopra ricevuti dal Sotto-Cassiere, siano stati sottoscritti dal Computista, e in piè vi sia la solita Ricevuta dell'Esigente, altrimenti ne dovranno avvisare il Cassiere; quindi con li medesimi alla mano dovranno rincontrare, ed appuntare tutte le suddette Partite, di già prima notate, colle Cartelle nelle loro Entrate-Uscite, e nell'atto stesso scrivervi il cognome dell'Esigente, e in margine le carte del conto in Libro Mastro tenuto per il Creditore, e rincontrare ancora, e verificare nelle suddette Entrate-Uscite tutte le somme degli = *Spuntati* =, rinvenuti nell'atto dell'Appunto del Giornale del Sotto-Cassiere, lasciandole aperte, per porvi il cognome, come sopra dell'Esigente, e le carte del conto, ove è stato posto a debito, allor quando ne seguirà il pagamento. Saranno obbligati di ritenere i loro Libri d'Entrata-Uscita, ciascuno il suo separatamente sempre in giornata, e ben sommati, riportando sempre la somma avanti sino alla fine dell'Anno. Nel giorno antecedente al Bilancio della settimana dovranno rincontrare, ed accordare tutte le Partite tanto di Entrata, che d'Uscita dei loro Libri con gli Registri, Cartelle, Scritturali, e Giovane del Sotto-Cassiere, acciocchè nel giorno appresso non resti loro d'accordare altro, che le somme di quel giorno, in cui dovranno assistere al

Bilan-

Bilancio, dando le ſomme sì dell' Entrata, che dell' Uſcita al Caſſiere ſuddeto, e ſuo Sotto-Caſſiere, non meno che le ſomme degli = *Spuntati* =, come ſopra, quando vi ſono, e faranno tutt'altro, che gli ordinerà il Caſſiere in tale occaſione.

Stabiliſcono ſimilmente nel giorno del Bilancio il pareggio all' Entrata-Uſcita di ciaſcuna Scrittura, ſcritturando i loro Libri nella maniera, che qui ſi preſcrive; e avvertendo, che il pareggio confronti coll' altro ſtabilito dallo Scritturale, che dal Maſtro Generale vi ſi riporta, e che eſſi debbono, ſiccome l' Entrata-Uſcita dei Depoſiti, approvare.

Dovranno parimente in tal giorno ſtabilire all' iſteſſo modo, che fanno li riſpettivi Scritturali nei conti di Caſſa, dopo che ſaranno ſtate, come ſopra, concordate le ſomme, il pareggio nell' Entrata-Uſcita di ciaſcuna Scrittura ſeparatamente in quella quantità, che ſarà maggiore, una delle due ſomme; che perciò dovranno ritenere li detti loro Libri d' Entrata-Uſcita ſempre diſtinti in due colonnelli di Scudi, e bajocchi tanto nella parte dell' Entrata, che dell' Uſcita; il primo per la ſomma del pareggio di Credito, o Debito, che riceve il Caſſiere nel Libro Maſtro Generale, e il ſecondo per le ſomme di ciaſcuna Partita d' Entrata, e di Uſcita, nel quale tireranno fuori anco la ſomma di detto pareggio, dopo averlo paſſato nel primo, avvertendo, che confronti, e ſia uniforme a quello, che ſtabiliſce il riſpettivo Scritturale nel ſuo conto di Caſſa, e ſi riporta nell' Entrata-Uſcita de' pareggj del Libro Maſtro Generale, che debbono anche loro approvare, non meno che l'altra Entrata-Uſcita de' Depoſiti di detto Libro Maſtro, rincontrando per il Caſſiere tutte le Partite di eſſa colli Ricapiti originali, collo Stracciafoglio dell' Archiviſta, e col Giornale del Sotto-Caſſiere.

Andando per il Caſſiere ad eſigere, e a far moſtra di pagamenti, ſi regolano nella maniera, che qui ſi addita, prendendo per il loro incomodo ſeſſanta bajocchi.

Nell' andare fuori del Banco in luogo del Caſſiere ad eſigere, e paſſar Partite, e far moſtra de' Pagamenti nella creazione de' Cenſi, o in qualunque Contratto, dovranno attentamente oſſervare quanto ſopra ciò gli verrà preſcritto di volta in volta dal Caſſiere; avvertendo di non accettare Ordini, ſe prima non ſaranno ſtati riviſti, e conſiderati dal Computiſta, come ſi è detto nel parlare del medeſimo. Tornati poi che ſaranno da dette operazioni, e moſtre, dovranno ſubito far paſſare tali Ordini in Scrittura ſotto la medeſima giornata dell' Iſtromento colla licenza del Computiſta, e Caſſiere, e potranno in tali occaſioni prendere il loro viatico di bajocchi ſeſſanta per volta.

Tengono bene ordinati i Ricapiti dei pagamenti, e in fine di ſettimana gli conſegnano con Ricevuta all' Archiviſta; e negli *Spuntati* ſi oſſerva la regola qui ſtabilita.

Dovranno tener ben cuſtoditi ne' loro Poſti tutti li Ricapiti de' Pagamenti di ciaſcuna Scrittura per ordine di giornata, e in fine di ſettimana dovranno formarne le Filze per conſegnarle all' Archiviſta del Banco, che le farà rincontrare con i loro Libri, e gli farà in piè dell' Uſcita in detti

Libri ricevuta delle Filze suddette, e tutti quei Ricapiti, che restano per anco = *Spuntati* =, verranno dal suddetto Archivista indicati nella Ricevuta, e notati in altro Libretto a parte, come si dirà nel Capitolo di detto Archivista, al quale consegneranno detti Ricapiti = *Spuntati* =, subito che saranno tornati, e pagati, riportandone dal medesimo nota in piè della Ricevuta, come sopra, di aver riconsegnato il tale Ricapito mancante. Saranno obbligati di supplire alla Cassa nel pagare, e ricevere denari, e loro numerazione in mancanza di qualche Sotto-Ministro del Cassiere, e per tutte quelle somme, che si numereranno per tutte le Saccoce, che se ne formeranno, polizzate di loro proprio carattere, saranno tenuti ciascuno particolarmente per le sue operazioni di bonificare al Cassiere qualunque somma mancasse al pieno delle polizze appostevi. In fine di ciascun'Anno nelle vacanze del Santissimo Natale dovranno dare all' Archivista del Banco le somme delle loro Entrate-Uscite, deducendogli prima le somme de' pareggj di Credito, e Debito, che ha ricevuto il Cassiere nel Mastro Generale risultanti dai due colonnelli detti di sopra, acciocchè possa formare il Bilancio generale. A tuttte le suddette ordinazioni, ed altre, che in avvenire si facessero dalla Congregazione tanto a loro, che al Cassiere, riguardanti la loro carica, dovranno dare puntuale esecuzione.

Debbono supplire alla Cassa, mancando qualche Sotto-Ministro del Cassiere, e ciascuno è tenuto a reintegrarla per le sue operazioni.

Al finir dell'Anno danno all' Archivista le somme dell' Entrate-Uscite nel modo qui prescritto.

Eseguono le ordinazioni qui poste, e ogni altra, che dalla Congregazione si facesse.

## CAPITOLO LXVII.

### *Del Carico dell' Esattore del Banco de' Depositi.*

L'Esattore del Banco de' Depositi si elegge dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del Cassiere, al quale è stato accordato per sgravio dell' esazioni, che si debbono fare tanto per gli Ricapiti spettanti al Banco del Sacro Monte, tanto per li suoi nomi di Debitori, quanto per gli altri Particolari, che avranno rilasciati Ordini altrove diretti, da passarsi a credito loro nel Banco suddetto dopo la loro esazione, restando in primo luogo obbligato a favore di detto Cassiere, a di cui rischio, e pericolo esercita, ed in secondo luogo a favore del Sacro Monte per tutte quelle mancanze, che potesse in detto suo offizio commettere.

L'Esattore del Banco dei Depositi si elegge col piacere del Cassiere, a cui pericolo esercita, dalla Congregazione; e perciò egli è obbligato in primo luogo al medesimo, e in appresso al Monte.

Do-

Interviene ogni giorno al Banco, e maſſimamente al primo, che ſi apre, per ricevervi le Cedole da portarſi al Banco di Santo Spirito per averne una ſola Cedola; e in che ſi regola, come qui s'impone.

Dovrà trovarſi ogni giorno di Banco, in ſpecie nel primo giorno che ſi aprirà, per ricevere, dopo il rincontro che ne avranno fatto i Provviſori, tutte le Cedole del Banco di Santo Spirito dal Caſſiere, reſiduate in ſue mani nel Bilancio dell'antecedente ſettimana, nel qual giorno le avrà eſſo Eſattore di già riportate, e ſegnate con ogni eſattezza nel Libretto a tal'effetto ritenuto, delle quali in tal occaſione dovrà fare ricevuta al Caſſiere in altro Libro a parte, che per queſto motivo ritiene. E quindi le riporterà al Banco di Santo Spirito per formarne di tutte una Cedola a favore del Sacro Monte. E perchè li Miniſtri di detto Banco abbiano comodo di paſſar prima dette Cedole in Scrittura, ſe ne farà interinamente fare una ricevuta in piè del Libretto detto di ſopra, contenente il numero, e ſomma per moſtrarla al Caſſiere nel ſuo ritorno per ſua giuſtificazione.

Al ritornare dal Banco di Santo Spirito coll'accennata Cedola, pone ad effetto quel tanto, che qui gli ſi comanda.

Anderà poi nel giorno appreſſo, o altro giorno di quella tale ſettimana nel ſuddetto Banco di Santo Spirito, riportando il detto Libretto per farne caſſare la Ricevuta nell'atto, che gli vien conſegnata la Cedola della ſomma, come ſopra riportata, che nel ritorno preſenterà all'Archiviſta del Banco, perchè la regiſtri nel ſolito Stracciafoglio dell'Uſcita de' pagamenti del Libro Maſtro Generale a debito de' Miniſtri del Banco di Santo Spirito per Depoſito fatto dal ſuddetto Eſattore in detto loro Banco a credito del Sacro Monte, per paſſarla in Scrittura, e gli faccia a tergo il ſolito Ordine al Caſſiere da firmarſi dal Computiſta, ſotto il qual' Ordine eſſo Eſattore farà ricevuta, preſentandola in ſeguito al Sotto-Caſſiere, perchè glie ne faccia una Ricevuta nel Libro del Caſſiere per le ricevute de'Contanti, come ſi è detto nel Capitolo del Sotto-Caſſiere, e con un tal Libro alla mano ſi farà dal Caſſiere ſegnare una Controricevuta ſotto a quella, ch' egli avrà fatta allo ſteſſo Caſſiere nell'atto di ricevere le ſuddette Cedole per riportarle, come ſopra.

Prima di andare ad eſigere gli Ordini girati al Monte, uſa le diligenze, che in queſto luogo gli ſi preſcrivono; e a cui mancando, oltre all'eſſer tenuto ai danni, ſarà licenziato.

Prima di andare ad eſigere gli Ordini girati al Sacro Monte diretti ad altri Banchi, laſciati con loro copie in mani al Caſſiere, per doverli far paſſare a credito di chi ſpettino nel Banco del Sacro Monte dopo l'eſazione, dovrà collazionare cogli Ordini originali le Copie, ſottoſcriverle, e porvi in piè di ſuo carattere la parola = *Collazionata* =, perchè in caſo vi mancaſſe qualche condizione, ſarà tenuto a tutti li danni. Dovrà poi regi-

ſtrare tali partite ne' due Libri a tal'effetto ritenuti uno dal Computiſta, e l'altro dal Caſſiere, indicando in ambedue il nome, e cognome di chi avrà laſciato tali Ordini, il giorno, la ſomma, e numero dato a ciaſcheduno di eſſi, e con tali Libri alla mano farà ſottoſcrivere dal Computiſta, e dal Caſſiere gli Ordini ſuddetti, e gli anderà ad eſigere, avvertendo di non fare tali eſazioni ſenza le dette ſottoſcrizioni, ed altre coſe dette di ſopra, perchè oltre la rifezione de' danni, ſarà licenziato dal ſuo offizio. Sarà ſua cura di farne ſegnare ſubito tornato da detta eſazione una Ricevuta nel ſolito Libro del Caſſiere dal di lui Sotto-Caſſiere, e conſegnare immediatamente tanto al Caſſiere ſuddetto quegli Ordini, che non avrà potuti eſigere per mancanza di credito, e per qualunque altra difficoltà, quanto le copie di quelli eſatti ai riſpettivi Scritturali, perchè vengano eſeguiti i Depoſiti a credito dei Proprietarj di detti Ordini, e ſiano chiuſe dai riſpettivi Regiſtri le partite da eſſo ſegnate nel Libro del Computiſta, mentre nell'altro del Caſſiere glie le chiuderà il medeſimo (come ſi è detto nel ſuo Capitolo) nella ſera del Bilancio, quando ritira le copie ſuddette dal ſuo Sotto-Caſſiere. Oltre le ſuddette eſazioni ſarà ancora obbligato di eſigere le altre ſomme de' nomi de' Debitori del Banco del Sacro Monte, ſecondo gli ordini della Congregazione, e Caſſiere, a cui ne dovrà rendere ogni volta conto, e di più dovrà eſigere, e ricevere a nome di detto Caſsiere tutte le ſomme de' contanti, che per cauſa degl' intereſsi del Banco ſuddetto gli ordinerà, conſegnandole ſubito, e facendole rincontrare anco ne' giorni di vacanza colla ſua preſenza, ed ajuto dal Contatore, per poterne di tutte fare il Depoſito nel Libro Maſtro Generale, dove ſono tutti li nomi dei Debitori, e li conti de' Caſſoni, ed altri per le Monete, che ſi eſigono, e ripongono ne' medeſimi. E per qualunque mancanza tanto nelle ſuddette eſazioni, che nell' eſecuzione de' Depoſiti, ſarà tenuto del proprio a tutti li danni. Reſterà obbligato di oſſervare, ed adempire tutte le ſuddette ordinazioni, ed altre, che in appreſſo poteſſe fargli la Congregazione, eſeguendo puntualmente quanto in eſſe ſi contiene, e tutt'altro, che gli veniſſe per ſervizio del Sacro Monte ordinato dal Caſsiere, o che foſſe negli obblighi del medeſimo eſpreſſo, riguardante la ſua carica di Eſattore. Ed in caſo

Al ritornare dall' eſazioni di tali Ordini ſi regola, come qui ſi preſcrive.

Eſige anche i nomi dei Debitori, e riceve a nome del Caſſiere per gl' intereſſi del Banco ogni ſomma, che gli venga ordinata, e opera nel modo, che qui gli ſi comanda.

Riman tenuto a tutti i danni per ogni ſua mancanza.

Adempie a quanto qui gli ſi è preſcritto, e ad ogni altra ordinazione, che dal Caſſiere, o dalla Congregazione gli foſſe fatta.

caſo di qualunque infermità, ſoſpenſione, o altro qualunque benchè impenſato accidente, ſarà tenuto coll' approvazione del Caſsiere, e della Congregazione deputare a tutto ſuo riſchio, e pericolo altri in ſua vece, il che non potendo, o non volendo, ſi farà a riſchio, e pericolo, come ſopra, col conſenſo della Congregazione dallo ſteſſo Caſsiere, ſenza veruna interpellazione, dovendo in ogni mancanza, negligenza &c. tanto ſua, che delle Perſone, come ſopra ſurrogate, liberare il Caſsiere, e il Sacro Monte da ogni lite, danno, e moleſtia, rimborſando, e pagando quel tanto, che per detti motivi appariſſe Debitore.

Dovendoſi deputare altri a ſoſtenere le ſue veci, ſi ſegue la regola qui propoſta, eſſendo egli tenuto a liberare il Caſſiere, e il Monte da ogni danno, che per ſuo difetto gli veniſſe.

## CAPITOLO LXVIII.

### *Dell' Archiviſta del Banco de' Depoſiti.*

RIchiedendo l' intereſſe non meno del Pubblico, che del Sacro Monte, che ſi conſervino, e cuſtodiſcano con ogni diligenza tutti i Libri, Ricapiti, e Scritture del Banco de' Depoſiti, ſi è a tal fine formato un' Archivio aſſai comodo, alla cura del quale dovrà ſempre la Congregazione deputare una perſona abile, diligente, e capace col titolo di Archiviſta. Queſto Miniſtro, che ſarà indipendente da ogni altro de' Miniſtri del Banco, avrà in ſuo ajuto non ſolamente un Sotto-Archiviſta, ma ancora alcuni Giovani Soprannumerarj, acciocchè li Miniſtri del Banco de' Depoſiti poſſano all' occorrenze ſervirſi di eſſi, per far ſupplire in qualunque mancanza de' Sotto-Miniſtri, nel qual caſo l' Archiviſta ſuddetto non dovrà impedire ſotto qualſivoglia preteſto tal ſupplemento per mezzo de' ſuoi Giovani. Potrà anch' egli ſervirſi de' medeſimi per ſoddisfare a tutti quelli, che gli faranno iſtanza di avere le fedi, o vedere le partite de' loro Conti particolari nelle Scritture, e Libri di detto Banco. Dovrà pertanto all' ora preſcritta agli altri Miniſtri intervenire mattina, e giorno, quando ſi terrà aperto il Banco nelle Stanze dell' Archivio, e cuſtodire tutti i Libri, Filze, e Scritture, che già eſiſtono nel medeſimo, e tutte le altre, che ſecondo lo ſtile di mano in mano vi ſi anderanno portando, per renderne conto ai Provviſori, e ai Sindaci del Banco. Eſerciterà la ſua carica

L' Archiviſta del Banco, che deve eſſer perſona molto capace, ſi deputa dalla Congregazione.

Egli è indipendente da ogni altro; ha in ſuo ajuto il Sotto-Archiviſta, ed alcuni Giovani Soprannumerarj, di cui anche al biſogno ſi ſervono gli altri Miniſtri.

Interviene all'ora preſcritta, quando ſi tiene aperto il Banco, avendo cura dei Libri, Filze, e Scritture di eſſo.

Eſercita la ſua carica con ogni ſe-

delità, e veglia sopra i suoi Giovani; e perciò ne riferisce le loro mancanze alla Congregazione, ed alla medesima suggerisce quel tanto, che stima condurre al ben essere dell'Archivio.

rica con ogni fedeltà, ed attenzione, non omettendo alcuna cosa, che riguardi il vantaggio del Sacro Monte, e del Pubblico, e invigilerà sopra i Giovani accordatigli per ajuto, acciocchè questi pure eseguiscano fedelmente le incombenze, che sarà loro per addossare. Nel caso di qualche loro mancanza ne darà parte alla Congregazione, alla quale anche riferirà tutto quello, che giudicasse espediente, ed opportuno per la migliore, e più sicura custodia dell'Archivio. Riterrà presso di se le chiavi tutte del medesimo, lasciandolo ben chiuso, e serrato, ogni volta che ne partirà alla fine del Banco. Farà vedere tanto le partite de' Libri Mastri, quanto i Ricapiti de' pagamenti a quelli, che vi avranno interesse, loro Eredi, e nominati in esse, e ad altri, che pretendessero avervi ragione, a' quali però richiederà un' opportuna giustificazione della loro dimanda, e fuori di questi casi dovrà sempre richiedere la licenza in iscritto della Congregazione a chi facesse istanza di vedere tali partite, e Ricapiti; le quali però dovranno osservarsi sempre coll'assistenza sua, o delle persone a se subordinate, acciocchè non vengano li suddetti Libri, e partite alterati, viziati, e cassati; così ancora nel mostrare le Filze, non farà sfilzar cosa alcuna, nè lasciarle in mani degl' Interessati, o di altri, a' quali si mostrassero d'ordine, come sopra, nè senza il medesimo farle copiare.

Tiene appresso di se le chiavi dell'Archivio.

Nel far vedere i Libri Mastri, e i Ricapiti, si regola come qui gli si prescrive.

Alle sue Testimonianze si presta pubblica fede, e ne prende gli emolumenti secondo la Tabella, posta in Archivio; non può pretenderne alcuno per ciò, che riguarda il servizio del Monte.

Venendo richiesto di farne pubbliche Fedi, dovrà farle, purchè non siano in pregiudizio del Sacro Monte, alle quali, sottoscritte che saranno dal suddetto Archivista, dovrà darsi credito tanto in giudizio, che fuori tra qualsivoglia persona, ancora a favore del Sacro Monte, come di cose passate per mano de' pubblici Ministri; e per le medesime, e loro copie semplici potrà domandare il solito emolumento, stabilito dalla Congregazione secondo la Tabella affissa nell'Archivio, da applicarsi a benefizio suo, e del suo Sotto-Archivista proporzionatamente per compenso in parte della loro provvisione; eccettuate peraltro le Fedi, Note de' nomi de' Debitori, ed altre Scritture occorrenti per servizio di detto Sacro Monte, che dovrà farle gratis, restando in libertà della Congregazione di gratificarlo.

Non estrae dall' Archivio niun Libro, nè Scrittura senza licenza in iscritto della Con-

Non potrà far levare da detto Archivio alcun Libro, o Scrittura originale per qualsivoglia causa, o motivo, senza la licenza in scritto della Congregazione, e senza la suddetta licenza

non

non potrà portar fuori di detto Archivio alcun Libro, Filza, e Ricapiti per farli vedere; anzi avendo una tal licenza, dovrà portarli egli stesso, e farli vedere alla sua presenza, senza far correggere, cassare, ed aggiugnere cosa alcuna, ma riportarli subito dopo la visura nell' Archivio suddetto. Potrà permettere alli Computisti, e loro Giovani, Esattori, ed altri, che avessero Conti nel Banco del Sacro Monte, di prendere (sempre però coll'assistenza) le partite di Credito, e Debito ne' Libri Mastri dell' Anno scaduto; perchè possano ragguagliare le Scritture delle loro Computistarie particolari, o rincontrare, e far correggere qualche errore, che inavvedutamente avesse commesso lo Scritturale nel passare le partite ad un conto per un' altro, escludendone però i Notarj, da' quali mai non permetterà, che si copiino, o estraggano le partite, o verun Ricapito delle Filze, e quelli, che non vi hanno interesse. Sarà sua incombenza, se così gli ordinerà il Computista del Banco de' Depositi, di far le Cedole giudiziali in un foglio sottoscritto da uno de' Provvisori, col Sigillo in piè del Sacro Monte, che si consegna al Deponente dal Computista; avvertendo, che unitamente a detto foglio gli venga presentato anco il Libro del Sotto-Cassiere, ove sia notata la somma della Cedola, che dovrà esso formare a favore del Creditore vero, o preteso che sia, esprimendovi il nome del Debitore deponente, o di chi per esso comparisse, la causa del Debito, il Decreto del Giudice, il Notaro della Causa, la legge di doversi pagare a chi detto Giudice, o altro Giudice competente della Romana Curia ordinerà, o al Creditore medesimo nominato nella Cedola, quando non vi siano sequestri, o altre condizioni, non contrarie peraltro al Sacro Monte, e suoi Ministri, che dovrà esimere da ogni rischio, e pericolo, col non ricevere condizioni pregiudiziali, come di citare gl' Interessati &c. Spedita che avrà la Cedola, dovrà contrassegnare, e sfregiare la partita nel detto Libro del Sotto-Cassiere, acciocchè non venga ad altri posta in Credito; che se ne sbagliasse qualcheduna, dovrà restituire al Computista il foglio sbagliato, e farsene dare un' altro. Dovrà rincontrare originalmente, e non mai in copia tutte le Cedole, o Polizze, sulle quali cadesse qualche dubbio di falsità, o alterazione, e confrontandole col Libro del Registro di quel tal' Anno,

gregazione; e questa essendovi si contiene nel modo, che qui gli s'impone.

Permettre colla sua assistenza ai Computisti dei particolari, loro Giovani, ed Esattori, di prendere le partite di Debito, e Credito dell' Anno scaduto; ciò però non accorderà mai ai Notarj, e a chi non vi ha interesse.

Per ordine del Computista del Banco fa le Cedole Giudiziali, ed usa le diligenze, e tiene la regola, la quale qui gli si prescrive.

Rincontra su gli originali le Cedole, e Polizze, su cui cade qualche dubbio di falsità,

e alterazione, e di attergazione; e trovandola tale, si regola nel modo qui proposto.

no, in cui appariranno create, osservando attentamente, se corrispondono nella giornata, Mese, ed Anno, nel nome, nella somma, nel numero, e carte di detto Registro, poste sopra la Cedola, e quello dato al Deposito nel Libro del Sotto-Cassiere, acciocchè possa conoscersi, se la Cedola è reale, ovvero falsa, alterata, o attergata, come ne' tempi andati accadeva. E riconoscendola tale, dovrà notarvi sopra la parola = *Falsa* =, o = *Alterata* =, e se mai fosse stata attergata, qual Credito vi resta; restituendola poi, o al Computista, perchè vi provveda, o al Cassiere, Sotto-Cassiere, o altro Ministro Criminale, che l'avesse portata. Venendo qualche Criminale per veder dette Cedole, o altri Ordini, e Mandati &c. che fossero sospetti di falsità, e alterazione già pagati, e ne richiedesse l'originale per farne Processo, dovrà fargli vedere, ed anche consegnargli l'originale, sempre però che esibisca l'ordine del Giudice del Sacro Monte, facendone peraltro prima una copia per metterla in Filza in luogo dell'originale, scrivendovi sopra la parola = *Copia* =, e in piè di essa ne farà fare ricevuta da detto Criminale, e noterà la partita nel Libretto per questo effetto ritenuto, esprimendovi il giorno, Mese, ed Anno, la somma della Cedola, o Ricapito che sia, l'ordine del Giudice, come sopra, e il nome del Notaro, a cui si consegna, per farne, come sopra, Processo; quale terminato, dovrà fare istanza per riavere l'originale consegnato.

Qualora da alcun Criminale gli venga esibito l'ordine del Giudice del Monte di dovergli consegnare l'originale di qualche Cedola, e Ordine falsificato, o alterato, per farne Processo, tiene la regola, che qui gli si propone.

Così ancora venendogli presentato qualche rincontro di Deposito, fatto secondo il solito dai Registri del Banco, per rincontrare, se più esista un tal Deposito, dovrà rincontrarlo, e trovandolo pagato, dovrà notarvi sopra le parole = *Pagato interamente* =, per impedirne le frodi, e perchè non tornino più a farne istanza.

Trovando pagati i Depositi, di cui gli si presentano i Rincontri, vi scrive sopra *Pagato interamente*.

Dovrà di giorno in giorno osservare, e riguardare il Libro, che ritiene il Computista per gli Ordini, che hanno la legge di restare in credito in tutto, o in parte ivi segnati, come si è detto nel Capitolo del Computista, per rincontrare se tali Ordini siano stati posti in credito, a chi spettano nelle rispettive Scritture, e trovandovi errore lo farà correggere colla scienza del Computista suddetto.

Rincontra gli Ordini, che debbono restare in credito, come qui si prescrive.

In tale occasione osserverà, che li rispettivi Scritturali abbiano richiesta la Fede autentica ne' pagamenti, o traslazioni &c. di denari vincolati, che suol fare detto Archivista, altrimenti ne darà

Osserva, se gli Scritturali ne' pagamenti di denari vincolati &c. abbiano richiesto la

darà parte alla Congregazione. Osserverà inoltre, se gli medesimi tengano in buon'ordine i loro Libri Mastri correnti sommati, e pareggiati i rispettivi conti di Cassa, come si dirà in appresso. Si farà in fine di settimana consegnare le Filze dei Ricapiti, Ordini, e Cedole, pagate dalli due Giovani del Cassiere, rincontrandoli coi Libri delle loro Entrate-Uscite, osservando, che ribattano le somme, che vi siano a tergo i soliti Ordini del Computista, e le Ricevute degli Esigenti, e che in detti Ordini del Computista vi sia l'espressione, che vanno in credito in tutto, o in parte, quando hanno tal condizione, colle parole sotto = *Messi alla Scrittura tale* =, e colla Ricevuta, come sopra; e mancando qualcheduna delle cose predette, ne dovrà dar nota, e darne parte alla Congregazione, avvertendo il Computista, che usi tutte le diligenze, e il Cassiere, che rimedii alle Ricevute mancanti; perchè prese, che avrà da' detti Giovani le filze, tutte le mancanze de' Ricapiti saranno a suo danno; anzi se nell'atto del Rincontro trovasse mancar qualche Ordine di quelli detti = *Spuntati* =, dovrà notarlo a tergo della Filza, e nel Libretto, che per quest'effetto esso ritiene; e nella Ricevuta, che delle Filze consegnategli fa a 'detti Giovani in piè del loro Libro d'Uscita, dovrà dichiarare la mancanza dell'Ordine, o Ordini, se più saranno, e quando tornano, farà in piè di detta Ricevuta la dichiarazione, di aver ricevuto un tal' Ordine mancante, o sia =*Spuntato* =. Trovandosi ne'Libri Mastri esistenti in Archivio alcun' errore di somma, o di partita, la farà porre dagli Appuntatori nel Libro degli errori, perchè la correggano in detti Libri colla scienza dello Scritturale, al quale non farà più metter mano sopra i medesimi per maggior cautela; ma bensì glie la farà correggere, o stornare nel suo Libro Mastro corrente, quante volte un tal' errore non sia malizioso; perchè essendo tale, ne darà parte al Computista, che vi provveda, e occorrendo ne darà parte anco alla Congregazione. Sarà sua cura di assistere al Bilancio della settimana, e farlo copiare in un foglio dal suo Sotto-Archivista da presentarsi alla Congregazione. Ed in fine d'ogn' Anno nelle vacanze del Santo Natale dovrà parimente assistere allo spoglio delle Scritture, e Libri Mastri del Banco, facendo una nota di tutti quei Sotto-Ministri, che in detto spoglio dovranno operare;

fede autentica; e se tengono in buon ordine i Libri Mastri.

In fine di Settimana si fa consegnare dai due Giovani del Cassiere le Filze dei Ricapiti, rincontrandoli colle loro Entrate-Uscite, e facendovi quelle osservazioni, che qui si prescrivono; e se per mezzo di esse scorga alcuna mancanza, avvisatone il Computista, e il Cassiere, ne darà parte alla Congregazione; e per conto di quelle, che trovasse nei *Spuntati*, osserva la regola, che qui si addita.

Trovando alcuno errore nei Libri Mastri gia posti in Archivio, ne fa fare la correzione nel modo, che qui si comanda.

Assiste al Bilancio della Settimana, e ne fa far copia.

Al finir dell'Anno assiste allo spoglio delle Scritture, facendo quel tanto, che qui gli s'impone.

avvertendo, che nel medesimo non si riportino nomi di Debitori, che trovandosene alcuno in qualche Scrittura, dovrà insistere presso il Computista, e presso quel tale Scritturale, che ne faccia fare il Deposito dal Debitore, quando sia reperibile, prima che si termini lo spoglio, o non essendo reperibile, lo faccia del proprio, per saldare un tal nome di Debitore, altrimenti ne darà parte alla Congregazione. Terminato lo spoglio, si farà consegnare tutti li Libri, Scritture, Ricapiti, ed altro, che abbia servito per uso del Banco in quell'Anno, ponendoli in Archivio in buona ordinanza per custodirli insieme con gli altri con tutta diligenza. Essendosi in questi ultimi tempi aggiunto un Libro Mastro Generale, che abbraccia tutte le Scritture correnti del Banco, quale dovrà conservarsi, e ragguagliarsi in una delle stanze di detto Archivio, dovrà l'Archivista suddetto invigilare sopra lo Scritturale del detto Mastro Generale, perchè faccia il suo dovere, e ritenga la detta Scrittura non meno che le tre Entrate-Uscite in giornata, ben sommate, e ragguaglitate a norma dell'ordine, e metodo prescritto nel suo primo Impianto. Inoltre per comodo di una delle tre Entrate-Uscite, intitolata = *De' Depositi, e Pagamenti* =, dovrà ritenère uno Stracciafoglio, per notarvi di mano in mano li Depositi, e Pagamenti, che si fanno per detta Scrittura, da riportarsi dal suddetto Scritturale nell'anzidetta Entrata-Uscita, avvertendo peraltro di non riportare nel suo Stracciafoglio Ordine di pagamento, che non sia sottoscritto da' Provvisori; e solamente nel caso delle solite annuali prestanze, che si fanno in seguito de' Chirografi Pontificj, dovrà attendere gli ordini del Computista del Banco. Dovrà ritenere presso di se tutti gli Ordini, e Giustificazioni de' Pagamenti, o altre Partite, che si riportano in detta Scrittura, per formarne ogn'Anno un Protocollo separato. E succedendo, che in qualche settimana vi trovasse alcun'Ordine = *Spuntato* = passato in Scrittura, e non comparso in Cassa per il pagamento, dovrà tenerne nota a parte, per darlo nel giorno del Bilancio unitamente alle somme dell'Entrata, ed Uscita di detta Scrittura al Computista, Cassiere, e Sotto-Cassiere. Sarà sua cura di tener ben custodito entro l'Archivio suddetto in un Armario separato, e non permetterne la visura ad altri, che a' Provvisori, Sindaci, e Computista del Banco, tanto

Terminato lo spoglio ne ripone ogni suo Libro, Scrittura, e Ricapito in Archivio.

Invigila, che lo Scritturale del Mastro Generale, che ragguagliasi in Archivio adempia al suo dovere.

Ritiene uno Stracciafoglio dell' Entrata-Uscita dei Depositi, in cui nota quel tanto, che occorre per tale Scrittura, i cui Ordini debbono esser sottoscritti, o dai Provvisori, o dal Computista.

Tiene appresso di sè tutti gli Ordini, e Giustificazioni; e in fine di Anno ne forma Protocollo; e per conto degli Ordini *Spuntati* osserva la regola, che gli si propone.

Custodisce in un Armario il Libro Mastro Generale, i Protocolli delle Giustificazioni, e

to il detto Libro Maſtro Generale, che li Protocolli delle Giuſtificazioni, e le tre Entrate-Uſcite, le quali dovrà approvare, e farle approvare, come appreſſo; cioè l'Entrata-Uſcita delle Monete, e Paſte d'oro, e di argento, che ſi ripongono, o eſtraggono da'Caſſoni, la farà ſempre approvare, e ſottoſcrivere da' Provviſori, e dal Caſsiere, dopo che ſarà ſtata ragguagliata dallo Scritturale. L'altra Entrata-Uſcita de' Depoſiti, e Pagamenti dovrà approvarla, e ſottoſcriverla tanto eſſo Archiviſta, che li Giovani dell' Entrate-Uſcite correnti del Caſsiere, ai quali col ſuo Stracciafoglio, e coi Ricapiti alla mano farà rincontrare tutte le Partite in eſſa deſcritte dallo Scritturale. E l'altra Entrata-Uſcita de' pareggj, che ſi fanno ai conti di Caſſa delle Scritture correnti, dovrà farla approvare, e ſottoſcrivere dai riſpettivi Scritturali, ognuno per il ſuo pareggio, dalli due Giovani dell' Entrate-Uſcite del ſuddetto Caſsiere, che ne' loro Libri fanno il detto pareggio, e poi la ſottoſcriverà anch'eſſo Archiviſta, dopo che avrà in tale occaſione riveduto, ſe tali pareggj ſono ſtati bene eſeguiti ne' loro Libri dagli anzidetti Scritturali a norma della regola datagli.

le tre Entrate-Uſcire, che non laſcia vedere ſe non che alle perſone qui eſpreſſe, e che approva, e fa approvare, ſecondo che qui ſi preſcrive.

Subito che gli Appuntatori gli diranno d'aver bilanciato i Libri dell'Anno ſcorſo da eſſo loro conſegnati, dovrà farſi dare le ſomme de' Creditori, che in ciaſcheduna Scrittura fanno, e reſiduano, e le rincontrerà colla ſomma, che di tale Scrittura fa il conto tenutone nel detto Libro Maſtro Generale, e trovando che confronti, ſi farà conſegnare il Libro dall'Appuntatore, per farvi chiudere i reſti, e ſtabilirvi le Tavole de' Creditori dai ſuoi Giovani dell'Archivio; ma ſe non confrontaſſe, ſenza dir loro lo ſvario preciſo, dovrà avvertirli, che facciano ulteriori diligenze nell'Appunto, che il Libro non appariſce ancor bilanciato. E ciò ſino a tanto che troveranno l'errore, tenendogli ſempre occulte le ſomme del Maſtro Generale, acciocchè facciano il loro dovere, invigilando ſopra i medeſimi, e dando loro tutte quelle direzioni, che ſtimerà più opportune per il Bilancio reale de'Libri.

Eſeguito dagli Appuntatori il Bilancio dell' Anno ſcorſo, ſi fa dare le ſomme dei Creditori, e ſi governa nel modo, che qui gli s'impone.

A tutte le ſuddette ordinazioni, ed altre, che in avvenire poteſſe fargli la Congregazione, tanto riguardanti la ſua carica d'Archiviſta, quanto le altre incombenze aggiuntegli per detto Libro Maſtro Generale, dovrà puntualmente, ed eſattamente eſeguire, e far sì, che per ſua colpa, negligenza, o malizia non

Eſegue le ordinazioni qui impoſtegli, e qualunque altra, che dalla Congregazione gli ſi faceſſe; ed è tenuto a liberare il Monte di ogni danno, che per di lui colpa gli veniſſe.

succeda danno al Sacro Monte, e suoi Ministri, essendo tenuto di liberarlo da qualunque molestia, lite, e danno, che per dette cause potesse intravvenire.

## CAPITOLO LXIX.

### *Del Carico del Bollatore de' Ricapiti, e Revisore de' Depositi liberi.*

Perchè le Cedole, e gli Ordini già pagati non tornino in commercio, i Ricapiti ricuperati dal Banco, si bollano nel modo, che qui si comanda.

Il Bollatore si trova al Banco mattina, e sera sull' ore del chiuderlo.

AFfinchè le Cedole, e gli Ordini già pagati non possano restituirsi in commercio in pregiudizio de' Particolari, o del Sacro Monte, si è fissato il Provvedimento, che li Ricapiti, che si ricuperano dal Banco, si debbano bollare con un Marco, che imprima la parola = *Pagato* = nel corpo del Ricapito fra le due sottoscrizioni dei due principali Ministri. La Persona pertanto, a cui verrà addossato l' offizio di Bollatore, dovrà trovarsi ogni giorno nel Banco, per adempire al suo carico, e particolarmente nell' ora, che si chiude il medesimo Banco mattina, e sera, acciocchè sbrigata che sia tutta la Gente, che intervenuta sarà per riscuotere, o per depositare, possa esser pronto all' operazione di bollare gli stessi Ricapiti di Cedole, ed Ordini. Prima però si dovrà premettere dal Sotto-Cassiere il rincontro di tutte le Partite pagate, ed osservato il numero di essi Ricapiti, si descriveranno le Partite nel Giornale de' Pagamenti di Cassa dai Giovani dell' Entrata-Uscita del Cassiere, secondo le diverse Scritture, e fattone da' medesimi lo = *Spunto* = di essi, se corrispondano al numero, e nelle somme, si restituiranno al Sotto-Cassiere, il quale nell' atto stesso li consegnerà al Bollatore, per bollarli alla sua presenza, e però dovrà trattenersi fintantochè saranno tutti bollati. Ciò eseguitosi, il Bollatore li restituirà al Sotto-Cassiere nello stesso numero da se ricevuti, il quale così bollati li distribuirà ai detti Giovani del Cassiere a ciascuno secondo le loro Scritture. Per gli Ricapiti del Banco di Santo Spirito, che secondo il costume vengono portati il Lunedì mattina dal suo Esattore, quando non sia vacanza, o in altro giorno, che operi il Banco, con la nota in iscritto del numero de' Ricapiti, e le somme di essi, distinguendo le Cedole dagli Ordini, se ne darà da Lui una nota del

I Ricapiti del Monte della Pietà si bollano, seguendo il metodo qui stabilito.

Nel bollare i Ricapiti del Banco di Santo Spirito, si osserva la regola, che qui si pone.

del ſolo numero di eſſi, e ſomma, che formano al Computiſta del Banco del Sacro Monte, e di poi conſegnerà i detti Ricapiti con la nota di eſſi allo Scritturale delle Cedole, il quale non mancherà di farne rincontro con la medeſima nota, ſe corriſpondano tanto nelle ſomme di ciaſcuno, che di tutta l'intera ſomma, e del loro numero, e trovato il tutto andar bene, ne farà ricevuta in piè della nota dello ſteſſo Eſattore, che a lui laſcerà, per prova di averli conſegnati. E perchè queſti Ricapiti del Banco di Santo Spirito, i quali dopo che ſono ſtati conſegnati dall' Eſattore dello ſteſſo Banco allo Scritturale delle Cedole, ſi ritengono più giorni per eſſere in gran quantità, e paſſano prima di riconſegnarli in più mani, non reſtino frattanto ſoggetti al pericolo di eſſere ſottratti ſenza bollo; perciò dovranno bollarſi prima di ſcritturarli, con darne debito ai riſpettivi loro conti. Il Bollatore pertanto dovrà far nota di tutti gli ſteſſi Ricapiti tanto di Cedole, che di Ordini alla preſenza dello ſteſſo Scritturale, che glie li conſegnerà, e rincontrataſi andar bene, lo Scritturale ſe ne farà fare ricevuta in piè della nota. Il Bollatore poi ſenza partire dal Banco dovrà bollare ognuno de' Ricapiti a ſe conſegnati nel ſito deſtinato, e reſtituirli dopo averli bollati allo ſteſſo Scritturale, che in ſeguito di tale reſtituzione cancellerà la ricevuta a ſe fatta dal Bollatore. E perchè tra li Ricapiti del detto Banco di Santo Spirito vi ſono anche degli Ordini diretti a diverſe Scritture, di tali Ricapiti il Bollatore ne farà una nota ſecondo le riſpettive loro Scritture, e prima di bollarli farà oſſervare a quei Scritturali, a cui ſpetteranno, per vedere, ſe vi ſia il denaro, e ſe vi foſſe qualche difficoltà in pagarli, o per mancanza di condizioni, ovvero di fedi, che ſi richiedeſſero, ed incontrandoſi difficoltà ſe gli farà reſtituire, per riconſegnárli, ſenza averli bollati allo Scritturale, che glie ne fece la conſegna, facendoli caſſare dalla nota fatta, e notandogli la difficoltà di pagarli, e in tal caſo lo Scritturale delle Polizze li conſegnerà al Computiſta, come altresì verranno conſegnati al medeſimo Computiſta tutti gli altri Ricapiti già ſcritturati, e paſſati dagli altri Miniſtri ſecondo le loro incombenze, ritenendoli tutti appreſſo di ſe, per riconſegnarli, quando tornerà l'Eſattore del Banco nello ſteſſo numero, e ſomma ſecondo la nota del medeſimo Eſattore gia data, riportando la ricevuta fatta-

I Ricapiti del Banco di Santo Spirito ſi bollano prima di ſcritturargli; e perciò il Bollatore ne fa nota, e Ricevuta allo Scritturale.

Per conto degli Ordini diretti a diverſe Scritture, che ſi trovano tra i Ricapiti del Banco di Santo Spirito, ſegue il Bollatore la regola, che qui ſi propone.

fattagli dallo Scritturale corrispondente in tutto alla già detta notà; e il suddetto Esattore dopo che avrà fatto in piè d'ogni Ricapito la ricevuta secondo lo stile, si porterà dal Sotto-Cassiere, consegnerà li detti Ricapiti, e se ne farà fare la solita Cedola dell'intera somma, a cui ascenderanno i Ricapiti a favore de' Ministri del Banco di Santo Spirito, dall'Archivista del Banco del Sacro Monte, come si costuma fare dai suddetti Ministri all'Esattore dello stesso Banco del Sacro Monte. Il Bollatore de' Ricapiti dovrà anche esercitare l'altra diversa incombenza di Revisore de' Depositi liberi. Si è istituito un tale offizio per meglio assicurarsi, che per isbaglio, o anco per frode gli Scritturali de' Libri Mastri de' Depositi non passino Ordini di Pagamenti a favore de' Deponenti, oltre la somma de' loro rispettivi Crediti. Perciò il detto Revisore sarà tenuto di sommare di giorno in giorno, quando si possa, o almeno ne' giorni di vacanza tutti li conti aperti, esistenti nel Libro Mastro de' Depositi liberi, che sono i più pericolosi, osservando diligentemente, se in ognuno de' suddetti conti non si sia oltrepassato nei Pagamenti il credito de' Depositi, e verrà descrivendo in uno Stracciafoglio li conteggj, acciocchè possano vedersi le di lui operazioni dai Superiori, e render' egli conto del suo operato. Dovrà particolarmente sommare con ogni diligenza quei conti, che per empitura del Foglio vengono riportati avanti in altre carte per verificare al sicuro, se la somma del riporto sia giusta; ed al rincontro di questi conti dovrà attendere prima d'ogn'altro, per essere più soggetti ad errore, e dovrà porre il proprio nome a piedi delle carte, ove si sommano simili resti, per assicurarsi, che siano da se già stati riveduti, a fine di non ripetere inutilmente, e con perdimento di tempo le già fatte collazioni. Se incontrerà poi qualche sbaglio, ed errore, ne dovrà immediatamente rendere inteso qualcuno de' Sindaci del Banco, acciocchè da loro si diano le debite provvidenze.

Il Bollatore sostiene anche l'incombenza di Revisore dei Depositi liberi, guardando, che ne' pagamenti non si oltrepassi il credito; e quindi nel loro Mastro ne viene tratto tratto sommando i Conti, le cui somme ritiene in uno Stracciafoglio a parte.

Somma con particolare attenzione i Conti, che per riempitura del foglio vengono portati in altre carte; e a piedi delle carte di essi vi pone il proprio nome.

Trovando qualche errore, ne darà parte ai Sindaci del Banco.

CAPI-

## CAPITOLO LXX.

### *Delle Cedole, de' Depoſiti, e Pagamenti di eſſi, de' Sequeſtri, e Cedole giudiziali perdute da rinnovarſi.*

I Depoſiti de' Denari ſi accetteranno per quaſivoglia ſomma, purchè ecceda cinque Scudi di moneta, ma li Depoſiti di altre robe non ſi accetteranno di neſſuna ſorta; ſe però in qualche caſo particolare, concernente l'intereſſe del medeſimo Monte, o altro caſo urgente, la Congregazione non ordinaſſe il contrario; nel qual caſo dovrà farſene Inventario, e conſegna ad uno de' Cuſtodi, che ſarà più vacuo de' pegni, per gli Atti del noſtro Notaro. Saranno i Depoſiti liberi da' ſequeſtri, ritenzioni, ed altri impedimenti, che ritardaſſero la reſtituzione di eſſi, ſalvo che da quelli, che ordinaſſe la Congregazione, o il noſtro Giudice con ſequeſtro formale dal medeſimo ſottoſcritto, e non dovranno ordinarſi, ſe non per urgentiſſima cauſa, o per intereſſe particolare del medeſimo Monte, al quale ſarà lecito per il ſuo proprio credito contro il Deponente, fare la ritenzione, ed anco gli competerà la prelazione ad altri ſuoi Creditori, quantunque privilegiati, e con obbligo Camerale, perchè ſi preſumerà aver depoſto per cautela del Monte; talchè detto Depoſito ſia affetto ſpecialmente al pagamento del detto Debito col Monte. Ma quando il Depoſito ſia con Cedola, non ſi ammetterà verun ſequeſtro per qualſivoglia urgentiſſima cauſa, ancorchè ſi trattaſſe d'intereſſe del Fiſco, o del Sacro Monte. Quando poi il Depoſito ſia con Cedola giudiziale, prodotta negli Atti di qualſivoglia Notaro, innanzi a qualſivoglia Giudice, ſarà lecito a quaſivoglia Creditore ſequeſtrare la Cedola preſſo il Notaro, e liquidato il ſuo credito ottenere il Mandato = *De Conſignando* = tutti, o parte de' denari contenuti in eſſa dal medeſimo Giudice, per gli Atti del medeſimo Notaro, dove ſarà ſtata prodotta, quando però ſia fatta in nome della medeſima Perſona debitrice, e non contenga condizioni, che ripugnino a tal Pagamento

I Depoſiti di denari debbono eſſere ſopra la ſomma di cinque ſcudi; di altre robe non ſi ricevono, ſe non che nei caſi, e modo qui eſpreſſo.

Sopra i Depoſiti non cadono ſequeſtri, ſe non ſieno ordinati, o dalla Congregazione, o dal Giudice del Monte; ma queſti medeſimi non poſſono fare, che i ſequeſtri abbiano luogo nei Depoſiti con Cedola.

La Cedola giudiziale ſi può ſequeſtrare dai Creditori negli Atti del Notaro, ove ſi trova prodotta, eſſendo fatta in nome della perſona debitrice; che ſe poi ſi variaſſe la perſona, o ſi alteraſſero le condizioni della Cedola conviene oſſervare quanto qui ſi preſcrive.

mento. Ma quando si variasse Persona, o si trattasse di alterare in tutto, o parte le condizioni della Cedola, ancorchè vi fosse il Mandato d'altro Giudice, non si pagherà senza il Mandato, o almeno l'= *Exequatur* = del nostro Giudice, con Citazione personale da farsi dalla Parte al nostro Procuratore, ed a tutti gl' Interessati, e si dovranno anche legittimare le Persone di coloro, che pretendono di essere Eredi, a quali non si dovrà pagare senza Mandato del medesimo nostro Giudice, precedente la Citazione da farsi al nostro Procuratore, come sopra. Se la condizione posta nella Cedola penderà dalla sola volontà del Deponente, con suo consenso si potrà annullare, o alterare la condizione; ma quando concerna l'interesse d'altre Persone, alle quali possa essersi acquistata ragione con il Deposito, non si potrà nè annullare, nè alterare, se non con consenso di tutti gl' Interessati, o col Mandato del nostro Giudice, precedente la medesima Citazione da farsi al nostro Procuratore, e di chi vi potesse avere interesse. Potrà anco ad istanza del medesimo Deponente, che avrà ricevuta la Cedola, prima che l'abbia prodotta in Atti di Notaro, aggiungersi, o minuirsi qualche cosa, che penda dalla sua volontà, come sopra, accomodando la Scrittura nel Registro, ed altri Libri del Monte nella medesima maniera. Ma dopo la produzione ciò non sarà lecito, e molto meno quando si tratti di pregiudizio di terza Persona certa, alla quale possa essersi acquistata ragione, come sopra. Quando occorra caso, che sia perduta la Cedola, innanzi che sia stata prodotta negli Atti di alcun Notaro, e la medesima Persona, che ha deposto, ricerchi la rinnovazione per Decreto della Congregazione, il Segretario ordinerà, che = *Præstito per N. juramento super amissione Cedulæ, & consensu omnimodæ annullationi illius, & data idonea cautione de liberando Sacrum Montem a quibuscumque molestiis, quæ dicta occasione inferri possent, illumque relevando indemnem, & restituendo summam contentam in dicta Cedula ad omne Mandatum Judicis dicti Sacri Montis, renovetur Cedula, & illius vigore sic renovatæ solvatur summa in ea contenta* =. E se sarà prodotta negli Atti di Notaro, si aggiunga il giuramento del detto Notaro sopra la perdita di essa Cedola. Se

La condizione posta nella Cedola non può variarsi con solo consenso del Deponente, prodotta che sia negli Atti, se concerna l'interesse di altre persone.

Nel rinnovarsi Cedola, che siasi smarrita dal Deponente innanzi la produzione, ovvero dopo, si osserva quanto qui si prescrive.

Se non ſarà la medeſima Perſona, ma pretenderà eſſer Erede, ſi aggiungerà oltre le coſe predette, = *Conſtito, quod ſit Hæres coram noſtro Judice, citato perſonaliter Procuratore noſtro* =. Se pretenderà eſſer Creditore, o per aver intereſſe nella Cedola, e non poterla cavar di mano a chi la tiene, il noſtro Giudice vi provvederà, con aſcoltare le Parti, ed il Procuratore del Sacro Monte, avvertendo, che contro la volontà di chi ha depoſto non ſi deve, ſe non per urgentiſſima cauſa, ordinare la rinnovazione, e pagamento di eſſa Cedola, precedente ſempre l' annullazione della prima, ed idonea Sicurtà, come ſopra; ed in qualſivoglia di detti caſi il noſtro Notaro in piè dell' Ordine del Segretario, ovvero del Mandato del Giudice farà fede dell' adempimento, e della Sicurtà data, la qual Fede portata al Computiſta de' Depoſiti, dovrà ſotto eſſa immediatamente porre la copia di detta Cedola, che a queſto modo s' intenderà ſufficientemente rinnovata; talchè, ſe ſi dovrà allora fare inſieme il pagamento, ſotto la detta copia farà il Mandato al Caſſiere, che paghi, e ragguaglierà la partita al Libro Maſtro, con mettere, che ſi paga in vigore di Cedola rinnovata per Mandato della Congregazione, o del Giudice. Quando non abbia a ſeguire il pagamento allora, approverà detta copia, con promettere in piedi di eſſa il pagamento, conforme al tenore di eſſa, e porrà il giorno corrente, e ſi ſottoſcriverà inſieme con il Caſſiere, rendendo poi il Foglio alla Parte, o a chi glie lo avrà portato, acciò ſe ne poſſa valere, e ad ogni modo nella partita al Libro Maſtro dovrà far memoria della Cedola rinnovata per ricordarſi, che non ſi avrà più da pagare in vigore della prima annullata, ma dell' ultima rinnovata, e queſta medeſima memoria dovrà il detto Computiſta replicare nella partita al ſeguente Libro Maſtro, quando farà lo ſpoglio del precedente.

Se chi dimanda la rinnovazione della Cedola ſarà Erede del Deponente, deve giuſtificarne la qualità ereditaria; e ſe non potendo aver la Cedola chi pretende avervi intereſſe, e quindi ne dimanda la rinnovazione, il Giudice del Monte vi provvede nel modo, che qui ſi moſtra, e il Computiſta vi ſegue la regola, che qui ſi preſcrive, dovendo immediatamente ſeguirne il pagamento.

Non ſeguendone poi immediatamente il pagamento, il Computiſta tiene il metodo, che qui gli s' ingiugne.

L' ordine, che dovrà tenere il medeſimo Computiſta nelle Cedole da farſi, prima che ſi diano fuori, ſarà queſto; che in ogni principio d' Anno ſe ne provveda di quella quantità, che poſſa credere neceſſaria per il Pubblico, ſcrivendo nel principio d' ogni foglio di carta ordinaria, e ſenza il marco intrinſeco del Monte, tutti i nomi de' Provviſori di quell' Anno, e continuando poi in ciaſcu-

Il Computiſta nel formare le Cedole terrà l' ordine, e metodo, che qui gli ſi propone.

no la ſolita formola generale, e comune a tutti, e porti detti fogli al Deputato Archiviſta, che ritiene preſſo di sè il Sigillo del Sacro Monte, ed in preſenza del detto Deputato Archiviſta ſigilli detti fogli verſo il fine del foglio nel mezzo, e di queſti fogli, così ſigillati, nella loro preciſa quantità ne farà ricevuta in un Libretto da conſervarſi appreſſo il detto Deputato Archiviſta, con eſprimere il numero di eſſi, ed il giorno, che li riceverà. Porterà poi detti foglj nella Congregazione, per farli ſottoſcrivere ſopra il ſigillo da uno de' Provviſori, la di cui ſola ſottoſcrizione con detto ſigillo baſterà, e così continuerà di mano in mano ſecondo il biſogno, facendone ſempre la ricevuta al Deputato Archiviſta nel Libretto, come ſopra; ed avvertirà, che ſempre piuttoſto glie ne avanzino, che manchino nelle mani, acciò gli abbia ſempre in pronto alle occorrenze; délli quali fogli formerà poi le Cedole giudiziali da darſi alle Parti, col porre nel corpo di eſſe la ſomma per diſteſo, ed in fine di eſſe al lato dritto la medeſima ſomma per abbaco. Nel che potrà anche prevalerſi dell' Archiviſta del Banco de' Depoſiti, a tutto però ſuo riſchio, e pericolo, e non ſottoſcriverà la Cedola, ſe non è preceduta la ſottoſcrizione del Caſſiere, che verifica, d' eſſerſi depoſitato il danaro, e dopo la detta ſottoſcrizione del Caſſiere, e non prima dovrà detto Computiſta ſottoſcriverſi in piedi del foglio al lato manco, la quale ſottoſcrizione farà compita la Cedola da conſegnarſi alla Parte. E ſe per caſo alcuna Cedola ſcritta, o incominciata a ſcriverſi, non aveſſe effetto, la concellerà, e la riporterà così concellata al Deputato Archiviſta, acccioc-chè glie la faccia buona nel ſaldo, che dovrà farſi fra loro almeno ogni quattro Meſi una volta, o più ſpeſſo, ſecondo che il detto Deputato Archiviſta ordinerà. Il qual ſaldo ſi farà, confrontando le Cedole ſpedite nel Libro del Regiſtro, che verrà eſibito al Deputato Archiviſta, col numero de' foglj ſigillati, che il Computiſta avrà ricevuti, e a queſto effetto ſi noterà in un foglio da una parte il numero di quelli ricevuti dal Computiſta, e dall'altra il numero delle Cedole ſpedite, compreſe quelle, che non aveſſero avuto effetto, acciocchè venga a rilevarſi quanti fogli ſigillati reſtino in mano al Computiſta. In ſeguito ſi farà il ſaldo, tanto

Il Computiſta tiene a conto i foglj delle Cedole, che non aveſſero avuto effetto, e avendole cancellate, gli riporta al Deputato Archiviſta, da cui per lo meno al terminare di ogni quarto Meſe ne riporta il ſaldo, che ſi ſtabiliſce nella maniera qui preſeritta; e gli accennati foglj ſi abbruciano.

tanto nel Libretto, che si tiene dal Deputato Archivista, quanto nel Libro del Registro, che resta appresso il Computista, e nell'uno, e nell'altro si sottoscriveranno ambidue, con notare il giorno corrente, e far menzione delle Cedole, che non avessero avuto effetto, le quali si abbruceranno di volta in volta.

# DECRETUM

## EMINENTISSIMI CARDINALIS CASTELLI

### VISITATORIS APOSTOLICI

*De his approbatis, & confirmatis Statutis.*

STatuta in hoc Volumine contenta pro meliori regimine Sacri Montis Pietatis Urbis a Nobis coordinata cum assistentia, & consilio Virorum Peritorum attentè consideravimus, & approbavimus. Et facto verbo cum Sanctissimo Domino Nostro CLEMENTE PP. XIII in Audientia diei vigesimæquintæ Mensis Septembris elapsi Anni, Sanctitas Sua eadem confirmavit, & suprema sua Auctoritate per suas Literas in forma Brevis muniri mandavit.

Datum ex Ædibus Nostris die vigesimasexta Januarii Anno MDCCLXVII.

**Joseph Maria Card. Castelli Visitator.**

Paulus Morellius Secretarius.

BRE-

# BREVE
## *SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI*
# CLEMENTIS PP. XIII.
## FELICITER REGNANTIS
### CONFIRMATIVUM PRÆSENTIUM STATUTORUM.

# CLEMENS PP. XIII.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Anno 1767. die 3. Januarii.

Curandum, ne quæ in egestatis consolationem sunt instituta, hominum pravitate, & rerum vicissitudinibus evertantur.

D paternam Romani Pontificis sollicitudinem inter alias curas, quæ Apostolicæ servitutis nostræ muneri incumbunt, etiam illa pertinet, ut Loca Pia, quæ in hac Alma Urbe nostra ad miseris opitulandum, & indigentium necessitatibus subveniendum laudabili Prædecessorum nostrorum providentia erecta, atque constituta sunt, non solum sarta tecta servare, & custodire, sed etiam Leges, & Constitutiones, quæ pro recto eorum regimine, & administratione conditæ sunt, si temporum conditione, aliisque de causis minus aptæ, atque opportunæ, vel deficientes reperiantur, corrigere, & immutare, aliasque de novo conficere, ne quæ in publicum bonum, & commodum provido consilio instituta sunt, pravitate hominum, rerumque vicissitudine in Populi damnum, ac detrimentum convertantur. Cum itaque alias ad nostras aures perlatum fuerit, quod, etsi dilecti Filii moderni Deputati, seu Administratores Montis Pietatis dictæ Almæ Urbis debitum studium, & necessariam curam, ac solertiam adhiberent pro fœlici, ac prospero ejusdem Montis regimine, & administratione; nihilominus plura, ac gravissima quotidie mala, & incommoda, ac detrimenta in dicti Montis exitium, vel ex mutabili rerum humanarum conditione, vel ex malitia, hominumque pravitate contingere solebant, forte ex eo po-

tissimum provenientia, quod ejusdem Montis Statuta, & Ordinationes jandudum conditæ ob immutatas circumstantias, moderno illius regimini, aut systemati minus aptæ, seu accommodatæ, haud opportunæ evaserunt. Nos ejusdem Montis indemnitati consulere volentes, ut hisce malis opportuna remedia adhiberemus, dilectum Filium nostrum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyterum Cardinalem Castelli, nunc dicti Montis Visitatorem Apostolicum, & Superiorem Præfectum, seu Supraintendentem cum omnibus, & singulis facultatibus necessariis, & opportunis per alias nostras in simili forma Brevis die XXIV Aprilis Anni MDCCLX desuper expeditas Litteras constituimus, & deputavimus. Idem vero Joseph Cardinalis inter cætera, quæ in ejusdem Montis, ac publicam utilitatem laudabili studio, indefessa cura, & singulari prudentia peregit, illius quoque antiqua Statuta, & Ordinationes, in id adhibito etiam prudentium Virorum consilio, mature excussit, & examinavit, novamque Statutorum hujusmodi collectionem non mediocri labore, studio, ac diligentia confectam, & jussu nostro quamprimum publicis Typis edendam, Nobis exhibuit. Nos igitur omnibus, quæ per dictum Cardinalem Visitatorem deputatum, ut præfertur, Nobis relata, atque accurate exposita fuerunt, mature, ac diligenter expensis, & consideratis, volentes ea, quæ tam solerti cura, & provida consideratione ad dicti Montis, & publicam utilitatem digesta sunt, inviolabiliter observari, Motu proprio, & ex certa scientia nostra, deque Apostolicæ potestatis plenitudine prædicta omnia Statuta, quorum tenorem præsentibus pro expresso haberi volumus, una cum omnibus in eis contentis, auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & Facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus, & sanamus. Omnibus autem, & quibuscumque, quorum interest, ac interesse poterit in futurum, omnimodam obedientiam, ac subjectionem hujusmodi Statutis sub pœnis inflictis, & infligendis præstari, eaque firmiter custodiri, diligenterque servari, eadem Apostolica Auctoritate volumus, præcipimus, & mandamus. Decernentes easdem præsentes Litteras firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suos-

Cardinalis Castellus factus Visitator Apostolicus Montis Pietatis anno 1760 die 24 Aprilis.

Idem Cardinalis novam Statutorum collectionem, quam curavit, exhibet Summo Pontifici.

Auctoritate Apostolica confirmatur hæc nova Statutorum Collectio.

suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari. Sicque in præmissis per quoscumque Judices, Ordinarios, & Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon Privilegiis, & Indultis Apostolicis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis Clausulis, irritantibusque, & aliis Decretis concessis, confirmatis, & innovatis, quorumcumque tenorum existentibus, per quæ præsentibus non expressa, aut omninò non inserta, effectus eorum impediri valeat quomodolibet, vel differri, & de quibus, eorumque totis tenoribus ad verbum habenda sit in nostris Litteris mentio specialis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut præsentium exemplis, etiam impressis, Notarii publici manu, & Personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ Sigillo obsignatis, ac etiam in Voluminibus dictorum Statutorum descriptis, seu impressis eadem prorsus Fides in Judicio, & extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Quæ hæc nova Statuta, eorumque vim infringerent, ea penitus abrogantur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 3. Januari 1767. Pontificatus Nostri Anno nono.

*N. Card. Antonellus.*

ORA-

# ORAZIONI

## *DA DIRSI*

## INNANZI ALLA CONGREGAZIONE.

Eni Sanĉte Spíritus, reple tuorum corda fidélium, & tui amóris in eis ignem accende.

℣. Emitte Spíritum tuum, & creabuntur.
℟. Et renovábis fáciem terræ.
℣. Memor esto Congregatiónis tuæ,
℟. Quam possedisti ab inítio.
℣. Dómine exaudi oratiónem meam,
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dóminus vobiscum,
℟. Et cum spíritu tuo.

## OREMUS.

DEUS, qui corda fidélium Sanĉti Spíritus illustratióne docuisti, da nobis in eodem Spíritu reĉta sápere, & de ejus semper consolatióne gaudére.

Aĉtio-

ACtiónes nostras, quæsumus Dómine, aspirando præveni, & adjuvando proséquere, ut cuncta nostra Orátio, & Operátio a Te semper incípiat, & per Te cœpta finiátur. Per Christum Dóminum nostrum.
℟. Amen.

ORA-

# ORAZIONI

## DA DIRSI

## DOPO LA CONGREGAZIONE.

℣. Tu autem Dómine miserére nostri.
℟. Deo grátias.

## OREMUS.

EUS, cui proprium est miseréri semper, & parcere, suscipe deprecatiónem nostram, ut si quid in hac Congregatióne erróris contraximus, miserátio tuæ pietátis absolvat. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, & regnat in unitáte Spíritus sancti Deus, per omnia sécula seculórum.

℟. Amen.

Pater noster.

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem,
℟. Sed líbera nos a malo.
℣. A porta ínferi,
℟. Erue Dómine Animas eórum.

℣. Re-

℣. Requieſcant in pace,
℟. Amen.
℣. Dómine exaudi oratiónem meam,
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dóminus vobiſcum,
℟. Et cum ſpíritu tuo.

## OREMUS.

DEUS véniæ largítor, & humánæ ſalútis amátor, quæſumus clementiam tuam, ut noſtræ Congregatiónis Fratres, & Benefactóres, qui ex hoc ſéculo tranſiérunt, Beáta MARIA ſemper Vírgine intercedente, cum omnibus Sanctis, ad perpétuæ Beatitúdinis conſortium pervenire concédas. Per Chriſtum Dóminum noſtrum.
℟. Amen.
℣. Fidélium Animæ per miſericordiam Dei, requieſcant in pace.
℟. Amen.

# BOLLE
# E PRIVILEGJ
## DEL
## SACRO MONTE
# DELLA PIETÀ
## DI ROMA.

IN ROMA

ALLA STAMPARIA ERMATENIANA

*CON LICENZA DE' SUPERIORI.*

# INDICE
## DELLE BOLLE
## ED ALTRE SCRITTURE
*Contenute nel presente Volume.*

Decre-

Noti-

CON-

*Arnoldus Van Westerhout fecit Romæ Sup. perm.*

# CONSTITUTIONES
## SUMMORUM PONTIFICUM
### ET ALIA JURA PERTINENTIA
### AD SACRUM MONTEM PIETATIS URBIS ROMÆ.

# BULLA
## PAULI PAPÆ TERTII

### Confirmationis, Erectionis Sacri Montis Pietatis in Urbe Roma.

AN. MDXXXIX.
V. Idus Septemb.

PAULUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Quæ miſerabilium neceſſitatibus conſulunt, enitendum, ut ſuum ſortiantur effectum.

AD Sacram Beati Petri Sedem in plenitudine poteſtatis Divina diſpoſitione vocati, ad ea, ut decet, libenter intendimus, per quæ pauperum, & miſerabilium Perſonarum neceſſitatibus, & utilitatibus ſalubriter valeat provideri, & his, quæ propterea provide ordinata fore noſcuntur, ut eo firmius illibata perdurent, quo erunt majori robore ſolidata, noſtræ confirmationis robur adjicimus, & ut optatum ſortiantur ef-

Joannes Calvus Commiſſarius in Romana Curia Fratrum Minorum de Obſervantia piorum quorundam conſilium de Pietatis Monte inſtituendo Paulo III aperit; eique refert, quæ gravia incommoda egenos circumveniunt, qui mutuaturi ad iniquam Judæorum uſuram confugere coguntur.

fectum, ſollicitudinis noſtræ partes libenter interponimus. Superioribus Menſibus, quum dilectus Filius Joannes Calvus Ordinis Fratrum Minorum de Obſervantia nuncupatorum, Profeſſor in Romana Curia, juxta morem dicti Ordinis Commiſſarius Nobis expoſuiſſet, quod nonnulli bonæ mentis Viri provide conſiderantes, quod in hac Alma Urbe noſtra continue erant quamplurimi Pauperes, quorum aliqui adeo carere pecuniis noſcebantur, ut in eorum neceſſitatibus ad Hebræos fœneratores, in eadem Urbe degentes, perſæpe cogerentur habere recurſum, ut ab eis, Pignoribus traditis, ſub non levibus uſuris, pecunias mutuo reciperent, quas quidem pecunias poſtea, ſtatuto termino reddere non valentes, Pignora perdebant, ſicque paulatim ipſi Fœneratores eorum facultates exhauriebant, ac eos in dies ad extremam inopiam, per uſurariam pravitatem pertrahebant, aliquod remedium adinvenire intendebant, per quod honeſtis Pauperum neceſſitatibus, adjuvante charitate Fidelium, proprias facultates ad id miſericorditer erogantium, omni uſura penitus ceſſante, provideretur, & hujuſmodi fœnerariis extorſionibus obviaretur, ſi modo ad id noſtra, ſi opus eſſet, & Apoſtolicæ Sedis auctoritas accederet. Nos conſiderantes, quod pluries per miniſterium Fratrum dicti Ordinis adverſus uſurariam pravitatem ſalutiferæ Ordinationes factæ fuerant, & propterea ſperantes, quod interveniente in hoc opera, & induſtria dicti Joannis, idem ſuccederet, ipſis Viris non ſolum auctoritatem, ſed, & auxilium noſtrum, ſi opus eſſet, per organum dicti Joannis obtulimus.

Fratres de Obſervantia ſæpe probata conſilia in uſurariam pravitatem excogitarunt.

Quum autem, ſicut idem Joannes Nobis nuper retulit, ipſi Viri in Urbe præfata non parvam pecuniæ ſummam ex piis Chriſtifidelium ſuffragiis collegerint, & ſub noſtro, & Sedis Apoſtolicæ beneplacito, unum Montem Pietatis ad inſtar quamplurium aliorum Montium hujuſmodi in Italia exiſtentium, inſtituerint, & erexerint, ſtatuerintque, & ordinaverint, quod ex dicta pecunia Perſonis pauperibus, & egenis, receptis ab eis Pignoribus, valoris dupli ſummæ mutuatæ, ſubveniatur; ita quod hi, qui mutuo ipſam pecuniam acceperint, eam in termino ſibi præfigendo reſtituere teneantur; alioquin decurſo termino ipſo, præcedentibus ſubhaſtationibus Pignora ipſa plus Offerenti vendi poſſint, nec debeat ab eiſdem Pauperibus, & Egenis aliquid ultra mutuatam quantitatem ullo

Congeſta non exigua pecunia, erigitur in Urbe Mons Pietatis ad rationem aliorum hujuſmodi Montium, qui per Italiam jam ſunt inſtituti. In eo erunt recipienda Pignora, quorum pretium ſit mutuatæ pecuniæ duplo majus; eaque ſubhaſta vendenda, ſi conſtituto tempore non fuerint redempta; nec quicquam præter mutuum retinendum.

ullo modo recipi. Ad conſervationem autem, & cuſtodiam dictorum Pignorum, & ad diſtribuenda mutua, & venditiones, ac pretia Pignorum venditorum reſtituenda, Officiales, & Miniſtri in numero ſufficienti deputari debeant, exercitiis opportunis dicti Montis vacantes, qui de Pignorum cuſtodia, & conſervatione hujuſmodi, & de implendo omnia, quæ eis ratione officiorum ſuorum incumbent, & omnem eorum induſtriam circa præmiſſa eorum officio incumbentia adhibere, & idoneam deſuper cautionem præſtare, de Pignorum quoque perditione, ac deterioratione, quæ eorum culpa evenerit, teneantur, prout in ſcripturis deſuper confectis plenius dicitur contineri. Quum autem ſicut dictus Joannes ſuo, ac Virorum præfatorum nominibus Nobis nuper expoſuit, ipſi cupiant, præmiſſa, pro eorum ſubſiſtentia firmiori, Apoſtolicæ auctoritatis munimine roborari, pro parte eorum Nobis fuit humiliter ſupplicatum, ut erectioni Montis, ac Statutis, & Ordinationibus prædictis robur noſtræ confirmationis adjicere, aliaſque deſuper opportune providere de benignitate Apoſtolica dignaremur. Nos igitur ſperantes ex pia ordinatione hujuſmodi corporibus, & animabus Chriſtifidelium non parum conſultum iri, hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, dicti Montis inſtitutionem, ac erectionem, ac omnia in dictis ſcripturis deſuper confectis, quæ per dilectum Filium noſtrum Franciſcum Tituli Sanctæ Crucis in Hieruſalem Presbyterum Cardinalem examinari fecimus, & juxta ejus relationem honeſta, & canonica invenimus, auctoritate Apoſtolica, & ex certa noſtra ſcientia approbamus, & confirmamus, ac præſentis ſcripti patrocinio communimus ſupplentes omnes, & ſingulos tam juris, quam facti defectus, ſi qui forſan intervenerint in eiſdem, & ut ejuſdem Montis proventus in eas, pro quibus ordinati ſunt, cauſas provide diſpenſentur, ſubventio quoque, quæ inde Pauperibus proventura eſt, diuturnior ſit, omnibus, & ſingulis dicti Montis Officialibus pro tempore exiſtentibus, quocumque nomine nuncupatis, & quibuſcumque aliis cujuſcumque gradus, ordinis, ſtatus, & dignitatis, ac conditionis exiſtant, ſcientia, & auctoritate ſimilibus, ſub excommunicationis latæ ſententiæ pœna, a qua nonniſi a Romano Pontifice pro tempore exiſtente, præterquam in mortis articulo conſtituti, abſolvi poſſint diſtrictius præcipientes

Ad recipienda, & reſtituenda Pignora, eorumque pretium, quot opus erunt, deſignabuntur Adminiſtratores; quique non tantum de Pignoribus recte curandis, ſed etiam de deterioribus eorum negligentia factis, & deperditis cautionem præſtabunt.

Petitur, ut erectioni Montis Pietatis, ejuſque jam conceptis legibus accedat Apoſtolicæ auctoritatis robur.

Examinatis, & comprobatis iis legibus a Cardinali Franciſco Sanctæ Crucis in Hieruſalem, ipſæ Apoſtolica quoque auctoritate, ſuppletis quibuſcumque defectibus, confirmantur; ac ſub excommunicationis latæ ſententiæ, & dupli pœna interdicitur, ne quis audeat, vel in alium uſum, præter deſignatum, erogare pecuniam, vel impedire, quo minus Montis Pietatis facultates, & opes augeantur.



inhi-

inhibemus, ne dicti Montis Pecuniam, & Proventus in totum, vel in partem in alias caufas, quam illas, ad quas ordinatæ, & deputatæ funt, quovis modo convertere, aut de illis quicquam difponere, feu circa illos fraudem, vel dolum committere, vel illos, qui Proventus ipfos augere, & eidem Monti de facultatibus fuis fubminiftrare intenderent, quominus id faciant impedire, aut ab eorum pia intentione hujufmodi retrahere directe, vel indirecte, quovis quæfito colore, præfumant; & nihilominus duplum ejus, quod expofitum, aut fraudatum, feu ne illi erogaretur perfuafum fuerit, eidem Monti reftituere teneantur. Quia vero Provincia hæc, in Civitate, ad quam affidue novi Pauperes veniunt, difficilior eft, quam prima facie appareat, ut ab hujufmodi rerum Peritis Nobis relatum fuit, eftque propterea non exigua Chriftifidelium fubventio neceffaria. Nos dignum reputantes, ut qui ad falutem fibi ædificent, ex Ecclefiæ Thefauro præmium etiam reportent, ipfos Chriftifideles ad fuftentandum Montem hujufmodi, fpiritualibus muneribus duximus alliciendos. Omnibus igitur, & fingulis Chriftifidelibus utriufque fexus vere pœnitentibus, & confeffis, vel ftatuto ab Ecclefia tempore propofitum confitendi habentibus, qui eidem Monti de facultatibus, & bonis a Domino fibi collatis, ad dicti Montis fuftentationem, & præfatorum Pauperum relevandam inopiam, dono, vel mutuo gratuito aliquid fubminiftraverint, feu in eorum Teftamentis, Codicillis, & ultimis voluntatibus, de hujufmodi eorum facultatibus, & bonis, portionem aliquam legaverint, feu reliquerint, ut plenariam omnium peccatorum fuorum remiffionem, ac indulgentiam confequantur, in forma Ecclefiæ confueta, concedimus, & elargimur. Et infuper omnia, & fingula alia Privilegia, Indulta, Facultates, & Gratias, Indulgentias, ac peccatorum remiffiones per Romanos Pontifices Prædeceffores Noftros, & Nos, ac Sedem prædictam aliis Montibus prædictis, quomodocumque, vel qualitercumque in genere, vel in fpecie, hactenus conceffa, quorum omnium, & fingulorum tenores, ac fi de verbo ad verbum præfentibus infererentur, hic pro fufficienter expreffis haberi, eaque quoties opus fuerit, in litteris defuper conficiendis fpecialiter exprimi poffe volumus, eidem Monti de Urbe auctoritate, & fcientia fimilibus, mifericorditer communicamus, & imperti-

Qui dono, vel gratuito mutuo facultates fuas in Pietatis Montem contulerunt, Plenaria omnium peccatorum Indulgentia cumulantur.

Eidem Monti omnia alia privilegia, indulta, facultates, gratias indulgentias aliis hujufmodi Montibus tributas, communicantur, & conceduntur.

pertimur. Decernentes Indulgentias hujuſmodi, prætextu quarumcumque litterarum a Nobis, vel Sede præfata pro tempore emanandarum, niſi in eis de præſentibus, & earum toto tenore ſpecialis, ſpecifica, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clauſulas generales idem importantes, mentio facta fuerit, ſuſpendi, vel revocari non poſſe. Putantes autem ad hoc, ut opus hujuſmodi efficacius coaleſcat, debitaque in dies incrementa ſuſcipere valeat, ac præmiſſa omnia, & ſingula debitæ executioni demandentur, non ſolum opportunum, ſed neceſſarium eſſe, ut cura hujuſmodi ſpecialiter demandetur, ipſeque Mons, & ejus Miniſtri, Officiales propitium, ad quem in eorum occurrentiis recurrant, habeant Protectorem, dictum Franciſcum Cardinalem ad id potiſſimum, quod dicti Ordinis, cujus Perſonæ, ut dictum eſt, uſurariæ pravitatis extinctionem quodam modo profiteri videntur, Generalis Protector eſt, Protectorem, & Defenſorem auctoritate, & ſcientia ſimilibus, per eaſdem præſentes, conſtituimus, & deputamus; eadam conſideratione conſtitutionem, & deputationem hujuſmodi ad dicti Franciſci Cardinalis in officio generalis protectionis dicti Ordinis Succeſſores prorogantes, & extendentes, & tam ipſi Franciſco Cardinali, quam ejus Succeſſoribus hujuſmodi facultatem, & poteſtatem dantes omnia, & ſingula ſtatuendi, ordinandi, & decernendi, quæ pro ipſius Montis regimine, manutentione, & directione neceſſaria viſa fuerint, & opportuna, dummodo Sacris Canonibus, ac Conſtitutionibus, & Decretis ſuper hujuſmodi Montibus approbatione in Lateranenſi Concilio noviſſime celebrato editis, non repugnent. Non obſtantibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, Privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apoſtolicis tam ſub plumbo, quam etiam in forma Brevis, & aliis quibuſcumque per quoſcumque Romanos Pontifices Prædeceſſores noſtros, & Nos, ac Sedem præfatam, cum quibuſvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliiſque efficaciſſimis clauſulis quomodolibet conceſſis, ac in poſterum concedendis, etiamſi talia forent, quod pro illorum ſufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ac individua, ac de verbo ad verbum, non autem per Clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quævis alia expreſſio habenda, vel exquiſita forma ſervanda foret, cæteriſque con-

Indulgentiæ Pietatis Monti conceſſæ, nec revocari, nec ſuſpendi poſſunt, niſi de literis præſentibus earumque tenore mentio fiat.

Patrocinium Montis Pietatis defertur eidem Cardinali Sanctæ Crucis in Hieruſalem, qui univerſo Ordini Minorum de Obſervantia jam illud ipſum præſtabat; atque adeo, Cardinales, qui futuris temporibus in hujus Ordinis patrocinio illi ſucceſſiſſent, iidem Pietatis Monti præſidio eſſe jubentur; ipſiſque condendi leges, quæ Sacris Canonibus, & Concilio Lateranenſi non adverſentur, facultas tribuitur.

Clauſulæ derogatoriæ, & in eos, qui has litteras infringere conarentur, Apoſtolorum Petri, & Pauli indignationem comminatur.

contrariis quibuſcumque. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam noſtrarum Inſtitutionis, Conceſſionis, Communicationis, Confirmationis, & Approbationis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum.

Datum Romæ apud Sanctum Marcum, Anno Incarnationis Dominicæ milleſſimo quingenteſimo trigeſimo nono, Quinto Idus Septembris, Pontificatus Noſtri Anno Quinto.

*L. De Torres.*

BULLA

# BULLA
# PII PAPÆ QUARTI
## Confirmationis Privilegiorum Sacri Montis Pietatis in Urbe.

PIUS EPISCOPUS

ANNO MDLXI
VI Idus Decemb.

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Quæ pietatis opera Jeſus Chriſtus commendavit, ea ſunt præſertim Romæ præſtanda; eaque impenſius fovenda, ad quæ Fidelium pietas animum jam appulerit.

PIETATIS, & Chriſtianæ charitatis opera, quæ Salvator, & Dominus Noſter JESUS CHRISTUS, cujus licet immeriti vices gerimus in Terris, Fidelibus ſuis antequam pateretur, inſtanter commendavit, ubique gentium, & præſertim in Alma Urbe Noſtra, quæ cæteris illuſtre bonitatis exemplar præſtare debet, exercere cupientes, his, quæ propterea proceſſiſſe dicuntur, ut firmiora perſiſtant, quum a Nobis petitur, Apoſtolici muniminis præſidium libenter impertimur, ac alias diſponimus, prout Pauperum neceſſitatibus in Domino conſpicimus expedire. Sane exhibita Nobis nuper pro parte dilectorum Filiorum Proviſorum, & Confratrum Societatis Montis Pietatis in ipſa Alma Urbe inſtitutæ petitio continebat, quod dudum felicis recordationis Paulo Papæ Tertio Prædeceſſori Noſtro, pro eorum parte expoſito, quod nonnulli bonæ mentis Viri provide conſiderantes, in Urbe prædicta, quamplurimos Pauperes continue eſſe, quorum aliqui adeo pecuniis indigere noſcebantur, ut in eorum neceſſitatibus ad Hebræos Fœneratores Romæ degentes, perſæpe cogerentur habere recurſum, ut ab eis Pignoribus traditis ſub non levibus uſuris, pecunias mutuo reciperent, quas poſtea, ſtatuto tempore reddere non valentes, Pignora perdebant; ac propterea volentes ipſorum Pauperum neceſſitatibus providere, unum Montem Pietatis, adinſtar aliorum Montium in Italia exiſtentium, in dicta Urbe inſtitue-

Referuntur litteræ Apoſtolicæ Pauli III de Inſtitutione Montis Pietatis in Urbe.

ſtituerant, nonnullaque Statuta, & Ordinationes pro ipſius Montis ſtabilitate, & augumento ediderant, præfatus Prædeceſſor Inſtitutionem, ac Statuta, & Ordinationes hujuſmodi, per ejus Litteras approbavit, & confirmavit, omnibuſque, & ſingulis utriuſque ſexus Chriſtifidelibus vere pœnitentibus, & confeſſis, ſeu ſtatuto ab Eccleſia tempore confitendi propoſitum habentibus, qui de facultatibus, boniſque ſibi a Deo collatis dicto Monti, ad ejus ſuſtentationem, & Pauperum relevandam inopiam dono, vel mutuo aliquid ſubminiſtraſſent, ſeu in eorum Teſtamentis, Codicillis, & ultimis voluntatibus, de eorum facultatibus, & bonis portionem aliquam erogaſſent, ſeu reliquiſſent, plenatiam omnium peccatorum ſuorum remiſſionem, & Indulgentiam conſequerentur, conceſſit, ac omnia, & ſingula alia Privilegia, Indulta, Facultates, Gratias, Indulgentias, & peccatorum Remiſſiones, per eundem Paulum, alioſque Romanos Pontifices Prædeceſſores ſuos, & Sedem Apoſtolicam aliis Italiæ Montibus præfatis quomodocumque, & qualitercumque in genere, vel in ſpecie conceſſa, eidem Monti de Urbe communicavit; prout in dictis Litteris plenius continetur. Et ut eadem petitio ſubjungebat, licet ipſi Proviſores, & Confratres vigore Litterarum Pauli Prædeceſſoris, privilegiis aliis Italiæ Montibus conceſſis hujuſmodi, libere uti poſſe credant, & forſan illis, ſeu eorum aliquibus hactenus uſi fuerint, quia tamen ab aliquibus nimium ſcrupuloſis dubitatur, an ſtantibus nonnullis, tam per Paulum prædictum, quam piæ memoriæ Julium Papam Tertium, & Paulum Quartum etiam Prædeceſſores Noſtros, ac etiam per Nos ſuper Indulgentiis, & Privilegiis hujuſmodi, editis prohibitionibus, & aliis contrariis ordinationibus, ipſi Privilegiis, & Indulgentiis ſibi conceſſis præfatis, uti valeant; idcirco Nobis humiliter ſupplicari fecerunt, quatenus Inſtitutioni, Erectioni, & Inſtitutioni Montis Pietatis de Urbe hujuſmodi, necnon Ordinationibus, & Statutis, ad providam illius directionem hactenus editis, pro firmiori illorum ſubſiſtentia, robur Apoſtolicæ confirmationis adjicere, ſibique quod Privilegiis, & Indulgentiis præfatis gaudere poſſint, indulgere, ac alias in præmiſſis providere de benignitate Apoſtolica dignaremur.

Suborto aliquibus ſcrupulo de revocatione Privilegiorum, & Indulgentiarum, quas Paulus III Pietatis Monti conceſſerat, ut redintegrentur, petitur.

Nos igitur, qui pietatis opera, præſertim erga Egenos Urbis, tanquam Nobis propinquiores, noſtris potiſſimum temporibus, exerceri ſin-

Præmiſſa abſolutione a quibuſcumque cenſuris, con-

ſincero deſideramus affectu, Proviſores, & ſingulos Confratres prædictos a quibuſvis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, aliiſque Eccleſiaſticis ſententiis cenſuris, & pœnis a Jure, vel ab Homine, quavis occaſione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodati exiſtunt, ad effectum præſentium dumtaxat conſequendum, harum ſerie abſolventes, & abſolutos fore cenſentes, ac privilegiorum tam Urbis, quam aliis Italiæ Montibus conceſſorum, necnon Ordinationum, & Statutorum hujuſmodi, ac Pauli prædictarum, aliarumque Litterarum, & Scripturarum deſuper confectarum tenores, acſi infererentur præſentibus, pro expreſſis habentes, hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, Erectionem, & Inſtitutionem Montis Pietatis de Urbe, ejuſque Confratrum Societatis, ac quatenus licita ſint, & honeſta, Ordinationes, & Statuta, necnon cum omnibus, & ſingulis in eis contentis clauſulis, ejuſdem Pauli Tertii Prædeceſſoris Litteras, prædicta Apoſtolica auctoritate, tenore præſentium confirmamus, approbamus, & innovamus, illaque perpetuæ firmitatis robur obtinere, & inviolabiliter obſervari debere decernimus, ac omnes, & ſingulos Juris, & Facti defectus, ſi qui forſan intervenerint in eiſdem, ſupplemus. Et inſuper Monti Pietatis de Urbe, ejuſque Proviſoribus, Societati, & Confratribus prædictis, quod omnibus, & ſingulis Indulgentiis, etiam plenariis, & peccatorum remiſionibus, necnon Privilegiis, Facultatibus, Gratiis, & Indultis per Paulum Tertium, alioſque Romanos Pontifices ejus Prædeceſſores prædictos, & Sedem Apoſtolicam Almæ Urbis, aliiſque Italiæ Montibus Pietatis in genere, vel in ſpecie quomodolibet conceſſis, ut præfertur, uti, potiri, & gaudere, libere, & licite valeant, etiam quoad ea, quæ reliquis Montibus conceſſa ſunt, in omnibus, & per omnia, perinde acſi prædicto Monti Urbis ſpecialiter, & expreſſe conceſſa fuiſſent, eiſdem auctoritate, & tenore concedimus, & indulgemus. Non obſtantibus Noſtris, & Prædeceſſorum prædictorum prohibitionibus, & contrariis diſpoſitionibus, aliiſque præmiſſis, necnon quibuſvis Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, ac etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis alia firmitate roboratis Statutis, & Conſuetudinibus, Privilegiis quoque Indultis, & Litteris Apoſtolicis, aliis Italiæ Montibus, eorumque ſuperioribus, & Perſonis, ac aliis quibuſvis, etiam

firmantur privilegia quæque a Paulo III Pietatis Monti conceſſa, ejuſque Statuta, denuo Apoſtolicæ auctoritatis robore muniuntur.

Quæ contra facerent, pleniſſime ea derogantur.

etiam in Fabricæ Basilicæ Principis Apostolorum, ac Hospitalis Sancti Spiritus in Saxia, Ordinis Sancti Augustini de Urbe, aliorumque Piorum Locorum favorem, ac alias sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis Decretis in genere, vel in specie, etiam motu proprio, & ex certa scientia, seu etiam ad Imperatorum, Regum, & aliorum Principum istantiam, quomodolibet concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, etiam si pro sufficienti illorum derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma, hic servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in eis tradita observata, inserti forent, præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus; necnon omnibus illis, quæ in dictis Litteris non obstare concessum est cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod præsentium transumptis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, seu Curiæ Ecclesiasticæ, vel ipsius Confraternitatis eadem prorsus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ eisdem præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, confirmationis, approbationis, innovationis, suppletionis, indulti, derogationis, decreti, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Ex iis litteris, quæ fuerint transumpta, eadem, ac ipsis, fides habeatur.

Qui contra has litteras aliquid moliri auserint, indignationem Dei, Petri, & Pauli noverint se incursuros.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ 1561. Sexto Idus Decembris, Pontificatus Nostri Anno secundo.

*C. Costa.*

BULLA

# BULLA
# SIXTI PAPÆ QUARTI
## Super Monte Pietatis Savonæ.

SIXTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AN. MCDLXXIX. IV. Nonas Julii.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

D Sacram Petri Sedem in plenitudine potestatis divina dispositione vocati, ad ea, ut decet, libenter intendimus, per quæ pauperum, & miserabilium Personarum necessitatibus utiliter, & salubriter valeat provideri, & ut quæ propterea provide ordinantur, ad optatum perducantur effectum, interponimus sollicitudinis nostræ partes. Sane, sicuti accepimus, dilecti Filii, Communitas Civium Civitatis Savonensis provide considerantes, quod in Civitate prædicta continue sunt quamplurimi Pauperes, quorum aliqui adeo pecuniis carere noscuntur, ut in eorum opportunitatibus expediat eos ad Fœneratores, & præsertim Hebræos in Civitate prædicta degentes persæpe habere recursum, & ab eis, Pignoribus traditis sub non levibus usuris, pecunias mutuo recipere. Aliqui vero, quamquam pro eorum decenti substentatione facultates habeant, nihilominus vitam ducentes dissolutam, ut eorum noxios affectus adimpleant, ad eosdem Fœneratores ultro se offerentes recurrunt, & sub hujusmodi usuris pecunias mutuo recipiunt ab eisdem, quas postea in malos usus convertunt, & statuto termino illas non restituentes, Pignora perdunt, sicque paulatim ipsi Fœneratores tenues facultates exhauriunt eorundem, per usurariam pravitatem, eos ad extremam miseriam deducentes in dies, quod non esset, si Hebræi publici Fœneratores non degerent ibidem. Ut hujusmodi incommodis, quæ exinde proveniunt, obvient, cupiunt adinstar dilectorum Filiorum

Miserabilium necessitatibus quæ medicinam faciant, ita sunt comparanda, ut suum sortiantur effectum.

Iniqua Judæorum fœnora impulerunt Savonenses Cives, ut de Pietatis Monte cogitarent.

Inducitur exemplum Montis Pietatis, qui Perusiæ auctoritate Apo-

ſtolica jam dudum erat erectus.

liorum Civium Civitatis noſtræ Peruſinæ, in prædicta Civitate Savonenſi, ex piis Chriſtifidelium ſuffragiis, ac alias colligere, & in unam maſſam, quæ Mons Pietatis nuncupetur, redigere aliquam non parvæ pecuniæ ſummam, de qua Perſonis pauperibus, & egenis per Officiales deſuper ordinandos, examinata cauſa neceſſitatis eorum, ac receptis Pignoribus ab eiſdem, opportune valeat proportionabiliter ſubveniri eo modo, quo ſubvenitur ex pecuniis Montis Pietatis in præfata Peruſina Civitate dudum Apoſtolica auctoritate interveniente ordinati, dummodo eis deſuper per Nos licentia concedatur. Nos autem, qui præfatam Civitatem Savonenſem, quæ noſtris dedit ortum natalibus, & illius Incolas ſpeciali dilectione proſequimur, ac gerimus in viſceribus charitatis, & de Incolarum eorundem paupertate, quibus profecto compatimur, plenam habemus notitiam, propoſitum Communitatis eorundem ſuper ordinatione dicti Montis, quæ eiſdem Incolis non parum profutura eſſe dignoſcitur, plurimum in Domino commendantes; & propter grandia expenſarum onera, quæ nobis incumbunt, ad id eis, ut vellemus, de aliqua notabili pecuniæ ſumma in præſentiarum commode providere non valentes, prout omnino ceſſantibus oneribus hujuſmodi, facere intendimus, & faciemus in poſterum, alios Chriſtifideles per cæleſtis theſauri diſpenſationem, ad augendam interim maſſam prædictam, ac alias invitare decrevimus, ut ſic tam Pauperum neceſſitati, quàm adjutrices ad id porrigentium manus, animarum ſaluti conſulamus. Motu igitur proprio, non ad Communitatis Savonenſis prædictorum, aut alterius pro eis Nobis ſuper hoc oblatæ petitionis inſtantiam, ſed de Noſtra mera liberalitate, & ex certa Noſtra ſcientia, Communitati præfatæ ordinandi Montem Pietatis hujuſmodi in dicta Civitate Savonenſi, & Officiales, ac Statuta, quæ pro illius manutentione, & conſervatione, ac diſtributione Proventuum ejus, Pauperum quoque ſubventione, eis pro tempore neceſſaria, ſeu quomodolibet opportuna videbuntur, inſtituendi, adinſtar ſimilis Montis Pietatis dudum ordinati in Civitate prædicta Peruſina, auctoritate Apoſtolica, licentiam, & facultatem concedimus per præſentes. Et ut ejuſdem Montis Pietatis Savonenſis Proventus in dies ſuſcipiant incrementum, & Chriſtifideles ad illos augendum eo promptio-

Savonenſium conſilium de Pietatis Monte inſtituendo Sixtus IV commendat, eumque dolet, quod aliis ſumptibus diſtentus Patriæ ſuæ in hoc ſibi tam charo opere præſenti pecunia adjumento eſſe non poſſit.

Tribuitur facultas Pietatis Montem inſtituendi, legeſque in illius regimen condendi, atque Adminiſtratores ſeligendi; itemque Viros Eccleſiaſticos, ex Cœnobiticis quoque familiis, deſignandi, quorum auctoritate pia legata, quæ ſint incerta, ac etiam aliquibus in locis certa, adjectis tamen quibuſdam conditionibus, ipſi Pietatis Monti tribuantur; quique etiam exigant, & com-

promptiores existant, quo exinde pro suarum animarum salute majora se cognoverint commoda adipisci, motu, scientia, & auctoritate prædictis statuimus, & ordinamus, quod de cetero perpetuis futuris temporibus personæ Ecclesiasticæ, etiam Religiosæ cujusvis Ordinis, etiam Mendicantium, in Presbyteratus Ordine constitutæ, ætate maturæ, moribus conspicuæ, & timoratæ conscientiæ, bonæque opinionis, reputationis, & famæ, quas Communitas præfata, seu ad id ab eis auctoritatem habentes, pro tempore duxerint nominandas, ad nutum Communitatis eorundem amovibiles, quælibet male ablata, incerta legata quæcumque hactenus Piis Locis, ac Pauperibus, & aliis Personis incertis, in eorum favorem alias pie disposita in Civitate prædicta Savonensi, & ejus Diœcesi, necnon in Civitate Albensi, ac in Riparia Occidentali, & etiam illa, quæ facta forent, & in futurum fierent, Ecclesiis, Piis Locis, Pauperibus, & Personis Ecclesiasticis quibuslibet in Civitate prædicta Savonensi, & illius Territorio consistentibus, dummodo quoad hujusmodi certa, pie disposita, Ordinarii illius Loci, seu ejus in Spiritualibus Vicarii Generalis, & Capituli, necnon majoris partis Consilii Savonensis accedat assensus in totum, vel pro parte, prout eis videbitur in piam Causam dicti Montis commutare, & commutationem hujusmodi factam nomine dicti Montis ab aliis, qui ad hujusmodi male ablatorum restitutionem, & pie legatorum, seu dispositorum solutionem, & complementum tenentur, & tenebuntur illa petere, & exigere, solventesque liberare, & subsistente aliqua rationabili causa, quando eis videbitur, cum eisdem, qui ad id tenentur amicabiliter componere, & recepta aliqua portione eorum, residuum eis remittere. Et quibuscumque undecumque ad eos recurrentibus, & ad hujusmodi pium misericordiæ opus juxta eorum arbitrium, manus actualiter porrigentibus adjutrices, seu ad porrigendum se ipsos, vel eorum Hæredes, valide, & efficaciter obligantibus, usque ad numerum centum, & non ultra, eorum confessione diligenter audita, pro commissis pro tempore per eos excessibus, & peccatis quibuslibet, quantumcumque gravibus, etiamsi talia forent, super quibus Sedes Apostolica esset merito consulenda, & a quibuscumque Censuris Ecclesiasticis, etiam quarum absolutio Sedi præfatæ reservata foret, exce-

ponant super præmissis.

Iisdem Ecclesiasticis viris tribuitur facultas, ut qui aliquid contulerint in pium hoc opus, eos in foro conscientiæ absolvant ab excessibus usque ad numerum centum semel in vita, & in mortis articulo, dumodo in Bulla Cœnæ Domini non contineantur; ac etiam vota, præter quatuor, commutandi in pium Montis opus.

exceptis casibus contentis in Bulla Cœnæ Domini, semel in vita, & in mortis articulo plenariam absolutionem impendere, & pœnitentiam salutarem injungere. Emissa quoque per eos Vota quæcumque (Religionis, ultramarino, Visitationis liminum Apostolorum Petri, & Pauli, ac Sancti Jacobi in Compostella, votis dumtaxat exceptis) in pium opus dicti Montis Savonensis commutare. Necnon quoscumque, usque ad eundem numerum, quos in utroque, vel altero Jurium, aut artibus, vel Medicinæ, aliisque disciplinis, prævio diligenti examine eorum, coram tribus, aut quatuor Magistris, seu Doctoribus ea facultate, & scientia præditis, & alias idoneos esse compererint ad licentiæ, & Doctoratus gradus, soluta prius per eosdem dicto Monti ea quantitate pecuniæ, quæ eis, Personæ, gradus, & scientiæ conditionibus attentis, videbitur, promovere, & eis sic promotis, ut iisdem Privilegiis, Honoribus, Prærogativis, & Favoribus potiantur, & gaudeant, quibus promoti in universitate cujuslibet studii generalis potiuntur, & gaudent, ac uti, potiri, & gaudere poterunt in posterum quomodocumque concedere. Et similiter quoscumque idoneos ad pia opera dicti Montis suffragia, eorum arbitrio, erogantes, usque ad prælibatum numerum, Notarios publicos, & Tabelliones, ac Judices Ordinarios creare, recepto prius ab eis fidelitatis Apostolicæ Sedi per tales debitæ, ac etiam de Notariatus ejusdem officio probe, & laudabiliter exercendo, solito juramento, adinstar eorum, qui in Romana Curia creantur, de officio hujusmodi investire, & cum quibuscumque Spuriis, Bastardis, Manseris, & Incestuosis, ac quovis alio etiam damnato complexu quomodolibet procreatis, etiam usque ad supradictum numerum, in dicto Monte Savonensi pia suffragia, juxta eorundem Deputatorum taxationem dederint, ut in quibuscumque Bonis Parentum, Agnatorum, & Cognatorum suorum, tam ex Testamento, quam ab intestato, absque tamen præjudicio Ascendentium, & Descendentium eorum, de quorum successione agi contingeret, in Bonis eorundem succedere, & ad illa donationis, & quovis alio titulo devenire, & ad quascumque dignitates, & officia sæcularia eligi, recipi, & admitti, eaque gerere, & exercere libere, & licite possint, perinde ac si de legitimo Matrimonio nati forent. Et cum simplici, aut tertio,

Doctoratus laurea, servata præscripta forma, usque ad centum ornant.

Notarios, sub quadam item forma, usque ad centum quoque declarant; ac spurios, sine præjudicio ascendentium, & descendentium ad eundem numerum, legitimorum loco habendos pronuntiant.

In tertio, & quarto consanguinita-

tio, & quarto consanguinitatis, & affinitatis, etiam ex illicito complexu proveniente gradibus, matrimonialiter copulari volentibus, usque ad supradictum numerum, facta per eos eidem Monti Savonensi aliquali subventione, juxta ipsorum Deputatorum pro tempore providam moderationem, ut Matrimonium contrahere, & tam ipsi, quàm illi, qui sic conjuncti, postquam contraxerint, in contractis per eos Matrimoniis hujusmodi, etiam scientes remanere, vel postquam separati ad tempus fuerint, illa de novo contrahere, prolem susceptam, & suscipiendam exinde legitimam decernendo, ac eisdem, qui scienter contraxissent pro tempore, de absolutionis beneficio ab excomunicationis sententia, quam propterea incurrisse censerentur, injuncta inde eis, pro modo culpæ pœnitentia salutari, & aliis, quæ de jure fuerint injungenda, providendo dispensare, præfata Apostolica auctoritate libere, & licite valeant. Quodque omnes, & singuli utriusque sexus, qui in augumentum Proventuum dicti Montis Savonensis actualiter erogaverint, aut in Testamento, Codicillis, seu alia eorum ultima voluntate, vel alias quomodolibet legaverint, seu dari, & tradi ordinaverint de bonis eis a Deo collatis tantum, quantum eorum pia devotio eis dictaverit, & Deputati prædicti taxaverint, eligere valeant Confessorem idoneum, qui eorum confessione diligenter audita, in articulo mortis plenam eis absolutionem, etiam in singulis dictæ Sedi reservatis casibus, ac censuris, impendere, & eorum, usque tamen ad suprascriptum numerum, vota quæcumque, prædictis quatuor exceptis, commutare possint, & valeant, motu, scientia, & auctoritate prædictis ordinamus. Et ut ejusdem Montis Savonensis Proventus provide dispensentur, ac in dies ex illorum dispensatione hujusmodi suscipiant incrementum, eisdem motu, scientia, & auctoritate volumus, quod Proventus prædicti conserventur, distribuantur, & administrentur per Officiales probos, & discretos, Deum timentes, quos Fratrum Prædicatorum, Minorum etiam de Observantia nuncupatorum, Heremitarum Sancti Augustini Ordinum, Savonenses Priores, & Guardiani pro tempore existentes, seu major pars ipsorum, secundum Deum, & rectum consuetum, duxerint pro tempore deputandos, ad eorum nutum amovibiles

tis, & affinitatis gradu ad eundem numerum dispensant.

Qui aliquid suarum facultatum in Pietatis Montem tribuerit, potest in mortis articulo, a Confessario sibi electo absolvi ab excessibus, Sedi etiam Apostolicæ, reservatis.

Ratio, qua Montis Pietatis Administratores sunt eligendi.

biles, confecta exinde Scriptura per Notarios dictæ Communitatis, vel alios probos Viros, ad id pari modo assumendos, qui sic electi pro tempore, & assumpti Officiales, & Notarii teneantur de eorum officiis cum omni integritate, probeque, & laudabiliter exercendis, in eorundem Priorum, & Guardianorum manibus, antequam ad illa admittantur præstare juramentum, de eorum administratione toties, quoties eidem Communitati placuerit, dictis Deputatis rationem reddendo. Et tam ipsi Administratores, & Officiales, quam eorum Notarii, si per Annum gratis, & sine salario, ex Proventibus dicti Montis Savonensis percipiendo, deservire voluerint in dicto officio, ratione hujusmodi officii, pro impenso eorum labore, sicuti alii erogantes pia suffragia Monti Savonensi prædicto, vel ei de Bonis suis legantes, eligere possint Confessorem idoneum, qui erga eos pari facultate, & auctoritate fungatur, qua electus ab erogantibus, & legantibus prædictis, erga illos fungitur ex præcedenti ordinatione nostra prædicta. Alioquin ordinanda eis salaria, provide moderanda, percipiant. Et tam ipsis, quam præfatæ Savonensi, & aliarum Civitatum Communitatibus, ac eorum Officialibus quocumque nomine nuncupatis, & quibuscumque aliis cujuscumque status, gradus, ordinis, & conditionis existant, & quacumque nobilitate, dignitate, & facultate Ecclesiastica, vel mundana præfulgeant, etiamsi in prædicta Savonensi Civitate temporale dominium obtinerent, motu, scientia, & auctoritate similibus districtius præcipiendo inhibemus, ne dicti Montis Savonensis proventus in totum, vel pro parte aliqua, in alias causas, quam illas, ad quas ordinantur, & deputantur, quovis modo convertere, aut de illis quicquam exponere; seu circa illos fraudem, vel dolum committere, & illos, qui proventus ipsos augere intenderent, quo minus id faciant impedire, aut ab eorum pia intentione hujusmodi retrahere directe, vel indirecte quovis quæsito colore præsumant. Ita quod si secus egerint, si Communitates, Collegia, Capitula, vel Conventus illorum, singulares, si vero alii ab eis fuerint, ipsi sic contrafacientes, excommunicationis sententiam eo ipso incurrant, a qua ab alio, quam Romano Pontifice, præterquam in mortis articulo constituti, nequeant absolutionis beneficium obtinere, & nihilo-

Administratores, & Notarii, qui per annum nulla mercede Pietatis Monti inservierint, in electione Confessarii eodem gaudeant beneficio, atque illi, qui suarum facultatum aliquid erogaverint; alioquin prudenti judicio constitutam mercedem percipiant.

Vetatur, ne Montis Pietatis patrimonium in aliud ac designatum opus erogetur, & quidem sub latæ sententiæ excommunicationis, & dupli pœna; qua illi quoque innodantur, qui impedimento essent, ne ipsius augeretur patrimonium.

nihilominus duplum ejus, quod expositum fuerit, aut fraudatum eidem Monti Savonensi restituere teneantur. Per hoc autem non intendimus prohibere Communitati Savonensi præfatæ, quin possint occurrente necessitate aliqua, præsertim penuriæ Annonæ, pecunias hujusmodi in easdem necessitates convertere; tamen moderate, & Apostolica sede prius super hoc consulta, dataque dicti Montis Savonensis Officialibus idonea cautione de illis restituendis ad non longum tempus, cum fidejussione, vel pignore. Et quia secundum varietates temporum nonnunquam expedit Statuta immutare, Savonensi Communitati præfatæ, statuendi super dictorum Proventuum acquisitione, usu, & distributione, ac conservatione, & Statuta pro tempore immutandi, alterandi, & ex toto abrogandi, ac alia faciendi (per quæ tamen nullum votivæ distributioni eorundem Proventuum in pios usus, ad quod deputantur, præjudicium generetur) statuendi, ordinandi, & reformandi, motu, scientia, & auctoritate prædictis facultatem concedimus. Ac mandamus, quod illa, quæ per eos hac prima vice, & pro tempore imposterum statui, ordinari, & reformari contigerit, dummodo per Venerabilem Fratrem nostrum modernum, & pro tempore existentem Episcopum Savonensem, seu illius in Spiritualibus Vicarium Generalem fuerint, utpote laudabilia, & honesta, confirmata, cui hanc semper super hoc specialem facultatem elargimur, debeant ab omnibus inviolabiliter observari, sub eisdem censuris, & pœnis, ut præfertur, incurrendis. Prædicatoribus vero Verbi Dei, qui in prædicta Savonensi Civitate, vel alibi in eorum prædicationibus, aut alias aliquos Christifideles inducere curaverint ad impendendum pia suffragia prædicto Monti Savonensi, aut cum Deputatis prædictis super incertis male ablatis componendum, seu alias pro augumento Proventuum eorundem laboraverint; pro quibuslibet centum Florenis, quos ad Montem ipsum Savonensem devenire fecerint, plenariam Indulgentiam dicta auctoritate concedimus. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc Paginam nostræ Concessionis, Statuti, Ordinationis, voluntatis, præcepti, inhibitionis, mandati, intentionis, & elargitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit,

Cum Annona laboratur, potest Mons Pietatis Sede Apostolica consulta, & de restituenda quantocius pecunia fidejussione recepta, Communitati Savonensi, aliisque mutuo tradere.

Facultas condendi novas leges, easque immutandi &c.

Quæcumque leges, earumque immutationes ab Episcopo Savonensi, vel ejus Vicario Generali, futuris quoque temporibus, sunt confirmandæ.

Conceditur plenaria Indulgentia sacris Oratoribus, quoties auditorum animos ita succendant, ut eorum opera Mons Pietatis ad centum florenos fiat ditior.

Clausulæ Derogatoriæ; & in eos, qui has contra litteras aliquid molirentur, censuræ interminantur.

pſerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ milleſimo quadringenteſimo ſeptuageſimo nono, quarto Nonas Julii, Pontificatus Noſtri Anno Octavo.

*Jul. gratis de mandato Sanctiſſimi Noſtri Papæ.*

*Petrus de Monte.*
*B. Gallettus.*

BULLA

# BULLA
# INNOCENTII OCTAVI
## Super Monte Pietatis Cæſenatis.

INNOCENTIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

A. MCDLXXXIX. VI. Idus Maii.

AD Sacram Petri Sedem, in plenitudine poteſtatis, Divina diſpoſitione vocati, ad ea, ut decet, libenter intendimus, per quæ pauperum, & miſerabilium Perſonarum neceſsitatibus utiliter, & ſalubriter valeat provideri, & his, quæ propterea provide ordinata fore noſcuntur, ut eo firmius illibata perdurent, quo erunt majori robore ſolidata, noſtræ confirmationis robur adjicimus, & ut optatum ſortiantur effectum, interponimus ſollicitudinis noſtræ partes. Sane pro parte dilectorum Filiorum Communitatis, Civium noſtræ Civitatis Cæſenatis, Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod olim ipſi uſurarum voragini, quæ retroactis temporibus exhauſerat facultates quamplurimorum Civium, & Incolarum dictæ Civitatis, & illius Communitatis obviare, & animarum ſaluti, pauperumque, ac indigentium pro tempore neceſsitatibus occurrere cupientes, per opportuna eorum conſilia provide ordinarunt, quod extunc de cetero continue in dicta Civitate eſſe deberet una maſſa Proventuum, Pauperum, & Indigentium eorundem uſibus deſervientium, quæ Mons Pietatis nuncuparetur, & illi applicarunt nonnullos Proventus tunc expreſſos, ad Communitatem illam legitime pertinentes, & pro illius directione, conſervatione, & manutentione, perpetuis tunc futuris temporibus, in Civitate prædicta, inter alia, quæ ad illius ſummotionem, dimutationem, aut detrimentum directe, vel indirecte tenderent, in Conſiliis dictæ Civitatis proponi, tractari, ac deli-

Quæ provide in miſerabilium commodum ſunt ordinata, ut propoſito reſpondeant conſilio, enitendum.

Cauſa inſtituti Montis Pietatis in civitate Cæſenæ refertur, cujus Communitas quoſdam ſuos redditus illi aſſignat, quoſque alio diſtrahi, inconſulta Sede Apoſtolica, interdicit, & Judicem deſignat, qui lites dirimat, pecuniam mutuo tradendam conſtituat, omneſque in officio contineat; & tandem quod pretium mutui cauſa ſit perſolvendum, præſcribitur.

 berari,

berari, & illum extingui, & tolli, aliasque quam de expresso Sedis Apostolicæ mandato, & ejusdem Montis proventus, aliis, quam Pauperum eorundem usibus applicari, sub certa tunc expressa pœna inhibuerunt, & quod Potestas Cæsenas pro tempore existens debita dicti Montis, & pœnas contrafacientium ordinationibus ejus, exigere, & controversias quascumque Montem ipsum concernentes, visa veritate, infra certos tunc expressos dies terminare, & usque ad quam quantitatem, unicuique recurrenti ad dictum Montem, per illius Officiales mutuari possit; itaut in præsentiarum quindecim libras Monetæ illarum partium non transcendat, ac a mutuo recipientibus, pro salariis Officialium, & aliis dicti Montis oneribus perferendis, ultra quam tres denarii, mense quolibet triginta dierum, pro qualibet libra quantitatis mutuatæ viginti Bolendinis pro qualibet libra computatis, & si quantitas, quæ sic exigetur, opportunam pro eisdem salariis, & oneribus summam transcenderet, tunc tanto minus exigatur, pro qualibet libra, quod summa, quæ sic exigetur, expensarum onus non transcendat, sed potius, in decem libris Monetæ illarum partium, minor illa existat, quodque Officiales, & Ministros Mons ipse habere, & qualiter illi eorum officia, & ministeria exercere, & de eorum administratione rationem reddere teneantur, & debeant. Pignora, elapso Anno, & Mense dumtaxat, & non ante, & tunc, prævia subhastatione, plus Offerenti vendere, & redacto inde pretio, quod Monti debebitur, pro illo retinere, residuum autem Pignoranti restituere teneantur, & alia plura laudabilia, & honesta dicti Montis conservationem concernentia statuerunt, prout in quibusdam Litteris, seu Scripturis authenticis vulgari sermone desuper confectis plenius dicitur contineri. Quare pro parte Communitatis prædictorum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut ordinationi, inibitioni, ac Statutis prædictis, & omnibus, & singulis in dictis Instrumentis contentis robur nostræ confirmationis adjicere, aliasque eis in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur dicti Montis Institutionem plurimum in Domino commendantes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ordinationem, inhibitionem, & Statuta prædicta, & prout illa concernunt, omnia, & singula in dictis Scripturis contenta, ac inde secuta quæcumque, auctoritate Apostolica, præ-

Pignora constituto tempore vendenda; & quicquid ultra mutuum superfuerit, dominis restituendum?

Confirmationis petitio.

Commendato consilio de Montis Pietatis instituendo, ac suppletis quibuscumque defectibus, ipsa institutio auctoritate Apostolica confirmatur.

præſentium tenore approbamus, & confirmamus, ac præſentis ſcripti parrocinio communimus. Supplentes omnes, & ſingulos defectus, ſi qui forſan intervenerint in eiſdem. Et nihilominus dilectis Filiis Abbati Monaſterii Sanctæ Mariæ in Monte, extra Muros Cæſenates, & Præpoſito Eccleſiæ Cæſenatis, ac Vicario Venerabilis Fratris Noſtri Epiſcopi Cæſenatis in ſpiritualibus generali, per Apoſtolica ſcripta mandamus, quatenus ipſi, vel duo, aut unus eorum per ſe, vel alium, ſeu alios præmiſſa, ubi, quando, & quoties expedire cognoverint, fuerintque deſuper pro parte Communitatis, & Officialium prædictorum legitime requiſiti, ſolemniter publicantes, faciant ordinationem, inhibitionem, & Statuta prædicta inviolabiliter obſervari; & illos, quos eis contraveniſſe conſtiterit, ad pœnarum, quas propterea incurrerint ſolutionem, compellant, ſeu per dictum Poteſtatem compelli faciant. Contradictores per cenſuram Eccleſiaſticam, appellatione poſpoſita, compeſcendo. Non obſtantibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, ac dictæ Civitatis confirmatione Apoſtolica, vel quavis alia firmitate vallatis, Statutis, & conſuetudinibus contrariis quibuſcumque, ſeu ſi aliquibus communiter, vel diviſim, a Sede prædicta indultum exiſtat, quatenus intercidi, ſuſpendi, vel excomunicari non poſſint, per Litteras Apoſtolicas non facientes plenam, & expreſſam, ac de verbo, ad verbum de Indulto hujuſmodi mentionem. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc Paginam noſtræ approbationis, confirmationis, commonitionis, ſuppletionis, & mandati infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum.

Abbati Monaſterii ſanctæ Mariæ in Monte, Præpoſito Eccleſiæ Cæſenati, & Vicario Generali demandatur executio.

Derogatur quibuslibet, quæ contra facerent, & cenſuræ interminantur.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ milleſimo quadringenteſimo octogeſimo octavo, ſexto Idus Maii Pontificatus Noſtri Anno Quarto.

BULLA

# BULLA JULII SECUNDI

## Super Monte Pietatis Bononiæ.

ANNO MDVI. X. Kalend. Martii.

### JULIUS EPISCOPUS

### Servus Servorum Dei

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Exorditur a prompta voluntate confirmationem Apostolicam elargiendi iis institutionibus, quæ pauperibus sint adjumento.

D Sacram Petri Sedem in plenitudine potestatis vocati, ad ea, prout ex injuncto Nobis desuper pastorali officio incumbit, libenter intendimus per quæ pauperum, miserabiliumque Personarum necessitatibus utiliter, & salubriter valeat provideri, & his, quæ propterea provide ordinata dicuntur, ut eo firmius persistant, quo Sedis Apostolicæ munimine fuerint roborata, Apostolicæ confirmationis libenter adjicimus firmitatem, & ut optatum sortiantur effectum nostræ solicitudinis partes favorabiliter impertimur. Sane pro parte dilectorum Filiorum Communitatis Civitatis nostræ Bononiensis, Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod olim nonnulli bonæ mentis Viri Civitatis prædictæ, provide considerantes, quod in dicta Civitate continue erant quamplurimi pauperes, quorum aliqui adeo pecuniis carere noscebantur, ut in eorum opportunitatibus expediret eos ad Hebræos Fœneratores in Civitate prædicta degentes, persæpe habere recursum, & ab eis, Pignoribus traditis, sub gravibus usuris, pecunias mutuo recipere. Erantque præterea alii, qui quamvis pro eorum decenti sustentatione facultates haberent; nihilominus vitam ducentes dissolutam, ut eorum noxios appetitus implerent, ad eosdem Fœneratores, ultro sese offerentes recurrebant, & sub hujusmodi usuris pecunias mutuo recipiebant ab eisdem, quas postea in malos usus convertebant, ac statuto termino illas non restituentes, Pignora perdebant, sicque paulatim ipsi Fœneratores tam tenues, quam

Quod Judæi fœneratores sensim facultates eorum exhaurirent, qui mutuaturi ad illos accederent, jam succendit quorundam piorum animos, ut de Pietatis Monte instituendo cogitarent; qua in re maxime sunt usi nonnullorum Fratrum Minorum de Observantia, e Jurisperitorum consilio; quique taxata pecuniæ quantitate mutuo tradendæ, atque ex ea per annum nihil omnino recipiendum, & sancito pignora duplo majori pretio mutuata pecunia esse debere,

quam alias facultates exhauriebant eorundem, per usurariam pravitatem, eos ad extremam miseriam deducentes in dies. Et excogitantes, & discutientes quomodo fieri posset, quod honestis pauperum necessitatibus, adjuvante charitate Fidelium, facultates suas ad id misericorditer erogantium, omni penitus usura cessante, succurreretur, & Hebræi Fœneratores prædicti non degerent ibidem, sicque incommodis hujusmodi, quæ ex illorum fœneris exercitio proveniebant, obviaretur, persuasione, & impulsu nonnullorum Fratrum Ordinis Minorum de Observantia nuncupatorum, & de illorum, ac diversorum Juris Peritorum consilio, ac etiam attendentes, quod in pluribus Civitatibus Italiæ, ad subveniendum pauperibus, & obviandum usurarum hujusmodi voragini, similis provisio institutionis Montis Pietatis facta fuerat, in prædicta Civitate Bononiensi, non parvam pecuniæ summam, ex piis Fidelium suffragiis colligere, & in unam Massam, quæ Mons Pietatis nuncuparetur, redigere curarunt, & pro illo, ac illius facultatibus conservandis, ac penes idoneos Depositarios deponendis, seu conservandis, ac pauperibus, & egenis per Officiales desuper, pro tempore ordinandos, examinata causa necessitatis ipsorum, & receptis Pignoribus ab eisdem, opportune valeret proportionabiliter subveniri, inter alia provide ordinarunt, quod dictarum Pecuniarum Depositarius, qui pro tempore foret, teneretur mutuare pauperibus, & egenis Incolis Civitatis Bononiæ, ad eum pro tempore recurrentibus, & non ludi, aut negotiationis causa id petentibus, primo Anno post ordinationem illius, usque ad sex libras Monetæ Bononiensis, pro quolibet eorum, & illo decurso, tantum, quantum facultates dicti Montis paterentur, receptis ab eis Pignoribus valoris duplicis summæ mutuatæ, quam intra annum restituere deberent eidem; alioquin, Anno decurso, Pignora venderentur, præcedentibus subhastationibus, plus offerenti; nec deberet Mons ipse ab eis intra Annum solventibus, aut de pretio Pignorum, quæ venderentur, aliquam, præter mutuatam quantitatem habere ullo modo, quodque ad conservationem, custodiam, & gubernationem dictorum Pignorum, & ad distribuendum mutua, Pignora, venditiones, & pretia Pignorum venditorum esse deberent aliqui Officiales, & Ministri, exercitiis opportunis dicti Montis vacantes, in numero sufficienti, qui ido-

atque hæc ipsa elapso anno vendenda, nisi fuerint redempta; & sub cautionibus constitutis Administris mercede conductis, lusores, & mercatores rejecerunt; & super legibus præscriptis, ut auctoritas Magistratus sexdecim Virorum intercederet, curarunt.

idoneam cautionem præstarent de Pignorum custodia, & conservatione hujusmodi, & de adimplendo omnia, ad quæ tenerentur ratione officiorum suorum, & omnem eorum industriam adhibere circa præmissa eorum officio incumbentia, tenerenturque de Pignorum perditione, & deterioratione, quæ ex eorum culpa eveniret; qui Officiales, & Ministri pro hujusmodi laboribus, & periculis, eis ordinanda convenientia salaria haberent; & nonnulla Capitula, & Ordinationes super modo regendi, & gubernandi Montem Pietatis hujusmodi, Sanctorum Patrum Decretis minime contraria ediderunt; & illa sic edita Officio, seu Magistratui tunc sexdecim Virorum, ad quos Civitatis prædictæ gubernatio, juxta Apostolicas Ordinationes, tunc pertinebat, obtulerunt, ut per eos examinarentur, & eorum auctoritate validius confirmarentur, ac illorum, & Montis Pietatis hujusmodi institutionis confirmatio, a Nobis, & Sede Apostolica obtineretur. Quum autem, sicut eadem petitio subjungebat, licet Officium sexdecim, & Communitas præfati institutionem Montis Pietatis, & illius Capitula hujusmodi diligenter examinaverint, seu examinari fecerint, tamen propter novitates, quæ in Civitate prædicta, prout novimus, evenerunt, hujusmodi Montis Pietatis Institutio aliter confirmata non fuit. Et, sicut eadem Petitio subjungebat, si non provideretur, qualiter dictus Mons conservaretur, ac etiam augeantur illius introitus, non posset provideri pauperibus, prout necessitas exigit. Verum si una Confraternitas Montis Pietatis nuncupanda utriusque sexus Christifidelium Viro, & Uxore pro una Persona computatis, institueretur, quæ aliquid in eorum ingressu, seu receptione, & etiam singulis annis, ad augumentum dicti Montis, pro subventione dictorum pauperum solverent, seu erogarent, profecto, ex hoc non parum dictis pauperibus subveniretur. Pro parte tam Communitatis prædictorum, quam dilectorum Filiorum Præsidentium dicti Montis, Nobis fuit humiliter supplicatum, ut hujusmodi Montis Pietatis creationi, institutioni, plantationi, & erectioni, & quæ pro illius directione, manutentione, & conservatione, ac incremento emanarunt, Ordinationibus, & Capitulis, ac in illis Statutis, & Decretis quibuscumque pro illorum subsistentia firmiori, robur Apostolicæ confirmationis adjicere, ac unam Confraternitatem utriusque sexus Christifide-

Quibus ex causis confirmatio Apostolica adhuc non accesserit.

Ad augendos redditus Montis Pietatis, Sodalitium proponitur, ab ipso Monte nuncupandum.

Petitur, ut Montis Pietatis institutio auctoritate Apostolica confirmetur.

ſtifidelium tam Sæcularium, quam Eccleſiaſticorum, etiam Ordinum quorumcumque in Civitate prædicta, Montis Pietatis nuncupandam, uſque ad numerum quinque millium Perſonarum, Viro, & Uxore pro una Perſona computatis, creare, & inſtituere, aliaſque in præmiſſis opportune providere, de benignitate Apoſtolica dignaremur. Nos igitur, qui Civitatem prædictam, & illius Incolas, & Abitatores, prout notiſſimum eſt, cum ad eam pro illius liberatione a Tyrannorum oppreſſione, perſonaliter acceſſerimus, gerimus affectum dilectionis, Communitatem, & Præſidentes præfatos, ac ipſorum ſingulos a quibuſvis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, aliiſque Eccleſiaſticis ſententiis, cenſuris, & pœnis a jure, vel ab Homine quavis occaſione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodati exiſtunt, ad effectum præſentium dumtaxat conſequendum, harum ſerie abſolventes, & abſolutos fore cenſentes, hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, hujuſmodi Montis Pietatis creationem, inſtitutionem, plantationem, & erectionem, & quæ pro illius directione, manutentione, & conſervatione, ac incremento emanarunt, Ordinationes, & Capitula, ac in illis Statuta, & Decreta quæcumque, auctoritate Apoſtolica tenore præſentium approbamus, & confirmamus, ſupplemuſque omnes, & ſingulos defectus, ſi qui forſan intervenerint in eiſdem; & ut ejuſdem Montis Pietatis proventus in dies magis augeantur, & Confratres dictæ Confraternitatis Pietatis, operibus hujuſmodi eo magis intenti eſſe poſſint, & ad illius manutentionem manus porrigant promptius adjutrices, quo ex hoc animarum ſuarum ſalutem cognoverint ſe adipiſci; unam Confraternitatem utriuſque ſexus Chriſtifidelium tam Sæcularium, quam Eccleſiaſticorum, etiam Regularium, etiam Ordinum quorumcumque, in Civitate prædicta, Montis Pietatis nuncupandam, uſque ad numerum quinque millium Perſonarum, Viro, & Uxore pro una Perſona computatis; ita quod ſemper in locum decedentium alii, uſque ad dictum numerum, ſubſtitui poſſint, eadem auctoritate creamus, & inſtituimus, ac quod in illam pro tempore recipiendi, & admittendi, in eorum receptione ſolvere teneantur tredecim Bolendinos, & totidem ſingulis Annis; quodque omnes, & ſinguli Confratres utriuſque ſexus dictæ Confraternitatis, pro tempore exiſtentes, Presbyterum Sæcularem, vel cujuſvis

Pontifex, quum Bononiam ſe contuliſſet, ut quorundam cohiberet audaciam, illius Montis Pietatis inſtitutionem auctoritate Apoſtolica, ſuppletis quibuſcumque defectibus, comprobat; atque impertitur, ut Sodalitium ad quinque millium inſtituatur; qui Sodales in Montis commodum quibuſque annis, & quum primum adſcribuntur, deſignatam pecuniam ſolvant; quibuſque adeo tribuitur, ut a Confeſſario ſibi delecto, ſemel dum vitam ducunt, & in mortis articulo a reſervatis, dumodo non contineantur in Bulla Cœnæ Domini, abſolvantur, itemque plenaria gaudeant Indulgentia; ipſique Confeſſario, ut cum ipſis de male ablatis incertis componat, eorumque vota, quatuor exceptis, commutet; ipſique tandem Sodales, actis precibus hic præſcriptis, indulgentiis Stationum Urbis Romæ cumulantur, & in loco, qui Interdicto, cui cauſam non dederint, ſit ſubjectus, eccleſiaſtica ſepultura non privantur.

jusvis Ordinis, etiam Mendicantium Religiosum, in suum possint eligere Confessorem, qui Confratres ipsos, & eorum singulos ab omnibus, & singulis eorum excessibus, peccatis, & delictis, de non reservatis, toties, quoties, & de reservatis, semel in vita, & in mortis articulo (exceptis contentis in Bulla, quæ die Cœnæ Domini legi consuevit) absolvat, & injungat pœnitentiam salutarem, ac etiam semel in vita, & in mortis articulo plenariam omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti, & ore confessi fuerint, remissionem, auctoritate Apostolica elargiri, ac cum eis, & eorum quolibet, super incertis male ablatis ipsi Monti applicandis componere, & vota, quæ commode nequiverint adimplere, in utilitatem dicti Montis (ultramarino, Visitationis Liminum Beatorum Petri, & Pauli Apostolornm, ac Sancti Jacobi in Compostella, necnon castitatis, & Religionis Votis exceptis) commutare; quodque Confratres ipsi, diebus Quadragesimalibus, & aliis temporibus Anni, visitando duo, aut tria Altaria alicujus, seu aliquarum Ecclesiarum Locorum, in quibus eos morari contigerit, si ibidem totidem fuerint, & ibi Orationem Dominicam, & Salutationem Angelicam quinquies ad quodlibet Altare devote dicendo, & recitando, omnes, & singulas Indulgentias, & Peccatorum remissiones consequantur, quas consequerentur, & consequi possent, si Ecclesias Urbis ejusdem Quadragesimæ, & aliis Stationum earundem diebus, easdem Ecclesias ad hoc deputatas personaliter visitarent; & si contingat eosdem Confratres, aut eorum aliquem, in Loco Ecclesiastico interdicto ordinaria auctoritate supposito, ab hac luce decedere, eorum corpora Ecclesiasticæ Sepulturæ, dummodo causam non dederint interdicto, nec ipsis specialiter interdictum fuerit, absque tamen funerali pompa tradi possint. Ac quod singuli Christifideles, qui in vita centum libras Monetæ Bononiensis, eidem Monti donaverint, vel in morte, aliqua de Bonis suis juxta eorum arbitrium, eidem Monti reliquerint, Confessorem Sæcularem, vel Regularem, qui eos confessos, & contritos ab eorum peccatis absolvat, & eis ab omnibus suis peccatis hujusmodi, plenariam remissionem injungat, sibi eligere possint. Ac quod etiam illi, qui primæ publicationi in aliqua Ecclesia Civitatis prædictæ publice faciendæ interfuerint, si pro augumento dicti Montis manus adjutrices similiter juxta eorum arbitrium

Confessarii eligendi facultate, & plenaria quoque Indulgentia de Pietatis Monte benemeriti cumulantur.

bitrium erogaverint, plenariam omnium peccatorum ſuorum, quæ tunc confeſſi, vel qui etiam ſemel poſt hujuſmodi piam erogationem confitebuntur, conſequantur, auctoritate Apoſtolica prædicta, perpetuo ſtatuimus, ordinamus, & concedimus, & indulgemus.

Interdicitur, ne redditus Montis Pietatis in alium erogentur uſum sub excommunicationis latæ ſententiæ, & dupli pœna; cui quoque ſubjiciuntur, qui aliorum revellunt animos, ne Mons Pietatis fiat ditior.

Et ut præmiſſa fideliter in eas, pro quibus deputata ſunt, Cauſas diſpenſentur, prædictis, & aliis tam dicti Montis, quam Civitatis Bononienſis Officialibus, quocumque nomine nuncupatis, & quibuſcumque aliis cujuſcumque dignitatis, ſtatus, ordinis, vel conditionis exiſtant, & quacumque dignitate, & facultate Eccleſiaſtica, vel mundana præfulgeant, diſtrictius inhibemus, ne dicti Montis proventus in totum, vel pro parte, in alias cauſas, quam illas, ad quas ordinantur, & deputantur, quovis modo convertere, & illos, qui proventus ipſos augere intenderent, quominus faciant, impedire, aut ab eorum, & ſua intentione hujuſmodi, niſi cauſa rationabilis ſubſit, retrahere, directe, vel indirecte quovis quæſito colore præſumant, ſub excommunicationis latæ ſententiæ pœna, a qua ab alio, quam Romano Pontifice, præter quam in mortis articulo conſtituti, nequeant abſolutionis beneficium obtinere, & nihilominus duplum ejus, quod ſubtractum, aut fraudatum, ſeu ne illi erogaretur malitioſe perſuaſum fuerit, eidem Monti reſtituere teneantur, eadem auctoritate decernimus.

Facultas immutandi, abrogandi, novaſque leges condendi.

Ac Statuta ipſius Montis Pietatis nunc, & pro tempore edita immutandi, alterandi, & ex toto derogandi, & alia faciendi, etiam ſuper taxatione tredecim Bolendinorum, aut ejus, quod per Confratres dictæ Confraternitatis tam in eorum introitu, quàm annis ſingulis ſolvi debeat, & a quolibet ex Confratribus, pro toto eo, quod pro tempore vitæ ſuæ ſolveretur, debeat certam ſummam arbitrio Præſidentium moderandam recipere, & ſolventes a totali ſolutione de cetero facienda liberare, & per quæ tamen nullum diſtributioni eorundem proventuum in pios uſus, ad quos deputantur, præjudicium generetur juxta temporum, & cauſarum conditiones, Communitati, & Præſidentibus prædictis facultatem concedimus; ac quæ Statuta, & ordinata ſunt, & pro tempore in futurum provide ſtatui, & ordinari, ac reformari contigerit, ab omnibus inviolabiliter obſervari mandamus.

Tabellionibus præcipitur, ut Pietatis Montem Te-

Ac omnibus, & ſingulis Notariis Civitatis, & Diœceſis Bononienſis in virtute ſanctæ Obedientiæ, præ-



cipimus,

ſtatoribus in memoriam revocent; & ſi forte quicquam teſtamento legaverint, ut intra unius menſis ſpatium eos, qui Monti præſunt, certiores reddant.

Sacri Oratores curabunt, ut Montis Pietatis redditus augeantur; illiſque omnibus, qui in id incubuerint, bona ſpiritualia elargiuntur.

Clauſulæ derogatoriæ.

Excommunicatio interminatur.

cipimus, & mandamus, ut quando conficientur teſtamenta, Teſtatori ad memoriam reducant prædictum Montem Pietatis, pie interrogando, an aliquid ipſi Monti relinquere velit, & ſub eadem pœna, infra unum Menſem poſt mortem dicti Teſtatoris, notitiam dent Conſervatoribus, ſeu Præſidentibus dicti Montis Pietatis de relictis eidem Monti in teſtamentis, vel Codicillis per eoſdem Teſtatores pro tempore factis. Et Prædicatoribus Verbi Dei, qui in dicta Civitate pro tempore erunt, in remiſſionem peccatorum eorundem, injungentes, ut in eorum prædicationibus Chriſtifideles ad impendendum pia ſuffragia prædicto Monti inducere, dum, & quoties expedire putaverint, non omittant, & auxilium, conſilium, & favorem Monti hujuſmodi præbentes participes Bonorum, quæ in Eccleſia Dei fient, eadem auctoritate facimus. Non obſtantibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, ceteriſque contrariis quibuſcumque. Nulli ergo Hominum liceat hanc paginam noſtræ Abſolutionis, Approbationis, Confirmationis, Suppletionis, Creationis, Inſtitutionis, Statuti, Ordinationis, Indulti, Inhibitionis, Decreti, Conceſſionis, præcepti, & mandati infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum.

Datum Bononiæ Anno Incarnationis Dominicæ milleſſimo quingenteſimo ſexto, Decimo Calendas Martii, Pontificatus Noſtri Anno Quarto.

*Gratis de mandato SS. D. N. Papæ.*

*A. Vives.* *Aſcan. Senior.*
*P. Fortis.* *A. Cibo.*

*Regiſtrata in Camera Apoſtolica.*

BRE-

# BREVE JULII PAPÆ TERTII

## Super Monte Pietatis Vicentiæ.

### JULIUS PAPA TERTIUS

ANNO MDLV VIII Januarii.

*Ad futuram rei memoriam.*

Alvator noster Jesus Christus, cujus vices, licet immeriti gerimus in terris, triduo antequam pateretur, eam, quibus potissimum mediantibus, fideles sui in extremo judicio æternam fœlicitatem assequi possent, Nobis in Discipulorum suorum personis insinuans, omnia illa fraternæ pietatis opera in Pauperes charitative impensa, paternum ea agentibus regnum promereri testatus est, cujus salubria monita Nos passim, ut par est, adimpleri cupientes, illa, cum a Nobis petuntur, libenter concedimus, per quæ Pauperum ipsorum subventioni, piisque Fidelium id obnixe efflagitantium votis non indigne consuli perspicimus. Dudum siquidem, ut Dilecti Filii Rectores, Deputati, & Consiliarii Civitatis Vicentinæ Nobis nuper exponi fecerunt, postquam in dicta Civitate Mons Pietatis in maximum Pauperum solamen, & refrigerium, nec parvum ipsius Civitatis succursum, & meritum, retroactis temporibus institutus, & in illo aliquot scuta millia, per dilectos Filios Communitatem, & seu nonnullos particulares illius Cives cum emolumento quinque pro Centenario in Ministrorum ibi deservientium sustentationem convertendo, pie collata, etiam cum Sedis Apostolicæ auctoritate fuerant. Unde pecunia varia, non tamen ultra quinque Ducatos super singulo Pignore, diversis temporibus, cum minimo illorum interesse præstabatur. Tandem multitudine, populo ipsius Civitatis, ejusque districtus in dies, benedicente Domino, non mediocriter crescente, cum pariformiter Egenorum numerus augeretur, nec crebris illorum necessitatibus ob exiguum Montis peculium facile subve-

Pauperibus consulere Christi Servatoris exemplo, & auctoritate impellimur.

Proponitur institutio Montis Pietatis in Civitate Vicentiæ, qui pro quolibet centenario, ut suos administros aleret, emolumentum ad rationem quinque percipiebat; nec supra quinque centusses pro quolibet Pignore mutuo tradebat.

Aucto Vicentiæ egenorum numero, & Monti Pietatis pecuniis deficientibus, ut mutuum jam institutum ullo non pos-

ſet tueri modo, Vicentini Cives, exemplo Veronenſis Montis ducti, decreverunt, ut qui apud eorum Montem ſuas pecunias depoſuiſſent, ad rationem quatuor pro quolibet centenario emolumentum reciperent, quaſque pecunias, qui eſſet ab ærario intra menſem admonitus redderet, nihil obſtantibus quibuſcumque impedimentis; quibus quidem actis absque ulla Apoſtolica auctoritate, quæque ſi revellerentur, ſcandalum ſuboriretur, rogatur, ut malo ingruenti fiat medicina.

ſubveniri poſſet, dicti Rectores, Deputati, & Conſiliarii provide conſiderantes ipſum Montem ſingulis Pauperibus, & afflictis perſonis, tanquam certiſſimum aſylum, ſacramque anchoram a pientiſſimis Parentibus, & anteceſſoribus ſuis charitative conſtitutum, multiplicatis ſubinde oneribus adeo ſuccumbere, ut nedum quinque ſuper unoquoque Pignore, prout antiquitus aſſueverat, ſed ut plurimum vix unum Ducatum commodare valeat, & propterea anguſtis illius rebus ſuccurrere volentes, necnon Montis Veronenſis, in quo ſimilis præſtandi modus ex indulto, ut creditur, Apoſtolico, inoleverat, ordinationibus inhærentes, die videlicet vigeſima ſeptima Menſis Novembris, Anni Domini milleſimi quingenteſimi quadrageſimi ſeptimi, decreverunt, & ordinarunt, quod ſalvis, & integris remanentibus antiquis ejuſdem Montis Vicentini Ordinibus, & Capitulis, deinceps perpetuis futuris temporibus, omnia, & ſingula pecuniaria Depoſita, etiam quæ in dicta Civitate actualiter fiebant, & quæ in poſterum fieri contingeret, ſuper eodem Pietatis Monte fieri poſſent, factaque in uno particulari Libro per pro tempore exiſtentem ipſius Montis Theſaurarium cuſtodiendo deſcribi, & annotari, ac Theſaurarius ipſe, reſtitutione alicujus Depoſiti hujuſmodi pro tempore imminente, illud infra unum Menſem, a die intimationis ſibi deſuper factæ computandum, omni mora ſublata, ac quibuſvis ſequeſtrationibus, vel Interdictis, ſeu alio impedimento, ex quavis cognita, vel incognita cauſa deſuper emanatis non obſtantibus, integre reſtituere deberet, & ut hujuſmodi Depoſita promptius, & minori Deponentium incommodo fierent, quod quicumque pecunias deponeret, ut præmittitur, pro illarum utili, & emolumento quatuor pro Centenario ab eodem Monte, vel ejus Præſidentibus, annuatim reciperet, omniaque, & ſingula prædicti Montis Bona, illi pro ſua cautela, & præmiſſorum obſervatione obligata forent, & eſſe cenſerentur; &, ut eadem expoſitio ſubjungebat, licet decretum hujuſmodi in evidentem Pauperum ſubventionem, nec ſine exemplo vicini Montis Veronenſis prædicti emanarit, ac pluribus depoſitis poſtmodum per varios Chriſtifideles inibi, juxta illius tenorem, bona fide factis, non parum Egenis commodum, hoc præſertim difficili bellorum tempore pepererit, quia tamen nulla in hoc auctoritas dictæ Sedis inter-

intervenit, Rectores, Deputati, & Consiliarii præfati illud sibi decernere non licuisse, neque observare licere, sed se, & eos qui eodem decreto hactenus usi sunt in hoc excessisse dici posse verentur; & si præstandi ritus hujusmodi jam pridem incæptus auferretur, non dubium est, quin inter Pauperes ad hoc tam præsentaneo suæ inopiæ solatio dejectos, gravissimum scandalum oriretur. Quare pro parte ipsorum Rectorum, Deputatorum, & Consiliariorum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut urgentibus Pauperum necessitatibus hujusmodi paterne consulere, & alias in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos considerantes, quod deponentes, qui soliti sunt pecunias suas in Negotiorum aliquam honestatem, aut emptionem Prædiorum convertere, dummodo aut merces promptas, aut Prædia ad emendum parata habeant; similem, aut majorem utilitatem ex conversione pecuniarum hujusmodi percipere; & ideo eosdem in futurum deponentes, & qui hactenus, ut præfertur, deposuerint in Monte Pietatis hujusmodi, nullatenus intentionem fœnerandi habuisse, & habere, sed potius ex charitate in Pauperes motos fuisse, & moveri, eorundem bonam intentionem agnoscentes, & hujusmodi supplicationibus inclinati, decretum, & ordinationem præfatam, quoad eosdem approbamus, & confirmamus, necnon sibi, ac Fidelibus ipsis, qui pecunias suas de facili, & commode in emptionem annuorum reddituum, sive Censuum licitorum, & permissorum, vel Possessionum, seu Prædiorum, ex quibus non solùm quatuor, ut præmittitur, sed etiam quinque, & sex, & forsan ultra, pro Centenario, juxta illarum partium consuetudinem, percipere, & convertere possent; & nihilominus charitativo zelo, ut uberius dictis Pauperibus subveniri possit, ac nullatenus animo, & intentione fœnerandi, pecunias in dicto Monte post ipsum Decretum deposuerunt, & in posterum deponent, quique illa accipient, ut id illis, ad rationem quatuor pro Centenario facere liceat, ut præmittitur, necnon quod ipsi deinceps super hoc editis decreto, & ordinatione prædictis, omnibusque, & singulis in eis contentis conditionibus, & cautelis, licitis, & honestis, ac Sacris Canonibus non contrariis uti, ac fructus dictarum Pecuniarum ad eandem rationem solvere, exigere, & recipere, absque ullo conscientiæ scrupulo, seu Cen-

Causæ, ex quibus Pontifex Vicentinorum consilium comprobavit, ac permiserit, ut Montis illius administri pro depositis pecuniis quatuor solvant in singulos centenarios, sublata cuilibet Judici aliter judicandi facultate.

Censurarum incursu, ac alias libere, & licite possint, & valeant, Apostolica auctoritate tenore præsentium decernimus, & declaramus, ac illis plenam, & liberam licentiam, & facultatem concedimus, & indulgemus, sicque per quoscumque Judices, & Commissarios, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, in quavis Instantia judicari, & definiri debere, ac quidquid secus a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter attentari contigerit, irritum, & inane decernimus. Non obstantibus præmissis, ac Lateranensis Concilii novissime celebrati, aliisque Apostolicis, necnon Provincialibus, & Synodalibus Constitutionibus, & Ordinationibus, ac quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Clausula derogatoria.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris, die octava Januarii Anno millessimo quingentesimo quinquagesimo quinto, Pontificatus Nostri Anno Quinto.

*Cæ. Glorierius.*

Licen-

# LICENTIA
## Retinendi Capſulam pro collectione Eleemoſynarum.

*PHILIPPUS ARCHINTUS*
*Dei, & Apoſtolicæ Sedis gratia Epiſcopus Salutiarum,*
*SSmi Domini Noſtri Papæ in Spiritualibus*
*Vicarius Generalis.*

ANNO MDLIII.
XI. Novembris.

Impertitur facultas retinendi in quibuslibet Eccleſiis Capſulam ad eleemoſynas colligendas; quique impedimento eſſent, cenſurarum, & pecuniæ mulcta cohibentur.

Enore præſentium concedimus, & impertimur Licentiam, & facultatem Reverendis Dominis Proviſoribus, & aliis Officialibus, & Miniſtris Montis Pietatis de Urbe, in quibuſcumque Eccleſiis Almæ Urbis, Monaſteriis, Collegiatis, Cappellis, & Oratoriis ponendi Capſulam ligneam in loco, in quo præfatis Proviſoribus placuerit, & ipſis, vel eorum alteri bene viſum fuerit, in qua Capſula eleemoſynæ a Chriſtifidelibus dicto Monti Pietatis fiendæ, & amore Dei donandæ reponi, & includi poſſint; mandamus propterea, & præcipimus quibuſcumque dictarum Eccleſiarum, Monaſteriorum, & Hoſpitalium Rectoribus, Superioribus, ac Dominis, & Patronis, ad quos ſpectat, & quibus præſentes noſtræ Litteræ fuerint oſtenſæ, quatenus viſis præſentibus, ſub excommunicationis, & vigintiquinque Ducatorum auri &c. pœnis, debeant, & quilibet ipſorum debeat in dictis Eccleſiis, & Locis permittere apponere dictam Capſulam, ad effectum prædictum, neque etiam, viſis præſentibus, ſub eiſdem pœnis, audeant, vel præſumant præfatos Proviſores, vel alios eorum Agentes, ad hoc deputatos, de, & ſuper præmiſſis moleſtare, inquietare, perturbare, ſeu aliquod impedimentum inferre; Ideo &c. Si quis &c. Datum Romæ in Ædibus noſtris die 11. Menſis Novembris 1553, Pontificatus Sanctiſſimi in Chriſto Patris, & Domini Noſtri, Domini Julii Divina Providentia Papæ Tertii, Anno Quarto.

Philippus Vicarius.

*Pro D. Petro Paulo Juſtino Not.*
*Symon Gugnettus Not. Act.*

Locus ✠ Sigilli.

# BREVE GREGORII PAPÆ XIII.

## Super applicatione Depositorum Sacro Monti Pietatis.

AN. MDLXXXIV. I. Octobris.

GREGORIUS PAPA XIII.

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Quod debetur, ut cuique tribuatur, ac pietatis opera floreant, enitendum.

Nter multiplices animi nostri curas, quæ pro pastorali officio Nobis incumbunt, illa præcipue pectus nostrum pulsat, ut quilibet sibi legitime debitum facile consequatur, & ut pietatis opera, quæ in Urbe Nostra exercentur, continuum suscipiant incrementum. Sane rerum experientia edocti comperimus, sæpissime in Causis, quæ in universis Romanæ Curiæ Tribunalibus, atque etiam in ipso Rotæ Auditorio ventilantur, fieri actualia Deposita Pecuniarum penes Notarios Actuarios, quorum consignationis cum tandem dies advenerit, novum ipsis Creditoribus inchoandum esse Judicium, pro ipsius Depositi consignatione, cum vel ex morte Notarii, vel alia quavis occasione difficultates innumeræ oriantur. Conspeximus etiam liquidos quandoque Debitores, cum alia via solutionem ulterius effugere non valeant, curare, ut in eorum manibus Pecuniæ sequestrentur, ut Creditor quandoque non ita subito cavere valens, aut Controversiam patiens, diutius Jure suo frustretur, & nova lis exoriatur, cujus periculo id sit cessurum, ac etiam Cavillationibus impediunt, quominus sibi debitam Pecuniam consequantur; sæpe etiam Pecuniæ, discussionum occasione, otiosæ jacent, quas in Pauperum utilitatem interim mutuare longe præstaret. Conspeximus quoque magnum commodum, quod ex Monte Pietatis omnibus Urbis Incolis resultat, cum sub minima mercede, & ea necessaria quidem, in sumptus operi incumbentes, omnibus succurra-

Deposita apud Tabelliones facta multis sunt obnoxia incommodis; sæpe enim hæc consequuntur non tantum ex illorum obitu, aliisque commentis, quæ obtrudunt; sed etiam ex sequestrationibus, & cavillationibus, ad quas debitores confugiunt, quibusque tergiversationibus apud illos facilis patet aditus.

Mercede vel minima Mons Pietatis ærumnosæ plebi magno est adjumento,

curratur. Verum propter ipsius Montis tenues facultates, non posse ea largitate omnibus subveniri, quæ in tam magna Civitate, & Pauperum multitudine expediret; & considerantes, quam tute in eo Monte Pecuniæ collocentur, cum ibidem non nisi Pignoribus credatur, optimum fore censuimus, si eodem tempore, & abusus, ac difficultates, quæ circa ipsa Deposita, & illorum consignationes exoriuntur, tolleremus, & ut Pecuniæ abundantiores in eodem Monte confluerent, quo largius, & amplius necessitatem patientibus succurratur, & usurarum occasio arceatur, consuleremus.

Angustæ Montis facultates prohibent, ne cuilibet, ut par esset, subveniatur; quæque angustia non mediocriter decrescet, si apud Montem pecuniarum deposita fiant; quin & ipsis depositis consultissime erit provisum.

Itaque his, & aliis animum nostrum digne moventibus rationalibus causis moti, motu proprio, & ex certa nostra scientia, omnibus, & singulis Romanæ Curiæ Judicibus, tam Ecclesiasticis, quam Sæcularibus, etiam Sacri Palatii Apostolici Auditoribus, ac etiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, in virtute sanctæ Obedientiæ, præcipimus, & mandamus, ut in quibusvis causis, etiam Criminalibus coram eis pendentibus, in quavis instantia, & quas in futurum perpetuo pendere contigerit, ubi actuali Pecuniarum Deposito, supra summam Scutorum quinque, alias locus sit, juxta Decreta per ipsos Judices facienda, illud non amplius penes Notarios, ut hactenus, sed sine ipsorum Notariorum præjudicio, penes ipsum Montem Pietatis, seu illius pro tempore Depositarium, qui fide, & facultatibus insignis sit, fieri, & deponi mandent, cujus Depositi consignatio fiat per mandatum Judicis, absque alia expensa, quam ea, quæ regulariter juxta stylum cujusque Tribunalis, pro illius consignatione, hactenus penes Notarium fieri, consueverat, eidem Notario tantum solvenda.

Præcipitur, ut judiciaria quæcumque Deposita, denarios quinquaginta excedentia, sine Tabellionum præjudicio, apud Pietatis Montem fiant.

Sane usum, & consuetudinem Cedularum Bancheriarum, & Cautionum, ac Pignorum, dum res est dubia, & super ea lis pendet, nequaquam tollimus. Porro ubi super Pecuniis sequestratis, vel Pensionibus Domorum, Casalium, aut aliarum quarumcumque rerum litigiosarum, tam prophanarum, quam Ecclesiasticarum, lis inter alios pendet, verus Debitor, interim penes ipsum Montem Pecunias deponere, ne dum ad cujusvis partis Instantiam, sed etiam ex officio compellatur. Insuper ad evitandum moram, & omnem pœnam exinde juridice provenientem, liceat unicuique Debitori, qui Creditoris sui copiam non habuerit, Pecunias in eodem

Cedulæ Bancharıæ, cautiones, & Pignora non tolluntur.

Ubi Lis pendet, debitor, etiam ex officio, apud Montem deponere cogitur.

Qui penes Montem deponit, moram, omnemque pœnam evitat.

eodem Monte actualiter deponere, quæ Creditori venienti possint libere consignari. Quod si etiam ipse Debitor velit moræ litem effugere, & prætendat non esse locum consignationi, & desuper audiri, id ipsum, facto prius in ipso Monte pecuniario Deposito, tam in futuris, quàm in pendentibus Negotiis, & præcipue in quibuscumque discussionibus, pro loco tuto ipsum Montem, eorum arbitrio, eligere possint. Judices vero quacumque præfulgeant dignitate, aliter decernentes, indignationis nostræ pœnam incurrant; partes vero aliter deponentes periculo omni subjaceant, nec a Creditoribus se propterea liberatas intelligant. Ac ipsius Montis Provisores, & Ministri ita sint in conservatione fideles, & consignatione celeres, ut ceteri, etiam non litigantes ad deponendum penes eos alliciantur; utque magis sic deponentibus sit consultum, volumus non solum ipsius Montis, sed & Depositarii ab eo pro tempore eligendi bona fore, & intelligi pro dictorum Depositorum restitutione efficaciter obligata, perinde ac si cum unoquoque Cameralis Obligatio intercessisset; eaque in eventum discussionis, tamquam publico Camerali Instrumento munita, ceteris præferri, sicque per quoscumque Judices Ordinarios, & delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique judicari, & definiri debere, irritum quoque, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari, decernimus. Et quod Notarii, & Judices contra præmissa venientes; Notarii videlicet, omnibus emolumentis suorum Officiorum unius Anni, dicto Monti applicandis, prima vice, deinde ipsis Officiis privati sint, & præterea excommunicationis sententiam, prima vice prædicta, incurrant eo ipso; itidemque Judices, etiam si Archiepiscopi, Episcopi, seu alii Prælati fuerint, pœna quingentorum Ducatorum auri de Camera, eidem Monti pariter applicandorum, sine remissionis spe mulctentur, earundem præsentium auctoritate statuimus. Quo circa Dilecto Filio Nostro Philippo Sancti Angeli in Foro Piscium, Diacono Cardinali Vastavillano nuncupato, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerario præsenti, ac pro tempore existenti dicti Montis Protectori, tenore præsentium præcipimus, & mandamus, ut Monti prædi-

Mons Pietatis pro loco tuto eligitur.

Judices non debent aliter decernere, & partes, si secus fecerint, a creditoribus non liberantur.

Montis Administri in depositis conservandis diligentes, & in restituendis celeres sint; quin & ipsius Montis, & Depositarii bona, ita sunt pro depositis obligata, ac si obligatio intercessisset Cameralis, & in discussionibus deponentes ceteris præferuntur; nec aliter a quoque Judice judicandum.

Tabelliones, qui contra fecerint, prima vice excommunicationis pœna, & redditunm suorum officiorum unius anni privatione plectuntur; altera vero vice ab officiis omnino revelluntur; & Judices ducatorum quingentorum auri de Camera pœna mulctantur.

Hujus Constitutionis executio Cardinali Camerario demandatur; qui & in dubio semper interpretetur, apud Pietatis Montem Depositum esse faciendum.

prædicto, ac illius Provisoribus, & Ministris, in præmissis efficacis defensionis auxilio assistens, faciat omnia, & singula præmissa etiam sub censuris Ecclesiasticis, & pecuniariis, ejus arbitrio, moderandis, pœnis, per eos, ad quos spectat inviolabiliter observari; & ubi super præmissis, tempore procedente, dubium aliquod emerserit, illud auctoritate Nostra declaret, & interpretetur, & in casibus dubiis, semper Depositum in ipso Monte faciendum esse decernat. Præmissis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, stylo Palatii, ceterisque contrariis quibuscumque non obstantibus.

Clausula derogatoria.

Datum Romæ apud Sanctum Marcum, sub Anulo Piscatoris, die prima Octobris MDLXXXIV., Pontificatus Nostri Anno Tertiodecimo.

*Cæ. Glorierius.*

DICHIA-

# DICHIARAZIONE
## Del Cardinale Vaſtavillano Camerlingo, e Protettore del Monte, che proibiſce i Sequeſtri nel Banco di detto Monte.

Il Cardinal Camerlingo, come Protettore del Monte ha facoltà di dichiarare i dubbj, che naſcono intorno alle materie dei Depoſiti.

Vendo noi per autorità Apoſtolica dataci, come a Protettore del Sacro Monte della Pietà, da interpretare, e dichiarare le difficoltà, e dubj, che poteſſero occorrere circa i Depoſiti nelle Cauſe, e Liti, da farſi in eſſo Monte, ſiccome più amplamente ſi contiene nel Motu proprio di Papa Gregorio XIII di felice memoria ſopra di ciò promulgato, ſotto il dì primo di Ottobre 1584.

Inconvenienti, che ſeguivano dal farſi i Sequeſtri ſopra i Depoſiti, fatti nel Monte.

Ed eſſendoci pervenuto a notizia, che alle volte dopo eſſerſi fatti detti Depoſiti nel detto Sacro Monte, per occaſione di Liti vertenti avanti qualche Giudice, i Creditori di chi ha depoſitato, ovvero altri diverſi, che pretendono intereſſe, fanno ſopra detti Depoſiti Sequeſtri in mano del detto Monte, e ſuoi Miniſtri, dal che ne ſegue, che li Litiganti, ad iſtanza de' quali ſono fatti detti Depoſiti, dopo avere finita la Lite, credendo di poter conſeguire i denari depoſitati, trovano diverſi impedimenti, per cauſa di detti Sequeſtri, e ſono neceſſitati con molta loro ſpeſa, e travaglio, far' altri nuovi Giudizj innanzi a diverſi Tribunali, per la revocazione di detti Sequeſtri; dal che viene, che bene ſpeſſo ſi dolgono dei Miniſtri del detto Monte, ſe bene a torto, atteſo, che eſſi non poſſono pagare i denari, ſe prima non ſono revocati detti Sequeſtri.

Si dichiara, che i Sequeſtri ſi debbano fare ſopra le Cedole prodotte negli Offizj; e ſotto cui i Giudici debbono ordinare a chi ſia da pagare; non dovendo i Notarj, ſotto le pene qui poſte, conſegnare tali Cedole, ſe non ſieno rimoſſi i Sequeſtri.

Pertanto eſſendo l'animo noſtro prontiſſimo di giovare ai Creditori dei Depoſiti, e inſieme provvedere all' indennità, ed onore di detto Sacro Monte per ordine di Noſtro Signore Papa Siſto V, datoci da Sua Santità a bocca, ordiniamo, e commandiamo, che i detti Sequeſtri per l' avvenire ſi eſeguiſcano ſopra dette Cedole negli Atti del medeſimo Notaro, dove pende la Lite, per cauſa della quale ſi è fatto il Depoſito, e ſarà prodotta la Cedola di detto Monte, dove coſtando della giuſtificazione di detti Sequeſtri, il Giudice della Cauſa, per la quale ſarà ſtato fatto il Depoſito, ordinerà in piede della Cedola, a chi ſi averanno

a pa-

à pagare i denari dal Sacro Monte. Perciò comandiamo al detto Notaro di detta Causa, che non debba dare la Cedola del Monte, prodotta nelli suoi Atti, se prima non saranno revocati detti Sequestri, e contravvenendo il detto Notaro, per qualsivoglia Causa, sia obligato del suo ad ognuno, che per ciò ne patisse qualsivoglia danno, ed inoltre incorra nella pena di scudi cento, ed altre pene ad arbitrio nostro, da incorrersi ipso facto, che contravvenisse. Dichiarando, che il Monte, e suoi Ministri non s'intendano in modo alcuno obbligati per conto di detti Sequestri, ancorchè de facto fossero contro di esso, e suoi Ministri eseguiti, ma siano obbligati solamente a pagare i denari depositati, ogni volta, che li sarà riportata la loro Cedola, conforme a quanto li sarà ordinato dal Giudice della Causa, in piede di detta Cedola per decreto, nella qual Cedola, quando si darà dalli Ministri del Monte, ordiniamo, che si debba esprimere il Nome del Notaro della Causa, negli Atti del quale detta Cedola dovrà depositarsi. Dichiarando ancora, che i detti Ministri non possano in alcun modo accettare detti Sequestri, quali, circa detto Monte, e suoi Ministri, s' intendano sempre, ed in ogni caso essere di nessun momento, e valore, come se fatti non fossero. Non ostante qualsivoglia cosa in contrario.

Il Monte, e suoi Ministri non s'intendono obbligati per occasione dei Sequestri; ma sibbene il Notaro, il cui nome deve esprimersi nella Cedola.

I Sequestri, per rispetto al Monte, e suoi Ministri sono invalidi, e come fatti non fossero.

PHILIP. V. CARD. CAM.

Hier. Auditor.

*Steph. Latinus.*

BULLA

# BULLA SIXTI QUINTI

## Erectionis Fraternitatis Sacri Montis Pietatis Urbis in Archiconfraternitatem, cum facultate aggregandi alias Societates similes, & communicandi Indulgentias diversas.

AN. MDLXXXVI. Idibus Maii.

SIXTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Investigandæ semitæ, quibus fidelis populus ad cælestia gaudia perveniat.

X debito ministerii Pastoralis, omnes Confraternitates, præsertim in Urbe Nostra institutas, dignioris nominis titulo libenter decoramus, ac omnes, quas possumus vias exquirimus, & veritatis semitas investigamus, quibus hæreditatem Domini Nostri JESU CHRISTI, videlicet Populum fidelem dirigere valeamus, ut consumato nostræ mortalitatis cursu, fideles ipsi spe, fide, & charitate muniti, ad cælestia gaudia valeant pervenire. Sane pro parte dilectorum Filiorum Provisorum, & Confratrum Confraternitatis Montis Pietatis de Urbe, Nobis desuper exhibita petitio continebat, quod ipsi Provisores, & Confratres, quibus multæ Indulgentiæ, & peccatorum remissiones a pluribus Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostris concessæ, & elargitæ fuerunt, dubitant eas, seu majorem earum partem a confirmatione Decretorum Concilii Tridentini citra, vel alias revocatas fuisse, & esse, cupiuntque Confratres, ipsi, qui Pauperum subventioni, & aliorum piorum operum exercitio incumbunt, quo in illis exercendis propensiores reddantur, Indulgentias eis de novo concedi, dictamque Confraternitatem, titulo, & denominatione Archiconfraternitatis decorari; quare pro parte eorun-

Confraternitas Montis Pietatis petit, ut Indulgentiæ, alias ipsi concessæ, denuo confirmentur; & ut in Archiconfraternitatem erigatur.

eorundem Provisorum, & Confratrum Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eorum desiderio in præmissis annuere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur dictos Provisores, & Confratres a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis, a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, in Archiconfraternitatem Confraternitatem prædictam, Apostolica auctoritate, tenore præsentium, erigimus, & instituimus, eidemque Archiconfraternitati sic erectæ, ut quascumque alias Confraternitates Montis Pietatis canonice erectas, & institutas, ac erigendas, & instituendas, illi aggregari potentes, aggregare, ac omnes, & singulas Indulgentias peccatorum remissiones, ac quasvis relaxationes Confraternitati in Archiconfraternitatem erectæ hujusmodi concessas, & hactenus nullo modo revocatas, nec sub revocationibus comprehensas, & concedendas, illis communicare valeant, liberam facultatem auctoritate, & tenore præmissis, concedimus. Nec non de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, auctoritate confisi, illis, qui vere pœnitentes, & confessi, prima die eorum ingressus ad dictam Confraternitatem, ac omnibus Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatæ Mariæ Virginis Festivitatibus, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum susceperint, quique in mortis articulo, si ore non potuerint, saltem corde nomen Jesu invocaverint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem auctoritate, & tenore præmissis elargimur. In die vero Octavæ cujuslibet earundem Festivitatum, necnon die, qua Processio dictæ Archiconfraternitatis, fit ab eisdem Confratribus, & aliis, qui etiam vere pœnitentes, & confessi, ac eidem Processioni interessentes, & Ecclesiam ejusdem Archiconfraternitatis devote visitantes, dictum Sacramentum sumpserint, quindecim Annos. Præterea dictis Confratribus, qui Congregationibus, ac mutuis, & Pignorum venditionibus interfuerint, tres Annos. Insuper qui Confratres infirmos visitaverint, aut mortuos ad sepulturam associaverint, aliquod pium opus exercuerint, seu Coronam Beatæ Mariæ Virgi-

In Archiconfraternitatem erigitur; & facultas aggregandi, indulgentiasque communicandi impertitur.

Indulgentias plenarias vel multas Summus Pontifex elargitur.

Indulgentiæ item quindecim & trium annorum, necnon similium quadragenarum.

Virginis recitaverint, quoties eorum aliquod fecerint, alios tres Annos, & totidem quadragenas, de eis injunctis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis, misericorditer in Domino relaxamus. Postremo illis, qui pariter vere pœnitentes, & confessi, ac sacra Communione refecti, dictam Ecclesiam, feria tertia Pentecostes, quæ est festum ejusdem Archiconfraternitatis, devote visitaverint, ut eas consequantur Indulgentias, & peccatorum remissiones, quas consequerentur, si Capellam ad Sancta Sanctorum de Urbe, in illius festo visitarent, eisdem auctoritate, & tenore concedimus. Decernentes erectionem, institutionem, concessionem, elargitionem, aliaque præmissa, ac præsentes litteras, nullo unquam tempore, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel quovis alio defectu notari, impugnari, vel retractari posse, aut debere, sed semper validas, & efficaces fore, suosque plenarios effectus sortiri debere. Non obstante nostra de Indulgentiis, ad instar, non concedendis, ac aliis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod si præmissa peragentibus, vel alias aliqua Indulgentia in perpetuum, vel ad certum tempus nondum elapsum, per Nos concessa fuerit, præsentes Litteræ nullius sint roboris, vel momenti. Quodque præsentium transumptis, etiam manu alicujus Notarii pubblici impressis, subscriptis, & sigillo cujusvis Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, in judicio, & extra, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, erectionis, institutionis, elargitionis, relaxationis, concessionum, decreti, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum.

In feria tertia Pentecostes, qua in Archiconfraternitatis Ecclesia festum celebratur, eadem impertitur Indulgentia, quæ est ad Sancta Sanctorum.

Prohibetur de subreptionis, & obreptionis vitio traductio.

Clausula derogatoria.

Conditio apposita.

Harum Transumptis eadem fides adhibenda.

Censuræ interminantur.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo octogesimo sexto, Idibus Maii, Pontificatus Nostri Anno Secundo.

*Pro R̃mo D. meo Summ. A. Justus*

*Thomas Thom. Gualterutius.*

*A. de Alexiis.*

SOM-

# SOMMARIO DELL' INDULGENZE

## Conceſſe dalla felice memoria di Papa Siſto Quinto alli Fratelli dell' Archiconfraternita del Sacro Monte della Pietà di Roma.

N prima a quelli, che veramente pentiti, confeſſati, e communicati entreranno in detta Compagnia, nell' iſteſſo primo giorno dell' entrata, concede Indulgenza plenaria, e remiſſione di tutti li loro peccati.

Indulgenza Plenaria all' entrare nella Compagnia.

Alli Fratelli di detta Compagnia, quali veramente pentiti ſi confeſſeranno, e communicheranno in tutte le Feſte di Noſtro Signore Gesù Cristo, e della Beata Vergine Maria, concede Indulgenza plenaria, e remiſſione di tutti li loro peccati.

La medeſima Indulgenza nelle Solennità di Gesù Criſto, e della Madonna.

Alli Fratelli, quali nell' articolo di morte, col cuore, non potendo con la bocca, invocheranno il nome di Gesù, concede ſimilmente Indulgenza plenaria, e remiſſione di tutti li loro peccati.

La ſteſſa nell' articolo del morire.

Nel giorno dell' Ottava delle medeſime ſopraddette Feſte, e nel giorno, che ſi farà la Proceſſione, alli detti Fratelli, ed a quelli, che interverranno alla detta Proceſſione, e veramente pentiti, confeſſati, e communicati divotamente viſiteranno la Cappella di detta Archiconfraternita, concede quindici Anni d' Indulgenza.

Indulgenza di quindici anni intervenendo alla Proceſſione, e viſitando la Chieſa.

Alli Fratelli, che interverranno alle loro Congregazioni, ed a quelli, che aſſiſteranno al Preſtito, e Vendite de' Pegni, concede tre Anni, ed altrettante Quarantene d' Indulgenza.

Di tre anni, e altrettante quarantene, operando per il Monte.

Alli Fratelli, che viſiteranno gli altri Fratelli infermi, o che gli accompagneranno alla Sepoltura, ovvero che reciteranno la Corona della Beata Vergine Maria, ovvero che faranno qualche altra opera pia ſimile, per ogni volta concede tre Anni, e tante Quarantene d' Indulgenza.

Di anni, e quarantene altrettante, viſitando i fratelli infermi, accompagnandogli alla ſepoltura, e recitando la Corona della Madonna.

Nel giorno della Festa visitando la Cappella del Monte si acquista la medesima Indulgenza, di che gode quella di Sancta Sanctorum.

Nel giorno di Martedì, terza Festa della Pentecoste, nel quale si celebra la Festa della Archiconfraternita, tutti quelli, che veramente pentiti, confessati, e communicati divotamente visiteranno la loro Cappella, conseguiranno tutte le Indulgenze, come se visitassero la Cappella ad Sancta Sanctorum di Roma.

BRE-

# BREVE
# CLEMENTIS PAPÆ OCTAVI
## Super confirmatione Depoſitorum ad favorem Sacri Montis Pietatis de Urbe.

### CLEMENS PAPA VIII.

AN. MDXCIII. XX. Maii.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Summa rerum cura poſtulat, ut quæ jam ſapienter ſunt ſancita, confirmentur, roborentur, & quandoque etiam immutentur.

X Apoſtolicæ Sedis proviſione provenire dignoſcitur, ut Romanus Pontifex quandoque Prædeceſſorum ſuorum geſta, pro illorum majori corroboratione confirmet, & innovet, aliaque deſuper ſtatuat, & ordinet, prout conſpicitur in Domino ſalubriter expedire. Quum itaque, ſicut accepimus dudum felicis recordationis Gregorius Papa XIII Prædeceſſor noſter certis cauſis adductis, omnibus, & ſingulis Romanæ Curiæ Judicibus tam Eccleſiaſticis, quam Sæcularibus, etiam Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalibus, ac Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditoribus, in virtute Sanctæ Obedientiæ, Motu proprio, & ex certa ſua ſcientia præceperit, & mandaverit, ut in quibuſvis Cauſis, etiam criminalibus coram eis pendentibus, in quavis inſtantia, & quas in futurum perpetuo pendere contingeret, ubi actuali Pecuniarum Depoſito ſupra ſummam quinque Scutorum, alias locus eſſet, juxta Decreta per ipſos Judices facienda, illud non amplius penes Notarios, ut eatenus fieri ſolitum erat, ſed ſine ipſorum Notariorum præjudicio, penes Montem Pietatis de Urbe, ſeu illius pro tempore exiſtentem Depoſitarium deponi curarent, cujus Depoſiti conſignatio fieret per mandatum Judicis, abſque alia expenſa, quam ea, quæ regulariter juxta ſtylum cujuſque Tribunalis, pro illius conſignatione, eatenus penes Notarium fieri conſueverat, eidem Notario tantum ſolvenda, uſum, & conſuetudinem Cedularum Bancariarum, ac cautionum, & pignorum, dum res eſſet dubia,

Gregorii XIII de Depoſitis judiciariis ſupra quinque ſcutis apud Montem faciendis Breve refertur; quodque hic pro expreſſo habetur, & ſuppletis quibuſque defectibus, denuo confirmatur.

bia, & super ea lis penderet, nequaquam tollendo; porro ubi super pecuniis sequestratis, vel pensionibus Domorum, Casalium, aut aliarum quarumcumque rerum litigiosarum, tam prophanarum, quam Ecclesiasticarum, lis inter alios penderet, verus Debitor interim penes ipsum Montem pecunias deponere, nedum ad cujusvis Partis instantiam, sed etiam ex officio compelleretur, ac liceret unicuique Debitori, qui Creditoris sui copiam non haberet, pecunias in eodem Monte actualiter deponere, quæ Creditori venienti possent libere consignari. Quod si etiam ipse Debitor vellet moræ litem effugere, & prætenderet non esse locum consignationi, & desuper audiri, idipsum, facto prius in ipso Monte pecuniarum Deposito, tam in futuris, quam in pendentibus negotiis, & præcipue in quibuscumque discussionibus, pro loco tuto, ipsum Montem, eorum arbitrio, eligere possent. Judices vero aliter decernentes indignationis suæ pœnam incurrerent; Partes vero aliter deponentes periculo omni subjacerent, nec a Creditoribus se propterea liberatas intelligerent. Ac ipsius Montis Provisores, & Ministri ita essent in conservatione fideles, & consignatione celeres, ut ceteri etiam non litigantes ad deponendum penes eos allicerentur; utque magis sic deponentibus esset consultum, voluit non solum ipsius Montis, sed etiam Depositarii, ab eo pro tempore eligendi, bona fore, & intelligi pro dictorum Depositorum restitutione efficaciter obligata, perinde acsi cum unoquoque Cameralis Obligatio intercessisset, eaque in eventum discussionis tamquam publico Camerali Instrumento munita, ceteris præferri. Quodque Notarii, & Judices contra præmissa venientes; Notarii videlicet, omnibus emolumentis suorum Officiorum unius Anni dicto Monti applicandis, prima vice, deinde ipsis officiis privati essent, & excommunicationis sententiam, prima vice prædicta, incurrerent eo ipso. Itidemque Judices, etiamsi Archiepiscopi, Episcopi, seu alii Prælati forent, pœna quingentorum Ducatorum Auri de Camera, eidem Monti pariter applicandorum, sine remissionis spe mulctarentur, statuit, prout in Litteris dicti Prædecessoris desuper in forma Brevis, die prima Octobris, Pontificatus sui Anno tertiodecimo confectis, plenius continetur. Cum autem ea, quæ Sedis Apostolicæ, etiamsi ab illa emanarint, patrocinio roborantur, longe firmius subsistant, & melius

melius obſerventur, Nos deſiderantes præmiſſa omnia, & ſingula obſervari, ac dilectos Filios Proviſores, & Miniſtros dicti Montis ſpecialibus favoribus, & gratiis proſequi volentes, ac tenores dictarum Litterarum perinde acſi de verbo, ad verbum, nihil penitus omiſſo, infererentur præſentibus, pro expreſſis, ac totaliter inſertis habentes, Motu proprio, & ex certa noſtra ſcientia, ac de Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, præceptum, mandatum, voluntatem, & ſtatutum, ac litteras hujuſmodi, necnon etiam omnia, & ſingula in eis contenta, ſub quibuſvis verborum formis, & expreſſionibus, ac inde ſecuta, & ſequenda quæcumque, Apoſtolica auctoritate, & tenore præſentium, perpetuo approbamus, & confirmamus, ac illa etiam innovamus, & de novo concedimus, præcipimus, mandamus, volumus, decernimus, & ſtatuimus, eiſdemque perpetuæ, & inviolabilis firmitatis Apoſtolicæ robur adjicimus. Supplentes, omnes, & ſingulos, tam juris, quam facti, & ſolemnitatum de jure, vel uſu, ſeu conſuetudine requiſitarum, vel alias quomodolibet neceſſariarum, & quoſvis alios etiam quantumvis ſubſtantiales defectus, ſi qui in eiſdem, ſeu eorum aliquo intervenerint. Et nihilominus volumus, & præcipimus, quod omnes pecuniæ redigendæ, & hactenus redactæ, tam ex ſubhaſtatione, & venditione quorumcumque Bonorum decoctorum, vel in omnem caſum, ubi diſcuſſio bonorum fit, quam ex exactione Creditorum, etiamſi de conſenſu Partium ſubhaſtatio, venditio, & exactio fiat, necnon totum pretium omnium rerum ſubhaſtatione venditarum, & vendendarum per Curſores, & Mandatarios, etiam in Cauſis criminalibus, ac pretium Bonorum ſtabilium, vigore quarundam litterarum dicti Prædeceſſoris de jure congrui venditorum, & vendendorum, in dicto Monte deponantur. Necnon quoties ex aliqua diſpoſitione, etiam per Nos, vel Succeſſores noſtros aliquod Depoſitum penes Ædem Sacram, aut Perſonam fide, & facultatibus idoneam, erit faciendum, cenſeatur Mons Pietatis hujuſmodi, ad id ſpecialiter deputatus eo ipſo, ipſæque Pecuniæ per dicti Montis Officiales, ſicut cetera Depoſita inibi facienda, exigi poſſint, & debeant. Mandantes dilecto Filio noſtro Auguſtino Tituli Sancti Laurentii in Pane, & Perna, Presbytero Cardinali Cuſano nuncupato, moderno, & pro tempore exiſtenti dicti Montis Protectori, qua-

Quæ ex decoctorum bonis divenditis, ex diſcuſſionibus, exactionibus, ſubhaſtationibus, venditionibus, etiam criminalibus, & vi juris congrui, pecuniæ colliguntur, apud Montem ſunt deponendæ.

Depoſita apud ædem ſacram, vel virum fide, & facultatibus idoneum facienda, ab adminiſtris Montis ſunt exigenda.

Montis Protectori harum rerum executio demandatur; cenſuris, & pœnis pecuniariis

eos compellit, qui contra quicquam moliri auserint.

quatenus ad omnem Provisorum, & Ministrorum ejusdem Montis, nunc & pro tempore existentium requisitionem, & instantiam, omnia, & singula deposita, ut præfertur, facienda, penes dictum Montem, & non apud aliquem Mercatorem realiter, & cum effectu, pretiaque quorumcumque Bonorum, tam stabilium, quam mobilium, & se moventium per subhastationem, & deliberationem, in quacumque Curia, & Tribunali Urbis, etiam criminali, tam per Cursores nostros, quam quosvis alios Mandatarios, vendendorum redigenda, ac etiam pretia ex retractu, seu alias vigore dictarum litterarum juris congrui deponenda, de mandato, & decreto Camerarii, & Magistrorum Viarum, ac in omnibus casibus, in quibus depositum erit faciendum, in eodem Monte, & non alibi deponi, ac præmissa, & alia quæcumque in dictis litteris contenta, ab omnibus, ad quos nunc spectat, & quomodolibet spectabit in futurum, etiam sub Censuris Ecclesiasticis, & pecuniariis, ejus arbitrio, imponendis, moderandis, & applicandis pœnis, inviolabiliter in omnibus, & per omnia observari, & adimpleri faciat. Necnon contra quosvis, etiam criminales, tam Gubernatoris, quam aliorum dictæ Urbis Tribunalium Notarios, quos etiam sub eisdem Litteris comprehendi volumus, ac comprehensos esse decernimus, & declaramus, itaut Officiales dicti Montis ad deponendum Pecunias, ut præfertur, exigendas, ex officio agere possint contra quasvis Personas, & Depositarios, ac quascumque alias; tam Sæculares, quam Ecclesiasticas Personas, cujusvis status, gradus, ordinis, & conditionis existentes, præmissis, aut eorum alicui pro tempore quomodolibet contravenientes, etiam per inquisitionem, ac criminali, & incarcerationis via, aut alias, prout bene visum, & magis expediens fuerit, procedat, ac pœnas pecuniarias per eum imponendas hujusmodi, a quibuscumque contravenientibus irremissibiliter exigi, & arbitrio suo, applicari mandet, aliaque omnia, & singula faciat, gerat, & exequatur, quæ in præmissis, & circa ea necessaria fuerint, seu quomodolibet opportuna; mandantes Cursoribus, & Mandatariis prædictis, quatenus totum, & integrum pretium omnium rerum per subhastationem vendendarum, etiam in Causis criminalibus penes eundem Montem integre, realiter, & cum effectu, omnino depo-

deponant, & deponi curent, ceteraque ad id necessaria faciant, & exequantur. Et nihilominus commoditatibus, & opportunitatibus dicti Montis circa lites, & controversias, quæ tam occasione præmissorum, quam alias adversus eundem Montem, seu illius Ministros hactenus ortæ sunt, & oriri poterunt in futurum, salubri aliqua ratione providere volentes, motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, eidem Augustino Cardinali moderno & pro tempore existenti dicti Montis Protectori, omnes, & singulas lites, causas, & differentias tam civiles, quam criminales, & mixtas, tam super Depositis hujusmodi hactenus quomodolibet factis, & faciendis, quam super ipsis Montis Bonis, rebus, juribus, & actionibus quibuscumque, necnon locationibus, venditionibus, donationibus, Legatis, Fideicommissis, testamentis, hæreditatibus, & illarum discussionibus, ac quibuscumque aliis dispositionibus, juriumque, & actionum cessionibus, & aliis quibuscumque, inter vivos, & causa mortis, vel quasi contractibus, etiam vim obligationis Cameralis habentibus, interesse ejusdem Montis, etiam occasione hujusmodi depositorum, & tamquam principaliter, etiam per viam necessariæ defensionis, & alias quomodolibet concernentes, inter dictum Montem, sive illius Provisores, & Ministros pro tempore existentes, ac quascumque alias Personas, tam Laicas, quam Ecclesiasticas, cujuscumque status, gradus, ordinis, dignitatis, & conditionis, vel præeminentiæ existentes, Universitates, Societates, Congregationes, Collegia, ac tam Virorum, quam Mulierum Monasteria, Hospitalia, & alia Pia Loca, tam communiter, quam divisim, ac tam active, quam passive, ultro, citroque ad invicem, vel alias quomodolibet motas vel movendas, ac etiam per appellationem, & in quacumque instantia, coram quibusvis Judicibus, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditoribus introductas, & indecisas pendentes, quas omnes, & singulas ab ipsis Judicibus harum serie ad Nos advocamus, & reasumimus per se, vel ejus Vice-Protectorem, vel alium, seu alios, quem, seu quos, ad hæc duxerit deputandos, etiam summarie, simpliciter, & de plano, ac sine strepitu, & figura Judicii, sed sola Facti veritate inspecta, ac etiam Manu Regia, cum omnibus, & singulis suis incidentibus, & dependentibus, emergentibus, annexis, & connexis, ac

Omnes, & singulæ controversiæ, quæ aliqua ratione ad Pietatis Montem pertineant, etiamsi Obligatio Cameralis intercedit, ab aliis Judicibus avocantur, & Montis Protectori committuntur; qui privative quoad omnes, & manu regia procedat; ac facultates amplissimæ illi tribuuntur, ut quæcumque dubia declaret, Edicta, Statuta condat, immutet, & abroget, omni, & quacumque appellatione remota.

toto negotio principali, etiam privative, quoad omnes, & singulos alios Judices Ordinarios, & Delegatos, eorumque Curias, & Tribunalia Ecclesiastica, vel Sæcularia audiendi, cognoscendi, & fine debito terminandi, necnon quoscumque adversarios, & alios interesse habentes, tam in dicta Curia, quam extra eam, etiam per Edictum publicum, constito sibi summarie de non tuto accessu, citandi, ac quibusvis, etiam dictæ Curiæ Judicibus, & Personis, quibus, & quoties opus fuerit, sub sententiis, censuris, & pœnis Ecclesiasticis, ac etiam pecuniariis, de quibus videbitur, inhibendi, & in eventum non paritionis, ad declarationem incursus Censurarum, & Pœnarum hujusmodi procedendi, ac sententias desuper ferendas debitæ executioni demandandi, seu demandari faciendi, Contradictores, & Rebelles quoscumque, per similes censuras, & pœnas, aliaque opportuna juris, & Facti remedia compescendi, ac brachii Sæcularis auxilium invocandi, & quæcumque dubia, & difficultates, si quæ præmissorum occasione quomodolibet oriri contigerit, declarandi, & interpretandi, ac quæcumque Edicta, Statuta, & Ordinationes, pro exequutione præmissorum, sub quibusvis pœnis sibi bene visis condendi, & condita mutandi, seu in toto, vel parte abrogandi, omniaque, & singula alia in eisdem præmissis, & circa ea necessaria, & opportuna, faciendi, & exequendi, etiam omni, & quacumque appellatione remota, plenam, liberam, & omnimodam facultatem, potestatem, & auctoritatem perpetuo tribuimus, & elargimur.

Ne quis subreptionis, obreptionisve, aut nullitatis vitium impingere audeat, interdicitur; quin etiam a revocationibus præcavetur; quæque si quando evenirent, Provisoribus facultas tribuitur, ut quemadmodum visum fuerit, redintegrent.

Decernentes præsentes Litteras, & in eis contenta quæcumque, nullo unquam tempore, etiam ex eo, quod Notarii, etiam criminales Gubernatoris, ac aliorum dictæ Urbis Tribunalium, ac decocti, & eorum Creditores, & quicumque Collitigantes dicti Montis, ceterisque interesse habentes ad hoc vocati non fuerint, nec eisdem præmissis consenserint, aut alias de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel alio quocumque defectu notari, impugnari, retractari, seu in jus, vel controversiam vocari, aut ad terminos Juris reduci, vel adversus illas quodcumque Juris, vel Facti remedium impetrari posse, neque sub quibusvis similium, vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus

nibus per Nos, aut alios Romanos Pontifices Prædecessores, seu Successores nostros, sub quibuscumque verborum expresiionibus, & formis, etiam Motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, pro tempore factis, & faciendis comprehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & eum in quo ante præmissa quomodolibet erant, statum repositas, & plenarie reintegratas, & de novo etiam sub Data per Provisores, & Ministros dicti Montis pro tempore existentes, quandocumque eligenda, de novo concessa esse, & fore, suumque plenarium, & integrum effectum sortiri debere. Sicque per quoscumque Judices, & Commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam dictos Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet, quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique judicari, & definiri debere. Nec non irritum, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quibuscumque Litium pendentiis, & aliis præmissis, ac quibusvis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon dictæ Urbis Statutis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Privilegiis, quoque Indultis, & Litteris Apostolicis Vicario, Gubernatori, Auditori; Senatori, Conservatoribus, Reformatoribus dictæ Urbis, & aliis quibuscumque Judicibus, & Notariis prædictis, ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriis, ac irritantibus, & aliis decretis, etiam motu pari, ac consistorialiter in contrarium concessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, illorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expresio habenda foret, illorum tenores præsentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Clausula sublata.

Decretum irritans.

Clausula derogatoria.

Datum Tusculi, sub Annulo Piscatoris, die 20 Maji 1593 Pontificatus Nostri Anno Secundo.

*M. Vestrius Barbianus.*

# ALIUD BREVE

*EJUSDEM*

# CLEMENTIS PAPÆ OCTAVI

In quo continetur Confirmatio, & Innovatio præcepti omnibus, & singulis Romanæ Curiæ Judicibus, ut omnia Deposita summam quinque Scutorum excedentia penes Montem Pietatis fieri curent, & pœna adjecta Bancheriis Hebræis morosis in consignatione residuorum Pignorum ab eis venditorum, Sacro Monti, cum deputatione Protectoris Illustrissimi, & Reverendissimi Cardinalis Aldobrandini.

ANNO MDCII. XVIII. Julii.

## CLEMENS PAPA VIII.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Confirmanda, & amplianda, quæ pietatis, & charitatis opera fovent.

UÆ ad pietatis, & charitatis opera, præsertim in Alma Urbe Nostra exercenda, Pauperumque, & miserabilium Personarum necessitates sublevandas, pie, & provide instituta, & ordinata sunt, ut firmius subsistant, & inviolabiliter observentur, libenter confirmamus, ampliamus. Cum itaque, sicut accepimus, dudum felicis recordationis Gregorius Papa XIII Prædecessor Noster, omnibus, & singulis Romanæ Curiæ Judicibus, tam Ecclesiasticis, quam Sæcularibus, etiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, & Causarum Palatii Apostolici Auditoribus, Motu ejus proprio præceperit, & mandaverit, atque statuerit, ut in quibuscumque Causis etiam Criminalibus, coram eis in quavis instantia, nunc, & pro tempore pendentibus, ubi actuali Pecuniarum Deposito supra summam quinque Scutorum locus esset, juxta Decreta per ipsos Judices facienda, illud non amplius penes Notarios, ut eatenus fieri solitum erat, sed sine ipso-

Refertur Constitutio Gregorii XIII de Depositis Judiciariis, quæ quinque excederent scuta, apud Montem Pietatis facienda.

ipſorum Notariorum præjudicio, penes Montem Pietatis de Urbe, ſeu illius pro tempore exiſtentem Depoſitarium fieri, & deponi curarent, cujus Depoſiti conſignatio fieret per Mandatum Judicis, abſque alia impenſa, ea dumtaxat excepta, quæ regulariter, juxta ſtylum cujuſcumque Tribunalis, pro illius conſignatione penes Notarium, fieri conſueverat, eidem Notario tantum ſolvenda, uſum, & conſuetudinem Cedularum Bancariarum, cautionum, & Pignorum, dum res eſſet dubia, & ſuper ea lis penderet, nequaquam tollendo, quodque ubi ſuper pecuniis ſequeſtratis, vel penſionibus Domorum, Caſalium, aut aliarum quarumcumque rerum litigioſarum, tam prophanarum, quam Eccleſiaſticarum, lis inter alios penderet, verus Debitor interim penes ipſum Montem pecunias deponere, non ſolum ad Partis inſtantiam, ſed etiam ex officio compelleretur, ac liceret unicuique Debitori, qui Creditoris ſui copiam non haberet, pecunias in eodem Monte actualiter deponere, quæ Creditori poſſent libere conſignari. Quod ſi etiam ipſe Debitor vellet moræ litem effugere, & prætenderet non eſſe locum conſignationi, & deſuper audiri, facto prius in ipſo Monte Pecuniarum Depoſito, tam in futuris, quam in pendentibus negotiis, & præcipue in quibuſcumque diſcuſſionibus, pro loco tuto, ipſum Montem, eorum arbitrio, eligere poſſent; Judices vero aliter decernentes indignationis ſuæ pœnam incurrerent; Partes autem aliter deponentes periculo omni ſubjacerent, nec a Creditoribus propterea liberatæ intelligerentur; ac ipſius Montis Proviſores, & Miniſtri ita eſſent in conſervatione fideles, & conſignatione celeres, ut ceteri etiam non litigantes ad deponendum penes eos allicerentur; utque magis ſic deponentibus eſſet conſultum, voluit non ſolum ipſius Montis, ſed etiam ipſius Depoſitarii, ab eo pro tempore eligendi, bona fore, & intelligi pro dictorum Depoſitorum reſtitutione efficaciter obligata, perinde ac ſi ipſorum Cameralis obligatio interceſſiſſet, eaque ſimiliter diſpoſuit in eventum diſcuſſionis, tamquam publico Camerali Inſtrumento munita, ceteris præferri. Quodque Notarii, & Judices contra præmiſſa venientes; Notarii videlicet, excommunicationis ſententiam incurrerent, ac omnibus emolumentis ſuorum Officiorum unius Anni dicto Monti applicandis, prima vice, deinde ipſis Officiis privati eſſent eo ipſo;
itidem-

itidemque Judices, etiamsi Archiepiscopi, Episcopi, seu alii Prælati forent, pœna quingentorum Ducatorum auri de Camera, eidem Monti pariter applicandorum, sine remissionis spe mulctarentur, & alias prout in Litteris dicti Prædecessoris desuper in forma Brevis, die prima Octobris, Pontificatus sui Anno Decimotertio confectis, plenius continetur. Verum quia, sicut etiam accepimus, super præmissis aliquæ ortæ fuerunt controversiæ, & propterea omnem desuper dubitandi materiam de medio tollere, eaque innovare, ac in aliquibus declarare, & etiam ampliare volentes, ac Litterarum prædictarum, necnon Privilegiorum, facultatum, concessionum, gratiarum, & indultorum quorumcumque eidem Monti, illiusque Archiconfraternitati, & dilectis Filiis illorum Protectori, Provisoribus, Officialibus, Archiconfratribus, & Ministris quomodolibet concessorum tenores, etiam veriores præsentibus pro expressis habentes, Motu proprio, & ex certa nostra scientia, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, litteras prædictas, ac omnia, & singula in eis contenta, ac inde secuta, & sequenda quæcumque, ac alia privilegia, indulta, immunitates, exemptiones, facultates, & gratias Monti, illiusque Archiconfraternitati, ac dilectis Filiis illorum, Protectori, Provisoribus, Officialibus, Archiconfratribus, & Ministris per prædictum Gregorium, ac piæ memoriæ Paulum Tertium, Julium etiam Tertium, ac Pium Quartum, & Sixtum Quintum, & quoscumque alios Romanos Pontifices Prædecessores Nostros, ac Nos, Sedemque Apostolicam, sub quibuscumque tenoribus, & formis quomodolibet concessa, ac inde secuta, & sequenda quæcunque, Apostolica auctoritate, tenore præsentium, perpetuo approbamus, & confirmamus, eisque perpetuæ, & inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos tam Juris, quam Facti, & solemnitatum de Jure, usu, & consuetudine requisitarum, vel alias quomodolibet necessariarum, & quosvis alios etiam quamtumvis substantiales defectus, si qui in eisdem, seu in eorum aliquo intervenerint, supplemus, eaque omnia, & singula innovamus, & quatenus opus sit, Monti, & Archiconfraternitati, ac Protectori, Provisoribus, Officialibus, Archiconfratribus, & Ministris prædictis, & eorum singulis auctoritate, & tenore prædictis, etiam perpetuo de novo concedi-

Subortis aliquibus controversiis de iis, quæ in Gregorii XIII Constitutione continentur, hic, confirmatis Privilegiis jam Pietatis Monti concessis, eorumque suppletis defectibus, etsi esset opus, etiam denuo concessis, declarantur, & quædam ampliantur.

cedimus. Et insuper, quod omnes pecuniæ redigendæ, & hactenus redactæ, tam ex subhastatione, & venditione quorumcumque Bonorum decoctorum, & aliorum, vel in omnem casum, ubi discussio Bonorum fit, quam ex exactione Creditorum litigiosorum, etiam si de consensu Partium subhastatio, venditio, & exactio fiat, necnon totum pretium omnium rerum per subhastationem venditarum, & vendendarum, ac pecuniæ, & Bona, durante Judicio discussionis exigendum, & colligendum per Judices causarum discussionis, ac per Cursores, & Mandatarios, seu per quoscumque alios ad id deputatos, etiam in Causis Criminalibus, & pretium Bonorum stabilium vigore Constitutionis super jure congrui, per dictum Gregorium prædecessorem editæ venditorum, & vendendorum, in dicto Monte effectualiter, & in numerata pecunia deponantur, etiamsi per Cedulam Campsorum solvere promittentium, seu Mercatorum oblationes fiant in casibus prædictis. Necnon quoties ex aliqua dispositione, etiam per Nos, vel Successores Nostros aliquod Depositum penes Ædem Sacram, aut personam fide, & facultatibus idoneam, erit faciendum, censeatur Mons Pietatis hujusmodi, ad id specialiter deputatus eo ipso, ipsæque pecuniæ per dicti Montis Officiales, sicut cetera Deposita inibi facienda, exigi possint, & debeant. Et si super præmissis, ubi faciendum sit Depositum, dentur penes Acta Notariorum aliquæ Cedulæ quorumcumque Campsorum, vel Mercatorum, etiam si in eis dicatur, quod dicti Mercatores se obligent, nulla facta mentione Depositi, sed simpliciter, vel alias promittant, aut se obligent de solvendo, animo se relevandi a quibuscumque obligatis, seu interesse habentibus, vel dicti Mercatores faciant, aut creent illos Debitores in eorum libris, vel alias ad partes, in casu faciendi Depositi, ut supra, dictæ Cedulæ nullatenus suffragentur, sed semper ad deponendas pecunias in eodem Monte cogatur, nisi Cedulæ hujusmodi ad favorem, vel instantiam Cameræ, & Fisci Nostri factæ essent. Quibus solas Cedulas suorum Depositariorum sufficere, & suffragari volumus. Necnon Cursores, & Mandatarii prædicti totum, & integrum pretium omnium rerum per subhastationem vendendarum, etiam in Causis Criminalibus, satisfacto prius per eos eisdem Creditoribus, qui dicta Bona subhastare fecerunt,

Apud Montem Pietatis deponendæ sunt pecuniæ redactæ ex bonis decoctis, discussionibus, exactionibus litigiosis, etiam de partium consensu, ex subhastationibus per Cursores, & Mandatarios faciendis etiam criminalibus, & ex venditionibus vi juris congrui, quamquam Campsorum Cedulæ, & Mercatorum oblationes adstipularentur.

Item pecuniæ deponendæ apud Ædem sacram, aut virum fide, & facultatibus idoneum.

Campsorum Cedulæ, & obligationes non impediunt, quominus apud Montem in prædictis deposita sint facienda; nisi hujusmodi Cedulæ in favorem Cameræ Apostolicæ, & Fisci essent factæ.

Cursores, & Mandatarii de sua mercede non sunt satisfaciendi, nisi penes Montem facto deposito.

runt, penes eundem Montem integre, realiter, & cum effectu statim omnino deponant, & deponi curent, & donec non sit factum dictum Depositum, non possint, nec debeant de eorum mercede pro actu deliberationis tantum debita, satisfieri. Quodque omnes, & singuli Notarii prædicti non possint recipere dicta Deposita, sive in pecunia, sive in Cedulis fienda, sed illa statim ad dictum Montem transmittere teneantur, sub ducentorum Ducatorum, & aliis, arbitrio pro tempore existentis dicti Montis Protectoris imponendis, & applicandis pœnis. Et quod super pecuniis depositatis in dicto Monte non possint fieri, nec apponi aliqua Sequestra, minusque aliquæ inhibitiones, nec mandata de non solvendo, seu de non consignando, nec aliqua alia impedimenta circa ea fieri possint, præterquam ad instantiam Cameræ, & Fisci, nisi de mandato, & ordine Protectoris dicti Montis pro tempore existentis, seu Judicis ab eo deputandi, sed Sequestra, Inhibitiones, & alia impedimenta prædicta fieri possint tantum super Cedula, quæ a Ministris, & Officialibus Montis in fidem, & testimonium facti Depositi fieri solet, si penes Acta Notarii Causæ, ob quam factum est depositum, exhibita, & producta fuerit, ubi constito de justificatione eorundem Sequestrorum, Judex Causæ mandabit in calce, vel a tergo ejusdem Cedulæ, cui solvendæ fuerint pecuniæ depositatæ; cujus quidem Cedulæ, & Mandati in ea appositi vigore, Officiales, & Ministri ejusdem Montis, quibus dictæ Cedulæ repræsentatæ fuerint, pecunias juxta mandatum Judicis Causæ, solvere tenebuntur. Decernentes, & declarantes Sequestra penes eundem Montem, & super illius Depositis alias, quam, ut præfertur, apposita, & facta nullius esse roboris, vel momenti, ac Montem, ejusque Officiales, & Ministros prædictos, etiam quod de facto penes eos executa fuissent, nullo modo afficere, vel obligare, minusque ipsos ad illa recipiendum, acceptandum, vel admittendum teneri, sed perinde haberi, ac si facta non fuissent. Ac volentes, & dicta auctoritate statuentes, quod pro tempore existens dicti Montis Protector, seu Judex ab eo deputatus, ad omnem simplicem Provisorum, Officialium, & Ministrorum ejusdem Montis, nunc, & pro tempore existentium requisitionem, & instantiam, omnia, & singula Deposita, ut præfertur, facienda, penes dictum

Tabelliones sub ducentorum ducatorum pœna, aliisque tenentur deposita ad Montem transmittere.

Sequestrationes apud Montem fieri non debent, nisi a Camera Apostolica, & Fisco, aut ex mandato Protectoris, illiusque Judicis; sed siquidem super Cedulam, quæ apud causæ Tabellionem producitur, illiusque solutio ab administris Montis fiet ex Judicis decreto in illius calce apposito, atque Sequestrationes aliter factæ erunt irritæ.

Cardinalis Protector, requisitus ab administris, curabit, ut quæ Deposita sunt facienda apud Pietatis Montem, re ipsa fiant.

dictum Montem, & non apud aliquem Mercatorem, seu Ædem Sacram, vel aliam quamcumque Personam realiter, & cum effectu fieri faciat, pretiaque quorumcumque Bonorum, tam stabilium, quam mobilium, & semoventium per subhastationem, & deliberationem, ac pecuniæ in causis discussionum colligendæ, & omnium aliorum prædictorum in quacumque Curia, & Tribunali Urbis, tam per Cursores nostros, quam quosvis alios Mandatarios vendendorum redigenda, ac etiam pretia ex retractu, seu alias vigore dictæ Constitutionis Juris congrui, de mandato, & decreto dilectorum Filiorum S.R.E. Camerarii, & Magistrorum Viarum, seu aliorum deponenda, ac in omnibus casibus, in quibus depositum erit faciendum, in eodem Monte, ac non alibi deponi. Ac omnia residua pretii quorumcumque Pignorum, tam venditorum, quam vendendorum a quibuscumque Hebræis per mandatum Cardinalis Camerarii, & Acta illius Notarii ad id deputati, de cetero juxta facultates eidem Monti per prædictos Julium III, & Paulum IV, & alios quoscumque Romanos Pontifices Prædecessores Nostros concessas, effectualiter deponi debeant in dicto Monte, ad effectum illa restituendi veris dominis juxta mandatum, & ordinationem per Cardinalem Camerarium, & Acta sui Notarii desuper fiendam, itaut facta venditione ipsorum Pignorum, ac pretii eorundem solutione, infra octo dies omne, & totum, & integrum residuum penes dictum Montem realiter, & cum effectu, ac omni mora, & dilatione penitus, & omnino semotis, atque cessantibus, deponi debeat, sub pœna unius scuti, pro quolibet Pignore, applicandi pro medietate ipsi Monti, & pro alia medietate Notario Pignorum Hebræorum. Ipseque pro tempore existens Protector singula præmissa, & alia quæcumque in prædictis, ac præsentibus Litteris contenta, ab omnibus, ad quos nunc, & pro tempore quomodolibet spectabit, sub prædictis, & aliis pecuniariis, ejus arbitrio imponendis, moderandis, & applicandis pœnis, ac etiam Censuris Ecclesiasticis, in omnibus, & per omnia inviolabiliter observari, & adimpleri mandet, faciat, atque procuret; necnon contra quosvis, etiam Criminales, tam Gubernatoris, quam omnium aliorum dictæ Urbis Tribunalium Notarios, quos etiam sub eisdem præsentibus Litteris comprehendi volumus, & comprehensos fore, & esse decernimus,

Ab Hebræis, quæ divenduntur Pignora, quicquid eorum reliquum fuerit pecuniæ, apud Montem octo dierum spatio, sub pœna scuti unius pro quolibet Pignore deponatur, suis dominis restituendum.

Cardinalis Protector curabit, ut non modo quicumque alii, sed omnes etiam Tabelliones sub censuris, & pecuniariis pœnis, quæ sunt proposita, efficiant.

Qui rerum Montis gerunt curam, adversus quoscumque agunt, ut in ipso Monte pecunias hujusmodi deponant.

nimus, & declaramus. Itaut dicti Montis Provisores, Officiales, & Ministri ad deponendum pecunias, ut præfertur, exigendas, contra quoscumque Depositarios, & quasvis alias, tam Sæculares, quam Ecclesiasticas cujusvis status, gradus, ordinis, & conditionis existentes personas, quantumvis privilegiatas, ex officio agere possint, & valeant. Ipseque Protector adversus singulos, præmissis, aut eorum alicui, pro tempore quomodolibet contravenientes, etiam per inquisitionem, ac Criminali, & carcerationis via, aut alias, prout ei bene visum, & magis expediens fuerit, procedat, ac pœnas per eum imponendas hujusmodi, a quibuscumque contravenientibus irremissibiliter exigi, & arbitrio suo applicari mandet, aliaque omnia, & singula faciat, gerat, & exequatur, quæ in præmissis, vel circa ea, necessaria fuerint, seu quomodolibet opportuna. Præterea pro faciliori, & celeriori litium, & controversiarum, quæ tam occasione præmissorum, ubi agitur principaliter de interesse ipsius Montis, quam alias adversus Montem, vel Archiconfraternitatem hujusmodi, seu illius Ministros hactenus ortæ sunt, & oriri contigerit in futurum, pro tempore existenti dicti Montis Protectori, omnes, & singulas lites, causas, & differentias, tam Civiles, quam Criminales, & mixtas, tam super depositis hujusmodi, respectu interesse dicti Montis hactenus quomodolibet factis, & faciendis, quam Montis, seu Archiconfraternitatis hujusmodi Bonis, rebus, juribus, & actionibus quibuscumque; necnon locationibus, venditionibus, donationibus, legatis fideicommissis, testamentis, hæreditatibus, & illarum discussionibus, ac quibuscumque aliis dispositionibus, juriumque, & actionum cessionibus, & aliis quibuscumque inter vivos, & causa mortis, vel quasi contractibus, etiam vim Cameralis obligationis habentibus, interesse Montis, & Archiconfraternitatis hujusmodi etiam occasione Depositorum, ubi agitur, ut supra, de interesse Montis, & tamquam principaliter, etiam per viam necessariæ defensionis, & alias quomodolibet concernentibus, inter dictum Montem, sive illius Provisores, & Officiales, & Ministros pro tempore existentes, ac quascumque alias, tam Laicas, quam Ecclesiasticas, cujuscumque status, gradus, ordinis, dignitatis, & conditionis, vel præeminentiæ existentes Personas qualitercunque privilegiatas, Universitates,

Protector in carceres conjicere potest, qui contra fecerint.

Est Protectoris jus dicere de quibuscumque controversiis, quæ Pietatis Montem attingunt; easque contra quoscumque ad se avocare.

tes, Societates, Congregationes, Collegia, ac tam Virorum, quam Mulierum Monasteria, Hospitalia, & alia Pia Loca quæcumque, Privilegia, seu Indulta desuper habentia, seu habere prætendentia, tam communiter, quam divisim, & tam active, quam passive, ultro, citroque ad invicem, vel alias quomodolibet motas, vel movendas, ac etiam per appellationem, & in quacumque instantia, coram quibusvis Judicibus, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditoribus introductas, & indecisas pendentes, quas omnes, & singulas ab ipsis Judicibus harum serie ad Nos avocamus, & reassumimus, per se, vel alium, seu alios, quem, seu quos ad hoc duxerit deputandum, seu deputandos, etiam summarie, & de plano, & simpliciter sine strepitu, & figura Judicii, sola Facti veritate inspecta, & etiam manu Regia, omni, & quacumque appellatione, reclamatione, revisione, recursu, & restitutione in integrum remotis, cum omnibus, & singulis suis incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis, & connexis, ac toto negotio principali, etiam privative quoad omnes alios, & singulos Judices Ordinarios, & Delegatos, & Cameræ Apostolicæ generalem Auditorem, etiam ubi agitur vigore obligationis Cameralis, eorumque Curias, & Tribunalia Ecclesiastica, vel Sæcularia, audiendas, cognoscendas, decidendas, fineque debito terminandas; nec non quoscumque Adversarios, & alios interesse habentes, tam in dicta Curia, quam extra eam, etiam per Edictum publicum, constito sibi summarie de non tuto accessu, citandi, ac quibusvis etiam Judicibus dictæ Curiæ, & personis, quibus, & quoties opus fuerit, sub sententiis, censuris, & pœnis Ecclesiasticis, & etiam pecuniariis, aliisque pœnis, prout sibi videbitur, inhibendi, & in eventum non paritionis, ad declarationem incursus censurarum, & pœnarum hujusmodi procedendi, ac sententias desuper ferendas debitæ executioni demandandi, seu demandari faciendi, contradictores quoslibet, & rebelles, ac præmissis non parentes, eisque quovis prætextu, seu quæsito colore, se quomodolibet opponentes, per similes censuras, & pœnas, aliaque opportuna juris, & Facti remedia compescendi, & brachii sæcularis auxilium invocandi. Necnon quæcumque dubia, & difficultates, si quæ præmissorum occasione quomodolibet oriri contigerit, declarandi, & in-

Item declarat quæcumque dubia, edicta, & statuta

condit, eaque immutat, & abrogat, & Typis demandat; nec quiſquam de quibus decernit, de appellatione poteſt dicere.

& interpretandi, ac quæcumque Edicta, Statuta, & Ordinationes, pro executione præmiſſorum, ſub quibuſvis pœnis ſibi bene viſis condendi, & condita mutandi, ſeu in toto, vel in parte abrogandi, illaque imprimendi, & etiam per affixionem publicandi, omniaque, & ſingula alia in eiſdem ſingulis præmiſſis, & circa ea neceſſaria, ſeu quomodolibet opportuna, eique beneviſa faciendi, & exequendi, etiam omni, & quacumque appellatione remota, plenam, liberam, & omnimodam facultatem, poteſtatem, & auctoritatem perpetuo tribuimus, concedimus, & elargimur. Quodque omnes, & ſinguli dicti Montis Officiales, & Miniſtri, tam civiliter, quam criminaliter, pro negotiis, rebus, & bonis ad dictum Montem vere, & principaliter ſpectantibus, & pertinentibus, alibi, tam judicialiter, quam extrajudicialiter conveniri, & moleſtari non poſſint, quam coram dicto Protectore, ſeu ab eo deputando. Contra quos omnes, & ſingulos Officiales, & Miniſtros, videlicet Depoſitarium, Cuſtodem, Capſerium, Computiſtam, & alios quovis nomine nuncupatos, tam præſentes, quam futuros, & eorum Fidejuſſores, ſeu approbatores, & eorum bona quæcumque, ubicumque, & in quibuſcumque rebus exiſtentia, pro redditione rationis eorum adminiſtrationis, & pro eorum debitis, ad favorem dicti Montis contractis, & contrahendis prædictis, Mons, & ejus Proviſores, & Officiales, idem jus, & privilegium, eandemque actionem in omnibus, & per omnia, ac pariformiter, & ſine ulla prorſus differentia habeant, & potiantur, ac exercere poſſint, & valeant, quæ Cameræ Apoſtolicæ, ac Fiſco Noſtro, contra illorum Debitores de jure, uſu, conſuetudine, aut alias quomodolibet competunt, aut competere poterunt in futurum, non tamen contra ipſam Cameram, aut illius Fiſcum. Quodque ſolutis Depoſitis de mandato cujuſcumque Judicis competentis, nec Mons, minuſve ejus Officiales ulterius teneantur, nec remaneant obligati, non obſtante quacumque appellatione, quæ contra mandatum ejuſdem Judicis fieri poſſet. Decernentes præſentes litteras, & in eis contentá quæcumque, ullo unquam tempore, etiam ex eo quod Notarii, etiam criminales Gubernatoris, ac aliorum omnium dictæ Urbis Tribunalium, ac decocti, & eorum Creditores, & quicumque collitigantes dicti Montis, ceterique intereſſe habentes ad hoc voca-

Adminiſtri Montis ex ipſius negotiis non poſſunt in jus vocari, niſi coram Protectore.

Mons contra ſuos Adminiſtros, eorumque fidejuſſores, ac bona, utitur privilegio Cameræ, ac Fiſci; non tamen contra ipſam Cameram, ac Fiſcum.

Depoſitis ſolutis ex decreto Judicis, Mons, ejuſque Adminiſtri liberantur.

Prohibetur, nequis dicat de ſubreptione, & obreptione; & tribuitur Adminiſtris facultas hæc omnia redintegrandi, ſi quando eorum contingeret revocatio.

vocati non fuerint, nec eisdem præmissis consenserint, aut alias de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel alio quocumque defectu notari, impugnari, retractari, seu in jus, vel controversiam vocari, aut ad terminum juris reduci, vel adversus illas quodcumque juris, vel Facti, aut gratiæ remedium impetrari posse, neque sub quibusvis similium, vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus per Nos, aut alios Romanos Pontifices Prædecessores, seu Successores Nostros, sub quibuscumque verborum expressionibus, & formis, etiam motu, scientia, ac potestatis plenitudine similibus, pro tempore factis, & faciendis comprehendi, sed semper ab illis, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & eum, in quo ante præmissa, quomodolibet erant, statum, restitutas, repositas, & plenarie reintegratas, ac de novo, etiam sub data per Provisores, Officiales, & Ministros dicti Montis pro tempore existentes, quandocumque eligenda, de novo concessa esse, & fore, suumque plenarium, & integrum effectum sortiri debere. Sicque per prædictum Protectorem, & alios quoscumque Judices, & Commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam dictos Auditores, ac S. R. E. Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique, & in quacumque instantia judicari, & definiri debere, irritum quoque, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quibuscumque litium pendentiis, & aliis præmissis, ac quibusvis aliis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis; necnon dictæ Urbis, illiusque Tribunalium Statutis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Privilegiis quoque, exemptionibus, indultis, & Litteris Apostolicis quibuscumque Locis Piis, & dilectis Filiis Populo Romano, illiusque Senatori, & Conservatoribus, ac ejusdem Romanæ Ecclesiæ Camerario, Thesaurario, & dictæ Cameræ Præsidentibus, & Clericis (exceptis Causis Spoliorum, & aliis, ubi de interesse Cameræ, sive principaliter, sive secundario, sive alias quomodolibet ageretur, sive illud deregi, & de eo agi posse videretur) Vicario, Gubernatori, Auditori Cameræ, & aliis quibuscumque Judicibus,

Clausula sublata, & Decretum irritans.

Clausula derogatoria; quæ tamen Spoliorum causas, quæque Cameram, etiam de secundario attingunt, non complectitur.

cibus, & Tribunalibus, ac Notariis prædictis, ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibus, & aliis decretis, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, in contrarium quomodolibet concessis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium, & singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur præsentibus, pro expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat harum serie specialiter, & expresse, motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus derogamus, & ad plenum derogatum esse, nec in aliquo obstare volumus, decernimus, & declaramus, ceterisque contrariis quibuscumque. Insuper cum dictus Mons, illiusque Archiconfraternitas post obitum bonæ memoriæ Antonii Mariæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Salviati nuncupati, qui dum vixit, Montis, & Archiconfraternitatis hujusmodi Protector fuit, Protectore caruerit, & careat, Nos, ut Montis, & Archiconfraternitatis hujusmodi conservationi, bonoque regimini, & directioni opportunius consulatur de aliquo idoneo Protectore, qui juxta cordis nostri desiderium, ac traditam sibi ab Altissimo prudentiam, dictum Montem, illiusque Archiconfraternitatem pie, ac diligenter gubernet, & regat, providere volentes, dilectum Filium Nostrum Petrum Sancti Nicolai in Carcere Diaconum Cardinalem Aldobrandinum nuncupatum, Nostrum, secundum carnem, ex Fratre Nepotem, S. R. E. Camerarium, quem ob singularem ejus fidem, & industriam longo rerum usu, & experientia probatam, aliasque præclaras ejus animi dotes, cum pietatis studio, & charitatis, & justitiæ zelo conjunctas, eidem Monti, illiusque Archiconfraternitati valde utilem futurum in Domino confidimus, Montis, & Archiconfraternitatis hujusmodi, illorumque Bonorum, & Rerum Protectorem, & Defensorem, quo ad vixerit, cum omnibus supradictis, & aliis eidem Protectori competentibus,

Derogatio generalis.

Mortuo Cardinali Salviato, qui Montis præsidium gessit, illius partes Cardinali Aldobrandino demandantur; atque adeo a quibusque Montis Administris ei omnino obtemperandum.

tibus, & debitis facultatibus, privilegiis, & indultis, motu, ſcientia, & poteſtatis plenitudine paribus, facimus, conſtituimus, & deputamus. Mandantes in virtute ſanctæ Obedientiæ Montis, & Archiconfraternitatis hujuſmodi Proviſoribus, & Officialibus, Archiconfratribus, & Miniſtris prædictis, nunc, & pro tempore exiſtentibus, quatenus eidem Petro Cardinali, tamquam eorum Protectori, omnino pareant, atque obediant. Volumus autem, quod præſentes Litteræ a die illarum publicationis, omnes, & ſingulos, quos illæ concernunt, perinde arctent, & afficiant, ac ſi illis, & eorum cuilibet perſonaliter intimatæ fuiſſent. Quodque illarum tranſumptis, etiam impreſſis, manu Secretarii ipſius Montis, ſeu alicujus Notarii publici ſubſcriptis, & ſigillo dicti Montis, vel alicujus Prælati obſignatis, eadem prorſus fides in Judicio, & extra illud, adhibeatur, quæ eiſdem præſentibus adhiberetur, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ.

Tranſumptis harum Litterarum eadem fides habenda, ac ipſis.

Datum Romæ apud Sanctum Marcum ſub Anulo Piſcatoris, die 18. Julii 1602, Pontificatus Noſtri Anno Undecimo.

*M. Veſtrius Barbianus.*

BRE-

# BREVE
# CLEMENTIS OCTAVI

Super modo, & forma, per quoſcumque Regulares Ordines, Religiones, Inſtituta, ſeu Archiconfraternitates, & Congregationes Sæcularium, tam Urbis, quam aliarum Civitatum, & Locorum in Erectionibus, Inſtitutionibus, & Aggregationibus Confraternitatum, & Congregationum, & communicationibus Privilegiorum, Indulgentiarum, Facultatum, aliarumque ſpiritualium gratiarum, & Indultorum eiſdem Confraternitatibus, & Congregationibus faciendis, in poſterum obſervanda.

ANNO MDCIV VII Decembris.

## CLEMENS PAPA VIII.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Animarum cura poſtulat, ut qui abuſus ſenſim irrepunt, opportuno etiam conſilio revellantur.

Uæcumque a Sede Apoſtolica ad promovendam Chriſtifidelium ſalutem, aliquando conceſſa ſunt, etſi ea maturo conſilio, magnaque prudentia, & cautione ſancita, & decreta ſint; tamen cum Romanus Pontifex de animarum ſalute ſollicitus, progreſſu temporis, animadvertit ſenſim aliquos abuſus in eiſdem Statutis, & Decretis obſervandis provenire, debet pro ſui Paſtoralis Officii munere, illis opportuna ratione occurrere, & quantum cum Domino poteſt, adhibito ſalutari remedio, providere. Cum itaque a pluribus Romanis Pontificibus Prædeceſſoribus Noſtris, & forſan etiam a Nobis, nonnullis Regularibus Ordinibus, Religionibus, & Inſtitutis, ac etiam Chriſtifidelium Sæcularium Archiconfraternitatibus, & Congregationibus diverſarum Nationum, Nominum, & Inſtitutorum, tam in

Pluribus facta eſt facultas inſtituendi Sodalitia, aliaque item ſibi aggregandi, ac privilegia, & indulgentias communicandi; nec tamen

in Alma Urbe Nostra, quam in aliis Civitatibus, & Locis Christiani Orbis institutis, facultas erigendi, & instituendi in eorum Ecclesiis, necnon etiam sibi aggregandi Confraternitates, & Congregationes in eadem Urbe, & in aliis Locis existentes, eisque Privilegia, Indulgentias, Facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta sibi concessa respective communicandi attributa fuerit, ac nulla certa forma, vel ratio præscripta sit, quæ in hujusmodi Erectionibus, Institutionibus, Aggregationibus, & Communicationibus faciendis, servari debeat. Propterea, sive negligentia Superiorum Ordinum, Religionum, & Institutorum, vel Officialium Archiconfraternitatum, & Congregationum erigentium, instituentium, aggregantium, & communicantium, quæ in Confraternitatibus, & Congregationibus erigendis, instituendis, & aggregandis, & quibus communicationes Privilegiorum, Indulgentiarum, aliarumque Gratiarum prædictarum fiunt, non servant formam in hujusmodi Erectionibus, Institutionibus, Aggregationibus, & Communicationibus servari debitam, neque præscribunt modum, quo Privilegia, Indulgentias, Facultates, aliasque spirituales Gratias, & Indulta prædicta consequi debeant, seu ipsarum Confraternitatum, & Congregationum incuria, quæ non inquirunt ea, quæ præstare oportet, ut illa consequantur, nonnullæ pravæ consuetudines irrepserunt, multaque incommoda inde provenerunt, quibus Nos, pro commisso Nobis Apostolicæ solicitudinis officio, paternaque erga omnes Christifideles charitate, prospicere volentes, hac nostra Constitutione perpetuo valitura decernimus, atque statuimus, ut imposterum, tam hujus Almæ Urbis nostræ, quam aliarum Civitatum, & Locorum totius Christiani Orbis Regularium Ordinum, Religionum, & Institutorum, quibus in eorum, & quibuscumque aliis Ecclesiis, & Collegiis Confraternitates Sæcularium erigendi, & instituendi facultas concessa est; necnon etiam Archiconfraternitatum, & Congregationum cujusvis Nationis, Nominis, & Instituti illæ sint, & in quibuscumque Ecclesiis, Domibus, & Oratoriis, tam Sæcularium, quam, ut præfertur, quorumcumque, etiam Mendicantium Ordinum, Religionum, & Institutorum Regularium, quavis tam Ordinaria, quam Apostolica auctoritate erectæ, ac institutæ existant, seu alias quovis modo introductæ reperiantur, quibus alias

his rebus ulla hactenus est præscripta forma; cujus ex causa irrepserunt multa incommoda, quibus nunc medetur.

Hac Constitutione, quæ protenditur in universum Christianum Orbem, præcipitur iis, qui Religiosis Ordinibus præsunt, quibusque est facultas Sodalitia instituendi, ne ultra unum in singulis Ecclesiis, & quidem ejusdem instituti erigere possint, neque id aggrediantur, nisi Episcopi intercedant litteræ, quibus hujusmodi institutio commendetur; Sodalitiis vero, quibus est alia sibi aggregare, præcipitur item, ne præter unum in qualibet civitate, aliisve hujusmodi locis, nec sine Episcopi litteris, aggregare audeant

Confraternitates, & Congregationes instituendi, erigendi, ac sibi aggregandi, illisque Privilegia, Indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta prædicta elargiendi, & communicandi potestas a Romanis Pontificibus Prædecessoribus nostris, vel a Nobis, & Apostolica Sede attributa fuit, Magistri, Priores, Præpositi, Rectores, Gubernatores, Præceptores, Primicerii, Prælati, Custostodes, Guardiani, Præfecti, Administratores, & alii Officiales, seu Superiores, quovis modo nuncupati, Regularium siquidem Ordinum, Religionum, & Institutorum, unam tantum Confraternitatem, & Congregationem, de consensu tamen Ordinarii Loci, & cum Litteris ejus testimonialibus, quibus Confraternitatis, & Congregationis erigendæ, & instituendæ pietas, & Christianæ charitatis officia, quæ exercere cupit, apud eos commendentur, in eorum, & quibuscumque aliis Ecclesiis, & Collegiis erigere, & instituere; ceterarum vero Archiconfraternitatum, & Congregationum, in singulis Civitatibus, Oppidis, vel Locis, unam etiam Confraternitatem, & Congregationem dumtaxat, quæ Apostolica, vel Ordinaria auctoritate prius erecta, ac nulli alteri Ordini, Religioni, Instituto, Archiconfraternitati, & Congregationi ejusdem, vel alterius Nationis, Nominis, & Instituti aggregata sit, prævio similiter Loci Ordinarii consensu, & cum ejus Litteris testimonialibus, quibus ejusdem Confraternitatis, & Congregationis aggregandæ institutum, pietas, & Christianæ charitatis officia, quæ exercere consuevit, apud eos commendentur, sibi adjungere, & aggregare possint. Huic vero Confraternitati, & Congregationi erigendæ, instituendæ, seu aggregandæ, ea tantum Privilegia, Indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta, quæ ipsi Ordini, Religioni, Instituto erigenti, instituenti, ac communicanti, seu Archiconfraternitati, & Congregationi aggreganti nominatim, & in specie, non autem quæ per extensionem, vel communicationem sibi quovis modo concessa sunt, & illa quidem non sub generali forma verborum, vel ad instar, sed expresse, & in specie communicare valeant. Statuta autem pro regimine Ordinum, Religionum, & Institutorum erigentium, & instituentium, ac communicantium, seu Archiconfraternitatum, & Congregationum aggregantium edita, Confraternitatibus, & Congregationibus

Qui instituunt, aut aggregant, ea quidem privilegia, aliaque communicant, quæ ipsis nominatim sunt concessa; eaque item expresse communicant.

Leges, quibus ii utuntur, qui instituunt, vel aggregant, debent examinari ab Episcopo illius loci, in quo institutio, vel

bus erigendis, instituendis, & aggregandis, & quibus commu nicationes Privilegiorum, & aliorum prædictorum fiunt, impertiri non possint, nisi ea prius ab Episcopo Diœcesano examinata, & pro ratione loci, approbata fuerint, quæ nihilominus ejusdem Episcopi decretis, ac moderationi, & correctioni, in omnibus semper subjecta remaneant. Insuper volumus, & ordinamus, ut prædicti Ordines, Religiones, Instituta erigentia, instituentia, ac communicantia, necnon Archiconfraternitates, & Congregationes aggregantes certam erigendi, instituendi, aggregandi, & communicandi formulam a Nobis novissime approbatam diligenter observent, secundum quam Privilegia, Indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta ipsis Ordinibus, Religionibus, Institutis erigentibus, instituentibus, & communicantibus, seu Archiconfraternitatibus, & Congregationibus aggregantibus, nominatim, & expresse, non autem per communicationem, neque ad instar, ut supra, concessa, ipsis Confraternitatibus, & Congregationibus erigendis, instituendis, & aggregandis, & quibus communicationes fiunt, communicare possint, quibus Confraternitates, & Congregationes ejusdem dumtaxat Nationis, & Nominis, Ordinis, Religionis, & Instituti, Archiconfraternitatis, & Congregationis, cui aggregantur, tam hactenus aggregatæ, quam imposterum aggregandæ utantur, potiantur, & gaudeant, ita ut dictarum Confraternitatum, & Congregationum erectarum, institutarum, & aggregatarum, ac quibus communicationes factæ sunt, Ministri, & Officiales, & alii supradicti, Privilegia, Indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta hujusmodi, prævia tamen recognitione Ordinarii Loci, qui adhibitis duobus de ejusdem Ecclesiæ Capitulo, illa, juxta Sacri Concilii Tridentini decretum, promulganda decernat, debitis temporibus promulgare valeant. Quibus etiam Ministris, Officialibus, & aliis prædictis eleemosynas, & alia oblata Christianæ charitatis subsidia, juxta modum, & formam per Ordinarium Loci præscribendam, remotis tamen mensis, pelvibus, & capsis, quæ in Ecclesiis, & Oratoriis dictarum Confraternitatum, & Congregationum publice ad hoc exponi consueverunt, excipiendi potestas detur. Atque hoc ipsum Ordines, Religiones, Instituta erigentia, instituentia, ac communicantia, seu Archiconfraternitates,

aggregatio fier, ejusque decretis, & correctionibus sunt obnoxiæ.

In Sodalitiorum institutionibus, & aggregationibus servanda est formula, nuper ab ipso Pontifice sancita; cujus vi ea tantum privilegia, & facultates communicantur, quæ nominatim sunt concessæ; atque iis ipsis, qui ejusdem sunt nationis, ordinis, & instituti; quæque ab Episcopo, & duobus de Capitulo quum fuerint examinatæ, decernuntur suis temporibus promulgandæ.

Eleemosynas colligunt, & quidem in Urbe ex Vicarii sententia, extra vero ex judicio Episcopi.

& Congregationes aggregantes, tam Almæ Urbis noſtræ, quam aliarum Civitatum, & Locorum quorumcumque, juxta modum a Vicario Urbis, & ab Ordinariis Locorum reſpective, præſcribendum, obſervare teneantur. Eleemoſynas autem ſic collectas in reparationem, & ornatum Eccleſiarum, tam Ordinum, Religionum, Inſtitutorum erigentium, inſtituentium, & communicantium, ac Archiconfraternitatum, & Congregationum aggregantium, quam Confraternitatum, & Congregationum erigendarum, inſtituendarum, & aggregandarum, & quibus communicationes fient, aut in alios earum pios uſus, arbitrio ejuſdem Vicarii Noſtri in Urbe, necnon Ordinariorum Locorum reſpective, fideliter exponere, atque erogare procurent, ut omnes intelligant Cæleſtes Eccleſiæ Theſauros, non quæſtus, aut alicujus lucri cauſa, ſed pietatis, & charitatis excitandæ gratia, ex Apoſtolicæ Sedis benignitate, Chriſtifidelibus aperiri.

Quas colligunt eleemoſynas tum in Urbe, tum alibi, vel ex Vicarii, vel ex Epiſcoporum conſilio in pios uſus ſunt erogandæ.

Præterea volumus, ut Confeſſarii, qui vigore Privilegiorum ipſis Ordinibus, Religionibus, Inſtitutis erigentibus, inſtituentibus, & communicantibus, ſeu Archiconfraternitatibus, & Congregationibus aggregantibus conceſſorum, ac Confraternitatibus, & Congregationibus aggregandis communicandorum, pro tempore eligi poſſunt, & poterunt, Seculares ſcilicet in Alma Urbe a prædicto Noſtro Vicario, extra Urbem vero a Locorum Ordinariis. Regulares autem non ſolum a prædicto Vicario Noſtro, & a Locorum Ordinariis reſpective, ſed etiam a ſuis Superioribus approbati ſint; utque Confratres confitentes a criminibus, caſibus, & cenſuris juxta dictorum Privilegiorum (quatenus tamen ſint in uſu, & Sacris Concilii Tridentini Decretis, ac Romanorum Pontificum Prædeceſſorum Noſtrorum, & Noſtris Conſtitutionibus non adverſentur, nec revocata, aut ſub aliquibus revocationibus comprehenſa ſint) formam, & tenorem dumtaxat abſolvere valeant.

Quibus facultas eſt, ut ſibi eligant Sacerdotem, qui eorum excipiat confeſſionem, jam ab Epiſcopo approbatum ſibi deligant; atque is hujuſmodi facultate utatur juxta Conſtitutiones Apoſtolicas, & Concilium Tridentinum.

Decernimus inſuper, ut eidem Confeſſarii prædictos Confratres cujuſcumque gradus, ſtatus, conditionis, & præeminentiæ, etiam ſi ſpeciali nota dignæ fuerint, a caſibus contentis in Litteris, quæ Die Cœnæ Domini legi conſueverunt, necnon violationis immunitatis, & libertatis Eccleſiaſticæ, & clauſuræ Monaſteriorum Monialium, ſi videlicet ſine neceſſaria, & urgenti cauſa, ac ſine Superiorum licentia, vel etiam ſi cauſa, & licentia conceſſa

Recenſentur ea, a quibus maxime, vi ejuſmodi facultatis, abſolutionem impertiri nequeunt.

cessa abutentes, prædicta Monasteria ingressi fuerint, necnon violentæ manus injectionis in Clerum, & singularis certaminis, seu duelli, ac ab aliis etiam casibus tam a Nobis, quam a prædicto Nostro in Urbe Vicario, & Locorum Ordinariis respective, reservatis, & pro tempore reservandis, & etiam a quavis excommunicatione ab homine lata absolvere, & super irregularitatibus, tam ex aliquo defectu provenientibus, quam occasione delicti contractis, cum aliquo dispensare prætextu dictorum Privilegiorum, nullo modo possint. Demum statuimus, & pariter ordinamus, ut Confraternitates, & Congregationes ubivis Locorum, quavis auctoritate, ut præfertur, erectæ, & institutæ, & quibus communicationes prædictæ factæ sunt, ac cuicumque ex dictis Ordinibus, Religionibus, Institutis, Archiconfraternitatibus, & Congregationibus ubilibet existentibus hactenus aggregatæ, ab eisdem respective Ordinibus, Religionibus, Institutis, Archiconfraternitatibus, & Congregationibus novas erectionum, institutionum, communicationum, & aggregationum litteras, juxta formam a Nobis novissime approbatam, infra Annum, si in Europa sint, & si extra Europam fuerint, infra Biennium a die publicationis præsentium in Romana Curia faciendæ computandos, impetrare teneantur. Alioquin, dicto tempore elapso, erectiones, institutiones, & quæcumque communicationes Privilegiorum, facultatum, indulgentiarum, aliarumque spiritualium gratiarum, & indultorum, & aggregationes, illarum vigore, ipsis concessæ, nullius sint roboris, & momenti, ac revocatæ, & abolitæ censeantur eo ipso. Erectionum autem, & Institutionum, communicationum, & aggregationum, tam hactenus factarum, quam deinceps faciendarum Litteræ ab ipsis Ordinibus, Religionibus, Institutis, seu Archiconfraternitatibus, & Congregationibus gratis omnino, ac nulla prorsus mercede, etiam a sponte dantibus accepta, expediri, & concedi debeant. Quod si Ministri aliqui, Superiores, vel Officiales, quocumque nomine nuncupati, Ordinum, Religionum, Institutorum, seu Archiconfraternitatum, Congregationum, & Confraternitatum hujusmodi, quavis auctoritate, vel privilegio, & officio fungantur, & præfulgeant, contra præmissa in aliquo venire, vel facere præsumpserint, erectiones, institutiones, & communicationes Privilegiorum, indulgentiarum, facultatum, spiritualiumque gratiarum, & indul-

Sodalitia hactenus instituta, & aggregata, si fuerint in Europa, infra annum, si vero extra, infra biennium, petant ab instituentibus, vel aggregantibus confirmationem, juxta formulam nuper sancitam; quo tempore elapso, præteritæ institutiones, & aggregationes nullius roboris decernuntur.

Litteræ institutionis, & aggregationis nulla mercede sunt concedendæ.

Institutiones, & aggregationes, quæ ex harum litterarum præscripto factæ non fuerint, irritantur; quique contraria moliuntur, ab officiis removentur, neque ea, nisi auctoritate Romani Pontificis, iterum gerere poterunt.

indultorum, aliorumque præmissorum concessiones, necnon aggregationes per ipsos faciendæ, seu renovandæ nullius sint roboris, & momenti, & quilibet eorundem Ministrorum, Superiorum, Officialium, & aliorum prædictorum, privationis officiorum, quæ obtinet, ac inhabilitatis ad illa, & alia imposterum obtinenda pœnam, quæ ab alio, quam a Nobis, vel Romano Pontifice pro tempore, existente remitti non possit, incurrat eo ipso. Decernentes præsentes Litteras perpetuo validas, & efficaces existere, & fore, ac ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, inviolabiliter observari debere, sicque nostræ mentis, & intentionis existere, & ita, & non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, sublata eis, & eorum cuilibet, quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quibusvis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quorumcumque Ordinum, Religionum, & Institutorum, seu Archiconfraternitatum, Congregationum, & Confraternitatum Sæcularium, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis, etiam Mare Magnum, ac Bulla aurea nuncupatis, Regularibus Ordinibus, Religionibus, Institutis, seu Archiconfraternitatibus, Congregationibus, & Confraternitatibus Sæcularium, eorumque Superioribus, & aliis quibusvis Personis cujuscumque status, gradus, Ordinis, conditionis, dignitatis, & præeminentiæ existentibus, sub quibuscumque verborum formis, & tenoribus, ac derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, necnon irritantibus, & aliis decretis, in genere, vel in specie, etiam Motu proprio, & consistorialiter, & alias quomodolibet in contrarium præmissorum, etiam pluries concessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per Clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia

Clausula sublata auctoritate &c. & decretum irritans.

Clausula derogatoria.

Clausula quorum tenores &c.

alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si ad verbum exprimerentur, & insererentur, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Ut autem præsentes Litteræ ad omnium, quos concernunt, notitiam facilius deveniant, volumus illas ad valvas Basilicarum Sancti Joannis Lateranensis, & Principis Apostolorum de Urbe, & in Acie Campi Floræ, more solito, publicari, & affigi, atque iis inde amotis, earundem exempla, etiam impressa, ibi affixa relinqui, factaque publicatione hujusmodi, omnes Regulares Ordines, Religiones, Instituta, & Archiconfraternitates, Congregationes, & Confraternitates Sæcularium, quæ in Urbe quidem, post Mensem, quæ vero in Europa, post decem Menses, quæ demum extra Europam fuerint, post octodecim Menses a die publicationis hujusmodi computandos, perinde afficere, & arctare, acsi earum cuilibet nominatim insinuatæ fuissent. Et nihilominus, ut ipsæ præsentes Litteræ notiores fiant, magisque omnibus innotescant, universis, & singulis Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Locorum Ordinariis, per easdem præsentes committimus, & mandamus, ut per se, vel alium, seu alios, hasce nostras Litteras, postquam earum exemplum receperint, seu earum notitiam habuerint, semel, aut pluries, prout eis magis expedire visum fuerit, in suis Cathedralibus, & Majoribus respective Ecclesiis Civitatum, Oppidorum, & Locorum quorumcumque earum Diœcesum, dum in eis majoris Populi multitudo ad Divina convenerit, solemniter publicent, & publicari, auctoritate nostra, mandent, ac faciant. Ceterum, quia difficile foret easdem præsentes ad singula Loca, ubi opus esset, deferri, volumus, & simili auctoritate decernimus, ut earum transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem ubique fides habeatur, quæ ipsismet Litteris haberetur, si essent exhibitæ, vel ostensæ.

Hæ litteræ, in Urbe post mensem, in Europa, post decem, extra eam post octodecim menses a promulgationis die, afficiunt.

Qui Ecclesiis præsunt, præcipitur, ut sedulo curent has in populi frequentia promulgari litteras.

Harum litterarum transumptis eadem fides, atque ipsis habenda.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, sub Annulo Piscatoris, die 7 Decembris 1604, Pontificatus Nostri Anno Decimotertio.

*M. Vestrius Barbianus.*

*Anno*

*Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1604 Indictione secunda, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri Domini Clementis, Divina Providentia Papæ VIII Anno 13, die vero 24 Mensis Decembris retroscriptæ Litteræ Apostolicæ affixæ, & publicatæ fuerunt ad Valvas Basilicarum Sancti Joannis Lateranensis, & Principis Apostolorum de Urbe, necnon in Acie Campi Floræ, ut moris est, per nos Joannem Baptistam Menochium, & Dominicum de Rubeis Apostolicos Cursores.*

*Pro Magistro Cursorum*
*Gaspar de Bonispedibus.*

# BANDO

## CONTRO GLI EBREI,

### Che impegnano al Sacro Monte della Pietà, e contro gli Offerenti alle Vendite de' Pegni in detto Monte, ed in Piazza Giudea, che s'accordano insieme a fare a parte, ed a mezzo.

*PIETRO DEL TITOLO DE' SANTI GIOVANNI, E PAOLO, PRETE CARDINALE ALDOBRANDINO,*

ANNO MDCV. XX. Agosto.

*Camerlingo di Santa Chiesa, e Protettore del Sacro Monte della Pietà.*

AVendo presentito, che alcuni Ebrei vanno ad impegnare al Monte della Pietà, sotto mano furtivamente, defraudando l'intenzione di quella sant'Opera, istituita solo a comodo de' poveri Cristiani; ed oltre a ciò, che gli medesimi Ebrei, ed anco li Neofiti, Rivenditori, Rigattieri, ed altri Offerenti agl'Incanti de' Pegni, che si vendono nel detto Monte della Pietà, ed in Piazza Giudea, spesso s'intendono, e s'accordano insieme segretamente, sopra la communicazione del guadagno tra di loro, per tener l'offerte basse, in pregiudizio de' poveri Padroni di detti Pegni, che si vendono nel detto Monte, o in detta Piazza Giudea; e non contenti di tali furberie, sono causa, che altre Persone non possano, nè vengano ad offerire, perchè gli rincariscono il Pegno, facendoselo deliberare a se stessi, e poi non lo riscuotono, anzi non si curano di perder l'Arra, acciò che dette Persone non l'abbiano, e di più li minacciano, e bravano, con mozzicarsi il dito, e fargli occhiate torte, e con parole ingiuriose, ed altri modi illeciti. Volendo Noi provvedere a tali estorsioni, fraudi, e delitti, ed ad ogni altro inconveniente, che dalli suddetti, ed anco dagli Ebrei Banchieri intorno alli suddetti Pegni si potessero commettere, e

Il mandarsi dagli Ebrei a far i Pegni di nascosto al Monte di Pietà, e i maneggj, che si fanno da coloro, che offeriscono alla Vendita dei medesimi allo stesso Monte, o in Piazza Giudea hanno dato cagione al presente Editto.



fare.

Gli Ebrei nel termine di dieci giorni debbono dar notizia dei Pegni, che hanno al Monte; e si vieta a loro il farne in avvenire, eziandio per interposta persona, non pure sotto la perdita dei Pegni, e di cinquanta scudi per ciascuno, ma anche di altre corporali ad arbitrio.

fare. Per tanto di ordine espresso di Nostro Signore, datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Offizio, comandiamo a tutti gli Ebrei tanto Banchieri, quanto non Banchieri, che sino al presente giorno, sotto qualsivoglia pretesto, avessero pegni loro proprj, o altrui impegnati per se stessi, o per mezzo di altri, anco Cristiani, al detto Monte, ne debbano aver data notizia negli Atti dell'infrascritto Notaro in termine di dieci giorni, dal dì della pubblicazione del presente Bando. Ed inerendo all'altre proibizioni sopra ciò fatte, di nuovo proibiamo alli medesimi Ebrei, che per l'avvenire, nè per se stessi, nè per mezzo di altri, anco Cristiani, possano impegnare al detto Monte, sotto perdita di detti Pegni, e di Scudi cinquanta per ciascun Pegno, da incorrersi dall'Ebreo interessato *ipso facto*, e da applicarsi per un terzo all'Accusatore, che sarà tenuto secreto, e per l'altro terzo al Giudice, e Notaro Esecutore di detta pena, e per l'alro terzo, ad arbitrio nostro, oltre la pena corporale di tre tratti di corda, frusta, galera, ed altre ad arbitrio nostro, da incorrersi da detto Contravveniente.

Sotto il valore di dodici scudi gli oblatori alla Vendita dei Pegni non possono tra loro fare alcuna convenzione; sopra ai dodici, e sino ai venticinque possono convenire soltanto due, e sopra i venticinque tre, e ciò si farà palesemente; e in altra guisa si dovrà portare la pena espressa qui sopra, quando anche a chi contraviene non si deliberasse il Pegno; e se l'accusatore fosse complice, sarà tenuto segreto, e goderà della sua porzione.

Inoltre proibiamo ai medesimi Ebrei, Neofiti, Rivenditori, Rigattieri, o altre qualsivoglia Persone offerenti agl'Incanti de' Pegni, che si venderanno per l'avvenire nel detto Monte della Pietà, o anco in Piazza Giudea, che negli Pegni, che non eccedono il valore di Scudi dodici, non possano trattare, nè convenire insieme, nè in pubblico, nè in segreto con altri presenti a detta Vendita, sopra il comprare detti Pegni a parte, o a mezzo, di guadagno, e di perdita, ma ciascuno debba attendere per se solo alla Compra sinceramente; e ne' Pegni di valore sopra li Scudi dodici, sino a venticinque, possano convenire insieme, e fare a parte due solamente, ed oltre gli Scudi venticinque, sino a qualsivoglia somma, tre solamente di essi. Ne' quali casi debbono farlo pubblicamente, con accordarsi insieme, e dar cura ad un solo di loro di offerire, una, o più volte per detti Partecipanti, e altrimenti facendo, per ciascuna volta incorrano la pena espressa di sopra in tutto, e per tutto, ancorchè il Pegno non si deliberasse a tali Offerenti per conventicola, li quali s'intendano esser caduti nella pena, per la sola convenzione tra loro, come sopra, ancorchè non ne fosse seguito l'effetto della Compra del Pegno convenuto, aggiungendo, che se l'Ac-

l'Accusatore sarà complice, gli si darà l'impunità, e parteciperà, come sopra, della pena de' Compagni.

Item che nessuno ardisca d'ingiuriare, bravare, far occhiature torte, mozzicarsi il dito, nè in qualsivoglia modo minacciare, o beffare quelli, che offeriscono a tali Incanti; nè meno far rumore, baccano, bravare, dare urtoni, spintoni, ne far a'pugni, questione, dire ingiurie, beffe, o villanie, nè tampoco gridare, bravare, ingiuriare, o beffare in fatti, nè in parole li nostri Offiziali, che giornalmente assistono, e pro tempore assisteranno a detti Incanti, Subastazioni, e Vendite de' Pegni, nè anco ardiscano di bestemmiare, maledire Iddio, Cristo, la Vergine Santissima, li Santi, o Sante, sotto pena di non poter più offerire a tali Incanti, di tre tratti di corda, da darsegli ipso facto, ed anco della frusta, berlina, galera, ed altre pene corporali, e pecuniarie a nostro arbitrio.

Si vieta ogni ingiuria, minaccia, beffe di qualunque persona, quistione, bestemmia, sotto pena di non poter più offerire agl' incanti, di corda ipso facto, ed altre ad arbitrio &c.

Item, che tutti quelli, che per il passato in qualsivoglia modo sono stati proibiti di esercitare l'offizio di Banchieri Ebrei, ovvero di poter offerire, nè comprare a detti Incanti, tanto a tempo nostro, quanto de'nostri Predecessori, non possano, nè debbano per l'avvenire in modo alcuno, intromettersi a dette Vendite, nè offerire, nè comprare, nè meno far offerire da altri, senza espresso Ordine nostro, o dell' infrascritto nostro Auditore, sotto pena, oltre le contenute in dette proibizioni, di tre tratti di corda, e cinquanta Scudi d'oro, d'applicarsi, come di sopra, ed altre pene corporali, e pecuniarie, a nostro arbitrio.

Sono esclusi dall' offerire, tanto per se medesimi, che per mezzo di altrui tutti quelli, a cui ciò è stato per l'innanzi vietato, ove di nuovo non gli si permetta.

Dichiarando, che si dà autorità al Gentil Uomo Deputato dal Sacro Monte della Pietà, che assiste, ed assisterà pro tempore, a detti Incanti, che trovando, e vedendo alcuni delli suddetti Delinquenti in fatto, possa mandarli subito prigioni, e farli dare tre tratti di corda.

Il Deputato alla Vendita può far incarcerare i Delinquenti, e dargli la corda.

Item, che tutti quelli, che compreranno Pegni per l'avvenire a detti Incanti, debbano dare per Arra un giulio per Scudo, conforme al sesto Capitolo del Bando degli Ebrei Banchieri, sotto le pene contenute in esso, ed inoltre in evento, che l'Ebreo Banchiere pigliasse meno di dett'Arra, sia tenuto a supplire del suo proprio al Padrone del Pegno, o al detto Sacro Monte della Pietà. Volendo, che il presente Bando affisso, e pubblicato, che sarà in

I Compratori debbono dare per ogni scudo un paolo di arra; e i Banchieri Ebrei, che prendessero di meno, sono tenuti del proprio a favore dei padroni dei Pegni; e la pubblicazione del presente ha forza d'intimazione personale.

in Roma, per gli Luoghi soliti, e consueti, talmente astringa ognuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato &c. il dì 20 Agosto 1605.

PETRUS CARDIN. ALDOBRANDINUS CAMER., ET PROTECTOR.

Locus ✠ sigilli.

*Julius Monterentius Auditor.*
*Franciscus Sotius Notarius.*

*Die 22 Augusti 1605 supradictum Bannimentum affixum, & publicatum fuit in Acie Campi Floræ, & in aliis Locis solitis per me Joannem Baptistam Bagni Cursorem. Bart. Dinius Magister Cursorum.*

*In Roma, appresso li Stampatori della Reverenda Camera Apostolica 1605.*

LITTE-

# LITTERÆ

## *SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI*

# PAULI PAPÆ QUINTI

## Super facultate aperiendi Banchum pro Depoſitis tute faciendis penes Hoſpitale Sancti Spiritus in Saxia de Urbe.

PAULUS PAPA V.
*Ad perpetuam rei memoriam.*

ANNO MDCVI. XIII. Decembris.

A Pontificatus Noſtri primordio, clamores, quos a multis annis citra, in hac Alma Urbe Noſtra a Viduis, Pupillis, Locis Piis, & Curialibus, qui eorum pecunias ob decoctionem Mercatorum, & pubblicorum Capſorum amiſerunt, vel eas cum maxima jactura, & non ſine ingentibus expenſis, mediante diſcuſſione Bonorum, recuperare nituntur, intelleximus, ita mentis Noſtræ dolores excitaverunt, ut cum hæc notabile damnum rei privatæ, ac pubblicæ attulerint, & afferant, eis aliquod remedium dare cogitaverimus; & proinde in Archioſpitali Noſtro Sancti Spiritus in Saxia de eadem Urbe, quod Bona ſtabilia magni valoris poſſidet, & in quo diverſa pia opera in educandis Infantibus expoſitis, ac curandis Infirmis ibi recurſum habentibus, ac aliis quampluribus exercentur, in eo etiam hoc pium opus exerceri poſſet, pubblicum Banchum Depoſitorum pro commoditate ibidem ſponte Pecunias ſuas deponentium, ad hoc, ut mediante obligatione Bonorum dicti Archioſpitalis, pro dictis Depoſitis, indemnitati Deponentium tute provideatur, erigere, & inſtituere duximus; dictoque negotio, etiam diu pro indemnitate dicti Archioſpitalis, cum dilecto Filio Octavio Taſſono illius moderno Præceptore, ac aliis probis, & expertis Viris examinato, ipſi in eam, ut ex præmiſſis, magna dicto Archioſpitali reſultaret utilitas, deſcenderunt ſententiam, ſi eidem Octavio Præceptori partem dictarum Pecuniarum, ut præfertur, deponendarum in

Clamores Viduarum, & Pupillorum, aliorumque, qui pecunias depoſuerunt apud Mercatores, qui ſuis decoxere creditoribus, Pontificis animum impulerunt, ut cogitaret de hujuſmodi deponendis pecuniis apud Archioſpitalem ſanctiSpiritus in Saxia, cujus ampliſſima bona eſſent hypothecæ loco pro Depoſitis pecuniis, quarum pars eſſet impendenda in emendis Locis Montium non Vacabilibus.

in emptionem Locorum Montium non Vacabilium, quæ ſemper, & illico, pro commoditate ſuas pecunias repetentium, in eventum illarum repetitionis, Pecunia numerata deficiente, in promptu eſſent, & vendi poſſent, convertendi facultatem concederemus, & auctoritatem. Nos igitur in ſupremo Militantis Eccleſiæ Solio Divina diſpoſitione conſtituti, ad ea, per quæ publicæ, & privatæ utilitatis, dictæque Urbis Curialium, & aliarum Perſonarum indemnitati valeat ſalubriter provideri, libenter intendentes, motu proprio, non ad alicujus Nobis ſuper hoc oblatæ petitionis inſtantiam, ſed ex certa noſtra ſcientia, ac de Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, in dicto Archioſpitali, & loco inhibi, vel alibi, prout melius videbitur, ad publicam commoditatem deputando, unum Banchum perpetuum Depoſitorum nuncupandum, per Capſerium, & alios illius Miniſtros, qui Ordinem Sancti Spiritus ſub Regula Sancti Auguſtini, cujus dictum Archioſpitale exiſtit, profeſſi fuerint, regendum, & gubernandum, in quo omnes, & ſingulæ Pecuniarum ſummæ, etiam cujuſvis quantitatis exiſtentes, ab eas deponere volentibus, gratis, & abſque aliqua Pecuniarum, etiam minimæ partis, a dictis Perſonis pro hujuſmodi Depoſitis exactione, deponantur, & tute conſerventur, ſine aliquo præjudicio Montis Pietatis de Urbe, perpetuo erigimus, & inſtituimus, illoque ſic erecto, & inſtituto, ut illud aliquo ſervato ordine, recte, & feliciter ad quorumcumque ſatisfactionem adminiſtretur. Quod de cetero perpetuis futuris temporibus, in dicto Archioſpitali una Capſa in camera prædicti Octavii, & pro tempore exiſtentis dicti Archioſpitalis Præceptoris conſervanda, in qua Pecuniæ prædicti Banchi reponantur, conficiatur, eaque tribus differentibus clavibus, quarum unam dictus Præceptor, aliamque prædicti Archioſpitalis domus Magiſter, & reliquam clavem hujuſmodi, dicti Banchi Theſaurarius, ſeu Capſerius pro tempore exiſtentes habeant, obſeretur, ac Præceptor, necnon Magiſter Domus, ac Theſaurarius, ſeu Capſerius prædicti, dictam Capſam conjunctim, & non ſeparatim, ac de per ſe, aut unus abſque alio aperire, nec alter alteri clavem ſuam confidere, aut accommodare, minuſve pecunias in dicto Bancho pro tempore exiſtentes, aut etiam minimam illarum partem, ſeu quantitatem, ac in alios quantumvis neceſſa-

Arcario Archioſpitalis tribuitur facultas, ut Depoſiti loco quamcumque pecuniarum quantitatem, abſque ulla mercede, & ſine ullo Pietatis Montis præjudicio recipiat.

Pecunia, quæ ibi fuerit Depoſita, in unam congeratur arcam, eaque tribus ſeris claudatur, quarum clavium ſit una apud Præceptorem, altera apud rei familiaris Curatorem, tertia denique apud ærarii Arcarium; quibus omnino interdicitur, ne in alium quempiam uſum, quam in emendis Locis Montium non Vacabilibus, hujuſmodi pecunias erogent, & ne Archioſpitalis redditus cum illis permiſceant; permittitur vero, ut

ceſſarios, & utiles uſus, quam in emptionem Locorum Montium non Vacabilium hujuſmodi convertere, aut ſuper eis, etiam pro urgentiſſimis ipſius Archioſpitalis neceſſitatibus, ſub pœna illorum nullitatis, aliquos contractus inire, aut conficere poſſint, nec debeant; ac proinde dictæ Pecuniæ, a Pecuniis ex redditibus dicti Archioſpitalis provenientibus, ne in alios, quam prædictos uſus convertantur, aut invicem confundantur, ſeparentur; & in dicta Capſa ad hoc, ut promptæ Pecuniæ occurrentibus eas dietim repetentium neceſſitatibus habeantur, quædam, eaque conveniens Pecuniarum quantitas ſemper, & continue conſervetur, & ob id bis mille ſcuta circiter, in manibus dicti Theſaurarii, ſeu Capſerii pro quotidianis minoribus ſolutionibus faciendis dumtaxat relinquantur; itaut dum aliqua major ſolutio facienda erit, id ad prædicti Præceptoris, & Magiſtri domus notitiam deveniat; ſemelque ſaltem in hebdomada, & ſæpius, prout dicto Præceptori videbitur, per Præceptorem, ac Magiſtrum domus prædictos Computa Depoſitorum tunc factorum, ad hoc, ut a prædicto Theſaurario, ſeu Capſerio Pecuniæ, ſi plures quam opus fuerit, habuerit, auferantur, & in Capſa, ut ſupra, reponantur, aut ipſi aliæ Pecuniæ, prout temporis exegerit neceſſitas, tribuantur, revideantur. Dictuſque Præceptor quolibet Anno, Nos, & Romanum Pontificem pro tempore exiſtentem, de emolumentis præmiſſorum occaſione factis, certiorare, & notificare teneatur; dictæque Capſæ Computa, ſingulis ſaltem tribus Menſibus, vel alias, prout etiam expediens videbitur, dicto Præceptori, pro tempore exiſtenti, ab univerſa dicti Archioſpitalis Congregatione, qualibet hebdomada, coram dicto Præceptore, cum interventu non ſolum Principalium, illius Officialium, verum etiam Procuratoris, ac Advocati, & Notarii fieri ſolita, revideantur. Quodque ipſius Banchi Capſerius pro tempore exiſtens, ac Præceptor, & Magiſter domus, ſeu alii Miniſtri Cambia, Recambia, incertas dictas, Cedulas, & nullum aliud genus Negotiationis exercere, ſeu admittere poſſint; ſed prædictus Theſaurarius, ſeu Capſerius dicti Banchi merus Depoſitarius eſſe, nec de dictis pecuniis diſponere, aut illas in alios uſus, quam Locorum Montium emptionem, & uſus hujuſmodi, convertere debeat. Et Libris, in quibus prædicta Depoſita deſcribentur, eadem pror-

apud ærarii Arcarium ſint ſcuta circiter ad duo millia in quotidianum uſum; ejuſque rationes ſemel ſaltem in hebdomada a Præceptore, & rei familiaris Curatore ſunt expendendæ.

Præceptor ſingulis annis Pontificem certiorem faciet de emolumentis ex hujuſmodi Depoſitis perceptis, & in quibuſque ſaltem trimeſtribus ejuſdem Archioſpitalis Congregatio coram ipſo Præceptore rationes illius ærariæ arcæ expendet.

Quodlibet aliud negotii genus, atque emere Montium Loca, interdicitur.

Volumina, in quibus Depoſita de-

ſcribuntur, plenam faciunt ſidem, uti & quæ teſtimonia ex ipſis exſcribuntur tam in judicio, quam extra; quæque Adminiſtri tradere deponentibus tenentur.

prorſus fides in judicio, & extra judicium adhibeatur. Quodque Partitæ ex dictis Libris extractæ, & a Præceptore, ac Magiſtro domus, necnon Theſaurario, ſeu Capſerio prædictis, vel duobus ex ipſis ſubſcriptæ in judicio, & extra fidem faciant, perinde ac ſi Parte citata, & cum decreto Judicis extractæ fuiſſent, dictuſque Theſaurarius, ſeu Capſerius, & quicumque alii dicti Banchi Miniſtri, ad omnem dictorum Deponentium, vel intereſſe habentium requiſitionem, partitas ex dictis Libris Depoſitorum hujuſmodi, ad effectum exhibendi in Judicio, & extra illud, pro Creditorum ſuorum conſequutione, vel alia opportuna probatione, tradere, & extrahere.

Ipſius Archioſpitalis bona quæcumque pro Depoſitis obligationi Camerali ſunt ſubjecta.

Ac pro hujuſmodi Pecunias Deponentium ſecuritate, quæcumque dicti Archioſpitalis immobilia, mobilia, ac ſemoventia Bona, in ampliori Cameræ, & quacumque alia Juris valida forma, obbligata, & hypothecata ſint, & intelligantur, illaque ſic obbligata, & hypothecata exiſtant, dictique Deponentes ad illa promptam, & paratam executionem, ac ſi Inſtrumenta publica obligatione Camerali vallata eſſent, habere, & in eventum non reſtitutionis Pecuniarum ab eis pro tempore Depoſitarum, dictorum Bonorum realem, corporalem, & actualem poſſeſſionem, ſeu quaſi, abſque vitio ſpolii, & attentatorum, ac alicujus Judicis, ſeu Curiæ decreto, vel mandato, pro concurrenti Pecuniarum eis tunc reſtituendarum quantitate, apprehendere, & apprehenſam continuare, & retinere, illaque quibuſvis Perſonis, ſub quibuſcumque pactis, & conditionibus, & pretio ſibi beneviſis locare, & arrendare, ac illorum fructus, & emolumenta percipere, exigere, levare, dictaque Bona vendere, & alienare, ac de eis libere diſponere poſſint, & valeant.

Sequeſtrationes fieri nequeunt ſuper pecuniis ibi depoſitis.

Quodque Pecuniæ in dicto Banco pro tempore deponendæ, quandiu in eo fuerint, a quoquam, cujuſvis Crediti occaſione, ſequeſtrari non poſſint, & quocumque ſequeſtro non obſtante, prædictus Capſerius, ad omnem, & ſimplicem illorum, qui eas depoſuerint, requiſitionem, eis etiam abſque aliqua pœna, & periculo iteratæ ſolutionis, ſolvere, & reſtituere poſſit, & valeat, itidem perpetuo ſtatuimus, & ordinamus.

Recenſentur pœnæ, in quas Præceptor, aliique Adminiſtri incidunt, qui contraria fecerint.

Et pro præmiſſorum inviolabili obſervatione, dicti Archioſpitalis Præceptori, ac Magiſtro domus, necnon ipſius Banchi Theſaurario, ſeu Capſerio, aliiſque illius Miniſtris, & Perſonis, ac quibuſcum-

buſcumque aliis, ad quos nunc ſpectat, & pro tempore quomodolibet ſpectabit, quoſque dictum Negotium tangit, aut tangere poterit quomodolibet in futurum, ne (ultra alias pœnas a Jure communi inflictas), ſub privationis quorumcumque Beneficiorum, & Officiorum per eos pro tempore obtentorum, ac inhabilitatis alia imposterum obtinendi, ac etiam perpetuæ infamiæ, necnon excommunicationis majoris latæ ſententiæ, a qua non niſi a Nobis, vel Romano Pontifice pro tempore exiſtente, ac in mortis articulo, abſolutionis beneficium conſequi poſſint, ipſo facto incurrenda pœna, præmiſſis in totum, vel parte, contradicere, aut ab eis, ſeu illorum aliquo, quovis prætextu, cauſa, vel occaſione recedere audeant, ſeu præſumant, ſed ea, ac eorum ſingula inviolabiliter, & inconcuſſe obſervare, & adimplere, ac ab aliis, quantum in ſe erit, obſervari, & adimpleri mandent, & faciant. Itidem perpetuo præcipimus, & mandamus dicti Archioſpitalis Præceptori, & aliis illius Miniſtris prædictis, quod prædictas Pecunias pro tempore, ut præfertur, deponendas, ſeu earum partem, in emptionem tot Locorum Montium non Vacabilium, ad hoc, ut illarum reſtitutionis tempore adveniente dicta Loca empta quanto citius vendi, dictæque Pecuniæ, quibus debentur, reſtitui poſſint, convertere, & fructus ipſi interim ex eis provenientes percipere, exigere, & levare, ac in dicti Archihoſpitalis uſus, & utilitatem convertere. Quodque pro felici, & ſalubri dicti Banchi, ac illius Perſonarum, & rerum ſuarum regimine, & directione, quæcumque Statuta, & Ordinationes, Capitula, & Decreta licita tamen, & honeſta, ac ſacris Canonibus, & Concilii Tridentini Decretis non contraria condere, & quoties ſibi opportunum videbitur, condita mutare, alterare, & declarare, ac pro eorum arbitrio edita publicare, imprimi, & affigi facere, ac ſubſcribere, aliaque in præmiſſis, & circa ea neceſſaria, ſeu quomodolibet opportuna facere, dicere, gerere, & exequi poſſint, & valeant, ſimiliter perpetuo concedimus, & indulgemus. Decernentes præſentes, & deſuper conficiendas Litteras, de ſubreptionis, vel obreptionis, ſeu nullitatis vitio, aut intentionis Noſtræ, vel quopiam alio defectu notari, vel impugnari, aut alias quomodolibet infringi, vel retractari, ſeu invalidari, aut ad viam, & terminos juris reduci, ſeu in

In emptionem Locorum Montium non Vacabilium Depoſita eroganda; illorumque redditus tandem in Archioſpitalis utilitatem vertendi.

Facultas condendi leges, eaſque immutandi ex illius ærarii utilitate.

Nullus de ſubreptione, vel obreptione dicere poteſt; necnon Clauſula ſublata &c., & Decretum irritans.

in jus, vel controversiam vocari, aut adversus eas quodcumque Juris, & Facti, vel Justitiæ, aut gratiæ remedium intentari, impetrari, vel concedi nullatenus unquam posse, sed illas semper, & perpetuo validas, & efficaces fore, & esse, ac ab omnibus, ad quos spectat, & in futurum quomodolibet spectabit, inviolabiliter observari debere, sicque ab omnibus, & singulis censeri, & ita per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet, quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane quicquid secus super præmissis a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Clausula non obstantibus &c.

Non obstantibus præmissis, necnon felicis recordationis Pauli Secundi, & aliorum Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum de Rebus Ecclesiæ non alienandis, quatenus opus sit, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon etiam dictorum Archihospitalis, & Ordinis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, Privilegiis quoque Indultis, & Litteris Apostolicis eisdem Archihospitali, & Ordini, ejusque Præceptori, ac Superioribus, & personis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, ac irritantibus, & aliis Decretis, in contrarium præmissorum, quomodolibet concessis, confirmatis, & approbatis.

Clausula eorum tenores, & derogatoria.

Quibus omnibus, & singulis, eorum tenores præsentibus pro expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Harum transumptis eadem fides, atque ipsis habenda.

Volumus autem, ut præsentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, sub Anulo Piscatoris, die 13 Decembris 1606, Pontificatus Nostri Anno Primo.

*M. Vestrius Barbianus.*

BRE-

# BREVE

*SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI*

## PAULI DIVINA PROVIDENTIA PAPÆ QUINTI

### Quo prohibetur distrahi Pecunias Montium Pietatis in alios, quam in usus a primæva ipsorum erectione destinatos.

PAULUS PAPA V.

ANNO MDCXV. V. Februarii.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Quæ facultates in pauperum usus sunt decretæ, ut conserventur, omnino consulendum.

Nerosa Pastoralis Officii cura, meritis licet imparibus, Nobis ex alto commissa postulat, ut Bonorum quorumcumque miserabilium personarum subventioni destinatorum conservationi consulamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Cum itaque, sicut accepimus, pecuniæ Montium Pietatis nuncupatorum, Status Nostri Ecclesiastici, ad usus Pauperum mutuo dandæ, in alios usus avertantur, & in dies minuantur, Nos huic malo, opportuno remedio, quantum cum Domino possumus, providere volentes, motu proprio, & ex certa scientia, ac mera deliberatione Nostris, universis, & singulis Montium Pietatis hujusmodi Præsidentibus, Protectoribus, Defensoribus, Administratoribus, Deputatis, & Officialibus quibuscumque, necnon Communitatibus, Universitatibus, & earum etiam Officialibus quorumcumque Civitatum, Terrarum, & Locorum Status nostri Ecclesiastici, quacunque Dignitate fulgentibus, etiamsi Episcopi, Archiepiscopi, Patriarchæ, aut S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legati existant, ne de pecuniis ad dictos Montes quomodolibet spectantibus, & pertinentibus, ac tam pro sorte principali, a principio illis assignatis, quam pro dictæ sortis augumento postea acquisitis, in alios, quam Pauperum usus, juxta mo-

Interdicitur quibuscumque, qui Pietatis Montium curam gerunt, ne eorum redditus in alios usus, atque illorum institutiones exigunt, sine Sedis Apostolicæ auctoritate erogent.

modum, & formam in erectione dictorum Montium præscriptam, absque Nostra, & Sedis Apostolicæ licentia, sub quovis prætextu, vel quæsito colore, etiam cum obligatione intra quodcumque breve tempus restituendi, disponere præsumant, tenore præsentium prohibemus. Quod si quis contra hanc Nostram prohibitionem venire præsumpserit, Cardinales quidem, Patriarchæ, Archiepiscopi, Episcopi, suspensionis; aliæ vero inferiores Personæ excommunicationis sententiam, eo ipso, incurrant, a qua non, nisi a Romano Pontifice, præterquam in mortis articulo, absolvi possint. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque. Volumus autem, quod præsentis prohibitionis copia, in loco publico Montium Pietatis hujusmodi, quo ab omnibus legi possit, continue affixa remaneat.

Suspensio, & excommunicatio eo ipso incurrenda.

Clausula derogatoria.

Hujus exemplar publice in Montibus Pietatis retinendum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub Anulo Piscatoris, die 5 Februarii 1615, Pontificatus Nostri Anno Decimo.

*S. Cobellutius.*

DECRE-

# DECRETUM

## SACRÆ VISITATIONIS APOSTOLICÆ

AN. MDCLXIV.
X. Julii.

### De Rebus Sacris Pignori non accipiendis.

UT Rebus Sacris, Divinoque Cultui dicatis debitus honor, & veneratio servetur, Sacræ Visitationis Apostolicæ Congregatio districte prohibet, atque interdicit quibuscumque Officialibus, ac Ministris Montis Pietatis nostræ Urbis, ne deinceps a quoquam cujusvis dignitatis, & præeminentiæ existat, pignori accipiant Vasa Sacra, veluti Calices, Patenas, Pixides, Ostensoria, ac sique alia hujusmodi, nec Paramenta Sacra, qualia sunt Amictus, Albæ, Cingula, Stolæ, Manipuli, Casulæ, Dalmaticæ, Tunicellæ, Pluvialia, Pallea, Mitræ, & alia id genus. Si secus fecerint, ab officio prorsus amoveantur, & centum aureorum Locis Piis Sacræ Congregationis arbitrio applicandis pœna plectantur.

Privationis ab officio, & centum aureorum pœna Administri Montis Pietatis plectuntur, qui res sacras pignoris loco receperint.

Datum die decima Julii 1664.

*P. Fagnanus Mar.*

BRE-

# BREVE
# CLEMENTIS PAPÆ DECIMI

Quo cavetur, ut, quemadmodum Montis Pietatis bona quæcumque, juxta Gregorii XIII præſcriptum, in eorum cautionem, qui apud eundem pecunias deponunt, obligationi Camerali ſunt obnoxia; ita quoque eidem obligationi ſint ſubjecta, & obnoxia eorum bona, qui ipſi Monti debent.

AN. MDCLXX. III. Octobris.

## CLEMENS PAPA X.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Commoda, quæ ex Pietatis Monte promanant, ut illius indemnitati ſerviatur, poſtulant.

Æquitatis, & Juſtitiæ ratio exigit, & plurimæ, quæ ex Monte Pietatis de Urbe in publicum aſſidue proveniunt utilitates, ſuadent, ut illius indemnitati, quantum cum Domino poſſumus conſulere, ſtudeamus. Exponi ſiquidem Nobis nuper fecerunt dilecti Filii Proviſores, & Deputati dicti Montis, quod ex diſpoſitione quarundam felicis recordationis Gregorii Papæ XIII Prædeceſſoris Noſtri, Bona dicti Montis ad favorem illorum, qui Pecunias in Banco ipſius Montis deponunt pro reſtitutione Depoſitorum efficaciter obligata ſunt, perinde ac ſi cum unoquoque Cameralis obligatio interceſſiſſet. Cum autem ſicut eadem expoſitio ſubjungebat, interdum eveniat, ut Montis prædicti Debitores remaneant aliqui privati, ac etiam nonnulla Loca Pia; æquum vero videatur illos, & illa ad ſatisfaciendum eidem Monti pari Cameralis obligationis vinculo adſtringi. Nobis propterea dicti Exponentes humiliter ſupplicari fecerunt, ut ipſi Monti in præmiſſis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apoſtolica dignaremur. Nos igitur ipſos Exponentes ſpecialibus favoribus, & gratiis proſequi volentes, & eorum ſingu-

Montis Pietatis bona ſunt ex Gregorii XIII Conſtitutione ſubjecta pro Depoſitis obligationi Camerali.

Decernitur eidem Camerali obligationi eſſe ſubjecta eorum bona, qui ipſi Monti aliquid debent.

ſingulares perſonas a quibuſvis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, aliiſque Eccleſiaſticis Sententiis, Cenſuris, & Pœnis a jure, vel ab Homine quavis occaſione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodatæ exiſtunt, ad effectum præſentium dumtaxat conſequendum harum ſerie abſolventes, & abſolutas fore cenſentes hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, omnes, & ſingulos memorati Montis ex quacumque cauſa Debitores præſentes, & futuros cujuſcumque ſtatus, gradus, ordinis, conditionis, præeminentiæ, & dignitatis, ac etiamſi Eccleſiæ, Monaſteria, Conventus, Collegia, Hoſpitalia, Archihoſpitalia, Confraternitates, Archiconfraternitates, & alia Loca Pia, quæcumque etiam ſpecifica, & individua mentione, & expreſſione digna exiſtant ad ſatisfaciendum eidem Monti de eorum debitis reſpective efficaciter obligari, ac obligatos, & obligata exiſtere, & fore in omnibus, & per omnia, perinde acſi ab eorum ſingulis, Cameralis obligatio ad favorem ipſius Montis facta fuiſſet, auctoritate Apoſtolica, tenore præſentium ſtatuimus, & ordinamus. Decernentes eaſdem præſentes Litteras ſemper firmas, válidas, & efficaces exiſtere, & fore, ſuoſque plenarios, & integros effectus ſortiri, & obtinere, ac dicto Monti, illiuſque Proviſoribus, & Deputatis, aliiſque Officialibus, & Miniſtris in omnibus, & per omnia pleniſſime ſuffragari, & ab illis, ad quos ſpectat, & pro tempore quandocumque ſpectabit, inviolabiliter obſervari. Sicque, & non aliter in præmiſſis per quoſcumque Judices ordinarios, & delegatos etiam Cauſarum Palatii Apoſtolici, ac Curiæ Cameræ Apoſtolicæ generalem Auditorem, necnon Vicarium, Gubernatorem, & Senatorem dictæ Urbis, ac S. R. E. Camerarium, & alios Cardinales, etiam de Latere Legatos, dictæque Cameræ Præſidentes, Clericos, Theſaurarium generalem, & alios Officiales, & Miniſtros, nunc, & pro tempore quandocumque exiſtentes ſublata eis, & eorum cuilibet, quamvis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, ſi ſecus ſuper his a quoquam quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obſtantibus (quatenus opus ſit) Noſtra, & Cancellariæ Apoſtolicæ regula de jure quæſito non tollendo, aliiſque Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, necnon dictæ Urbis,

Clauſula ſublata &c. & Decretum irritans.

Clauſula derogatoria.

bis, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, eorumque reformationibus, & novis additionibus, stylis, usibus, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & Litteris Apostolicis in contrarium præmissorum, quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis, habentes illas alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earundem præsentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Clausula illorum tenores &c.

Harum transumptis eadem fides adhibenda, atque ipsis.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Anulo Piscatoris die 3 Octobris MDCLXX, Pontificatus Nostri Anno Primo.

*J. C. Slusius.*

CHIRO-

# CHIROGRAFO
## DEL VENERABILE
# INNOCENZO XI.
## Di Ampliazione di facoltà del Giudice del Sacro Monte della Pietà di Roma nelle Cause Criminali.

*MONSIGNORE GIUSEPPE RENATO IMPERIALI*

ANNO MDCLXXXVIII. XXX. Luglio.

*Tesoriere Generale della Nostra Camera Apostolica, e Primo Provvisore del Monte della Pietà della nostra Città di Roma.*

Vendoci Voi rappresentato, che scopertosi nel detto Monte della Pietà, sia stata esatta una Cedola di Credito falsa, e tentato d'esigerne altre simili, e che per sospetto Reo di tali falsità sia stato carcerato d'ordine del Dottor Carlo Rosati Giudice Criminale d'esso Monte, Niccola Garzia Napolitano, contro il quale fabbicandosi ora il Processo informativo, con l'acquisto anche di qualche rilevante indizio, si crede (non ostante l'accurata attenzione, con cui si opera) che la Causa possa notabilmente prolungarsi, mentre si cammini strettamente secondo le regole della ragion commune, sopra di che fatta da Noi matura riflessione, e considerato, che per togliere l'addito a simile, ed altre specie di falsità, che in diverse maniere possono commettersi in pregiudizio, e danno non meno del pubblico Commercio, che dell'istesso Monte, giovarebbe molto una rigorosa, sollecita, e spedita Giustizia, e che a questa può sommamente conferire l'ampliare le facoltà ad esso Giudice del Monte sopra il modo di procedere contro simili, ed altri Delinquenti. Abbiamo risoluto di Nostro proprio Moto, certa scienza, e pienezza della nostra potestà assoluta di concedere, e communicare, conforme col presente

La riscossione di falsa Cedola di credito ha dato cagione al presente Chirografo, con cui si apre la via alla Giustizia di procedere con maggior sollecitudine contro agli rei di tali falsità.

Si concede al Giudice del Monte della Pietà, e a' suoi Sostituti, che nei delitti di

falsità, fraudi, o furti usi delle medesime facoltà, che adopera il Tribunale del Governo di Roma, ancorchè personali; e tra queste di legittimare il Processo col confronto dei testimonj, e protesta di non ripetergli.

Nostro Chirografo concediamo, e communichiamo non solo al suddetto Carlo Rosati Giudice già deputato, ma a tutti gli altri suoi Successori, che per se stessi, o col mezzo d'alcuno delli loro Sostituti, o d'altri Professori Criminali, della di cui opera paresse a loro servirsi per la fabbrica delli Processi, tanto contro il suddetto Niccola Garzia, quanto contro altri anco Ministri del suddetto Monte, che in avvenire si carcerassero, come sospetti, ed indiziati di questa specie, e d'ogni altra compresa sotto nome, o titolo di falsità, come anco nelli delitti delle Fraudi, o Furti, che si commettessero a danno tanto del Monte, quanto de' Particolari, che portano, o porteranno, e vi ritengono, e riterranno le loro Robe in Pegno, di poter procedere nelli casi però, e cause spettanti alla loro Giurisdizione con le facoltà ordinarie, e straordinarie concesse al Tribunale del Governo di Roma, ancorchè personali, e con gli usi, stili, e consuetudini di detto Tribunale, ed in specie, con lo stile, e facoltà di legittimare il Processo mediante il confronto de' Testimonj, con la protesta, che gli Testimonj confrontati non si ripetano più. Con questo però, che servendosi di dette facoltà, e dovendosi poi venire contro li Rei alli tormenti, o alla terminazione, o decisione della Causa, debba risolversi col parere, o voto vostro, e de' vostri Successori da una Congregazione composta almeno di tre Professori Criminalisti, oltre al Giudice di esso Monte, mentre non vi sia il Cardinal Protettore, ed essendovi, in tal caso volendosi servire di queste facoltà, debbano farsi le risoluzioni suddette anco col parere, e voto, o con l'assistenza di detto Cardinal Protettore pro tempore da una Congregazione composta, come sopra. Rimossa per altro, rispetto a detto modo di procedere, e tolta affatto a detto Niccola, e a ciaschedun'altro, che in avvenire si trovasse colpevole, o indiziato d'alcuno delli delitti, come sopra, ed a qualsia delli loro Procuratori, e Difensori ogni, e qualunque eccezione, opposizione, richiamo, querela, ricorso, appellazione, direzione di nullità, dimanda di restituzione in integrum, e qualsivoglia altro rimedio ordinario, o straordinario. E così, e non altrimenti vogliamo, che si eseguisca, essendo tale la Mente Nostra, e volontà precisa, e che perciò non si possa diversamente giudicare, dichiarare, ed interpretare da chi si sia, benchè Audi-

A determinare se ai rei si debbano dare i tormenti, e a dar ultima sentenza sopra di essi, egli è da tenere una Congregazione, composta del Tesoriere, del Giudice del Monte, e di tre Criminali; e che essendovi il Cardinal Protettore, si terra innanzi di esso.

Si toglie ai rei, e suoi difensori ogni sorta di ricorso, e richiamo, tanto ordinario, che straordinario.

Si toglie la facoltà di altramente interpetrare, e decreto irritante.

tori

tori di Rota, Auditori, e Cherici della Nostra Camera, Cardinali etiam Legati a Latere, Prefetto della Nostra Segnatura, e da qualsivoglia Congregazione, o quali siano altri, de' quali bisognasse fare specifica, ed individua menzione, e che non si comprendessero sotto qualsivoglia generalità di parole con la Clausola sublata, e Decreto irritante. Volendo, e decretando, che il presente Nostro Chirografo abbia il suo pieno vigore con la sola nostra sottoscrizione senza altro Registro in Camera, o nelli Libri di essa, non ostante la Costituzione della felice memoria di Pio IV Nostro Predecessore de Registrandis, stili, usi, consuetudini, Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, Leggi, Statuti, ed ogni altro, che facesse in contrario, a quali tutte, e singole avendo il tenore di ciascuna d' esse qui per espresso, ed inserto di parola in parola, lasciandole peraltro in suo pieno vigore a quest' effetto, e per questa volta sola deroghiamo.

Clausola Non ostante &c., e Tenore &c.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 30 Luglio 1688.

INNOCENTIUS PP. XI.

# CHIROGRAFO

## *DELLA SANTA MEMORIA*

# DI BENEDETTO XIII.

## Confermativo della Risoluzione della Congregazione Particolare sopra il Libero corso delle Cedole considerate per Contanti.

AN. MDCCXXIV. XXXI. Luglio.

*MONSIGNOR CARLO COLLIGOLA*

*Nostro Tesoriere Generale.*

Il pregiudizio, che sosteneva il Monte della Pietà, e il Banco di santo Spirito, e il pubblico commercio per le Cedole rubate, o alterate diede cagione al pubblicare la seguente Notificazione.

I avete rappresentato, che la felice memoria d'Innocenzo XIII nostro Predecessore, per ovviare allo sconcerto, e pregiudizio, che giornalmente esperimentava il nostro Monte di Pietà, anzi per provvedere al Commercio, e Ben pubblico pur troppo leso per quelle Cedole, che sono derubate, o smarrite, o in qualsivoglia altra maniera perdute, deputasse una particolare Congregazione, in cui, oltre il vostro intervento, dovessero assistere li Monsignori Arcivescovi di Cesarea nostro Uditore, e di Tessalonica Commendatore di Santo Spirito, l'Avvocato Antamoro Amministratore delle Segretarie de' Monti, ed il Commissario della nostra Camera, quali unitisi sotto il dì 12 Settembre prossimo passato, e rispettivamente li 17 del cadente mese di Luglio, risolvessero sotto la nostra approvazione, che tanto il suddetto Monte della Pietà, quanto il Banco di Santo Spirito potessero legittimamente pagare le loro Cedole, ancorchè derubate, smarrite, e falsificate nella loro girata, a chiunque le avesse presentate, senza attendere inibizione di Giudici, e senza ammettere puntature, o duplicati di quelle, nettampoco verun pagamento con sicurtà, e che in esecuzione di tal Risoluzione se ne dovesse pubblicare, ed affiggere ne' luoghi soliti la seguente Notificazione, cioè. = *Riconoscendosi dall' esperienza quanto sia pregiudiziale al*

I Depositi tanto al Monte della

*al pubblico Commercio il ritardo del Pagamento delle Cedole per lo ſmarrimento alle volte anco ſuppoſto di quelle, dandoſi con ciò motivo alle inibizioni, puntature, ricorſi, e liti; perciò ad effetto di ovviare a ſimili ſconcerti, e provvedere al Ben pubblico, ed anche all' indennità del Sacro Monte della Pietà, e Banco di Santo Spirito, inerendo alla riſoluzione della Congregazione Particolare emanata li 12 Settembre proſſimo paſſato, e riſpettivamente li 17 del corrente meſe di Luglio, approvata pienamente da Noſtro Signore, ſi notifica a ciaſcuno, che in appreſſo vorrà depoſitare i ſuoi denari in detti Banchi, che tutti, e ſingoli Depoſiti da farſi con Cedola s'intendano con la preciſa, ed indiſpenſabile condizione, e legge, che non abbia da ſuffragare a veruno il preteſto di avere ſmarrita, o eſſergli ſtata rubata la ſua Cedola, oppure falſificata la di lei girata, ma, quella non oſtante poſſa, e debba pagarſi tanto dal Sacro Monte, che dal Banco di Santo Spirito, qualſiſia Cedola, benchè derubata, ſmarrita, e benchè vi foſſe la Girata falſa, o per qualunque altra Cauſa perduta. Talmente che atteſa la detta condizione, che doverà ſempre intenderſi appoſta in qualunque Depoſito di qualſivoglia ſomma, non poſſano eſſere obbligati, nè aſtretti il Monte, e Banco ſuddetti ad attendere veruna inibizione di qualſivoglia Giudice della Curia Romana, nè ammettere veruna appuntatura, nè pagamento con ſicurtà, ma poſſano quelli legittimamente, e ſenza tema di reiterato pagamento ſoddisfare interamente le dette Cedole, benchè derubate, ſmarrite, e falſificate nella loro Girata, a chiunque le preſenterà, ſenza che il vero Deponente, e Creditore di quelle poſſa in qualunque tempo impedirne la ſoddisfazione, ed il libero Commercio delle medeſime, nè tampoco moleſtare giudizialmente, o eſtragiudizialmente detti Banchi, loro Caſſieri, ed Eſattori per le Cedole, che paſſeranno in Commercio tra il Monte, e Banco ſuddetti, dovendoſi imputare a ſua colpa lo ſmarrimento di quelle, che con buona fede ſono paſſate in mano di altri, quali hanno, conforme debbono avere, riguardo alle ſole Cedole, e non alle Girate, ed all' eſtrinſeco, ed accidentale ſmarrimento, e furto di quelle, ad effetto, che in tal forma reſti in piedi la fede pubblica,*

Pietà, che nel Banco di ſanto Spirito s' intendono tutti fatti colla condizione, che nè lo ſmarrire della Cedola, nè l'eſſere eſſa ſtata rubata, nè falſificata la ſua girata vaglia a poterne ritardare il pagamento, qualora venga portata ai ſuoi riſpettivi Banchi.

I Miniſtri del Monte, e del Banco di ſanto Spirito non debbono guardare, che al corpo delle Cedole, e quindi pagar le debbono a chi le preſenta, ſenza aver cura di quanto ad eſſe è eſtrinſeco, ſiccome è la girata, lo ſmarrimento, e furto, e ſenza aver timore di doverle pagare due volte.

*blica, ed il libero Commercio delle Cedole, che in altra forma restarebbe interverso, e distrutto in pregiudizio di tanti, per le mani de' quali giornalmente quelle passano, e girano anche per le pubbliche Fiere, potendosi per altro evitare ogni danno, e detrimento de' Deponenti con una più diligente, ed esatta custodia delle Cedole, alla quale dovranno in avvenire invigilare* =. Che perciò riflettendo Noi, essere una tale risoluzione sommamente ragionevole, e giusta, e che in tal forma si ristabilirà il pubblico Commercio delle Cedole suddette, e si toglierà di mezzo il continuo pericolo, e pregiudizio, a' quali sono soggetti i suddetti Banchi, con una evidente sicurezza de' Negozianti, ed altri Particolari, che con buona fede prendono, e contrattano dette Cedole, ordiniamo a Voi, conforme con altro simile Chirografo abbiamo ordinato al detto Monsignor Arcivescovo di Tessalonica Commendatore di Santo Spirito, che in esecuzione dell' accennata Risoluzione di detta Particolare Congregazione da Noi approvata, facciate affiggere, e pubblicare la preinserta Notificazione, incaricandovi la totale, e piena esecuzione di tutte, e singole cose in essa contenute, che dovranno in avvenire osservarsi, e adempirsi da qualsisiano Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anche Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari di qualunque Istituto, Ordine, e Congregazione, benchè delle undici, ed anche della Compagnia di Gesù, e de' Cavalieri di qualsivoglia Ordine, anche Gerosolimitano, quasivoglia Monastero di Monache, Conventi, Seminarj, e Collegj, Chiese, Ospitali, ed ogni altra Casa, e Luogo Pio, Vescovi, Arcivescovi, Reverendissimi Cardinali, ed altre qualsisiano Persone quanto si voglia privilegiate, e che per comprenderle fosse necessario di farne individua, ed espressa menzione, non eccettuando veruno, al qual' effetto ve ne diano tutta l' autorità, e facoltà in qualsivoglia modo necessaria, ed opportuna, essendo questa la Mente, e Volontà Nostra espressa. Volendo, e decretando, che questo nostro Chirografo, benchè non ammesso, nè registrato in Camera, e ne' suoi Libri secondo la Disposizione della Bolla di Pio IV nostro Predecessore *De Registrandis*, vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla

Si danno a Monsignor Tesoriere tutte le facoltà opportune per obbligare qualunque sorta di persone all' osservanza di questa Notificazione.

Clausole indirizzate alla costante osservanza della medesima Notificazione.

colla nostra semplice Sottoscrizione, nè se gli possa in alcun tempo mai opporre di surrezione, orrezione, nè di alcun' altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, nè possa questo, e quanto da voi si opererà in virtù, ed esecuzione di esso per qualunque capo, causa, e pretesto impugnarsi, rivocarsi, ristringersi, o limitarsi, restituendolo Noi, e reintegrandolo pienamente nel suo pristino stato, e vigore da adesso per quante volte ne venisse il caso, e che così, e non altrimenti debbasi nelle cose premesse giudicare, definire, ed interpretare da ogni, e qualunque Giudice, e Tribunale, anche della nostra Camera, e Rota, da voi, da' Reverendissimi Cardinali, e loro Congregazioni, togliendo ad essi, ed a ciascheduno di loro ogni facoltà, ed autorità di giudicare, definire, ordinare, ed interpretare diversamente, e dichiarando preventivamente irrito, nullo, ed invalido quanto scientemente, o ignorantemente si facesse in contrario, ancorchè non vi siano state chiamate, citate, nè sentite le Persone, Chiese, Luoghi, e Case Pie sopra espresse, ed altri, che in qualunque modo vi avessero, o pretendessero di avervi interesse, non ostanti la Costituzione di detto Pio IV *De Registrandis*, la regola della nostra Cancellaria *de Jure quæsito, non tollendo*, e qualsisiano altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, Privilegj, Indulti, e Libertà concedute a qualsisiano persone, Congregazioni, Ordini, anche Militari, e di Malta, Abbadie, Monasterj, Conventi, Ospitali, Chiese, Case, e Luoghi Pii, e loro Amministratori Secolari, e Regolari, Leggi, Statuti anche del suddetto Monte di Pietà, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e supplendo Noi colla pienezza della nostra Potestà ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse potesse mai intervenire, questa volta solamente, ed all' effetto suddetto pienamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 31 Luglio 1724.

BENEDICTUS PP. XIII.

Sum-

*Sumptum ex Originali Chirographo in Actis mei &c. existente, cum quo facta collatione concordat, salvo semper &c. Hac die 2 Decembris 1724.*

*Ita est Felix Franceschinius Rev. Cameræ Apostolicæ Secretarius.*

Loco ✠ Signi.

NOTI-

# NOTIFICAZIONE.

## *CARLO COLLICOLA*

*Protonotario Apostolico del numero de' Partecipanti della Santità di Nostro Signore, e sua Rev. Camera Apostolica Tesoriere Generale.*

AN. MDCCXXIV.
I. Agosto.

Iconoscendosi dall' esperienza, quanto sia pregiudiziale al pubblico Commercio il ritardo del pagamento delle Cedole, per lo smarrimento, alle volte anco supposto, di quelle, dandosi con ciò motivo alle inibizioni, puntature, ricorsi, e liti; perciò ad effetto di ovviare a simili sconcerti, e provvedere al Ben pubblico, ed anche all' indennità del Sacro Monte della Pietà, inerendo alla risoluzione della Congregazione Particolare emanata li 12 Settembre, e rispettivamente li 17 del Mese di Luglio prossimi passati, approvata pienamente da Nostro Signore, come dal di Lui Chirografo emanato li 31 del detto Mese di Luglio prossimo passato, si notifica a ciascheduno, che in appresso vorrà depositare i suoi denari in detto Sacro Monte, che tutti, e singoli Depositi da farsi con Cedola s'intendano con la precisa, ed indispensabile condizione, e legge, che non abbia da suffragare a veruno il pretesto di avere smarrita, o essergli stata rubbata la sua Cedola, oppure falsificata la di lei girata, ma quella non ostante possa, e debba pagarsi dal Sacro Monte qualsisia Cedola, benchè derubata, smarrita, e benchè vi fosse la girata falsa, o per qualunque altra causa perduta. Talmente che attesa la detta condizione, che dovrà sempre intendersi apposta in qualunque Deposito di qualsivoglia somma, non possa essere obbligato, nè astretto il Monte ad attendere veruna inibizione di qualsivoglia Giudice della Curia Romana, nè ammettere veruna puntatura, nè pagamento con sicurtà, ma possa quello legittimamente, e senza tema di reiterato pagamento soddisfare interamente le dette Cedole, benchè derubate, smarrite, e falsificate nella loro girata, a chiunque le presenterà, senza che il vero Deponente, e Creditore di quelle possa in

Per provvedere al ben essere del pubblico commercio, e all' indennità del Monte, si prescrive, che tutti i Depositi, che vi si faranno, s'intendano fatti colla condizione, che a ritardarne il pagargli non debba giovare alcun motivo estrinseco alla loro Cedola.

I Ministri del Monte non debbono perciò avere niun riguardo nè per inibizioni, nè puntature, e pagamenti con sicurtà, ma pagare liberamente, senza timore di reiterato pagamento, le Cedole dei Depositi a chi le presenta, benchè rubate, smarrite, e falsificate nella loro girata.

in qualunque tempo impedirne la soddisfazione, ed il libero Commercio delle medesime. Nettampoco molestare giudizialmente, o estragiudizialmente detto Sacro Monte, suoi Cassieri, ed Esattore per le Cedole, che passaranno in Commercio in detto Monte, dovendosi imputare a sua colpa lo smarrimento di quelle, che con buona fede sono passate in mano di altri, quali hanno, conforme debbono avere, riguardo alle sole Cedole, e non alle Girate, ed all' estrinseco, ed accidentale smarrimento, e furto di quelle, ad effetto, che in tal forma resti in piedi la fede pubblica, ed il libero Commercio delle Cedole, che in altra forma restarebbe interverso, e distrutto in pregiudizio di tanti, per le mani de' quali giornalmente quelle passano, e girano anche per le pubbliche Fiere, potendosi per altro evitare ogni danno, e detrimento de' Deponenti con una più diligente, ed esatta Custodia delle Cedole, alla quale dovranno in avvenire invigilare. Dato in Roma dal Palazzo di Monte Citatorio questo dì primo Agosto 1724.

Lo smarrirsi delle Cedole dei Depositi, e l'esser rubate, e falsificate nella girata deve esser imputato alla trascuraggine dei Deponenti, e non ai Ministri del Monte, i quali pagandole non possono essere in guisa alcuna molestati, essendo questi difetti estrinseci alle medesime.

C. Collicola Tesoriere Generale.

*Die, Mense, & Anno quibus supra supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad Valvas Curiæ Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis, ut moris est, per me Andream Grecum Apost. Curs.*

NOTI-

# NOTIFICAZIONE

## DI MONSIGNORE GOVERNATORE DI ROMA

AN.MDCCXLIII. XXVII. Agoſto.

## In cui reſta prefiſſo il termine di giorni quindici ad eſigere le Cedole rubbate a Monſignor Toſquez, e darne ſucceſſivamente la notizia al Governo.

Sſendo ſtata rubbata fin dalli 14 del Meſe di Febraro del corrente Anno a danno di Monſignore Silveſtro Toſquez conſiderabil ſomma di denaro conſiſtente in monete d' oro di diverſa ſpecie, e nelle di ſotto deſcritte Cedole del Banco di Santo Spirito di queſta Città, alcuna delle quali ſi ha notizia, che ſiano di già ſtate poſte in Commercio, ſi notifica perciò d'ordine di Monſignore Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Franceſco Ricci, di Roma, e ſuo Diſtretto Generale Governatore, e Vice Camerlingo, con l'Oracolo anche della Santità di Noſtro Signore a ciaſcuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, condizione, e preeminenza, ancorchè Eccleſiaſtica, Clauſtrale, e Regolare, e degna di ſpeciale, ed individua menzione, che aveſſe, o riteneſſe preſſo di ſe qualcuna delle Cedole qui ſotto deſcritte, che dentro il termine di quindici giorni dalla data della preſente Notificazione debba portarſi ad eſigerla in detto Banco di Santo Spirito, con farne nello ſteſſo tempo partecipe il Tribunale di ſua Signoria Illuſtriſſima ſotto pena di non eſſergli pagata tal Cedola ſpirata, che ſia il detto termine. Avverta pertanto ciaſcuno di prontamente ubbidire, mentre in caſo contrario non gli gioverà allegare ignoranza, o qualunque altro motivo in ſua diſcolpa. Data dal Palazzo della ſolita Reſidenza queſto dì 27 Agoſto 1743.

Si ordina a qualunque, che abbia Cedole del Banco di Santo Spirito col nome di Monſignor Toſquez, ed altri qui regiſtrati, che dentro al termine di quindici giorni debba eſigerle, e nello ſteſſo tempo di doverne dar parte al Tribunale del Governo.

F. Ricci Governatore, e Vice Camerlingo.

*Bernardino Roſſetti Notaro per la Carità.*

*Die, Mense, & Anno quibus supra supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad Valvas Curiæ Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, ac aliis Locis solitis, & consuetis Urbis per me Philippum Cardum Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Almæ Urbis Gubernatoris Mandatarium Decanum.*

## NOTA DELLE CEDOLE RUBATE.

Diverse Cedole di più somme in faccia dello stesso Monsignor Tosquez col nome del Signor D. Silvestro Tosquez fatte in detto Banco di Santo Spirito nell' Anno 1736.

Altre sotto il medesimo Anno in faccia del Signor Domenico Tosquez.

Altre dell' istesso Anno in faccia del Signor Ignazio Rosati.

Altre dell' istesso Anno in faccia del Signor Michele Troisi.

Altre nell' Anno 1741 in faccia del Signor D. Vincenzo Mannarini.

Ed altre nello stesso Anno in faccia del Signor Canonico D. Carlo Francesco di Muro.

NOTI-

# NOTIFICAZIONE

## DELLO STESSO MONSIGNORE GOVERNATORE DI ROMA

AN. MDCCXLIII. XI. Settembre.

### In cui si revoca quanto in rapporto alle suddette Cedole erasi colla precedente ordinato.

Si rende il libero pubblico commercio alle Cedole, di cui si è parlato nella precedente Notificazione.

Vendo con altra nostra Notificazione in data delli 27 Agosto prossimo passato pubblicati alcuni ordini intorno a diverse Cedole del Banco di Santo Spirito di questa Città, descritte in piè di detta Notificazione, rubate già a danno di Monsignore Silvestro Tosquez; ed essendosi intanto presi altri provvedimenti, che non pregiudicano alla libertà del pubblico Commercio, e di dette Cedole; perciò colla presente dichiariamo, che la detta Notificazione pubblicata, come sopra, non debba avere ulteriore effetto, o vigore, ma che chiunque ha presentemente, o avrà in avvenire alcuna delle medesime, possa liberamente tenerle, ed esigerle, come, e quando più gli piacerà, rimosso ogni ostacolo di detta Notificazione, come se la medesima non fosse stata mai per l' addietro pubblicata. Data dal Palazzo questo dì 11 Settembre 1743.

F. Card. Ricci Pro-Governatore, e Vice Camerlingo.

*Bernardino Rossetti Notaro per la Carità.*

CONSTI-

# CONSTITUTIO BENEDICTI PAPÆ XIII

Qua Depositarii, Arcarii, Custodes, Subcustodes, Exactores, Rationarii, Computorum Scriptores, aliique Officiales, & Ministri Æris publici, & particularis rem, & pecuniam alienam sibi creditam, & depositam usurpantes, ac damno publico, & privato fraudantes, vel usurpari, & fraudari scientes, tanquam infames, ac veri Fures, & Latrones, debitis pœnis ultimi supplicii tam in Urbe, quam in toto Statu Ecclesiastico, lege lata subjiciuntur.

AN. MDCCXXIX. IV. Kal. Octobris.

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Eorum mala fides, apud quos pecuniæ, & pignora deponuntur, in privatum, & publicum damnum redundat.

JAmdudum non sine ingenti dolore aures nostras perturbat frequens rumor de nonnullis in hac Alma Urbe nostra alieni Æris, & Pignorum Depositariis, Arcariis, Custodibus, Subcustodibus, Exactoribus, Rationariis, & Computorum Scriptoribus, aliisque hujus generis Officialibus, & Ministris, qui fide sibi data, suique muneris commodo nefarie abutentes, ut voluptatibus, aliisque execrandis male agendi occasionibus, causisque, improbe obtemperarent, vitiisque alacrius, & liberius indulgerent, rem, ac pecuniam sibi creditam, & depositam, inque Arca servatam, pro arbitrio usurpantes, Pignora apud se custodita iterum oppignoraverint; quod non solum in Cameræ nostræ Apostolicæ, sed in Montis Pietatis, & publicarum ad nummularios pertinentium mensarum, ceterorumque Locorum, & Piorum

rum Operum damnum longe graviſſimum redundavit, propterea quod infames, & fraudolenti hujuſmodi Officiales, qui rem ſuam decoxerant, omnino impares eſſent integrandis, & reſtituendis pecuniis, quas ipſi, proprio, vel alieno commodo inſervientes, antea peſſundediſſent, ſcientibus, & de compacto cum iis participantibus, doloque operam ſuam conferentibus Rationariis, Computorum Scriptoribus, Subſcriptoribus, aliiſve earundem menſarum, & Locorum Piorum Miniſtris, & Officialibus.

Pravi iſti Adminiſtri jam multa excogitarunt, ut, quas promeruiſſent pœnas, declinarent.

II Nobis etiam innotuit, jam dictos Officiales maximæ ſuæ temeritati confiſos, ut actionem criminalem vaferrime declinarent, vel ſaltem ſua crimina callide palliarent, ſeque juſtis pœnis, in quas incurriſſent, prava arte ſubducerent, permultos ſpecioſos, & omnino falſos prætextus excogitaſſe, quibus judicium impedirent, pœnaſque effugerent, quas ob ſuas culpas ſe mereri, optime ipſi agnoſcebant.

In hujuſmodi pravos Adminiſtros aggreditur, ex præſtantium virorum ſententia juſtum, & acre ferre judicium.

III Nos propterea quibus ex paſtorali officio humilitati noſtræ divinitus injuncto maxime incumbit invigilare, & ſollicite providere, ne hujuſmodi crimina impune committantur, opportunum, & neceſſarium duximus his de rebus ſententiam exquirere, a Nobis ſpeciatim in dictæ particularis Congregationis nonnullorum hujus noſtræ Curiæ Romanæ Præſulum multa rerum cognitione, integritate, & doctrina præſtantium, quorum ſæpe numero coram dilecto Filio noſtro Anibale Tituli Sancti Clementis Presbytero Cardinali, & Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Camerario Congregatorum ſuffragiis, ad Nos accurate perlatis undequaque inhærentes in hujuſmodi fraudolentos Miniſtros acriter inſurgendo, ipſumque Juris rigorem, etiam acriorem efficiendo, juſtum in eos judicium promulgare decrevimus.

Præcipitur, ut juxta Conſtitutionem ſancti Pii V, tamquam fures, & latrones ultimo ſupplicio plectantur.

IV Nos ergo veſtigiis Deceſſoris noſtri Pii Papæ Quinti inſiſtentes, qui præceteris in ſua Conſtitutione incipiente = *Poſtquam* = Kalendis Novembribus Anni milleſimi quingenteſimi ſeptuageſimi in lucem edita, decoctores luxurioſe viventes, propriiſque abſumptis ſubſtantiis aliena appetentes, qui variis coloribus grande Æs alienum ſpe reſtitutionis faciendæ extorquentes proximo ſuo illudunt, ceu veros Fures, & Latrones ultimo ſupplicio puniendos mandavit, ac noſtra perpetuo obſervanda Conſtitutione in quoſcumque hujus

gene

generis delinquentes paribus quoque pœnis tanquam in veros Fures, & Latrones animadvertendum esse decernimus; idque effectu ipso omnino fieri volumus, & mandamus.

Depositarii, qui æs publicum in suum commodum, vel alienum divergunt, accensendi inter Administros infideles, ac reipublicæ proditores; atque adeo sunt plectendi non secus ac latrones, spectata pecuniæ ratione, seu damno, quod inde profluxerit; si vero damnum fuerit nullum, tamen infamia notantur, ac dupli, aliisque pœnis mulctantur.

V Itaque statuimus, & jubemus, ne ullus ex Depositariis, vel Arcariis Æris publici Cameræ nostræ Apostolicæ, & præsertim Depositariæ Generalis Vectigalium generalium, & particularium utriusque Annonæ, Frumentariæ nimirum, & Grasciæ, vulgo dictæ. Depositariæ Urbanæ, Montisque Pietatis, ac Mensæ Sancti Spiritus, & Datariæ Apostolicæ summam quantulamcumque hujusmodi Æris, & Pecuniarum in suum, vel alienum commodum quovis modo convertere unquam possit, inque usum ab eo diversum transferre, ad quem generatim in iisdem locis tanquam sub tuta, & fideli custodia servantur; itaut si aliquis ex jam dictis Depositariis, & Arcariis hanc legem nostram quomodocumque prævaricatus eandem pecuniam in usum, & commodum proprium, vel alienum convertere ausus fuerit, tanquam reprobus, & infidelis Minister, interque infames, & Reipublicæ proditores connumerandus damnari, & puniri possit, ac debeat, ut gravissimi furti, & latrocinii reus secundum leges communes, & Romanæ Urbis, Statusque Ecclesiastici Edicta contra Latrones, jam promulgata, ratione habita pecuniarum, quas in suum, vel alienum usum, & commodum clam, & furtive converterit. Idque ad easdem regulas in iisdem Edictis etiam in Furto magno rescriptas fieri debeat, quotiescumque tamen Camera nostra Apostolica, vel quispiam ex Locis Piis, ac Mensis supradictis, & quilibet Dominus, ac Creditor pecuniæ, vel rei depositæ damnum sub iis compertus fuerit. Ubi vero nullum damnum illatum inde fuerit; nihilominus jam dicti Depositarii, & Arcarii inter infames habendi ob culpam infidelitatis duplicata pœna pecuniaria summæ, quam in suum, vel alienum commodum converterint, puniri debeant; sed præterea pœnis etiam corporalibus gravibus, & gravissimis arbirio Judicum cumulante plectantur ratione habita qualiratis, & circumstantiarum singulorum casuum, & factorum, quas deprehendi contigerint.

Montis Pietatis, ac Ærariæ Arcæ Sancti Spiritus Administri caveant, ne in solutione vi-

VI Similiter volumus, decernimus, & jubemus ne Computorum, & rationum Scriptores Montis Pietatis, & Mensæ Sancti Spiritus recipere, aut recipiendum, & solvendum curare, vel facere

possint

possint quodcumque mandatum, vel scriptum illorum, qui nullas pecunias re ipsa ibidem depositas, vel servatas habuerint. Si autem habuerint eadem mandata, & scripta recipi, & solvi possint pro ea tantum summa, quæ deposita ibidem extiterit. Quod si jam dicti Computorum Scriptores, & Rationarii contrafecerint, tunc in eos procedi possit, & debeat pœnis a Nobis in Arcarios, & Depositarios statutis.

res excedant pecuniarum, quæ ibidem sint depositæ, multoque minus existere confingant, quum nullæ fuerint, ni velint jam propositas subire pœnas.

VII Præterea sancimus, & declaramus, hæc quæ a Nobis lata lege disponuntur, in eos pariter locum habere, qui auxiliatores, cooperatores, & quocumque alio modo conscii, Complices, & participes infidelitatis eorundem Arcariorum, & Depositariorum extiterint; qui quidem conscii, & complices, ac participes secundum suam complicitatem, & participationem in singulis factis, & casibus iisdem pœnis omnino puniri debeant, quibus puniendi essent, vel punirentur, præcipui, & principales Rei eadem forma, quæ statuta reperitur in publicis Edictis superius memoratis contra Reos cooperatores, Auxiliatores, Complices, & Participes olim vulgatis.

Qui in hujusmodi delicto patrando auxilium contulerint, & participes fuerint, iisdem pœnis, eademque ratione mulctantur.

VIII Quia vero gravissimum esset crimen infidelitatis ab iis Computorum Scriptoribus, & Rationariis commissæ, qui ut facilius pecuniam sub bona, & publica fide sibi creditam, & depositam in proprios, vel alienos usus converterent, vel curarent, ut ab aliis converti possit, sive alia quacumque de causa in consuetis Codicibus, & Libris, ut Scripturarum regula ab ipsis pro illorum officio bene exercendo postulat, nomen, vel nomina Depositorum, nequaquam describerent, hac nostra pagina perpetuum robur habitura declaramus, decernimus, & statuimus singulos, & quoscumque rationarios, & computorum scriptores, qui hoc modo in suo officio exercendo peccasse, vel factum simile fraudis, & infidelitatis commisisse, vel committendum curasse comperti fuerint, vel qui cujuspiam nominis veritatem describendo, seu minorem summam ea, quæ vere deposita esset tam nostræ Cameræ Apostolicæ, quam alterius cujuscumque Dominii, & Creditoris pecuniæ depositæ in Codicibus, & Libris descripsissent damno inde sequuto, vel non sequuto judicari, & re ipsa puniri debeant ad regulam, & gradum pœnæ pecuniariæ, & corporalis superius impositæ in factis, & casibus

Rationum Scriptores, qui in suos codices pecuniam, quæ fuerit deposita, vel nullo modo referunt, vel quicquam scribendo detrahunt, pœna ipsis ærarii Arcariis sancita sunt plectendi.

bus contra Depositarios, & Arcarios secundum qualitatem, & circumstantias eorum inflictis ad hæc sancimus, & statuendo declaramus factum commissionis, vel ommissionis tanquam dolosum, & fraudolentum semper habendum, maloque animo, & fine cogitatum, quotiescumque culpæ obnoxius contrarium non probaverit, & constare curaverit.

Vectigalium generalium, & utriusque Annonæ, & Montis Pietatis, atque etiam ærariæ Arcæ Sancti Spiritus exactores eisdem sunt pœnis afficiendi, nisi statim exactas pecunias deposuerint.

IX Ne autem Exactores Camerales, ii præcipue, qui in Vectigalibus generalibus, & particularibus utriusque Annonæ Frumentariæ, & Grasciæ, inque Monte Pietatis, & Mensa Sancti Spiritus pecunias a Debitoribus exigere, exactasque Principalium dominorum arbitrio servandas deponere debent, fide sibi data, suique Officii commodo abuti, sive æs, & pecunias exactas, perque eos non depositas in suum, vel alienum commodum convertere unquam possint, præsentium tenore districte mandamus, ut totas integre, & prompte quemadmodum ex officio tenentur statim, ac per illos exactæ fuerint, deponere debeant, decernentes, ut qui eas non deposuerint, vel in alienos usus pro arbitrio converterint, sequuto inde, vel non sequuto damno Cameræ Nostræ Apostolicæ Vectigalium, utriusque Annonæ Frumentariæ nimirum, & Grasciæ, Montis Pietatis, & Mensæ Sancti Spiritus in singulis casibus severo judicio judicentur, & puniantur ad legem, & normam a Nobis decretam, & stabilitam contra Depositarios, Arcarios, Rationarios, & Computorum Scriptores, ut supra.

Qui fraudem, & dolum fecerint in pignoribus custodiendis ultimo supplicio puniantur.

X Volentes etiam pro Nostris Viribus impedire, ne fraudes, quæ compluries factæ fuerunt in Custodia Pignorum Montis Pietatis, rursus imposterum fiant, & committantur, præsentium tenore jubemus, Custodes, & Subcustodes Pignorum ejusdem Montis, æque ac judicialium Depositariæ Urbanæ, Æstimatorum, Subæstimatorum, aliorumve Ministrorum, ad servitium Pii operis Montis Pietatis, in memorato officio Depositariæ Urbanæ electorum, qui fide sibi data, commodoque, quod eis proprium munus subministrat, inique abutentes clam, & dolose Pignus aliquod, etiam parvi pretii, subtraxerint, vel ex una Custodia in aliam transtulerint priusquam, vel postquam oppignoratum fuerit, illudque sibi usurpaverint, vel aliis tradiderint, inque alia Custodia oppignoraverint, vel ejus speciem, & qualitatem immutaverint, remve oppigno-

pignoratam confinxerint, sive unam pro alia describentes, dolum, & fucum fecerint, fraudemve, quamcumque falsitatem, aliamve similem actionem circa dicta Pignora commiserint, ipso facto pœnam ultimi supplicii incurrere debeant, nulla eis excusatione suffragante, etiam parvi pretii, & valoris rei, in qua delictum commiserint; Judices vero in pœna ferenda qualitatem, & circumstantiam Facti respicient.

In Locorum Piorum pecuniis tractandis, qui eadem deliquerint, ipsi, cum iis, qui auxilio fuerint, easdem pœnas subibunt.

XI Decet quammaxime, ut præ oculis Nostris similiter debitum sollicitudinis habeamus, quod Nobis, ut in ceteris, incumbit erga opera, & Loca Pia, quorum Nobis, ut Patri, & Tutori, custodia commissa est. Quare præsentibus Nostris volumus, & ordinamus, ut omnes Depositarii, Syndici, Rationarii, & Exactores Ecclesiarum, Capitulorum, Collegiorum, Domuum, Conventuum, Monasteriorum Regularium utriusque sexus, & cujuscumque Loci, & Operis pii, vel Congregationis, aut Capituli, qui in proprio officio, & ministerio exercendo aliquam ex prædictis actionibus, & fraudibus committentes, quæ damnantur, & puniuntur in Depositariis, Arcariis, Rationariis, & Exactoribus Cameræ Nostræ Apostolicæ, in Vectigalibus generalibus, & particularibus, utriusque Annonæ Frumentariæ, & Grasciæ, ac Montis Pietatis, Mensa Sancti Spiritus, & Depositaria Urbana inservientibus, aliisve Officialibus supra commemoratis, quovis modo deliquerint, omnes, & singuli iisdem pœnis cum suis complicibus omnino subjaceant, quæ in eosdem Depositarios, Arcarios, Exactores Camerales, aliosve superius nominatos inflictæ fuerunt, itaut de utriusque par judicium feratur, iisdem modis, & formis, quæ superius præscriptæ fuerunt.

Quæ in eorum defensionem obtrudere possent, ea quæcumque obtruncantur.

XII Quia vero zelus Justitiæ, quo intus incendimur, Nos monet, ut has Provisiones Nostras plenissimo effectui mandandas quamprimum curemus, Nos supradictis reis omnia subterfugia, & prætextus eripere decrevimus, quos sæpenumero judicium criminale sagaciter declinaturi, vel rigorem pœnarum vitaturi, studiose conquirunt, mala, & falsa quarundam regularum legalium interpretatione freti, quas suis factis pessime aptant; propterea decernimus, & ordinamus, ne ullus ex jam dictis Depositariis, Arcariis, Exactoribus, Rationariis, Syndicis, & Custodibus, aliive

ex nominatis Officialibus, & Miniſtris, qui quocumque modo contrafecerit, & quamcumque ex memoratis expreſſe illicitis, vetitis, ac criminoſis actionibus commiſerit unquam poſſit eſſe, vel haberi immunis, & liber ab actione criminali, & eominus excuſari in aliqua parte delicti, neque abſolvi, aut liberari a quacumque pœna, ſub prætextu cujuſvis ſecuritatis ab eo datæ pro indemnitate Cameræ Noſtræ Apoſtolicæ, Montis Pietatis, Menſæ Sancti Spiritus, vel alterius loci, Piique operis prædictorum. Nullo pacto etiam ei poſſit, aut debeat ſuffragari ſpecioſum velamen adminiſtrationis, calculorum faciendorum, & rationum non redditarum ſimileſque emendicatæ exceptiones, & prætextus, quæ omnia frivola, levia, leviſſima, & nullius vis, & momenti eſſe declaramus tanquam dolo malo delinquentium ſuggeſta, & excogitata. Quotieſcumque ergo aliquis alienam hujuſmodi pecuniam in proprium, vel alienum uſum, & commodum convertere auſus fuerit, vel ei ſolvendam curaverit, qui in Monte Pietatis, vel in Menſa S. Spiritus nullam antea pecuniam vere depoſuerit, quive rei, & pecuniæ depoſitæ, & exactæ eſſe Debitor deprehenſus fuerit, atque impos compertus rei ablatæ, ſtatim, & ſine ulla mora reſtituendæ de eo tanquam de homine infami, ac vero latrone judicabitur, & omnino ad diſpoſitiones edictorum punietur, ut dictum eſt ſupra, nulla ei prædictarum, & ſimilium diſpoſitionum ullo pacto ſuffragante.

Rationum Scriptores, qui, ſi quid hujuſmodi factum deprehenderint, nec tamen illi, qui præeſt, ſignificaverint, graviſſimis pœnis puniendi.

XIII Si aliquis ex ſupradictis Miniſtris, Officialibus, Depoſitariis, Arcariis, Exactoribus, Syndicis, aliiſve ſuperius nominatis Debitor extiterit, inque aliquod ex delictis, jam expreſſis, inciderit, aliena pecunia depoſita, exacta, vel in arca ſervata pro arbitrio ſuo uſus Rationario, & Computorum Scriptore id ſciente, nec Præſidi, & Superiori patefaciente, cui ea omnia patefieri volumus, tunc Rationarius, etiamſi facti conſcius non fuerit, pœnis etiam corporalibus, & graviſſimis ad qualitatem, & circumſtantiam Facti puniatur, niſi clare, & evidenter oſtenderit, ſe rem eidem Præſidi, & Superiori antea patefeciſſe.

Hæc Conſtitutio per univerſam Romani Pontificis ditionem protenditur.

XIV Quia noſtra intentio fuit, & eſt præſenti Conſtitutione providendi Cameræ noſtræ Apoſtolicæ, atque omnium. S. R. E. Imperio Subditorum indemnitati, non tam pro factis in hac noſtra Alma Urbe impoſterum fortaſſe eventuris, quam pro quibuſcumque

aliis,

aliis, quæ in toto Statu Ecclesiastico tam mediate, quam immediate Nobis, & huic Sanctæ Sedi Apostolicæ subjecto, comprehensis etiam quatuor S R. E. Legationibus Bononiæ, Ferrariæ, Romandiolæ, & Urbini evenire possint, ideo volumus, & decernimus, ut hæc eadem Constitutio nostra in omnibus, & singulis suis partibus, & dispositionibus, inque omnibus, & singulis casibus, & factis, in ea comprehensis, & expressis locum, robur, vim, & vigorum habere, & plenæ executioni mandari debeat etiam extra hanc Almam Urbem nostram in omnibus Civitatibus, & Locis Status Ecclesiastici, itaut Delinquentes in iisdem quatuor Legationibus severo judicio judicentur secundum Leges, & Edicta, quibus in iisdem Legibus judicantur, & puniuntur Latrones, & ad normam, & tenorem præsentis nostræ Constitutionis, ut decrevimus, & ordinavimus supra.

Ex hac eadem Constitutione Communitatum Administri sunt judicandi.

XV Quandoquidem pariter nostra intentio omnino est, ut provisiones hucusque memoratæ, inque hac alma Urbe nostra, totoque Statu Ecclesiastico vim habituræ pro nostra Camera Apostolica, Monte Pietatis, Mensis publicis, Locis, & Operibus Piis unam eandemque vim, & robur semper obtineant, culpasque, fraudes, & damna impedire debeant, quæ in præjudicium Communitatum totius Status Ecclesiastici committi possunt; hinc Nos in casibus, & factis congruis mandamus, & ordinamus, ut omnes, & singulæ dispositiones superius expressæ locum habeant contra Exactores Camerarios, Depositarios, aliosque Ministros, & Officiales cujuslibet Communitatis nostri Status Ecclesiastici aliquam ex prædictis actionibus, & delictis committentes; contra quos propterea judicari, & procedi debeat non auditis, neque attentis frivolis exceptionibus, & prætextibus superius enumeratis, scilicet ea forma, & modo, quæ contra Officiales, & Ministros Camerales, aliosque superius nominatos præscribuntur.

Qui præterito tempore aliquid hujusmodi criminis admiserint, sunt puniendi, vel ad leges communes, vel municipales, vel ex Locorum, & Provinciarum edictis.

XVI Quamvis ordinamenta, & sanctiones præsentibus Litteris Nostris hactenus recensitas contra delinquentes in casibus imposterum eventuris promulgaverimus; non ideo tamen intendimus a debitis pœnis, justisque animadversionibus eximere eos Rationarios, Computorum Scriptores, Arcarios, Exactores, Custodes, Depositarios, Syndicos Camerarios, aliosque Officiales, & Ministros jam enun-

enunciatos Cameræ noſtræ Apoſtolicæ Vectigalium generalium, & particularium utriuſque Annonæ frumentariæ nimirum, & Graſciæ, Montis Pietatis, Menſarum publicarum, Datariæ Apoſtolicæ, Depoſitariæ Urbanæ, & Communitatum Status noſtri Eccleſiaſtici, qui olim quomodocumque aliquam ex ſupradictis actionibus, & fraudibus commiſiſſent, de quibus facta eſt mentio in omnibus, & ſingulis caſibus expreſſis. Volumus enim, ut iidem ob delicta olim commiſſa iiſdem pœnis omnino puniantur, quæ ſecundum leges communes, vel municipales, & Edicta Locorum, & Provinciarum contra tales fraudatores, & delinquentes inflictæ eſſent.

Hujus Conſtitutionis executio demandatur Cardinali, & Præſuli, qui Principis ærarium curant.

XVII Itaque pro omnium, & ſingulorum præmiſſorum celeri, & omnimoda executione mandamus dilecto Filio noſtro S. R. E. Cardinali Camerario, necnon Theſaurario Generali Cameræ noſtræ Apoſtolicæ nunc, & pro tempore exiſtentibus, ut contra omnes, & ſingulos prædictos Miniſtros, & Officiales, qui aliquod ex memoratis delictis in damnum, & præjudicium ejuſdem noſtræ Cameræ Apoſtolicæ directe, vel indirecte redundans, illorumque officia reſpiciens quoquo modo, ut dictum eſt ſupra, commiſerint, aut committi, & perpetrari curaverint, vel in illorum perpetratione rem, & complicitatem aliquam habuerint cujuſcumque conditionis, & qualitatis extiterint, videlicet tam Sæculares, quam Eccleſiaſticos, & quomodolibet privilegiatos, & exemptos, ad debitas in eos pœnas tam per ſe, quam per ſuos Locumtenentes, Judices, atque alios arbitrio illorum, prout neceſſitas caſuum exegerit in partibus etiam delegandos, & ſubdelegandos procedant, procedique mandent, & juxta præſentem noſtram Conſtitutionem Juſtitia mediante deveniant, & deveniri faciant.

A quibuſcumque Judicibus per univerſam Pontificis ditionem ex hac Conſtitutione, qui ea admiſerint, ſunt judicandi.

XVIII Injungimus itidem pro ulteriori præmiſſorum implemento tam hujus Almæ Urbis Noſtræ Gubernatori, & Curiæ Cauſarum Cameræ Apoſtolicæ Generali Auditori, ceteriſque Urbis Judicibus, ad quos de jure ſpectat, quam omnibus etiam, & ſingulis Noſtris, & Sedis Adoſtolicæ in quibuſcumque Provinciis, Legatis, & Vice-Legatis, necnon quarumcumque Civitatum, Terrarum, Oppidorum, & Locorum Nobis, & eidem Sedi tam mediate, quam immediate ſubjectorum Gubernatoribus, Prætoribus, Capitaneis, Commiſſariis, & aliis quibuſcumque Judicibus, quavis etiam

etiam ſubdelegata poteſtate fungentibus, ut præſentes Noſtras inviolabiliter in ſuis Judiciis obſervent, necnon contra Delinquentes prædictos ſuæ juriſdictioni ſubjectos ad formam earundem præſentium omnino procedant, omniaque in eiſdem litteris contenta plenariæ executioni demandent.

Hujus Conſtitutionis perpetuæ, & conſtanti obſervantiæ conſulitur.

XIX Poſtremo decernimus has litteras nullo unquam tempore de ſubreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis Noſtræ defectu notari, minuſque ſub quibuſvis ſimilium, vel diſſimilium gratiarum revocationibus comprehendi, vel illis derogari ullo modo tacite, vel expreſſe unquam poſſe, niſi de illis, earumque totis tenoribus, ac datis de verbo ad verbum, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, & expreſſio facta fuerit, aliterque factas derogationes nullius roboris, & momenti fore, & tamquam tales a nemine attendi, nec ulli ſuffragari poſſe; atque ita per quoſcumque Judices tam Ordinarios, quam Delegatos quavis auctoritate fungentes etiam S. R. E. Cardinales, & de Latere Legatos judicari, & definiri debere, ſublata eis, & eorum cuilibet aliter judicandi, & interpretandi facultate, decernentes irritum, & inane quidquid ſecus in præmiſſis, & quolibet præmiſſorom, atque hac Noſtra Conſtitutione contentorum, & ſtatutorum, vel circa ea a quoquam quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari, non obſtantibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, Legibus, ac Urbis, & Romanæ Curiæ Tribunalium, aliarumque Curiarum Noſtri Eccleſiaſtici Status, ac Legationum prædictarum, etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis firmitate alia roboratis, ſtatutis, ſtilis, & conſuetudinibns, quas, ſi quæ forent per præſentes improbamus, nullaſque, & invalidas eſſe declaramus, privilegiis quoque, indultis, & Litteris Apoſtolicis in contrarium præmiſſorum forſan quomodolibet conceſſis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & ſingulis etiamſi pro illorum ſufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, expreſſa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quævis alia expreſſio habenda, aut aliqua exquiſita forma ad hoc ſervanda foret tenores hujuſmodi, ac ſi de verbo ad verbum nihilo penitus ommiſſo, & forma in illis tradita obſervata

vata inſerti forent eiſdem præſentibus pro plene, & ſufficienter expreſſis, & inſertis habentes ad effectum præſentium, illiſque alias in ſuo robore permanſuris, harum ſerie ſpecialiter, & expreſſe derogamus, ceteriſque contrariis quibuſcumque.

Romæ poſt tres dies, & in ditione Eccleſiaſtica poſt quindecim hujus Conſtitutionis vi omnes arctantur.

XX Volumus autem, ut elapſis tribus, reſpectu dictæ Noſtræ Urbis, & quindecim diebus, reſpectu totius prædicti Noſtri Status Eccleſiaſtici, poſtquam præſentes Valvis Eccleſiæ Lateranenſis, & Baſilicæ Principis Apoſtolorum ejuſdem Urbis, & in Acie Campi Floræ per aliquem ex Noſtris Curſoribus affixæ, & publicatæ fuerint omnes, & ſingulos tam in Urbe, quam in toto Statu Eccleſiaſtico, & Legationibus exiſtentes, perinde obligent, & arctent ac ſi unicuique eorum perſonaliter, & nominatim intimatæ fuiſſent, utque earum tranſumptis etiam impreſſis manu Notarii publici ſubſcriptis, & Sigillo alicujus Perſonæ in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutæ munitis eadem prorſus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ eiſdemmet præſentibus, ſi exhibitæ, vel oſtenſæ eſſent, adhiberetur.

Interminantur Cenſuræ iis, qui contraria facere auſerint.

XXI Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Noſtræ Conſtitutionis, Sanctionis, Legis, Statuti, Decreti, Declarationis, Diſpoſitionis, & Juſſionis infringere, vel ei temerario auſu contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Apoſtolorum Petri, & Pauli ſe noverit incurſurum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ milleſimo ſeptingenteſimo vigeſimo nono, quarto Kalendas Octobris, Pontificatus Noſtri Anno Sexto.

J. B. Archiepiſcopus Niſibenus Subdatarius.

*Viſa de Curia*
J. Archiepiſcopus Ancyranus.

*Lucas Martinettus.*

*Regiſtrata in Camera Apoſtolica*
*Antonius Cajetanus Froſius R. C. A. Secretarius.*

*Anno*

*Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo septingentesimo vigesimo nono, Indictione septima, die vero tertia Octobris, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri BENEDICTI Divina Providentia Papæ XIII Anno Sexto, supradictæ Litteræ Apostolicæ affixæ, & publicatæ fuerunt ad Valvas Basilicæ Lateranensis, Principis Apostolorum, & Sanctæ Mariæ Majoris de Urbe, & in Acie Campi Floræ, ac aliis Locis solitis, & consuetis per me Antonium Placentinum SS. D. N. Papæ Cursorem.*

*Antonius Pelliccia Mag. Curs.*

# CHIROGRAFO

## *DELLA SANTA MEMORIA*

# DI BENEDETTO XIV.

## Sopra il Trasporto della Depositaria Camerale al Sacro Monte della Pietà, dichiarato Depositario Generale della Rev. Camera Apostolica.

AN.MDCCXLIII. XIII. Luglio.

*MONSIGNOR MARIO BOLOGNETTI*

*Nostro Tesoriere Generale.*

Per motivo di maggior profitto, e decoro vien trasportata la Depositaria Generale della Camera al Monte della Pietà.

Vendo col mezzo di molte rappresentanze fatteci, rilevato, che fosse per ridondare in maggior profitto, e decoro della nostra Camera il far trasportare la Depositaria Generale della medesima nel nostro Monte della Pietà; e per tal' effetto avendo deputata una Congregazione Particolare de' Reverendissimi Cardinali Annibale Albani nostro Camerlingo, Gentili Visitatore Apostolico della Casa, e Banco di Santo Spirito, Riviera Prefetto della nostra Congregazione del Buon Governo, Valenti Gonzaga nostro Segretario di Stato, e di voi nostro Tesoriere Generale, e Monsignor Commissario di detta nostra Camera, per esaminare, se fosse espediente d'ordinare il suddetto trasporto, ed il modo, con cui il medesimo dovesse regolarsi, fu dalla detta Congregazione, colla riserva della nostra approvazione, risoluto, che convenisse non meno all' interesse, che al decoro di detta nostra Camera far seguire, ed effettuare il sopra riferito Trasporto; e che il modo di regolarsi dovesse particolarmente esaminarsi in un Congresso da tenersi avanti il suddetto Reverendissimo Cardinale Gentili coll' intervento vostro, di Monsignor Mesmeri uno de' Prelati della Congregazione sopra detta Casa, e Banco di Santo Spirito, e di Monsignor Commissario della nostra Camera, nel qual Con-

Congreſſo dopo varie ſeſſioni eſſendo ſtato propoſto, e deſignato il modo d' effettuare detto Traſporto col mezzo degl' infraſcritti Foglj da Noi ſuſſeguentemente letti, ed approvati colla noſtra ſottoſcrizione del ſeguente tenore.

*Eſſendoſi tenuti più; e reiterati Congreſſi avanti l' Eminentiſſimo Signor Cardinale Gentili coll' intervento di Monſignor Teſoriere Generale, Meſmeri, e Commiſſario della Camera ſopra il traſporto della Depoſitaria Generale della Reverenda Camera al Sacro Monte della Pietà, nuovo Depoſitario della medeſima, a tenore della riſoluzione della Sacra Congregazione, deputata da Noſtro Signore, emanata li 17 Aprile proſſimo paſſato, e avere ſentito in voce, & in ſcriptis i Provviſori, e Miniſtri di detto Sacro Monte, e l' odierno Depoſitario per avere dai medeſimi li lumi neceſſarj, s' è con uniforme ſentimento creduto, per l' eſecuzione di detto Traſporto, e buon regolamento della medeſima Depoſitaria proporre il ſeguente metodo.*

Si tengono Congreſſi per determinare il metodo, onde poterne fare il traſporto, che ſi ordina nel modo, che ſegue.

*Si dovrà fare il Traſporto della detta Depoſitaria Generale al Monte della Pietà il giorno 2 Agoſto, eſſendoſi a tal' effetto ordinato al preſente Depoſitario, che tenga in giornata i Conti, ed i Libri, ed intanto ſi dovranno ſtabilire nella nuova Fabbrica d' eſſo Monte le ſtanze neceſſarie per detta Depoſitaria.*

Per gli due di Agoſto, giorno deſtinato al traſporto, ſi debbono dal Depoſitario avere in giornata i Conti.

*Quattro giorni prima ſi farà Punto, ancora colla ſottoſcrizione di Monſignor Commiſſario della Camera, e ſuo Soſtituto, e del detto Depoſitario a tutti i Libri d' Entrata, e d' Uſcita, eſiſtenti preſſo il preſente Depoſitario, e ſi formerà il Reſto di Dare, ed Avere riſpettivamente di ciaſcheduna Caſſa, per traſportarlo tale quale riſulterà dalli detti Libri negli altri Libri, che ſi dovranno impiantare di nuovo.*

Per quattro giorni innanzi ſi farà colle debite ſottoſcrizioni punto a tutti i Libri di Entrata, e di Uſcita, e ſi formera a ciaſcuna Caſſa il dare, e l' avere.

*Dovranno tutte le Caſſe Camerali unirſi nella ſuddetta Depoſitaria Generale, e ſi terranno i Conti di ciaſcheduna Caſſa ſeparati uno dall' altro, dovendoſi però tenere un Libro intitolato Rincontro di Caſſa, in cui dovrà regiſtrarſi il Bilancio di tutti li Libri della detta Depoſitaria, che dovrà farſi ogni ſera.*

Sebbene ogni Caſſa tenga i ſuoi conti ſeparati, tuttavia ſi dovrà ogni ſera fare di tutte il Bilancio, e riportarlo nel Rincontro di Caſſa.

*Si dovrà ſupplicare Noſtro Signore a ſegnare un Chirografo, per cui il Monte poſſa, e debba col denaro d' una Caſſa ſupplire al biſogno dell' altra, fintanto che ve ne ſarà dentro la Caſſa gene-*

Mancando denaro nella Caſſa generale della Camera, deve il Monte impreſtare alla

medesima fino alla somma di scudi trenta mila, e non più senza speciale Chirografo del Papa.

*rale, nella quale quando mai venisse a mancare totalmente il denaro, e fosse vuota, in tal caso sia obligato il Monte somministrare, e prestare alla Camera scudi trenta mila; nè possa somministrare maggior somma senza Chirografo speciale di Nostro Signore.*

Si dà a Monsignor Tesoriere, e al Computista la cura di togliere l'uso delle Partite sospese.

*Non vi saranno più Partite sospese, ed essendosi considerato, che possa ciò facilmente effettuarsi, sarà incombenza di Monsignor Tesoriere unitamente col nuovo Computista di dare a questa determinazione la totale esecuzione.*

Nella scelta dei Ministri, che deve farsi da Monsignor Tesoriere, sono in prima da riguardare quei della Depositaria, di poi quei della Computistaria, e in mancanza di persona capace tra essi, sceglierà altri col consenso dei Provvisori.

*Nella prima deputazione de' Ministri dovrà aversi preciso riflesso per quelli, che presentemente servono alla Depositaria, e le successive loro mutazioni, e deputazioni si faranno da Monsignor Tesoriere pro tempore, con promuovere al Posto mancante Persona capace, che sarà nella Depositaria; ed in caso, che nella medesima non vi fossero soggetti stimati capaci, si promoverà qualcheduno di quelli della Computistaria Camerale, che sono sempre più d'ogni altro informati degl' Interessi Camerali; ed in caso di mancanza di persone abili per l'offizio vacante, si farà altra Deputazione da Monsignor Tesoriere col consenso de' Signori Provvisori.*

Quanto accade di spendere, tutto si fa con ordine di Monsignor Tesoriere.

*Si dovranno somministrare dalla Camera tutte le spese necessarie per il Trasporto della Depositaria, Pigione, Libri, Carta, ed altro con Ordine da farsi da Monsignor Tesoriere pro tempore.*

Il Monte della Pietà è il principale debitore della Depositaria della Camera; e perciò ogni suo detrimento è a risico di esso, ricevendo egli, e approvando le sicurezze dei suoi Ministri, su di cui i Provvisori di esso vegliano, riconoscendone i Bilanci, e le Casse, dandone ad ogni richiesta conto a Monsignore Tesoriere; il quale anche secondo le rappresentanze di quelli ne licenzia i Ministri.

*Il pericolo, e risico, che accader possa alla Depositaria, dovrà sempre spettare alli rispettivi Ministri, che daranno le sicurezze, e al Monte, che dovrà riceverle, ed essere il principale Debitore, e render conto ad ogni richiesta di Monsignor Tesoriere; ed a tal' effetto li Ministri della Depositaria dovranno essere subordinati al Monte, e per esso alli Signori Provvisori unitamente sempre con Monsignor Tesoriere, che è anche primo Provvisore, alli quali tutti dovranno sempre render conto, dovendo essi Provvisori avere le facoltà d'invigilare, perchè li Ministri adempiscano la loro incombenza, e non nascano inconvenienti, e riconoscere li Bilanci, e le Casse, perchè non accadano mancanze, o fraudi. Debbono però i detti Ministri essere anche soggetti, e subordinati a Monsignor Tesoriere, ed altri Camerali per l'Interesse della Camera, per essere i medesimi effettivamente Ministri*

*Came-*

*Camerali, e stipendiati dalla Camera; e se accaderà, che alcuno d'essi meriti d'esser licenziato per qualche mancanza, dovrà licenziarsi da Monsignor Tesoriere, secondo che porterà la giustizia, anche a forma delle rappresentanze, che verranno fatte da Signori Provvisori.*

In essa Depositaria generale s'include quella dei Monti delle Dogane, e della Zecca, e loro Ministri.

*Dovranno rimanere nella detta Depositaria Generale tutte le Depositarie de' Monti, tanto delle Dogane, che della Zecca colli Ministri, Provvisioni, e Sicurezze, che si descriveranno in appresso.*

Il Computista di essa tiene al possibile eguali i Depositi nel Monte, e nel Banco di Santo Spirito.

*Sarà incombenza del detto Computista di detta Depositaria Generale di tenere i Depositi della Reverenda Camera eguali sì nel Monte, come nel Banco di Santo Spirito, per quanto si potrà, e sarà possibile, regolandosi secondo le notizie, che gli saranno date dal Monte, e suo Computista, col quale dovranno camminare di concerto, per sapere di Settimana in Settimana l'interesse reciproco d'ambi li Banchi.*

Tra i Ministri si conta in primo luogo il Banchiere, il quale, prestando la sicurezza di scudi tre mila, riceve le somme, e paga gli ordini nel modo, che qui gli si prescrive.

*Li Ministri saranno li seguenti. Un Banchiere, che per questa prima volta si è degnata la Santità di Nostro Signore di deputare il Signor Francesco Ramolfi, che dovrà servire, non solo per far pagare in Roma, e fuori, tanto per lo Stato, che per fuori del medesimo tutte quelle somme di denaro, che, o per ordine certo, o per ordine straordinario si dovranno pagare; come ancora per ritirare li denari, che vengono trasmessi in Roma dalle Nunziature, ed altri Luoghi, che gli saranno prescritti da Monsignor Tesoriere pro tempore; ma anche dovrà pagare tutte le Milizie di Roma, Fort' Urbano, Civitavecchia, Avignone, ed altri, che occorressero, con espressa dichiarazione, e condizione, che di tutte le Partite, e somme di denaro, che per le cause suddette pagherà, non ne possa chiedere, nè conseguire il Rimborso, se non dopo, che averà fatti gli effettivi pagamenti, e quelli giustificati legittimamente. E rispetto alle Milizie d'Avignone dovrà inoltre sopraintendere a quella Depositaria con carteggiare, e star d'avanti a quel Depositario, facendosi render conto dal medesimo tanto dell'Entrata, che dell'Uscita, che sono in quella Vicelegazione; e per tutte le suddette incombenze, rischj, e pericoli, se gli dovrà assegnare la Provvisione da concordarsi da*

*da Monsignor Tesoriere unitamente con Monsignor Commissario coll' intellingenza dell' Emo Signor Cardinal Gentili, e dovrà dare la Sicurtà di scudi tre mila.*

Il Computista riconosce i Mandati, e a che può anche servirsi del Cassiere; fa ogni sera, oltre a quello di ogni Mese, formare il Bilancio, che manda al Tesoriere; fa, che ogni sera i Cassieri passino le somme nella cassa generale del Monte, da cui la mattina riceve l'occorrente. Dà la sicurezza di sei mila scudi, e ne ha quaranta al Mese, ed altro.

*Un Computista, che avrà l' obligo di riconoscere il tenore, e la sottoscrizione di ciaschedun Mandato, e di firmare li medesimi, per evitare ogni errore, o falsità, per la qual firma possa anche prevalersi del Cassiere; e sarà anche sua cura di far fare ogni sera il Bilancio della Depositaria, e mandarlo da lui sottoscritto a Monsiguor Tesoriere, oltre il Bilancio generale solito farsi ogni Mese, da mandarsi alli Ministri Camerali. Dovrà regolare l' affare della Depositaria con invigilare sopra tutti li Ministri, e particolarmente alli Cassieri, alli quali farà render conto ogni sera, e farà passare nella Cassa generale del Monte quelle somme, che resteranno in mano de' medesimi per sicurezza; e dal Monte la mattina seguente se gli doverà somministrare l'occorrente. E per questa prima volta la Santità di Nostro Signore si è degnata di deputare per Computista il Signor Giuseppe Aspis attuale Cassiere della Depositaria colla Provvisione di scudi quaranta il Mese, ed una parte de' Companatici Pane, e Vino, che era solito darsi al Depositario, come Depositario solamente, col peso però di dare un' idonea Sicurtà di scudi sei mila.*

Il Cassiere, che a piacere del Computista ha la firma, passa le partite ad Entrata. Dà la sicurezza di scudi tre mila, e ne ha venti il Mese, ed altri emolumenti.

*Un Cassiere, che passarà le Partite in Entrata, ed avrà, come s' è detto di sopra, la firma ad arbitrio del Computista, colla Provvisione di scudi venti il Mese, oltre gli Emolumenti soliti, che ogni Mese ascendono ad altri scudi undici, e bajocchi sessanta, e compresi li scudi venticinque, che ogni Anno sogliono pagarsi dalla Camera per ricognizione delle Partite de' Monti della Zecca, e con obligo di dar Sicurtà di scudi tre mila.*

Il Sotto-Cassiere riceve, e paga i Depositi. Dà scudi tre mila di sicurezza, e ne ha venticinque il Mese, ed altri emolumenti.

*Un Sotto-Cassiere, che riceva i Depositi, e paghi, colla Provvisione di scudi venticinque il Mese, oltre la porzione del suddetto emolumento di ricognizione delle Partite de' Monti della Zecca, e con obligo di dare la Sicurtà di scudi tre mila.*

I tre Scritturali eseguono le incombenze, che gli si appartengono, e il Tesoriere, e il

*Tre Scritturali, tra quali si distribuiranno l' incombenze solite della Depositaria da Monsignor Tesoriere coll' intelligenza del Computista, ed averanno l' assegnamento di scudi cinquecento qua-*

*quaranta annui tra tutti tre, secondo la distribuzione, che ne farà Monsignor Tesoriere, coll' intelligenza come sopra.*

Computista ripartono tra essi ogni Anno cinquecento quaranta scudi.

*Un' Esattore, di cui potrà servirsi il suddetto Banchiere anche per far pagare le Milizie in Roma, se così gli piacerà con Provvisione di scudi diciotto il Mese, con obligo di dar Sicurtà di scudi tre mila.*

L' Esattore paga, piacendo al Banchiere, le Milizie; da tre mila scudi di sicurezza, e ne ha diciotto al Mese.

*Un Novizio di qualche abilità, per supplire specialmente in caso d' impedimento di qualche altro Ministro con Provvisione di scudi quattro il Mese.*

Il Novizio supplisce per chi sia impedito, ed ha quattro scudi al Mese.

*Un Procuratore, e questi potrà essere quel medesimo, di cui oggi si serve il Monte, con augumentargli la Provvisione di scudi cinque il Mese più, o meno, secondo che sarà giudicato da Monsignor Tesoriere.*

Il Procuratore riceve la sua convenienza a giudizio di Monsignor Tesoriere.

*Un Servidore, o sia Portinajo, o Scopatore con Provvisione di scudi cinque il Mese.*

Il Portinajo ha cinque scudi al Mese.

*Per la Depositaria de' Monti tanto delle Dogane, che della Zecca si propongono li seguenti Ministri; cioè per gli Monti delle Dogane. Un Cassiere colla Provvisione di scudi venticinque il Mese, se darà la Sicurtà di scudi due mila, e non dandola colla sola Provvisione di scudi venti, e mezzo il Mese, quanto pagavasi dal suddetto Depositario. Un Sotto-Cassiere, che dovrà far scrivere i Monti, colla Provvisione di scudi venti il Mese, e colla Sicurtà di scudi due mila. Un Pagatore per pagare i Frutti delli detti Monti delle Dogane con Provvisione di scudi quindici il Mese, e Sicurtà di scudi mille, con che però le Mancie di detti Monti spettino interamente alla Reverenda Camera.*

I Ministri della Depositaria dei Monti della Dogana sono il Cassiere, che dando la sicurezza di scudi due mila, ne ha venticinque al Mese, e altrimenti ne ha venti e mezzo; il Sotto-Cassiere, che fa scrivere i Monti, e che dà la stessa sicurezza, e ne ha venti; e il Pagatore, che ne dà mille, e ne ha quindici, senza mancie.

*Per gli Monti della Zecca un Cassiere, con Provvisione di scudi venti il Mese, e Sicurtà di scudi mille. Un Sotto-Cassiere con Provvisione di scudi diciotto il Mese, e Sicurtà di scudi mille. Un Pagatore con Provvisione di scudi quindici il Mese, e Sicurtà di scudi mille, con che però le Mancie di detti Monti spettino alla Reverenda Camera interamente. Un' Esattore di tutti gli Assegnamenti di detti Monti della Zecca con Provvisione di scudi quindici il Mese, e Sicurtà di scudi mille, e cinquecento. Un Computista, che dovrà tenere il Libro Mastro di detti Monti della Zecca colla solita Provvisione di scudi venti il Mese, sino*

I Ministri della Depositaria dei Monti della Zecca sono il Cassiere, che dà di sicurezza scudi mille, e ne ha venti al Mese; il Sotto-Cassiere, che ne dà pur mille, e ne ha diciotto; il Pagatore similmente mille, e ne ha quindici senza mancie; l' Esattore ne dà mille e cinquecento, e ne ha quindici; il

Computista; il Novizio con provvisione di scudi due al Mese, e il Procuratore.

*sino che continuerà in detto Offizio chi presentemente l'esercita. Un Giovine Novizio con Provvisione di scudi due il Mese. Un Procuratore per tutte le Liti, che occorreranno farsi contro l'Assegnamento di detti Monti con Provvisione di scudi quaranta l'Anno, sino che detta Proccura si riterrà da chi presentemente l'esercita.*

Si rimette al discernimento di Monsignor Tesoriere, l'accrescere, e lo scemare il numero dei Ministri.

*Il numero di tutti li sopraddescritti Provvisionati, benchè si creda sufficiente per il buon regolamento tanto della suddetta Depositaria generale, quanto delle dette Depositarie de' Monti, sarà in arbitrio di Monsignor Tesoriere coll'intelligenza dell'Emo Signor Cardinal Gentili d'augumentarlo, e moderarlo secondo le contingenze, che accaderanno. E quantunque siano state augumentate le Provvisioni a causa d'essersi obligati molti Provvisionati di dare le Sicurtà di sopra prescritte; tuttavia stabilita, che sarà la Provvisione da concordarsi col sopraddetto Banchiere, si spera, che sarà minore la spesa in avvenire di quello è stata fino al presente, come dimostrerà il Calcolo, che si formerà in appresso.*

Si vieta l'esigere alcuna cosa per il luogo nell'esigere i frutti dei Luoghi de' Monti.

*Dovrà inoltre farsi pubblicare l'Editto, in cui si prescriverà, che niuno esiga, o paghi cosa alcuna per avere il luogo, e per esigere ne' Banchi i Frutti de' Luoghi de' Monti sotto pena di privazione dell'Offizio, ed altre ad arbitrio di Nostro Signore.*

*Die 25. Julii 1743.*

*Abbiamo letti, e considerati i Foglj preinserti, e l'approviamo, commandando, che onninamente s'eseguiscano.*

*BENEDICTUS PP. XIV.*

Per l'esecuzione del proposto Trasporto si deroga a qualunque disposizione, che vi si opponesse, e si obbliga il Monte di Pietà a compire quel tanto, che qui sopra si è proposto; che debba, cioè, ricever tal Depositaria, e ogni Anno renderne

Volendo perciò dar esecuzione non meno alle sopra riferite risoluzioni, emanate sopra il trasporto di detta Depositaria Generale della nostra Camera nel detto nostro Monte di Pietà, unitamente colle Depositarie de' Monti, denominati delle Dogane, e della Zecca, quanto ancora al medesimo metodo, nelli sopra riferiti Foglj prescritto, per l'effettuazione, e regolamento di detta Depositaria, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema Podestà, avendo qui per espresso, e di parola in parola inserito

ſerito il tenore di qualunque Bolla, Coſtituzione, Moto proprio, Chirografo, o altra quaſivoglia Diſpoſizione sì noſtra, che de' noſtri Predeceſſori, nelle quali ſi parli, o ſi diſponga della detta Depoſitaria Generale, e de' Soggetti da deſtinarſi all' eſercizio della medeſima, ed ogni altra coſa neceſſaria, ed opportuna, che ricercaſſe ſpeciale, ed eſpreſſa menzione, ed individualmente Brevi, Chirografi, o altre quali ſi ſiano Diſpoſizioni sì noſtre, che della felice memoria di Clemente XII noſtro immediato Predeceſſore concernenti la Deputazione di Franceſco Ramolfi in Depoſitario Generale di detta noſtra Camera, ed in qualſivoglia altro offizio alla medeſima Depoſitaria anneſſo, e conneſſo, quali tutte con il preſente, per il riferito, ed infraſcritto effetto ſolamente, rivochiamo affatto, ed annulliamo, e vogliamo, che ſiano di niuna forza, e valore, a riſerva però di tutto ciò, che a favore di detto Ramolfi è ſtato ordinato nei preſenti Foglj, ordiniamo, e vogliamo, che la ſuddetta Depoſitaria Generale della noſtra Camera ſi traſporti nel detto noſtro Monte della Pietà, e che la medeſima ſi regoli in tutto, e per tutto col metodo preſcritto nelli ſopraddetti Foglj, dalla detta Congregazione abbracciati, e da Noi ſucceſſivamente approvati, e che in eſecuzione di eſſi ſi faccia da Voi effettuare detto Traſporto nel principio del proſſimo meſe d'Agoſto del corrente Anno 1743 nel modo preſcritto nelli ſopra riferiti Foglj; e ſpecialmente nella parte, in cui ſi propone d'obbligare detto Monte di Pietà, e li di lui Provviſori, ſiccome Noi in vigore del preſente Chirografo obblighiamo non ſolo ad accettare la ſuddetta Depoſitaria Generale colle ſopra riferite Depoſitarie de' Monti in amminiſtrazione, con fargli obbligare in nome di detto Monte di Pietà a render conto tanto di detta Depoſitaria Generale, che di dette Depoſitarie de' Monti alla noſtra Camera, e di pagare ogni Reliquato d'Anno in Anno a tenore delle Coſtituzioni Apoſtoliche dei noſtri Predeceſſori; ma inoltre, e ſpecialmente, acciò debba col denaro d'una Caſſa ſupplire al biſogno dell'altra, fin' a tanto che vi ſarà dentro la Caſſa Generale; e che quando mai veniſſe a mancare il denaro, e foſſe vuota, in tal caſo ſia obbligato detto Monte ſomminiſtrare, e preſtare alla noſtra Camera ſcudi trenta mila Moneta, nè poſſa ſomminiſtrare maggiore ſomma, ſenza noſtro ſpeciale Chirografo, riſervandoci

conto, e col denaro di una Caſſa ſupplire alla mancanza dell' altra, infino a tanto che non ve abbia nella generale; e che eſſendo queſta vuota, debba impreſtarle ſcudi trenta mila, e non più, ſenza ſpeciale Chirografo.

nel rimanente non solo intorno a detta Depositaria Generale di prendere altri provvedimenti confacenti al buono, e migliore regolamento di detta Depositaria Generale, trasportata che la medesima sarà al detto nostro Monte di Pietà; ma ancora circa le prenominate Depositarie de' Monti. E perciò ordiniamo a Voi, ed a' Tesorieri Generali vostri successori, come pure alli detti Provvisori di detto nostro Monte presenti, e futuri, che in seguito delle preinserte risoluzioni, e determinazioni, e di tutto ciò, che intorno a quelle si contiene nelli sopra riferiti Foglj, e rispettivamente nel presente nostro Chirografo facciate, e facciano tutto, e quanto crederete, e crederanno espediente, dandone a Voi, ed a quelli, oltre l'ordinarie della vostra Carica, tutte e singole altre facoltà in qualunque modo necessarie, ed opportune, riservando sempre a Noi, ed a' nostri Successori la facoltà non solo di potere variare, secondo le contingenze de' casi nelli suddetti Provvedimenti, e Regolamenti, ma ancora nelle cose più gravi, che riguardassero l'esecuzione delle cose premesse, e come sopra a Voi, ed a' vostri Successori, e rispettivamente ai detti Provvisori commesse. Essendo così mente, e volontà nostra precisa, volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo debba avere il suo pieno, e totale effetto, nè possa in alcun tempo da veruno impugnarsi sotto qualunque pretesto, nè pure per motivo, che non vi siano stati uditi il soprannominato Francesco Ramolfi odierno Depositario della nostra Camera, li Ministri del suddetto Monte di Pietà, o altre Persone, che v'avessero, o potessero avervi interesse, e debba in tutto, e per tutto eseguirsi ciò, che in essi abbiamo ordinato colla sola nostra Sottoscrizione, benchè non si ammetta in Camera, nè si registri ne' suoi Libri, non ostante la Bolla di Pio IV nostro Predecessore = *de Registrandis* =, e quali si siano altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, usi, stili, consuetudini, detti Brevi, Chirografi, e Disposizioni, che militassero tanto a favore di detto Ramolfi, quanto del detto Monte della Pietà, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone qui il tenore per espresso per questa volta, ed al fine suddetto deroghiamo. Proibendo l'opporre difetto di surrezione, ed orrezione, come anche togliendo la facoltà di giudicare, ed interpretare in contrario

Si concede a Monsignor Tesoriere, e ai Provvisori del Monte ogni facoltà per il buon indirizzo della Depositaria Camerale, riservandosi il Papa la facoltà di poter cambiare quel tanto, che verrà riputato convenevole.

Si toglie la facoltà d'impedire sotto qualunque titolo l'esecuzione del presente Chirografo.

trario a tutti li Giudici, Tribunali, anche della nostra Camera, e Congregazioni anche de' Cardinali, dichiarando perpetuamente irrito, inane, ed attentato tutto quello, che si facesse in opposto, essendo così mente, e volontà nostra espressa.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale, questo dì 13 Luglio 1743.

BENEDICTUS PP. XIV.

*Sumptum ex suo proprio Originali in Actis mei &c. exhibitum, cum quo facta collatione concordat, salvo semper &c. in fidem &c. Hac die 23 Septembris 1743.*

*Ita est Felix Antonius Paulettus*
*Rev. Cam. Apost. Secretarius.*

# EDITTO
## DI MONSIGNOR TESORIERE
### Contro gli Ebrei, che impegnano al Monte, e contro i Rigattieri, e Bottegari, che prendono i Pegni.

A. MDCCXLVIII. X. Gennajo.

*GIO: FRANCESCO BANCHIERI*

*Della Santità di Nostro Signore, e sua Rev. Camera Apostolica Tesoriere Generale, e Primo Provvisore del Sacro Monte della Pietà di Roma.*

Per altri Editti è stato già vietato agli Ebrei il poter far dei Pegni al Monte.

Ncorchè per provvide risoluzioni de' Sommi Pontefici sia stato eretto il Sacro Monte della Pietà di Roma, per sollievo de' soli Cristiani poveri, e bisognosi, ed insieme di esimerli dall' angarie, ed illecite usure, che prima dell' Erezione di detto Sacro Monte si praticavano dagli Ebrei nel prestar denari sopra de' Pegni a quelli, che tra l' angustie delle loro indigenze erano costretti ricorrere alli medesimi, ad ogni modo si è dovuto in più, e diversi tempi pubblicare da' nostri Antecessori Editti per togliere di mezzo, con il rigore delle pene, molti abusi introdotti dagli Ebrei, con avanzarsi a fare per se stessi, o per mezzo di altri, anche Cristiani, dei Pegni in detto Monte. Non ostanti però tali proibizioni, malamente osservate, e quello, che è peggio, si è ancora conosciuto, che molte Persone Cristiane, e specialmente quelle, tanto in genere di Uomini, che di Donne, le quali tengono Bottega di Rigattieri nelle vicinanze di detto Monte, e sogliono rivendere le Robe comprate nel medesimo, si sono fatte lecito, e tuttavia pubblicamente continuano a fare il Monte in Casa, o con ritenere detti Pegni presso di loro, o con impegnarli successivamente a proprio commodo nel detto Monte di Pietà, o pure con ricevere Robe in pegno, e prestarvi denaro sopra, non senza grave detrimento delle loro Anime per le usure, che ne ricevono, oltre altri illeciti mercimonj, e mono-

Alcuni Rigattieri fanno il Monte in casa propria, ove, o ritengono i Pegni, sopra cui hanno dato denaro, o a conto proprio gl' impegnano al Monte di Pietà con danno dei poveri, e di esso Monte.

monopolj, che da' medesimi si commettono, non meno in pregiudizio dei poveri Particolari, quanto anche di detto Monte; perciò essendo stati costretti li Signori Provvisori, e Deputati dello stesso Monte farne ricorso alla Santità di Nostro Signore per un' opportuno riparo, ci ha la medesima incaricato coll' oracolo della sua viva voce di pubblicare il presente Editto, affine di ovviare a tali abbusi, ed inconvenienti con la puntuale osservanza di quanto col presente si prescrive.

Si vieta a qualunque di condizione Ebrea il poter per qualsivoglia mezzo impegnare al Monte cosa alcuna, sotto pena della perdita del Pegno, e di scudi cinquanta per ciascun Pegno; nella qual pena, senza che niun pretesto vaglia a scansarla, cade anche ogni persona, che vi abbia parte.

Quindì è, che d'ordine espresso di Sua Beatitudine confermando, ed approvando quanto viene disposto negli antecedenti Editti pubblicati da' nostri Predecessori in tutte quelle parti non contrarie al presente, proibiamo a tutti, e singoli Ebrei tanto Banchieri, quanto non Banchieri, che non ardiscano in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore, nè per se stessi, nè per mezzo di altre Persone dell' uno, e l' altro sesso, etiam Cristiane, di qualsivoglia qualità si siano, impegnare, o far impegnare in detto Monte di Pietà Robe ad essi Ebrei in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia causa spettanti, o che in esse vi avessero alcuno, benchè minimo interesse, sotto pena della perdita, non meno di tutte le Robe impegnate contro la forma del presente Editto, che di Scudi cinquanta per qualsivoglia Pegno di qualunque valore si fosse. Alle quali pene sarà tenuto tanto l' Ebreo, che impegnasse, o facesse impegnare, o che in altro modo vi avesse interesse, quanto anche la Persona Cristiana dell' uno, e l' altro sesso, che sarà mediatrice, la quale farà tale Impegno, o che pure riscuoterà, o farà riscuotere in detto Monte Robe impegnate di ragione in qualunque modo degli Ebrei, senza che possa giovargli alcuna scusa, o pretesto, che non sapesse, spettare il Pegno fatto, o riscosso ad alcun' Ebreo.

Si proibisce agli Ebrei, e Rigattieri il dar denaro sopra alcun Pegno; privandosi la persona, che ad essi confidasse alcun Pegno, di ogni azione di poterlo ricuperare; e chi lo riceve sarà non pure privo del Pegno medesimo, e di azione per la reintegrazione di

Inoltre espressamente ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, e specialmente agli Ebrei tanto Banchieri, come anche a quei Bottegari, e Rigattieri sì Uomini, che Donne adjacenti a detto Monte, ed in altre parti di quest' Alma Città, li quali sogliono ivi far Pegni per altri, o comprar Robe dello stesso Monte, che non possano in avvenire ricevere da veruna Persona, o ritenere privatamente nelle loro Case, e Botteghe per alcun, benchè minimo tempo, Pegni

ogni ſuo danno, ma anche, oltre alle pene corporali ad arbitrio, porterà per ogni Pegno la pena di ſcudi cento.

Pegni di ſorta alcuna, e darvi denari ſopra, nè con guadagno, nè ſenza, e molto meno farne per conto proprio, anche ſotto altri nomi, il ſucceſſivo Impegno in detto Sacro Monte, e nettampoco ſopra a tali Pegni fare alcun mercimonio ſotto qualſivoglia preteſto, o colore, ſotto le pene in qualunque caſo di contravenzione, riſpetto a quella Perſona, che darà in Pegno fuori di detto Monte, alli menzionati Bottegari, o altre Perſone, come ſopra, della perdita del Pegno, e di qualunque altro intereſſe, che gliene cagionaſſe una tal perdita, con eſſere inoltre privata di qualunque azione, e ragione, che gli poteſſe competere tanto in giudizio, che fuori, per riportarne la reintegrazione; ed in ordine a quelle Perſone, tanto Ebree, che Criſtiane dell' uno, e l'altro ſeſſo, e ſpecialmente Bottegari delle adjacenze di detto Monte, o altrove, e Donne impegnatrici nel medeſimo, che ardiranno nelle loro Caſe, e Botteghe ricevere Pegni di alcuna ſorta, e darvi denari ſopra, in qualunque benchè minima ſomma, o ritenerli preſſo di loro, per qualſivoglia, anche breviſſimo tempo, incorreranno ipſo facto, non ſolo nella pena della perdita del Pegno ricevuto, e delli denari preſtativi ſopra, ancorchè lo riceveſſero ſenza alcun utile, ma inoltre reſteranno affatto privi di qualunque azione sì in Giudizio, che fuori, da poter pretendere alcuna reintegrazione da quelli, che gli averanno fatti fare li Pegni, o da altri veri Padroni delli medeſimi, e di Scudi cento per ogni Pegno, che avranno ricevuto, come ſopra, oltre altre pene anche corporali, gravi ad arbitrio.

Contro ai traſgreſſori del preſente Editto ſi procede ſommariamente, e ſi crede al detto di un ſolo teſtimonio; e i delatori conſeguono la terza parte del valore dei Pegni, e delle pene pecuniarie, dovendoſi delle altre due terze parti l'una al Monte della Pietà, e l'altra al Giudice del Tribunale, che darà eſecuzione al preſente Editto.

E perchè preme ſommamente di venire in cognizione di tali Traſgreſſori al preſente Editto, vogliamo, che in ciaſcheduno de' caſi di ſopra riferiti di contravenzione ſi proceda con ogni rigore ſommariamente = *Sola facti veritate inſpecta*, *ex officio* =, e per inquiſizione, e che la Relazione dell'Accuſatore col detto di un Teſtimonio degno di fede, ſia prova ſufficiente, e valevole a condannare i Contraventori alle pene preſcritte di ſopra; anzi affine di render più animoſi quelli, che riveleranno negli Atti Criminali del noſtro Tribunale alcuna delle ſuddette Contravenzioni, e ſomminiſtreranno le prove, come ſopra, dichiariamo, che conſeguiranno la terza parte, non ſolo del valore di tali Pegni, ma anche delle pene pecuniarie, come ſopra eſpreſſe, e le altre due terze parti ver-

verranno applicate una a favore di detto Sacro Monte, e l'altra al Giudice del nostro Tribunale, che darà esecuzione al presente Editto.

Chi avrà fatto dei Pegni per gli Ebrei, e ne dia tra quindici giorni notizia, che non si abbia per altra parte, non incorrerà alcuna pena, anzi goderà del terzo della medesima.

Volendo ancora, che quei Cristiani, li quali averanno fin'ora fatti Pegni per detti Ebrei, qualora ne faranno spontaneamente la denunzia fra quindici giorni dalla pubblicazione del presente per gli Atti, come sopra, e prima, che ne giunga a Noi la notizia per altra parte; purchè somministrino le prove necessarie, come sopra specificate, non solo saranno esenti da ogni incorso di pena, ma di più conseguiranno la loro porzione del valore del Pegno, o Pegni, e delle suddette pene pecuniarie; ma passato detto termine, e non data tal denunzia, incorreranno nelle pene di sopra descritte, per l'esecuzioni delle quali si procederà rigorosamente nel modo, e forma più proficua, e vantaggiosa al Fisco, come si è espresso nel Capitolo precedente.

Il presente, appena pubblicato, obbliga all' osservanza.

Decretando, e dichiarando, che il presente Editto affisso, e pubblicato, che sarà al Portone del Sacro Monte della Pietà, nelli Portoni di Ghetto, e nei Luoghi soliti di Roma, astringa ciascuno subito all'osservanza di esso, come se gli fosse stato personalmente intimato, o presentato.

Dato dal Palazzo della nostra solita Residenza questo dì 10 Gennaro 1748.

G. F. Banchieri Tesoriere Generale, e Primo Provvisore.

*Gregorio Castellani Segretario, e Cancelliere della R. C. A.*

*Die, Mense, & Anno, quibus supra dictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Curiæ Innocentianæ, in Acie Campi Floræ, ac in aliis Locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Romolatii Apostolicum Cursorem.*

*Petrus Righi Mag. Curs.*

NOTI-

# NOTIFICAZIONE

## DELLO STESSO MONSIGNOR TESORIERE

## Dichiarativa dell'Editto posto qui innanzi.

A.MDCCXLVIII.
IX. Febraro.

Gli Ebrei, che prima del precedente Editto avevano dei Pegni al Monte, o che sopra dei medesimi, ritenendoli in casa, avevano data prestanza, e similmente i Rigattieri, che ciò avevan fatto, ricorrono per provvedimento.

LA pubblicazione dell' Editto emanato di nostro Ordine coll' Oracolo di nostro Signore fin sotto il dì 10 Gennaro prossimo passato per impedire agli Ebrei di non potere nè per sè, nè per mezzo de' Cristiani fare alcuna sorta di Pegni nel Sacro Monte della Pietà di Roma, come anco agl' istessi Ebrei, e Cristiani di fare il Monte in Casa, con ricevere Pegni a conto proprio, e darvi danaro sopra, non senza illecito guadagno, ha dato impulso sì agli uni, che agli altri, che si trovavano già prima della pubblicazione di detto Editto rispettivamente di aver fatto detti Pegni proibiti, e di averli ricevuti a conto proprio, di ricorrere a Noi con loro memoriali, nei quali palesando le proprie contravenzioni, ci hanno fatta istanza di prendere sopra delle medesime un' opportuno provvedimento. Desiderando Noi pertanto, che almeno per l' avvenire resti inviolabilmente osservato detto Editto, sì per l' indennità di detto Sacro Monte, che dei poveri Particolari Cristiani bisognosi, affine anche di togliere alli Trasgressori in caso di nuova contravenzione il pretesto, che li Pegni fatti in detto Monte, o rispettivamente ricevuti in conto proprio, possano essere di quelli fatti avanti l' enunziata pubblicazione di Editto, ci siamo determinati di condiscendere all' istanze, come sopra promosseci, e prendere il temperamento per quello risguarda il tempo passato, di far pubblicare la presente Notificazione, con assegnare un termine preciso a tutti li detti Contravventori, per potere denunziare la qualità, e quantità di detti rispettivi Pegni, per averne de' medesimi non meno la piena informazione, quanto anche per assegnare quel termine, che sarà necessario, per farli redimere, e prendere insieme quegli altri espedienti, che si stimeranno opportuni. Quindi è, che senza punto recedere da quanto si è ordinato in detto Editto, anzi quello, per quanto faccia di bisogno approvando, e confermando in tutte le

sue

'ſue parti, come che foſſe qui di parola in parola regiſtrato in virtù della preſente.

Gli Ebrei, che hanno Pegni al Monte, dandone eſatta notizia, come qui ſi preſcrive, dentro al termine di un Meſe, non porteranno, per gli Pegni fatti avanti al precedente Editto, le pene nel medeſimo contenute.

Primieramente ſi notifica a tutti, e ſingoli Ebrei sì dell'uno, che dell'altro ſeſſo, li quali ſi trovaſſero avere de' Pegni fatti in detto Sacro Monte prima della pubblicazione del menzionato Editto, o in qualunque altro modo intereſſe alcuno, benchè minimo in tali Pegni, tanto che foſſero fatti dagl'iſteſſi Ebrei, che per mezzo de' Criſtiani, di doverne ſpontaneamente nel termine di un Meſe dalla data della preſente, ſenza ſperanza di altra proroga, dare la denunzia, o nota negli Atti Criminali del noſtro Tribunale, con paleſare fedelmente, e diſtintamente ciaſchedun'Ebreo li Pegni, che ſi troverà, come ſopra aver fatti, o fatti fare, il tempo, in cui è ſeguito il Pegno, la qualità del Monte, e del Cuſtode, il numero della Polizza del Pegno, e la ſomma del Preſtito ricevuto; poichè rendendoſi in tal forma ubbidienti, ſaranno per queſta volta per tal ſorta di Pegni fatti prima di detto Editto, e fedelmente denunziati, eſenti da ogni pena, e verrà a ciaſcheduno di eſſi eſſagnato un congruo termine da poterli riſcuotere a proporzione della qualità, e quantità di detti Pegni; ma decorſo detto termine, e non data ſpontaneamente detta denunzia, o datala infedelmente, e non interamente, incorreranno, e ciaſcuno di eſſi incorrerà ipſo facto nella perdita di detti Pegni, e nelle altre pene sì pecuniarie, che corporali, anco gravi ad arbitrio, eſpreſſe in detto Editto.

Tanto gli Ebrei, che i Rigattieri Criſtiani, che aveſſero innanzi al precedente Editto dato denaro ſopra Pegni, che riteneſſero tuttavia appreſſo di loro, dandone dentro al termine di un Meſe eſatta notizia, ſecondo che qui s'impone, ſaranno eſenti dalle pene eſpreſſe nel medeſimo Editto; ma che dovranno ſenza ſperanza di perdono portare, ove ſia ſcorſo tal termine, e non ne abbiano dato giuſta notizia.

In ſecondo luogo ſi fa intendere non meno a tutti, e ſingoli Ebrei, che Criſtiani sì dell'uno, che dell'altro ſeſſo, e ſpecialmente alli Bottegari, Rigattieri, ed altre Perſone impegnatrici, e che comprono, e vendono al Monte sì nelle adjacenze del medeſimo, che in altre parti di queſta Città di Roma, le quali ſi trovino, di aver fatto per lo paſſato, e prima della pubblicazione di detto Editto, il monte in Caſa, con aver ricevuto Pegni a conto proprio, e preſtatovi denaro ſopra, tanto con uſura, o altro guadagno, che ſenza, ed al preſente ritengano preſſo di loro, o altrove tali Pegni, Libri, Scritture, Note, ed altro concernente li medeſimi Pegni, che ſieno obbligati nel termine di un Meſe dalla data della preſente, ſenza ſperanza di altra proroga, di ſpontaneamente denunziare, e dare una nota diſtinta negli Atti Criminali, come ſopra, di

tutti li Pegni, che si troverà ciascheduna di dette Persone compresse, come sopra, di aver ricevuto a conto proprio, e dato denari sopra, avanti la pubblicazione di detto Editto, con distinguere la qualità, quantità di detti Pegni, a chi spettino, di che tempo preciso siano stati fatti, e qual vera somma di denaro vi abbiano prestato sopra, ed insieme esibire tutti quei Libri, Scritture, Note, o altro, che concerne l'Impegno suddetto, mentre ciascheduna Persona, che si renderà, come sopra puntualmente, e fedelmente in detto termine ubbidiente, sarà per questa volta esente da ogni pena, purchè riguardi il tempo antecedente a detto Editto, e se gli assegnerà un termine congruo secondo la quantità, e qualità delli Pegni, e Persone, che gli averanno fatti, e si prenderanno altri spedienti opportuni. Ma decorso, che sarà detto termine di un Mese, e non palesati, come sopra, spontaneamente detti Pegni, nè esibite Scritture, ed altro, come si è detto, o non fedelmente palesati, e denunziati, si procederà contro di essi, e ciascheduno di loro rigorosamente, con obbligarli a restituire li Pegni gratis a chi li averà fatti, saranno privati di ogni azione tanto in Giudizio, che fuori, da poterne richiedere la reintegrazione, ed inoltre incorreranno nelle pene prescritte in detto Editto, come appunto se avessero ricevuti detti Pegni dopo la pubblicazione del medesimo.

Contro ai trasgressori si procederà nella maniera più vantaggiosa al Fisco.

Avverta pertanto ciascheduno compreso, come sopra, di approfittarsi nel detto termine prescritto di quanto con la presente gli viene notificato, altrimenti si procederà contro de' Trasgressori per l'esecuzione delle pene, non solo per via d'inquisizione, ma inoltre nel miglior modo più proficuo, e vantaggioso al Fisco. Volendo, che la presente affissa, e pubblicata, che sarà rispettivamente nelli Portoni di Ghetto, ed altri Luoghi soliti di questa Città di Roma, si averà, come se fosse stata personalmente presentata.

Questo dì 9 Febraro 1748.

G. F. Banchieri Tesoriere Generale, e Primo Provvisore.

*Gregorio Castellani Segretario, e Cancelliere della R. C. A.*

*Die,*

*Die, Menſe, & Anno quibus ſupra ſupradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad Valvas Curiæ Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis Locis ſolitis, & conſuetis Urbis per me Franciſcum Romolatii Apoſtolicum Curſorem.*

*Joſeph Olivetani Mag. Curſ.*

# MOTO PROPRIO
## *DEL PONTEFICE*
# BENEDETTO XIV.
## Intorno alla Giuriſdizione privativa sì Civile, che Criminale di Monſignor Teſoriere.

A. MDCCXLVIII. XIX. Ottobre.

BENEDICTUS PAPA XIV.

*Motu proprio &c.*

L'eſſer divenuto il Monte della Pietà Depoſitario dell' Erario Apoſtolico, ſi conviene, che i ſuoi Miniſtri ſieno in ogni ſorta di cauſe ſoggetti al Tribunale di Monſignor Teſoriere.

Uantunque in virtù di Noſtro Chirografo ſegnato li 13 Luglio 1743 per la Traslazione della Depoſitaria Generale della noſtra Camera al Sacro Monte di Pietà, aveſſimo conceſſa alli noſtri Teſorieri Generali *pro tempore* la facoltà di ſoſpendere, licenziare, e riſpettivamente deputare li Miniſtri addetti al ſervizio di eſſo Sacro Monte, come Depoſitario Generale della medeſima noſtra Camera, e non aveſſimo allora diſpoſto coſa alcuna circa la cognizione delle Cauſe Civili, Criminali, o Miſte, che fin da quel tempo foſſero ſtate promoſſe, o doveſſero per l' avvenire promuoverſi, ſecondo aveſſe richieſto l' opportunità, e l' intereſſe non meno della prefata noſtra Camera, che del detto Sacro Monte di Pietà, divenuto Depoſitario dell'Erario Apoſtolico, forſe perchè non foſſe luogo a poterſi dubitare della Giuriſdizione privativa di eſſi Monſignori Teſorieri Generali, che come tali avevano ſempre proceduto in tutte le Cauſe in qualunque modo concernenti l'Intereſſe anche remoto, e ſecondario della detta noſtra Camera, e l' eſercizio del Miniſtero di tutte le Perſone addette al ſervizio della Depoſitaria, e riſpettivamente come primi Provviſori del ſuddetto Sacro Monte di Pietà aveſſero ſpecialmente nel dì 24 Agoſto 1682 pubblicati Bandi, ed Editti anche penali in materie concernenti il regolamento, ed intereſſe Economico di detto Sacro Monte, e maggiormente perchè in vigore

gore dell' enunziato Nostro Chirografo, essendo divenuto esso Sacro Monte Depositario anche dell' Erario Apostolico, rimanevano perciò anche i di lui Ministri sempre più soggetti alla giurisdizione privativa delli mentovati Monsignori Tesorieri per cagione del maggiore interesse della nostra Camera, che deve confidare tutto il suo peculio a detto Monte di Pietà, e suoi Ministri. Ad ogni modo volendo Noi a maggiore cautela prevenire qualunque possibile difetto di Giurisdizione nel Tesoriere Generale *pro tempore*, colla presente Cedola, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore del predetto nostro Chirografo, segnato li 13 Luglio 1743, della Costituzione = *Jamdudum* = promulgata dalla felice memoria di Benedetto XIII nostro Predecessore VI *Kalendas Octobris* 1730, delli Statuti, Regole, ed Ordinazioni del detto Monte di Pietà, e delle Costituzioni, Brevi, Moti proprj, e Chirografi, ed ogni altro riguardante la Giurisdizione tanto di Monsignor Tesoriere, quanto anche di tutti gli altri Giudici, e Tribunali anche Collegiati di questa nostra Città di Roma, ed ogni, e qualunque altra cosa, quantosivoglia necessaria da esprimersi, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Podestà, approvando, e specialmente confermando tutte, e singole facoltà, autorità, e Giurisdizioni in qualsivoglia modo competenti alli Monsignori Tesorieri Generali, anche come Primi Provvisori di detto Sacro Monte di pietà, nuovamente (quando faccia di bisogno) diamo, e concediamo all' odierno nostro Monsignor Tesoriere, ed a tutti gli altri Tesorieri Generali *pro tempore* ogni, e qualunque facoltà, autorità, e giurisdizione di potere, e dovere nel Tribunale di essi Monsignori Tesorieri *pro tempore*, e mediante li Ministri del medesimo privativamente in quanto ad ogni altro Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, e degno di speciale, ed individua menzione procedere, e riconoscere, proseguire, ed ultimare, giudicare, e decidere, come sarà di ragione, tutte, e singole Cause attive, e passive, Civili, Criminali, e Miste, tanto introdotte, che da introdursi, loro emergenti, annessi, riguardanti in qualsivoglia modo l' interesse, e pregiudizio della nostra Camera, e di detto Sacro Monte, o di altri Particolari, benchè fosse secondario, e remoto sì della detta nostra Camera, che del nominato Sacro

Richiamato quanto può appartenere al presente Moto proprio, e può riguardare alla giurisdizione di Monsignor Tesoriere, gli si confermano tutte le facoltà, e giuridizioni, tanto della sua carica, che di Primo Provvisore; e quando faccia di bisogno si concede di nuovo al suo Tribunale la giuridizione privativa di procedere in qualunque causa, in cui la Camera Apostolica, o il Monte di Pietà abbiano alcuna sorta d' interesse, anche rimoto, colla Clausola *Quam*, & *Quas*, e derogandosi a qualunque cosa, che potesse esser contraria.

Sacro Monte, ancorchè dette Cause sì Civili, che Criminali richiedessero specifica, ed individua menzione, volendo, che s'abbiano per espresse, ed individualmente specificate nella presente Cedola, con la Clausola *Quam*, *& quas*, distesa nella più ampla forma contro tutti, e singoli Ministri di detto Sacro Monte, e qualunque altra Persona, benchè Ecclesiastica, Secolare, e Regolare a tutti quegli Atti di Giustizia, che saranno necessarj, ed opportuni fino alla sentenza inclusivamente, e sua totale esecuzione, per esser così mente, e volontà nostra precisa, e determinata, volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non ammessa, e registrata in piena Camera, abbia, e debba avere la sua piena esecuzione, e vigore con la nostra semplice Sottoscrizione, nè se gli possa mai opporre di surrezione, orrezione, nè di alcun'altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, non ostante la preaccennata Costituzione di Benedetto XIII, e l'altra di Pio IV *De Registrandis*, la regola della nostra Cancellaria *De Jure quæsito*, *non tollendo*, ed altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche nostre, e de'nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto per questa volta solamente, ed all'effetto suddetto specialmente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 19 Ottobre 1748.

PLACET MOTU PROPRIO P.

*Præsens Cedula Motus proprii Sanctissimi in plena Camera Apostolica habita die 10 Novembris 1748 exhibita, & præsentata fuit, illaque Illustrissimo, & Reverendissimo D. Petroni C. A. C. & supradicto commissa, deindeque in altera Camera habita die 27 dicti Citato desuper R. P. D. Joanne Juliano Rubini Commissario Generali R. C. A. ad relationem supradicti Illustrissimi, & Reverendissimi D. Petroni C. A. C., & supradicti admissa, & registrata fuit, omni &c.*

*Exhibita in Actis Rodulphi Segretarii Cameræ die 20 Octobris* 1748.

CEDU-

# CEDULA
## MOTUS PROPRII
### *SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI*
# CLEMENTIS PAPÆ XIII.

## In qua præſcribitur forma circa Recognitiones Characterum apponendas tam in Ordinibus directis Sacri Monti Pietatis Urbis, quam in Chirographis Mandatorum Procuræ ſervanda, tam in Urbe, quam in toto Statu Eccleſiaſtico, & extra.

### CLEMENS PAPA XIII.

AN.MDCCLXIV. XXX. Auguſti.

*Motus proprius.*

Ut Mons Pietatis ne quid detrimenti ſentiat ex ſolutione pecuniarum, quæ apud eundem deponuntur, quæque ſolutio aliquoties ex falſis ſubſcriptionibus, in mandatis, chirographiſque appoſitis, contigit, hæc quæ ſequuntur, erunt impoſterum ſervanda.

Uamvis ad cuſtodiendam, ac prompte, expediteque ſolvendam Pecuniam, quam Mons Pietatis Urbis titulo Depoſiti recipere conſuevit, Statuto ejuſdem Montis cautum fuerit, ſolvi tunc id Pecuniæ debere, cum exhibentur Mandata, ſeu Ordines ab iis ſubſcripti, quorum nomine Depoſita cuſtodiuntur, ſuſpendendam vero, differendamque ejuſdem Pecuniæ ſolutionem, ſi aliqua de charactere, aut ſubſcriptione Creditoris trahentis oritur ſuſpicio; quave ſervata regula nullam Loco Pio inferendam eſſe moleſtiam; nihilominus ne forte deinceps eveniat, quemadmodum aliquando eveniſſe accepimus, ut aliquo ſubducto Pecuniæ Depoſito falſi cujuſpiam Ordinis cauſa, etſi nihil vitii ei ineſſe videatur, Mons ipſe Pietatis in eas anguſtias redigatur, ut magno diſpendio graviſſimis ſeſe litibus implicet, quarum etiam incerti ſint exitus, ob varias, diſſidenteſque Judicum opiniones, atque ob hæſitationem a Rota noſtra Romana oſtenſam, Creditori ne, an Monti ſit ſubeundum periculum, cui improborum frau-

fraude Depoſita ipſa obnoxia eſſe poſſunt; Nos conſiderantes quam maxime dedecere, æquitatique repugnare, ut Mons Pietatis ob Depoſita ipſa, quæ publicis commodis proviſurus recipit, atque ſervat abſque ullo Deponentium impendio, quidquam in caſibus mere fortuitis detrimenti ferat, ejus indemnitati proſpicere decreveramus. Sed antequam ea de re conſtitueremus, tribus Præſulibus Paracciano, Azpuru, & de Zelada Rotæ noſtræ Romanæ Auditoribus ejus cognitionem delegandam eſſe putavimus, ut inquirerent, & ad Nos denique referrent, quid Statuto eſſe opus arbitrarentur. Hi cum rem diligenter, ac ſerio perpendiſſent, Nobis expoſuerunt, in hanc ſe omnes ſententiam conveniſſe, ut præſervatis, prout de jure, & quatenus de jure quibuſcumque caſibus præteritis, ac omnibus judicatis deſuper editis, aut etiam ex cauſa de præterito proferendis, conſuli futuris tantum caſibus per viam Legis hiſce regulis poſſit.

Mandata, quorum ſubſcriptio ſit nota, ſtatim ſunt diſſolvenda.

I Quod omnes, & quicumque Ordines ſolutionum Pecuniarum in Monte Pietatis depoſitarum, ſubſcripti a ſuo vero Creditore, cujus ſit cognita manus, atque ſubſcriptio, ſtatim, & indilate perſolvantur, ut præſcribitur in Statutis ipſius Montis Pietatis *Cap. XLV.*

In ſubſcriptionibus dubiis, & ſuſpectis legalis recognitio requiratur.

II Quod in aliis Ordinibus, quorum dubiæ, & ſuſpectæ ſint ſubſcriptiones Creditorum trahentium, ſuſpendi poſſit ſolutio, injuncta legali recognitione eorum characteris facienda per rogitum publici Notarii in hunc, qui ſequitur modum.

Si, qui ſe ſubſcribit, Romæ moretur, penes Tabellionem, præſentibus duobus teſtibus, ipſi Tabellioni cognitis, ab ipſo ſubſcribente recognitio fiat.

III Quod ſcilicet ſi Creditor, ſeu Trahens degat in Urbe Roma, recognitio manus fieri debeat coram publico Urbis Notario per ipſum Subſcribentem, præſentibus ad majorem cautelam duobus Teſtibus eidem Notario cognitis, qui ante ipſius Notarii Rogitum ſeſe ſubſcribant pro veritate ejuſdem Perſonæ ſubſcribentis.

Si alibi, cum ſubſcribenti coram Tabellione adfuerint duo teſtes, accedat confirmatio, vel Epiſcopi, vel Nuncii Apoſtolici, aut Magiſtratus; hæcque ipſa Romæ Tabellionum, & teſtium opera iterum expendatur.

IV Quod, ſi e converſo Trahens moretur extra Urbem, & ubique Locorum, ſimiliter recognitio manus per ipſum Subſcribentem, & per duos, ut ſupra, Teſtes fieri debeat coram publico illius Regionis Notario, adhibita ulterius legalitate Epiſcopi Diœceſani, vel Nuncii Apoſtolici, vel ſin minus Magiſtratus Localis, unde pateat, quod Notarius vere ſit publicus, & idoneus, qualem ſe facit, ejuſque ſcripturis publica fides adhibeatur. Hujuſmodi vero legalitas a publicis Urbis Notariis, & reſpectivis Teſtibus recognoſci debeat in forma ſolita, & conſueta.

V Quod

V Quod ſi ullo unquam tempore exhibeantur Ordines Creditorum in Urbe præſentium, vel abſentium, quorum ſubſcriptio, nedum ſit incognita, ſed ob illorum prædeceſſum amplius in præſcripta forma recognoſci non poſſit, eo quidem caſu, aliiſque forſan ſimilibus, ne unquam novis fraudibus aditus aperiatur, & ne etiam in damnum Hæredis, vel alterius tertiæ adjectæ Perſonæ ſolutio retardetur, implorari debeat Officium Judicis, qui omnibus circumſtantiis rite perpenſis, cunctiſque probatis de jure probandis, in calce eorundem Ordinum præſcribat, & mandet, cui juris fuerit ejus Depoſiti conſignationem, quæ ſic expleta ad quoſcumque effectus ita legitime facta reputetur, perinde ac ſi præſcripta, quo ſupra, modo recognitio præceſſerit.

Quod ſi præſcripta characteris recognitio fieri nequeat, puta ob mortem, vel ex alia quacumque cauſa, Judicis intercedat officium, qui, cuinam ſolutio fieri debeat decernat.

VI Denique quod iis omnibus rite ſervatis, & adimpletis, ſatis cauta, & tuta declaretur, & intelligatur facta ſolutio Ordinum cujuſcumque Trahentis, vel ejus legitimi Procuratoris, quin deinde Mons Pietatis de ullo periculo teneatur in quocumque caſu fortuito falſitatis characteris eorundem Ordinum, addita inſuper declaratione, quod omnes præſcriptæ cautelæ non ſolum indemnitatem reſpiciunt ipſius Montis, ejuſque Ratiocinatoris, ne fraudibus, & detrimentis quotidie exponatur, ſed tendunt etiam ad majorem ſecuritatem ipſorum Deponentium, quibus non aliquod exoſum onus impoſitum, ſed ita magis proviſum videri poterit, ut melius eorum Depoſita cuſtodiantur.

Hæc quum fuerint obſervata in ſolvendis pecuniis apud Montem depoſitis, nec ipſe Mons, nec qui eſt a rationibus quicquam aliud præſtabit.

Nos autem cognita hujuſmodi Sententiæ æquitate, confidenteſque id conſilii genus huic noſtro Monti Pietatis indemnitati fore, quibuſcumque in contrarium, iiſque etiam, ſi quorum forte ſpecialis eſſet facienda mentio, hic pro expreſſis habentes, Motu proprio, certa ſcientia, deque plenitudine Apoſtolicæ Auctoritatis noſtræ approbamus, omnibuſque ſuis partibus confirmamus ſex Articulos modo deſcriptos, eoſque vim Legis obtinere, ac perpetuo in caſibus futuris obſervari volumus, declarantes, quod quidquid ſancitum eſt de Ordinibus, æque conſtitutum omnino intelligi de Procuræ Mandatis debeat, præſervatis prout de jure, & quatenus de Jure quibuſcumque præteritis caſibus, & omnibus Judicatis deſuper editis, aut etiam ex cauſa de præterito proferendis.

Abrogatis omnibus, quæ contraria eſſent, in ſuoque ſtatu relictis, quæ ex præterito ortum ducerent, eadem ipſa recognitio in procuræ mandatis ad exigendum præſcribitur.

De pœna, qua sint plectendi, qui falsas subscriptiones in mandatis moliuntur, nihil certi hic constituitur.

Quod si memorata particularis trium Rotæ nostræ Romanæ Auditorum Congregatio tollendæ deinceps fraudis, meliusque Loco Pioprospiciendi causa existimaverit, plectendos pœna mortis esse Auctores falsitatis, si qua imposterum quocumque modo, ac forma, circa ejusdem Montis Pietatis Deposita, etiam exiguæ summæ instructa fuerit; Nos tamen nihil modo ea de re statuendum duximus, statuturi certe opportuniore occasione, ac tempore, cum generatim de pœnis decernendum erit. Decernentes ipsas præsentes Litteras de subreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis nostræ, vel quocumque alio defectu, seu nullitate impugnari non posse, sed semper validas, & efficaces fore, & esse, ita quidem, ut quindecim elapsis diebus respectu hujus nostræ Urbis, ac triginta respectu totius nostri Status Ecclesiastici, a die earum publicationis, omnes, & singulos tam in Urbe, quam in toto Statu Ecclesiastico, & Legationibus existentes, & extra obligent ita, atque arctent, ac si unicuique eorum personaliter, & nominatim intimatæ fuissent. Sicque in præmissis omnibus, & singulis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Palatii Apostolici Auditores, & ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, Legatos a latere, Camerarium, necnon Cameræ Apostolicæ Præsidentes Clericos, & quosvis alios, quavis auctoritate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, Statutis, Usibus, Reformationibus, & Consuetudinibus in contrarium minime obstantibus; necnon Privilegiis, Indultis, etiam Litteris Apostolicis quibusvis Personis, & Judicibus, sub quavis forma concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum, ceterisque contrariis quibuscumque hic forsan exprimendis, & inserendis, specialiter, ac expresse, amplissime derogamus.

Interdicitur, ne quis dicat de subreptionis, vel obreptionis vitio, aliisque; præcipitur, ut post quindecim dies Romæ, & in ditione Pontificia post triginta, hæc Constitutio vires exerat suas. Clausula sublata, ac decretum irritans.

Datum Romæ ex nostro Palatio Apostolico Quirinali hac die 30 Augusti 1764.

CLEMENS PAPA XIII.

*Die*,

*Die, Menſe, & Anno, quibus ſupra, ſupradictus Motus proprius affixus, & publicatus fuit ad Valvas Curiæ Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, & in aliis Locis ſolitis, & conſuetis Urbis, per me Philippum Contini Apoſtolicum Curſorem.*

*Franciſcus Romolatii Magiſter Curſorum.*

# CONSTITUTIO

## *SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI*

# CLEMENTIS PAPÆ XIII.

## Qua infliguntur Pœnæ adversus inferentes Damnum Monti Pietatis Urbis vel ejus Statuta infringentes.

AN. MDCCLXVI. IV. Nonas Junii.

## CLEMENS EPISCOPUS

### Servus Servorum Dei

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Nonnullorum fraudes, qui Montis Pietatis rem gerunt, principis animum exuscitant, ut eas severioribus propositis pœnis cohibeat, ac restinguat.

ETsi multa provide, sapienterque statuta fuerunt a Prædecessoribus nostris contra eos, qui dolo malo alienam pecuniam, sive publicam, sive privatam avertunt, & in proprium commodum flagitiose usurpant, eo tamen processit nonnullorum Monti Pietatis in hac Alma Urbe Nostra inservientium audacia, & malitia, ut nullo humani, divinique juris respectu cohibiti, legum præscripta violare non timuerint, novasque subinde machinationes, & fraudes excogitaverint, quibus pecuniam Civium indigentiæ reservatam corraderent, ut ipsius Montis impendio, ac damno gravissimo, sibi large, voluptuoseque vivendi copiam pararent. Præpostera hæc, & iniqua prorsus agendi ratio cum Reipublicæ bono plurimum noceat, & nisi opportune coerceatur, piam, laudabilemque operam Montis in commune Subditorum beneficium erectam, omnino sit eversura, supremæ Nostræ potestatis, ac Paternæ sollicitudinis Officium postulat, ut in ejusmodi fraudolentos homines, ac præsertim in illos, qui præfati Montis munera sibi commissa infideliter gerunt, acrius insurgamus, & adhibitis severioribus pœnis, hunc veluti morbum societati pestiferum, e medio tollamus, ne diutius serpens, atque suppullulans in summam perniciem eva-

evadat, atque eas denique pariat ruinas, quæ omne poſthac remedium ſuperent, & ſalubriora conſilia nuperrime pro recta ejuſdem Montis Gubernatione capta, quæ Noſtra auctoritate, & providentia firmata, & ſtatuta ſunt, prorſus inania reddant, & eludant.

Confirmatur Conſtitutio Benedicti XIII, quæ incipit *Jamdudum*, eaque declarantur affici quicumque aliqua ratione apud Montem deſint in officio.

Itaque Conſtitutionem felicis recordationis Benedicti XIII Prædeceſſoris Noſtri, quæ incipit = *Jamdudum* =, & quam hic pro inſerta de verbo ad verbum haberi volumus, in omnibus, & per omnia approbamus, confirmamus, & innovamus, ac præterea ita extendi, atque ampliari jubemus, ut pleno jure afficiat univerſos, & ſingulos Officiales Montis Pietatis in hac Urbe exiſtentes, etiam in figura Depoſitarii Cameræ Apoſtolicæ quocumque appellentur nomine, atque officio fungantur, & vel Salario gaudeant, vel non, ſintque ſimplices, ut vulgo dicuntur, ſupranumerarii.

Confirmatur item Conſtitutio Benedicti XIV, quæ exorditur *Ad Curam*, eaque etiam extenditur in quoſcumque Montis Pietatis Adminiſtros; deque iis, qui ſyngraphas ſuppoſuerint, aut corruperint, vel participes fuerint, etiamſi quantitate admodum exigua, tamquam de falſis monetariis, ab Eccleſiaſtica immunitate per Conſtitutionem Clementis XII extrudendis, cuilibet Judici judicandum præcipitur.

Alteram quoque Conſtitutionem Prædeceſſoris etiam Noſtri Benedicti XIV, cujus initium eſt = *Ad Curam* = ſimili modo approbamus, confirmamus, & innovamus, ac præterea ita ampliari, atque extendi mandamus, ut pariter afficiat omnes, & ſingulos Officiales prædictos Montis Pietatis, etiam in figura Depoſitarii Cameræ Apoſtolicæ, tam Laicos, quam Clericos quocumque nomine appellentur, atque munere fungantur, &, vel ſalario gaudeanr, vel non, ſintque ſimplices, ut jam diximus, ſupranumerarii. Pœnas vero in præfata Conſtitutione ſancitas locum habere volumus in caſu alterationis Syngrapharum, ſeu Cedularum Montis Pietatis, vel Menſæ Nummariæ Sancti Spiritus de Urbe pro qualibet, vel minima ſumma, tam contra Reos principales, quam contra fautores, & ſcienter expendentes, aut quocumque alio modo conſcios, complices, & participes, etiamſi forent Clerici, omneſque, & ſingulos Reos confeſſos, ſeu convictos criminis, de quo in dicta Conſtitutione, & hic agitur, puniri jubemus tamquam Monetarios falſos, atque inſuper privari beneficio Eccleſiaſticæ Immunitatis localis, illorumque extractionem, & conſignationem fieri ſervata forma Conſtitutionis editæ a felicis recordationis Clemente XII Prædeceſſore pariter Noſtro, quæ incipit = *In ſupremo Juſtitiæ ſolio* =. Quinimo procedi injungimus in hujuſmodi delicto falſificationis, vel alterationis Syngrapharum, ſeu Cedularum, ut ſupra, per quoſcumque Judices competentes cum facultatibus ordinariis, & extraordinariis

alias

alias tributis, tam Gubernatori Urbis, quam Thesaurario Generali, eorumque respectivis Tribunalibus

Qui falsi aliquid admiserint in mandatis, vel testimoniis, aut signis, quæ attingant Montem Pietatis, aut ærarium Sancti Spiritus, mulctantur, etiam pro prima vice, pœna ordinaria, si delictum scutorum centum excedat quantitatem; si vero non excesserit perpetuis triremibus damnantur. Administri autem, & Tabelliones, qui se aliquid ejusmodi coinquinaverint, si pœna ordinaria sint plectendi, privantur quoque Ecclesiastica immunitate.

Falsificantes quoscumque, vel in substantialibus alterantes Ordines, necnon Mandata Procuræ, vel fides publicas Notariorum cuilibet ex Capsis Montis Pietatis, etiam in figura Depositarii Cameræ Apostolicæ directos, & directa, seu directas. Item testimonium dolose perhibentes in recognitione characterum, aut signorum existentium in Ordinibus, Mandatisque Procuræ falsis. Notarios pariter recognoscentes, & per fraudem testantes tamquam verum, & veram characterem falsum, seu falsam subscriptionem Ordinum, vel Mandatorum Procuræ scriptorum, aut subscriptorum a non Dominis pecuniæ, aut alias dolose recipientes falsorum testium recognitiones relative ad Ordines, & Mandata Procuræ falsos, & falsa, vel relative ad signa pariter falsa. Scribentes quoque in proprium commodum, vel scribere facientes ab aliis Partitas exactionis fructuum locorum Montium sine ordinibus, mandatisque Procuræ legitimis, & veris, vel cum Ordinibus, seu mandatis Procuræ falsis, vel in substantialibus alteratis. Omnes denique Reos respective reperiendos cujuslibet ex criminibus præmissis, eorumque complices, fautores, atque particeps plectendos esse statuimus, & declaramus pœna ordinaria, etiam pro prima vice, si falsitas, vel alteratio excedat scuda centum etiam in modico, effectu secuto, vel tentato tantum. In casu vero reiterationis delicti pro quacumque summa, & pro sola secunda vice. At si falsitas, vel alteratio summam scutorum centum exacte attigerit, vel minor etiam comperta fuerit, effectu pariter secuto, vel tentato tantum, ejusmodi Rei puniantur etiam pro prima vice pœna Triremium perpetuarum. Ministros autem Montis Pietatis superius expressos, atque indicatos, si fide abutantur ipsis concredita, & alicujus ex præmissis criminibus Rei fuerint reperti, non solum puniri volumus eisdem pœnis hic constitutis, verum etiam privari beneficio Immunitatis Ecclesiasticæ localis, dummodo pœna ordinaria sint plectendi; ejusmodique Immunitatis localis beneficio privari similiter volumus Notarios, si publicæ fidei, atque auctoritati, quarum custodiæ deputantur, turpiter illudentes, ultimo supplicio ob aliquod ex criminibus supra relatis sint damnandi; ita tamen ut Ministrorum Montis, ac

ac respective Notariorum prædictorum extractio, & consignatio in præmissis casibus, servata memoratæ dicti Clementis Prædecessoris Constitutionis forma, fieri debeat.

Judicum mandata, cujuscumque generis ea fuerint, qui falsa supposuerint, vel corruperint, pœna ordinaria mulctantur; Administri item Montis, hujusmodi falsitate implicati, Ecclesiastica immunitate dejiciuntur; qui vero ea a Judicibus extorserint, arbitrio Judicis puniantur.

Quoslibet insuper falsificantes, vel in substantialibus alterantes Mandata Judicum cujuscumque generis, etiam directa pro appositione, vel remotione sequestrorum, eorumque complices, & fautores, pœna ordinaria mulctari præcipimus pro quacumque summa, etiam pro prima vice, & effectu secuto, vel tentato tantum, dummodo tamen concurrat subscriptio, vel vera, vel respective falsa Judicis Ordinarii; Ministrosque Montis jam plenius expressos in casu ejusmodi delicti esse præterea privandos beneficio Immunitatis Ecclesiasticæ localis, ac proinde extrahendos, & consignandos, ut supra, declaramus. Extorquentes vero malis artibus mandata Judicum pœna extraordinaria puniantur, arbitrio Judicis, extendenda etiam ad pœnam ultimi, juxta facti circumstantias, & personarum qualitates.

Libros, Scripturas, Pignorum Apodyxas, etiam duplicata, qui aliqua ratione vitiaverint ordinariæ pœnæ subjiciuntur; ipsiusque Montis Administri etiam Ecclesiastica immunitate privantur.

Omnes pariter falsificantes, alterantes, aut quomodolibet dolose vitiantes, ac corrumpentes Libros, vel Scripturas Montis Pietatis, etiam in figura Depositarii Cameræ Apostolicæ, vel Apodixas Pignorum, vel earundem Apodixarum duplicata, eorumque complices, & fautores pœnæ subjicimus ordinariæ pro quacumque summa, vel damnum secutum fuerit, vel non, atque etiam pro prima vice. Ejusdem autem Montis Pietatis Ministros alias uberius indicatos, præter pœnam jam dictam, etiam beneficio Ecclesiasticæ immunitatis localis privamus, dummodo falsitas, vel alteratio excedat, vel in modico summam scutorum quinquaginta, eosque servata forma, ut supra, extrahi, & consignari mandamus.

Quibus pignorum custodia est demandata, si ea reddiderint, non soluta Arcario pecunia, aut Pignoris non recepta schedula, cujuscumque generis illud fuerit, & quacumque de causa, ii pœna etiam pro una vice tantum plectantur ordinaria; multoque magis etiam

Pignorum Custodes, & Sub-Custodes, aliique in Custodiis Pignorum inservientes pœna ordinaria plectantur, si aut per se, aut per alios Pignora apud Montem existentia, vel dent, vel consignent, vel restituant quomodocumque ex quovis prætextu, vel quæsito colore, absque prævia solutione pecuniæ mutuatæ penes Arcarium mutuorum, & absque restitutione sibi ipsis facta schedulæ oppignorationis a prædicto Arcario notatæ signo consueto, quod dici solet = *Il pagamento* =, etiamsi agatur de uno Pignore tantum, & va-

si pecuniam mutuo traditam apud se retinuerint; quod si vero integre, & statim ad Arcarium detulerint, tamen extraordinarie judicentur, & ad pœnam usque triremium damnentur.

& valoris modici, & quamvis Pignus fuerit traditum Domino, seu oppignoranti, idque ipsum non turpis lucri, sed solius amicitiæ, vel alterius respectus gratia, & sine ullo Pii Montis damno, ac præjudicio, vel periculo fuerit factum. Eademque prorsus ordinaria pœna eo magis afficiantur, si constiterit quantitatem a Monte mutuatam eos recepisse a Domino, vel ab oppignorante pro facta pignoris restitutione, neque eandem Arcario mutuorum detulisse, atque consignavisse, etsi peccatum fuerit pro una vice tantum, & pro quacumque summa. Quod si pecuniam a Monte mutuatam, receptamque a Domino, vel ab oppignorante pro facta pignoris restitutione integre statim detulerint, ac consignaverint Arcario mutuorum, tunc nihilominus procedatur contra prædictos extraordinarie juxta casuum circumstantias ad pœnam usque Triremium.

Administri item, qui sua, vel aliena Pignora, quanticumque minima, non soluta pecunia mutuo accepta, recuperaverint, ordinaria pœna afficiantur; si vero nullum Monti fuerit damnum extraordinaria; extranei item arbitrio Judicis damnentur.

Plecti etiam volumus pœna ordinaria Ministros quoscumque Montis Pietatis latius expressos, ut supra, si pignus, vel pignora propria, vel aliena recuperaverint, sine prævia restitutione summæ per Montem mutuatæ penes Arcarium mutuorum, etiam pro prima vice, & pro quocumque pignore modici valoris, quamvis damnum Pio Monti illatum fuerit perexiguum. Quod si nullum prorsus damnum eidem Monti irrogatum fuerit, præfatos Ministros puniri jubemus extraordinarie arbitrio Judicis, juxta facti circumstantias; extraordinarie quoque pro Judicis arbitrio, pensatis casuum circumstantiis, puniri mandamus quoslibet a Monte Pietatis extraneos, qui pignora, vel propria, vel aliena receperint sine prævia pecuniæ mutuatæ restitutione.

Arcarius, dum non refert in acceptum, quodcumque ei persolvitur ex redditis Pignoribus, pœna ordinaria, etiam pro prima vice mulctetur.

Arcarius, & Sub-Arcarius mutuorum signantes per dolum, fraudemque consueto signo = *Del pagato* = schedulas pignorum, earumque duplicata, absque prævia numeratione, & incapsatione pecuniæ Pio Monti debitæ, pœna ordinaria mulctentur etiam pro prima vice, & pro qualibet summa. Dolus vero præsumatur ex ipso defectu incapsationis pecuniæ, nisi contrarium probetur.

Æstimatores, qui Monti quingentorum scutorum inferunt damnum, pœna ordinaria puniantur; extraordinaria vero, si damnum ejusmodi summam non attigerit.

Æstimatores, ac Sub æstimatores Pignorum, tam Ordinarii, quam extraordinarii, vel eorum vices, & locum supplentes, & quilibet alius Peritus, qui requisitus a Pio Monte suam operam, peritiamque interponat in æstimatione Pignorum, vel per se solum, vel una simul cum omnibus, aut cum aliquibus tantum ex

dicti

dicti Montis Æſtimatoribus, ſi ſuper Pignore, vel Pignoribus certum, notumque valorem habentibus, peſſumdata Montis laudabili conſuetudine, ita per fraudem, dolumque pecuniam mutuari fecerint, ut ſumma mutuata intrinſecum valorem excedat materiei, & ſubſtantiæ ipſius Pignoris (operis merito non comprehenſo); itaut Mons ipſe ſcutorum quingentorum damnum accipiat, quocumque ex capite, & cauſa, tam directe, quam indirecte, ultimo ſupplicio tradantur; extraordinaria vero pœna afficiantur, ſi damnum fuerit minoris ſummæ. Similique ratione ultimo ſupplicio obnoxios eoſdem declaramus, ſi ſuper Pignore, vel Pignoribus certum valorem non habentibus, ſpreta ipſius Montis conſuetudine, & Statutorum lege, non mutuandi, niſi pro duabus ex tribus partibus veri valoris, doloſe mutuari fecerint eam pecuniæ quantitatem, quæ non ſolum duas ex tribus partibus, verum etiam integrum pretium manifeſte exceſſerit cum damno Pii Montis ſcutorum bis mille. Dolum vero fraudemque præſumendam eſſe ſtatuimus in utroque caſu ex ipſo mutuationis, vel mutuationum manifeſto exceſſu, niſi contrarium probetur. Extraordinarie autem procedi mandamus, quotieſcumque damnum hoc modo illatum minoris ſummæ fuerit repertum. Quod ſi ex multis æſtimationibus Pignorum certum valorem non habentium, quæ duas ex tribus partibus juſti illorum valoris notabiliter excedat, etiamſi hujuſmodi exceſſus integrum cujuſcumque Pignoris pretium non attigerit, adeo notabile Pio Monti damnum obveniat, ut prudenter exiſtimari poſſit in præfatis æſtimationibus dolum, vel valde culpabilem negligentiam interveniſſe, tunc pariter procedi volumus ad pœnam extraordinariam, etiam Triremium perpetuarum, juxta caſuum circumſtantias, nempe multiplicitatis, vel quantitatis, vel qualitatum exceſſuum harum æſtimationum, vel ejuſmodi alias prudenti Judicum arbitrio penſandas.

Si vero ex æſtimatione Pignorum, quæ incerti pretii dicuntur, ſpreta Montis lege non dandi mutuo, niſi pro duabus ex tribus partibus veri pretii, damnum bis mille ſcutorum fuerit illatum, ultimo tradantur ſupplicio.

Dolus ex mutuationum manifeſto exceſſu deprehenditur.

Extraordinaria autem pœna puniantur, quum damnum fuerit minus; eademque mulctentur, quum in multis æſtimationibus dolus deprehenditur.

Denique Miniſtros quoslibet Montis Pietatis, alibi plenius enunciatos, eorumque fautores, & complices, ſi per fraudem, & dolum, atque ſcienter oppignoraverint aurum, argentum, & jocalia falſa pro veris, adſit, vel non, in Pignoribus iſtiuſmodi impreſſum ſignum

Adminiſtri Montis, qui falſa oppignoraverint, ſi damnum ſcuta centum excedat, morte mulctentur; atſi non exceſſerit, perpetuo triremibus damnentur;

quod ſi ſecundo id admiſerint, ultimo ſupplicio pro quacumque quantitate tradantur.

ſignum apponi ſolitum, vulgo *Il Bollo* nuncupatum, & ſi, exiſtente ſigno prædicto, illud ſit, ſive falſum, ſive verum, aut alias quomodocumque fraudem, fecerint in oppignorationibus, veluti ſi quid pro ſolido, integroque auro, argentove oppignoraverint, quod tamen non habeat auri, argentive niſi ſuperficiem, interiore nempe ſubſtantia ex variis vilibuſque materiis compacta, atque adulterata, pœna capitis damnandos eſſe præcipimus, quotieſcumque damnum Pii Montis exceſſerit etiam in modico ſummam ſcutorum centum pro prima quoque vice; eademque pœna mortis eſſe plectendos in caſu doloſæ pignorationis reiteratæ, cum damno cujuſcumque ſumma, etiam pro ſola ſecunda vice. Quod ſi damnum exacte attigerit ſcuta centum, vel fuerit minoris ſummæ, tunc eoſdem puniri volumus etiam pro prima vice pœna Triremium perpetuarum.

Exteri a Monte, qui hujuſmodi oppignorationibus illius pecuniam corraſerint ſupra ſcuta centum, pœna triremium perpetuarum damnentur; & in ſecunda vice, etiam pro quacumque minori quantitate; ſi vero ſcuta centum exacte, vel minus ad decennium.

Privatos vero, exteroſque a Monte, qui damnabilibus hujuſmodi oppignorationibus, & fraudibus publicam pecuniam corraſerint, puniri mandamus pœna Triremium perpetuarum, dummodo damnum exceſſerit etiam in modico ſummam ſcutorum centum pro prima vice, eademque pœna mulctari in caſu reiterationis doloſæ oppignorationis pro quacumque ſumma, etiam pro ſola ſecunda vice. Quod ſi damnum exacte attigerit ſcuta centum, vel fuerit minoris ſummæ, tunc eoſdem puniri jubemus etiam pro prima vice pœna Triremium ad decennium.

Hujuſmodi falſarum rerum fabricatores triremibus perpetuis, & quandoque morte damnentur.

Fabricatores autem rerum, ut ſupra falſarum, vel alteratarum, res ipſas oppignorantes, aut per ſe, aut per alios, pœna afficiantur Triremium perpetuarum, extendenda quoque ad ordinariam, juxta facti circumſtantias, arbitrio Judicis.

Fraus, & dolus in hiſce rebus eſt ex ipſa rei qualitate præſumendus.

Dolus vero, fraus, & ſcientia in omnibus prædictis caſibus præſumantur ex ipſa qualitate rei falſæ, vel alteratæ, niſi contrarium probetur.

Interdicitur ne quis dicat de ſubreptionis, vel obreptionis, aut alterius nullitatis vitio. Clauſula ſublata &c., & decretum irritans.

Præſentes autem litteras, & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo quod quicumque in præmiſſis intereſſe habentes, vel habere prætendentes ad id vocati, vel auditi non fuerint, ſeu cauſæ, propter quas præſentes emanarint, adductæ, expreſſæ, & verificatæ non fuerint, de ſubreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, ſeu intentionis noſtræ, vel quopiam alio defectu notari, impugnari, aut infringi nullatenus poſſe; ſed illas ſemper, & perpetuo

petuo validas, & efficaces esse, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere: atque ita, & non aliter in quibusvis Tribunalibus, ac per quoscumque Judices in hac materia competentes, etiam specifica, & individua mentione dignos, contra delinquentes in præmissis, etiam Ecclesiasticos exemptos, & quantumvis privilegiatos, in judicio confessos, sive legitime convictos, procedi, decerni, judicari, & sententiari decernimus, & mandamus, sublata cuilibet aliter judicandi, & interpretandi facultate, atque auctoritate, ac irritum, & inane decernentes, si secus super his a quoquam scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Clausula, Non obstantibus &c., & Eorum Tenores &c.

Non obstantibus quibusvis, etiam Apostolicis, si quæ essent, Constitutionibus, & ordinationibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis quibusvis personis, etiam de necessitate exprimendis, alias concessis, & quavis firmitate roboratis, statutis, resolutionibus, usibus, stylis, & consuetudinibus etiam immemorabilibus, quibus omnibus, & singulis, eorum omnium tenores pro expressis, ac de verbo ad verbum præsentibus insertis, necnon præscriptas in ipsis derogationum formas pro plene observatis habentes, ad præmissorum effectum dumtaxat, illis alias in suo robore permansuris, motu, scientia, & potestatis Nostræ plenitudine specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, quod præsentes in valvis Ecclesiæ Lateranensis, Basilicæ Principis Apostolorum, & in aliis consuetis Urbis locis publicentur, & affigantur, & postquam affixæ, & publicatæ fuerint, omnes, & singulos perinde arctent, & afficiant, ac si unicuique nominatim, & personaliter intimatæ fuissent.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ Confirmationis, Innovationis, Statuti, Declarationis, Mandati, Privationis, Decreti, Derogationis, & Voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Interminantur Censuræ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, Anno Incar-

nationis Dominicæ millesimo septingentesimo sexagesimo sexto, Quarto Nonas Junii, Pontificatus Nostri Anno Octavo.

C. CARD. PRO-DATARIUS. N. CARD. ANTONELLUS.

*Visa de Curia*
J. Manassei.

*L. Eugenius.*

Loco ✠ Plumbi.

*Registrata in Secretaria Brevium.*

*Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo Septingentesimo Sexagesimo Sexto, Indictione Quartadecima. Die vero xxx Augusti, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri CLEMENTIS PP. XIII Anno ejus Nono, supradicta Constitutio affixa, & publicata fuit ad Valvas Basilicæ Lateranensis, & Principis Apostolorum, & Cancellariæ Apostolicæ, Curiæque generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Floræ, ac Montis Pietatis, & Mensæ Nummariæ Sancti Spiritus, ac in aliis Locis solitis, & consuetis Urbis, per me Josephum Renzoni Apostolicum Cursorem.*

*Antonius Besani Mag. Curs.*

EDIT-

# EDITTO
## DI MONSIGNOR TESORIERE

### In cui si proibisce a' Bottegari, Rigattieri, e Rivenditori di prendere i Pegni per loro conto, ricevere in pegno i Bollettini del Monte, e ritenere presso di se i Bollettini de' Pegni fatti per altri, ampliativo dell'altro Editto, che già si recò.

AN. MDCCLXVI. VI. Settembre.

*SAVERIO CANALE*

*Della Santità di Nostro Signore Tesoriere Generale, e Primo Provvisore del Sacro Monte della Pietà di Roma.*

Il continuarsi tuttavia da alcuni Bottegari, e Rigattieri a prestar denari sopra dei Pegni, o ritenendoli nelle proprie case, o di poi impegnandoli nel Monte a proprio vantaggio, ha dato occasione al presente Editto.

Ssendo pervenuto a notizia della Santità di Nostro Signore con suo grave rammarico, che, ad onta delle provvide determinazioni de' suoi Predecessori, per sollevare specialmente i Poveri dalle loro angustie, vengano questi sempre più oppressi da persone di perduta coscienza, che disprezzando il divieto di tutte le Leggi Divine, ed umane, e solo intente ad un sordido ingiustissimo interesse, si servono appunto delle urgenze de' Poveri bisognosi, per illecitamente superlucrare, e che non ostanti gli Editti penali, altre volte pubblicati, e specialmente quello del Signor Cardinale Banchieri nostro Antecessore di chiara memoria, in Data li 10 Gennaro 1748, continuino in detto loro mercimonio, e sempre più inventino nuovi modi per continuare in sì abominevol' esercizio, ed accrescere in tal guisa l' ingiusto loro profitto, facendosi lecito, e tuttavia continuando a prender Pegni da chiunque loro gli porta, con ritenerli presso di se, ovvero impegnarli a proprio comodo in questo Monte di Pietà, con abuso della caritativa opera, che in esso si esercita, e servendosi del di lui danaro a proprio vantaggio, per farne illecito negozio, esigendo di esso le usure, e con astringere eziandio gl' Impegnanti ad altre riprovate Convenzioni. Volendo pertanto Sua Beatitudine sempre più intesa ad impedire, e toglie-

re

re qualſivoglia aggavio de' ſuoi Sudditi , e ſpecialmente de' Poveri, che abbiano la totale, e piena eſecuzione le Determinazioni già preſe, e provvedere anche alle ulteriori Frodi, che da ſimili Perſone ſogliono commetterſi col rigore delle pene, con averne inoltre rimoſſo ogni pericolo, ed occaſione, mediante il magior comodo dato a' Poveri d' impegnare nel Sacro Monte ſuddetto, atteſa la nuova riduzione delle Vacanze ſolite precedentemente ad oſſervarſi nel predetto Monte, ſi è degnata coll' oracolo della ſua viva voce comandarci di pubblicarne il preſente Editto, ed inculcare in eſſo la di lui totale, ed inviolabile eſecuzione.

Si vieta a qualunque perſona, che uſi di far Pegni al Monte, il ritenere ſotto qualſivoglia preteſto in caſa, o Bottega propria gli altrui Pegni, anche per breve tempo, non che darvi ſopra denaro, e farvi alcuna ſorta di mercimonio; e ciò ſotto la pena, per riſpetto alla perſona, che da il Pegno, della perdita del medeſimo, e dell' azione di poterlo ricuperare; nella qual pena però non caderà, ſe in tempo opportuno ne denunzierà il Ricevitore; e per riſpetto a queſto, non pure della perdita del Pegno, del denaro preſtatovi, e privazione di ogni azione a poterne eſſer reintegrato, ma anche di ſcudi cento per ogni Pegno, che aveſſe ricevuto, ed anche della Galera.

Pertanto, inerendo anche all' Editto, come ſopra, pubblicato li 20 Gennajo 1748, d' ordine preciſo della Santità Sua, eſpreſſamente di nuovo proibiamo a qualſivoglia Perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, e ſpecialmente alli Bottegari, Rigattieri, o Rivenditori, sì Uomini, che Donne, che ritengono le loro Botteghe, tanto nelle adjacenze di detto Monte, quanto in altre parti di queſt' Alma Città, li quali ſogliono in eſſo Monte far Pegni per altri, ed anche per loro, nelle occaſioni ſuddette, delle robe però ad altri ſpettanti, che non poſſano ricevere da veruna Perſona, o ritenere privatamente nelle loro Caſe, e Botteghe per alcuno, benchè minimo tempo, pegni di ſorta alcuna, neppure ſotto il preteſto vero, o apparente, che in tal tempo il Monte di Pietà non riceva Pegni, e darvi denari ſopra, nè con guadagno, nè ſenza, e molto meno farne per conto proprio, anche ſotto altri nomi il ſucceſſivo impegno in detto Sacro Monte, e nettampoco ſopra tali Pegni fare alcun mercimonio, ſotto quaſivoglia preteſto, o colore, ſotto le pene in qualunque caſo di contravenzione riſpetto a quella Perſona, che darà in Pegno fuori di detto Monte alli menzionati Bottegari, o altre Perſone, come ſopra, della perdita del Pegno, e di qualunque altro intereſſe, che gliene cagionaſſe una tal perdita, con eſſer inoltre privata di qualunque azione, e ragione, che gli poteſſe competere tanto in Giudizio, che fuori, per riportarne la reintegrazione; dalla qual perdita del Pegno, o Pegni ne rimarrà però liberato, ſe averà denunziato il Ricevitore di ſimil Pegno, o Pegni negli Atti Criminali del noſtro Tribunale, prima che ſiaſi fatta la perquiſizione, proceduto ad altr' Atto, o ſianſi cu-

mu-

mulati sufficienti indizj a procedere. Ed in ordine a quelle Persone, dell'uno, e l'altro sesso, e specialmente Rigattieri, Rivenditori, e Bottegari delle adjacenze di detto Monte, o altrove, e Donne impegnatrici nel medesimo, che ardiranno nelle loro Case, e Botteghe ricevere Pegni d'alcuna sorta, e darvi danari sopra in qualunque, benchè minima somma, o ritenerli presso di loro per qualsivoglia anche brevissimo tempo, incorreranno *ipso facto* non solo nella pena della perdita del Pegno ricevuto, e degli danari prestativi sopra, ancorchè lo ricevessero senz'alcun'utile; ma inoltre resteranno affatto privi di qualunque azione sì in Giudizio, che fuori, da poter pretendere alcuna reintegrazione da quelli, che gli avranno fatti fare i Pegni, o da altri veri Padroni de' medesimi, e di scudi cento per ogni Pegno, che avrano ricevuto, come sopra; oltre alle pene anche corporali gravi ad arbitrio, da estendersi anche alla Galera, secondo le circostanze de' casi particolari.

E perchè simil sorta d'illeciti mercimonj dalle medesime Persone sogliono praticarsi anche sopra le Polize, o siano Bollettini de' Pegni, sopra de' quali, o convengono le usure, o in altro modo riprovato dalle Leggi, cercano d'opprimere chi ha bisogno, e farne un lucro ingiusto, ristrignendo anche il tempo alla restituzione del danaro, in forma che s'impossibilita l'Impegnante a redimerlo, ed oltre le usure, che ritraggono, s'appropriano quel di più che supera la prestanza da essi fatta sopra il Pegno nella Poliza descritto. Perciò espressamente proibiamo alle suddette Persone, sotto le stesse pene comminate nel presente Editto, che non prendano in pegno nè per se stessi, nè per altre interposte Persone le suddette Polize, o Bollettini de' Pegni soliti darsi dal Sacro Monte agl'Impegnanti in riscontro di ciascun Pegno ivi fatto, ancorchè questo si facesse senza verun preciso lucro della Persona, che vi dasse sopra danaro. Ed all'effetto della prova della contravenzione sarà sufficiente la sola reperizione di tali Polize, o Bollettini del Sacro Monte presso le anzidette Persone.

Si vieta sotto le medesime pene il far prestanza sopra le Polizze del Monte; e le medesime appresso di chi si trovano, mostrano, che abbia contravvenuto al presente divieto.

Affinchè poi non serva di scusa, o pretesto l'allegare la diretta pertinenza de' Pegni ad essi Rigattieri, Rivenditori, o Bottegari suddetti, Vogliamo, ed ordiniamo, in esecuzione anche degli antichi regolamenti del Sacro Monte, che in avvenire nel caso dell'Im-

Tali persone impegnando al Monte cose proprie, debbono far porre nella Polizza *Per sè*, e se di altrui, debbono farvi porre *Per altri*.

dell'Impegno delle robe proprie ad essi spettanti, si facciano detti Pegni a nome proprio de' medesimi coll' individuazione di farsi il Pegno, o Pegni *Per sè*, e non coll'altra diversa *Per altri*, mentre una tale scusa, o pretesto di pertinenza, e dominio della roba impegnata, e contenuta nelle Polize, o Bollettini de' Pegni, nelle Invenzioni, che si faranno, non suffragherà mai alle Persone suddette, se in esse Polize, o Bollettini non vi sarà espresso il proprio nome, e l'individuazione d'essersi fatto il Pegno *Per sè*.

A qualunque persona, che usi di far Pegni per altri al Monte, si proibisce sotto le medesime pene, il ritenerne appresso di sè le Polizze.

Per togliere anche le ulteriori frodi, che si commettono dalle suddette Persone a danno de' Poveri bisognosi, che si servono della loro opera, per impegnare le loro robe nel Monte, e che pur troppo accadono, mentre ritenendo essi Rigattieri, Rivenditori, e Bottegari le Polize, o siano Bollettini de' Pegni presso di sè, quelle bene spesso negano di restituire a' Proprietarj, che per mancanza della necessaria prova, non possono farsi consegnare, e così s'appropriano ingiustamente il sopra più di detto Pegno, ovvero in caso di vendita n'esigono il resto, che avanza, soddisfatta la prestanza del Monte, occultando anche la ritenzione di simili Polize agli Eredi in caso di morte de' Proprietarj de' Pegni. Per toglierre perciò simili inconvenienti, e pregiudizj, vogliamo, ed ordiniamo, che ciascuno delli suddetti Rigattieri, Rivenditori, e Bottegari, sì Uomini, che Donne, e qualsisia altra Persona, che facesse Pegni per altri, debba (sotto le pene di sopra comminate, e da aver luogo per qualsivoglia Poliza di Pegno) nello stesso atto, che consegna al Padrone del Pegno il danaro sopra di esso dal Sacro Monte improntato, contestualmente altresì consegnare allo stesso Padrone del Pegno la Poliza, o Bollettino, che avrà ricevuto dal Monte, senza che possa ritenerlo per qualsivoglia, anche brevissimo spazio di tempo presso di sè, ancorchè di tal ritenzione dagli stessi Padroni de' Pegni ne fosse richiesto.

Si prescrive alle medesime persone, le quali, o avessero le Polizze, o le ritenessero in Pegno, che dentro al termine di un Mese debbano averne data nota giurata nel Tribunale.

Acciocchè poi niuno allegar possa il pretesto di contratto anche lecito, fatto *prima* della pubblicazione del presente Editto, e continui in tal guisa nel ricevere in impegno le Polize, o Bollettini de' Pegni, o nel ritenere presso di sè quelle Polize, o Bollettini de' Pegni realmente fatti *Per altri*, ordiniamo a ciascuna di dette Persone, che nel termine *d' un Mese* dalla data del presente

te Editto debbano dar Nota giurata, e distinta negli Atti Criminali del nostro Tribunale di tutti li Bollettini, o Polize de' Pegni fatti al Monte, che ritenessero in pegno, e degli altri Bollettini de' Pegni spettanti ad altri, che esistessero presso di loro, qual termine spirato, e non esibite le Note giurate suddette, o quelle non fedelmente date, ed espresse, si procederà contro di essi, e ciascuno di loro rigorosamente alle pene comminate nel presente Editto, come Trasgressori del medesimo.

Contro ai trasgressori si procede sulla testimonianza di un solo testimonio degno di fede.

Premendo poi al sommo di venire in cognizione di tali Trasgressori, vogliamo, che in ciascheduno de' casi di sopra riferiti di contravvenzione, si proceda con ogni rigore sommariamente = *Sola Facti veritate inspecta ex Officio, & per Inquisitionem* =, e che la relazione dell' Accusatore col detto di un Testimonio degno di fede, sia prova sufficiente, e valevole a condannare i Contraventori alle pene prescritte di sopra. Anzi a fine di rendere più animosi quelli, che riveleranno negli Atti Criminali del nostro Tribunale alcune delle suddette Contravvenzioni, e somministreranno le prove, come sopra, dichiariamo, che conseguiranno la terza parte non solo di tutto ciò, che caderà in commesso, come sopra, ma anche delle pene pecuniarie, come sopra espresse, ancorchè fosse lo stesso Padrone del Pegno; che in tal caso non caderà in commesso, come sopra, o qualunque altro Impegnante; purchè però la Denunzia si faccia in tempo abile, a norma di quanto precedentemente si è dichiarato, e prescritto; l'altra terza parte delle quali verrà applicata per metà a favore del Giudice Criminale Camerale dello stesso nostro Tribunale, e la restante metà di essa terza parte a favore de' rispettivi Giudici Subalterni Processanti, e Notaro Sostituto rispettivamente; e l'altra terza parte a favore del Sacro Monte.

Il valore di ciò, che cade in commesso, e le pene pecuniarie proposte, si ripartono egualmente tra il Denunziatore, tra il Tribunale, e il Monte di Pietà; e ove il Denunziatore fosse l'impegnante medesimo, non cade in commesso.

Decretando, e dichiarando, che il presente Editto affisso, e pubblicato, che sarà al Portone del Monte di Pietà, e nei Luoghi soliti di Roma, astringa ciascuno subito, come se gli fosse stato personalmente intimato, e presentato.

Dato dal Palazzo della nostra solita Residenza, questo dì 6 Settembre 1766.

S. CANALE TESORIERE GENERALE, E PRIMO PROVVISORE.

*Silvestro Antonio Mariotti Segretario, e Cancell. della R.C.A.*

V *Die,*

*Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas magnæ Curiæ Innocentianæ, in Acie Campi Floræ, & ad Valvas* Sacri Montis, *& in aliis Locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Franciscum Romolatii Apostolicum Cursorem.*

*Antonius Besani Magister Cursorum.*

BRE-

# BREVE

*SANCTÆ MEMORIÆ*

# PAULI PAPÆ QUINTI

## In quo constituitur Altare Privilegiatum in Cappella Sacri Montis pro Animabus Defunctorum Fratrum, Ministrorum, & Benefactorum.

PAULUS PAPA V.

ANNO MDCVI. XVII. Aprilis.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Adnitente Cardinali Aldobrandino Sacellum Montis Pietatis Altari privilegiato pro Fratrum, Administrorum, Officialium, & Benefactorum Animabus cumulatur.

Omnium saluti paterna charitate intenti, Sacra interdum Loca spiritualibus Indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde Fidelium Defunctorum Animæ, Domini Nostri Jesu Christi, ejusque Sanctorum suffragia meritorum consequi, & illis adjutæ ex Purgatorii pœnis, ad æternam salutem, per Dei misericordiam, perduci valeant. Volentes igitur Cappellam sitam in novo Palatio Sacri Montis Pietatis de Urbe, simili hucusque Privilegio, ut accepimus, minime decoratam, hoc speciali dono illustrare, auctoritate Nobis a Domino tradita, ac de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, auctoritate confisi, supplicationibus quoque dilecti Filii nostri Tituli SS. Joannis, & Pauli, Presbyteri Cardinalis Aldobrandini nuncupati, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerarii, Nobis nuper super hoc humiliter porrectis inclinati, ut quandocumque Cappellanus Sacerdos dictæ Cappellæ pro tempore existens, Missam Defunctorum pro Anima cujuscumque Fratris, Ministri, Officialis, & Benefactoris ipsius Montis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, celebrabit, Anima ipsa de Thesauro Ecclesiæ, per modum suffragii, Indulgentiam consequatur; itaut ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatissimæ Virgi-

 nis

nis MARIÆ, Sanctorumque omnium meritis ſibi ſuffragantibus, a Purgatorii pœnis liberetur, concedimus, & indulgemus. In contrarium facientibus non obſtantibus quibuſcumque.

Clauſula derogatoria.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum ſub Anulo Piſcatoris die decimaſeptima Aprilis Anno milleſimo ſexcenteſimo ſexto, Pontificatus Noſtri Anno Primo.

*M. Veſtrius Barbianus.*

*A tergo* Locus ✠ Sigilli.

MEMO-

# MEMORIALE

## Presentato ad Urbano VIII, in cui si prega della concessione di celebrare ogni giorno la Messa nella Cappella del Sacro Monte di Pietà.

A.MDCXXXVIII. XI. Febraro.

Concede Urbano VIII, che si possa celebrar Messa ogni giorno nella Cappella del Monte.

### BEATISSIMO PADRE.

IL Sacro Monte della Pietà di Roma ha una Cappella formata nel medesimo suo Palazzo, distinta, e separata, e fornita di tutti li Paramenti necessarj, nella quale è stato solito celebrarsi la Messa una volta la Settimana, il giorno della Congregazione, e ad essa assistono li Provvisori, ed altri Deputati del Luogo, come anche altri Forestieri; e desiderandosi di far celebrare anche ogni giorno, si supplica la Santità Vostra a farle grazia della facoltà della Celebrazione della Messa per ogni giorno, e si pregherà Nostro Signore IDDIO per la felicità, e conservazione di Vostra Beatitudine. Che &c.

*Facto verbo cum Sanctissimo, annuit Sanctitas Sua juxta petita. Datum hac die 11 Februarii 1638.*
*J. B. Episcopus Tam. Vicesgerens.*

*Fuori* = Alla Santità di Nostro Signore, Per il Sacro Monte di Pietà di Roma.

# BREVE GREGORII XV.

## Quo Provisoribus, Deputatis, Ministris, ac Sub-Ministris, & Adsistentibus Montis Pietatis de Urbe, visitantibus ejusdem Montis Capellam, eædem conceduntur Indulgentiæ, atque Stationum Ecclesias pie recoluissent.

AN. MDCXXIII. XI. Aprilis.

GREGORIUS PP. XV.

*Dilectis Filiis Provisoribus, Deputatis, Ministris, ac Sub-Ministris, & Assistentibus Montis Pietatis de Urbe Salutem, & Apostolicam Benedictionem.*

Qui in Sacello Montis Pietatis oraverint, eisdem cumulantur Indulgentiis, ac peccatorum remissione, atque illi, qui religiose Stationum Ecclesias inviserent.

AD augendam vestram devotionem, & Animarum salutem, cælestibus Ecclesiæ Thesauris pia charitate intenti, Vobis omnibus, & singulis, qui Cappellam ejusdem Montis Pietatis devote visitaveritis, & ibi pro Christianorum Principum concordia, Hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderitis, ut eas omnes, & singulas Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum relaxationes, consequamini, quas consequeremini si singulis Stationum diebus omnes, & singulas intra, & extra dictam Urbem consistentes Ecclesias personaliter visitaretis, auctoritate Apostolica tenore præsentium misericorditer in Domino concedimus, & indulgemus, non obstante Regula nostra de non concedendis Indulgentiis adinstar, ac aliis constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris die 11 Aprilis 1623 Pontificatus Nostri Anno Tertio.

S. CARDINALIS S. SUSANNÆ.

Loco ✠ Sigilli.

MEMO-

# MEMORIALE

## Presentato a Clemente XI, in cui si supplica della facoltà di far celebrare nella Cappella del Sacro Monte di Pietà due Messe in quei giorni, in cui si tiene la Congregazione, e che nella Festa della Santissima Trinità, e in quella del Patriarca S. Giuseppe sia permesso di celebrarne in maggior numero, come già si fa nel terzo giorno di Pentecoste.

BEATISSIMO PADRE.

ANNO MDCCV. XVI. Decembris.

Si concede da Clemente XI, che nei giorni di Congregazione si dicano nella Cappella del Monte due Messe, e che nella Domenica della Santissima Trinità, e nella Festa di San Giuseppe ve se ne possa celebrare in maggior numero.

Vendo il Sacro Monte della Pietà di Roma una Cappella nel suo Palazzo distinta, e separata, e fornita di tutti li Paramenti, e Suppellettili Sacre, e necessarie, dove vi è la Licenza concessa dalla santa memoria di Papa Urbano VIII della Messa quotidiana, come per Rescritto sotto li 11 Febbraro 1638 apparisce; e desiderandosi per l'avvenire, almeno nelli giorni, che dalli medesimi Provvisori, e Deputati si fanno le Congregazioni, poterne dire due, cioè una per tempo, che serva per comodo di radunare i Ministri opportunamente per il meglior servizio del Luogo, e l'altra secondo il solito per gli medesimi Provvisori, e Deputati prima d'incominciare la Congregazione; siccome ancora essendo soliti di far celebrare più Messe nel terzo giorno della Pentecoste, nella quale vi è la Festa di detta Cappella, che si continua ancora nella Domenica susseguente della Santissima Trinità, si desidera pertanto di potervi in detto giorno pure far celebrare più Messe, e come anco per la Festa, che vi si fa, del Patriarca S. Giuseppe. Pertanto li Provvisori, e Deputati di detto Sacro Monte supplicano la Santità Vostra delle sopraddette Grazie.

Che &c. Quam Deus &c.

*Fuori* = Alla Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI.

*A Monsignor Vicegerente, che ne parli.*

*Ex Audientia diei 16 Decembris 1705 Sanctissimus benigne annuit.*

*Dominicus Episcopus Verulanus Vicesgerens.*

Per gli Provvisori, e Deputati del Sacro Monte della Pietà di Roma.

MEMO-

# MEMORIALE

## Presentato a Papa Clemente XI, per cui si prega della facoltà di potere in ogni giorno far celebrare più Messe nella Cappella del Sacro Monte.

BEATISSIMO PADRE.

AN. MDCCXIV. XXVIII Februarii.

Clemente XI concede, che nella Cappella del Monte della Pietà si celebrino ogni giorno quattro Messe private.

Ssendo nel Palazzo del Sacro Monte della Pietà di Roma una decorosa Cappella distinta, e separata con un Sacerdote fisso per Sagrestano, e coll' Altare Privilegiato, fatto dalla santa memoria di Paolo V, e colla Sacrestia decentemente abbellita, e fornita di tutti li Paramenti Sacri, e Suppellettili necessarie, ed essendovi la Messa quotidiana concessa da Papa Urbano VIII del 1638, siccome ancora nel terzo giorno di Pentecoste, della Santissima Trinità, e di San Giuseppe (nelli quali vi è Festa in detta Cappella) vi si può celebrare quante Messe occorrono, e nelli giorni delle Congregazioni due ogni mattina per servizio delli Ministri, e per gli Deputati, come apparisce per grazia, e rescritto della Santità Vostra, sotto li 16 Dicembre 1705, e perchè accade, che vengono alle volte altri Sacerdoti, e degni Ecclesiastici per celebrarvi, e non l' hanno potuto fare, per la suddetta ristrettiva; pertanto li Provvisori, e Deputati del medesimo Sacro Monte supplicano umilmente Vostra Santità dell' Indulto libero di poter celebrare quante Messe occorrono in evento, che si dia il caso, e bisogno, per non doverle rimandare in dietro. Che della grazia &c.

Quam Deus &c.

*Relatis per me infrascriptum Superioribus precibus Sanctissimo Domino Nostro Clementi XI feliciter regnanti in Audientia habita die 28 Februarii 1714, Sanctitas Sua benigne annuit, ut in præfato Oratorio Sacri Montis Pietatis singulis diebus quatuor Missæ privatæ celebrari possint, firmis remanentibus aliis Concessionibus Apostolicis quoad Festivitates feria tertia Pente-*

*Pentecoſtes, Sanctiſſimæ Trinitatis, & Sancti Joſephi. Datum hac die* 28 *Februarii* 1714.

*N. Archiepiſcopus Capuæ Viceſgerens.*

*Fuori* = Alla Santità di Noſtro Signore Papa Clemente XI. = Per gli Provviſori, e Deputati del Sacro Monte della Pietà di Roma.

NOTI-

# NOTIFICAZIONE

## Per cui ſi fa intendere ai Signori Deputati, Miniſtri, Sotto-Miniſtri, ed altri addetti al Sacro Monte di Pietà, che acquiſteranno il Teſoro dell'Indulgenze dell'Anno Santo, viſitando per cinque volte le Chieſe già deſtinate.

ANNO MDCCL. XIX. Novembre.

I Deputati, e Miniſtri del Monte, viſitando cinque volte le preſcritte Chieſe, acquiſteranno, per Reſcritto di Papa Benedetto XIV, le medeſime Indulgenze dell'Anno Santo, come ſe le aveſſero viſitate trenta volte.

Sſendoſi degnata la Santità di Noſtro Signore Papa Benedetto XIV felicemente Regnante con ſuo ſpecial Reſcritto in data delli 19 Novembre 1750, apposto in piè di Memoriale datogli, concedere a tutti li Signori Deputati, Miniſtri, Sotto-Miniſtri, Serventi, e Giubbilati del Sacro Monte della Pietà di Roma l'Indulto di poter'acquiſtare il gran Teſoro dell'Indulgenza del Santo Giubbileo nel preſente Anno Santo, con la viſita delle quattro Baſiliche deſtinate da farſi per ſole cinque volte a loro arbitrio. Si notifica pertanto a tutte le ſoprannominate Perſone, che viſitando per cinque volte le ſuddette quattro Baſiliche, in conformità della Bolla del Giubbileo promulgata da Noſtro Signore, otterranno la ſuddetta Indulgenza, come ſe aveſſero per trenta volte viſitate le medeſime.